

# Italia Oggi

Serie speciale numero 3  
Anno 30 – 14 febbraio 2020  
a cura di **Giuseppe Righetti**

## Il dizionario dei BILANCI 2020

I criteri di deducibilità degli interessi passivi  
Gli indicatori di affidabilità fiscale  
Le immobilizzazioni e gli ammortamenti  
Il trattamento civilistico e fiscale delle riserve  
La rivalutazione dei beni d'impresa  
La rilevazione delle rimanenze finali

In collaborazione con

**GB SOFTWARE**<sup>®</sup>  
L'evoluzione semplice





## LA SOLUZIONE PER IL BILANCIO CREATA DA UNO STUDIO

### ✓ BILANCIO EUROPEO GB

(FASCICOLO XBRL E PDF/A PER REGISTRO IMPRESE)

- Bilancio CEE ✓
- Nota Integrativa ✓
- Rendiconto Finanziario ✓
- Relazioni e Verbali ✓
- Verifica obbligo revisione ✓

*Disponibili: Analisi di Bilancio, Bilanci Tardivi  
(2009-14, 2016, 2017) e Bilancio Straordinario (2020)*

**SCARICA ORA! » [www.softwarebilancio.it](http://www.softwarebilancio.it)**  
**info@gbsoftware.it - 06 97626328**

**Indice**

**A**  
da pag.  
7

Abbuoni e sconti  
Abuso del diritto o elusione fiscale  
Accertamento induttivo  
Acconti (anticipi) a fornitori  
Acconti (anticipi) da clienti  
Acconti di imposta  
Ace (aiuto alla crescita economica)  
Affitto e usufrutto di azienda  
- Artt. 2562 / 2561 / 102.8 / 103.4  
Agenti e rappresentanti  
Agevolazioni alle imprese sotto forma di crediti di imposta  
Agricoltura  
Amministratori - Art. 95.5  
Ammortamento beni materiali  
Artt. 102 / 110 / 2423-ter / 2426 / 2427  
Ammortamento terreni  
Associazione in partecipazione  
- 2549 e segg. / 95.6 / 60 / 109.9 / 53  
Attrezzatura minuta e beni ammortizz. di costo unitario inf. a € 516,46  
Auto  
Autoconsumo, assegnazione, destinazione a finalità estranee all'impresa  
Avviamento  
Azioni proprie

**B**  
da pag.  
43

Banche  
- artt. 89 e 96 Tuir - Art. 2425 c.c.  
Benefici a favore di dipendenti, amministratori  
- Art. 51 - 95 - 109 Tuir  
Beni materiali  
Beni immateriali

Beni in uso ai soci  
Bilancio - principi di redazione  
- 2423 c.c. - Oic 11  
Bilancio abbreviato e delle micro imprese - Art. 2435 bis e 2435 ter  
Bilancio consolidato  
- d.lgs. n. 139/2015  
Bilancio: infedeltà patrimoniale  
Bilancio sotto dettatura: è reato  
Brevetti industriali e utilizzazione opere dell'ingegno

**C**  
da pag.  
61

Cambiali finanziarie  
Cambiali tratte e pagherò  
Campionario  
Campioni gratuiti di modico valore  
Caparra  
Capitale sociale  
Carte di credito  
Cash pooling  
Cassa  
C/c postale  
Cessioni in garanzia  
Clausole di trasporto - Incoterms  
Clienti  
Collegio sindacale - Art. 2477, 2435-bis, 2397  
Commercio elettronico  
Costi per il sito web  
Comodato  
Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate  
Conai  
Concessioni, licenze e diritti simili  
Consolidato fiscale - Artt. da 117 a 129 - C.a.e. n. 53/e/2004 - cenni  
Contabilità di magazzino

- Art. 14/600  
 Contabilità inattendibile  
 Conti d'ordine  
 Contratti derivati  
 Contributi - Art. 88 e art. 85  
 Copertura rischi di cambio  
 Costi: deducibilità - Art. 109  
 Costi sostenuti per conto di terzi  
 Costi nelle operazioni con l'estero (Art. 110)  
 Costo ammortizzato  
 Crediti di imposta per contributi  
 Crisi di impresa  
 - imposte dirette e Iva

**D**

da pag.  
105

Decorrenza della variazione della sede  
 Deducibilità dei costi - Art. 109 / 110 / 167  
 Derivati di copertura  
 Derivazione rafforzata  
 Dichiarazioni fiscali - presentazione  
 Dipendenti: retribuzioni e contributi - Artt. 95 / 100 / 2425 / 2427  
 Diritto di brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ingegno  
 Distruzione / dismissione - presunzione di cessione e d'acquisto  
 Dividendi

**E**

da pag.  
125

Edilizia - costi, ricavi e rimanenze  
 Elusione fiscale  
 Erogazioni liberali - oneri di utilità sociale  
 Errori in bilancio

**F**

da pag.  
130

Factoring  
 Fallimento di un cliente  
 Fatture da emettere - art. 109  
 Fatture da ricevere - art. 109  
 Finanziamenti e versamenti soci - Artt. 46, 47, 88, 94, 96, 97, 98, 101, 110, 2467  
 Fondi comuni - compravendita di quote  
 Fondi imposte  
 Fondi rischi e oneri  
 Fornitori  
 Furto di beni aziendali

**G**

da pag.  
142

Gestione accentrata della tesoreria - cash pooling

**I**

da pag.  
145

Imballaggi  
 Immobili - redditi immobiliari  
 Immobilizzazioni finanziarie  
 Immobilizzazioni immateriali, oneri pluriennali - Art. 103 108 Oic 24  
 Immobilizzazioni in corso e acconti  
 Immobilizzazioni materiali - Aartt. 102 / 110 / 2426 - Oic 16  
 Immobilizzazioni materiali di costo unitario < a € 516,46  
 Imposte anticipate e differite - interferenze fiscali - Art. 83, 109.4  
 Imposte dirette - Oic 25  
 Imposte correnti  
 Imposte, tasse e diritti - deducibilità fiscale  
 Incentivi e agevolazioni alle imprese

Incoterms  
 Infragruppo  
 Insolvenze e recupero dell'Iva  
 Interessi attivi - art. 89 / 96 / 106 / 2426  
 Interessi di mora - Artt. 89 / 109; Oic 15  
 Interessi passivi - Artt. 96, 110 / 2426, 2427  
 Interessi passivi: capitalizzazione  
 Interferenze fiscali  
 I.R.A.P. - (Imposta regionale sulle attività produttive) d.lgs. n. 446/97  
 ISA - Indicatori di affidabilità fiscale  
 Iva indetraibile - contabilizzazione  
 Iva - acconto e saldo  
 Iva - responsabilità solidale  
 Iva - termini di registrazione

**L**  
 da pag.  
 211

Lavoratori dipendenti  
 Lavori in corso su ordinazione infrannuali e ultrannuali - Art. 92 / 93 / 2426  
 Lavoro somministrato  
 Leasing per l'utilizzatore - Art. 102.7  
 Lease-back  
 Libri contabili  
 Libri sociali

**M**  
 da pag.  
 239

Manutenzioni, riparazioni, ammodernamento - Art. 102.6 - Oic 16, 24, 31  
 Marchi  
 Materiali di consumo  
 Mensa - pasti - bevande (Art. 51 - Oic 12)  
 Minusvalenze - Artt. 101.1 / 2425 / 2427

**O**

da pag.  
 247

Obbligazioni  
 Omaggi  
 Oneri di utilità sociale / erogazioni liberali art. 100 - D.I. 35/05 - Detrazioni per oneri Art. 78  
 Oneri e proventi straordinari  
 Operazioni in valuta  
 Opere, forniture e servizi ultrannuali e infrannuali

**P**

da pag.  
 263

Partecipazione agli utili - Art. 95  
 Partecipazioni e titoli  
 Pasti e bevande  
 Patent box  
 Perdite di esercizio  
 Perdite su crediti e svalutazione crediti  
 Permuta  
 Plusvalenze - Artt. 86 / 2425 / 2427  
 Premi - operazioni e concorsi a premio - D.p.r. 430/2001 - Art. 107.3  
 Presunzione di cessione e d'acquisto - distruzione / dismissione  
 Pronti contro termine - Art. 89  
 Proventi e oneri straordinari  
 Provvigioni e altre competenze - Artt. 81 / 109 Tuir 1748 c.c.  
 Pubblicità e propaganda

**R**

da pag.  
 297

Ragguaglio ad anno  
 Rappresentanti ed agenti - artt. 81 / 109 Tuir 1748 / 1751 / 1751-bis c.c.  
 Ratei e risconti - Art. 109 Tuir / 2424 bis / 2427 c.c. / Oic n. 18  
 Recesso

Redditi da Cfc  
 Redditi immobiliari  
 Resi e retrovendite  
 Resi in bilancio  
 Reti d'impresa  
 Riallineamento  
 Ricavi - artt. 85 / 2425 bis  
 Ricevute bancarie  
 Rimanenze - Artt. 92 / 2426 / Oic 13  
 Rimanenze - lista di controllo  
 Rimborso contributi in conto capitale  
 Rimborsi spese ai dipendenti e indennità di trasferta  
 Rimborsi spese a professionisti  
 Rimborsi spese per trasferte agli amministratori  
 Risarcimenti danni  
 - Art. 85 - 86 Oic 16  
 Rischi di cambio - Artt. 9.2 / 110.3.4 / 2423 bis / 2426 n. 8-bis / Oic n. 1  
 Riserve  
 Ristrutturazione del debito  
 - appendice a Oic 19  
 Rivalutazione

**S**da pag.  
338

Sanzioni  
 Società di comodo o non operative  
 - l. 724/1994 - D.l.138/2011  
 Sopravvenienze attive - Art. 88  
 Sopravvenienze passive  
 - Art. 101.4  
 Spese generali - Art. 109.5  
 Spese di rappresentanza  
 - art. 108.2

Spese processuali  
 Spese pubblicità e propaganda  
 Spese sostenute all'estero  
 Sponsorizzazioni  
 Start up innovative  
 Svalutazione crediti e perdite su crediti  
 Svalutazione delle immobilizzazioni materiali

**T**da pag.  
355

Telefonia  
 Tesoreria - gestione accentrata  
 Titoli di debito  
 Trasparenza per società di capitali  
 - Art. 115 / cm 49/e/2004  
 Trasparenza per società a ristretta base - Art. 116 / cm 49/e/2004  
 Transfer pricing  
 Trattamento di fine rapporto

**V**da pag.  
362

Variazioni in aumento Ires (quadro rf)  
 Variazioni in diminuzione Ires (quadro rf)  
 Vendita con riservato dominio  
 Viaggi offerti alla clientela  
 Voucher - buoni commerciali

**Z**da pag.  
366

Zero coupon

*L'elaborazione dei testi, seppure curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze*



■ **ABBUONI E SCONTI**

Abbuoni e sconti **commerciali** sono di regola imputati in diminuzione del ricavo o del costo cui si riferiscono.

Sconti e abbuoni **finanziari** (es.: sconto cassa) vanno invece imputati a conto economico tra gli oneri / proventi finanziari alla voce C16 / C17 e non rilevano ai fini Irap.

Se non previsti contrattualmente, vanno supportati da idonea documentazione allo scopo di evitare possibili contestazioni in merito alla loro deducibilità.

Errate imputazioni di abbuoni e sconti attivi possono influire sulla valorizzazione delle rimanenze e sulla corretta determinazione delle imposte (gli sconti finanziari sono indeducibili ai fini Irap). Poiché per una sana gestione aziendale è utile conoscere il volume di abbuoni e sconti attivi e passivi, è opportuno utilizzare dei conti transitori che permettano di quantificare separatamente il volume di abbuoni e sconti ottenuti e/o concessi nel corso dell'esercizio.

Le scritture, per gli abbuoni attivi commerciali, potrebbero essere:

Fornitori	a	Abbuoni commerciali attivi su acquisti
Abbuoni commerciali attivi su acquisti	a	Merci X c/ acquisti

Il giroconto nel Merci X c/ acquisti non è necessario purché si tenga memoria in sede di elaborazione del bilancio che abbuoni attivi e passivi commerciali vanno indicati in diminuzione rispettivamente degli acquisti (B.6) e dei ricavi (A.1).

La scrittura, per gli abbuoni attivi finanziari, potrebbe essere:

Fornitori	a	Abbuoni e sconti attivi C. 16
-----------	---	-------------------------------

Resi, sconti commerciali, abbuoni e premi relativi a operazioni di competenza di esercizi precedenti vanno classificati nella voce B14 oneri diversi si gestione, se passivi o nella voce A5 altri ricavi e proventi se attivi.

**Iva** - Le note di variazione, per resi, abbuoni e sconti, devono essere emesse nel rispetto dell'art. 26/633: per le rettifiche conseguenti ad accordi tra le parti intervenute successivamente alla stipula e per inesattezze nella fatturazione, il termine per recuperare l'Iva è di un anno; per rettifiche conseguenti ad accordi inseriti nel contratto originario, non c'è termine. La Cassazione (sentenza 8558/2001) ha chiarito che è sufficiente "l'esistenza di un accordo contrattuale, anche successivo all'originario contratto [...]". Ove la legge non preveda speciali forme per la conclusione del contratto, la modifica che comporta una riduzione del corrispettivo può essere anche frutto di un accordo verbale e può essere provata con qualunque mezzo previsto in materia contrattuale". Al contrario sconti e abbuoni non possono essere oggetto di detrazione d'imposta se dedotti solamente da "consuetudini o usi commerciali di qualsiasi genere".

I premi fedeltà in denaro versati dal cedente al cessionario a ristorno del prezzo originariamente pattuito e pagato, sono fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2 (R.M. 102/2004 - CT Lombardia 4826/2017). Se invece si è in presenza di contributi promozionali, essi vanno assoggettati ad Iva, in quanto si tratta di prestazione eseguita (e fatturata) dal cessionario.

Nelle cessioni internazionali abbuoni e sconti commerciali e finanziari compresi quelli per cassa, riducono il plafond di cui all'art. 8/633, anche se non è stata emessa nota di variazione.

La N.C. 163/05 chiarisce che il trattamento Iva applicabile agli incentivi commerciali dipende dalla natura degli stessi: quantitativa (volume delle vendite), qualitativa (es. obblighi contrattuali di marketing e promozione), mista. I "bonus" quantitativi hanno il trattamento sopra descritto. Gli incentivi qualitativi sono assimilati ad un corrispettivo per lo svolgimento di obbligazioni che hanno origine da un accordo contrattuale; dunque il percettore è tenuto alla fatturazione delle somme ricevute ai sensi dell'art. 3/633. Nei "bonus" misti la stessa norma di comportamento considera preminente il fattore quantitativo, richiamando il medesimo trattamento.

**Premi di fedeltà** (detti anche sconti quantità o ristorni differiti) traggono origine dal-

le vendite ad un prezzo che, in un tempo successivo per effetto del raggiungimento di un determinato obiettivo (di solito il volume di affari) subirà una riduzione.

Si possono verificare i seguenti casi:

a) *premio la cui maturazione oltrepassa la chiusura dell'esercizio (ad es.: riferiti al fatturato di un biennio).*

**Cedente:** al 31.12 accantona la quota di competenza (c.e. B.13) in un apposito fondo (SP passivo B.3). Nell'esercizio di maturazione del premio: utilizza il fondo per la quota accantonata fino al 31.12 precedente e imputa tra gli sconti e abbuoni su vendite il residuo (in diminuzione della voce di c.e. A.1). Per essere fiscalmente deducibili, devono risultare da atto scritto. La deducibilità fiscale avviene interamente nell'esercizio di completa maturazione e non man mano che si effettuano gli accantonamenti.

**Cessionario:** contabilizza il premio solo nell'esercizio di maturazione finale imputando la quota di competenza tra gli sconti e abbuoni su acquisti (in diminuzione della voce di c.e. B.6) e la quota di esercizi precedenti nella voce A5 altri ricavi e proventi.

b) *premio la cui maturazione si esaurisce nell'arco di un esercizio (ad es.: riferito al fatturato di un esercizio).*

**Cedente:** il premio va imputato tra gli sconti e abbuoni su vendite (in diminuzione della voce di c.e. A.1). Se, per lungaggini procedurali il premio viene conosciuto oltre la data di stesura del bilancio, andrà contabilizzato in B14 oneri diversi di gestione.

**Cessionario:** il premio va contabilizzato tra gli sconti e abbuoni su acquisti (in diminuzione della voce di c.e. B.6). Se il cessionario viene a conoscenza del premio nell'esercizio successivo a quello di competenza, nella voce A5 altri ricavi e proventi.

### ■ ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE

La Legge 212/2000 art. 10-bis.1 (Statuto del contribuente) contiene una definizione, sintetica, di abuso del diritto: «Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti»

La condotta abusiva è inopponibile all'Amministrazione finanziaria, che disconosce i vantaggi conseguiti dal contribuente applicando le disposizioni eluse: quindi i negozi posti in essere dal contribuente non sono nulli sul piano giuridico, ma «soltanto» inefficaci

ai fini tributari.

Per meglio comprendere la definizione viene specificato che si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

Le ragioni economiche possono essere considerate valide anche se non produttive di una redditività immediata.

Affinché si inneschi l'abuso i vantaggi fiscali indebiti devono essere preponderanti rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente, di modo che il loro perseguimento sia stato lo scopo essenziale della condotta adottata.

Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto, il contribuente può proporre interpello «anti abuso» ai sensi della Legge 212/2000 art. 11.1, lettera c).

### ■ ACCERTAMENTO INDUTTIVO

**Comportamento antieconomico** - La Cassazione (sentenze nn. 1839/2014, 6918/2013, 27199/2013, 21147/2009 e 11599/2007) conferma che il comportamento antieconomico del contribuente giustifica l'accertamento induttivo sia ai fini delle imposte dirette (art. 39.1/600) che dell'Iva (art. 54.2/633).

Per la Cassazione anche l'applicazione di una percentuale di ricarico molto bassa rispetto alla media di settore, costituisce un atteggiamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, tanto da poter essere qualificato come un grave indizio di evasione e rendere pienamente legittimo il ricorso all'accertamento. Il contribuente non può op-



porsi invocando solamente la correttezza delle scritture contabili ma è tenuto a contestare punto su punto la nuova ricostruzione della materia imponibile effettuata dall'ufficio. Ma esistono anche pronunce in senso contrario: i costi anche se antieconomici possono essere dedotti purché inerenti e produttivi di reddito (Cass. sent. 3198/2015); l'antieconomicità di una operazione isolata dalla valutazione del complessivo contesto imprenditoriale non legittima un accertamento analitico-induttivo in quanto vanno considerati dall'Ufficio tutti gli elementi fattuali che possono giustificare l'operazione contestata, tra i quali la chiusura in attivo dell'esercizio che esclude la presunzione di antieconomicità del costo sostenuto (Cass. sent. 25217/2018).

**Costi non contabilizzati** - Nell'accertamento del maggior reddito in via induttiva l'Ufficio, sussistendone i presupposti, può eseguire la ricostruzione mediante presunzioni semplici, ma deve scomputare dai maggiori ricavi anche i costi sostenuti, anche se non contabilizzati, altrimenti si finirebbe per tassare il reddito lordo (Cass. sent. 19191/2019).

**Studi di settore** - Non è giustificato un accertamento induttivo che si fonda sul semplice scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili in base agli studi di settore. Infatti è necessaria una grave incongruenza, che deve essere valutata dal giudice nel caso concreto (Cass. sent. 23357/2019).

**Cassa negativa** - Il valore negativo della cassa è presunzione di attività in nero e giustifica il conseguente accertamento induttivo: in altri termini, il saldo negativo di cassa, da solo, è indicatore di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo, fino a prova contraria del contribuente (Cass. sent. 32812/2019).

**Flussi di denaro** - La Cass. con sent. n. 25623/2009 ha stabilito che solo i versamenti nei conti dell'azienda si presumono come proventi tassabili, mentre il flusso di denaro nei conti dei soci o dei loro familiari può essere attribuito all'impresa solo quando l'AE riesca a provare che l'intestazione di tali conti era fittizia (si veda anche Cass. sent. 3447/2017). In base ad una sentenza della Cassazione l'Agenzia delle Entrate può rideterminare induttivamente il reddito d'impresa della società a nome collettivo nel caso in cui vi siano prelevamenti, anche di modesto ammontare, dai conti correnti della società da parte dei soci. Infatti, tale comportamento configura il presupposto delle presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. sent. 11799 del 6.5.2019).

**Principio di inerenza** - L'accertamento

induttivo non può fondarsi esclusivamente su dati e notizie riferiti a periodi di imposta differenti dall'annualità oggetto di verifica (Cass. sent. 27008 del 21.12.2007).

**Versamenti soci** - E' legittimo l'accertamento induttivo nei confronti dei soci, che dichiarano redditi molto bassi ed eseguono poi versamenti o finanziamenti nella società (Cass. sent. 24531 del 26.11.2007).

**Mancata stampa dei libri contabili** - E' legittimo l'accertamento induttivo se durante la verifica il contribuente non stampa i libri (Cass. sent. 669 del 15.1.2007).

**Furto delle scritture contabili** - E' legittimo l'accertamento induttivo anche se la società ha denunciato il furto delle scritture alle autorità (Cass. sent. 9919/2008). Sent. 41830/2015 sent. 32509/2019).

**Rimanenze** - per l'accertamento induttivo vedi § Rimanenze

### ■ ACCONTI (ANTICIPI) A FORNITORI

Gli anticipi a fornitori vengono imputati alle seguenti voci di s.p.:

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

II - Immobilizzazioni materiali

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

5) Acconti

II - Crediti

5) Verso altri

Si consiglia di aprire un conto specifico per ogni anticipo citato:

- Fornitori c/ anticipi per immobilizzazioni immateriali;
- Fornitori c/ anticipi per immobilizzazioni materiali;
- Fornitori c/ anticipi per rimanenze (materie prime,...);
- Fornitori c/ anticipi per servizi, ecc.

Al ricevimento della fattura per il pagamento di un acconto ad un fornitore di materie prime:

==/==	a	Fornitori	122,00
Fornitori c/ ant. per mat. prime			100,00
Erario c/lva			22,00

Al pagamento dell'acconto:

Fornitori	a	Banca c/c	122,00
-----------	---	-----------	--------

All'arrivo della fattura di saldo (es. € 300; di cui € 100 già fatturate):

## BILANCI 2020

==/==	a	==/==	344,00
Materie prime c/acquisti Erario c/lva		300,00	
		44,00	
	Fornitori	244,00	
	Fornitori c/ ant. per mat. prime	100,00	

**Acconti in valuta estera:** trattandosi di poste non monetarie, cioè che non sono riferite ad importi da pagare o da incassare, sono iscritti in bilanci al tasso di cambio storico senza necessità di adeguamento al cambio di fine esercizio.

### ■ ACCONTI (ANTICIPI) DA CLIENTI

A differenza degli anticipi a fornitori, gli anticipi da clienti trovano una collocazione indistinta nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.6 "Acconti". Se il contratto riporta "a titolo di caparra e principio di pagamento" o simili è necessario emettere la fattura. (Vedi paragrafo Caparra).

**Iva** - Il pagamento di un acconto è soggetto a fatturazione, con esclusione delle operazioni UE.

**Contabilità** - All'emissione della fattura per la richiesta di un acconto al cliente per cessione di merci:

Clienti	a	==/==	122,00
		Clienti c/ anticipi D.6	100,00
		Iva c/ vendite	22,00

Al pagamento dell'acconto:

Banca c/c	a	Clienti	122,00
-----------	---	---------	--------

All'emissione della fattura di saldo (es. € 300,00; di cui € 100,00 già fatturate):

==/==	a	==/==	344,00
Clienti c/anticipi		100,00	
Clienti		244,00	
	Merci c/ vendite	300,00	
	Iva c/ vendite	44,00	

**Acconti in valuta estera:** trattandosi di poste non monetarie, sono iscritti in bilanci al tasso di cambio storico senza necessità di adeguamento al cambio di fine esercizio.

### ■ ACCONTI DI IMPOSTA

Vedi: Imposte Dirette.

### ■ ACE (Aiuto alla crescita economica)

Si tratta di un'agevolazione, introdotta dal DL

201/2011, che premia la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione del prelievo fiscale commisurata agli incrementi di capitale. L'agevolazione è stata soppressa con la legge di bilancio 2019 e reintrodotta con la legge di bilancio 2020, in soluzione di continuità, con decorrenza 2019 prevedendo la contestuale abrogazione della mini Ires, mai entrata in vigore.

L'ambito di applicazione riguarda: Spa, Sapa, Srl, Società cooperative, Società di mutua assicurazione, enti commerciali soggetti all'Ires, persone fisiche (imprese individuali), Snc, Sas in contabilità ordinaria e soggetti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

**Società di capitali** - L'agevolazione consiste nella deduzione dal reddito imponibile netto di un importo che corrisponde al rendimento nozionale figurativo degli incrementi di capitale proprio (incremento patrimoniale netto) realizzati a partire dal 2011. La base imponibile ACE degli anni precedenti si cumula con gli incrementi rilevanti dell'esercizio in chiusura, andando a determinare il nuovo valore su cui applicare la percentuale. A partire dall'esercizio chiuso al 31.12.2019, la misura della deduzione dal reddito è pari al 1,3% (rendimento nozionale) dell'incremento patrimoniale netto realizzato rispetto al 31 dicembre 2010.

Per il calcolo dell'incremento patrimoniale netto, base di calcolo a cui applicare la percentuale del rendimento nozionale (1,3% dal 2019 a regime), rilevano le seguenti variazioni in aumento:

- **conferimenti** in denaro (con ragguaglio, solo per i versamenti eseguiti nell'esercizio in chiusura, al numero di giorni intercorsi tra la data di conferimento e la chiusura dell'esercizio); non rilevano i conferimenti in natura ed i finanziamenti soci;
- **utili accantonati a riserva** (compresa quella legale) con esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili e dell'utile di esercizio, con rilevanza a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui le relative riserve sono formate. Sono rilevanti le rettifiche operate per l'eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità e per l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato; non assumono, invece, rilevanza, le riserve formate a seguito della valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati e da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti di rami d'azienda; non assume, altresì, rilevanza l'incremento delle riserve derivante da finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi inferiori a quello di mercato rappresentati, nel rispetto dell'Oic, come un apporto virtuale in capo alla partecipata

## BILANCI 2020

(DM 3/8/2017);

- ogni **rinuncia** incondizionata **al diritto alla restituzione di crediti** da parte dei soci (C.A.E. n. 53/2009 - con ragguaglio ad anno) documentata per iscritto con data certa (es.: pec).

E le seguenti variazioni in diminuzione:

- le **riduzioni di patrimonio netto** (distribuzione di utili, di riserve e rimborsi di capitale ai soci) con rilevanza dall'inizio del periodo d'imposta in cui si sono verificati;
- gli **acquisti di partecipazioni** in società controllate;
- gli **acquisti di aziende** o di rami di aziende;
- i **finanziamenti** ed i **versamenti** effettuati a favore di qualsiasi **società del gruppo**, anche se esclusa dall'ambito di applicazione dell'Ace, salvo interpello nei casi in cui è possibile dimostrare che non c'è moltiplicazione del beneficio tra le società del gruppo. In caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello o di risposta negativa, occorre darne segnalazione in dichiarazione dei redditi;
- gli **incrementi delle consistenze di titoli e valori mobiliari** diversi dalle partecipazioni

zioni rispetto a quanto risulta dal bilancio al 31/12/2010;

- le riduzioni di patrimonio netto a seguito di acquisto di azioni proprie.

Tra le diminuzioni non rilevano gli utilizzi di riserve per copertura perdite.

La disposizione ha implicazioni, nel modello Redditi, nel quadro RN attraverso l'esenzione di parte del reddito imponibile (non superiore al reddito complessivo dichiarato); eventuali eccedenze saranno imputate in aumento dell'Ace dei periodi d'imposta successivi. L'Ace non può incrementare le perdite; l'agevolazione viene riportata in avanti e dedotta integralmente negli esercizi successivi e senza limiti temporali. L'eccedenza Ace non è riportabile nei periodi d'imposta successivi quando, contemporaneamente, venga trasferita la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie e venga modificata l'attività principale. La deduzione ACE riduce il reddito minimo dichiarato dalle società di comodo (Circ 12/E/2014).

Esempio di calcolo del Bonus ACE per l'esercizio 2019:

+ Utile 2010 destinato a Riserve* o a copertura perdite:	150.000
+ Utile 2011 destinato a Riserve* o a copertura perdite	100.000
Perdita 2012 di euro 50.000 (coperta con riserve disponibili o portata a nuovo)	0
+ Utile 2013 destinato a Riserve* o a copertura perdite	50.000
Perdita 2014 di euro 80.000 (coperta con riserve disponibili o portata a nuovo)	0

+ Utile 2015 destinato a Riserve* o a copertura perdite	50.000
Perdita 2016 di euro 50.000 (coperta con riserve disponibili o portata a nuovo)	0
Perdita 2017 di euro 30.000 (coperta con riserve disponibili o portata a nuovo)	0
+ Utile 2018 destinato a Riserve* o a copertura perdite	30.000

	Importo nominale	Data	Importo rilevante
+ Conferimenti (versamenti soci 2012):	155.000	----	155.000
+ Conferimenti (versamenti soci 2014):	75.000	----	75.000
+ Conferimenti (versamenti soci 2019):	100.000	22/12/2019 (10 gg)	2.740
<b>= Totale incrementi</b>			<b>612.740</b>
- Distribuzioni dell'utile nel corso del 2011:			- 50.000
- Distribuzioni dell'utile nel corso del 2015:			- 30.000
- Distribuzioni dell'utile nel corso del 2019:			- 30.000
- Altre riduzioni di Patrimonio Netto:			- 20.000
- Acquisti di partecipazione in controllate:			- 100.000
- Acquisti aziende e rami d'azienda:			- 50.000
<b>= Totale decrementi</b>			<b>- 280.000</b>
<b>A) Differenza tra incrementi e decrementi</b>			<b>+ 332.740</b>
<b>B) Patrimonio netto 2019 **</b>			<b>+ 500.000</b>
<b>Quota di reddito 2019 esente = (minore tra A e B): 332.740 x 1,3%</b>			<b>= 4.326</b>
A tale quota si aggiunge l'eventuale eccedenza riportata da precedenti esercizi.			

\* riserva legale, straordinaria, escluso l'eventuale utile destinato a riserve indisponibili.

\*\* incluso il risultato d'esercizio ricalcolato ipotizzando un carico fiscale teorico che non tiene conto dell'effetto ACE

**Soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria)** - Sono applicate le regole di calcolo dell'ACE previste per le società di capitali (calcolo incrementale). Rilevano quindi come aumenti patrimoniali tanto gli accantonamenti di utili a riserve, diverse da quelle non disponibili, quanto i conferimenti in denaro dei soci, compresa la rinuncia incondizionata ai crediti, mentre costituiscono riduzioni patrimoniali le attribuzioni ai soci a qualsiasi titolo. Costituiscono incrementi di capitale proprio le differenze positive fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010 (L. 232/2016). In sostanza le imprese Irpef in contabilità ordinaria calcolano l'importo dell'ACE come sommatoria dei seguenti elementi:

- differenza positiva fra patrimonio netto al 31/12/2015 e patrimonio netto al 31/12/2010;
- incremento patrimoniale generato negli anni successivi al 2015, in base alle norme previste per i soggetti Ires.

**Bonus investimenti e Ace** - Il credito d'imposta per nuovi investimenti è compatibile con l'agevolazione ACE cosicché l'apporto di capitale per l'acquisto di beni rileva anche ai fini dell'ACE.

**Apporti provenienti da Paesi Black list** - Gli apporti di denaro provenienti da Paesi che non consentono lo scambio di informazioni non rilevano ai fini ACE (Circ. n. 12/E/2014).

**Soggetti esclusi dall'ACE** - Non possono beneficiare dell'agevolazione ACE (Circ. 12/E/2014):

- i soggetti Irpef in contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali;
- le società assoggettate a fallimento (dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento);
- le società assoggettate a liquidazione coatta amministrativa (dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione);
- le società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria e le imprese marittime che esercitano come attività prevalente una delle attività per le quali hanno esercitato l'opzione per la determinazione del reddito di cui all'art. 155 del Tuir;
- le società agricole che determinano il reddito su base catastale (DM 03.08.2017).

**Esercizi diversi dall'anno solare** - Se l'esercizio è inferiore o superiore all'anno, gli incrementi di capitale vanno ragguagliati alla durata del periodo.

**Consolidato fiscale** - L'eccedenza di agevolazione Ace delle singole società è ammessa in de-

duzione dal reddito complessivo di gruppo. L'eccedenza non trasferita per incapienza a livello di gruppo, è riportabile negli esercizi successivi dalle singole società aderenti al consolidato fiscale. Attenzione che l'eccedenza non trasferita, nell'ipotesi di capienza a livello di gruppo, non può essere più riportata (Circ 12/E/2014).

**Trasformazione eccedenza Ace in credito Irap** - Il DL 91/2014 art. 19.1 prevede la possibilità, alternativa al riporto delle eccedenze Ace a nuovo, di beneficiare del regime del credito d'imposta, applicando a tale eccedenza la relativa aliquota Irpef o Ires a seconda della tipologia del contribuente.

L'importo così ottenuto è utilizzabile in diminuzione dell'Irap, in cinque quote annuali di pari ammontare nei limiti dell'Irap dovuta in ogni periodo d'imposta. L'Agenzia delle Entrate ritiene che tale credito sia utilizzabile in compensazione esclusivamente a riduzione dell'Irap dovuta, non è soggetto al generale limite di compensabilità di euro 700.000 annui né a quello che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore ad euro 1.500 e neppure all'obbligo dell'apposizione del visto di conformità. L'Agenzia delle Entrate specifica che, per esigenze di sicurezza e di semplificazione operativa, la conversione dell'eccedenza Ace in credito Irap non possa essere revocata.

**Trasformazione eccedenza Ace in perdita di trasparenza fiscale** - Nel caso di trasparenza, l'eccedenza Ace è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

**Disposizioni antielusive** - In caso di incremento di crediti derivanti da finanziamenti ad altri partecipanti del gruppo o di incremento di capitale proprio, sia con conferimenti sia con utili accantonati a riserva, è possibile disapplicare le disposizioni antielusive provvedendo alla opportuna riduzione della base del beneficio (principi di diritto 11 e 12/2018). In un'operazione di acquisto tramite società veicolo con successiva incorporazione (merger leveraged buy out) il reinvestimento da parte dei vecchi soci di parte della liquidità in aumento di capitale di una newco necessario ad acquistare azioni della target determina una creazione artificiosa di base Ace sul veicolo, perché non si vanno ad immettere nuove risorse finanziarie (principio di diritto 1/2019).

**AFFITTO E USUFRUTTO  
DI AZIENDA - ARTT. 2562 / 2561 /  
102.8 / 103.4**

L'art. 2561 c.c. prevede che l'affittuario deve

gestire l'azienda senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (vale per affitto e usufrutto); sorge per il conduttore, a fronte del risarcimento che dovrà presumibilmente pagare a fine contratto, il diritto ad effettuare gli ammortamenti sui beni ricevuti in affitto. Tale disposizione è derogabile in quanto il contratto di affitto può porre il degrado dei beni affittati a carico del concedente; in questo caso, competono allo stesso anche gli ammortamenti.

L'Oic 16 dispone che i beni oggetto di trasferimento sono iscritti nello stato patrimoniale del soggetto titolare del diritto di proprietà. Inoltre ai sensi dell'art. 2427.1 n. 9) c.c., tanto il locatore, quanto l'affittuario, dovranno indicare in nota integrativa tutte le informazioni relative all'azienda concessa in affitto, con specifico riferimento ai dati relativi a quote d'ammortamento, canoni d'affitto, spese di manutenzione e incassi di crediti (o pagamento di debiti) dell'una o dell'altra parte del contratto.

Il fisco, agli artt. 102.8 e 103.4 prevede espressamente che la deducibilità degli ammortamenti materiali ed immateriali compete all'affittuario o all'usufruttuario.

**Contabilità dell'affittuario.** (l'accantonamento andrà tra gli Altri fondi):

Ammortamento	a	Fondo reintegraz. beni strumentali di terzi
--------------	---	---

Quando la deducibilità dell'ammortamento spetta all'affittuario (art. 102.8), si determina la quota:

- facendo riferimento al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente;
- fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato;
- se il concedente non ha regolarmente tenuto il registro dei beni ammortizzabili o equipolente, si considerano già dedotte per il 50% le quote di ammortamento relative al periodo già decorso;
- utilizzando i coefficienti di ammortamento stabiliti per il settore di appartenenza del concedente (ma c'è chi propende per il settore dell'affittuario).

Nel caso di inizio dell'affitto nel corso dell'esercizio gli ammortamenti dovranno essere ragguagliati al tempo di utilizzo di entrambi i contraenti.

La deduzione di tali quote di ammortamento è subordinata alla tenuta, da parte dell'affittuario, del registro dei beni ammortizzabili o da analoghe annotazioni ai sensi di legge. Al

termine del contratto, una volta determinato l'importo del degrado tecnico subito dai beni strumentali, l'affittuario dovrà procedere al risarcimento che solitamente avviene con un conguaglio in denaro senza necessità di emettere fattura ma limitandosi a documentare le differenze attraverso lo strumento degli inventari. In nota integrativa occorre fornire adeguata informativa. Se tale importo è pari a quello accantonato a titolo di ammortamento:

Fondo reintegraz. beni strumentali di terzi	a	Banca c/c
---	---	-----------

Se l'importo del risarcimento è superiore al valore accantonato, l'affittuario dovrà contabilizzare:

==/=	a	Banca c/c
Fondo reintegraz. beni strumentali di terzi		
Sopravvenienze passive		

Se, viceversa, il risarcimento è inferiore all'accantonamento, la differenza costituirà sopravvenienza attiva.

**Deroga** - Nel caso in cui il contratto di affitto d'azienda non preveda o escluda indennizzi o risarcimenti al termine del rapporto, a fronte del degrado dei beni strumentali, gli eventuali ammortamenti calcolati dall'affittuario sono costi figurativi (da recuperare sulla dichiarazione dei redditi) e vanno a costituire una Riserva tassata:

Ammortamenti (indeducibili)	a	Riserva tassata ai sensi dell'art. 102.8
-----------------------------	---	--

### CONTABILITÀ DELL'AFFITTAnte

Alla stipula del contratto continuerà a tenere i beni in bilancio ma sospenderà l'ammortamento.

Al termine del contratto il proprietario dovrà inserire nella propria contabilità l'ammortamento effettuato dall'affittuario, riprendendo poi l'ammortamento in proprio per il residuo.

Se l'importo che riceve è pari a quello accantonato a titolo di ammortamento:

Banca c/c	a	Fondo ammortamento
-----------	---	--------------------

Se l'importo del risarcimento è superiore al valore ammortizzato, l'affittante dovrà contabilizzare:

Banca c/c	a	==/=
Fondo ammortamento		
Sopravvenienze attive		

Se, viceversa, l'importo fissato per il risarci-

mento è inferiore al valore risultante dall'accantonamento, la differenza costituirà sopravvenienza passiva.

**Deroga** - Nel caso in cui il contratto di affitto ponga il degrado dei beni a carico del proprietario, questi avrà anche diritto all'effettuazione degli ammortamenti.

**Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi** - Vedi il capitolo Manutenzioni e riparazioni. Normalmente si prevede anche di porre a carico del proprietario le manutenzioni straordinarie, lasciando al conduttore quelle ordinarie.

E' opportuno regolamentarle già nel contratto le spese di manutenzione e riparazione. In mancanza di specifici riferimenti contrattuali, si fa riferimento alle norme che regolamentano le locazioni, secondo cui le manutenzioni e riparazioni straordinarie sono a carico del concedente, mentre le ordinarie all'affittuario.

In merito ai costi sostenuti da quest'ultimo, possono sorgere problematiche di carattere fiscale, in quanto riguardanti beni di proprietà di terzi. Appare logico sostenere che gli interventi di tipo ordinari, non dovrebbero essere ricompresi nel limite della deducibilità di cui all'art. 102.6 del Tuir.

**14** In base a ciò i costi relativi alle manutenzioni ordinarie, in quanto sostenuti su beni di terzi, sono integralmente deducibili nel periodo di competenza e senza limitazioni.

Nessun dubbio si ha invece sulle manutenzioni straordinarie eventualmente sostenute dall'affittuario che si considerano sempre deducibili lungo la durata del contratto di affitto d'azienda.

**Irap** - Il canone d'affitto è tassabile per la società affittante e deducibile per il conduttore.

Gli ammortamenti operati dall'affittuario destinati al ripristino di valore dei cespiti utilizzati sono iscritti alla voce B 13 di conto economico, di regola non rilevante ai fini Irap. Ciò nonostante se tali accantonamenti sono effettuati in applicazione di corretti principi contabili, sulla base di elementi oggettivi e in presenza di valida documentazione, sono deducibili Irap in ciascun periodo di imposta sebbene indicati in una voce non rilevante (Circ. n. 26/E/2012 dell'A.E.).

### ■ AGENTI E RAPPRESENTANTI

Vedi: Rappresentanti ed agenti.

### ■ AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE SOTTO FORMA DI CREDITI DI IMPOSTA

In relazione all'obiettivo delle agevolazioni occorre sempre verificare sia il cosiddetto am-

bito *sogettivo*, cioè le caratteristiche che deve possedere l'impresa, sia l'ambito *oggettivo*, vale a dire i tipi di investimento effettuati ed eventualmente la loro localizzazione, che una norma agevolativa può contenere.

Le istruzioni al quadro RU del modello redditi elencano i crediti d'imposta che scaturiscono da agevolazioni fiscali e che obbligatoriamente vanno indicati in dichiarazione dei redditi, a pena di decadenza.

A decorrere dal 1 gennaio 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati, per importi superiori a 10 mila euro (limite riferito al totale dei vantaggi economici ricevuti e non alla singola erogazione) nel periodo considerato, sono tenute a pubblicare tali importi nella *Nota Integrativa* del Bilancio di Esercizio e dell'eventuale Bilancio Consolidato (legge 124/2017). L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti. In sintesi le informazioni da fornire in nota integrativa sono le seguenti:

- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

**De minimis** - Gli aiuti di Stato sono soggetti alla regola del "de minimis", che fissa un tetto massimo agli incentivi di cui un'impresa può beneficiare da un singolo Stato membro dell'UE.

Le agevolazioni concesse sotto forma di crediti d'imposta vanno indicate nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. In linea generale, tali crediti di imposta:

- possono essere utilizzati in compensazione;
- ove espressamente previsto dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, possono essere utilizzati anche in diminuzione delle imposte specificatamente individuate dalle medesime norme;
- salvo non sia espressamente previsto, non danno diritto a rimborso;
- per stabilire la tassazione occorre fare riferimento alla legge istitutiva; i contributi in conto esercizio sono tassati ai sensi dell'art. 85 lett. h, salvo diversa indicazione della legge istitutiva;
- ai fini Irap sono in ogni caso intassabili i ricavi relativi ai contributi riferiti a costi indeducibili, es.: interessi passivi.

## BILANCI 2020

### BONUS ENERGIA

Le imprese che usufruiscono delle agevolazioni sugli interventi per il risparmio energetico iscrivono in bilancio la spesa sostenuta ed il relativo incentivo per competenza.

Per gli interventi sostenuti a partire dal 2011, la detrazione è ripartita in 10 rate annuali.

Le quote recuperabili negli esercizi successivi sono iscritte nel bilancio di sostenimento della spesa indipendentemente dalla data di effettiva detrazione. Secondo l'opinione prevalente non costituisce provento o contributo da assoggettare a tassazione.

### CONTABILIZZAZIONE

Investimento risparmio energetico	€ 30.000
Bonus complessivo	€ 19.500
Quote di detrazione Ires recuperabili in 10 anni	€ 1.950

Credito bonus energia	a	Ires		19.500
Erario c/ Ires	a	Credito bonus energia		1.950

E' confermata la possibilità di dedurre le quote di ammortamento sull'intero costo sostenuto (Circ. 20/E/2011).

In assenza di certezza sul recupero del bonus, è escluso lo stanziamento di imposte anticipate.

### CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO (DL 145/2013, L. 232/2016, CAE 13/2017 RIS 122/2017 CAE 10/2018, L. 145/2018)

Il bonus è riconosciuto, fino al 31.12.2019 (L. 160/2019), a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dell'importo complessivo di almeno euro 30.000 per ciascun esercizio, ed in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre esercizi precedenti a quello in corso al 31.12.2015 (per i soggetti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare 2012-2013-2014). Per attività con meno di tre esercizi, la media è calcolata sui periodi di imposta precedenti. L'agevolazione, sotto forma di credito d'imposta, fino al 31/12/2018 è stata pari 50% degli investimenti. Al contrario per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 la percentuale è dimezzata al 25%, fatta eccezione per i due casi seguenti, per i quali il beneficio viene mantenuto pari al 50%:

- spese intra-muros del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in attività di R&S;
- spese extra-muros per contratti di ricerca stipulati con università, enti e organismi di ricerca, nonché con start-up e Pmi innovative indipendenti, ovvero non appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.

Le spese agevolabili sono riepilogate nella tabella che segue, con le relative percentuali applicabili.

Tipologia di investimenti ammissibili	% credito R&S FINO AL 2018	% credito R&S PER IL 2019
a) Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S	50 %	50 %
a-bis) Spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato, impiegato direttamente in attività di R&S	Spesa esclusa	25 %
b) quote d'ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio	50 %	25%
c) spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e Pmi innovative (eccetto imprese del medesimo gruppo)	50%	50%
c-bis) spese per contratti di ricerca extra muros con altre imprese (eccetto imprese del medesimo gruppo)	Spesa esclusa	25%
d) competenze tecniche e privative industriali	50 %	25%
d-bis) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S	Spesa esclusa	25%

E' fissato un tetto massimo annuale del credito spettante a ciascuna impresa beneficiaria di 10 mln di euro (per il biennio 2015-2016 il limite annuale era di 5 mln e per il biennio 2017-2018 il limite annuale era di 20 mln).

Il credito d'imposta non è tassato né ai fini Ires, né Irap e va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui sono sostenute le spese. E' utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile anche con altri incentivi (superammortamento, Ace, patent box).

E' richiesta la certificazione del revisore dei conti sulla documentazione contabile su cui l'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli. La certificazione delle spese dev'essere effettuata prima di iniziare a compensare il credito spettante ed entro il termine di approvazione del bilancio (e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio). La circolare 13/E/2017 chiarisce che l'omissione dell'obbligo di certificazione costituisce una "violazione di natura formale" (articolo 8, comma 2, Dlgs 471/1997), punita con l'applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro, con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

La certificazione deve essere "allegata" al bilancio (è sufficiente predisporre nei termini la certificazione e conservarla, al fine di esibirla, insieme al bilancio, al momento del controllo).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, in riferimento alle spese di certificazione, è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al costo sostenuto per la certificazione e documentato entro il limite massimo annuale di 5.000 euro.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento della spesa e per il credito maturato nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 solo dopo l'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Inoltre per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 sussiste l'obbligo per le imprese beneficiarie di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Qualora le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività in questione.

La CAE 10/E/2018 fornisce chiarimenti in merito al calcolo dell'agevolazione in presenza di operazioni straordinarie.

**Nuovo credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (L. 160/2019)**

La legge di bilancio 2020 ha introdotto un credito d'imposta relativo agli investimenti in:

- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.

Tra le attività di ricerca e sviluppo sono comprese:

- ricerca fondamentale;
- ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- attività, diverse da quelle indicate sopra, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
- attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Il Ministero dello sviluppo economico pubblicherà apposito decreto applicativo.

Sono destinatarie dell'agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Al contrario sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

La misura del credito d'imposta è pari al:

- 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni;
- 6% per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nonché per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo ciascuno di 1,5 milioni di euro;
- 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.



zialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, solo dopo che siano stati adempiuti gli obblighi di certificazione.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per poter usufruire del credito d'imposta l'impresa dovrà farsi rilasciare apposita certificazione che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Tale certificazione dovrà essere rilasciata:

- dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti. A tali imprese sarà riconosciuto un importo non superiore a 5mila euro, in aumento del credito d'imposta spettante, per le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta dovranno redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta.

### VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un "voucher", di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico (D.M. 23.09.2014).

Esempio: La società Alfa ha intenzione di procedere all'acquisto di un software per la gestione automatizzata del magazzino. La spesa risultante dal preventivo del fornitore è di 16.000 euro.

Alfa, nel rispetto degli obblighi previsti per la concessione del "Voucher digitalizzazione":

- presenta la richiesta telematica di concessione del voucher descrivendo il progetto che

intende realizzare e specificando la spesa che prevede di sostenere;

- ottiene il formale riconoscimento dal Ministero dello Sviluppo Economico che il progetto rientra nell'ambito della concessione del Voucher;
- entro i sei mesi successivi la società Alfa realizza il progetto e sostiene la spesa;
- nei 30 giorni successivi al sostenimento della spesa, la società Alfa presenta telematicamente una domanda di erogazione del bonus;
- il Ministero dello Sviluppo Economico verifica la correttezza della domanda di erogazione presentata e accredita il bonus sul conto della società Alfa.

Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

- migliorare l'efficienza aziendale;
- modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- sviluppare soluzioni di e-commerce;
- fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Il bonus può rappresentare tanto un contributo in conto esercizio, data la sua natura di ristorno dei costi sostenuti nell'esercizio, tanto un contributo in conto impianti qualora il costo del bene agevolato costituisca per l'azienda un cespite.

Le domande per l'accesso al voucher devono essere presentate **esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica**.

### CREDITO D'IMPOSTA REGISTRATORE TELEMATICO

È previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di ogni singolo registratore di cassa telematico con un massimo di euro 250, in caso di nuovo acquisto e di euro 50 in caso di adattamento.

È utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, solo mediante i servizi telematici, a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese di registrazione della fattura e dopo il pagamento, con modalità tracciabili, della fattura me-

desima.

Per la contabilizzazione, si potrebbe fare riferimento alla rilevazione dei contributi in conto impianti (Vedi: § Contributi). Fiscalmente, il contributo è soggetto a tassazione per la quota imputata a conto economico. Essendo un contributo spettante in base a norma di legge, si dovrebbe considerare tassabile anche ai fini Irap.

Vedi anche § Contributi.

## ■ AGRICOLTURA

La disciplina delle società agricole prevede varie fattispecie che, oltre ad avere conseguenze diverse ai fini delle imposte dirette, di registro, ipotecaria e catastale, possono comportare anche diritti di prelazione.

### **SOCIETÀ IAP EQUIPARATE AI COLTIVATORI DIRETTI (D.LGS. N. 99/2004, ART. 1.3)**

Oggetto: esercizio esclusivo dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.

La ragione o denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società agricola".

Società in nome collettivo: *almeno un socio* deve avere la qualifica IAP, imprenditore agricolo professionale, che deve essere iscritto alla *gestione previdenziale*. Per poter esercitare il diritto di prelazione e riscatto, la società deve avere almeno la metà dei soci con la qualifica di coltivatore diretto.

Società in accomandita semplice: almeno un accomandatario deve avere la qualifica IAP, imprenditore agricolo professionale, che deve essere iscritto alla *gestione previdenziale*. Prelazione come snc.

Società di capitali: almeno *un amministratore* deve avere la qualifica di IAP e deve essere iscritto alla *gestione previdenziale*. L'amministratore che richiede la qualifica IAP non deve avere un CUD da cui emergano redditi di lavoro dipendente o assimilato svolto per oltre 180 giorni (le società di capitali non godono mai del diritto di prelazione e riscatto).

Cooperativa: almeno *1 amministratore che sia anche socio* deve avere la qualifica di IAP con iscrizione alla *gestione previdenziale*.

→ La qualifica di IAP può essere conseguita tanto in relazione all'attività di lavoro prestata nella stessa società quanto come socio in altra società, o anche come titolare di impresa individuale.

### **SOCIETÀ AGRICOLA EQUIPARATA ALL'IAP (NON EQUIPARABILE AI COLTIVATORI DIRETTI)**

Oggetto: esercizio esclusivo dell'attività

agricola di cui all'art. 2135 c.c.

La ragione o denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società agricola".

Società di persone: almeno *un socio* deve avere la qualifica di IAP (nel caso di società in accomandita, la qualifica si riferisce ai soci accomandatari).

Società di capitali: almeno *un amministratore* deve avere la qualifica di IAP, imprenditore agricolo professionale. L'amministratore che richiede la qualifica IAP non deve avere un CUD da cui emergano redditi di lavoro dipendente o assimilato svolto per oltre 180 giorni (le società di capitali non godono mai il diritto di prelazione e riscatto).

Cooperativa: almeno *1 amministratore che sia anche socio* deve avere la qualifica di IAP.

**Tassazione** - Le società che esercitano l'agricoltura sono tassate a costi e ricavi. Le società di persone, a responsabilità limitata e le società cooperative (non le Spa e le Sapa), che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.l. 29/03/04 n. 99, possono optare per la tassazione fondiaria del reddito ai sensi dell'art. 32, mentre le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, hanno la possibilità di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. Il DM del 13/02/2015 ha ampliato i prodotti agricoli assorbiti dal reddito agrario.

Esenzione Irap - A decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015, sono esclusi dall'Irap i produttori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 32 Tuir (vedi § Irap).

**Animali strumentali:** La C.M. n. 98 del 17.5.00 conferma quanto già indicato con C.M. 11 del 10.4.91: animali e piantagioni sono da considerarsi oneri ad utilità pluriennale (art. 108.3) "deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio". Per le imprese di nuova costituzione l'imputazione avrà inizio a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi (art. 108.4).

**C.C.:** Dovrebbero considerarsi immobilizzazioni materiali ammortizzabili in relazione con la loro residua possibilità di utilizzo (art. 2426 n. 2). Se anche nel bilancio UE venissero classificati tra i costi pluriennali (art. 2426 n. 5) si produrrebbero i seguenti effetti negativi:

- la capitalizzazione delle spese di acquisto e

mantenimento sarebbe vincolata al previo consenso del collegio sindacale;

- i costi dovrebbero essere ammortizzati entro un periodo massimo di 5 esercizi;
- si possono distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire il costo non ammortizzato.

**Contabilizzazione:** Le scritture seguirono le varie fasi di acquisto, capitalizzazione, ammortamento e dismissione.

==/=	a	Fornitori
per acquisto di ovaiole, bovini da latte, ....		
Erario c/Iva		
==/=	a	Fornitori
per spese di mantenimento, es.: mangime		
Erario c/Iva		

E' ammessa la capitalizzazione dei costi diretti (esclusi gli indiretti e gli interessi passivi) sostenuti per il mantenimento degli animali dall'acquisto al momento in cui l'animale inizia a produrre. Se a fine esercizio l'animale non avrà ancora iniziato a produrre si opera la capitalizzazione dei costi dell'intero esercizio.

**Ammortamento:** Si seguono le normali regole contabili; occorre ricordare di riportare il costo ammortizzabile sul libro dei cespiti.

**Dismissione:** Quando la produzione (es.: uova, latte, ...) si ridurrà tanto da rendere antieconomica la permanenza dell'animale nel processo produttivo aziendale, si darà luogo alla cessione che potrà far emergere plusvalenze o minusvalenze patrimoniali.

**Piantagioni** - Con C.M. 17.5.00 n. 98 punto 1.1.2 è stato riconosciuta la possibilità di imputare le spese di messa in opera dei vigneti secondo quanto disposto dall'art. 108.3: spese relative a più esercizi.

**Morte dell'animale o della pianta** - Il bene deve essere eliminato dai cespiti ammortizzabili, con eventuale emersione di minusvalenza. Occorre annotare il motivo dello stralcio.

**Terreni agricoli** - La C.M. 17.5.00 n. 98 esclude la possibilità di qualsiasi ammortamento per tutti i terreni agricoli in quanto non suscettibili di deterioramento.

**Messa a riposo** - Il contributo per la messa a riposo dei terreni (set aside) in base al Regolamento CEE n. 797/85 è imponibile.

**Contributi AGEA** - I contributi Agea (già Eima), sono contributi in conto esercizio e devono essere imputati nel momento in cui ne è certo l'ammontare, il che si verifica quando l'ente liquidata con decreto l'importo spettante

(Cass. 4.9.02 n. 12831).

### ■ AMMINISTRATORI - ART. 95.5

Per gli amministratori può essere previsto un compenso:

- a) in misura fissa;
  - b) variabile in base agli utili (partecipazione agli utili);
  - c) misto, base fissa più variabile in base agli utili;
  - d) variabile in base al volume di affari (sconsigliato);
- con eventuale aggiunta di:
- e) rimborso delle spese sostenute in funzione del proprio mandato;
  - f) indennità di fine mandato (TFM);
  - g) compensi in natura o benefici supplementari (es. uso dell'auto, di un appartamento, anche se usufruiti dai familiari).

Il **compenso** degli amministratori deve essere deliberato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina o successivamente, se non è già stabilito dallo statuto (art. 2364; art. 2389). Per gli amministratori investiti di particolari cariche il compenso è fissato dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

La Cassazione n. 24139/2018 ha stabilito che l'incarico di amministratore si presume a titolo oneroso, che è dovuto a prescindere dalla richiesta, che l'eventuale gratuità deve derivare da apposita clausola statutaria o contrattuale e che l'amministratore può rinunciare tacitamente al compenso. Di diverso avviso la Cassazione n. 18643/2018 afferma che il fisco non può presumere che la carica di amministratore sia sempre e comunque remunerata e quindi soggetta a tassazione.

Il compenso può essere pagato con la periodicità desiderata: annuale, mensile, trimestrale, ecc..

L'amministratore che riceve un **compenso non deliberato** o superiore a quello deliberato, anche sotto forma di benefici non tassati, può essere passibile di sanzioni penali, qualora per rilevanza dell'importo si configuri l'ipotesi di danno patrimoniale (art. 2634).

Sono inidonei i compensi degli amministratori che non sono stati espressamente deliberati dalla assemblea dei soci (art. 2389.1); non è ammessa la ratifica tacita neppure con l'approvazione del bilancio (Cassazione n. 11779/2016, n. 21953/2015, n. 17673/2013, Sez. Unite n. 21933/2008).

In assenza di una espressa delibera assembleare o clausola statutaria, all'amministratore, socio o non socio, non spetta alcun compenso (Tribunale di Milano sentenza

n. 9762/2017). Se lo statuto prevede la mera eventualità della corresponsione del compenso, l'amministratore non può avanzare pretese in mancanza di una espressa delibera dell'assemblea dei soci.

La **rinuncia** al compenso deve risultare espressamente e non per implicito, ad esempio dall'approvazione del bilancio dal quale non risulta l'erogazione del compenso. La rinuncia è rilevante anche sotto il profilo contributivo e previdenziale; l'obbligo contributivo, infatti, non opera in caso di gratuità del mandato.

Se non è previsto un compenso per l'amministratore, il punto 16 della nota integrativa dovrà riportare che "non è riconosciuto il compenso agli amministratori".

Di seguito vengono riepilogate alcune pronunce della Cassazione in tema di diritto al compenso spettante agli amministratori:

- Cassazione n. 15382/2017: il diritto ad un compenso per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidato può essere derogato da una clausola statutaria che lo condizioni al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell'incarico;
- Cassazione n. 18643/2018: il fisco non può presumere che la carica di amministratore sia sempre e comunque remunerata e quindi soggetta a tassazione;
- Cassazione n. 24139/2018: l'incarico di amministratore si presume a titolo oneroso, il compenso è dovuto a prescindere dalla richiesta, l'eventuale gratuità deve derivare da apposita clausola statutaria o contrattuale e l'amministratore può rinunciare tacitamente al compenso;
- Cassazione n. 285/2019: in considerazione del rapporto che lega l'amministratore alla società, è inapplicabile l'articolo 36 della Costituzione sul diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata (si veda anche Cassazione n. 19714/2012), mentre è legittima la previsione statutaria di gratuità delle funzioni di amministratore di società (si veda anche Cassazione n. 15382/2017 e n. 7961/2009).

**Congruità del compenso** - La Cassazione, con sentenza 24379/2016, ha sostanzialmente affermato che:

- l'Amministrazione finanziaria ha il potere di valutare la congruità dei costi;
- il Fisco non risulta vincolato alla delibera di attribuzione del compenso;
- non è sufficiente l'effettiva esistenza del costo, ma risulta necessario comprovare anche l'inerenza in senso quantitativo;
- il contribuente ha l'onere di fornire plausi-

bili ragioni a giustificazione dell'ammontare del compenso; in difetto, il componente negativo può essere disconosciuto.

Trattasi di una conferma di precedenti rinvenibili nelle sentenze n. 9036/2013, n. 3243/2013 e n. 9497/2008.

Esiste anche un minoritario orientamento (sentenza 24957/2010) che sostiene invece la non sindacabilità quantitativa del compenso.

Le contestazioni di congruità (volte al disconoscimento) dei compensi pagati agli amministratori, specie se soci di società a ristretta base sociale, si basano sul fatto che potrebbero costituire, secondo l'A.F., un artificio elusivo volto a distribuire utili mascherandoli da compensi. In tal caso l'A.F. può disconoscere la relativa deduzione (come stabilito nella R.M. 113/E/2012).

A nulla vale l'assunto che la tassazione in capo all'amministratore è palesemente superiore rispetto a quella della società.

Sono indeducibili i compensi attribuiti agli amministratori "di comodo" ovvero senza reale potere decisionale (Cassazione 18448/2016).

### COMPENSO IN MISURA FISSA

L'art. 95.5 prevede che il compenso spettante agli amministratori di società è deducibile nell'esercizio in cui è corrisposto. Deve essere in ogni caso contabilizzato in bilancio per competenza e, essendo assimilato al lavoro dipendente, è fiscalmente **deducibile** secondo il **principio di cassa allargata** (il compenso si considera pagato nell'anno se percepito entro il 12 gennaio dell'anno successivo (C.M. n. 57/E/2001). Il suddetto principio non si applica alle società con periodo d'imposta diverso dall'anno solare cosicché se l'esercizio è a cavallo del 31/12 il compenso amministratori si può dedurre solo se erogato entro il termine dell'esercizio stesso. Lo stesso vale per il compenso erogato all'amministratore professionista, deducibile nell'esercizio della corresponsione secondo il **principio di cassa ristretto** (C.M. 105/E/2001).

Nel caso di amministratore con partita Iva, la circolare dell'AdE n. 105/E/2001 ha chiarito che i proventi da amministratore configurano reddito professionale solo quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali del professionista: in tutti gli altri casi il compenso va assimilato ai redditi da lavoro dipendente.

Al fine dell'applicazione del principio di cassa, i pagamenti si intendono effettuati e percepiti nel momento in cui le somme entrano nella disponibilità del percettore. Il paga-

## BILANCI 2020

mento mediante assegni bancari o circolari si considera effettuato quando il destinatario lo incassa (non basta quindi datarli entro il 12 gennaio vanno incassati entro questa data). In particolare, il compenso pagato tramite bonifico bancario è deducibile nell'esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario, senza che rilevi la data della disposizione o della valuta (Cassazione 20033/2017). Dal 1.7.2018 è entrato in vigore l'obbligo di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti con strumenti di pagamento tracciabili. Tale obbligo è esteso anche ai compensi degli amministratori quando assimilati, ai fini fiscali, al compenso da lavoro dipendente, che

per tanto non possono più essere pagati in contanti.

La deducibilità per cassa trova applicazione solo in relazione al mero compenso e non anche ai relativi contributi, che rimangono quindi deducibili secondo il principio di competenza, indipendentemente dalla data di versamento.

Quando tra competenza e cassa allargata ci sono sfasature temporali, occorre operare una variazione sulla dichiarazione dei redditi; trattandosi di "variazioni temporanee" e in presenza della "ragionevole certezza", si dovrà procedere al calcolo delle imposte anticipate, ai soli fini Ires.

Compensi anno solare 2019	Data di disponibilità delle somme per l'amministratore (Accredito sul c/c, incasso assegno, ecc)	Imponibilità per l'amministratore	Deducibilità per la società
Amministratori senza partita IVA	Entro il 31/12/2019	Reddito 2019	Deducibilità 2019
	Entro il 12/01/2019	Reddito 2019	Deducibilità 2019
	Dal 13/01/2020 al 12/01/2021	Reddito 2020	Deducibilità 2020
Amministratori con partita IVA	Entro il 31/12/2019	Reddito 2019	Deducibilità 2019
	Dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Reddito 2020	Deducibilità 2020

### CONTABILIZZAZIONE

Compenso amministratori	a	==/=	Amministratori c/ competenze Erario c/ ritenute Inps c/ contributi (carico amm.) Inail c/ contributi (carico amm.)		
Contributi Inps	a		Inps c/ contributi (carico impr.)		

### COMPENSO COME PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La partecipazioni agli utili si calcola sugli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da imputare a riserva legale, alle eventuali altre riserve obbligatorie e quella destinata a reintegrare il capitale sociale che risulti intaccato da perdite di precedenti esercizi (art. 2432).

I compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio di pagamento anche se non imputati a conto economico (art. 95.5). Sono da assoggettare a contribuzione previdenziale.

Esempio: Quota di partecipazione all'utile netto di bilancio: 15%; utile netto da bilancio € 362.000,00.

Destinazione dell'utile: 5% a Riserva legale,

15% del residuo a compenso amministratore ed il restante ammontare viene accantonato ad una riserva di utili.

#### Al riparto dell'utile:

Utile di esercizio	a	==/=		362.000,00
			Riserva legale Amministratori c/ comp. D.14 Riserva straordinaria	18.100,00 51.585,00 292.315,00
Amministratori c/competenze	a	==/=	Banca c/c (compenso netto) Erario c/ rit. lavoro dipendente Inps c/ contributi (1/3)	
Contributi Inps amministratori	a		Inps c/contributi (2/3)	

**Rinuncia al compenso da parte dell'amministratore** - La società dovrà operare una *ritenuta* dato che, secondo il Min. Fin. (C.M. 27.5.94 n. 73/E), la rinuncia a crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa presuppone l'avvenuto incasso

giuridico del credito. Per evitare contestazioni è preferibile una preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci di rideterminazione del compenso. Anche Cassazione 26842/2014 e 1335/2016.

La Corte di Cassazione (Cass. n. 20026/2010) ha chiarito che i compensi dei soci che rivestono anche il ruolo di amministratori, qualora siano oggetto di espressa rinuncia, diventano utili non distribuiti e non sono deducibili. L'espressa rinuncia ai compensi, con delibera assunta in un periodo successivo, toglie causa all'iniziale allocazione dei compensi e la conseguenza è che l'accantonamento iniziale perde il carattere di debito sociale per rimessione del creditore assumendo carattere di utile non distribuito e pertanto non deducibile.

La Cassazione n. 10030/2009 ha stabilito che, nel caso in cui gli amministratori e i soci trascurino i propri crediti verso la società per compensi e dividendi, questi sono considerati versamenti di somme date a mutuo, legittimando la presunzione che abbiano prodotto interessi.

Vedi anche par. Finanziamenti.

**Revoca degli amministratori** - In base alla durata dell'incarico, si distingue tra amministratori nominati:

- a tempo determinato - hanno diritto al risarcimento del danno se revocati prima della scadenza senza giusta causa (art. 2383);
- a tempo indeterminato - la revoca obbliga al risarcimento solo quando non è stato dato un congruo preavviso, salvo ricorra una giusta causa (art. 1725, Cass. Sez. I 7.9.99 n. 9482).

Lo statuto può in ogni caso escludere il diritto al risarcimento del danno anche nel caso di revoca per giusta causa.

**Rimborso spese per trasferte** - All'amministratore di società può essere corrisposto un rimborso spese:

- analitico, supportato da documenti giustificativi a piè di lista;
- forfetario, si tratta di un'indennità e come tale non occorre documentare il sostenimento della spesa;
- misto, in parte documentato ed in parte quale indennità di trasferta.

Il rimborso spese è in linea generale deducibile se inerente all'attività lavorativa, previo incarico di trasferta con indicazione del luogo e dei tempi di svolgimento. A seconda della tipologia (analitico, forfetario o misto), il rimborso spese ha diversi trattamenti fiscali; in particolare i rimborsi che non costituiscono reddito per l'amministratore non sono soggetti

al principio di cassa e sono pertanto sempre deducibili per competenza.

**Amministratori "parasubordinati"**: il trattamento è analogo a quello previsto per i dipendenti (vedi § Dipendenti). L'amministratore si considera in trasferta quando esce dal Comune nel quale si trova la sede naturale del proprio lavoro (es. gli uffici amministrativi) purché la stessa sia oggettivamente determinabile. In assenza di oggettiva determinabilità vale la sede indicata nell'atto di nomina; in mancanza, il domicilio fiscale (vedi tabella pagina successiva).

**Amministratori "professionisti"**: i rimborsi spese sono assimilati ai compensi professionali. L'amministratore professionista, che richiede il rimborso, ha l'obbligo di inserire le spese in fattura assoggettandole ad iva e ritenuta. La società detrae il costo del rimborso secondo le regole ordinarie.

Le spese di vitto e alloggio acquistate direttamente dalla società non costituiscono compenso in natura per l'amministratore - professionista. Di conseguenza le eventuali spese di vitto e alloggio, sostenute direttamente dalla società ed erogate a favore dell'amministratore professionista, sono deducibili dalla società medesima senza necessità di riaddebito in fattura e non costituiscono reddito per l'amministratore.

**Anticipazioni fatte per conto della società** - In questo caso è ammissibile il rimborso ex art. 1720 c. 1 C.C., indipendentemente dal fatto che la fattura (o il diverso documento fiscale) sia intestata alla società, ma pagata dall'amministratore, purché l'inerenza della spesa con l'attività aziendale possa essere adeguatamente provata.

**Anticipazioni fatte per conto proprio**

- Il rimborso spetta nei limiti fissati nella delibera di nomina dell'amministratore, ma qualora fosse fissato solo il compenso, senza prevedere nulla in merito ai fringe benefit, allora per le spese di vitto e alloggio sostenute "in occasione" dell'incarico e non "a causa" dello stesso, non spetta alcun rimborso in favore dell'amministratore. Al contrario i rimborsi dei costi chilometrici sostenuti per le trasferte e debitamente documentati hanno natura di spese sostenute "a causa" dell'incarico e quindi gli amministratori sono legittimati alla richiesta di rimborso all'azienda (Tribunale di Torino Sent. 5384/2018).

**Documentazione delle spese** - I documenti giustificativi delle spese sostenute in trasferta (es. scontrini fiscali e ricevute) possono essere dedotti dall'impresa anche in mancanza dell'indicazione del codice fiscale

## BILANCI 2020

Amministratori senza partita Iva	Amministratore	Società
Rimborsi spese ANALITICI trasferite fuori dal territorio comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto: non imponibili purché documentate e indicate nella nota spese;</li> <li>• altre spese, anche non documentate: non imponibili fino a € 15,49 al giorno in Italia e fino a € 25,82 al giorno per trasferite all'estero</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spese di vitto e alloggio: deducibili fino a € 180,76 al giorno per trasferite in Italia; fino a € 258,23 al giorno per trasferite all'estero (art. 95.3);</li> <li>• indennità chilometriche (auto di proprietà dell'amministratore o a noleggio): deducibili nei limiti dei costi auto di potenza fino a 17 cavalli o 20 se diesel (art. 95.3);</li> <li>• spese di viaggio (biglietti aerei, treno car-sharing...): deducibili senza limiti;</li> <li>• altre spese documentate: deducibili senza limiti</li> </ul>
Rimborsi spese FORFETARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non imponibili fino a € 46,48 al giorno per trasferite in Italia ed € 77,47 all'estero;</li> <li>• se la società rimborsa a parte il vitto o l'alloggio, i limiti sono ridotti di 1/3;</li> <li>• se la società rimborsa a parte sia il vitto che l'alloggio, i limiti sono ridotti di 2/3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spese di vitto e alloggio: deducibili fino a € 180,76 al giorno per trasferite in Italia; fino a € 258,23 al giorno per trasferite all'estero (art. 95.3);</li> <li>• indennità chilometriche (auto di proprietà dell'amministratore o a noleggio): deducibili nei limiti dei costi auto di potenza fino a 17 cavalli o 20 se diesel (art. 95.3);</li> <li>• spese di viaggio (biglietti aerei, treno car-sharing ...): deducibili senza limiti;</li> <li>• altre spese documentate: deducibili senza limiti</li> </ul>

dell'amministratore e della partita Iva dell'impresa, adottando gli opportuni comportamenti (riporto nella nota spese e annotazione in contabilità). Con l'avvento dei corrispettivi telematici e dei relativi documenti commerciali rimangono comunque valide le posizioni espresse dall'Agenzia delle Entrate nei diversi interventi sul tema (FAQ n. 22 del 04/10/2018, Circ. 188/1998, Circ. 326/1997), ma visto che è possibile si consiglia di richiedere l'indicazione del codice fiscale dell'amministratore o della partita Iva dell'azienda nel tracciato memorizzato e trasmesso dal registratore telematico.

### Aspetti contabili spese per trasferite -

Se le spese di trasferite vengono erogate anticipatamente all'effettuazione della trasferite, occorre rilevare l'uscita di cassa in contropartita ad un conto transitorio di somme anticipate:

Anticipazioni f.do spese	a	Cassa	100,00
--------------------------	---	-------	--------

Alla presentazione della nota spese:

Rimborsi spese amministratori Cassa	a	Anticipazioni f.do spese	100,00
			80,00
			20,00

Se la documentazione allegata al rimborso spese contiene delle fatture intestate all'azienda:

==/=	a	Debito v/ fornitori		122,00
Spese per viaggi e trasferite			100,00	
Iva a credito			22,00	

Per lo storno del fondo spese anticipate:

Debiti v/fornitori	a	Anticipazioni fondo spese	100,00
--------------------	---	---------------------------	--------

### ADEMPIMENTI E CONTRIBUTI INPS

La qualifica di amministratore fa sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps e di pagamento dei relativi contributi (L. 335/1995).

**Nomina** - Gli amministratori devono presentare domanda di iscrizione alla sede Inps territorialmente competente, preferibilmente all'atto della nomina e obbligatoriamente entro la data di attribuzione dell'eventuale compenso, indicando i propri dati anagrafici, codice fiscale, domicilio, nonché i dati identificativi della società committente. L'iscrizione all'Inps può essere effettuata anche direttamente dalla società.

Chi è amministratore di più società operanti in sedi diverse, deve spedire una sola doman-

da di iscrizione nella sede in cui ha la residenza o dove ha sede una società, elencando tutte le società nelle quali è amministratore.

**Cessazione** - Gli amministratori (o la società) devono comunicare all'Inps la cessazione dell'incarico, entro 30 giorni. I contributi Inps vanno pagati anche sull'eventuale indennità di fine mandato percepita dagli amministratori alla cessazione della carica.

Il diritto alla pensione (invalidità, vecchiaia), calcolato col sistema contributivo, sorge dopo un minimo di 5 anni di pagamento dei contributi alla gestione separata Inps.

**Pagamento dei contributi** - I contributi previdenziali sono pagati dalla società tramite modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Per 2/3 sono a carico della società e per 1/3 dell'amministratore.

I contributi Inps gravano percentualmente in maniera diversa a seconda che gli amministratori siano:

- privi di altra copertura previdenziale, con o senza previsione di contribuzione aggiuntiva Dis-Coll;
- iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (es. dipendenti, commercianti, artigiani) e titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
- titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità) anche se iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Amministratori (collaboratori e figure assimilate)	Anno 2019
privi di altra copertura previdenziale per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	34,23%
privi di altra copertura previdenziale per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72%
con altra copertura previdenziale (es.: dipendenti, pensionati, artigiani ....) o pensionati	24%
Massimale imponibile contributivo	€ 102.543,00

Amministratori (liberi professionisti)	Anno 2019
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72%
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%
Massimale imponibile contributivo	€ 102.543,00

**Deducibilità** - I contributi previdenziali dovuti sul compenso dell'amministratore si deducono per competenza e non sono soggetti al principio di cassa. Secondo l'opinione pre-

valente l'art. 95.5 ricomprende in modo esplicito i "compensi" degli amministratori e non altri costi relativi alla prestazione dell'amministratore quali i contributi previdenziali e i rimborsi spese.

**Soci amministratori di Srl commerciali e artigiane** - I soggetti che contemporaneamente rivestono il ruolo sia di amministratore sia di socio lavoratore in una società a responsabilità limitata debbono essere iscritti sia nella Gestione separata (ex L. 335/1995) per la prima attività, sia nella gestione commercianti (o artigiani), per la seconda attività.

Secondo l'Inps i contributi devono essere calcolati sulla totalità dei redditi derivanti anche dalla partecipazione in società di persone (compresi i redditi attribuiti al socio accomandante) e redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in società di capitali, a prescindere dalla verifica dell'eventuale attività lavorativa. Recentemente, tuttavia, la Corte di appello de l'Aquila ha affermato che il soggetto iscritto ad una delle predette gestioni, per effetto di un'attività esercitata con abitudine e prevalenza non deve la contribuzione sul reddito conseguente alla partecipazione a una o più Srl nella quali lo stesso non svolga alcuna attività. La Corte ha invece ribadito il concorso alla base imponibile contributiva del reddito derivante dalla partecipazione in società di persone, in quanto per definizione il reddito di impresa ex art. 6.3 è attribuito per trasparenza ai soci.

### ADEMPIMENTI E CONTRIBUTI INAIL

Il D.Lgs. 38/00 obbliga gli amministratori di società alla tutela assicurativa Inail quando svolgono attività previste dall'art. 1 del Dpr 1124/65 ("uso di veicoli a motore personalmente condotti, accesso in cantieri, opifici e simili, uso di macchine da ufficio ecc.") non in via occasionale e per l'esercizio delle proprie mansioni.

L'obbligo assicurativo Inail non sussiste solo quando:

- l'amministratore non svolge nessuna delle attività a rischio prescritte dalla legge (ad esempio quando non svolge attività produttiva, non utilizza autoveicoli né altri macchinari, limitandosi a partecipare alle sole riunioni del consiglio);
- l'amministratore è un libero professionista ragioniere o dottore commercialista (Inail AD/194/01);
- l'amministratore è un professionista che ricopre l'incarico nell'ambito della propria professione abituale (ad es.: avvocati, inge-



gneri edili che amministrano una società di ingegneria o un'impresa edile).

**Nomina / Cessazione** - Se sussiste l'obbligo contributivo, la società deve iscrivere / cancellare l'amministratore entro 30 gg dalla nomina / cessazione. L'iscrizione di un amministratore all'Inail comporta di regola l'apertura di una nuova posizione assicurativa.

**Altri adempimenti** - La società provvede al pagamento dei premi alle scadenze fissate dall'Istituto e alla denuncia degli eventuali infortuni / malattie professionali.

**Determinazione del contributo** - Il premio dovuto è calcolato sull'ammontare dei compensi percepiti nell'anno, tenendo conto dei minimali e massimali di legge previsti per il calcolo delle rendite assicurative. E' posto per 2/3 a carico della società e per 1/3 a carico dell'amministratore.

**Deducibilità** - I contributi Inail sono deducibili per competenza sia a fini Ires che ai fini Irap, secondo le regole generali di determinazione del reddito d'impresa.

### REDDITO DELL'AMMINISTRATORE

Il reddito derivante dall'attività di amministratore può:

1) rientrare fra i **redditi assimilati al lavoro dipendente**, ai sensi dell'art. 50.1 c-bis. La società dovrà provvedere a:

- redigere il cedolino paga operando le ritenute fiscali e previdenziali ed effettuando gli eventuali conguagli a fine anno (le addizionali vengono trattenute in sede di conguaglio);
- versare le ritenute fiscali entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso;
- versare i contributi Inps entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza del compenso;
- redigere modello CU entro fine febbraio dell'anno successivo.

2) rientrare nell'ambito dell'**attività professionale** svolta dall'amministratore titolare di partita iva in quanto connessa alle mansioni tipiche della professione abitualmente esercitata. La società dovrà provvedere a:

- operare e versare la ritenuta d'acconto entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso;
- rilasciare la certificazione delle ritenute operate a scadenza tramite CU da rilasciare entro fine febbraio dell'anno successivo.

Secondo la C.A.E. n. 105/2001 e la R.M. 56/2002 il compenso dell'amministratore rientra nell'attività professionale quando l'attività di amministratore può essere considerata oggettivamente connessa alle mansioni tipiche

che della professione abitualmente esercitata. Si possono pertanto distinguere:

a) compensi corrisposti a professionisti per i quali la prestazione di amministratore rientra nell'oggetto proprio della professione quali dottori commercialisti, ragionieri professionisti - Iidd: r.a. 20%; Iva: sì; Cassa previdenza: 4% (l'aliquota può variare a seconda della cassa di appartenenza);

b) compensi corrisposti a professionisti, per i quali l'attività di amministratore è compresa tra le mansioni di categoria o è oggettivamente connessa: avvocati, ingegneri edili che amministrano una società di ingegneria o un'impresa edile, geometri che amministrano piccole o medie aziende agrarie, periti agrari che amministrano aziende agrarie e zootecniche (L. 434/68), dottori agronomi e forestali che amministrano aziende agrarie, zootecniche e forestali (L. 3/76), agrotecnici che amministrano aziende agrarie, zootecniche, di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende - Iidd: r.a. 20%; Iva: sì; Cassa previdenza: 4% (aliquota variabile a seconda della cassa di appartenenza);

c) compensi corrisposti a professionisti, per i quali l'attività di amministratore non rientra nell'oggetto proprio della professione e non ne è oggettivamente connessa (es. un medico che amministra una società immobiliare) - Iidd: Irpef per scaglioni; Iva: no; Inps: soggetti a contributo;

d) compensi corrisposti ad amministratori non residenti (art. 24 c. 1-ter DPR 600/73) - Iidd: r.i. 30%; Iva: no; Inps: no.

Sono imponibili i compensi in natura corrisposti all'amministratore (Cass. Sez. 3, n. 832, 26/04/1994) e i compensi sotto forma di azioni sociali cedute a prezzo di favore (Cass. Sez. 3, n. 4802, 26/04/1994).

### AMMINISTRATORE E LAVORATORE DIPENDENTE

Il rapporto di lavoro subordinato è incompatibile con la carica di Presidente del C.d.A., Amministratore unico e Consigliere delegato, in virtù dell'equiparazione sotto il profilo giuridico tra l'attività gestoria svolta dall'amministratore unico di società e quella svolta dall'imprenditore. Di fatto, quindi, verrebbe meno il requisito della subordinazione (Cass. nn. 22403/2014, 10396/2013, 24188/2006 - cfr. anche sent. n. 1424 del 1/2/2012).

Si ha dunque incompatibilità tra qualifica di amministratore e quella di lavoratore subordinato, quando l'amministratore della società possiede tutti i poteri di controllo, gestione,

comando e disciplina, ovvero quando la società sia amministrata da un Amministratore unico. Vedi anche Cassazione n. 19050/2015.

Negli altri casi e verificandosi le condizioni descritte nella Circ. Inps n. 179/1989 è possibile la coesistenza nella stessa persona delle figure di amministratore e dipendente. In particolare nel caso di Consigliere delegato occorre ponderare la natura e l'ampiezza dei poteri.

Quando un dipendente, in base al proprio contratto di lavoro, agisce anche come amministratore della società per la quale lavora, per società del gruppo o anche per terze società, il compenso percepito confluisce nel reddito di lavoro dipendente, cumulandosi alla retribuzione.

Nel caso di conferimento dell'incarico di amministratore di imprese controllate / collegate a manager della controllante o altre imprese del gruppo il cui compenso sia poi riversato alla società, secondo la Nota dell'A.E. n. 124734/2002, qualora l'amministratore riversi alla società datrice di lavoro il compenso, il trattamento fiscale è così sintetizzabile:

- non deve essere operata la tassazione Irpef in quanto il percettore effettivo non è la persona fisica ma l'impresa;
- i compensi sono tassabili in capo all'impresa e non all'amministratore;
- le deducibilità per la società erogatrice avviene per cassa.

**AUTO** - Utilizzo da parte dell'amministratore - Vedi § Auto

**BENEFICI** - Vedi § Benefici a favore di dipendenti, amministratori e soci

#### TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI - TFM

E' un'indennità che l'impresa si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato. Come il compenso, deve essere preventivamente stabilita e determinata dall'atto costitutivo della società o dall'assemblea dei soci. In mancanza di specifiche previsioni fiscali o civilistiche, nella prassi, il trattamento di fine mandato si determina con riguardo alla capacità reddituale, o al volume d'affari o alla realtà operativa economica. L'indennità può essere stabilita in misura fissa, percentuale sul compenso annuo o proporzionalmente ad alcune grandezze del bilancio. Secondo la C.T. della Regione Lazio, il TFM è un costo inerente, deducibile e la sua quantificazione è vincolata solo alle discrezionalità dell'imprenditore (sentenza 25/01/2012); dello stesso avviso la C.T.R. Lombardia secondo cui, in riferimento alla quota annuale di accanto-

namento deducibile, non esiste alcuna norma di riferimento e, di conseguenza, l'amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti come Tfm agli amministratori (sentenza 3749/16/2018). La C.T.R. Lombardia (sentenza 5280/2018) afferma che si deve applicare un criterio di congruità e di ragionevolezza che si fonda sulla misura proporzionale ai compensi annualmente corrisposti agli amministratori.

**Tassazione per l'amministratore** - L'amministratore di una società di capitali può beneficiare della tassazione separata del TFM fino ad importi non superiori a € 1.000.000 (DL 201/2011). L'eventuale eccedenza concorre obbligatoriamente alla formazione del reddito complessivo da assoggettare a tassazione ordinaria.

L'Agenzia con la C.M 3/E/2012 ha precisato altresì che:

- per la verifica del superamento della soglia di € 1.000.000 è necessario considerare le indennità complessivamente erogate, a prescindere dal fatto che le stesse si siano verificate nello stesso periodo d'imposta ovvero in periodi diversi nonché eventuali anticipazioni o acconti, precedenti alla cessazione del rapporto;
- in caso di TFM di ammontare complessivo superiore a € 1.000.000, per determinare l'aliquota da applicare alle somme da assoggettare a tassazione separata, il c.d. "reddito di riferimento" va assunto "al lordo dell'importo eccedente € 1.000.000 da assoggettare a tassazione ordinaria".

**TFM ed eredi** - Il diverso trattamento fiscale in caso di superamento della soglia di € 1.000.000 non si applica quando il TFM è erogato agli eredi.

Il regime di tassazione previsto dal DL 201/2011 trova applicazione con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall'1.1.2011.

Se il **diritto** all'indennità **risulta da data certa anteriore all'inizio del rapporto**:

- la società deduce in ogni esercizio la quota Tfm di **competenza** (indeducibile ai fini Irap; vedi anche Norma comportamento AIDC n. 180/2011);
- l'indennità incassata dall'amministratore è soggetta a **tassazione separata**, salvo i limiti e i presupposti fissati dal DL 201/2011.

Il **riconoscimento della data certa** anteriore al rapporto si potrebbe alternativamente ottenere con (Circ. 10/E/2007):

- a) redazione di verbale di assemblea da parte di un notaio;

- b) estratto notarile della delibera assembleare;
- c) autentica notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera;
- d) pec con documento di nomina nel testo;
- e) registrazione della delibera dei soci presso l'Agenzia delle Entrate (tassa fissa art. 10 Tariffa);
- f) invio all'amministratore o altro soggetto esterno con raccomandata di copia della delibera in plico senza busta;
- g) utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione con immodificabilità dei dati successiva alla annotazione (quali marca temporale o Data certa digitale di Postel).

Si ritiene che possa valere come modalità di riconoscimento della data certa anche il deposito del verbale presso il Registro delle Imprese in occasione della nomina dell'amministratore.

Se l'amministratore è eletto dall'assemblea dei soci è opportuno che l'accettazione della carica sia successiva all'atto con data certa.

In caso di rielezione, visto che ogni mandato è distinto e autonomo dal precedente, è possibile pattuire l'indennità per la prima volta in sede di rinnovo con i requisiti di tassazione separata.

Se invece l'indennità era già stata prevista, occorre pattuirla nuovamente in sede di rinnovo e quella precedentemente accantonata diviene esigibile.

Se il **diritto** all'indennità **non risulta da data certa anteriore all'inizio del rapporto**:

- secondo l'A.E (R.M. 211/E/2008), per la società, l'indennità è deducibile solo nell'esercizio in cui avviene l'effettiva erogazione all'amministratore; la Cassazione (sentenza 18752/2014) conferma l'orientamento restrittivo secondo cui in mancanza di data certa anteriore all'inizio del rapporto, la società non può dedurre gli accantonamenti tfm per competenza economica ma solo per cassa. Anche secondo la C.T.R. Lombardia (sentenza 3749/16/2018) le quote Tfm sono deducibili in ciascun esercizio per la quota maturata ma, ai fini della deducibilità, è necessario che il diritto a percepire l'indennità derivi da un atto avente data certa, anteriore all'inizio del rapporto. Tale interpretazione non trova riscontro nella dottrina. Secondo l'AIDC norma di comportamento n. 180/2011, la società deduce in ogni esercizio la quota Tfm di competenza, in quanto la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 17.1 lett. c) non determina differenze di trattamento fiscale degli accantonamenti in ca-

po alla società ma solo in capo all'amministratore che non potrà optare per la tassazione separata; in ogni caso l'indennità di fine rapporto deve essere oggetto di delibera assembleare ed il relativo accantonamento inserito nel bilancio di competenza; la CTR Lombardia (sentenza 1869/15/2014) ha precisato che l'indennità di fine mandato può essere dedotta per competenza anche in mancanza di delibera assembleare purché dallo statuto sociale emerga una stretta connessione tra il compenso dell'amministratore e il Tfm.

- per gli amministratori, l'indennità Tfm è soggetta a **tassazione ordinaria** e ha lo stesso trattamento del compenso corrente (art. 54).

Il Tfm è soggetto al contributo previdenziale dovuto alla gestione separata Inps, entro il massimale contributivo (tenuto conto anche dei compensi correnti dell'anno).

**Esigibilità** - Secondo la tesi prevalente, ogni mandato costituisce un rapporto giuridico distinto ed autonomo con la conseguenza che l'indennità deve essere pagata all'amministratore alla cessazione dalla carica, indipendentemente dal fatto che venga poi rieletto; per evitare ciò, si potrebbe prevedere nello statuto o nel verbale di assemblea che il rinnovo del mandato non si considera cessazione del rapporto ai fini della liquidazione dell'indennità.

Il presupposto della data certa anteriore all'inizio del rapporto, ai fini dell'applicazione della tassazione separata sussistendo gli altri requisiti di legge, va verificato per ogni mandato.

- **Rinuncia TFM** - La rinuncia da parte di:
  - **amministratore socio** - persona fisica (partecipazione non detenuta in regime d'impresa), non determina alcuna sopravvenienza attiva in capo alla società (ex art. 88.4 bis), in quanto il valore fiscale coincide con il valore nominale del credito (Ris 124/E/2017); per l'amministratore-socio, la rinuncia dà luogo ad "incasso giuridico" con conseguente tassazione di reddito in capo al socio amministratore) con ritenuta alla fonte applicata dalla società (Cassazione n. 1335/2016 - Ris 124/E/2017) ed aumenta il costo fiscale della partecipazione. Diversa la posizione della N.C. n. 201 Aidc per la quale la rinuncia non comporta tassazione in capo all'amministratore ma fa emergere una sopravvenienza attiva per la società. La risoluzione 124/E/2017 pare affermare che l'attestazione è richiesta solo se il socio è una impresa, ma l'art. 88.4-

bis non fa questa distinzione sicché è assolutamente opportuno richiedere la certificazione anche a soci persone fisiche;

- **amministratore non socio** - determina una sopravvenienza attiva tassabile, in capo alla società, nei limiti degli accantonamenti al TFM dedotti in precedenza; per l'amministratore non socio, la rinuncia al credito è fiscalmente irrilevante.

### POLIZZA ASSICURATIVA PER TFM

La società può decidere di accantonare l'indennità di fine mandato in una polizza di assicurazione, che offre i seguenti vantaggi:

- salvaguarda l'equilibrio finanziario nell'esercizio in cui dovrà essere corrisposta l'indennità;
- il capitale accantonato si rivaluta;
- le somme corrisposte alla compagnia di assicurazione sono impignorabili e inesquestrabili ai sensi dell'art. 1923 c.c..

Il contraente della polizza è sempre la società, mentre il beneficiario può essere la società o l'amministratore.

### BENEFICIARIO: LA SOCIETÀ

**28** I premi pagati a fronte della polizza sono accreditati in un conto patrimoniale che figurerà nell'attivo di bilancio.

Le quote periodicamente accantonate a titolo di indennità di fine rapporto verranno imputate al c.e. ed andranno a costituire un Fondo al passivo.

I proventi della polizza, ovvero la differenza positiva tra capitale liquidato dalla Compagnia di Assicurazione e premi versati, sono iscritti a c.e. tra i proventi finanziari.

I proventi della polizza:

- *relativi a contratti stipulati fino al 31/12/1995* - sono assoggettati dalla Compagnia di assicurazione a ritenuta d'imposta pari al 12,50%, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto con conseguente ripresa in diminuzione in dichiarazione dei redditi;
- *relativi a contratti stipulati dall'1/01/1996 fino al 31/12/2000* - sono assoggettati dalla Compagnia di assicurazione a ritenuta d'acconto pari al 12,50%, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto e soggetti a tassazione in capo alla società quali componenti positivi di reddito;
- *relativi a contratti stipulati dall'1/1/2001* - non sono assoggettati ad alcuna ritenuta e sono tassati in capo alla società quali com-

ponenti positivi di reddito.

Alla liquidazione del Tfm, la società:

- calcola i contributi Inps sull'importo del Tfm lordo corrisposto, trattenendo la quota di 1/3 a carico dell'amministratore;
- liquida il Tfm spettante all'amministratore al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

### Scritture contabili

- Al pagamento dei premi:

Polizza Tfm B.III.2.d	a	Banca c/c
-----------------------	---	-----------

Nota: il c/ Polizza Tfm rappresenta una voce dell'attivo: Attività finanziarie immobilizzate o Crediti verso altri.

- Alla fine di ciascun esercizio, per la quota di competenza:

Accantonamento Tfm B.13	a	Fondo Tfm B.3
-------------------------	---	---------------

- al momento della cessazione del rapporto, per la liquidazione dell'indennità accantonata:

Fondo Tfm	a	Amministratori c/ liquidazione
Amministratori c/ liquidazione	a	==/== Banca c/c Erario c/ ritenute Inps c/ contr. ammin. (quota amministratore)
==/== Inps c/ contrib. ammin. Contributi Inps (quota azienda)	a	Banca c/c

- al momento dell'incasso del capitale assicurato:

==/== Cassa (per l'importo netto incassato) Erario c/ritenute subite (per la rit. 12,50%)	a	==/==  Polizza Tfm (totale premi pagati) Proventi finanziari (differenza al lordo imposta tra premi pagati e capitale riscosso)
---	---	--

### BENEFICIARIO: L'AMMINISTRATORE

I premi pagati a fronte della polizza sono accreditati in un conto patrimoniale che figurerà nell'attivo di bilancio.

Le quote periodicamente accantonate a titolo di indennità di fine rapporto verranno imputate al c.e. ed andranno a costituire un Fondo al passivo.

## BILANCI 2020

I proventi della polizza, ovvero la differenza positiva tra capitale liquidato dalla Compagnia di Assicurazione e premi versati, sono corrisposti direttamente all'Amministratore; si pone pertanto la questione della loro tassazione, in capo all'Amministratore, quali compensi in natura.

I proventi della polizza sono assoggettati dalla Compagnia di assicurazione ad imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi pari al 12,5% ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo (non si applica in caso di decesso dell'amministratore prima della fine del mandato).

A decorrere dal 1/1/2012, i proventi delle polizze sottoscritte da tale data e, per le polizze sottoscritte prima, per i rendimenti maturati da tale data, sono assoggettati dalla Compagnia di assicurazione ad imposta sostitutiva del 20%.

### ALLA LIQUIDAZIONE DEL TFM

La Compagnia assicuratrice liquida il capitale assicurato direttamente all'amministratore operando, per conto della società, le relative ritenute (spesso la compagnia versa le somme necessarie al pagamento delle ritenute alla società ed il netto all'amministratore ed è la società, in qualità di sostituto d'imposta, a pagare le ritenute all'erario) sul totale del Tfm detratta la quota Inps (1/3) a carico dell'amministratore (Inps 15/03/02).

La società calcola i contributi Inps sul Tfm corrisposto dalla Compagnia assicuratrice comprensivo del rendimento finanziario (il punto è poco chiaro) e recupera la quota di 1/3 a carico dell'amministratore.

### Scritture contabili

- Al pagamento dei premi:

Polizza Tfm	a	Banca c/c
-------------	---	-----------

Il c/ Polizza Tfm, rappresenta una voce dell'attivo: Attività finanziarie immobilizzate o Crediti verso altri.

- Alla fine di ciascun esercizio, per la quota di competenza:

Accantonamento Tfm	a	Fondo Tfm
--------------------	---	-----------

- al momento della cessazione del rapporto, per la liquidazione dell'indennità accantonata:

Fondo Tfm	a	Polizza Tfm
-----------	---	-------------

==/==	a	Inps c/contributi
Contributi Inps (quota azienda)		
Crediti v/ amministratore (quota amm.re)		
Crediti verso amministratori	a	Erario c/ritenute

oppure se la compagnia versa alla società gli importi necessari per il versamento della ritenuta:

Banca c/c	a	Crediti/debiti v/compagnia assicuratrice
-----------	---	--

Crediti/debiti v/compagnia assicuratrice	a	Erario c/ritenute
--	---	-------------------

### ASSICURAZIONI INFORTUNI, MALATTIE, VITA

E' necessaria una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l'amministratore nello svolgimento della propria attività ed il rischio garantito; la società si garantisce da eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa esercitate dall'amministratore per danni subiti nell'esercizio delle sue funzioni. Vedi N.C. n. 154.

In assenza di detta correlazione, il premio pagato dalla società costituisce beneficio per l'amministratore ed il costo è deducibile secondo il principio di cassa, a titolo di compenso in natura purché regolarmente deliberato dall'assemblea dei soci.

Si possono distinguere i seguenti casi:

- **Contraente: società**, che sopporta anche le spese
- **Assicurato: amministratore**
- **Beneficiaria: società**

Se il rischio garantito è strettamente inerente allo svolgimento dell'incarico dell'amministratore, il costo del premio è deducibile per la società e non rappresenta beneficio tassabile in capo all'amministratore. La società si garantisce sia da eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa esercitate dall'amministratore per danni subiti nell'esercizio delle sue funzioni sia da eventuali oneri che potrebbe subire direttamente in conseguenza del verificarsi del rischio.

In caso di infortunio, l'indennizzo dell'assicurazione diviene reddito tassabile in capo alla società. L'eventuale danno richiesto e ottenuto dall'amministratore sarà costo deducibile per la società.

Al termine dell'esercizio, se la durata della polizza si protrae oltre l'esercizio, occorre conteggiare il risconto attivo, in base alla competenza.

- **Contraente: società**, che sopporta anche le spese

- **Assicurato: amministratore**
- **Beneficiario: amministratore**

1) Se il rischio garantito è strettamente inerente allo svolgimento dell'incarico dell'amministratore, il costo del premio è deducibile per la società e non rappresenta beneficio tassabile in capo all'amministratore.

In caso di infortunio, l'assicurazione eroga l'indennizzo direttamente all'amministratore. Il risarcimento non costituisce beneficio tassabile in capo all'amministratore.

Al termine dell'esercizio, se la durata della polizza si protrae oltre l'esercizio, occorre conteggiare il risconto attivo, in base alla competenza.

Si sottolinea l'importanza di strutturare il contratto in modo da poter dimostrare la stretta correlazione tra il rischio assicurato e il rischio cui si espone l'amministratore nello svolgimento del proprio incarico. In definitiva, la società si garantisce da eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa esercitate dall'amministratore per danni subiti nell'esercizio delle sue funzioni.

2) Se il rischio garantito non è strettamente inerente allo svolgimento dell'incarico dell'amministratore, il premio pagato costituisce beneficio tassabile in capo all'amministratore ed il relativo costo è deducibile per la società secondo il principio di cassa.

E' scorretta la pratica di inserire i premi tra i costi fiscalmente indeducibili per evitare di tassare il beneficio in capo all'amministratore.

Se si verifica il danno, nulla dovrà dichiarare l'amministratore né come beneficio né come eventuale introito del risarcimento.

Talvolta vengono proposte polizze infortuni "a tutto campo", che coprono sia rischi aziendali che extra aziendali; sono facilmente contestabili dal Fisco. E' opportuno stipulare due distinte polizze, una per i rischi aziendali, deducibile per la società e non tassata in capo all'amministratore ed una per gli extra aziendali, deducibile per la società ma costituente reddito tassabile per l'amministratore. Nel caso di un'unica polizza suddividere almeno il premio.

**POLIZZA UOMO CHIAVE.** Poiché le prospettive aziendali e le attese reddituali sono spesso influenzate dalle qualità di una o più persone, le imprese possono assicurare il loro patrimonio umano stipulando apposite polizze così strutturate:

- **Contraente: società**, che sopporta anche le spese
- **Assicurato: l'uomo chiave.** Può trattarsi di uno dei soci fondatori, dell'amministratore, di un dirigente ma anche un commer-

ciale con un portafoglio di particolare valore o un tecnico con competenze difficilmente replicabili.

- **Beneficiaria: società**

**Deducibilità fiscale** dei premi: i premi dovrebbero essere deducibili per competenza, a patto che contraente e beneficiario siano l'azienda stessa. La dottrina è orientata per considerare il costo come inerente (art. 109.5).

**Capitale assicurabile:** nelle società di capitali non esiste alcun limite civile o fiscale, se non la congruità, mentre nelle società di persone il limite assicurabile è pari alla quota del valore patrimoniale della società spettante all'assicurato, nel momento della stipula della polizza.

**Tassazione del capitale liquidato:** le somme liquidate costituiranno sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società (art. 88.3 lett. a).

#### POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

I premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale, che gli amministratori della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile a seguito di atti compiuti dagli stessi amministratori nell'esercizio dei loro incarichi e funzioni, non costituiscono fringe benefit e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei soggetti beneficiari. Ciò, fatta eccezione per gli atti dolosi o fraudolenti e al di fuori delle ipotesi in cui gli assicurati abbiano ottenuto profitti o vantaggi personali, o ricevuto compensi cui non avevano diritto.

Gli eventuali rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione non costituiscono per l'amministratore un arricchimento, ma un risarcimento del danno patrimoniale subito. Il medesimo trattamento dovrebbe valere anche per gli amministratori il cui reddito è inquadrabile tra quelli di lavoro autonomo.

#### ■ AMMORTAMENTO BENI MATERIALI ARTT. 102 / 110 / 2423 -TER / 2426 / 2427

Vedi: Immobilizzazioni materiali.

#### ■ AMMORTAMENTO TERRENI

Vedi: Immobilizzazioni materiali.

#### ■ ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - 2549 E SEGG. / 95.6 / 60 / 109.9 / 53

Il contratto di associazione in partecipazio-

ne è regolato dagli artt. 2549 e seguenti c.c.; è un contratto di scambio mediante il quale l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari dietro a corrispettivo di un determinato apporto. Può riguardare:

- un apporto di lavoro o misto capitali e lavoro, ma solo nel caso di associato non persona fisica
- un apporto di capitali (denaro, immobili, macchinari...) (unico ammesso nel caso di associato persona fisica).

Dopo la modifica con D.lgs. 81/2015, che ha eliminato l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte di persone fisiche, **a decorrere dal 25.06.2015**, tale tipologia contrattuale è abrogata; tuttavia, i contratti con tali caratteristiche (associato persona fisica con apporto in toto o in parte di lavoro), già in essere alla data di entrata in vigore del decreto, saranno validi fino alla loro naturale scadenza.

La norma parla dei soli associati persone fisiche, per tale ragione deve ritenersi ancora ammissibile l'apporto di lavoro da parte di associati *non* persona fisica.

La C.M. 50/E/2002 ha chiarito che se l'atto non ha data certa, la quota spettante all'associato non può essere dedotta dal reddito dell'associante. E' pertanto necessario (ai fini fiscali) che l'atto sia redatto come atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura registrata.

Il compenso spettante all'associato può essere sull'intero utile sociale o su una o più specifiche operazioni.

Nel silenzio del c.c. la Corte d'appello di Napoli (18.11.1994) ha affermato che "l'utile derivante dalla gestione di un'impresa o di un affare in partecipazione deve essere iscritto nel bilancio dell'associato all'atto della presentazione del rendiconto". Di converso l'associante iscriverà un debito ed un onere nello stesso momento in cui redige il rendiconto.

### APPORTO DI SOLO DENARO E APPORTO MISTO DI DENARO E LAVORO

*Associante:* le somme corrisposte non sono deducibili dal reddito;

*Associato (compenso tassabile per cassa come un dividendo):*

- persona fisica (senza partita Iva): reddito di capitale assoggettato a ritenuta del 26%;
- impresa individuale: reddito di impresa imponibile per il 58,14%;
- società di persone: reddito di impresa imponibile per il 58,14%;
- società di capitali: reddito di impresa esente

95%/tassato al 5% (no ritenuta).

### APPORTO DI SOLO LAVORO (VIETATO PER ASSOCIATI PERSONE FISICHE)

*Associante:* le somme corrisposte sono deducibili dal reddito secondo il principio di competenza;

*Associato:*

- persona fisica (senza partita Iva): reddito di lavoro autonomo tassato secondo il principio di cassa (con ritenuta);
- impresa individuale: reddito di impresa tassato per competenza;
- società di persone: reddito di impresa tassato per competenza;
- società di capitali: reddito di impresa tassato per competenza.

### APPORTO DI OPERE E SERVIZI

*Associante:* le somme corrisposte sono deducibili dal reddito secondo il principio di competenza;

*Associato:*

- impresa individuale: reddito di impresa tassato per competenza;
- società di persone: reddito di impresa tassato per competenza;
- società di capitali: reddito di impresa tassato per competenza.

**CONTABILITA'** - Con risultato della partecipazione in **utile**.

*Scritture per l'associante (contratto di solo lavoro, che supponiamo di lavoro autonomo):*

Alla maturazione del compenso spettante all'associato:

Associato c/ competenze c.e.	a	Debiti v/ associato	1.000,00
------------------------------	---	---------------------	----------

Al momento del pagamento delle competenze all'associato:

Debiti v/ associato	a	==/=	200,00	1.000,00
		Erario c/ ritenute		
		Banca c/c		

Entro il 16 del mese successivo al pagamento, per il versamento della ritenuta:

Erario c/ ritenute	a	Banca c/c	200,00
--------------------	---	-----------	--------

*Scritture per l'associante (contratto per apporto di solo denaro da altra società italiana):*  
Quando riceve il capitale concordato con

## BILANCI 2020

l'associato:

Banca c/c	a	Debiti v/ associato	10.000,00
-----------	---	---------------------	-----------

Alla maturazione degli utili spettanti all'associato:

Associato c/ competenze	a	Debiti v/ associato	1.000,00
-------------------------	---	---------------------	----------

Al momento del pagamento delle sue competenze all'associato:

Debiti v/ associato	a	Banca c/c	1.000,00
---------------------	---	-----------	----------

Alla restituzione del capitale ricevuto:

Debiti v/ associato	a	Banca c/c	10.000,00
---------------------	---	-----------	-----------

**Scritture per l'associato** (contratto per apporto di solo denaro da altra società italiana):  
Quando versa il capitale all'associante:

Crediti v/ associante	a	Banca c/c	10.000,00
-----------------------	---	-----------	-----------

Alla maturazione degli utili spettanti:

Crediti v/ associante	a	Ricavi da associaz. in partecip.	1.000,00
-----------------------	---	----------------------------------	----------

Al momento dell'incasso delle competenze:

Banca c/c	a	Crediti v/ associante	1.000,00
-----------	---	-----------------------	----------

Alla restituzione del capitale:

Banca c/c	a	Crediti v/ associante	10.000,00
-----------	---	-----------------------	-----------

**CONTABILITA'** - Con risultato della partecipazione in **perdita**.

**Scritture per l'associante** (contratto per apporto di solo denaro da altra società italiana):  
Quando riceve il capitale concordato con l'associato:

Banca c/c	a	Debiti v/ associato	10.000,00
-----------	---	---------------------	-----------

Alla maturazione della perdita:

Debiti v/ associato	a	Proventi diversi c.e.: C 16 d)	1.000,00
---------------------	---	--------------------------------	----------

Alla restituzione del capitale ricevuto:

Debiti v/ associato	a	Banca c/c	9.000,00
---------------------	---	-----------	----------

**Scritture per l'associato** (contratto per apporto di solo denaro da altra società italiana):  
Quando versa il capitale all'associato:

Crediti v/ associante	a	Banca c/c	10.000,00
-----------------------	---	-----------	-----------

Alla maturazione della perdita:

Oneri diversi c.e.: C 17	a	Crediti v/ associante	1.000,00
--------------------------	---	-----------------------	----------

Alla restituzione del capitale:

Banca c/c	a	Crediti v/ associante	9.000,00
-----------	---	-----------------------	----------

**Irap** - La deduzione dell'onere derivante dall'associazione è consentita ai fini Irap solo se il relativo ricavo è tassato in capo all'associato quindi:

- apporto di lavoro che rientra nel reddito d'impresa per l'associato: costo deducibile Irap;
- apporto di lavoro che non rientra nel reddito d'impresa per l'associato (persona fisica): costo indeducibile Irap;
- apporto di denaro o misto: indeducibile Irap.

**Associanti non residenti** - Riepiloghiamo brevemente:

- *associante non residente*, con apporti diversi da opere e servizi, con remunerazione totalmente indeducibile dall'imponibile estero dell'associante - la remunerazione è assimilata agli utili;
- *associante non residente*, con apporti diversi da opere e servizi, con remunerazione deducibile dall'imponibile estero dell'associante - la remunerazione concorre integralmente alla determinazione del reddito imponibile dell'associato;
- *associante residente in Paesi black list* - la remunerazione concorre integralmente alla determinazione del reddito imponibile dell'associato, salvo interpello.

**CONTRATTO DI COINTERESSENZA** - Previsto dall'art. 2554 c.c. è tassato con gli stessi criteri previsti per l'associazione in partecipazione.

### ■ ATTREZZATURA MINUTA E BENI AMMORTIZZ. DI COSTO UNITARIO INF. A EURO 516,46

Vedi § Immobilizzazione materiali

### ■ AUTO

**Definizione di autovetture ed autocar-**



**ri** - Occorre ricordare che la definizione degli automezzi è differente ai fini della detrazione dell'Iva e della deducibilità dei costi.

**Iidd:** sono definite autovetture gli autoveicoli che non appartengono alle categorie di autocarri, autoveicoli carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato, così come definiti dal "Codice della Strada" (art. 54 lett. d D.lgs. 285/1992).

Può essere immatricolato come autocarro anche un veicolo fino a 6 posti purché il peso complessivo dei passeggeri (fissato in 68 Kg a persona) sia inferiore a quello che può trasportare come carico merci (indicato nella carta di circolazione). La Polizia stradale, con parere n. 221.2 del 01/09/2010 ha specificato il divieto di trasporto, a bordo di autocarri leggeri con massa fino a 3,5 tonnellate, di persone estranee al carico e scarico delle merci anche se sulla carta di circolazione del veicolo risulta un numero di posti adeguato, questo uso comporta la presunzione di una diversa destinazione del veicolo con possibilità di incorrere in sanzioni pecuniarie, oltre alla sospensione della carta di circolazione e la rideterminazione dell'importo della tassa automobilistica. Per rendere deducibili integralmente i costi, non è sufficiente la sola immatricolazione come autocarro; occorre una stretta inerenza tra l'attività esercitata e l'utilizzo del veicolo nonché l'effettivo uso del mezzo: è necessaria quindi una strumentalità del veicolo e che il medesimo venga utilizzato nell'ambito di attività lavorative che richiedano effettivamente l'uso di veicoli destinati al trasporto di cose e di persone addette all'uso o al trasporto delle stesse. Pertanto l'utilizzo di tali tipi di auto per fini extra aziendali (ad esempio da parte di soci o amministratori durante il fine settimana) oltre alla disapplicazione delle disposizioni fiscali di integrale deducibilità dal reddito comporta l'applicazione di una contravvenzione ed il sequestro del veicolo e può generare inoltre, in caso di sinistri, rischi di copertura assicurativa.

L'art. 35.11 del DL 223/06 ha stabilito che in caso di adattamenti che comunque non impediscono l'utilizzo del veicolo per il trasporto privato di persone, a prescindere dalla categoria di omologazione, occorre verificare la deducibilità dei costi secondo il test che segue, stabilito con provvedimento dell'A.E. del 06.12.06:

$$I = [Pt \text{ potenza}^{(1)} \text{ (in Kw)} / [P \text{ portata (in t)} \\ = Mc \text{ massa complessiva}^{(2)} \text{ (in t)} \\ - \text{ la T tara}^{(3)} \text{ (in t)}]] \geq 180$$

<sup>(1)</sup> punto P.2 della carta di circolazione;

<sup>(2)</sup> punto F.2 della carta di circolazione;

<sup>(3)</sup> massa a vuoto.

Se tale rapporto è inferiore a 180 il veicolo è considerato autocarro, ed i relativi costi sono deducibili salvo eccezioni; se è superiore si applica il regime di deducibilità previsto per le autovetture.

**NB:** sono soggetti alla suddetta verifica solo gli autocarri che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: massa massima non superiore a 3,5 t (veicoli immatricolati N1 - punto J della carta di circolazione), codice carrozzeria F0 (punto J.2 della carta di circolazione), numero di posti pari a 4 o più (punto S.1 della carta di circolazione). Infatti la mancanza di uno solo dei sopra citati requisiti permette di considerare il veicolo fiscalmente come autocarro.

L'eventuale parificazione del falso autocarro ad una autovettura, mentre porta ad una limitazione ai fini della deducibilità dei costi, ai fini Iva potrebbe portare a nessun effetto in quanto essendo la definizione di autoveicolo è diversa tra iidd e iva: se il veicolo fosse esclusivamente ad uso aziendale o professionale oppure formasse oggetto dell'attività propria dell'impresa, sarebbe interamente detraibile.

**Iva:** non si fa riferimento alla classificazione del codice della strada come per le imposte dirette, ma semplicemente le autovetture rientrano nella definizione di "Veicoli stradali a motore" che ricomprende tutti i veicoli a motore diversi dai trattori agricoli o forestali:

1. adibiti al trasporto stradale di persone e/o beni;
2. con massa autorizzata non superiore a 3.500 kg;
3. il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto.

Le autovetture utilizzate esclusivamente per scopi aziendali possono beneficiare della detrazione totale dell'Iva. Occorre la dimostrazione oggettiva dell'uso esclusivo (si veda tabella pagina successiva).

**Esempio di calcolo della deducibilità in caso di acquisto e noleggio di un'autovettura aziendale non concessa in benefit:**

In caso di **acquisto:**

### Caso 1

- costo storico = 50.000,00 (comprensivo di Iva indetraibile) > 18.075,99;
- coefficiente di ammortamento = 25%;
- ammortamento civilistico = 50.000,00 x 25% = 12.500,00;
- ammortamento fiscale = 18.075,99 x 25% x 20% = 903,80;
- ripresa fiscale = 12.500,00 - 903,80 = 11.596,20.

## BILANCI 2020

Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori	Ammortamenti (acquisto), canoni di leasing o noleggio	
	Le stesse percentuali valgono anche per manutenzioni e riparazioni, carburanti, custodia, autostrada, bollo, assicurazione, interessi passivi su finanziamento <sup>[4]</sup>	
	Costi	Iva
Bene strumentale, oggetto dell'attività, uso pubblico	100%	100%
Agenti o rappresentanti di commercio	80% <sup>[1]</sup>	100% <sup>[3]</sup>
Autovetture e moto in genere inerenti all'attività d'impresa, arte o professione	20% <sup>[1][2]</sup>	40%
Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell'anno con fringe benefits	70%	40% <sup>[3]</sup>
Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell'anno con fattura	70% <sup>[1]</sup>	100% <sup>[3]</sup>
Uso promiscuo dell'amministratore entro l'importo del fringe benefits	100%	40% <sup>[3]</sup>
Uso promiscuo dell'amministratore oltre l'importo del fringe benefits	20%	40%
Uso esclusivo dell'amministratore entro l'importo del fringe benefit	100%	40%
Uso esclusivo dell'amministratore oltre l'importo del fringe benefit	0%	40%

### Note alla tabella

1. limiti annui riferiti al costo di acquisto a cui applicare le percentuali riportate nella tabella per stabilire la deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing (questi limiti non valgono qualora il veicolo venga dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte dell'anno):

- € 18.075,99 autovetture e autocaravan. Nel caso di professionisti la deducibilità è ammessa ad un solo veicolo se individuale e ad un veicolo per ciascun socio se l'attività professionale è svolta in forma associata;
- € 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio;
- € 4.131,66 per motocicli;
- € 2.065,83 per ciclomotori.

Nel caso di acquisti in leasing i limiti sopra trovano identica applicabilità, poiché non si considera l'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti di cui sopra.

2. limiti annui riferiti al costo dei canoni di noleggio a cui applicare le percentuali riportate nella tabella per stabilire la deducibilità dei canoni di noleggio (questi limiti non valgono qualora il veicolo venga dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte dell'anno):

- € 3.615,20 autovetture e autocaravan;
- € 5.164,57 per agenti e rappresentanti di commercio;
- € 774,69 motocicli;
- € 413,17 ciclomotori.

3. si devono considerare utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa i veicoli acquistati dal datore di lavoro e successivamente messi a disposizione del dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. In questo caso l'Iva è completamente detraibile (Cassazione n. 11943 del 13.07.2012).

4. gli interessi passivi contratti per l'acquisto di autovetture sono soggetti alle limitazioni di deducibilità al pari degli altri costi, ma sono esclusi dal campo di applicazione dell'art. 96.

### Caso 2

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• costo storico = 10.000,00 (comprensivo di Iva indetraibile) &lt; 18.075,99;</li> <li>• coefficiente di ammortamento = 25%;</li> <li>• ammortamento civilistico = 10.000,00 x 25% = 2.500,00;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ammortamento fiscale = 10.000,00 x 25% x 20% = 500,00;</li> <li>• ripresa fiscale = 2.500,00 - 500,00 = 2.000,00.</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">Autovettura presa a noleggio con un costo annuo di 20.000,00 (comprensivo di Iva</p> |
|--|--|

indetraibile).

- costo puro del noleggio = 19.500,00;
- costo dei servizi connessi al noleggio = 500,00;
- limite del costo del noleggio fiscalmente deducibile = 3.615,20;
- costo del noleggio fiscalmente deducibile = 3.615,20 x 20% = 723,04;
- costo dei servizi deducibile connessi al noleggio = 500,00 x 20% = 100,00;
- ripresa fiscale = (19.500,00 - 723,04) + (500,00 - 100,00) = 19.176,96.

**1 - AUTO IN ESCLUSIVO USO AZIENDALE:** la RM n. 59/E/2007 ha confermato l'approccio rigoroso nella individuazione dei veicoli ad uso esclusivamente strumentale nell'esercizio dell'attività d'impresa. Nello specifico sono da intendersi come tali le autovetture senza le quali l'attività non può, in assoluto, esercitarsi (scuola guida, società di noleggio, taxi, ecc...). Pertanto i veicoli indicati all'art. 54.1 lett. d) del Codice della strada sono integralmente deducibili in presenza dei seguenti presupposti:

- strumentalità del veicolo, ovvero la sua utilità per lo svolgimento dell'attività aziendale (C.M. n. 1/E/2007 e C.M. n. 48/E/2008);
- utilizzo dei veicoli nell'ambito di attività lavorative che ne richiedono effettivamente l'uso e quindi tali per cui l'autoveicolo sia direttamente collegato alla produzione del reddito.

La detrazione dell'Iva, invece, è subordinata al solo presupposto dell'inerenza del veicolo che si traduce nell'utilizzo esclusivo nell'attività aziendale.

**2 - AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE (art. 51.4 lett. a e 164.1)**

Il mezzo in uso promiscuo è impiegato sia per esigenze lavorative (es. trasferte aziendali) sia per esigenze personali del dipendente (es. periodi di vacanza, tragitti casa-lavoro).

I veicoli devono essere assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (184 giorni per esercizio solare; C.M. n. 48/E/1998 paragrafo 2.1.2.1). Non è necessario che l'uso promiscuo avvenga in modo continuativo, i periodi infatti si possono alternare assegnando l'auto in momenti diversi, ne occorre che il veicolo sia utilizzato da un solo dipendente. La prevalenza quindi si ottiene sommando i periodi di utilizzo promiscuo, anche goduti da soggetti differenti.

Se il veicolo è stato acquistato in corso d'anno, la prevalenza dell'uso promiscuo deve es-

sere proporzionata in relazione al periodo di possesso del bene (es. se l'auto è stata acquistata il 1° settembre la prevalenza dovrà essere verificata su un periodo di 122 giorni).

Il valore fiscale dell'utilizzo privato dell'auto è quantificato, in misura forfetaria, in un importo pari al 30% dei costi calcolati dall'ACI con riferimento ad una percorrenza convenzionale di Km 15.000 (art. 51 c 4 lett a).

L'impresa potrà quindi optare per una doppia via:

- a) concedere al dipendente l'uso privato gratuito dell'auto aziendale con inserimento del relativo fringe benefit in busta paga, su cui andranno effettuate le normali trattenute fiscali e previdenziali;
- b) addebitare al dipendente un corrispettivo per il suddetto utilizzo mediante emissione di fattura soggetta ad Iva. Occorre considerare che le tariffe Aci sono già comprensive di Iva e pertanto l'imposta va scorporata (C.M. 326/97). L'importo fatturato al dipendente dovrà essere riscosso dall'azienda entro la fine dell'esercizio. Se il corrispettivo richiesto differisce dall'importo forfetario determinato come sopra, occorre tassare in busta paga la differenza tra l'importo forfetario e quello addebitato al dipendente (Iva compresa).

**IIDD - I costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta sono deducibili al 70%;** la circ. 47/2008 ha precisato che il limite del 70% si applica su tutti i costi fino a concorrenza del benefit attribuito al dipendente.

La Legge di bilancio per il 2020 ha stabilito che per i contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020 relativi a veicoli di nuova immatricolazione verrà modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, agganciando il fringe benefit del dipendente ai valori di emissione di anidride carbonica. In particolare in sostituzione dell'attuale percentuale del 30%:

- per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI;
- per i veicoli con CO2 tra 60 grammi e 160 grammi per chilometro, si assumerà il 30% del costo chilometrico ACI;
- per i veicoli con CO2 tra 160 grammi e 190 grammi per chilometro, si assumerà il 40% del costo chilometrico ACI (dal 2021, il 50%);
- per i veicoli con CO2 oltre i 190 grammi per chilometro, si assumerà il 50% del costo chilometrico ACI (dal 2021, il 60%).

Per vincere eventuali contestazioni da par-

te dell'amministrazione finanziaria, l'utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo (verbale di assemblea o del C.d.A., contratto di lavoro, lettera di incarico, ...). Nel caso di dipendente di un professionista o di uno studio, la disciplina si applica senza considerare il limite numerico massimo dei veicoli. Il calcolo del 70% va effettuato sull'ammontare dei costi auto al lordo di quanto determinato come fringe benefit in capo al dipendente (C.M. 47/E/2008).

Se l'uso promiscuo non ricopre la maggior parte del periodo d'imposta, il relativo benefit è tassato in capo al dipendente e la società detrae i costi dell'auto interamente fino all'importo del benefit ed in misura pari al 20% per la parte eccedente.

Iva - nel caso a), essendo l'autovettura utilizzata sia per fini aziendali sia per scopi privati, l'iva relativa ai costi di acquisto e gestione è detraibile nel limite del 40%. Nel caso b) l'uso privato è consentito solo dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato ad Iva; pertanto, ai fini Iva, si può dire che l'autovettura è utilizzata esclusivamente nell'esercizio d'impresa con conseguente diritto alla detrazione integrale dell'Iva sui costi di acquisto e gestione (Assonime Circ. 11/2008, R.M. 6/2008/DPF). Il corrispettivo addebitato deve essere congruo, ovvero almeno pari al valore fiscale del benefit. Secondo parte della dottrina, ai fini della detrazione integrale dell'Iva, è sufficiente l'addebito dell'imposta calcolata sul "valore normale del servizio" (benefit) anche se il corrispettivo pattuito per l'uso personale dell'auto è inferiore al valore fiscale del benefit; sul punto sussistono delle perplessità.

Facciamo un esempio: Auto 95CV a gasolio concessa in uso promiscuo ad un dipendente per 300 giorni. Si concorda con il dipendente una trattenuta pari al 30% della percorrenza annua di 15.000 km desunta dalle tabelle ACI. Determiniamo il benefit ricordando che il costo chilometrico ACI è al lordo dell'Iva che andrà quindi scorporata dall'impresa in sede di fatturazione:

Costo chilometrico da tabelle ACI	€ 0,3616
Chilometri convenzionati (15.000 x 30%)	Km 4.500
Fringe benefit annuale (0,3616 x 4.500)	€ 1.627,20
Fringe benefit sui giorni di utilizzo (1.627,20 / 365) x 300	€ 1.337,43

La società emette fattura al dipendente per

l'utilizzo promiscuo dell'autovettura aziendale.

Crediti v/dipendente Rossi	a	==/==		1.337,43
		Rimborso spese auto in uso promiscuo Erario c/Iva	1.096,25	
			241,18	

Al pagamento della fattura:

Banca c/c	a	Crediti v/dipendente Rossi		1.337,43
-----------	---	----------------------------	--	----------

In caso di detrazione in busta paga:

Salari e stipendi	a	==/==		3.897,43
		Debiti v/Inps	260,00	
		Erario c/ritenute Irpef	700,00	
		Crediti v/dipendente Rossi	1.337,43	
		Personale c/retribuzione	1.600,00	

**3 - AUTO CONCESSA IN USO PERSONALE AL DIPENDENTE:** il dipendente riceve un beneficio da tassare in busta paga, quantificabile in base al valore normale ai sensi dell'art. 9 (calcolabile in base alle tariffe praticate per il noleggio). Per l'impresa le spese di gestione e gli ammortamenti sono trattati fiscalmente come costi del personale (anche ai fini Irap).

**4 - AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUE ALL'AMMINISTRATORE:** il valore fiscale dell'utilizzo privato dell'auto è quantificato, in misura forfetaria, in un importo pari al 30% dei costi calcolati dall'ACI con riferimento ad una percorrenza convenzionale di Km 15.000. Qualora l'auto sia concessa in uso promiscuo solo per una parte dell'anno, l'importo forfetario va riproporzionato all'effettivo numero di giorni in cui tale uso promiscuo è riconosciuto all'amministratore.

L'impresa potrà:

a) concedere all'amministratore l'uso privato gratuito dell'auto aziendale con inserimento del relativo fringe benefit in busta paga, su cui andranno effettuate le normali trattenute fiscali e previdenziali;

b) addebitare all'amministratore un corrispettivo per il suddetto utilizzo mediante emissione di fattura soggetta ad iva. In questo caso, occorre considerare che le tariffe AcI sono già comprensive di Iva e pertanto l'imposta va scorporata (C.M. 326/97). L'importo fatturato all'amministratore dovrà essere ri-

scosso dall'azienda entro la fine dell'esercizio. Se il corrispettivo richiesto differisce dall'importo forfetario determinato come sopra, occorre tassare in busta paga la differenza tra l'importo forfetario e quello addebitato all'amministratore (iva compresa).

Per la parte d'importo che eccede la somma riaddebitata in fattura o evidenziata come fringe benefit in busta paga si applicano le limitazioni ordinarie del 20%; per l'A.E., infatti, la casistica del collaboratore non è mai assimilabile a quella del lavoratore dipendente.

L'uso promiscuo deve essere opportunamente documentato (verbale di assemblea o del C.d.A., contratto di lavoro, lettera di incarico, ..). La Cassazione (n. 31031/2018) ha stabilito che i costi delle auto aziendali non indispensabili o non esclusivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività, non sono deducibili integralmente.

In caso di uso gratuito, nel calcolo del benefit occorre fare attenzione a rimanere nei limiti del compenso (che comprende quello in denaro) stabilito dall'assemblea dei soci.

**IIDD** - Le spese di gestione dell'auto e gli ammortamenti devono essere suddivisi tra quelli afferenti all'uso personale e quelle afferenti all'uso aziendale:

- i componenti negativi corrispondenti all'uso personale, sono deducibili nei limiti del fringe benefit tassato in capo all'amministratore ai fini Ires (indeducibili ai fini Irap poiché trattasi di compenso amministratore), mentre
- i componenti afferenti all'uso aziendale sono non deducibili nel limite del 20%.

Es: Costo storico autovettura euro 30.000, concessa in uso promiscuo all'amministratore con fringe benefit euro 1.800, spese di gestione (carburante, assicurazione, ecc.) euro 2.600, ammortamento euro 7.500 (25% x 30.000).

Ammontare spese rilevanti fiscalmente: euro 4.519 (25% di euro 18.075.99) + euro 2.600 = 7.119,00

La società può dedurre un importo pari ad euro 2.864 su euro 10.100 di costi imputati a bilancio, dato da:

- euro 1.800 come spese per compenso in natura dell'amministratore
- euro 1.064 come spese relative al veicolo, eccedenti il fringe benefit, ovvero 20% x (7.119 - 1.800)

**IVA** - La R.M. 6/2008/DPF conferma la totale detrazione dell'Iva afferente un veicolo concesso in uso promiscuo qualora sia addebitato al dipendente un corrispettivo per l'uso privato. Questa Risoluzione fa riferimento esclusivo ai lavoratori dipendenti, senza mai

citare i lavoratori assimilati ai dipendenti né i collaboratori coordinati e continuativi, quali gli amministratori. In mancanza di chiarimenti, si ritiene che nel caso di autoveicolo concesso in uso promiscuo all'amministratore la detrazione integrale dell'Iva sia preclusa, con sola possibilità di porre in essere la detrazione forfetaria del 40% dell'Iva indipendente dall'addebito di un corrispettivo per l'uso privato.

**5 - AUTO CONCESSA IN USO PERSONALE ALL'AMMINISTRATORE:** l'amministratore riceve un fringe benefit tassabile (occorre rimanere nei limiti del compenso stabilito dalla assemblea dei soci), quantificabile in base al valore normale, ai sensi dell'art. 9 (calcolabile in base alle tariffe praticate per il noleggio).

Per l'impresa le spese di gestione e gli ammortamenti sono trattati fiscalmente come il compenso amministratore; quindi indeducibili ai fini Irap e deducibili ai fini Ires fino a concorrenza del fringe benefit tassato, mentre la parte eccedente sarà indeducibile (sulla dichiarazione dei redditi si consiglia la ripresa fiscale in aumento di tutti i costi e la variazione in diminuzione del valore del fringe benefit). Serve la documentazione dell'uso esclusivo (anche tramite lettera d'incarico).

L'amministratore può scegliere di corrispondere all'impresa un importo pari al valore normale dell'utilizzo personale (fattura con Iva ordinaria), così non sarà tenuto a versare alcuna imposta aggiuntiva.

Se il valore dell'utilizzo determinato ai sensi dell'art. 9 è di € 5.000,00, la fattura dovrà essere di tale importo (Iva compresa) e la somma dovrà essere riscossa dall'azienda entro la fine dell'esercizio.

**6 - AUTO DI PROPRIETA' DEL DIPENDENTE O DELL'AMMINISTRATORE UTILIZZATA PER FINI AZIENDALI** - il dipendente o l'amministratore che utilizza la propria auto per fini aziendali ha diritto al rimborso spese non tassato basato sulle tariffe Aci, in relazione alla percorrenza effettuata.

Prudenzialmente è opportuno ricorrere alla classe chilometrica di riferimento, per la determinazione di suddetto rimborso, che considera i chilometri annui complessivamente percorsi dal dipendente / amministratore (vale a dire sia per esigenze di lavoro che per motivi personali).

L'impresa si deduce il 100% del rimborso spese per una vettura che abbia al massimo 17 cf (benzina) o 20 cf (diesel); superate queste

soglie, si deduce comunque un rimborso pari a quello previsto per una vettura con 17 o 20 cf. Per la deducibilità del rimborso si consiglia (anche se non obbligatoria) di stilare un'apposita *lettera d'incarico*, e una specifica quietanzata controfirmata.

**7 - USO PUBBLICO - AUTOVEICOLI ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALI**

- La deducibilità dei costi di acquisto, leasing, noleggio e delle spese relative ad autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è totale (100%) e senza alcun tetto massimo nel caso di:

- a) autoveicoli adibiti ad uso pubblico;
- b) autoveicoli utilizzati esclusivamente come strumentali dell'impresa.

L'uso *pubblico* va riconosciuto espressamente mediante un atto di pubblica amministrazione, invece per i mezzi utilizzati esclusivamente come strumentali per l'impresa il Ministero ha chiarito che sono quelli senza i quali l'attività di impresa non può assolutamente essere esercitata (es.: impresa di noleggio auto); spetta in ogni caso al contribuente l'onere di provare l'indispensabilità oggettiva del mezzo per l'attività.

**8 - AUTO PER USO UFFICIO**

- E' ammessa l'integrale deduzione dei costi e detrazione dell'iva nell'ipotesi di autoveicoli omologati ed utilizzati "*ad uso ufficio*". Si tratta di autoveicoli muniti di particolari attrezzature e, come tali, immatricolati per uso speciale. E' necessario che l'autovettura sia effettivamente utilizzata come ufficio amministrativo mobile, ad esempio in occasione di mostre, fiere, manifestazioni commerciali promozionali (Ris 179/E/2001). L'attuale normativa in materia di immatricolazioni richiede caratteristiche ben precise cosicché non è sufficiente adattare una semplice auto di qualche accorgimento, ma occorre la sussistenza di un vero e proprio ufficio mobile. A tale proposito, la Cassazione esclude la destinazione speciale "uso ufficio" in mancanza di una trasformazione permanente (ordinanza n. 23362/2017).

**9 - AUTO PER USO PUBBLICITARIO**

- L'auto omologata con questo particolare tipo di "uso speciale" rientra nella categoria delle autovetture destinate al trasporto di persone. La presenza all'esterno di messaggi pubblicitari e/o marchi aziendali, come precisato dalla C.M. n. 50/E/02, non consente la totale deduzione dei costi in capo all'impresa (si applicano quindi le normali regole previste per

le autovetture aziendali).

**10 - AUTO CONCESSA IN USO ALL'AGENTE**

- L'agente riceve una vera e propria "provvigione in natura" che deve essere valutata secondo il valore normale dei beni. Il valore dovrà essere assoggettato a fatturazione e a ritenuta d'acconto; costituisce reddito tassabile per l'agente. Di converso, la casa mandante si dedurrà i costi.

**11 - AUTO MULTIUSO**

- L'automezzo è destinato effettivamente ed oggettivamente al trasporto promiscuo di persone (operai) e delle attrezzature dalla sede al cantiere di lavoro. Mentre ai fini iva è possibile dimostrare l'utilizzo esclusivo aziendale beneficiando della piena detraibilità, per stabilire la percentuale di deducibilità dei costi occorre verificare la natura oggettiva dell'automezzo.

→ Vedi § **Beni in uso ai soci**.

**BENI E SERVIZI CONNESSI ALL'USO DELL'AUTO**

- Nel determinare i benefici occorre anche aver riguardo ad altri beni o servizi offerti gratuitamente o a costo inferiore (es. garage).

**AMMORTAMENTO ANTICIPATO AUTO**

- Non sono ammessi ammortamenti anticipati.

**SUPER-AMMORTAMENTO AUTO**

- L'agevolazione fiscale del super ammortamento era estesa alle auto per gli acquisti fino al 31.12.2016. Successivamente, essa si applicava solo in riferimento ai **veicoli strumentali** (noleggiatori, autoscuole) e ai veicoli ad uso pubblico (taxi); l'agevolazione è valida per tutto il 2017 e fino al 30 giugno 2018 per gli ordini con pagamento di un acconto di almeno il 20% già effettuati entro il 31 dicembre 2017. Dal periodo di imposta 2018, tutte le autovetture sono escluse dall'incentivo, rimanendo inclusi solo i mezzi pesanti (autocarri, autobus, trattori, mezzi d'opera ecc...) nella misura del 130%.

**LEASING** - Il trattamento delle auto detenute in leasing segue quello previsto per le auto di proprietà.

Vedi § Leasing.

**NOLEGGIO** - Se il noleggio è di durata inferiore ai 12 mesi, i limiti indicati in tabella devono essere ragguagliati all'effettiva durata del noleggio. Nel costo dei canoni vanno com-

presi sia il noleggio “puro” che la quota di costo relativa ad eventuali servizi accessori.

**NOLEGGIO FULL SERVICE** - Sono contratti di noleggio comprensivi di ogni costo afferente la messa a disposizione dell'autovettura (assicurazione, tassa di circolazione, manutenzioni e riparazioni, auto sostitutiva, a seconda dei contratti).

La C.M. 48/98 riconosce al canone pagato una natura mista: una quota canone autovettura ed una quota canone riferita ai servizi ed ai costi di gestione. Se distintamente indicata in fattura la parte di corrispettivo da riferire al noleggio dell'automezzo sarà da iscrivere nella voce B.8 del c.e., mentre la parte del corrispettivo da riferire alle altre prestazioni dovrà essere allocata in relazione alla diversa natura delle prestazioni ricevute (es. manutenzione ordinaria voce B.7, bollo auto voce B.14, ecc.). Per le deduzioni vedere la tabella.

**FULL LEASING** - Rappresenta una variante delle formula più generale del leasing, ma il contratto di full leasing comprende in più tutta una serie di prestazioni accessorie associate al servizio stesso (come ad esempio la manutenzione ordinaria). Va fiscalmente trattato in modo analogo al “noleggio full service” dal quale si differenzia per la possibilità di riscattare il bene.

**VENDITA DI AUTOVEICOLI** - Nel caso di vendita di un veicolo è necessario verificare la disposizione relativa alla detrazione Iva vigente al momento dell'acquisto (art. 19/633). La vendita di veicoli acquistati:

- con detrazione dell'Iva - la cessione è soggetta ad Iva;
- con parziale detrazione dell'Iva - la cessione è parzialmente soggetta ad Iva in quanto occorre determinare la parte del corrispettivo proporzionalmente corrispondente all'imponibile su cui è stata detratta l'Iva in origine, mentre la parte rimanente è esclusa dal campo di applicazione Iva ai sensi dell'art. 13/633; ad esempio, in caso di iva detratta pari al 40%, il corrispettivo della cessione è imponibile iva per il 40%.
- Senza detrazione dell'Iva, con Iva regolarmente pagata in fattura - è operazione esente ai sensi dell'art. 10.27-quinquies DPR 633/72, con obbligo di emissione della fattura. Se l'importo della fattura supera € 77,47 occorre applicare il bollo pari ad € 2,00.
- Da privato, da chi ha applicato l'art. 10 n. 27 quinquies DPR 633/72, da chi ha applicato il

regime del margine - la cessione è operazione soggetta al regime del margine.

La successiva rivendita di un veicolo acquistato in regime di esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 10.27-quinquies è soggetta al cosiddetto *regime del margine* ai sensi dell'art. 36 D.L. 41/95 (facoltativo rispetto al regime ordinario di assoggettamento all'imposta dell'intero imponibile), in base al quale l'operazione è assoggettata ad Iva per il solo margine positivo del prezzo di vendita sul costo d'acquisto, aumentato di eventuali spese sostenute. In mancanza di margine positivo non si applica Iva con l'annotazione “operazione soggetta al regime del margine di cui all'art. 36 del D.L. 41/95 e successive modificazioni”. Tale regime Iva si applica anche nel caso in cui il veicolo ceduto sia stato precedentemente acquistato - da un privato, - da un soggetto Iva che abbia a sua volta fatturato in regime del margine, - da soggetto che opera in regime di esenzione (es. medico). Vedi D.R.E. Lombardia prot. n. 51552 del 14.5.01. Se l'importo della fattura supera € 77,47 occorre applicare il bollo pari ad € 2,00.

**Plusvalenze / minusvalenze da cessione:** ai fini della determinazione del reddito d'impresa rilevano in proporzione al rapporto *amm.to dedotto / fondo amm.to*, cioè alla percentuale di ammortamento dedotto sul totale. Es. Costo di acquisto € 1.000; F.do amm.to 600 di cui dedotto fiscalmente 120 non dedotto 480.

Vendita a € 750. Plusvalenza:

$$750 - (1.000 - 600) = € 350.$$

Plusvalenza tassabile:

$$350 \times 120 : 600 = € 70.$$

Plusvalenza non tassabile:

$$350 \times 480 : 600 = € 280.$$

In caso di cessione di autovettura acquisita in leasing e successivamente riscattata per determinare la parte fiscalmente rilevante, occorre sommare sia i canoni leasing che gli ammortamenti per determinare il rapporto percentuale tra quanto dedotto fiscalmente e quanto imputato a conto economico.

### SUPERBOLLO

Il superbollo è un'addizionale erariale alla tassa automobilistica, fiscalmente deducibile se sussistono i requisiti della competenza e dell'inerenza.

### Contabilizzazione

Imposte e tasse deducibili auto (20 o 70%) c.e B.14	a	Debiti vs Erario	
---	---	------------------	--

**INDENNIZZI ASSICURATIVI** - vedi § Risarcimento danni.

**MULTE E SANZIONI** - Non sono deducibili le sanzioni per infrazioni al codice della strada, per il ritardo nel pagamento del bollo e simili. In caso di sequestro del mezzo, le spese di sequestro sono indeducibili mentre quelle di dissequestro sono deducibili. Vedi § Sanzioni.

Le sanzioni comminate durante l'utilizzo personale di amministratore o dipendenti, non sono rimborsabili da parte dell'azienda.

**L'IVA DELLE AUTOVETTURE** - Vedi prospetto

## Contabilizzazione dei costi aut:

s.p.	B.II.4	Immobilizzazioni materiali, Altri beni
c.e.	B.10.b	Ammortamenti
c.e.	B.8	Canoni di locazione finanziaria
c.e.	B.8	Canoni di noleggio
c.e.	B.8	Noleggio full service (quota canone)
c.e.	B.8	Locazione box
c.e.	B7/B9e	Rimborso costo auto ammin./dipend.
c.e.	B.7	Costi assicurativi
c.e.	B.7	Manutenzioni e riparazioni
c.e.	B.7	Pedaggi autostradali
c.e.	B.14	Carburanti e lubrificanti
c.e.	B.7	Noleggio full service (quota servizi)
c.e.	B.14	Bollo
c.e.	B.14	Multe

## AUTOCARRI

### Autocarri di proprietà aziendale

Ammortamento e costi di gestione (carburanti, manutenzioni, bollo, assicurazione, pedaggi, ecc.): costi deducibili al 100%.

Iva sull'acquisto e sui costi di gestione: detraibile al 100%.

Gli autocarri non sono utilizzabili da estranei all'azienda e per fini extra impresa: si rischia il fermo macchina e l'esclusione dalla copertura assicurativa

### Autocarri detenuti in leasing, noleggio o comodato:

- canoni leasing o noleggio: costo deducibile 100% (quota interessi indeducibile Irap), Iva detraibile 100%;
- carburanti, manutenzioni, bolli, autostrade e altri costi di autocarri in leasing, noleggio o comodato = trattamento autocarri di proprietà.

## AUTOCONSUMO, ASSEGNAZIONE, DESTINAZIONE A FINALITÀ ESTRANEE ALL'IMPRESA

### BENI

**Iva** - L'autoconsumo, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di beni, che formano oggetto o meno dell'attività dell'impresa (art. 2.2 n. 5 Dpr 633), se all'atto dell'acquisto:

- è stata operata la detrazione dell'Iva pagata: sono soggetti ad Iva. La base imponibile è rappresentata dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal costo dei beni o di beni simili, determinato nel momento di effettuazione dell'operazione;
- non è stata operata la detrazione integrale: sono fuori campo Iva. In particolare, non si assoggetta a Iva l'autoconsumo dell'immobile acquistato presso un privato (Circ. 39/E/2008).

Si ricorda che nel caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la rivalsa dell'Iva non è obbligatoria.

**Idd** - In caso di autoconsumo, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee di:

- beni oggetto dell'attività dell'impresa (beni merce): gli artt. 57 (ditte individuali) e 85 (società) considerano ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale del titolare e dei soci o comunque estranee all'esercizio di impresa. Anche in mancanza di corrispettivo, la differenza, tra il valore normale del bene ed il suo costo precedentemente imputato a conto economico, costituisce reddito.
- beni strumentali: la differenza fra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto (costo non ammortizzato) genera plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti.

A partire dal 2016, con proroghe contenute nelle Leggi di Bilancio degli anni successivi, sono state previste **agevolazioni fiscali** in caso di assegnazione o cessione ai soci, di beni immobili non strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Esempio di assegnazione a un socio di un bene merce con rivalsa dell'Iva: il valore del bene stornato dal bilancio è quello contabile (pari a € 60,00) mentre l'Iva viene calcolata sul prezzo di acquisto (pari a € 100,00).



## BILANCI 2020

Riserve di utili	a	Soci c/assegnazioni in natura	60,00
Soci c/assegnazioni in natura	a	Giacenze di magazzino	60,00
Credito v/socio per rivalsa Iva	a	Iva a debito	22,00

### SERVIZI

**Iva** - L'autoconsumo dell'imprenditore o la destinazione a finalità estranee di servizi costituiscono operazioni soggette ad Iva solo se di valore unitario superiore a € 50,00, a condizione che l'Iva relativa agli acquisti necessari per la prestazione sia detraibile, e che non rientrino tra le prestazioni che non sono mai considerate servizi ai sensi dell'art. 3.4/633.

**Idd** - Non hanno rilevanza reddituale, ma occorre valutare l'indeducibilità dei costi sostenuti.

In capo ai soci, l'autoconsumo e l'assegnazione determinano:

- tassazione come dividendo del valore normale dei beni distribuiti (salvo l'applicazione di norma agevolative), se in contropartita la società provvede a ridurre una riserva di utili;
- nessuna tassazione, se la ripartizione riguarda riserve o altri fondi di cui all'art.47 c.5.

Si ricorda la presunzione di priorità di distribuzione di utili e riserve tassate di cui all'art. 47.1.

### SOMMINISTRAZIONI

Vedi §: Mensa - Pasti - Bevande

### ■ AVVIAMENTO

Vedi: Immobilizzazioni immateriali

### ■ AZIONI PROPRIE

**Acquisto delle proprie azioni (art. 2357)** - Le disposizioni relative all'acquisto delle proprie azioni sono le seguenti:

- la società può acquistare azioni proprie nei **limiti** degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. Dette riserve sono disponibili (e dunque distribuibili ai soci) in caso di annullamento delle azioni proprie, oppure in caso di alienazione delle azioni proprie. A tale cancellazione corrisponderà una riduzione di eguale importo del capitale (Oic 28).
- l'acquisto deve essere **autorizzato dall'assemblea**, la quale ne fissa le modalità, in-

dicando il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a 18 mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo;

- **solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio**, il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei punti precedenti non può eccedere **1/5 del capitale sociale**, tenendo conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei punti precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve precedersi senza indugio al loro annullamento ed alla corrispondente riduzione del capitale sociale.

Le disposizioni sopra enunciate si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Dal 2016 l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo tramite l'iscrizione di una riserva con segno negativo (art. 2357-ter.3 c.c.).

**Casi speciali di acquisto delle proprie azioni (art. 2357-bis)** - Le limitazioni contenute nell'art. 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

- in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
- per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
- in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera 1/5 del capitale sociale per effetto degli acquisti avvenuti a norma dei numeri 2, 3, e 4, il termine entro il quale effettuare la cessione previsto dall'art. 2357, è di 3 anni.

**Disciplina delle proprie azioni (art. 2357-ter)** - Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma degli artt. 2357 e 2357-bis se non previa autorizzazione della assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.

Finché le azioni restano in proprietà della società:

- il diritto agli **utili** - è attribuito proporzionalmente alle altre azioni;
- il diritto di **opzione** - è attribuito proporzionalmente alle altre azioni, ma l'assemblea può autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto;
- il diritto di **voto** è sospeso, ma le azioni pro-

prie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo di bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

**Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni (art. 2357-quater)** - Salvo quanto disposto dall'art. 2357-ter.2 (esercizio dell'opzione), la società non può sottoscrivere azioni proprie.

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito al punto precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori o dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori; la presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio.

**Altre operazioni sulle proprie azioni (art. 2358)** - La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Le operazioni precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

### **Riduzione del capitale per annullamento di azioni proprie illegittimamente possedute**

Se la società possiede azioni proprie in violazione delle regole sancite dall'art. 2357, le azioni devono essere cedute entro un anno dall'acquisto secondo modalità determinate dall'assemblea ordinaria.

Alla scadenza dell'anno le azioni invendute vanno annullate con corrispondente obbligatoria riduzione del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria deve provvedervi senza indugio altrimenti gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal Tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446.2 (art. 2357.4). E' questo un caso di riduzione del capitale non determinato da perdite di esercizio che si realizza senza possibilità di opposizione da parte dei creditori.

### **CONTABILITÀ**

**Acquisto di azioni proprie per nominali**

€ 100.000, per il prezzo di € 300.000.

All'acquisto:

Riserva negativa per azioni proprie	a	Banca c/c		300.000
-------------------------------------	---	-----------	--	---------

**Vendita di azioni proprie** per nominali € 100.000, per il prezzo di € 350.000. La differenza tra prezzo di vendita e costo di iscrizione, rappresenta un onere o un provento finanziario da iscrivere nel gruppo C del c.e. Proventi e oneri finanziari.

Banca c/c	a	==/==	300.000		
	a	Riserva negativa per azioni proprie	50.000		350.000
	a	Proventi da partecipazioni			

### **Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie.**

Il valore di iscrizione delle azioni proprie in portafoglio può coincidere o meno con il valore nominale e generare quindi differenze positive o negative; non devono in ogni caso essere riflesse nel c.e. ma modificano la composizione del patrimonio netto.

Riduzione del capitale sociale di nominali € 100.000, con azioni iscritte in bilancio al valore nominale.

Per l'annullamento delle azioni proprie:

Capitale sociale	a	Riserva negativa per azioni proprie		100.000
------------------	---	-------------------------------------	--	---------

Riduzione del capitale sociale di nominali € 100.000, con azioni iscritte in bilancio ad un valore superiore al nominale (es. € 150.000). In contabilità:

==/==	a	Riserva negativa per azioni proprie		150.000
Capitale sociale			100.000	
Riserva disponibile			50.000	

Riduzione del capitale sociale di nominali € 100.000, con azioni iscritte in bilancio ad un valore inferiore al nominale (es. € 80.000). In contabilità:

Capitale sociale	a	==/==		100.000
		Riserva negativa per azioni proprie	80.000	
		Riserva disponibile	20.000	

# B

## ■ BANCHE - ARTT. 89 E 96 TUIR - ART. 2425 C.C.

Alla chiusura dell'esercizio è necessario controllare la rispondenza tra saldo contabile ed estratto conto; le eventuali differenze devono risultare da un prospetto di riconciliazione.

Il conto bancario deve essere gestito distintamente per ogni singola banca.

Sono vietate le compensazioni contabili tra i diversi conti e tra interessi attivi e passivi.

Nel bilancio devono essere compresi gli interessi attivi e passivi di competenza dell'esercizio; occorre fare attenzione alla corretta rilevazione in bilancio, per competenza, degli interessi passivi addebitati il 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.

Non è corretto registrare nell'esercizio operazioni con valuta anteriore al 31.12 ma effettuate dopo tale data.

Gli ordini di bonifico / addebito inviati alla banca a mezzo remote banking a fine dicembre, ma elaborati dalla stessa in gennaio devono essere registrati contabilmente in dicembre nel rispetto dell'art. 2216 c.c..

Le ritenute d'acconto sugli interessi attivi bancari sono scomputate dai debiti tributari per Ires / Irpef (vedi Imposte dirette).

Per dedurre le ritenute d'acconto sugli interessi attivi basta l'estratto conto (non serve alcuna certificazione).

Per gli interessi attivi bancari:

==/== Banca c/c Crediti verso l'Erario r.a.	a	Interessi attivi c.e. C.16.d
---	---	---------------------------------

Per gli interessi passivi, le spese e gli oneri bancari:

==/== Interessi passivi c.e. C. 17 Oneri bancari c.e. C. 17 Servizi bancari c.e. B. 7	a	Banca c/c
--	---	-----------

**Indeducibilità della sanzione per il ritardato pagamento dell'assegno bancario** - La sanzione amministrativa per mancato pagamento, anche parziale, dell'assegno bancario è considerata indeducibile in quanto non inerente all'attività d'impresa (Cassazione 10062/2000).

**Sospensione dei debiti** - La sospensione del pagamento delle quote capitale dei mutui e finanziamenti non modifica il c.e. che accoglie gli interessi passivi per competenza. Occorre dare adeguata informativa in n.i..

**Segnalazione di operazioni sospette** - Intermediari finanziari e professionisti hanno l'obbligo di segnalare alla Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia, le operazioni sospette di antiriciclaggio. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita. E' considerato elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti del trasferimento.

**Distinzione fra interessi passivi e servizi bancari** - La riclassificazione di una posta tra i costi per servizi (voce B7 del c.e.) o tra gli interessi passivi e altri oneri finanziari (voce C17 del c.e.) produce diverse conseguenze in termini di deducibilità ai fini Ires ed Irap.

Per l'Oic 12 devono essere registrati come **servizi bancari** (B7 c.e.):

- noleggio cassette di sicurezza;
- servizi di pagamento delle utenze;
- costi per la custodia di titoli;
- commissioni per fidejussioni (a meno che non siano finalizzate ad ottenere un finanziamento);
- spese e commissioni di factoring (diverse da quelle aventi natura di oneri finanziari).

Sono invece qualificati come **interessi passivi e altri oneri finanziari** (C17 c.e.):

- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito;
- minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell'attivo immobilizzato e circolante;
- oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compraven-

dita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine;

- interessi passivi su debiti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
- l'eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;
- la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura;
- nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale (cfr. paragrafo 52 dell'Oic 19 "Debiti") e il valore a termine del debito;
- perdite derivanti dalla negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per effetto della differenza negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione;
- perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato (§ 26 dell' 15 "Crediti").

Per le società che **non applicano il criterio del costo ammortizzato**:

- interessi e sconti passivi ottenuti da banche e altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie e accessorie a finanziamenti;
- il valore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per la parte delle obbligazioni annullate; quote di competenza dell'esercizio dei disaggi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni;
- quote di competenza dell'esercizio degli aggi (a rettifica)disaggi (ad integrazione) di emissione di prestiti e di obbligazioni;
- nel caso di estinzione anticipata di un debito, l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi;
- i costi di transazione iniziale di competenza dell'esercizio;
- le perdite che derivano dalla negoziazione

di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione;

- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- sconti finanziari passivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito;
- minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritti nell'attivo circolante.

Tali voci sono da iscrivere al netto dei relativi risconti.

**Oneri per erogazione mutui** - Per le imprese che applicano il criterio del costo ammortizzato (bilancio in forma ordinaria), i costi di transazione dei mutui sono imputati a c.e., nel corso della durata del prestito, come maggiori oneri finanziari e pertanto "trasformati" in oneri finanziari in conseguenza dell'applicazione del metodo. Sono soggetti ai limiti di deducibilità di cui all'art. 96 (Rol).

Per le imprese che non applicano il costo ammortizzato (bilancio in forma abbreviata - microimprese), occorre fare riferimento all'OIC 19 n. 57 e n. 70 da cui si evince che i costi di transazione dei prestiti:

- sono imputati per competenza temporale lungo la durata del finanziamento, mediante la tecnica dei risconti;
- sono imputati a c.e. ad integrazione degli interessi passivi con conseguente indeducibilità Irap; pur assumendo natura finanziaria, tali costi non sono soggetti all'applicazione dell'art. 96 (Rol) - Aidc n. 207.

Sono imputati interamente a c.e. solo gli oneri di transazione che, per scarsa rilevanza, possono non essere riscontati lungo la durata del prestito. Al riguardo si segnala la Cassazione n. 23338/2017, secondo cui il costo per la stipulazione di un mutuo deve essere dedotto nel periodo di imposta in cui è stato sostenuto che, nel caso esaminato, coincideva anche con quello di erogazione del finanziamento. La competenza deve essere, infatti, individuata nell'esercizio in cui la società ha tratto i vantaggi derivanti dal prestito.

**Costi relativi a servizi di patronage** - I costi derivanti dal rilascio di una lettera di patronage da parte della capogruppo possono essere dedotti dal reddito della controllata anche quando la garanzia infragruppo non è

gratuita (Cassazione n. 18815/2017).  
Vedi § Costo ammortizzato.

## ■ BENEFICI A FAVORE DI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI - ART. 51 - 95 - 100- 109 TUIR

Il fringe benefit è un premio che l'azienda concede ai propri dipendenti e che si aggiunge alla normale retribuzione, si tratta in sostanza di una retribuzione cosiddetta "in natura" che persegue l'obiettivo di fidelizzare il proprio personale. Può trattarsi del telefono cellulare, di una polizza assicurativa sulla vita, della casa, dell'auto. Il trattamento fiscale del fringe benefit è differente a seconda si tratti di erogazioni liberali, autovetture concesse in uso ai dipendenti, omaggi e altri casi come mense, asili nido trasporto pubblico o altro. Il valore del fringe benefit è da computare anche nel trattamento di fine rapporto, salvo che venga disposto diversamente dalla contrattazione collettiva.

**OMAGGI ED EROGAZIONI LIBERALI** - Gli omaggi e le erogazioni liberali, concesse dall'impresa ai propri dipendenti, **sono detassati in capo ai singoli lavoratori** se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati **non supera complessivamente i 258,23 euro** nel periodo d'imposta. Se la soglia viene superata, l'intera somma diviene tassabile in capo al dipendente. Per quantificare il valore dei beni o servizi occorre fare riferimento al loro valore "normale" (art. 9). Nel caso di beni prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, il valore normale è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa nelle cessioni al grossista. Tali liberalità possono essere erogate:

- ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o categorie di dipendenti;
- anche in occasioni diverse dalle festività e dalle ricorrenze.

Per quanto concerne l'impresa, le liberalità concesse ai dipendenti sono deducibili ai sensi dell'art. 95.1. Ai fini Irap, gli omaggi a dipendenti sono assimilabili ai costi del personale e, come tali, sono in deducibili.

**LIBERALITÀ CON PARTICOLARI FINALITÀ (WELFARE AZIENDALE)** - Le spese sostenute a titolo di liberalità a favore della generalità o categorie di dipendenti per finalità di istruzione, di educazione, di ricreazione, di assistenza sociale, sanitaria o culto

sono deducibili dal reddito d'impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese di lavoro dipendente (art. 100.1). Di contro, l'art. 51.2, lett. f) stabilisce che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, e offerti a categorie o alla generalità dei dipendenti, e ai loro familiari, per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

L'Agenzia delle Entrate (circ. 26/E/2016) ha sostenuto che le erogazioni unilaterali scaturite da una decisione puramente liberale dell'azienda sono deducibili al 5 per mille, secondo quanto previsto dall'art. 100 Tuir; le medesime erogazioni sono invece **integralmente deducibili** quando effettuate in conformità a **contratto, accordo o regolamento** che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale. Mentre non sussiste alcun dubbio in merito al welfare introdotto da contratti o accordi sindacali, non è chiaro cosa si intenda per "regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale". Vedi anche Circ. 5/E/2018.

**SERVIZI DI TRASPORTO** - Sono escluse dal reddito di lavoro del dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità dei dipendenti (o a categorie di questi) dal datore di lavoro per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (art. 51.2 lett. d-bis). Per l'impresa il costo di detti servizi di trasporto è totalmente deducibile laddove il piano sia frutto di un accordo con i sindacati e pari invece al 5 per mille delle spese di lavoro dipendente, in caso di iniziativa unilaterale. La deducibilità del costo è ammessa alle seguenti condizioni:

- il servizio dev'essere rivolto alla generalità o a intere categorie di dipendenti (il servizio non può essere cioè destinato a un unico dipendente);
- deve essere sottoscritto un accordo sindacale (anche aziendale) o, in alternativa, essere stipulato - anche in occasione dell'accordo che introduce il piano di welfare - un regolamento aziendale sottoscritto dal datore di lavoro e dai dipendenti interessati;
- sono esclusi i titoli di viaggio che abbiano durata oraria o giornaliera e le carte di trasporto integrate che includano servizi ulteriori a quelli di trasporto (ad esempio, carte turistiche).

Il datore di lavoro può pagare il costo dell'ab-

bonamento direttamente all'azienda di trasporto pubblico oppure può rimborsare le somme al lavoratore, previa esibizione di fattura o ricevuta. Il rimborso non prevede alcun limite di spesa.

**TELEFONO CELLULARE:** vedi § **Telefonia**

**AUTO:** vedi § Autoveicoli.

**MENSE e buoni pasto:** vedi § Mensa - Pasti - Bevande

**PRESTITI**

L'art. 51.4, lett. b), del Tuir prevede che in caso di concessione di prestiti, costituisce reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al T.U.R. vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente:

$$(T.U.R. - i) * 50\%$$

La norma prevede che debba essere utilizzato a riferimento il T.U.R. vigente al termine di ciascun anno, ma dato che l'importo del fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione alla scadenza di ogni singola rata, può essere applicato un T.U.R. provvisorio, vigente nel periodo d'imposta precedente, effettuando poi il conguaglio con il tasso effettivo vigente alla fine del periodo d'imposta.

La norma non trova applicazione in alcuni specifici nei casi indicati dall'art. 51.4 lett. b).

**IMMOBILI DATI IN USO AI DIPENDENTI** - I canoni di locazione, anche finanziaria, pagati e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso a dipendenti sono: deducibili nei limiti dell'importo che costituisce reddito per i dipendenti stessi (Tuir art. 95.2).

Secondo un parere della Fondazione dei Consulenti del Lavoro (n. 1 del 3/1/2011) la deducibilità dei costi relativi all'immobile concesso in uso al collaboratore/amministratore segue le stesse regole previste dall'art. 95 del Tuir per il lavoratore dipendente.

**VALORE DA ATTRIBUIRE ALL'ALLOGGIO** - Il valore da imputare a retribuzione al dipendente o all'amministratore per fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato si determina (art. 51.4 lett. c):

*Rendita catastale o, in mancanza, il valore dell'alloggio ad equo canone oppure quello corrente in regime di libero mercato*

+ spese ed utenze inerenti l'alloggio sostenute dal datore di lavoro

- importo corrisposto dal dipendente per il godimento dello stesso fabbricato.

Le spese inerenti l'alloggio sostenute dal datore di lavoro, e quindi da lui deducibili, sono quelle relative all'ordinaria manutenzione, di assicurazione, di amministrazione del fabbricato e quelle relative ai servizi comuni. Per le spese di manutenzione straordinaria, invece, devono essere capitalizzate a diretto incremento del costo dell'immobile o, se effettuate su beni di terzi, fra i beni immateriali, seguono il regime cui è sottoposto l'ammortamento dell'immobile.

Eventuali spese sostenute per l'arredamento dell'immobile, sono trattate come benefit in natura e dunque assimilate a reddito di lavoro dipendente.

**Obbligo di dimora** - Se il dipendente ha obbligo di dimora nel fabbricato stesso (es.: custode) il beneficio tassabile è pari al 30% della differenza di cui sopra. La riduzione al 30% non spetta se il dipendente ha soltanto l'obbligo di dimora in una certa località (C.M. 326/97).

Qualora l'unità immobiliare sia concessa ad una pluralità di dipendenti, l'importo dovrà essere ripartito fra gli utilizzatori in parti uguali o pro-quota in relazione alle parti di fabbricato a ciascuno assegnate.

**ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA**

Concesso in uso gratuito:

1) ad un dipendente o collaboratore (senza obbligo di dimora):

- per l'impresa = le spese inerenti l'alloggio (manutenzioni, utenze) sono deducibili nei limiti in cui vengono considerate retribuzione in natura per il dipendente;
- per il dipendente = diventa beneficio tassabile la Rendita Catastale (effettiva o presunta) aumentata delle eventuali spese inerenti al fabbricato sostenute dall'impresa (es.: luce, acqua, gas, telefono).

2) ad un dipendente con obbligo di dimora (es. custode, portiere):

- per l'impresa = le eventuali spese inerenti (manutenzione, utenze) sono deducibili nella misura in cui vengono considerate retribuzione in natura per il dipendente. Ai fini contributivi l'uso dell'alloggio è imponibile in base ad un valore fissato dalla legge;
- per il dipendente = diventa beneficio tassabile il 30% della Rendita Catastale (effettiva o presunta) aumentata delle eventuali spese inerenti al fabbricato sostenute dall'impresa

sa (es.: luce, acqua, gas, telefono).

3) ad un amministratore:

- per l'impresa = può dedursi i costi entro il limite del benefit;
- per l'amministratore = diventa beneficio tassabile la Rendita Catastale (effettiva o presunta) aumentata delle eventuali spese inerenti al fabbricato sostenute dall'impresa (es.: luce, acqua, gas, telefono).

L'assegnazione deve essere deliberata in assemblea come compenso in natura.

Concesso in locazione:

1) ad un dipendente senza obbligo di dimora:

- per l'impresa = il canone di locazione è tassato secondo "criteri catastali"; i costi sono deducibili entro il limite del benefit tassato in capo al dipendente;
- per il dipendente = l'eventuale differenza tra RC + spese a carico dell'impresa e minor canone effettivamente pagato costituisce reddito; se il canone è uguale o maggiore, nessun benefit.

2) ad un dipendente con obbligo di dimora (es. custode, portiere):

- per l'impresa = il canone di locazione è tassato secondo "criteri catastali"; i costi sono deducibili entro il limite del benefit tassato in capo al dipendente;
- per il dipendente = l'eventuale differenza tra RC + spese a carico dell'impresa e minor canone effettivamente pagato costituisce reddito nella misura del 30%; se il canone è uguale o maggiore, nessun benefit.

3) ad un amministratore:

- per l'impresa = il canone di locazione è tassato secondo "criteri catastali"; i costi sono deducibili entro il limite del benefit tassato in capo all'amministratore;
- per l'amministratore = diventa beneficio l'eventuale differenza tra RC + spese a carico dell'impresa e minor canone effettivamente pagato; se il canone è uguale o maggiore, nessun benefit. L'uso del fabbricato deve essere deliberato in assemblea.

### ALLOGGIO PRESO DALL'AZIENDA IN LOCAZIONE O LEASING

Concesso in locazione ad un canone inferiore a quello di costo:

1) ad un dipendente:

- per l'impresa = il canone pagato è deducibile nei limiti del benefit per il dipendente, quello riscosso ricavo;
- per il dipendente = l'eventuale differenza tra RC + costi a carico dell'impresa e canone pagato costituisce reddito.

2) ad un amministratore:

- - per l'impresa = il canone pagato è costo

deducibile fino a concorrenza dell'importo che costituisce reddito per l'amministratore, quello riscosso ricavo;

- per l'amministratore = diventa beneficio l'eventuale differenza tra RC + costi a carico dell'impresa e canone pagato. L'uso del fabbricato deve essere deliberato in assemblea.

Concesso in uso gratuito:

1) ad un dipendente:

- per l'impresa = il canone è deducibile nella misura in cui diventa reddito per il dipendente;
- per il dipendente = reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 (corrisposto in natura).

2) ad un dipendente in trasferta (temporanea):

- per l'impresa = è un costo deducibile;
- per il dipendente = non costituisce reddito alla stregua di un rimborso spese.

3) ad un amministratore:

- per l'impresa = il canone è deducibile nella misura in cui diventa reddito per l'amministratore;
- per l'amministratore = reddito assimilato al lavoro dipendente. L'utilizzo deve essere deliberato in assemblea.

L'Iva pagata dall'azienda per l'alloggio, essendo a destinazione abitativa, è indetraibile e l'eventuale somma che il dipendente deve corrispondere è da fatturare in esenzione Iva.

### Fabbricati concessi ai dipendenti in trasferta temporanea (c.d. foresterie).

Se l'impresa mette a disposizione dei lavoratori un appartamento e ne sostiene i relativi costi, essi saranno deducibili dal reddito di impresa (art. 95.2). Se l'immobile utilizzato ad uso foresteria è di proprietà dell'impresa, quindi immobile patrimonio e non strumentale, le quote di ammortamento sono indeducibili ai sensi dell'art. 90.2.

**Fabbricati concessi** in uso ai dipendenti che abbiano **trasferito la loro residenza** per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano l'attività.

Piena deducibilità delle spese di manutenzione e degli eventuali canoni di locazione, senza alcuna limitazione legata al fringe benefit, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi (art. 95.2). La deducibilità si applica anche per i lavoratori stranieri (R.M. n. 214 del 3.7.2002).

Se oltre il termine del triennio l'immobile risulta ancora concesso allo stesso dipenden-

**FRINGE BENEFIT CONCESSO AL LAVORATORE: DEDUCIBILITA' PER L'IMPRESA  
- Riepilogo**

Tipologia	Concesso a Dipendente	Concesso a Collaboratore
Somministrazione in mense aziendali e prestazioni sostitutive	Piena deducibilità	Piena deducibilità
Prestazioni di servizi di trasporto collettivo	Piena deducibilità	L'art. 95 disciplina solo l'ipotesi dei dipendenti; è incerta la deducibilità per i collaboratori
Opere e servizi volontariamente erogati per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria, culto alla generalità o categorie di dipendenti	Nei limiti del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente	L'art. 95 disciplina solo l'ipotesi dei dipendenti; è incerta la deducibilità per i collaboratori
Somme erogate per asili nido, colonie e borse di studio	Piena deducibilità	L'art. 95 disciplina solo l'ipotesi dei dipendenti; è incerta la deducibilità per i collaboratori
Cessioni gratuite di beni o servizi di valore complessivo inferiore a € 258,23 (riferiti all'intero periodo d'imposta)	Piena deducibilità	Piena deducibilità
Veicoli assegnati in uso promiscuo	Deducibilità dei costi auto al 70% (vedi § Auto)	Non previsto
Prestiti in denaro	Interamente deducibile la differenza tra gli eventuali maggiori interessi passivi pagati e i minori interessi attivi incassati	Interamente deducibile la differenza tra gli eventuali maggiori interessi passivi pagati e i minori interessi attivi incassati
Fabbricati concessi in locazione, uso o comodato	Canoni di locazione anche finanziaria e spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti a norma dell'art. 51.4 c)	L'art. 95 disciplina solo l'ipotesi dei dipendenti, è incerta la deducibilità per i co.co.pro, sulla quale si è espressa con parere favorevole la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro (parere n. 1 del 3/1/2011)
Fabbricati uso abitazione concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività	Integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due successivi	Vedi punto precedente
Spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale	Deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 (€ 258,23 per trasferte all'estero)	Come dipendenti
Rimborso chilometrico auto di proprietà o noleggiata per una specifica trasferta	Deducibile nei limiti del costo di percorrenza o delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se diesel	Come dipendenti

48

te, si renderà invece applicabile la disciplina di parziale deducibilità, limitatamente al fringe benefit, prevista per gli immobili concessi in uso.

**UTILIZZO DI UTENZE INTESTATE ALL'IMPRESA** (luce, acqua, gas, telefono, ecc. - l'Iva pagata è indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis/633):

- senza riaddebito del costo:
  - 1) ad un dipendente: per il dipendente, il costo delle utenze costituisce reddito; per l'impresa, il costo è deducibile nei limiti del beneficio;
  - 2) all'amministratore: per l'amministratore, il costo delle utenze costituisce reddito; per l'impresa il costo è deducibile nei limiti del beneficio;
  - 3) ad un socio: per l'impresa, il costo delle



utenze non è deducibile; per il socio si configura un reddito diverso ex art. 67 lett. h ter (attenzione alle responsabilità a carico dell'amministratore).

- con riaddebito del costo: per l'impresa costi e ricavi pareggiano; per il dipendente o amministratore, nessun beneficio tassabile.

**ASSICURAZIONE RC** - Vedi § Dipendenti.

**INDENNITA' DI TRASFERTA** - Vedi § Dipendenti

**CORSI DI FORMAZIONE** - L'iscrizione dei lavoratori a corsi di formazione e aggiornamento professionale collegati all'attività sono:

- per l'impresa = costi deducibili (interamente nell'esercizio Cass. n. 5193 del 19.4.00);
- per il dipendente = attività che non concorrono a formare reddito.

**RIUNIONI FINALIZZATE** - La partecipazione dei lavoratori a riunioni finalizzate alla diffusione di messaggi e/o aggiornamenti aziendali con organizzazione collaterale di pranzi, spettacoli o gite:

- per il dipendente = non concorre a formare il reddito imponibile se la riunione rientra effettivamente nell'attività di formazione e quando i costi per pranzi, spettacoli o gite sono marginali; in caso contrario, per l'eccedenza e per la parte attribuibile ad eventuali familiari a carico sono tassabili a costi specifici;
- per l'impresa = la spesa è integralmente deducibile per la parte attribuibile alla formazione.

**CONVENZIONI** - Stipulate dall'impresa con negozi o pubblici esercizi sono imponibili per il dipendente solo quando l'impresa abbia sostenuto un costo specifico. Per l'impresa sono deducibili i costi che formano reddito per il dipendente.

**AZIONI ASSEGNATE AI DIPENDENTI (STOCK OPTION)** - Vedi § Dipendenti

**TRATTAMENTO IVA: ALLOGGI DATI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI**

NON è ammessa in detrazione l'Iva relativa all'acquisto, locazione, leasing, manutenzione, recupero, gestione di tutti i fabbricati abitativi (art. 19-bis 1.1 lett. I, Dpr 633), eccetto che per le imprese costruttrici. Anche in caso di costruzione di capannone con annessa abitazione per il custode (accatastata di solito

in A3), l'Iva non è detraibile (C.M. 182/1996).

Se l'impresa percepisce un affitto **deve** quindi emettere fattura esente Iva art. 10/633 (di regola non entra nel calcolo del pro-rata) con marca da bollo per importi superiori a € 77,47.

I costi relativi alle utenze (luce, acqua, portierato, ecc.) sono considerati "oneri accessori" ai sensi dell'art. 12/633 se addebitati unitamente al canone di locazione.

Il rimborso spese delle utenze, svincolato dal canone, è invece soggetto ad Iva.

L'Iva sulle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla società su immobili dati in locazione ai propri dipendenti non è detraibile (Cass. 14.1.2000).

### ■ BENI MATERIALI

Vedi: § Immobilizzazioni materiali

### ■ BENI IMMATERIALI

Vedi: § Immobilizzazioni Immateriali

### ■ BENI IN USO AI SOCI

Se la società o l'impresa individuale concede dei beni in godimento, ai soci o ai familiari dell'imprenditore per un corrispettivo inferiore al valore di mercato, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare come reddito diverso (Art. 67 h-ter).

Al riguardo:

- Part. 2, comma 36-terdecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, dispone che la "differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore" costituisce reddito diverso da tassare in capo al soggetto utilizzatore del bene;
- il successivo comma 36-quaterdecies stabilisce che "I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi a deduzione dal reddito imponibile".

Di conseguenza:

- l'utilizzatore del bene considera "reddito diverso" la differenza fra il valore normale e il corrispettivo annuo corrisposto per la concessione in godimento del bene, se la concessione del bene è a titolo gratuito (es: comodato) costituirà reddito per l'intero valore normale del bene;
- la società/impresa individuale concedente è

obbligata a considerare i costi inerenti ai beni concessi in godimento ai soci e/o ai familiari per un ammontare inferiore al valore normale come oneri non deducibili e quindi non possono essere valutati in deduzione in sede di rilevazione del reddito imponibile. Quando è previsto un corrispettivo, la quota indeducibile è calcolata in proporzione al rapporto percentuale tra l'eccedenza del valore normale rispetto al corrispettivo pattuito ed il valore normale.

Qualora il socio o familiare sia anche amministratore o dipendente, si ricade nelle previsioni dell'art. 51 (beneficio tassabile).

### MODALITÀ DI UTILIZZO

#### Beni concessi a soci e familiari per:

- uso **esclusivamente personale senza corrispettivo**: i costi sono indeducibili in quanto non inerenti.
- uso **esclusivamente personale con corrispettivo**: se il corrispettivo è pari o superiore al valore normale i costi sono deducibili, altrimenti sono indeducibili. Il corrispettivo percepito dall'impresa diviene reddito; il beneficiario deve dichiarare reddito diverso per la differenza tra valore normale e corrispettivo corrisposto.
- uso **promiscuo** per l'attività commerciale e per l'uso personale. Possono verificarsi le seguenti situazioni:
  - beni per cui esistono norme che forfetizzano l'inerenza (es. auto): continuano ad applicarsi le regole di deducibilità parziale;
  - gli altri beni: valore riferito all'uso personale è soggetto a tassazione.

### CERTIFICAZIONE

Al fine di determinare la misura del reddito diverso derivante dagli accordi tra le parti per la concessione in godimento del bene relativo all'impresa, per esigenze di certezza e di documentabilità, la circolare 24/E/2012 ha precisato che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da apposita certificazione scritta di data certa antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene. In assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell'accordo (Circ. n. 36/E/2012).

### BENI AZIENDALI DATI IN GODIMENTO ALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE E A SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE E DI SOCIETÀ TRASPARENTI PER OPZIONE

Può sussistere un fenomeno di doppia im-

posizione quando l'utilizzatore coincide con l'imprenditore individuale o con il socio di società di persone e di società trasparenti per opzione.

Per evitare la doppia imposizione occorre ridurre il reddito diverso, da assoggettare a tassazione in capo all'utilizzatore, del maggior reddito d'impresa imputato allo stesso a causa dall'ineducibilità dei costi del bene concesso in godimento (Circolare n. 36/E/2012).

Il medesimo criterio di determinazione del reddito diverso è applicato per i beni ad uso promiscuo per i quali il Tuir forfetizza la deducibilità dei relativi costi.

### GODIMENTO DI AUTOVEICOLI

Nel caso in cui oggetto del godimento sia un autoveicolo, ai fini della determinazione del valore normale, si ritiene che per esigenze di semplificazione, il valore normale debba essere determinato ai sensi dell'art. 51.4. (30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri - tabelle Aci). Per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione occorre confrontare il valore normale del diritto di godimento del bene facendo riferimento all'art. 51.4, al netto del corrispettivo eventualmente pagato, con il reddito imputato all'imprenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista. L'eventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.

### BENI AZIENDALI INTERAMENTE DEDUCIBILI

Per determinati beni il fisco riconosce la piena deducibilità dei costi nonostante l'utilizzo privato (es. autovetture adibite ad uso pubblico). A tali beni non si applicano le misure restrittive. E' il caso dei tassisti, che possono dedurre integralmente i costi relativi alle autovetture nonostante l'utilizzo privatistico.

### BILANCIO - PRINCIPI DI REDAZIONE

#### Redazione del bilancio – 2423 c.c.

**Art. 2423.2** Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

**Art. 2423.4 Rilevanza.** Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e

corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

**Art. 2423.5** Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

**Art. 2423.6** Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

### Principi di redazione del bilancio - 2423-bis c.c.

**Valutazione.** La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

**Rappresentazione sostanziale.** La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (art. 2423-bis numero 1-bis).

**Utili.** Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Gli utili attesi ma non ancora realizzati non devono essere contabilizzati, mentre le perdite (costi) anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio.

**Competenza.** Costi e ricavi vanno attribuiti all'esercizio al quale si riferiscono (anche se conosciuti dopo la chiusura) e non a quello dei movimenti numerari. Ne discende la correlazione costi-ricavi.

**Rischi e perdite.** Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Devono però essere evitati gli eccessi di prudenza perché pregiudizievole agli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto.

**Elementi eterogenei.** Gli elementi eterogenei imputati alle singole voci devono essere valutati separatamente.

**Continuità dei criteri di valutazione e deroghe.** E' una condizione essenziale per la comparabilità dei bilanci. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvo deroghe in casi eccezionali;

la n.i. dovrà darne adeguata informazione con l'indicazione dell'effetto prodotto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

### OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio di esercizio

I principali postulati di bilancio secondo l'Oic 11 sono i seguenti:

- a) Prudenza;
- b) Prospettiva della continuità aziendale;
- c) Rappresentazione sostanziale;
- d) Competenza;
- e) Costanza nei criteri di valutazione;
- f) Rilevanza;
- g) Comparabilità.

### COMPENSAZIONE DI PARTITE

L'art. 2423-ter c.6 vieta espressamente i compensi di partite, cioè la compensazione di valori:

- **di segno opposto** (es. Crediti diversi e Debiti diversi; Banche attive con Banche passive; Interessi attivi con Interessi passivi), o
- **di opposto significato** (es. Ricavi di vendita con Perdite su crediti).

Le compensazioni vietate sono quelle che eliminano voci per le quali è prevista obbligatoriamente l'esposizione negli schemi di bilancio, mentre le compensazioni di carattere meramente contabile o finanziario sono ammesse e anzi, a volte, imposte dall'art. 2425-bis, che richiede l'iscrizione di ricavi e costi al netto resi, sconti, abbuoni e premi.

Diversa cosa è la compensazione legale, giudiziale o volontaria di crediti e debiti (artt. 1241 - 1252).

L'Oic 19 ammette la compensazione nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali.

### CAMBIAMENTO DI PRINCIPI CONTABILI - OIC 29

I principi contabili sono le regole, ivi incluse le procedure, che disciplinano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità della loro rilevazione, i criteri e i metodi di valutazione e quelli di classificazione ed esposizione dei valori in bilancio.

Un cambiamento di principio contabile è ammesso:

- quando è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili; in questo caso si tratta di cambiamenti obbligatori;
- quando si rende necessario, per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società; in questo caso si tratta di cambiamenti volontari.

Si ha applicazione retroattiva quando il nuovo principio trova applicazione anche su fatti ed operazioni avvenuti negli esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato. Es.: impresa che ha valutato in passato le rimanenze col metodo *lifo* e che a fine esercizio passi al metodo *fifo*.

Si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio è applicato solo ai fatti e alle operazioni dell'esercizio in cui avviene il cambiamento. Di regola il principio richiede l'applicazione dei nuovi criteri retrospettivamente, l'applicazione prospettica: - si rende necessaria quando non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento del principio contabile; - è consentita nel solo caso in cui il nuovo principio preveda l'imputazione al c.e. di costi che precedentemente erano stati capitalizzati.

Le vigenti norme civilistiche non stabiliscono regole e modalità da seguire per indicare in nota integrativa gli effetti delle modifiche dei criteri di valutazione, né specificano come debba essere riflessa in bilancio la rettifica risultante dal cambiamento di criterio di valutazione.

**Nota integrativa** per le società che redigono il **bilancio ordinario**. Occorre illustrare:

- le motivazioni che sono alla base del cambiamento di un principio contabile;
- gli effetti derivanti dal nuovo principio contabile sulle voci di S.p., di C.e. e sul Rendiconto finanziario dell'esercizio in corso e di quello precedente;
- le motivazioni che sono alla base dell'utilizzo delle facilitazioni concesse in mancanza comparabilità o di adattamento tra le voci, ai sensi dell'art. 2423-ter.5 c.c..

**Nota integrativa** per le società che redigono il **bilancio abbreviato**. Occorre illustrare:

- le motivazioni che sono alla base del cambiamento di principio contabile;
- l'ammontare delle modifiche apportate alle voci dell'esercizio precedente che sono state adattate o le motivazioni alla base dell'impossibilità di adattare le voci dell'esercizio precedente.

## CAMBIAMENTO DI STIME CONTABILI - OIC 29

I criteri di valutazione sono le regole adottate ai fini della rappresentazione delle voci di bilancio.

Nella redazione del bilancio i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroche sono consentite in

casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Le stime contabili sono i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi.

Viene specificato che nel caso in cui è difficile stabilire se si è in presenza di un cambiamento di stima o di un cambiamento di principio contabile, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima.

I cambiamenti di stima sono la necessaria conseguenza della incessante acquisizione di maggiori o ulteriori informazioni o di accresciuta esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria. Tali rettifiche rientrano nel normale procedimento di formazione di stima e non costituiscono correzioni di errori precedenti e neppure comportano l'evidenza di elementi straordinari di reddito.

I cambiamenti di stima devono essere contabilizzati nel bilancio dell'esercizio in cui si verifica il cambiamento e gli effetti del cambiamento vanno classificati nella voce di conto economico prevista dall'Oic 12 o da altri principi contabili, con riferimento all'elemento patrimoniale oggetto di stima.

Ad esempio i cambiamenti saranno contabilizzati:

- solo sull'esercizio in corso, se dovuti alla disponibilità di nuove informazioni o cognizioni (es. stime di diversa inesigibilità di un credito o di differente recuperabilità di imposte anticipate);
- anche sugli esercizi successivi, se dovuti a mutamenti strutturali dell'azienda (es. revisione della vita utile stimata di un impianto).

Ad es.: se contabilmente:

si aumenta la percentuale di irrecuperabilità di un credito:

Rettifiche di valore c.e. B.10.d	a	Clients C.II.1
----------------------------------	---	----------------

si stima una perdita di valore di una immobilizzazione:

Rettifiche di valore c.e. B.10.a	a	Immobilizzazioni B.II
----------------------------------	---	-----------------------

**N.i.:** motivare le ragioni del cambiamento, fornire l'effetto su patrimonio e c.e., nonché l'incidenza fiscale

**Fisco** - Da un punto di vista generale, i cambiamenti di stime contabili che implicano ret-

tifiche negli stanziamenti a fondi del passivo (o a fondi rettificativi di poste dell'attivo) vanno considerati in base ai principi generali del Tuir ed alle espresse disposizioni ivi previste (certezza dell'an e oggettiva determinabilità del quantum) di cui all'art. 109.1. In alcuni casi particolari, le norme tributarie definiscono tassativamente gli accantonamenti deducibili disponendo anche che "non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo".

### **CORREZIONE DI ERRORI IN BILANCIO - OIC 29**

Nel corso dell'esercizio o durante la predisposizione del bilancio possono essere rinvenuti errori commessi nella redazione del bilancio di uno o più esercizi precedenti.

Secondo l'Oic un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile anche se nel momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione erano comunque disponibili; può trattarsi ad es. di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. Gli errori non vanno confusi con i cambiamenti di stima o di principi contabili a suo tempo applicati in base ad informazioni e dati corretti al momento del loro utilizzo e che, successivamente, si sono dimostrati diversi. In particolare, non costituiscono errori:

- le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento;
- l'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati, al momento del loro uso, raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.

La correzione di un errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui è individuato l'errore medesimo e, nel contempo, sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento. Il corretto trattamento contabile degli errori parte dalla distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti.

L'Oic 29 prevede tre distinte tipologie di errori:

- **gli errori rilevanti**, ovvero gli errori che, da soli o insieme ad altri, influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio. L'Oic 29 precisa:

- se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, è necessario rideterminare gli importi comparativi per l'esercizio precedente; la correzione è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore (di regola negli utili portati a nuovo o in altra posta, se più appropriato);
- se l'effetto dell'errore nell'esercizio precedente non può essere determinato, la società deve limitarsi a rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente; anche in questo caso, la correzione è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore;
- se l'errore rilevante è stato commesso prima dell'esercizio precedente, è necessario rideterminare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

- **Gli errori non rilevanti**, che, al contrario, non incidono sulle decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio. La correzione è contabilizzata nel c.e. dell'esercizio in cui si individua l'errore.
- **Gli errori talmente gravi** da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio.

**Nota integrativa** - L'Oic 29 impone di specificare per gli errori rilevanti:

- la descrizione dell'errore commesso;
- l'ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata;
- le motivazioni in base alle quali si ricorre all'utilizzo delle *facilitazioni*, previste nello stesso OIC, qualora non sia possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente o l'effetto cumulativo dell'errore.

### **CORREZIONI DI ERRORI IN BILANCIO**

#### **- EFFETTI FISCALI**

La sistemazione degli errori in campo fiscale transita sempre attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, sia nel caso in cui l'intervento è "a sfavore" del contribuente, che nel caso in cui sia "a favore".

Con circolare 31/2013 l'AE ha chiarito il trattamento fiscale da applicare in caso di correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi o positivi nell'esercizio di competenza. In particolare il costo non dedotto o il ricavo non tassato devono rilevare nel periodo di corretta competenza fiscale e non nell'esercizio di contabilizzazione. Occorre pertanto:

- in caso di **costi non contabilizzati nell'esercizio corretto**, operare una ripresa fiscale in aumento per neutralizzare il costo transitato nel conto economico dell'esercizio di correzione dell'errore, salvo recuperare la mancata deduzione fiscale attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative a favore (ai sensi dell'art. 2.8 e 8 bis DPR 322/1998), per gli anni per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento previsti dall'art. 43 del DPR 600/73;
- in caso di **ricavi non contabilizzati nel corretto esercizio**, operare una variazione fiscale in diminuzione per sterilizzare il ricavo transitato nel conto economico dell'esercizio di correzione dell'errore, previa presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'art. 2.8 e 8 bis DPR 322/1998), per gli anni per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento previsti dall'art. 43 del DPR 600/73 (dal 2016, entro i 5 anni dalla dichiarazione originaria) e provvedere al relativo pagamento della maggiore imposta dovuta tramite ravvedimento operoso. Se il ricavo omesso produce effetti anche sulle annualità successive, è necessario ricostruire anche queste ultime;
- in caso di **costi e ricavi non contabilizzati contemporaneamente nel corretto esercizio**, verificare se il risultato sia complessivamente a favore o sfavore del contribuente e procedere di conseguenza come sopra illustrato;
- in caso di **costi contabilizzati e dedotti nell'esercizio sbagliato**, eliminare gli effetti dell'errata imputazione mediante dichiarazione integrativa e provvedere al versamento delle maggiori imposte eventualmente dovute. Successivamente è possibile recuperare la deduzione nel corretto periodo come sopra illustrato.

La stessa circolare chiarisce che non occorre limitarsi alla mera liquidazione delle imposte, ma è necessario tener conto anche delle ricadute:

- sulla determinazione del credito per le imposte versate all'estero;
- sulla disciplina delle società in perdita sistemica;
- con inibizione dell'utilizzo di un eventuale credito Iva;
- in termini di congruità e di coerenza delle risultanze degli studi di settore con aggravii significativi.

La risoluzione 87/E/2013 ha dato indicazioni per la **correzione di errori** contabili rilevati a seguito di accertamento.

Sono ora equiparati i termini per "correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito", ivi compresi gli errori contabili.

Con la risposta all'interpello n. 12/2018 l'Agenzia consente la deduzione mediante dichiarazione integrativa dell'anno di competenza, anche se il costo è imputato in un bilancio successivo e anche se l'imputazione avviene a patrimonio netto.

**Interpello 407/2019** - Qualora la correzione non riguardi un errore contabile derivante dalla mancata imputazione di componenti positivi o negativi nel corretto esercizio di competenza, ma sia un errore, indotto da terzi, che ha comportato la tassazione di proventi inesistenti (nel caso specifico, consulente finanziario che comunica valori inesistenti) lo stesso assumerà rilevanza fiscale nell'esercizio di correzione. In particolare l'AE conferma che la correzione è inquadrabile come sopravvenienza passiva ai sensi dell'art. 109.1, pur non transitando da conto economico in quanto imputata direttamente a patrimonio netto, con conseguente possibilità di operare una variazione in diminuzione fino a concorrenza dei proventi inesistenti.

#### FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO - OIC 29

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, sia positivi, sia negativi, già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio nel periodo compreso tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio (approvazione progetto). Qualora tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'assemblea si verificassero eventi tali da pregiudicare l'attendibilità del bilancio nel suo complesso, gli amministratori dovranno opportunamente modificare il progetto di bilancio.

La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico di tali fatti di rilievo, andranno compiutamente indicati nella nota integrativa.

**Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio** - quelli che evidenziano *condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio*, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio. Alcuni esempi di questi fatti:

- deterioramento della situazione finanziaria

di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso;

- definizione di una causa legale per un importo diverso da quello prevedibile in chiusura;
- vendita di prodotti giacenti a magazzino ad un prezzo inferiore alla valutazione;
- determinazione dopo la chiusura dell'esercizio di un premio da corrispondere a dipendenti per prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- la scoperta di un errore o di una frode.

Nel caso in cui il loro effetto (importo) non sia determinabile occorre darne comunicazione in n.i..

**Fatti successivi che non devono essere recepiti in bilancio** - quelli che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo. Nel caso di avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate, vanno illustrati in n.i..

Alcuni esempi di questi fatti:

- diminuzione del valore di mercato di taluni titoli o merci in periodo successivo alla chiusura dell'esercizio, per condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura;
- la distruzione di impianti, macchinari o merci causata da calamità;
- perdite derivanti da variazioni nei cambi;
- significativi contenziosi sorti dopo la chiusura dell'esercizio (contrattuali, legali o fiscali);
- fluttuazioni anomale dei valori di mercato;
- acquisti o cessioni di aziende o rami aziendali;
- operazioni di natura straordinaria deliberate dopo la chiusura dell'esercizio.

Nelle risposte fornite (2018) l'A.E. conferma l'irrilevanza fiscale degli aggiornamenti di stima operati nel bilancio in chiusura per fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Anche per l'Oic 29 l'evento intervenuto si deve tradurre esclusivamente in un aggiornamento della stima ma non in una riqualificazione del componente, la necessaria conseguenza è che tale aggiornamento continui ad essere qualificato come accantonamento, quindi fiscalmente irrilevante.

L'esempio: esito del contenzioso nei primi mesi dell'anno successivo quello oggetto di bilancio; l'importo accantonato deve essere adeguato, ma la certezza sopravvenuta non può portare a riqualificare il fondo come debito.

La passività mantiene la qualificazione di accantonamento, con conseguente indeducibilità

ex art. 107.4.

Se il contenzioso legale viene a soluzione nei primi mesi dell'anno, la stima deve essere aggiornata nel bilancio in chiusura del periodo precedente, ma occorre considerare la passività come fondo.

Pertanto, non sarà possibile computare alcuna deduzione nell'esercizio in chiusura. Solo nell'esercizio successivo, manifestatosi l'evento, sarà possibile:

- riallocare la passività dal gruppo dei fondi a quello dei debiti (essendo divenuto l'accantonamento un costo certo),
- computare una variazione in diminuzione per l'onere di cui si acquisisce certezza a seguito dell'esito del contenzioso.

**Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale** - quelli che possono far venire meno il presupposto delle continuità aziendale. Se tale presupposto risulta non essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio se ne tenga conto.

### TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Artt. 2364 - 2366 - 2479-bis c.c. - L'assemblea dei soci deve essere convocata entro il termine previsto nello statuto e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. L'eventuale proroga deve avvenire con la massima cautela e gli amministratori ne devono dare notizia nella Relazione sulla gestione (o in mancanza nella n.i.), specificando le motivazioni, confermate dai sindaci, ove previsto l'organo di controllo.

Nel caso di mancata approvazione del bilancio entro il termine consentito, causa l'inattività dell'assemblea, gli amministratori dovranno convocare nel più breve tempo possibile una nuova assemblea per l'approvazione del bilancio. Qualora l'assemblea vada di nuovo deserta dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per accertare lo scioglimento della società per inattività dell'assemblea dei soci.

**Spa** - L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente giorno, ora, luogo e materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato:

- sulla **G.U.** almeno **15** giorni prima dell'assemblea; *oppure*
- su un **quotidiano** indicato sullo statuto almeno **15** giorni prima, *oppure*
- lo statuto può consentire che la convocazione ai soci avvenga con **mezzi** tali che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno **8** giorni prima dell'assemblea, *ma solo per le società che non fanno ricorso al mercato*

*del credito.*

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea della Spa (art. 2366) è regolarmente costituita in forma **totalitaria**, quando sono presenti:

- l'intero capitale sociale, in proprio o per delega;
- la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi;
- la maggioranza dei componenti degli organi di controllo.

Non è obbligatoria la presenza di tutti gli amministratori ed i sindaci; basta la presenza della maggioranza. Le deliberazioni assunte dovranno essere comunicate tempestivamente agli assenti.

Ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Srl** - La convocazione dell'assemblea, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, è fatta mediante raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell'adunanza (si conta il giorno di invio e non quello dell'assemblea; se l'atto costitutivo dice "otto giorni liberi" non si conta né il giorno di spedizione né quello dell'assemblea). L'atto costitutivo può prevedere anche altre forme quali fax o posta elettronica (nota: richiedere avvenuta lettura da parte del destinatario).

Il potere di convocare l'assemblea, nel silenzio della legge, spetta alle persone indicate nell'atto costitutivo.

L'assemblea totalitaria nelle Srl (art. 2479-bis) si reputa regolarmente costituita, quando:

- partecipa l'intero capitale sociale, in proprio o per delega;
- tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e del suo oggetto.

Ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### BILANCIO - TEMPI E PROCEDURE

**Artt. 2423 - 2428 c.c.** Il C.d.A. o l'Amministratore unico predispongono il Bilancio, redigono la Relazione sulla gestione e fissano la data della Assemblea dei soci (convocare riunione e redigere verbale).

- *30 giorni prima dell'assemblea* - Art. 2429 - Consegna di Bilancio e Relazione al Collegio Sindacale e ai Revisori (se esistenti).
- *15 giorni (almeno) prima dell'assemblea* - Art. 2429 - Deposito presso la sede sociale di Bilancio, Relazione sulla gestione e Relazione dei Sindaci e dei Revisori, dell'ultimo bilancio approvato delle controllate (in

presenza di consolidato basta un prospetto riepilogativo), di un prospetto dei dati di bilancio delle collegate, affinché i soci possano prenderne visione.

- *15 (o 8) giorni prima dell'assemblea* - Spa - Art. 2366 - Convocazione assemblea.
- *8 giorni (almeno) prima dell'assemblea* - Srl - Art. 2479-bis - Convocazione dell'assemblea.
- *Giorno dell'assemblea* - Il verbale delle delibere assembleari (art. 2375) *deve contenere*:
  - la data dell'assemblea;
  - l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno (anche in allegato, quindi meglio predisporre un prospetto);
  - le modalità ed il risultato della votazione;
  - l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
  - le dichiarazioni richieste espressamente dai soci;
  - la firma del presidente e del segretario.

Il verbale deve essere *redatto senza ritardo*, rispettando i termini di deposito e di iscrizione (di norma entro 30 giorni). Spa non quotate (art. 2372): ciascun mandatario non può rappresentare in assemblea più di 20 soci. Srl (art. 2479-bis): le deleghe possono essere conferite anche agli amministratori. Spa e Srl: le deleghe devono essere conservate secondo le norme dettate per il libro delle assemblee (artt. 2421 e 2478.1 n. 2).

La falsa attestazione della regolare convocazione dei soci e della presenza totalitaria del capitale sociale, rappresenta una grave irregolarità, che può essere denunciata all'autorità giudiziaria. E' quindi necessario che i verbali di assemblea (ma anche quelli del Consiglio di amministrazione) siano sempre sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nonché da tutti i presenti o delegati (anche in apposito foglio presenze da conservare agli atti).

*Entro 20 giorni dall'assemblea* che ha deliberato una *distribuzione di dividendi*: il verbale è soggetto a registrazione e pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

*Entro i 30 giorni successivi all'assemblea:*

- **Artt. 2435 - 2478-bis.** Deposito presso il Registro delle imprese di Bilancio, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, dei Revisori, Verbale assemblea e dell'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio (per Spa, Sapa, non quotate anche se non ci sono state variazioni). Le Srl, invece, devono aggiornare l'elenco istituito presso il Registro imprese, entro 30 giorni da ciascuna variazione dei soci.



Entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di pagamento versare le ritenute (se dovute) su eventuale delibera di distribuzione dividendi.

Entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (salvo approvazione oltre i 4 mesi): versamento delle imposte a saldo e del primo acconto.

Entro 11 mesi dalla chiusura dell'esercizio (se il bilancio non è stato approvato, in base alla bozza presentata dagli amministratori all'assemblea):

- Presentazione dichiarazione dei redditi;
- Aggiornamento libro beni ammortizzabili (art. 16/600).

Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - Aggiornamento e sottoscrizione libro inventari e stampa dei registri contabili.

**L'approvazione del bilancio nei 180 giorni** - Ex art. 2364, lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni:

- nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero
- quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione o, in mancanza, nella nota integrativa, le ragioni della dilazione. Il ricorso al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio è una decisione assunta dal Cda con apposita delibera.

In dottrina, si sono ipotizzate alcune circostanze che possono legittimare il maggior termine:

- società che deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società;
- dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di predisposizione del bilancio o di convocazione dell'assemblea, con nomina di nuovi amministratori;
- organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata;
- società di modeste dimensioni operanti nel settore dell'agricoltura, che conferiscono la propria produzione ad una cooperativa o ad un consorzio che ha il compito di concentrare alcune fasi del processo di trasformazione e distribuzione, potendo, tale partecipazione, far scaturire elementi reddituali (ristorni o costi per i contributi alla gestione) determinabili solo dopo che la cooperativa o il consorzio ha approvato il proprio bilancio;
- variazione del sistema informatico (solamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);

tamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);

- partecipazione della società ad operazioni straordinarie;
- necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;
- mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (adozione degli IAS).

*Impugnativa delibera di approvazione del bilancio* da parte di amministratori, sindaci, soci assenti o dissenzienti e soci con diritto di voto limitato. L'azione di annullamento della delibera va chiesta entro 90 giorni dal deposito; l'azione di nullità entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo (in particolare vedi artt. 2377, 2379, 2434 bis, 2479 ter).

*Omissa convocazione dell'assemblea (art. 2631)*: Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. La sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

*Omissio depositio del bilancio (art. 2630)*: "chiunque, essendovi tenuto per legge", cioè ciascuno degli amministratori, senza alcuna distinzione relativa a deleghe o competenze (Cass. sent. 21503/2012) e i sindaci, "ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese [...] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omissio depositio dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo."

*Omissione del deposito per mancata redazione del progetto di bilancio* - Ciascun amministratore e ciascun sindaco è sottoposto alla sanzione di cui all'art. 2631, da € 1.032 ad € 6.197.

*Omissione del deposito per mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea* - Nessuna sanzione potrà essere irrogata ad amministratori e sindaci che omettono il deposito del bilancio non approvato. Il c.c. (art. 2378-bis per le srl e 2435 per le spa) obbliga al deposito del bilancio (e non del progetto). Per questo la maggior parte dei Registri delle Imprese non consentono agli amministratori di depositare progetti di bilancio non ap-

provati.

**Omissione deposito elenco soci Spa e Sapa (art. 2435)** - Ciascun amministratore e ciascun sindaco è sottoposto alla sanzione di cui all'art. 2630 da € 103 ad € 1.032 se non deposita l'elenco soci. Se la comunicazione è effettuata entro i 30 giorni successivi, la sanzione è ridotta ad un terzo.

**Oblazione** - Se il pagamento avviene entro **60 giorni dalla notifica** dell'accertamento, è consentito scegliere se pagare tra il doppio del minimo oppure un terzo del massimo della sanzione prevista, oltre alle spese del procedimento (art.16 L. n.689/1981).

## OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI FUORI BILANCIO

L'art. 2427 n. 22-bis e 22-ter pone l'obbligo di indicare in Nota Integrativa:

- le operazioni realizzate con parti correlate (vedi Ias 24: imprese collegate, controllate, influenza notevole) qualora esse non siano state concluse a normali condizioni di mercato;
- gli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale qualora i rischi / benefici da essi derivanti siano significativi e la loro indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

## PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (D.LGS 38/2005)

Hanno l'**obbligo** di redigere il bilancio utilizzando i principi contabili internazionali (Ias / Ifrs):

- le società quotate;
- le banche e le finanziarie capogruppo di gruppi bancari;
- le società di intermediazione mobiliare;
- le società finanziarie iscritte in appositi albi;
- le società che hanno emesso strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

Hanno la **facoltà** di redigere il bilancio utilizzando i principi contabili internazionali (Ias / Ifrs):

- le società controllate/ collegate da/ a quelle obbligate a redigere il bilancio consolidato applicando gli Ias/ Ifrs ed incluse nel consolidamento,
- società obbligate alla redazione del bilancio consolidato (la facoltà riguarda sia il bilancio consolidato, sia il bilancio d'esercizio).

Sono escluse dall'applicazione dei principi contabili internazionali le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. La scelta di utilizzare gli Ias non è revocabile, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

## ■ BILANCIO ABBREVIATO E DELLE MICRO IMPRESE - ART. 2435 BIS E 2435 TER

### Bilancio abbreviato (art. 2435 bis)

Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti.

Attivo dello stato patrimoniale
Ricavi delle vendite e prestazioni

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	50 unità
--	----------

**Decadenza:** le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei precedenti limiti.

Attenzione alla contabilizzazione ed esposizione in bilancio delle operazioni che influenzano

la quantificazione dell'attivo e dei ricavi (es.: ricevute bancarie, resi, sconti abbuoni, ecc..).

Le società ammesse alla redazione del bilancio abbreviato:

- Stato patrimoniale - possono indicare in stato patrimoniale solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani, con separata indicazione dei crediti e dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo, detraendo in forma esplicita i fondi di ammortamento, le svalutazioni e gli accantonamenti;
- Relazione sulla gestione - sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione purché inseriscano in n.i. le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art.

2428 c.c.;

- Rendiconto finanziario - sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.

**Nota integrativa** - possono omettere l'indicazione di alcuni punti della n.i..

Se per due esercizi consecutivi **si superano** i limiti citati occorre redigere il bilancio ordinario fin da tale secondo esercizio. Es.:

- 2017, limiti non superati e bilancio abbreviato per diritto precedente;
- 2018 limiti superati, bilancio abbreviato;
- 2019 limiti superati, bilancio ordinario.

Se per due esercizi consecutivi **non si superano** i limiti citati è possibile redigere il bilancio abbreviato a partire dall'esercizio suc-

cessivo a quello nel quale non sono superati i limiti per la seconda volta (suggerimento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti). Es.:

- 2016 limiti superati e bilancio ordinario per obbligo precedente;
- 2017 limiti non superati, bilancio ordinario;
- 2018 limiti non superati, bilancio ordinario;
- 2019 bilancio abbreviato.

**Bilancio delle Micro Imprese (art. 2435 ter)** - Le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- Attivo dello stato patrimoniale: € 175.000,
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000,
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità,

possono redigere il bilancio in formato micro ai sensi dell'art. 2435-ter. Tale tipologia di bilancio si compone di Stato Patrimoniale e Conto Economico mentre non sono previsti né il Rendiconto Finanziario né la Nota integrativa.

In calce allo Stato Patrimoniale le Micro-Imprese devono indicare:

- le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione);
- gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, distinguendo quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- le informazioni riferite ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati.

**Decadenza:** le società che redigono il bilancio in forma micro, devono redigere il bilancio,

a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei precedenti limiti.

### ■ BILANCIO CONSOLIDATO - D.LGS. N. 139/2015

Le società di capitali **controllanti (art. 2359 c.c.) sono obbligate** alla redazione del bilancio consolidato, nei seguenti casi:

- possesso della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria;
- possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- quando vi è una influenza dominante derivante da contratti o clausole statutarie;
- quando il controllo deriva da accordi con altri soci (es. sindacato).

Sono **esonerati** i gruppi che, unitamente alle controllate, **per due esercizi consecutivi non** abbiano superato due dei seguenti limiti:

- € 20.000.000,00 del totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- € 40.000.000,00 del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

La società capogruppo ha l'obbligo di redigere anche il rendiconto finanziario consolidato e, a tale fine, dovrà chiedere il documento individuale a tutte le consolidate.

Le società che detengono partecipazioni senza essere obbligate a redigere il bilancio consolidato, enunciare in nota integrativa i motivi dell'esonero.

### ■ BILANCIO: INFEDeltÀ PATRIMONIALE

La Cass. sent. 37033/06 afferma che la querela per infedeltà patrimoniale può essere proposta anche dal singolo socio in quanto l'art. 2634 c.c. è posto a tutela del patrimonio so-

#### Limiti di bil<sup>a</sup>nci<sup>o</sup> – Riepil<sup>o</sup>g<sup>o</sup>

Limiti	Micro imprese	Bilancio abbreviato	Bilancio * consolidato
Attivo netto di Stato patrimoniale	175.000	4.400.000	20.000.000
Ricavi vendite e prestazioni	350.000	8.800.000	40.000.000
Dipendenti	5	50	250

*Con periodo d'imposta diverso da 12 mesi, i ricavi vanno ragguagliati (anche nel primo esercizio).*

\* D.Lgs. 139/2015 Possono essere obbligate alla redazione del bilancio consolidato anche le Snc e le Sas solo se tutti i loro soci illimitatamente responsabili sono rappresentati da Spa, Sapa o Srl.

ziale e quindi dei soci che si sono visti depauperare il proprio patrimonio. L'art. 2634 c.c. intende colpire i reati di amministratori, direttori generali e liquidatori che, avendo un conflitto di interesse con la società, dispongono dei beni in modo da provocare un danno alla società.

### ■ BILANCIO SOTTO DETTATURA: É REATO

---

Cass. n. 13115 del 18.12.00 - Il professionista che compila la contabilità ed il bilancio sulla base delle mere indicazioni del contribuente

te senza alcun controllo della documentazione di supporto è penalmente responsabile al pari degli amministratori (la sentenza riguardava una dichiarazione di bancarotta fraudolenta).

### ■ BREVETTI INDUSTRIALI E UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO

---

Vedi: § Immobilizzazioni immateriali.

### ■ CAMBIALI FINANZIARIE

---

Sono titoli di credito all'ordine utilizzati dalle imprese, non abilitate ad emettere obbliga-

## C

zioni, per raccogliere mezzi finanziari presso il pubblico o i soci. Sono assimilate alle cambiali ordinarie e costituiscono titolo esecutivo. La loro disciplina è contenuta nella L 43/1994. Con le modifiche introdotte dall'art. 32 del DL 83/2012 è stata riformulata la disciplina, permettendo alle piccole e medie imprese italiane di accedere al mercato del credito alternativo rispetto al canale bancario.

Possono essere emesse da tutte le società di capitali, con esclusione delle micro imprese. Hanno durata tra 1 e 36 mesi.

L'emissione di cambiali finanziarie da parte di società non quotate è subordinata alla presenza di determinati requisiti:

- l'emissione deve avvenire tramite un investitore professionale definito *sponsor* (banca, impresa di investimento, SGR, SICAV);
- l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione;
- l'investitore professionale non può essere (direttamente o indirettamente) socio dell'emittente.

Le cambiali finanziarie devono beneficiare di una delle seguenti tutele alternative:

- lo sponsor deve mantenere nel proprio portafoglio e fino a naturale scadenza una quota in percentuale al valore di emissione delle cambiali finanziarie emesse, pari al 5% per emissioni fino a 5 milioni di euro, 3% oltre 5 fino a 10 milioni di euro, 2% oltre 10 milioni di euro (retention rule);
- emissione garantita in misura non inferiore al 25% del valore di emissione da parte di una banca, un'impresa di investimento o un Confidi.

Le cambiali finanziarie possono essere emesse in forma dematerializzata, avvalendosi a tal fine di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari. Le cambiali finanziarie dematerializzate sono esenti dall'imposta di bollo.

**Aliquota della ritenuta:** agli interessi della cambiale finanziaria si applica una ritenuta

alla fonte del 20% (art. 26.1 DPR 600/73).

**Interessi passivi:** sono interamente deducibili (salvo verifica del ROL) gli interessi passivi relativi a cambiali finanziarie:

- dotate del requisito della "quotazione" ovvero negoziate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione oppure
- detenute da investitori qualificati che non posseggono più del 2% del capitale sociale della società emittente e il beneficiario degli interessi sia residente in Italia o in Stati white list.

In tutti gli altri casi, si applicano le limitazioni previste dalla L 549/1995 art. 3 comma 115.

In particolare quando le cambiali finanziarie sono detenute da soci con partecipazione superiore al 2%, i relativi interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3; l'eventuale supero diviene indeducibile pro quota per la società emittente.

**Spese di emissione:** sono deducibili nell'esercizio in cui sono emesse le cambiali finanziarie indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio (principio di cassa).

Es.: in data 01/07 emissione di cambiale finanziaria per € 1.000, interessi lordi € 40, spese (bancarie, fideiussione, bolli) € 20.

### SCRITTURE DELL'EMITTENTE:

All'emissione:

==/=	a	Debiti rappresentati da titoli di credito D.7		1.000,00
Banca c/c			940,00	
Interessi passivi su cambiali finanziarie (C. 17)			40,00	
Spese bancarie (C. 17)			20,00	

Al 31 dicembre:

Risconti attivi	a	==/=		30,00
		Interessi passivi su c.f.	20,00	
		Spese bancarie	10,00	

Alla scadenza:

## BILANCI 2020

Debiti rappresentati da titoli di credito	a	==/==		1.000,00
		Banca c/c	989,60	
		Erario c/ritenute	10,40	

### SCRITTURE DELL'INVESTITORE:

Acquisto all'emissione delle cambiali finanziarie:

Cambiali finanziarie (C.III.6)	a	==/==		1.000,00
		Int. attivi su camb. fin (C.16.c)	40,00	
		Banca c/c	960,00	

*Vendita prima della scadenza:* Es: Prezzo di vendita € 965, interessi lordi maturati dall'emissione € 30, ritenute sul maturato € 7,8, interessi lordi non di competenza € 10, utile di negoziazione € 5,00.

==/==	a	==/==		1.005,00
Banca c/c			987,20	
Int. attivi su camb. finanz.			10,00	
Erario c/ritenute			7,80	
		Cambiali finanz. (C.III.6)	1.000,00	
		Proventi da altri titoli (C.16.c.)	5,00	

*Detenzione fino alla scadenza:* al 31 dicembre:

==/==	a	==/==		25,20
Int. attivi su camb. finanz.			20,00	
Er. c/riten. da scomputare <sup>(1)</sup>			5,20	
		Risconti passivi	20,00	
		Erario c/ritenute <sup>(2)</sup>	5,20	

<sup>(1)</sup> ritenute da scomputare per competenza nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo chiuso al 31 dicembre.

<sup>(2)</sup> importo che andrà a compensarsi con le ritenute rilevate alla scadenza della cambiale.

Alla scadenza:

==/==	a	==/==		1.000,00
Banca c/c		Cambiali finanz. (C.III.6)	989,60	
Erario c/ritenute			10,40	

### CAMBIALI TRATTE E PAGHERO'

La cambiale è un titolo di credito che con-

tiene una promessa incondizionata di pagamento. E' disciplinata dal RD n. 1669 del 14/12/1933. Ne esistono due tipi:

- la *cambiale tratta* è quella nella quale chi emette la cambiale (*traente*) ordina al debitore (*trattario*) di pagare alla scadenza una somma ad una terza persona (*beneficiario*);
- il *pagherò* o *vaglia cambiario* è invece emesso dal debitore in favore del beneficiario.

Affinché la cambiale costituisca titolo esecutivo e sia quindi soggetta a protesto, è necessario apporvi una marca da bollo del valore proporzionale all'importo indicato sul titolo (12‰ per le cambiali tratte e 11‰ nel caso di vaglia cambiari).

Per essere valida la cambiale deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- la denominazione "cambiale";
- la promessa incondizionata di pagare una somma determinata nel caso di cambiale pagherò o l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata nel caso di cambiale tratta;
- il nome del debitore (emittente nel pagherò e trattario nella cambiale tratta);
- il nome del beneficiario;
- la data ed il luogo di emissione;
- la somma che si promette o si ordina di pagare;
- la firma autografa di colui che emette il titolo (*traente* o *emittente*);
- la scadenza che, se non indicata, comporta il pagamento a vista;
- il bollo.

Sono collocate alla voce C.II dell'attivo tra i crediti. Vedi i paragrafi: Clienti e Perdite su crediti e svalutazione crediti.

Se il numero di cambiali e i loro importi vengono considerati rilevanti è preferibile darne informazione in nota integrativa.

Nel momento in cui l'impresa invia le cambiali allo sconto:

Effetti all'incasso	a	Cambiali attive		1.000,00
---------------------	---	-----------------	--	----------

Nel momento in cui l'impresa riceve comunicazione dalla banca di avvenuto accredito del ricavo:

==/==	a	==/==		1.000,00
Banca c/c		Effetti all'incasso	900	
Oneri bancari			15	
Sconti passivi di portafoglio			85	

Gli sconti passivi si riferiscono alla possibile cessione salvo buon fine di crediti vantati presso terzi non ancora scaduti a un istituto di

credito che ne anticipa l'importo, al netto delle competenze spettanti per l'operazione.

In nota integrativa è opportuno rilevare il rischio di regresso, in quanto l'impresa che ha scontato cambiali rimane responsabile fino a scadenza.

### ■ CAMPIONARIO

Consiste in un insieme di beni che hanno il solo scopo di dimostrare le qualità e le caratteristiche degli articoli prodotti da una ditta e facilitarne la vendita.

OIC 24 - Di regola, i costi di pubblicità non sono capitalizzabili, a meno che non presentino i requisiti richiesti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento.

Fisco - Si applica l'art. 108.1, cosicché le spese di campionato si deducono nell'esercizio se imputate integralmente a conto economico, mentre nell'ipotesi di capitalizzazione assumono rilevanza in funzione della quota di ammortamento civilisticamente prevista.

**Iva:** non costituiscono cessione imponibile ai sensi dell'art. 2.3 lett. d), DPR 633/72, ed è ammessa la detrazione dell'Iva pagata al momento dell'acquisto (art. 19.3 lett. c) DPR 633/72).

### ■ CAMPIONI GRATUITI DI MODICO VALORE

Vedi: Omaggi.

### ■ CAPARRA

La sottoscrizione di contratti preliminari o promesse di vendita comporta spesso il pagamento di una caparra. Il versamento di una somma in assenza di accordo scritto può far nascere dubbi sulla natura di caparra.

Scrivere nei contratti preliminari che il versamento è "**a titolo di caparra e principio di pagamento**" non è corretto e comporta l'assoggettamento ad Iva della somma versata.

**CAPARRA CONFIRMATORIA** - Art. 1385 c.c. - La caparra confirmatoria tende a vincolare maggiormente i contraenti; se il contratto va a buon fine la caparra verrà restituita o considerata come acconto. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra parte trattiene la caparra; se inadempiente è la parte che ha avuto la caparra, deve restituire il doppio della caparra stessa. Naturalmente è data facoltà alla parte non inadempiente di chiedere l'esecuzione del contratto o la risoluzione con determinazione di maggiori danni.

**Iva** - I versamenti espressamente effettuati a titolo di caparra confirmatoria non sono soggetti a fatturazione; la ricevuta deve essere assoggettata a bollo (R.M. n. 360321 del 29.3.76). Secondo la C.T.C. l'emissione della fattura fa scattare l'imponibilità (Sez. 1 n. 4075 del 24.7.97).

**Registro** - I contratti preliminari sono soggetti a registrazione entro 20 giorni dalla sottoscrizione (art. 10 Tariffa, Parte I), a tassa fissa, attualmente di € 200,00; inoltre in presenza di una caparra, si paga l'imposta proporzionale dello 0,50%. L'imposta proporzionale pagata sarà imputata all'imposta principale eventualmente dovuta in sede di registrazione del contratto definitivo.

Nel caso in cui il preliminare indichi semplicemente "caparra", si intende riferirsi alla caparra confirmatoria. Se dice semplicemente pagamento e simili si intende acconto (diverse pronunce della Cassazione).

La caparra confirmatoria concorrerà alla formazione della base imponibile al momento della stipulazione dell'atto o anteriormente qualora venisse trasformata in acconto.

**Attenzione:** una caparra confirmatoria di notevole consistenza (pari ad esempio alla metà, o anche oltre, dell'intero costo dell'immobile) può costituire un elemento decisivo per escludere che si tratti di una somma avente semplice funzione risarcitoria per inadempienze, anche se le parti sul preliminare la definiscono tale (Cass. 8.6.92 n. 7056). In tal caso si configura la corresponsione di un acconto, soggetto ad Iva oppure ad imposta proporzionale di registro del 3%.

**CAPARRA PENITENZIALE** - Art. 1386 c.c. - La caparra penitenziale è il corrispettivo dato dal promissario al promittente per riservarsi esplicitamente il diritto di recesso dal contratto, abbandonando la caparra. Pari diritto spetta al promittente se restituisce il doppio della stessa.

**Iva** - La dottrina maggioritaria e l'A.F. (Riunione Ispettori Compartimentali 21.11.1987 n. 187) ritengono la caparra penitenziale esclusa da Iva in quanto avente funzione di predeterminazione del danno.

**Registro** - La caparra penitenziale, in quanto avente funzione di predeterminazione del danno, è soggetta ad imposta di registro del 3%.

**CONTABILITÀ** - L'Oic 12 stabilisce che i ricavi per l'acquisizione a titolo definitivo di caparre va rilevata nella voce A.5 - Altri ricavi e proventi, mentre le perdite di caparre a

## BILANCI 2020

titolo definitivo trovano allocazione nella voce B.14 - Oneri diversi di gestione.

· *Contabilità del promittente venditore.*  
Al ricevimento della caparra:

Cassa assegni	a	Clienti c/ caparre D.6		1.000,00
---------------	---	------------------------	--	----------

Alla conclusione del contratto:

Clienti	a	==/= Merci c/ vendite Iva c/ vendite	10.000,00 2.200,00	12.200,00
Clienti c/ caparre D.6	a	Clienti		1.000,00
Cassa assegni	a	Clienti		11.200,00

In caso di inadempimento del promittente venditore, la caparra viene normalmente restituita raddoppiata:

==/= Clienti c/ caparre D.6 Oneri diversi di gestione B.14	a	Banca c/c	1.000,00 1.000,00	2.000,00
---	---	-----------	----------------------	----------

In caso di inadempimento del promissario acquirente, la caparra viene trattenuta dal promittente:

Clienti c/ caparre D.6	a	Altri ricavi A.5		1.000,00
------------------------	---	------------------	--	----------

· *Contabilità del promissario acquirente.*  
Al pagamento della caparra:

Fornitori c/ caparre C.I.5	a	Banca c/c		1.000,00
----------------------------	---	-----------	--	----------

Alla conclusione del contratto:

==/= Merci c/ acquisti Iva c/ acquisti	a	Fornitori	10.000,00 2.200,00	12.200,00
Fornitori	a	Fornitori c/ caparre C.I.5		1.000,00
Fornitori	a	Banca c/c		11.200,00

In caso di inadempimento del promittente venditore, la caparra viene normalmente restituita raddoppiata:

Cassa assegni	a	==/= Fornitori c/ caparre C.I.5 Altri ricavi A.5	1.000,00 1.000,00	2.000,00
---------------	---	---	----------------------	----------

In caso di inadempimento del promissario acquirente, la caparra viene trattenuta dal promittente:

Oneri diversi di gestione B.14	a	Fornitori c/ caparre C.I.5		1.000,00
--------------------------------	---	----------------------------	--	----------

### CLAUSOLA PENALE - Art. 1382-1384 c.c.

- Con la clausola penale (per inadempienza) i contraenti disciplinano gli effetti dell'inadempimento concordando una preventiva e convenzionale liquidazione del danno. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. Sotto il profilo fiscale, ai sensi dell'art. 109 del Tuir, la penale è deducibile nell'esercizio in cui diventa certa e oggettivamente determinabile (C.A.E. n. 29/2011), condizioni che normalmente si verificano nell'esercizio di richiesta da parte dell'altro contraente.

### CAPITALE SOCIALE

**Spa** - L'art. 2327 prevede un capitale minimo di € 50.000.

**Srl** - L'art. 2463.1 n. 4) fissa un capitale sociale minimo di € 10.000.

**Srl** - L'art. 2463.4 ammette un capitale inferiore a € 10.000, pari almeno a € 1. In tal caso la somma da imputare a riserva legale deve essere pari ad almeno un quinto degli utili (art. 2463.5. Conferimenti solo in denaro).

**Srl** - L'art. 2463-bis introduce la srl semplificata, con capitale sociale pari almeno ad € 1 e inferiore ad € 10.000. Per la riserva legale valgono le previsioni dell'art. 2463.5. Conferimenti solo in denaro.

### CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA

#### - MINUSVALENZA

In caso di costituzione o aumento del capitale sociale con apporto di beni in natura occorre una perizia che attesti i valori dei beni conferiti. All'atto del conferimento, contabilmente:

==/= Crediti verso soci per sottoscriz. in denaro Crediti verso soci per sottoscriz. in natura	a	Capitale sociale
---	---	------------------



==/== Banca c/c (per gli apporti in denaro) Elenco dei beni (per conferimenti in natura)	a	==/== Crediti verso soci per sottoscriz. in denaro Crediti verso soci per sottoscriz. in natura
--	---	---

Qualora dalla revisione della stima (ai sensi dell'art. 2343.3) amministratori e sindaci ritengano che il valore del bene apportato sia inferiore di oltre un quinto a quello di conferimento, la società deve ridurre il capitale sociale a meno che il socio preferisca versare la differenza (o recedere). In attesa della decisione del socio, si consiglia di registrare la differenza:

Minusvalenza da apporto beni in natura P.N. A.I negativo	a	Beni che si ritengono sopravvalutati
---	---	--------------------------------------

Se il socio delibera di integrare in denaro il conferimento:

Banca c/c	a	Minusvalenza da apporto beni in natura
-----------	---	--

Non è più richiesta la revisione di stima nei conferimenti a Srl (art. 2465).

### CONFERIMENTI DI OPERE E SERVIZI (SOLO SRL NO SPA)

Il socio che conferisce prestazioni lavorative o di servizi deve fornire apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria o prestare cauzione (art. 2464). Se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Fiscalmente, per la società, si tratta di costi interamente deducibili ai fini Ires come fossero prestazioni fornite da non soci (fare attenzione alla competenza!).

Ai fini Irap la deducibilità è possibile solo se il socio opera in regime d'impresa o come professionista.

**ASPETTI CONTABILI:** tra le diverse metodologie possibili, si predilige la seguente mutuata dalla prassi contabile relativa ai conferimenti d'opera in società di persone:

- alla sottoscrizione (NB: la prestazione va valutata a priori; meglio se avvalorata da perizia giurata):

Crediti verso soci per prestazioni future	a	Capitale sociale
---	---	------------------

man mano che vengono effettuate le pre-

stazioni.

Se il socio opera in qualità di professionista:

==/== Compensi socio x B.7 Erario c/lva	a	Socio x c/opera
Socio x c/opera	a	==/== Crediti verso soci per prestazioni future Erario c/ritenute lavoro autonomo

Se il socio opera in regime d'impresa:

==/== Compensi socio x B.7 Erario c/lva	a	Socio x c/opera
Socio x c/opera	a	Crediti verso soci per prestazioni future

Se il socio opera come collaboratore coordinato e continuativo la contabilizzazione è assimilata a quella prevista per i compensi degli amministratori o degli associati in partecipazione (a seconda dell'assimilazione previdenziale adottata). Ovviamente la differenza sta nel fatto che non si eroga il compenso al socio d'opera, ma lo si va ad imputare a decremento della voce Crediti verso soci.

Lo stessa logica può essere utilizzata nel caso in cui il socio operi come lavoratore dipendente.

Se il socio non ha terminato la propria prestazione nel corso dell'esercizio, l'assemblea che approva il bilancio e delibera sulla distribuzione degli utili può prevedere la compensazione tra il credito verso il socio per prestazioni future e il debito per la sua quota parte di dividendi.

### ■ CARTE DI CREDITO

**VENDITE** - L'impresa che riceve i pagamenti deve contabilizzare, alla data di effettuazione dell'operazione, anche l'incasso della vendita, rilevando il credito verso la società finanziaria che gestisce i pagamenti con carta di credito e sulla quale grava il rischio di insolvenza. La società potrà poi accreditare periodicamente gli incassi trattenendo il proprio compenso determinato o come percentuale sugli incassi o come percentuale di costo per la gestione del servizio. In ogni caso la società finanziaria trasmetterà apposito prospetto periodico di riepilogo. Le scritture quindi potrebbero essere:

Registrazione della vendita e dell'incasso del giorno:

## BILANCI 2020

Cliente Alfa	a	==/== Merci conto vendite Iva c/ vendite	1.000,00 220,00	1.220,00
Crediti v/ banca carte di credito	a	Cliente Alfa		1.220,00

Al momento dell'accredito su conto corrente bancario:

Banca c/c	a	Crediti v/ banca carte di credito		1.220,00
-----------	---	--------------------------------------	--	----------

Al momento della registrazione delle commissioni su carte di credito:

Commissioni d'incasso	a	Banca c/c		15,00
-----------------------	---	-----------	--	-------

**ACQUISTI** - Per gli acquisti con carta di credito la registrazione potrebbe essere:

==/== Merci c/acquisti Iva c/acquisti	a	Fornitore Beta	1.000,00 220,00	1.220,00
Fornitore Beta	a	Debiti c/acquisti carta di credito		1.220,00

Al momento dell'addebito:

Debiti c/acquisti carta di credito	a	Banca c/c		1.220,00
---------------------------------------	---	-----------	--	----------

Al momento delle spese e commissioni di utilizzo della carta:

Commissioni bancarie	a	Banca c/c		15,00
----------------------	---	-----------	--	-------

### CASH POOLING

Vedi: Gestione accentrata della tesoreria - Cash pooling.

### CASSA

Controllare la rispondenza del saldo contabile con la giacenza effettiva considerando eventuali sospesi.

Ricordare che:

- la cassa non può **mai** essere **negativa** (può dar luogo a contabilità inattendibile). L'Agenzia delle Entrate sulla base dell'art. dell'art. 39/600 (ma anche ai fini Iva) potrebbe accertare l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo (Cassazione ord. n. 32812/2019, n. 28715/2018, n. 25289/2017 e altre più datate); si inverte **l'onere della prova**: es.

l'impresa deve dimostrare prestiti e/o conferimenti di provenienza diversa rispetto ai ricavi contabilizzati ovvero dimostrare errori di scritturazione e/o problemi d'impostazione contabile (Cassazione, sentenza n. 17004/2012 e sentenza n. 25289/2017);

- l'importo della cassa non deve mai essere elevato, tenuto conto della natura dell'attività svolta; se si ricevono assegni è buona norma farlo risultare nelle scritture contabili (Cassa assegni); la cassa esageratamente positiva, soprattutto se associata a indebitamenti bancari consistenti, fa scattare un campanello d'allarme difficilmente gestibile (Cassazione n. 1530/2017);
- pagamenti di fatture di importi superiori ai 2.999,99 euro non devono mai essere passati per cassa;
- se vengono girati assegni esistenti in cassa indicarlo (tenere presente il limite di trasferibilità);
- consistenti movimenti di cassa possono dare la possibilità al fisco di presumere inattendibili le scritture contabili e/o presumere che versamenti e prelievi nascondono ricavi non contabilizzati;
- quando la "cassa" è elevata gli uffici fiscali possono non riconoscere la deducibilità degli interessi passivi bancari o peggio considerare la contabilità inattendibile, o il denaro ripartito tra i soci, assegnato o utilizzato dall'amministratore;
- la cassa non deve comprendere i sospesi di cassa; occorre quindi regolarizzare prima della chiusura dell'esercizio. Non vanno comprese le cambiali attive in portafoglio compilate (vanno se non compilate);
- le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio (Oic 14), con imputazione dell'utile o della perdita a c.e. (Oic 26).

La contabilità inattendibile può far scattare l'accertamento induttivo (art. 39/600; art. 55/633; Cassazione sent. 656/2014).

Occorre prestare particolare attenzione ai prelievi di cassa ingiustificati da parte dell'amministratore. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8820/2011, ha affrontato il tema del reato di bancarotta fraudolenta nel caso di prelievi di cassa di un amministratore di una società poi dichiarata fallita. Si palesa in tal caso la bancarotta fraudolenta per l'amministratore di società.

E' bene controllare periodicamente l'andamento di tale conto ed evitare che gli interventi dei soci o del titolare siano palesemente finalizzati ad evitare saldi negativi, incoeren-

## BILANCI 2020

ti con le finalità aziendali o non congrui con le capacità economiche dei soci.

Per gli arrotondamenti:

Sopravvenienze passive	a	Cassa
Cassa	a	Sopravvenienze attive

Ci sono sospesi di cassa (cioè movimenti di denaro già avvenuti ma non ancora rilevati contabilmente)?

Per gli esborsi di denaro in c/future spese (dati ad amministratori o dipendenti), all'erogazione delle somme si deve effettuare la registrazione:

Anticipi in c/ spese s.p. C.II.5	a	Cassa
----------------------------------	---	-------

Quando pervengono le note spese si registrano i costi. Es.:

==/== Rimborso spese documentate (o altro) Cassa (se c'è restituzione della differenza)	a	Anticipi in c/spese
---	---	---------------------

Si sono effettuati e correttamente contabilizzati pagamenti di acquisti di beni/servizi, per i quali non c'è ancora fattura? All'erogazione della somma:

Pagamento in attesa di fattura s.p. C.II.5	a	Cassa
--	---	-------

Al ricevimento della fattura

==/== Acquisti Erario c/Iva	a	Fornitori
Fornitori	a	Pagamento in attesa di fattura

Il c/ Cassa va sdoppiato, quantomeno in sede di chiusura, nei sottoconti: Cassa contanti e valori, per il liquido, le valute estere, le carte ed i valori bollati e francobolli; Cassa assegni, per assegni bancari e circolari.

==/== Cassa contanti Cassa assegni	a	Cassa
--	---	-------

### LIMITAZIONI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE E DI TITOLI AL PORTATORE

Dall'01/01/2016 il limite massimo all'utilizzo di denaro contante, libretti di deposito e titoli al portatori è fissato in € 2.999,99. Gli assegni bancari e postali, se emessi per valori

superiori a € 999,99, devono indicare il nome ed il cognome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Lo stesso vale per il money transfer (strumento che permette il trasferimento di denaro attraverso intermediari finanziari diversi dalle banche) il cui limite massimo è fissato ad € 999,99.

A decorrere dall'1.7.2020, il limite all'uso del contante scende fino ad € 1.999,99 (€ 999,99 dall'1.1.2022), salvo per i transfer money il cui limite massimo rimane ad € 999,99.

In caso di violazione dei limiti la sanzione amministrativa va da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 50.000 ed è applicabile ad entrambe le parti coinvolte nell'operazione.

### DIFFERENZE NEGATIVE DI CASSA - RILEVANZA FISCALE E DEDUCIBILITA' IRES IRAP

L'A.E. con la RM n. 54/E/2010, ha precisato che ammanchi di cassa rilevano e sono pertanto **deducibili ai fini Ires e Irapp se viene dimostrato che sono fisiologici, inevitabili e connaturati all'attività d'impresa** (requisiti indubbi per la grande distribuzione) e se tali deficit sono documentanti da un apposito verbale redatto dal responsabile addetto ai controlli interni aziendali e dal responsabile di cassa a cui sono attribuibili gli ammanchi.

In mancanza delle suddette condizioni gli ammanchi sono indeducibili ed è richiesta una variazione in aumento del reddito in sede di dichiarazione.

Come per le differenze inventariali quindi è verosimile e del tutto giustificabile la deducibilità a consuntivo degli ammanchi di cassa che però necessita di apposito verbale predisposto al momento del riscontro fisico dell'ammacco e che va sottoscritto dal soggetto obbligato al controllo e dal responsabile di cassa a cui è imputabile l'ammacco stesso.

Quanto detto vale sia per i soggetti IAS che non IAS. La scrittura contabile in caso di differenza negativa è:

Oneri diversi di gestione c.e. B.14	a	Denaro e valori di cassa s.p. C.IV.3
-------------------------------------	---	--------------------------------------

La citata RM entra nel merito di cosa possa intendersi con "importo modesto" facendo riferimento ai seguenti elementi:

- presenza di misure organizzative e strumenti che contengano e prevenzano le cause di formazione delle differenze di cassa;
- andamento delle differenze di cassa rilevate nei periodi di monitoraggio;
- emersione nel periodo di differenze attive e

passive eventualmente compensabili:

- scarsa significatività delle differenze di cassa rispetto al volume d'affari realizzato, al numero ed al valore delle operazioni, al numero delle casse operanti e dei relativi operatori (grande distribuzione).

Momento di rilevazione e cause degli ammanchi per le differenze di cassa possono verificarsi in occasione di:

- confronto a fine giornata tra corrispettivi registrati e denaro e valori incassati nello stesso giorno;
- controlli periodici della consistenza;
- versamento in banca degli incassi rispetto a quanto riscontrato al momento della verifica.

Le differenze potrebbero sorgere in virtù di:

- minimi arrotondamenti concessi dopo aver emesso lo scontrino;
- errori nel maneggiare i valori di cassa (es. resto sbagliato);
- errori nella registrazione dell'operazione (es. digito una somma errata maggiore o minore)
- piccoli furti o ammanchi.

E' ovvio che le differenze di cassa possono rilevarsi solo a consuntivo ed in occasione di verifiche e mai di volta in volta quando si verificano le cause che le hanno causate.

## VALORI BOLLATI E POSTALI

Non sussistendo l'obbligo di emissione della fattura, per comprovare il sostenimento del costo di marche da bollo, moduli per cambiali e francobolli è consentita l'emissione di una apposita distinta.

*La marca da bollo non è dovuta per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.*

Esempio - acquisto, utilizzo, riaddebito, emissione cambiali. Per acquisto di marche da bollo e francobolli:

Cassa valori (bollati e postali)	a	Cassa contanti		500,00
----------------------------------	---	----------------	--	--------

Utilizzo di 1 marca da bollo da € 16,00 per esigenze aziendali:

Imposte e tasse d'esercizio	a	Cassa valori bollati		16,00
-----------------------------	---	----------------------	--	-------

Utilizzo n. 5 francobolli da € 0,70:

Spese postali	a	Cassa valori bollati		3,50
---------------	---	----------------------	--	------

Utilizzo bolli per cambiali o effetti:

Imposte e tasse d'esercizio	a	Cassa valori bollati		15,00
-----------------------------	---	----------------------	--	-------

## C/C POSTALE

E' stata controllata la corrispondenza tra saldo contabile e saldo dell'estratto conto postale?

==/=	a	Interessi attivi c.e. C.16.d
C/c postale		
Crediti verso l'Erario r.a.		
Interessi passivi	a	C/c postale

## CESSIONI IN GARANZIA

**Iidd** - Per il cedente si avrà un componente negativo di reddito costituito dall'automatica diminuzione del magazzino; chi riceve il bene in sostituzione non dovrà eseguire alcuna rilevazione.

**Iva** - La cessione di un bene in sostituzione di un altro difettoso non è soggetta a fatturazione purché:

- avvenga entro il termine di garanzia;
- sia un obbligo previsto originariamente dal contratto.

Si dovrà emettere Ddt con causale "Cessione in garanzia".

## CLAUSOLE DI TRASPORTO - INCOTERMS

Le clausole Incoterms, elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale, individuano in maniera chiara e puntuale le posizioni di rischio e di costo dei due contraenti: fino a quando rischi e/o costi di spedizione, trasporto e doganali, sono a carico del venditore e da quando passano invece a carico del compratore. La Corte di Giustizia Europea ha affermato che, in caso di controversie, possono influire sulla determinazione del foro competente.

Indipendentemente da rischi e costi, ricordiamo:

- Iidd - i ricavi si considerano conseguiti ed i costi sostenuti, alla consegna o spedizione, salvo che l'effetto traslativo sia posticipato;
- Iva - l'operazione si considera effettuata alla consegna o spedizione ai sensi dell'art. 6 DPR 633/72, ma può essere anticipato dal pagamento totale o di acconti.

Tener presente l'Oic 13 per il quale i beni

rientranti tra le rimanenze, devono essere rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito che può non coincidere con il momento di trasferimento della proprietà.

Le clausole sono indicate in ordine di obblighi per il venditore: dal minimo al massimo impegno.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Franco fabbrica (... luogo convenuto)	Ex works (... named place)	EXW

Gli obblighi del venditore si esauriscono col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali (per es. stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.). Se non esistono altre pattuizioni tra le parti il venditore non è tenuto né a caricare la merce né a sdoganare la merce. Il compratore dovrà sostenere le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce dai locali del venditore fino alla destinazione desiderata.

La prova della consegna non necessita di alcuna documentazione obbligatoria in quanto il venditore adempie ai propri obblighi semplicemente mettendo la merce a disposizione del compratore.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Franco vettore (... luogo convenuto)	Free Carrier (... named place)	FCA

Il venditore assolve ai propri doveri mediante consegna della merce al vettore designato dal compratore nel luogo o nel punto convenuto. Con "Vettore" si intende qualsiasi persona che in forza di un contratto si impegna ad effettuare o a far effettuare un trasporto.

Se la consegna deve essere fatta a soggetto diverso dal vettore, quale è ad es. uno spedizioniere, la prassi commerciale prevede che le condizioni contrattuali FCA (e quindi la consegna) siano adempiute nel momento in cui la merce è rimessa a tale persona.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Franco lungo bordo (... porto d'imbarco convenuto)	Free alongside Ship (... named port of shipment)	FAS

Il venditore adempie l'obbligo di consegna nel momento in cui pone la merce "sottobordo" della nave. E' da questo momento che il

compratore assume i rischi di perdita o di danni alla merce e deve sostenere le spese. Nel caso di esportazione lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del compratore.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Franco a bordo (... porto imbarco convenuto)	Free on board (... named port of shipment)	FOB

L'obbligo di consegna viene adempiuto quando la merce ha superato la murata della nave (sempre nel porto di imbarco convenuto). Solo dopo il superamento della "murata" il compratore inizia a sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce.

Con la clausola FOB lo sdoganamento della merce all'esportazione è di competenza del venditore.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)	Cost and freight (... named port of destination)	CFR

Con il termine "costo e nolo":

- il venditore deve sopportare tutte le spese di trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto;
- il compratore si assume invece i rischi di perdita o di danni alla merce fin dal momento in cui la merce è stata consegnata a bordo della nave (in pratica il momento di trasferimento del rischio è anticipato).

In caso di esportazione la procedura di sdoganamento della merce rimane a carico del venditore.

Per i trasporti via mare, tramite ferrovia o per via aerea, si deve fare riferimento agli specifici regolamenti o leggi speciali. Il codice della navigazione prevede che la polizza di carico attribuisca al possessore il diritto alla consegna delle merci, il possesso delle medesime ed il diritto di disporne; sembra logico ritenere che il momento rilevante per la competenza di ricavo e costo sia la data di invio della polizza di carico al compratore o la consegna diretta al vettore.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Costo, assicurazione e nolo (... porto di destinazione convenuto)	Cost, insurance and freight (... named port of destination)	CIF

Rispetto al termine CFR il venditore ha un obbligo in più. Infatti rimanendo fermo il momento in cui sono trasferiti i rischi di deperimento e danni della merce nel termine "costo, assicurazione e nolo" il venditore ha l'obbligo di fornire un'assicurazione marittima, pagando il relativo premio, contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto.

Anche nel termine CIF lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione convenuto)	Carriage paid to (... named place of destination)	CPT

Con la condizione "trasporto pagato fino a .....":

- il venditore deve pagare il prezzo del trasporto della merce e qualsiasi altra spesa aggiuntiva;
- la responsabilità per rischi o danno si trasferisce al compratore nel momento della consegna al vettore.

Solitamente la consegna interviene al terminal di partenza del vettore o sul veicolo inviato dal vettore per ritirare la merce nel luogo concordato con il venditore.

Nel termine CFT lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo di destinazione convenuto)	Carriage and insurance paid to (... named place of destination)	CIP

Oltre agli obblighi previsti dalla clausola CPT il venditore deve fornire un'assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di avaria alle merci. Nel termine "Trasporto e assicurazione pagati fino a...":

- il venditore deve pagare il prezzo del trasporto della merce e qualsiasi altra spesa aggiuntiva;
- la responsabilità per rischi o danni si trasferisce nel momento in cui la merce è stata consegnata al vettore;
- il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio (il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima, integrabile per patruzioni intercorse tra le parti).

Nel caso di esportazione lo sdoganamento

della merce è a carico del venditore.

E' bene ricordare che siccome il rischio è trasferito al compratore la polizza assicurativa stipulata dal venditore deve essere intestata al compratore o stipulata con la formula "per conto di chi spetta".

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Reso frontiera (... luogo convenuto)	Delivered at frontier (... named place)	DAF

Se è stipulata la condizione "reso frontiera" il venditore può considerare adempito l'obbligo di consegna della merce quando mette la stessa, già sdoganata all'esportazione, a disposizione del compratore nel punto o nel luogo convenuto alla frontiera, prima comunque della frontiera doganale del paese confinante.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Reso ex ship (... porto di destinazione convenuto)	Delivered ex ship (... named port of destination)	DES

Il venditore adempie l'obbligo di consegna mettendo la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Il compratore deve provvedere allo sdoganamento della merce all'importazione.

Le spese sono sopportate dal venditore così come tutti i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Reso banchina (sdoganato) (... porto di destinazione convenuto)	Delivered ex quay (duty paid) (... named port of destination)	DEQ

Il venditore adempie l'obbligo di consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto. Quindi la merce risulta già sdoganata all'importazione.

Anche in questa ipotesi il venditore deve sopportare tutti i rischi e le spese, compresi i dazi, le tasse ed altri oneri concernenti la procedura di importazione, derivanti dalla consegna della merce.

E' possibile che le parti concordino che sia il compratore a sdoganare la merce all'importazione e a pagare i diritti di confine ("non sdoganato" invece di "sdoganato"). Per escludere dagli obblighi del venditore alcune delle spese

gravanti sulla merce: “Reso banchina (sdoganato, eccettuata l’Iva) ... (porto di destino)”.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Reso non sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)	Delivered duty unpaid (... named place of destination)	DDU

La merce deve essere messa a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione. Il venditore deve sopportare i rischi e le spese per far giungere la merce in detto luogo.

Le parti possono convenire che sia il venditore ad espletare le formalità doganali e sopportarne i rischi e le spese: “Reso non sdoganato, IVA pagata .....” (luogo di destinazione convenuto”).

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)	Delivered duty paid (... named place of destination)	DDP

Il venditore adempie all’obbligo di consegna nel momento in cui mette la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione. Sono a carico del venditore i rischi e le spese, compresi i dazi, le tasse ed altri oneri, per poter effettuare la consegna della merce in detto luogo, sdoganata all’importazione.

Denominazione italiana	Denominazione internazionale	Codice
Franco magazzino compratore (...luogo di destinazione convenuto)	Delivered domicile (...name place of destination)	DD

Il venditore assume tutti i rischi e le spese fino alla consegna della merce nel magazzino del compratore.

### CLIENTI

I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti (Oic 15). Ai sensi dell’art. 2426 n. 8 c.c., i crediti sono rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale, del valore di presumibile realizzo (vedi § Criterio del costo ammortizzato).

L’Oic 15 ammette che la valutazione dei cre-

diti avvenga secondo il valore di presumibile realizzo, senza applicare il criterio del costo ammortizzato:

- nei bilanci in forma abbreviata e nei bilanci delle micro-imprese;
- per i crediti a breve termine (con scadenza inferiore ai 12 mesi);
- quando i costi di transazione, le commissioni e le altre differenze fra valore iniziale e valore a scadenza dei crediti sono irrilevanti.

Il valore dei crediti viene ridotto per effetto di svalutazioni che trovano contropartita nel c.e. alle voci:

- B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante;
- D.19.b Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.

Vedi § Perdite su crediti.

I crediti sono iscritti in bilancio al netto di resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni e altre eventuali cause di minor realizzo.

I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, sono rilevati nelle apposite voci BIII2 a), b), c) e d) (se di natura finanziaria) o nelle voci CII 2), 3), 4) e 5) (se di natura commerciale).

L’emissione di ricevute bancarie non fa cambiare natura al credito, che rimane pertanto iscritto tra i Clienti.

Per la redazione del bilancio occorre verificare se:

- tra i Clienti risultano crediti insoluti da diversi anni per vari motivi (cessazione attività, cambio residenza, contestazioni, irreperibilità da anni, importi contestati per i quali non è conveniente un’azione legale) - occorre verificare se procedere al loro stralcio;
- ci sono partite di clienti aperte per modesti importi relativi ad arrotondamenti o ad abbuoni passivi non contabilizzati - procedere al loro storno;
- ci sono partite aperte con saldo Avere, occorre ricercarne le cause:
  - errata imputazione codice di un cliente - effettuare lo storno;
  - errata contabilizzazione di abbuoni tanto che figurano modeste somme in sospeso - stornare a sopravvenienza;
  - imputazione al cliente di un acconto ricevuto - occorre girare l’importo a Clienti c/ anticipi; si potrà reimputare il conto specifico (la scheda del cliente) dopo l’apertura dei conti.

Per eventuali rettifiche:

## BILANCI 2020

Abbuoni passivi	a	Clienti
Clienti	a	Sopravvenienze attive

### RICEVUTE BANCARIE PRESENTATE PER L'INCASSO

Per l'invio all'incasso delle ricevute bancarie:

Effetti s.b.f. presso banca XY	a	Clienti
--------------------------------	---	---------

a) **Accredito** della Ri.ba. **al dopo incasso** (con o senza scoperto di conto).

All'incasso della ricevuta bancaria:

Banca c/c	a	Effetti s.b.f. presso banca XY
Commissioni d'incasso B.7.	a	Banca c/c

b) **Accredito** della Ri.ba. immediato **salvo buon fine**, con accredito di apposito c/ bancario.

Alla presentazione in banca delle ricevute bancarie la società ottiene una anticipazione sotto forma di accredito s.b.f. al netto di una percentuale di sconto predeterminata:

==/== Banca c/c Commissioni d'incasso B.7	a	Banca c/ anticipi
---	---	-------------------

All'incasso della ricevuta bancaria:

Banca c/anticipi	a	Effetti s.b.f. presso banca XY
------------------	---	--------------------------------

Quando la banca addebita sul c/c gli interessi passivi maturati sul c/ scoperto:

Interessi passivi bancari	a	Banca c/c
---------------------------	---	-----------

→ Nella prassi contabile, in caso di presentazione s.b.f., spesso non viene rilevato il debito verso la banca per l'anticipazione ricevuta, estinguendo il credito verso il cliente, con la conseguenza di redigere un bilancio non corrispondente a chiarezza, veridicità e correttezza. Potrebbe anche esserci, come conseguenza della errata contabilizzazione, la redazione impropria del bilancio abbreviato per mancato superamento dei limiti.

### ■ COLLEGIO SINDACALE - ART. 2477, 2397

La nomina dell'organo di controllo (o del revisore per le srl) è obbligatoria per:

- le **società per azioni**;
- le **società a responsabilità limitata**, quando è prevista nello statuto;

- le **srl** che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti (art. 2477 c.2 lett.c):

- attivo patrimoniale, 4 mln di euro;
- ricavi di vendita e delle prestazioni: 4 mln di euro;
- dipendenti occupati in media nell'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina cessa quanto, per 3 esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei predetti limiti;

- le **srl** che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- le **srl** che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Nelle **società a responsabilità limitata** l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore; l'organo di controllo è monocratico, salvo diversa previsione statutaria.

Se l'assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti di cui sopra, non provvede alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, vi provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

A seguito dell'entrata in vigore del DL 32/2019, ai fini della prima applicazione dei limiti di cui all'art. 2477 c.2 lett. c), occorre fare riferimento ai parametri dimensionali degli esercizi 2017 e 2018, considerando la data del 16.12.2019 quale termine ultimo per la nomina dell'organo di controllo o del revisore e l'eventuale adeguamento dello statuto al nuovo disposto normativo.

Nelle **società per azioni** l'organo di controllo assume la forma del collegio sindacale ed è composto da 3 o 5 membri effettivi con obbligo di nomina di 2 sindaci supplenti. Al collegio sindacale può essere attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti prevista dall'art. 2409 bis c.c..

**Competenza e deducibilità del compenso** - Per ciascuna attività svolta dai sindaci spetta uno specifico compenso determinato dall'assemblea dei soci. Il compenso dei sindaci è iscritto in bilancio e deducibile, in base al principio di competenza, nell'esercizio in cui sono eseguite le relative attività, tenendo conto che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nell'esercizio in cui sono ultimate. Occorre pertanto avere riguardo alla tipologia di attività svolta. Di regola, gli onorari per verifiche periodiche di vigilanza e revisione, partecipazioni ad assemblee e c.d.a. sono deducibili nell'esercizio in cui sono eseguiti i controlli (l'esercizio in chiusura), mentre gli onorari per



i controlli sul bilancio di esercizio e la stesura delle relative relazioni sono deducibili nell'esercizio successivo a quello oggetto di controllo.

### Scritture contabili:

Rilevazione al 31.12 delle competenze per verifiche periodiche, partecipazione assemblee e cda:

Compenso sindaci	a	Sindaci c/compensi		2.080,00
------------------	---	--------------------	--	----------

Rilevazione nell'anno successivo della fattura del sindaco comprensiva del controllo del bilancio e relazione del collegio sindacale:

==/==	a	Fornitori		6.344,00
Sindaci c/compensi			2.080,00	
Compenso sindaci			3.120,00	
Iva c/acquisti			1.144,00	

Al pagamento della fattura:

Fornitori	a	Banca c/c		5.344,00
Fornitori	a	Erario c/ rit. Irpef su lav. auton.		1.000,00

Al versamento della ritenuta d'acconto:

Erario c/rit. Irpef su lav. auton.	a	Banca c/c		1.000,00
------------------------------------	---	-----------	--	----------

**Consenso del Collegio sindacale** - Vedi § Costi ad utilizzazione pluriennale

**Mancanza della Relazione del Collegio sindacale:** l'eventuale mancanza della relazione dell'organo di controllo al bilancio d'esercizio rende nulla la relativa delibera di approvazione per illiceità del suo oggetto, in quanto il mancato esercizio del controllo sindacale sulla bozza di bilancio, presentata dagli amministratori, rende nullo il bilancio medesimo (Corte d'appello Milano 26/05/1998). Secondo un successivo orientamento giurisprudenziale, la mancanza della relazione dei sindaci determina la mera annullabilità della delibera di approvazione del bilancio (Tribunale di Latina 23/03/2011).

### ■ COMMERCIO ELETTRONICO

Con il termine commercio elettronico si fa riferimento ad attività commerciali che prevedono l'esecuzione di transazioni per via telematica ovvero tramite un portale internet. Il commercio di prodotti sul mercato globale di *Internet* può fondamentalmente dividersi

in due grandi gruppi:

a) **E-commerce indiretto:** il canale telematico viene utilizzato solo per effettuare l'ordine, ma il bene viene consegnato secondo i canali tradizionali. E' assimilabile alle vendite a distanza: vige, di conseguenza, l'esonero dall'emissione di ricevuta e scontrino fiscale e di fattura se non richiesta dal cliente. Per l'impresa italiana la vendita è:

- imponible Iva in Italia in caso di acquirente comunitario privato qualora l'impresa venditrice abbia realizzato cessioni verso l'UE inferiori ad € 100.000,00;
- imponible Iva nel Paese UE, in caso di acquirente comunitario privato qualora l'impresa venditrice abbia realizzato cessioni verso l'UE superiori ad € 100.000,00, (obbligo di identificazione diretta del cedente nel Paese UE);
- non imponible con obbligo di emissione della fattura, se l'acquirente è comunitario soggetto Iva;
- non imponible con obbligo di emissione della fattura e relativi adempimenti doganali, se l'acquirente è extracomunitario (privato o soggetto Iva).

b) **E-commerce diretto:** tutte le fasi della transazione avvengono in rete: il bene/servizio è fornito direttamente via internet, ad es. e-book, software, siti web e web-hosting insegnamento a distanza... (per un elenco indicativo di servizi forniti per via elettronica vedi l'Allegato II della Direttiva 2006/112/CE art. 56, par. 1, lett. k). Si tratta di cessioni di beni immateriali e servizi informativi forniti tramite il canale telematico; L'e-commerce non gode dell'esonero da certificazione dei corrispettivi riservato invece alle vendite di beni su catalogo. La disciplina sopra descritta è applicabile fino al 31.12.2020. A decorrere dall'1.1.2021, è prevista l'entrata in vigore di nuove norme che semplificano e uniformano a libello comunitario il regime fiscale del commercio elettronico.

#### Disciplina Imposte Dirette:

a) Operatore non residente che vende in Italia: nessuna tassazione in Italia (salvo stabile organizzazione in Italia).

b) Operatore residente che vende in Italia o all'estero: tassazione in Italia (salvo stabile organizzazione all'estero dell'impresa italiana).

I **siti Internet** non sono ritenuti dall'Ocse stabili organizzazioni. Al contrario, i server, in presenza di determinati requisiti possono costituire sede fissa d'affari. Tra i requisiti, la stabilità in un posto fisso per un sufficiente periodo di tempo e l'essere l'immobile di

proprietà o in affitto al soggetto che possiede il sito.

### ■ COSTI PER IL SITO WEB

Vedi § Costi pluriennali.

### ■ COMODATO

Vedi: Immobilizzazioni materiali.

### ■ COMUNICAZIONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sussistono alcune scelte o situazioni in riferimento alle quali il contribuente ha l'obbligo di informare espressamente l'Agenzia delle Entrate.

E' possibile sanare la mancata comunicazione tramite l'istituto della "remissione in bonis", che consente al contribuente in ritardo

Rimanenze	Mutamento totale o parziale del criterio di valutazione	Nella dichiarazione o in apposito allegato	Art. 110.6
	Valutazione con il metodo al dettaglio	Nella dichiarazione o in apposito allegato	Art. 92.8
Presunzioni di cessione	Distruzione e trasformazione non ricorrenti di beni merce e di beni strumentali di valore superiore € 15.000. Per importi inferiori, la comunicazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Entro 5 giorni prima della distruzione/ trasformazione	DPR. 441/97 art. 2.4
CFC	Detenzione di partecipazioni	Nella dichiarazione	Art.167.11
Consolidato fiscale	Esercizio dell'opzione/revoca	Nella dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione/la revoca	Art. 119
Minusvalenze di importo superiore a € 5 milioni	Realizzate su partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie	Sono indicate nella dichiarazione dei redditi quadro rs	AE comunicato Luglio/2013
Minusvalenze ex art. 109.3-bis superiori ad € 50.000	Realizzate su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati	Sono indicate nella dichiarazione dei redditi quadro rs	AE comunicato Luglio/2013
Contabilità presso terzi	Esercizio dell'opzione	Nella prima dichiarazione annuale Iva presentata nell'anno successivo alla scelta operata	DPR 100/1998 art. 1.3
Cessione credito chiesto a rimborso	Deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'a.E. Mediante invio di copia autentica dell'atto tramite ufficiale giudiziario	Prima che sia stato emanato l'ordinativo di pagamento	C.M. 08/07/1997 n. 192
Trasparenza fiscale	Esercizio dell'opzione/revoca	Nella dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione/la revoca	C.A.E. n. 31/14 Art. 115/116 Tuir
Transfer Pricing Art. 110.7	Indicazione di possesso della documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali	In sede di dichiarazione dei redditi	D.lgs 471/97 Art. 1.ter D.L. 31/05/10, n. 78, Art. 26 Prov. Agenzia Entrate 29/09/2010 DM 14/05/18 Art. 8

con gli obblighi di preventiva comunicazione o con gli adempimenti di natura formale richiesti per la fruizione di benefici di natura fiscale o per l'accesso a regimi fiscali opzionali, **di "sanare" tale dimenticanza versando una sanzione pari ad € 258** in presenza di determinate condizioni ed, in ogni caso, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. (DL 16/2012).

### **D.L. n. 16/2012 - Art. 2 - Comunicazioni e adempimenti formali**

La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, *non è preclusa*, sempre che la *violazione non sia stata constatata* o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11.1/471 (€ 250), secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del D.lgs. n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

### **CONAI**

Tutti gli utilizzatori di imballaggi e, quindi, anche i commercianti all'ingrosso e al dettaglio ed in generale tutte le imprese che acquistano e rivendono merce imballata hanno l'obbligo di iscrizione al CONAI entro 30 giorni dell'inizio dell'attività riferita agli imballaggi.

**Adesione al Consorzio** - La quota versata all'atto dell'adesione al Conai ha natura di quota di partecipazione: la quota versata, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti nell'attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto "Partecipazioni in altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, art. 2424.

La quota versata non è cedibile (se non in caso di trasferimento d'azienda, fusione e scissione) né per atto tra vivi né mortis causa e neppure è divisibile.

Le imprese iscritte al CONAI devono indicare in **fattura** la dicitura "Contributo Conai assolto" e comunicare al Consorzio sull'apposita modulistica tutte le variazioni intervenute

dopo l'iscrizione (variazione denominazione, forma giuridica, cessazione attività. ecc.).

Omessa iscrizione al Conai: sanzione di € 5.000, oltre alle quote non versate dal momento in cui aveva l'obbligo. Se il soggetto regola la propria posizione prima che siano effettuati controlli, non dovrà pagare sanzioni ma solo i contributi non versati maggiorati degli interessi di mora.

### **REGISTRAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI**

Chi acquista imballaggi dal produttore degli stessi si vedrà addebitato in fattura il relativo contributo ambientale Conai. Deve essere registrato in aumento del costo degli imballaggi.

Esempio: acquisto di imballaggi dal produttore per € 950 oltre a € 50 di contributo ambientale. Totale imponibile € 1.000, Iva al 22% € 220. Scrittura:

==/=	a	Fornitore	1.220,00
Imballaggi			1.000,00
c/ acquisti			220,00
Iva c/ acquisti			

### **CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI**

Vedi: Immobilizzazioni immateriali.

### **CONSOLIDATO FISCALE - ARTT. DA 117 A 129 - C.A.E. N. 53/E/2004 - CENNI**

Il consolidato fiscale nazionale (o tassazione di gruppo) consiste nella determinazione, in capo alla società controllante, di un unico reddito imponibile di gruppo, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti, che determina un'unica imposta Ires di gruppo.

Sono ammessi al consolidato fiscale nazionale (art. 117):

- controllate - spa, sapa, srl fiscalmente residenti in Italia;
- controllanti - spa, sapa, srl fiscalmente residenti in Italia oltre a non residenti, aventi i requisiti del c. 2.

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione ha durata per 3 esercizi ed è irrevocabile. L'opzione va esercitata congiuntamente dalla controllante e da ogni controllata (art. 119).

**Operazioni straordinarie** - Generalmente interrompono il regime di consolidato fiscale (vedi RM 17/2007), salvo dimostrazione di

sussistenza dei requisiti di cui all'art. 117 e seguenti mediante interpello probatorio. In mancanza di interpello o in caso di risposta negativa, se la controllante intende avvalersi comunque della tassazione di gruppo occorre segnalare tale circostanza nella dichiarazione dei redditi.

**Irap** - L'Irap continua a essere tassata autonomamente in capo alle singole società aderenti al consolidato.

**Perdite** - Le perdite maturate ante ingresso nel consolidato possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono (art. 118.2). La società che ha prodotto le perdite pregresse (anteriori all'ingresso nel consolidato fiscale) deve prima utilizzare le stesse a riduzione del proprio reddito imponibile "individuale" (nel limite dell'80% di quest'ultimo), e poi trasferire alla consolidante l'eventuale saldo netto positivo; di fatto, in questi casi almeno il 20% del reddito prodotto viene attribuito al soggetto che materialmente assolve l'imposta. In caso di perdita, la società aderente al consolidato trasferisce la perdita maturata nell'esercizio, senza la possibilità di attingere a quelle pregresse (CNDCEC circ. 24/2011).

Le perdite realizzate da una società, in periodo di consolidamento, sono compensabili per intero con i redditi delle altre partecipanti, senza la limitazione dell'80%, in quanto in questi casi non si rientra nell'ambito applicativo dell'art. 84, ma in un ordinario meccanismo di compensazione intersoggettiva tra redditi e perdite realizzati nel medesimo periodo d'imposta (Circ. n. 53/2011).

La perdita generata in sede di consolidamento (sommatoria dei vari risultati) è riportabile nel consolidato dell'esercizio successivo con il limite dell'80%.

Le istruzioni ministeriali disciplinano anche l'utilizzo delle perdite in presenza di società di comodo all'interno del gruppo, ricordando che in ogni caso deve essere rispettato il reddito minimo.

**Eccedenze di imposta** relative a precedenti esercizi possono essere utilizzate dalle società cui si riferiscono o trasferite alla controllante. La C.A.E. n. 35 del 18.7.2005 chiarisce che il limite alla compensazione (€ 700.000,00) opera in capo a ciascuna società aderente.

**Cessione delle eccedenze Ires** - Importanti chiarimenti sono stati forniti dalla C.A.E. n. 35 del 18.7.2005. La C.A.E. n. 53 del 20.12.2004, al par. 5.1 precisa che "i crediti possono essere trasferiti da ciascuna con-

solidata alla consolidante per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES". Dunque ad esempio se l'IRES a saldo relativa all'anno 2017 è pari a euro 60.000 e gli acconti dovuti per l'anno 2018 ammontano a euro 80.000, la società consolidata potrà cedere un credito pari a euro 140.000.

**Versamenti a saldo e in acconto** - Successivamente alla presentazione dell'opzione per il consolidato fiscale, gli obblighi di versamento delle imposte, a saldo e in acconto, spettano esclusivamente alla controllante, sulla base del reddito complessivo storico o previsionale del gruppo.

Per il primo esercizio, l'acconto dovuto dalla controllante è determinato sulla somma algebrica dell'imposta dovuta per l'anno precedente da ogni società partecipante, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute di acconto indicate nelle dichiarazioni dei redditi. Può essere applicato il calcolo previsionale. Per il primo periodo di imposta restano validi e scomputabili anche gli acconti versati dalle controllate.

Negli esercizi successivi la controllante applicherà le regole ordinarie.

### **Condizioni per l'efficacia dell'opzione**

- La validità dell'opzione è subordinata al verificarsi congiuntamente di tutte le seguenti condizioni:

- a) ogni società può partecipare ad un solo consolidato in qualità di controllante o controllata;
- b) identità dell'esercizio sociale di controllante e controllate;
- c) esercizio congiunto dell'opzione, da comunicarsi all'A.E. con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale in intende esercitare l'opzione;
- d) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la controllante ai fini della notifica degli atti relativi ai periodi di imposta di consolidamento (le istruzioni al modello Redditi specificano che con l'apposizione della firma nel frontespizio della dichiarazione della consolidante, è attestata l'avvenuta elezione di domicilio da parte di ciascuna consolidata presso la società o ente consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione);
- e) nessuna società aderente può godere di ri-

duzioni di aliquota ai fini Ires (non è causa di esclusione il beneficiare di esenzioni totali o parziali dal reddito Ires per effetto di agevolazioni territoriali o settoriali).

L'opzione non perde efficacia se a seguito di fusione, scissione o liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio più periodi di imposta.

La comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale deve contenere, tra l'altro, l'indicazione relativa al criterio scelto per la ripartizione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione alla scadenza del triennio (RM 113/2006).

**Il requisito del controllo** - Al fine dell'opzione per il consolidato nazionale si considerano controllate le società nelle quali la controllante partecipa, direttamente o indirettamente:

- a) per più del 50% del capitale sociale (considerando l'effetto demoltiplicatore) senza tener conto delle azioni prive del diritto di voto;
- b) per più del 50% all'utile di bilancio (considerando l'effetto demoltiplicatore) senza tener conto dell'utile spettante alle azioni prive del diritto di voto.

Il requisito del controllo deve sussistere fin dall'inizio di ogni esercizio di durata dell'opzione.

**Obblighi delle società controllate** - Ciascuna delle società controllate dovrà:

- a) compilare una dichiarazione per comunicare alla controllante il proprio reddito, le ritenute subite, le detrazioni ed i crediti di imposta spettanti, gli acconti autonomamente versati ed il prospetto degli oneri deducibili anche se non imputati a c.e.;
- b) fornire alla controllante ogni collaborazione per consentire di adempiere agli obblighi fiscali, anche successivamente alla cessazione del consolidato.

**Obblighi della società controllante** - La società controllante dovrà presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcolare il reddito complessivo, versando sia l'Ires a saldo che in acconto. Per il primo esercizio di validità dell'opzione l'acconto è dovuto sulla base della **somma algebrica** degli acconti dovuti dalle partecipanti al consolidato, fatto salvo l'utilizzo del metodo presuntivo di determinazione dell'acconto; l'acconto presuntivo non potrà essere inferiore a quanto dovuto

to su base consuntiva **senza** tener conto delle rettifiche di consolidamento. Le eventuali eccedenze a credito possono essere utilizzate dalla controllante o dalla società cui compete, fatta salva la possibilità della loro cessione infra gruppo ai sensi dell'art. 43 ter, DPR 602/73. Negli esercizi successivi l'acconto va determinato in base alle risultanze del quadro CN della consolidante.

**Interruzione anticipata della tassazione di gruppo** - Se prima della scadenza del triennio viene meno il requisito del controllo, la controllante deve operare sul proprio reddito variazioni in aumento pari all'ammontare:

- a) dei maggiori interessi passivi dedotti per il ricalcolo del pro rata patrimoniale;
- b) della residua plusvalenza dei beni ceduti in regime di neutralità.

Entro 30 giorni dal venir meno del requisito del controllo:

- a) la controllante deve ricalcolare l'acconto di imposta ed effettuarne l'eventuale versamento integrativo;
- b) ciascuna controllata deve effettuare l'integrazione relativamente ai propri redditi.

Gli importi versati o percepiti dalle società del gruppo a compensazione di oneri derivanti dalla cessazione del rapporto sono esclusi dal reddito.

Le perdite fiscali e i crediti d'imposta rimangono di pertinenza della controllante: è consentita la possibilità di attribuire le perdite fiscali alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il controllo. Le modalità di ripartizione vanno segnalate all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi (quadro OP).

**Limiti all'opzione** - Non possono esercitare l'opzione le società che:

- non sono assoggettate all'Ires (es: società di persone commerciali);
- fruiscono di riduzione dell'aliquota di imposta;
- sono in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. L'eventuale opzione già effettuata cessa dall'inizio dell'esercizio di dichiarazione del fallimento o della liquidazione.

**Responsabilità dei partecipanti** - Ciascuna società controllata è responsabile per le maggiori imposte, sanzioni ed interessi derivanti da accertamento del proprio reddito imponibile, nonché per le somme dovute per altre infrazioni proprie (art. 36-ter/600).

La controllante è responsabile:

- a) per le maggiori imposte, sanzioni ed interessi derivanti da accertamento del proprio reddito imponibile, nonché per le somme dovute per altre infrazioni proprie (art. 36-ter/600);
- b) degli adempimenti connessi alla determinazione del reddito complessivo ed alle formalità richieste.

Controllante (in via principale) e controllate (in via sussidiaria) sono solidalmente responsabili per il versamento delle imposte.

**Le comunicazioni** all'Agenzia delle Entrate: vedi § Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.

**Contabilità** - Si propone il seguente esempio di consolidato tra:

- A (controllante) - imponibile 1.000 (Ires 240)
- B (controllata al 60%) - imponibile 700 (Ires 168)
- C (controllata all'80%) - perdita fiscale 300 (risparmio Ires 72)
- Reddito imponibile consolidato:  $1.000 + 700 - 300 = 1.400 \times 24\% = 336$  Ires di gruppo.

Nel contratto di gruppo sono previsti trasferimenti per imposte pari all'aliquota vigente.

### Contabilità della controllante A

Imposte sul reddito c.e.: 20	a	Debiti tributari		336,00
Crediti v/ controllata B	a	Imposte sul reddito c.e.: 20		168,00
Imposte sul reddito c.e.: 20	a	Debiti v/ controllata C		72,00

Il saldo di c.e. n. 20 sarà: 240 20 a: Imposte correnti 385; 20 c: Oneri e proventi da consolidato 96.

### Contabilità della controllata B

Imposte sul reddito	a	Debiti v/ controllante A		168,00
---------------------	---	--------------------------	--	--------

### Contabilità della controllata C

Crediti v/ controllante A	a	Imposte sul reddito		72,00
---------------------------	---	---------------------	--	-------

Dovranno altresì essere fornite in nota integrativa le opportune informazioni aggiuntive sulla composizione della voce di conto economico relativa alle imposte sul reddito, indicando i criteri generali che regolano i rapporti

fiscali tra le società "optanti".

**Fiscalità differita** - La fiscalità differita del periodo di consolidamento deve essere iscritta nel bilancio della controllante; le modalità di trasferimento devono essere regolate attraverso un accordo contrattuale tra le società partecipanti. Nel bilancio dell'esercizio in cui inizia il consolidamento le controllate devono quindi riesaminare le imposte anticipate e differite contabilizzate in precedenti esercizi.

**Società non operative** - L'adozione del consolidato fiscale non esime le società partecipanti dall'applicazione della normativa riguardante le società di comodo.

**Somme attribuite a compensazione dei vantaggi fiscali ricevuti in seno al consolidato** - Sono neutrali sia ai fini Ires che Irap (si rimanda ad un apposito documento ABI del 2004).

### Interessi passivi deduzione art. 96.7 Tuir

- In caso di partecipazione al consolidato nazionale l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un ROL capiente non interamente sfruttato per la deduzione.

Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

**ACE** (in vigore solo per i bilanci in corso al 31.12.2019) - La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto delle società aderenti viene trasferita al gruppo fino a concorrenza del reddito complessivo globale netto di gruppo.

- l'Ace deve in primo luogo essere scomputata dal reddito imponibile dell'esercizio prodotto dalla società che ha aderito al consolidato;
- l'eventuale eccedenza può essere trasferita al gruppo, ma nel limite del reddito prodotto dal gruppo; ossia, nemmeno a livello di gruppo l'Ace può incrementare le perdite fiscali;
- l'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo globale netto di gruppo è riportata nei periodi d'imposta successivi dalla società aderente al consolidato che ha generato il beneficio;

- l'ecedenza non trasferita, pur nell'ipotesi di capienza a livello di gruppo, non può essere più riportata (Circ 12/E/2014).

Il beneficio che viene trasferito alla consolidante attraverso il conferimento dell'Ace deve essere remunerato a ciascuna società.

Ovviamente, tale compensazione infragruppo non possiede natura reddituale ai fini IRES, in quanto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 118.4. Pertanto, non rilevano fiscalmente nemmeno le remunerazioni ricevute dalle società partecipanti al consolidato nazionale in contropartita dei vantaggi fiscali fruiti dal gruppo in ragione del trasferimento delle eccedenze di Ace. A conferma di tale orientamento si veda anche la Circolare dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 28/IR del 29 marzo 2012, paragrafo 9.1.

**Novità introdotte dal D.lgs. 147/2015 (C.A.E. n. 40/2016)** - Per aderire ai principi stabiliti dall'OCSE, il D.lgs. 147/2015 ha stabilito:

- la possibilità di includere nel consolidato nazionale, in qualità di consolidate, le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati appartenenti all'UE ovvero al SEE con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;
- l'eliminazione dell'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società da consolidare;
- la possibilità per l'entità controllante non residente di consolidare le basi imponibili di società "sorelle" e loro stabili organizzazioni.

**Nota integrativa** - pur in mancanza di specifiche disposizione del codice civile, i principi contabili (OIC 25) suggeriscono di indicare in Nota integrativa le informazioni che seguono, se rilevanti:

- condizioni e termini rilevanti per il contratto di consolidato fiscale;
- parti coinvolte ed eventuali variazioni intervenute;
- periodo di vigenza del consolidato fiscale;
- indicazione analitica degli effetti sul bilancio (economici e patrimoniali) derivanti dall'adesione al consolidato fiscale;
- impegni, rischi e garanzie derivanti dall'adesione al consolidato fiscale;
- ai fini dell'informativa relativa alla riconciliazione tra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25, evidenziazione separata dell'effetto netto derivante dall'adesione al consolidato fiscale;

- la quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di recuperare solo in virtù dell'adesione al consolidato fiscale e la relativa aliquota utilizzata;
- gli effetti (valore di bilancio, valore fiscale e fiscalità differita) derivanti da trasferimenti neutrali sotto il profilo fiscale.

**Relazione sulla gestione** - è richiesta l'indicazione dell'adesione al regime di consolidato fiscale, nonché le motivazioni, le opportunità ed gli eventuali rischi connessi all'esercizio dell'opzione.

**CONSOLIDATO MONDIALE** - In presenza di un gruppo con partecipate residenti all'estero è possibile accedere al regime del consolidato mondiale di cui all'art. 132. L'istanza per l'accesso al consolidato mondiale è facoltativa (interpello probatorio ex art. 11 L. 212/2000). In sede di dichiarazione dei redditi deve effettuarsi la segnalazione nei casi in cui non sia stata prodotta istanza di interpello oppure anche se prodotta non abbia dato esito positivo.

### ■ CONTABILITA' DI MAGAZZINO - ART. 14/600

Vedi: § Libro di magazzino

### ■ CONTABILITA' INATTENDIBILE

#### Principio generale

La contabilità inattendibile consente al Fisco di determinare il reddito induttivamente, sulla base di dati e notizie raccolte o di cui è venuta a conoscenza a prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili (art. 39 DPR 600/73).

L'inattendibilità della contabilità sussiste nei seguenti casi:

- se non viene indicato il reddito d'impresa nella dichiarazione;
- quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili oppure esse non sono disponibili anche per causa di forza maggiore;
- nel caso in cui siano riscontrate omissioni o false o inesatte indicazioni o irregolarità formali gravi, numerose e ripetute a tal punto da indurre i verificatori a ritenere le scritture complessivamente inattendibili.

**CONTABILITÀ INATTENDIBILE CHE LEGITTIMA L'ACCERTAMENTO SULLA BASE DI STUDI DI SETTORE E PARAMETRI**

Per le imprese soggette a studi di settore o parametri, il DPR 570/96 ha stabilito alcune casistiche predefinite (sia di tipo formale che sostanziale) che fanno scattare l'inattendibilità delle scritture contabili legittimando l'accertamento presuntivo sulla base degli studi di settore (pertanto l'ambito di applicazione del DPR 570/96 è ristretto solo a tale tipo di accertamento presuntivo).

**Irregolarità formali** che fanno scattare l'inattendibilità della contabilità:

### 1. Disponibilità liquide

La voce disponibilità liquide comprende: Denaro e altri valori in cassa, Assegni, sia bancari, che circolari, Depositi bancari e postali.

La contabilità è inattendibile, quando le disponibilità liquide non sono specificate nei conti o nelle scritture ausiliarie (art. 14.1, lett. c), del DPR 600/73).

L'impresa è tenuta alla compilazione distinta della movimentazione contabile:

- della cassa con distinzione cassa contanti, cassa assegni, cassa carte di credito o altre forme di pagamento (POS);
- della banca aprendo per ogni banca un conto o sotto conto in modo che sia possibile il riscontro dell'importo contabile con il saldo dei singoli estratti conti bancari o postali.

### 2. Crediti e debiti, diversi da quelli relativi alle retribuzioni dei dipendenti

Nelle scritture contabili o ausiliarie:

- tutti i crediti ed i debiti (eccetto quelli verso dipendenti) devono essere dettagliati (nei sotto conti o partitari) con intestazione ad ogni singolo creditore e debitore;
- nel commercio al dettaglio o altre forme di vendita o prestazioni, in locali aperti al pubblico per le quali non si deve emettere fattura, il DPR 570/96 prevede la necessità di un dettaglio di ogni cliente utilizzando una documentazione di aiuto quale un brogliaccio ecc.

Il conto Crediti diversi deve quindi contenere solo importi molto modesti.

### 3. Versamenti e prelevamenti effettuati dal titolare o dai soci o associati

La contabilità risulta inattendibile quando i versamenti e i prelevamenti effettuati dal titolare o dai soci o associati non sono evidenziati nelle scritture contabili e in quelle ausiliarie. Specialmente nelle società di piccole dimensioni e nelle imprese individuali, è necessario evitare assolutamente che si crei commistione tra il patrimonio aziendale e quello dei soci o

del titolare.

### 4. Criteri adottati per la valutazione delle rimanenze

La mancata indicazione nella **Nota Integrativa** (per le società di capitali) o nel **Libro degli Inventari** (ditte individuali o società di persone) dei **criteri di valutazione** delle rimanenze genera inattendibilità. E' richiesta un'annotazione dei criteri applicati alla valutazione (es.: costo di acquisto delle materie prime, metodo Lifo, metodo Fifo, ecc.).

### 5. Distinte inventariali

La Cassazione ha dichiarato la legittimità dell'accertamento induttivo nel caso in cui, in sede di verifica, venga riscontrata l'omessa predisposizione delle distinte analitiche, pur in presenza della regolare redazione del bilancio (sent. 8273 del 26.5.2003; 23694 del 15.11.2007). La tardiva consegna delle distinte inventariali non legittima l'accertamento induttivo (Cassazione n. 11238/2015).

**Irregolarità sostanziali** che fanno scattare l'inattendibilità della contabilità:

### 1. Scostamenti tra valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche e valori contabili

La differenza tra valori dei beni, anche strumentali, risultanti dalle scritture e i valori rilevati dagli organi di controllo, fa scattare l'inattendibilità, quando lo scostamento è:

- superiore al 10% del valore complessivo delle voci interessate e
- di importo non inferiore ad € 25.822,84.

Lo scostamento di importo superiore ad € 25.822,84, anche se è inferiore al 10%, determina sempre inattendibilità.

Gli scostamenti originati da errata applicazione dei criteri di valutazione o da imputazione ad errato periodo d'imposta (criterio di competenza ai sensi dell' art 109), non determinano una contabilità inattendibile a condizione che le scritture risultino nei registri contabili relative al periodo d'imposta precedente o successivo e che la mancata osservanza sia originata dall'adozione di metodi costanti di rilevazione contabile.

Per le **rimanenze di beni** ai sensi dell' art. 92, il controllo deve aver ad oggetto beni o categorie di beni rappresentative di almeno il 25% del valore contabile complessivo delle rimanenze, che risulta dall'inventario riportato nel bilancio dell'ultimo periodo d'imposta, per il quale è già stata presentata la dichiarazione dei redditi.



L'accertamento si applica sempre in caso di scostamento superiore ad € 25.822,84, ma, per le rimanenze, tale importo va incrementato:

- dell'1% del valore complessivo dei beni o categorie di beni, per la parte fino a € 1.549.370,00;
- dello 0,5%, per la parte che eccede tale importo.

### 2. Omessa indicazione di beni strumentali nelle scritture contabili

I beni strumentali, sia se posseduti a titolo di proprietà sia se posseduti in leasing, devono risultare nelle scritture contabili anche se completamente ammortizzati. La mancata indicazione determina l'inattendibilità delle scritture se il valore complessivo è superiore al 10% del valore di tutti i beni strumentali utilizzati o, comunque, se superiori a euro 25.822,84, mentre non si applica la disposizione se l'importo è inferiore a € 2.582,29.

Sono esclusi gli immobili relativi alle imprese individuali.

Per la determinazione del valore dei beni materiali e immateriali, ammortizzabili ai sensi degli articoli 102, 102 bis e 103, va utilizzato il criterio del costo storico, comprendente gli oneri accessori di diretta imputazione e gli eventuali contributi di terzi, al lordo degli ammortamenti e delle rivalutazioni; tale regola si applica anche ai beni il cui costo unitario è inferiore ad € 516,46.

Per i beni in leasing si applica il criterio del costo sostenuto dal concedente.

Per i beni in comodato e in locazione non finanziaria si applica il criterio del valore normale al momento dell'immissione in attività.

Per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i valori sono ridotti del 50%.

### 3. Omessa contabilizzazione di compensi a lavoratori dipendenti

Sussiste l'irregolarità nei casi in cui sono impiegati lavoratori dipendenti che non risultano iscritti nei libri previsti dalla normativa sul lavoro e per tali dipendenti è scaduto il termine utile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La contabilità risulta inattendibile quando le retribuzioni non contabilizzate sono di importo non inferiore ad € 25.822,84 e superiore al 10% delle spese totali per prestazioni della stessa specie.

I compensi non contabilizzati sono determinati:

- per i dipendenti, sulla base dei vigenti con-

tratti collettivi nazionali di lavoro;

- per gli altri addetti, sulla base delle retribuzioni mensili previste dai contratti stessi.

Non è rilevante lo scostamento derivante dalla errata applicazione del principio di competenza.

## CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine accolgono, nell'ambito del sistema informativo, tutte le poste che non costituiscono costo, ricavo, attività e passività. I più diffusi evidenziano e tengono memoria di rischi, di impegni, del possesso di beni di terzi, delle riprese fiscali. Ad esempio appare importante sapere se sono state rilasciate garanzie a terzi e per quale ammontare complessivo perché questo dato è fondamentale per valutare il rischio cui si va incontro nel caso in cui si faccia credito all'impresa in esame.

Ai sensi dell'art. 2427.1 n. 9 la Nota integrativa deve indicare "L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dalla stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime".

## CONTRATTI DERIVATI

I derivati sono strumenti finanziari o contratti contraddistinti da tre caratteristiche (Oic 32 paragrafo 11):

- hanno un valore che varia al variare delle attività a cui si riferiscono (cosiddetto "sottostante", che può essere, ad esempio, un tasso di interesse, il prezzo di strumenti finanziari o merci, il tasso di cambio, l'indice di prezzo o di tasso, il rating di credito o indice di credito);
- richiedono un investimento iniziale nullo o comunque minore rispetto a quello normalmente necessario per ottenere gli stessi risultati connessi a variazioni di fattori di mercato;
- il loro regolamento è posticipato.

L'Appendice A dell'Oic 32, dopo aver elencato una serie di esempi, stabilisce che qualsiasi contratto o clausola contrattuale che soddisfi le condizioni sopra elencate è uno strumento finanziario derivato.

I principali strumenti finanziari adottati dalle imprese sono i seguenti:

- **derivati su prestiti:** sono anche definiti "derivati su tassi di interesse" (IRS) e servono a

fissare il tasso cui sarà possibile indebitarsi in futuro (coprono il rischio di oscillazione dei tassi di interesse);

- **derivati su valute:** hanno ad oggetto la fissazione del prezzo a cui una certa quantità di valuta potrà essere compravenduta ad una determinata data futura (coprono il rischio di fluttuazione dei tassi di cambio);
- **derivati su beni:** hanno ad oggetto la fissazione del prezzo a cui ad una certa data futura potrà essere compravenduta una determinata "commodity" (coprono il rischio di variazione dei prezzi di approvvigionamento).

Fondamentale per la corretta classificazione nel bilancio di esercizio è la distinzione fra derivati di copertura e derivati speculativi:

- **derivati di copertura** - devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:
  - devono essere negoziate con l'intento di porre in essere la copertura;
  - devono essere caratterizzate da un'elevata correlazione fra le caratteristiche tecnico finanziarie delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
  - le condizioni di cui sopra devono essere documentate da evidenze interne dell'impresa;
- **derivati speculativi** - si determinano per esclusione, essendo considerati tali tutti i derivati che non sono qualificabili come "derivati di copertura".

L'art. 2426.1 n. 11-bis c.c. prevede l'iscrizione a bilancio degli strumenti finanziari derivati in base al fair value con la seguente classificazione (stato patrimoniale):

- **immobilizzazioni finanziarie** (voce B.III.4

Strumenti finanziari derivati attivi): per derivati di copertura con fair value positivo e elemento coperto costituito da attività immobilizzata o passività *oltre l'esercizio successivo*;

- **attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni** (voce C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi): per derivati di copertura con fair value positivo e elemento coperto costituito da attività circolante o passività *entro l'esercizio successivo* e per tutti i derivati **non** di copertura (speculativi) con fair value positivo;
- **fondi per rischi e oneri** (B.3 Strumenti finanziari derivati passivi): per derivati con fair value negativo;
- **patrimonio netto** (voce A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi): accoglie le variazioni di fair value dei derivati di copertura di flussi finanziari; l'art. 2426.1 n. 11-bis CC specifica che non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura; inoltre qualora la riserva assuma valore negativo, questo non produrrà effetti sulla perdita di capitale (artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447).

Nella tabella che segue vengono riepilogate le modalità di classificazione.

Tipologia	Fair value	Elemento coperto
-----------	------------	------------------

DERIVATO DI COPERTURA	Positivo	Attività immobilizzata	B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi
		Attività circolante	C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi
		Passività oltre 12 mesi	B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi
		Passività entro 12 mesi	C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi
	Negativo	Qualunque elemento coperto	B.3 Strumenti finanziari derivati passivi
DERIVATO SPECULATIVO	Positivo		C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi
	Negativo		B.3 Strumenti finanziari derivati passivi

**Classificazione (conto economico):**

- **Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie** (voce D.18.d rivalutazione di strumenti finanziari derivati): accoglie le variazioni positive di fair value dei derivati non di copertura (speculativi), gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di fair value e la variazione positiva del valore temporale;
- **Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie** (voce D.19.d svalutazione di strumenti finanziari derivati): accoglie le variazioni negative di fair value dei derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni negative

derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di fair value, la variazione negativa del valore temporale e l'ammontare o parte dell'ammontare della voce A.VII Riserva per operazione di copertura di flussi finanziari attesi quando la società non ne prevede il recupero.

I derivati devono essere iscritti in bilancio al loro *fair value*. Per la definizione di *fair value* si rinvia ai principi contabili internazionali che lo definiscono come "il prezzo che si percepirebbe per la vendita di una attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione", "indipendentemente dal fatto che quel prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un'altra tecnica di valutazione" (IFRS 13 par. 9 e 24). Quindi uno strumento derivato dovrà essere valutato:

- in base alla quotazione in un mercato regolamentato, oppure in mancanza,
- in base al prezzo quotato di prodotti simili, con eventuale aggiustamento di prezzo, oppure in mancanza,
- in base a tecniche di valutazione.

Le regole in tema di derivati sono applicabili anche alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., ma non alle microimprese.

### Rilevazione iniziale strumento derivato

	a			1.000,00
Strumenti finanziari derivati attivi B III 4)		Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati D) 18) d)		

Voce di bilancio

Al termine dell'esercizio n+1 si rileva una variazione positiva del fair value per un derivato "speculativo"

	a			100,00
Strumenti finanziari derivati attivi B III 4)		Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati D) 18) d)		

Per il principio di prudenza non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati (dovranno essere accantonati a riserva). Tale riserva diventerà disponibile al momento in cui l'utile diviene realizzato, ovvero al momento in cui il derivato giunge a scadenza o viene ceduto.

Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità

di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se disponibili, non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Al termine dell'esercizio n+2 si rileva una variazione negativa del fair value per un derivato "speculativo".

	a			100,00
Svalutazioni di strumenti finanziari derivati D) 19) d)		Strumenti finanziari derivati attivi B III 4)		

Alla conclusione dell'operazione sottostante in valuta o alla scadenza del derivato

	a			1.000,00
Banca c/c		Strumenti finanziari derivati attivi B III 4)		

Se il derivato è di "copertura" le variazioni del fair value vanno imputate ad una riserva (Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, A VII), che può assumere valore positivo o negativo, senza avere immediato impatto a conto economico. Tale riserva verrà poi girocontata nella misura e nei tempi in cui si realizzano i flussi finanziari del sottostante, imputando gli utili e le perdite a conto economico.

In presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la riserva o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce B) 13) del conto economico dell'esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare.

Rilascio a conto economico della riserva di copertura di flussi finanziari in presenza di perdite non recuperabili:

	a			
Altri accantonamenti B 13		Riserva per oper. copert. Flussi finanziari attesi A) VII)		

Secondo la Cassazione (29179/2019), sono indeducibili gli accantonamenti operati per la copertura del rischio inerente gli strumenti finanziari derivati in quanto manca l'inerenza del costo all'attività d'impresa.

### CONTRIBUTI - ART. 88 E ART. 85

I contributi, in base alla loro motivazione e destinazione possono suddividersi in:

- - contributi in conto esercizio - seguono il principio di competenza;
- - contributi in conto impianti - seguono il principio di competenza;
- contributi in conto capitale - seguono il principio di cassa;

- contributi in conto patrimonio netto - seguono il principio di cassa;
- contributi misti.

Vedi anche: Agevolazioni ed incentivi alle imprese sotto forma di crediti di imposta.

### CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - ART. 85 LETT. G, H; ART. 88.3 LETT. B

Sono erogati, in genere, in base a contratto o su previsione legislativa con la finalità di diminuire l'incidenza di costi generali o specifici di natura ordinaria (quindi a supporto della gestione).

Possono essere a titolo di:

- premio o contributo volto ad integrare i ricavi relativi ad un determinato esercizio;
- sostegno di costi specifici;
- concorso nelle spese di produzione di un bene o di un servizio;
- concorso nel pagamento di interessi passivi.

La classificazione in bilancio dipende dalla natura del contributo:

A5) separatamente dagli altri ricavi, se il contributo integra ricavi o riduce costi;

C16) se il contributo riduce costi di natura finanziaria di competenza di esercizi precedenti;

C17) se il contributo riduce costi di natura finanziaria di competenza dell'esercizio.

I contributi in conto esercizio sono iscritti in bilancio nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla loro percezione.

Ai fini fiscali sono previste due tipologie di contributi in conto esercizio:

1. in denaro o in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (art. 85.1 lett. g);
2. spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (art. 88.3 lett. h).

Di regola, in quanto ricavi, sono soggetti a tassazione; occorre, in ogni caso, fare riferimento alla norma che ha dato origine al contributo. La circolare n. 34/E/2016 conferma che "...in assenza di un'espressa previsione normativa, il credito di imposta è da considerarsi rilevante ai fini fiscali...è da considerarsi come contributo tassabile". Ai fini Irap sono soggetti a tassazione i contributi spettanti in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione dalla base imponibile Irap (es: contributi in conto interessi).

Per i contributi **in natura** il valore da iscrivere è quello normale dei beni così come indicato nell'art. 9.3:

- prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari,

- in condizioni di libera concorrenza,
- al medesimo stadio di commercializzazione,
- nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

I **contributi in conto interessi** concessi a fronte di un finanziamento a medio lungo, vanno tassati per competenza in base alla quota di interessi passivi imputati al conto economico.

In alcuni casi non viene erogato un contributo vero e proprio, ma il finanziamento viene già all'origine stipulato ad un tasso agevolato (finanziamento agevolato).

I contributi in conto **canoni di leasing** sono in conto esercizio (assimilabili ai contributi in conto interesse) anche se il contributo stesso è distinto in quota in conto capitale e quota in conto interessi (R.M. 56/E del 28.12.94). Ai fini IRAP la tesi ministeriale prevede che se il contributo ha una destinazione mista è ammessa la non imponibilità per la quota di contributo correlata a componenti negativi indeducibili se detta quota è indicata in modo preciso, anche se in misura percentuale. Assonime ( Circ. 39/2000 par. 4/4) sostiene invece che il contributo misto, anche se non esplicitamente indicato, possa essere ripartito in base a criteri oggettivi fra la parte correlata a componenti negativi deducibili (canoni puri) e la parte correlata a componenti negative indeducibili (interessi passivi sui canoni).

I contributi Agea all'agricoltura rientrano tra i componenti positivi di reddito se conseguiti da società di capitali o di persone (nell'esercizio in cui viene emesso il decreto di liquidazione). Non costituiscono reddito tassabile se percepiti da società semplici, imprenditori agricoli individuali o cooperative agricole.

### CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO RELATIVI ALL'ACQUISTO DI RIMANENZE

Vedi § Rimanenze.

#### Contabilizzazione

Al riconoscimento del contributo

Credito ente erogante	a	Contributo conto esercizio	10.000,00
-----------------------	---	----------------------------	-----------

All'accredito del contributo

==/==	a	Credito ente erogante	10.000,00
Banca c/c			9.600,00
Erario c/ritenute			400,00

## CONTRIBUTO LEGGE SABATINI TER

Si tratta di un contributo in conto interessi, concesso a fronte di nuovi investimenti, pari all'ammontare degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni ad un tasso annuo del 2,75% per gli investimenti ordinari e del 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali "industria 4.0".

L'impresa ha l'obbligo di detenere i beni, acquistati grazie al finanziamento, per almeno tre anni dalla data dell'ultimazione dell'investimento. In caso contrario si decade dall'agevolazione.

E' possibile accedere all'agevolazione anche per le operazioni di leasing, nel qual caso l'impresa deve esercitare l'opzione di acquisto alla stipula del contratto.

L'agevolazione non è soggetta alla regola "de minimis".

Tenuto conto di quanto previsto dall'OIC 12, il contributo va iscritto per competenza, in diminuzione della voce C17). Se contabilizzato in esercizi successivi a quello di rilevazione degli interessi passivi vien iscritto alla voce C16.

Fiscalmente il contributo è considerato ricavo tassabile a sensi dell'art. 85.1 lett. h), da rilevare per competenza secondo i criteri di cui all'art. 109.

### All'acquisto del cespite

==/== Impianti e macchinari Iva c/acquisti	a	Fornitori	100.000,00 22.000,00	122.000,00
---	---	-----------	-------------------------	------------

### All'accensione del finanziamento

Banca c/c	a	Mutuo Passivo		100.000,00
-----------	---	---------------	--	------------

### Al riconoscimento del contributo

Credito ente Erogante	a	Contributo conto interessi (C17)		7.800,00
--------------------------	---	-------------------------------------	--	----------

### All'erogazione del contributo

Banca c/c	a	Credito ente Erogante		7.800,00
-----------	---	--------------------------	--	----------

Al termine dell'esercizio, occorre ripartire il contributo con rinvio a esercizi successivi della quota non di competenza

Contributo conto interessi (C17)	a	Risconti passivi		6.240,00
-------------------------------------	---	------------------	--	----------

## CONTRIBUTI IN C/ IMPIANTI

- ART. 56, 88.3 LETT. B, 110.1 LETT. A

Sono erogati dallo Stato o da altri enti pubblici per l'acquisto o la realizzazione di specifici beni strumentali.

L'Oic 16 stabilisce che il contributo va accreditato a c.e. per competenza, a partire dall'esercizio in cui:

- si verifica il riconoscimento relativo al diritto al percepimento con delibera dell'ente erogante;
- è venuto meno ogni eventuale vincolo alla riscossione e l'impresa ne ha ricevuto comunicazione scritta.

Per il trattamento contabile dei contributi:

1. Il contributo viene imputato a ricavo e gli effetti economici vengono ripartiti su base temporale lungo tutta la vita utile del bene, iscrivendo un apposito risconto passivo pluriennale. Gli ammortamenti sono calcolati sul costo storico dei beni al lordo dei contributi, mentre il risultato economico è compensato dalla quota di contributo ad esso riferibile, contabilizzata in A5 Altri ricavi e proventi ed il rinvio ai successivi esercizi con l'iscrizione di risconti passivi. Tali risconti devono essere ridotti, alla fine di ogni esercizio, con imputazione al c.e. (voce A5 Altri ricavi) con lo stesso coefficiente utilizzato per l'ammortamento del cespite (seguendo gli ammortamenti fiscali e quindi eventuali ammortamenti anticipati o ridotti). In presenza di leasing i risconti seguiranno l'andamento del costo in rapporto alla durata del contratto.

==/== Impianti Iva c/acquisti	a	Fornitori	1.000,00 220,00	1.220,00
Crediti per contributi	a	Altri ricavi e proventi (A5)		400,00
Banca c/c	a	Crediti per contributi		400,00
Ammortamenti impianti ( 20%)	a	F.do ammort. impianti		200,00
Altri ricavi e proventi	a	Risconti passivi (4/5)		320,00

2. Il secondo metodo prevede l'iscrizione del bene al netto del contributo e i relativi ammortamenti sono quindi da calcolare sul valore netto (costo storico - contributo). In n.i. occorre evidenziare il valore pieno del bene e l'importo del contributo ottenuto.

==/== Impianti Iva c/acquisti	a	Fornitori	1.000,00 220,00	1.220,00
Crediti per contributi	a	Impianti		400,00

Ammortamenti impianti ( 20%)	a	F.do ammortamento impianti		120,00
------------------------------	---	----------------------------	--	--------

3. Nel caso in cui il decreto di concessione del contributo non pervenga nello stesso anno di acquisto del bene, ma ad esempio nell'anno successivo, è necessario recuperare le quote di contributo relative agli ammortamenti già effettuati come sopravvenienza attiva.

Nell'anno di acquisto dell'impianto:

==/== Impianti Iva c/acquisti	a	Fornitori	1.000,00 220,00	1.220,00
Ammortamenti impianti (20%)	a	F.do ammort. impianti		200,00

L'anno successivo, occorrerà recuperare "l'ammortamento" del contributo (20% di 400):

Crediti per contributi	a	==/==		400,00
	a	Altri ricavi e proventi A.5	320,00	
	a	Sopravv. attive (20% di 400)	80,00	

Se il contributo si iscrive a riduzione del valore del bene, l'anno successivo all'acquisto:

Crediti per contributi	a	Impianti		400,00
Fondo ammort. impianti	a	Sopravvenienze attive		80,00

Sotto il profilo fiscale, valgono le considerazioni già espone per i contributi in conto esercizio.

**Cessione del bene** relativamente al quale era stato riconosciuto un contributo - La rilevazione contabile varia a seconda della modalità di contabilizzazione effettuata:

- se il contributo è stato imputato a ricavo e rinviato per competenza con rilevazione di un risconto passivo, si andrà a rilevare una plus/minusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo di vendita ed il valore residuo del bene ed una sopravvenienza attiva pari alla parte residua del contributo, contabilizzata quale risconto passivo;
- se il contributo è stato contabilizzato a riduzione del costo, si andrà a rilevare una plus/minusvalenza paria-alla differenza tra il corrispettivo di vendita ed il valore residuo del bene (costo storico-contributo-fondo

ammortamento).

Per la possibile rateizzazione, attenzione a quanto rilevato come plusvalenza nelle due diverse metodologie.

### CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ART. 85 LETT. G, H; 88.3 LETT. B; 110.1 LETT. A

Sono erogati per incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza però che la loro concessione sia subordinata alla realizzazione di uno specifico investimento.

Civilisticamente vanno contabilizzati per competenza nell'esercizio in cui si verifica la certezza del diritto al contributo.

I contributi **in CONTO CAPITALE genericamente destinati al rafforzamento dell'impresa** (in denaro o in natura) sono considerati sopravvenienze attive e concorrono **fiscalmente** a formare il reddito d'esercizio, a scelta irreversibile del contribuente:

- per intero nell'esercizio* in cui sono incassati (criterio di cassa);
- in quote costanti, per un periodo massimo di 5 esercizi* (quindi durata a scelta del contribuente ma sempre in quote costanti), quando classificati come sopravvenienze attive al pari delle donazioni e delle liberalità, con inizio dall'anno di incasso.

In caso di sfasamento temporale tra competenza civilistica (notifica della concessione) e competenza fiscale (principio di cassa), occorre operare una variazione fiscale Ires in dichiarazione dei redditi. Per l'Irap, prevale invece il principio di derivazione, per cui il contributo in conto capitale concorre alla formazione del valore della produzione sulla base dell'ammontare imputato a conto economico, ancorché ai fini Ires sia tassabile solo sulla base del principio di cassa, con possibilità di rateizzazione in massimo cinque esercizi.

La contabilizzazione più semplice sembra essere:

al ricevimento del contributo (es. € 1.000,00 e ipotizzando che l'esercizio di incasso coincida con quello di competenza civilistica), se soggetto a ritenuta 4%:

== / ==	a	Sopravvenienze attive		1.000,00
Banca c/c			961,00	
Erario c/ ritenute			39,00	

Se a fine esercizio si decide di suddividere l'intero contributi in x anni (es. 5), occorre calcolare anche le imposte differite relative ai 4/5 rateizzati (1.000,00 : 5 x 4) x 24%:

Imposte differite	a	Fondo imposte differite		192,00
-------------------	---	-------------------------	--	--------

Variazione in diminuzione sulla dichiarazione dei redditi di € 800. Variazione in aumento € 192,00.

Negli anni successivi, occorre imputare le imposte per competenza (220 : 4):

Fondo imposte differite	a	Debiti tributari		48,00
-------------------------	---	------------------	--	-------

e sulla dichiarazione dei redditi: variazione in aumento di € 192,00.

Secondo quanto stabilito dalla C.M. 73/E/1994, qualora l'erogazione del contributo fosse sottoposta a condizione, è stabilito che:

- in caso di **condizione risolutiva** (ossia che pone in capo all'azienda un obbligo da realizzarsi successivamente alla concessione dei contributi) quest'ultima non influisce sulla imputazione dei contributi nel reddito di esercizio e nel caso l'impresa non ottemperi all'obbligo previsto, la restituzione dei contributi sarà considerata come sopravvenienza passiva nell'esercizio di restituzione;
- in caso di **condizione sospensiva** (ossia quando il diritto al contributo si perfeziona solo dopo il mantenimento delle condizioni poste) i contributi, anche se già incassati, vanno considerati dei debiti fino a che non vengano sciolte le condizioni.

### CONTRIBUTI IN CONTO PATRIMONIO NETTO

Sono destinati proprio ad integrare il patrimonio e non concorrono, né direttamente né indirettamente alla formazione del reddito di esercizio. Vanno imputati per **cassa**. La contabilizzazione va fatta nel conto **Riserva da contributi in conto capitali**. (Vedi capitolo Riserve).

### CONTRIBUTI MISTI

I contributi accordati in relazione a **piani di investimento** complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc., sempre che non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio), ed i contributi non siano determinati in base a criteri oggettivi che ne consentano la ripartizione, saranno assoggettati per intero alla disciplina dei contributi in conto capitale (anche Cassazione n. 23556/2015 e n. 781/2011).

La R.M. 14.5.99 n. 81/E precisa che i contributi che concorrono unitariamente ed indistintamente sia alla copertura degli interessi che al rimborso del capitale, devono essere classificati tra le sopravvenienze attive di cui all'art. 88.3 lett. b.

**RITENUTA D'ACCONTO** - I contributi, erogati ad imprese da regioni, province, comuni e dagli altri enti pubblici, diversi da quelli destinati all'acquisto di beni ammortizzabili materiali ed immateriali sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 4% (art. 28.2/600); secondo la Direzione provinciale dell'agenzia delle Entrate di Trento (n. 7785 del 22.3.01) non sono soggetti nemmeno i contributi in conto canoni di leasing. Sono esclusi anche i contributi in conto capitale diretti alla ristrutturazione ed al potenziamento dell'apparato produttivo dell'impresa.

Le singole leggi che disciplinano i contributi possono prevedere deroghe.

Ai sensi dell'art. 22 del Tuir si scomputano dall'imposta, le ritenute operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

**IVA** - I contributi sono esclusi da iva quando costituiscono mere movimentazioni di denaro; quanto però sono versati a fronte dell'obbligo di fare, non fare o permettere, costituiscono corrispettivi da assoggettare ad iva (Risposta 234/2019).

**INCASSO RATEALE** - Nel caso in cui il contributo (tassabile per cassa) ancorché assegnato, venga erogato ratealmente, la scelta della modalità di tassazione deve effettuarsi in ciascuno degli esercizi di incasso, ricordando che il regime di tassazione prescelto per una rata non è vincolante per le successive (in quanto non disposto dall'art. 88.3).

**CREDITO DI IMPOSTA** - Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito di imposta, lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.

**RISPARMIO ENERGETICO** - la Risoluzione n. 3/E/2010 prevede il divieto di cumulo degli incentivi attivati dallo Stato con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. In particolare la detrazione relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti,

per gli stessi interventi, dalla comunità europea, dalle regioni o dagli enti locali.

### **RIMBORSO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Il rimborso totale o parziale di contributi già contabilizzati in precedenti esercizi dà luogo a sopravvenienze passive. La deducibilità della sopravvenienza segue la tassazione del contributo, modificando anche l'eventuale rateizzazione fiscale per le annualità residue.

Se ad esempio si era ricevuto un contributo nel 2012 di € 100 ed esso era stato rateizzato in 5 esercizi (€ 20 annui 2012-2016) e nel 2014 ne vengono rimborsati all'Ente erogatore € 35, fiscalmente si procede come segue:

- 2012: variazione in diminuzione € 100 e variazione in aumento € 20;
- 2013: variazione in aumento € 20;
- 2014: variazione in aumento € 13 (1/5 di 100 meno 1/5 di 35) e variazione in diminuzione € 14 (2/5 di 35);
- 2015: variazione in aumento € 13 (1/5 di 100 meno 1/5 di 35);
- 2016: variazione in aumento € 13.

### **CERTIFICATI VERDI - OIC 7**

L'OIC ha abrogato il principio n. 7, in quanto la normativa sui certificati verdi, e quindi la loro validità, è terminata nel 2018.

### **COPERTURA RISCHI DI CAMBIO**

Vedi § Rischi di cambio.

### **COSTI: DEDUCIBILITA' - ART. 109**

**Requisiti** - I costi sostenuti dall'impresa, per essere deducibili ai fini reddituali, devono possedere i seguenti requisiti:

- **competenza**, quanto al tempo (art. 109.1). La Cass. con sent. n. 15981/2002 ha confermato che per dedurre i costi in anni successivi è necessaria la presenza di fatti certi e precisi in forza di una contabilità regolarmente tenuta, con cui si possa dimostrare che alla fine dell'esercizio di competenza mancavano ancora i requisiti di certezza e/o oggettiva determinabilità. Le regole sull'imputazione temporale oltre che tassative devono ritenersi inderogabili (Cassazione n. 21098/2019). Il requisito della competenza va, in ogni caso, verificato anche alla luce del principio di derivazione rafforzata (vedi § Derivazione rafforzata in sintesi). I costi relativi alle prestazioni di servizi sono di competenza dell'esercizio in cui sono state ultimate (art. 109.2; Cassazione 23855/2019).
- **certezza**, quanto all'esistenza (art.

109.1);

- **oggettiva determinabilità**, quanto all'ammontare (art. 109.1; Cassazione n. 16969/2016);
- **inerenza**, all'attività dell'impresa (art. 109.5). La Cass. con sent. n. 10062/2000 ha affermato un principio di interesse generale: la deducibilità dei costi sostenuti è condizionata dall'inerenza degli stessi all'attività dell'impresa e non specificatamente ai ricavi (anche Cassazione n. 11353/2016; Cass. n. 20054/2014). Si tratta dell'interpretazione testuale dell'art. 109.5 che, nella sua attuale formulazione, ammette la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa anche costi che non sono, né saranno mai correlati specificamente ai ricavi, ma riferiti al più ampio concetto di attività esercitata. La Cass. con sentenze nn. 9846/2016, 5302/2001 e 5305/2001 ha confermato l'inefficacia probatoria e quindi la **indeducibilità** delle fatture e parcelle con **descrizioni troppo generiche** (es.: *prestazioni tecniche, provvigioni agenti*), per mancanza di inerenza. Le spese per la difesa penale dell'amministratore della società non sono un costo deducibile per mancanza di inerenza, in quanto non rappresentano un'operazione sociale legittima ovvero funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale (Cass. 23089/2012; vedi Spese processuali). In caso di manutenzione di autoveicoli, l'inerenza è documentata dall'indicazione in fattura del numero di targa/ telaio.

L'inerenza è un elemento di tipo qualitativo, affrancata dai concetti di utilità o vantaggio, e quindi anche di congruità della spesa (Cassazione n. 450/2018).

**Iscrizione costi in bilancio:** di regola i costi sono deducibili solo se **imputati a c.e.** (art. 109.4).

Vi sono però delle eccezioni. Sono deducibili i costi:

a) imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme che dispongono o consentono il rinvio;

b) che, pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge; è il caso degli utili degli amministratori, dei dipendenti e degli associati in partecipazione con apporto di opere e servizi (artt. 95.5.6 e 109.9b);

c) imputati direttamente a patrimonio in applicazione degli Oic (art. 83).

Le spese e gli oneri specificamente afferenti ai ricavi e gli altri proventi, che pur non risul-



tando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

**Imputazione** - Il momento di imputazione dei costi è corrispondente a quanto indicato per i ricavi e cioè:

- per i **beni mobili**: data di **consegna o spedizione**, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà;
- per i **beni immobili**: data di stipulazione dell'**atto notarile**, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo;
- per le prestazioni di **servizi**: alla data di **ultimazione** (attenzione alle parcelle dei professionisti, quali i legali, perché il costo è deducibile al termine della prestazione);
- per gli acquisti di **cosa futura**: al momento dell'esistenza del bene;
- per le prestazioni da cui derivano **corrispettivi periodici** (es. locazioni): alla data di maturazione.

Non si tiene conto di eventuali clausole di **riserva della proprietà**.

Alcuni costi, anche se civilisticamente imputabili per competenza, si deducono fiscalmente **per cassa**:

- compenso agli amministratori (art. 95.5);
- interessi di mora (art. 109.7);
- imposte e tasse (art. 99.1);
- contributi alle associazioni sindacali e di categoria (art. 99.3).

### ERRATA IMPUTAZIONE DI UN COMPONENTE NEGATIVO DI REDDITO

Il contribuente che non ha contabilizzato un componente negativo di reddito nell'esercizio di competenza e in un successivo periodo d'imposta, in bilancio, ha corretto l'errore contabile può, dopo aver sterilizzato ai fini fiscali la correzione, presentare, se ancora nei termini, la dichiarazione integrativa per correggere l'annualità in cui vi è stata l'omessa imputazione. Se i termini per l'integrativa sono scaduti, è consentito riliquidare autonomamente le dichiarazioni oggetto di errore indicando vi il componente negativo; l'ecedenza d'imposta che si genera andrà riportata nelle dichiarazioni successive fino alla dichiarazione integrativa del periodo precedente a quello in cui viene rilevato l'errore contabile, con conseguente possibilità di compensazione del credito che si origina (Circ. 31/E 2013).

Vedi § Bilancio - Correzione di errori di bilancio.

Secondo l'AE resta aperta anche la possibilità di chiedere il rimborso.

**Correlazione tra ricavi e costi** - Vedi § Ricavi

**Costi sostenuti negli esercizi successivi a quello in cui si è manifestato il ricavo**

Nell'esercizio di conseguimento dei ricavi devono essere accertati i costi, ancorché non sostenuti, per la quota attribuibile al bene la cui alienazione ha dato origine al ricavo (Norma di comportamento n. 135/1998). I ricavi trascinano la competenza dei costi purché questi abbiano i requisiti:

- della certezza della loro esistenza (gli obblighi assunti nell'atto di vendita)
- e della determinabilità obiettiva dell'ammontare (contratti di appalto già stipulati con terzi o analisi dei costi da sostenere).

**Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio** - Vedi § con uguale titolo in ordine alfabetico.

**Competenza contestata** - E' principio consolidato presso la giurisprudenza di legittimità che il contribuente non possa essere lasciato arbitro della scelta del periodo cui imputare i componenti negativi di reddito, stanti i principi contenuti nell'art. 109.

La Cassazione, con sent. n. 10981/2009 e n. 2213/2011, ha affermato che "*in tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione (...)*".

Con sent. n. 16023/2009, la Corte ha ulteriormente chiarito il principio del divieto di doppia imposizione (anche Cass. sent. 7912 del 9.6.2000; n. 16198 del 27.12.2001; n. 6331 del 10.3.2008).

**Onere della prova** - Spetta all'Ufficio provare i componenti attivi del maggiore imponibile; spetta al contribuente documentare che i costi esistono e sono inerenti all'attività dell'impresa (Cass. nn. 9894/1997, 11514/2001, 10802/2002).

**Spese per consulenze**: l'onere della prova dei presupposti dei costi e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione alle attività produttive dei

ricavi, ricade sul contribuente (Cass. sent. 4554/2010).

*Costi di assistenza alla clientela e per ricerche di mercato:* sono indeducibili se il contribuente non prova l'inerenza all'attività d'impresa, anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (Cass. n. 19489/2010).

**Costi indeducibili se manca comunicazione** - Vedi § Comunicazioni all'A.E.

**Imprese di nuova costituzione** - Vedi Costi ad utilizzazione pluriennale.

**Costi superiori a quelli di mercato:** il Fisco può definirli fittizi e renderli indeducibili (Cass. n. 20451/2011).

**Costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi destinati a medici, veterinari e farmacisti** - Vedi § Costi ad utilizzazione pluriennale.

**Costi dei professionisti** - sono civilisticamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati utilizzati al fine di conseguire i ricavi, che coincide normalmente con l'esercizio in cui le prestazioni sono rese. Fiscalmente occorre fare riferimento al principio di competenza temporale mancando la correlazione costi-ricavi; il periodo di competenza coincide con quello in cui le prestazioni sono ultimate, a nulla rilevando il pagamento. Non è possibile, quindi, dedurre un costo professionale oltre detto periodo, non essendo fiscalmente ammessa la deduzione di un costo in un esercizio successivo a quello di competenza, salvo il caso di mancanza dei requisiti di certezza e/o determinabilità (Cass. 2.5.97 n. 3809).

Eccezione: quando i costi dei professionisti sono costi pluriennali (es: costi di impianto ed ampliamento) o accessori al costo di una immobilizzazione (es: consulenze inerenti una partecipazione o consulenze di collaudo di un nuovo macchinario) o rimanenza (es: costi di progettazione di un complesso immobiliare per una impresa edile) sia il trattamento contabile che quello fiscale sono attratti da quello riservato al costo principale - Vedi § Spese processuali.

**Costi di ripristino di cave o discariche** - Vedi § Immobilizzazioni.

**Costi di attività illecite** - La C.M. 42/2005/E in merito alle attività illecite prevede l'imponibilità dei proventi derivanti da attività illecite a condizione che gli stessi non

siano sottoposti a sequestro o confisca e l'indeducibilità dei costi nell'ipotesi in cui l'attività svolta dal contribuente abbia una connotazione penale.

**Costi illeciti per ricavi legali** - La Ctr sez. 33 di Milano con decisioni n. 102 e 103 del 2010 ha stabilito che i costi riconducibili a reati sono indeducibili soltanto se concernono attività da cui derivano ricavi illeciti. Ha ammesso in deduzione i costi per le retribuzioni di manodopera illecitamente assunta, che hanno prodotto ricavi leciti.

**Costi da reati** - L'indeducibilità è circoscritta ai soli beni o alle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto (Circ. n. 32/2012).

Il momento a partire dal quale opera l'indeducibilità del costo è quello in cui è stata formalmente esercitata l'azione penale ovvero il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 c.p.c..

L'indeducibilità del costo permane nel caso di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato; tale pronuncia, non dichiarando, nel merito, l'assoluzione dell'imputato, non determina, infatti, il venir meno del presupposto del recupero fiscale effettuato.

Saranno deducibili, ovviamente al ricorrere dei requisiti generali di deducibilità dei costi previsti dal Tuir, i costi documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti connessi all'acquisizione di beni o servizi scambiati o prestati nell'ambito dell'attività commerciale del soggetto. Ai fini dell'Iva, rimanendo ferme le regole generali in materia di detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto, permane, invece, l'indetraibilità dell'imposta per il contribuente che non dimostri la propria buona fede e quindi la propria estraneità alla frode.

In caso di utilizzo di fatture relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, è prevista la non imponibilità dei componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare dei costi non ammessi in deduzione, e l'applicazione della sanzione amministrativa dal 25% al 50% dell'ammontare dei detti componenti negativi indicati nella dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui, successivamente all'azione di controllo dell'Ufficio, intervenga in favore del contribuente una sentenza definitiva di

assoluzione ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla prescrizione, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere, compete il rimborso delle maggiori imposte versate, dei relativi interessi e delle sanzioni. Tale obbligo restitutorio scatta anche con riguardo alle somme versate in ipotesi di ravvedimento operoso o altri istituti definitivi.

**Truffa** - L'interpello n. 331/2019 chiarisce che a seguito di una truffa subita la società può emettere:

- una nota di variazione, per recuperare l'Iva versata, a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha accertato la truffa e al più tardi con la dichiarazione relativa allo stesso anno;
- ai fini Ires e Irap la possibilità di utilizzo del fondo (il cui accantonamento era stato ripreso a tassazione) ed operare una variazione in diminuzione.

La Corte di Giustizia (sentenza 31.05.2018, cause riunite C660/16 e C-661/16) ha affermato che presupposto per il recupero dell'Iva è che la Società, al momento dell'emissione delle fatture, non sapeva o non poteva ragionevolmente sapere che la transazione era una frode, e tale condizione deve essere accertata sulla base di elementi oggettivi.

**Costi occulti o in nero** - La Cassazione è intervenuta con due sentenze (n. 23783/2010; n. 767/2011) in materia di costi occulti, riguardo alla possibilità, nel corso di un controllo fiscale, di riconoscere componenti negativi di reddito non contabilizzati; gli accertamenti analitici e analitico-induttivi fanno riferimento ai dati contabili del contribuente, in base ai quali avviene la ricostruzione dei ricavi, in maniera analitica oppure in forza delle presunzioni qualificate. Nell'accertamento induttivo si ha invece l'abbandono delle risultanze contabili e il ricorso a metodi di ricostruzione dei componenti positivi, che comporta la necessità di dover riconoscere dei componenti negativi indispensabili per l'ottenimento dei risultati ricostruiti.

La Cassazione n. 24667/2017 ha affermato che la presenza di dipendenti "in nero" non legittima automaticamente l'accertamento induttivo, ma è necessario valutare la gravità della violazione rispetto alla realtà aziendale.

**Costi documentati da fatture false** - In linea generale si possono distinguere fatture:

- **oggettivamente** inesistenti, per mancanza assoluta dell'operazione o per la divergenza

tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale

- **sogettivamente** inesistenti, la transazione commerciale (cessione di beni o erogazione di servizi) è effettivamente avvenuta, ma il fornitore reale risulta essere differente da quello che appare, e che ha emesso la fattura.

Cassazione n. 3918/2015: la consumazione del reato coincide con l'emissione del documento falso; non è necessaria l'utilizzazione da parte del terzo né la realizzazione dell'evasione di imposta.

Le numerose decisioni della Cassazione (decisioni recenti: n. 23065/2015, n. 2609/2016, n. 9448/2016 e n. 4335/2016; vedi anche nel paragrafo Iva indetraibile), si possono così riassumere:

- nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, deve essere l'A.F. a dimostrare che l'operazione contestata non è mai avvenuta;
- nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, spetta al contribuente fornire la prova che il cedente/prestatore non è fittiziamente interposto.

**Costi documentati da fatture non detagliate** - Se gli elementi in fattura appaiono vaghi, possono scaturire presunzioni semplici in favore dell'Agenzia delle entrate con conseguente onere dalla prova a carico del contribuente di dimostrare che non si tratta di fattura falsa (Cassazione n. 6203/2013).

La mancata individuazione in fattura della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione impedisce di accertare l'inerenza e la congruità del costo o anche il periodo di prestazione rendendo il costo indeducibile (Cassazione n. 9846/2016; n. 7231/2016; n. 7878/2016; n. 21184/2014).

**E' indetraibile l'Iva** afferente a una fattura di acquisto qualora la sua descrizione sia generica e la documentazione di supporto dell'operazione fatturata sia altrettanto generica o comunque insufficiente a dimostrare la natura, qualità e quantità dei beni o servizi acquistati (Cassazione n. 23384/2017).

**Costi documentati da fatture in copia:** la detrazione dell'Iva e la deduzione dei costi, sono ammessi solo ed esclusivamente in presenza della fattura di acquisto "originale" che dovrà essere conservata a norma di legge (Cass. n. 20365/2018).

**Costi documentati da ricevuta non fiscale** - Qualora un'impresa acquisti merci e/o attrezzature usate, da un privato appare verosimile la possibilità di poter portare in de-

duzione il costo nell'anno di competenza purché questo sia documentato da ricevuta non fiscale accompagnata congiuntamente da un pagamento tracciabile effettuato quindi con assegno o bonifico bancario.

**Comportamento antieconomico** - La Cassazione con sentenza n. 18904/2018 (concessione di un rile-vante sconto ad una società cliente appartenente allo stesso gruppo) afferma che ai fini delle imposte sui redditi la valutazione di antieconomicità "legittima e fonda il potere dell'Amministrazione finanziaria di accertamento ex art. 39, c. 1 lett. d, Dpr n. 600/73.

### ■ COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI

**RIADDEBITO** - Riaddebito (mandato senza rappresentanza)

Si tratta di tutti quei casi in cui una società (mandatario) sostiene costi per conto di un altro soggetto (mandante), di solito società dello stesso gruppo, riaddebitando poi il relativo costo.

**Iva** - Secondo l'orientamento prevalente (anche R.M. 6/E del 11.2.98) la prestazione di riaddebito segue le stesse regole Iva della prestazione ricevuta dal mandatario (es. fattura esente, riaddebito esente).

La R.M. n. 168/E del 4.6.2002, in merito a servizi ricettivi con Iva indetraibile, ha precisato che:

a) se i servizi rientrano nell'attività più ampia esercitata abitualmente (es. società che organizza convegni) l'Iva pagata è detraibile ma la fattura di riaddebito dovrà obbligatoriamente indicare separatamente il corrispettivo ed assoggettarlo all'aliquota del 10% (indetraibile per il destinatario);

b) se i servizi sono accessori, occasionali e non necessari all'attività propria della società che li riaddebita, o manca la separata indicazione in fattura, l'Iva è indetraibile. Il corrispettivo riaddebitato deve essere assoggettato all'Iva ordinaria del 22%, detraibile.

L'Iva relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è **detraibile**, se la spesa è inerente e se viene richiesta la fattura. Rimane ferma l'indetraibilità dell'iva relativa a prestazioni di trasporto di persone, se non forma oggetto dell'attività d'impresa.

**Idd** - Norma di comportamento n. 139/99: "L'effetto derivante dall'eventuale indeducibilità di costi, ai fini del reddito d'impresa o dell'Irap, si produce direttamente ed esclusivamente in capo al mandante".

**Contabilità** - Il mandatario deve includere tra i ricavi solamente il margine di intermediazione, senza che ciò possa comportare una compensazione di partite (R.M. 377/E del 2.12.02).

**Mandataria** - Es. con Iva detraibile: La società mandataria A sostiene spese di pubblicità per conto della società B, addebitandone poi il relativo costo (le società sono collegate).

Al ricevimento della fattura emessa per la prestazione da T, intestata ad A:

==/==	a	Fornitori	1.220,00
Crediti v/ collegate			1.000,00
Iva c/acquisti			220,00

All'emissione della fattura nei confronti della mandante B, con la maggiorazione di 50:

Crediti v/ imprese collegate	a	==/==	1.281,00
		Crediti v/ collegate	1.000,00
		Ricavi c.e. A. 1	50,00
		Iva c/vendite	231,00

**Mandante:** Quando la società mandante riceve la fattura emessa dal mandatario:

==/==	a	Fornitori (collegate)	1.281,00
Pubblicità c.e. B.7			1.050,00
Iva c/acquisti			231,00

**Mandataria** - Es. con Iva indetraibile: La società mandataria A sostiene spese di ristorazione per conto della società B, addebitandone poi il relativo costo (le società sono collegate). Tali servizi non rientrano nell'attività abituale di A. Occorre però analizzare attentamente le conclusioni cui perviene la R.M. 168/E/2002.

Al ricevimento della fattura emessa per la prestazione da T (1.000 + Iva 10%), intestata ad A:

==/==	a	Fornitori	1.100,00
Crediti v/ collegate			1.000,00
Iva c/acquisti (deducibile)			100,00

All'emissione della fattura nei confronti della mandante B, con la maggiorazione di 50:

## BILANCI 2020

Crediti v/ imprese collegate	a	==/==		1.281,00
		Crediti v/ collegate	1.000,00	
		Ricavi c.e. A.5	50,00	
		Iva c/ vendite (22% su 1050)	231,00	

**Mandante:** Quando la società mandante riceve la fattura emessa dal mandatario:

==/==	a	Debiti v/ collegate		1.281,00
Alberghi e ristoranti * c.e. B.7			1.000,00	
Intermediazione			50,00	
Iva c/acquisti (indetraibile)			231,00	

\* Se nella fattura emessa dal mandante vi è separata indicazione tra la spesa alberghiera e il costo della intermediazione, solo la prima può essere "di rappresentanza" con deducibilità limitata; se invece vi è un'unica voce di addebito, il tutto diviene "spesa di rappresentanza".

**Contratto di Commissione:** all'interno dello schema del mandato senza rappresentanza si inserisce il contratto di commissione in cui un soggetto (committente) conferisce ad un altro (commissionario) il mandato di acquistare o vendere beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Il trasferimento della proprietà del bene si trasferisce direttamente dal cedente all'acquirente.

Sul piano IVA occorre individuare il momento di effettuazione dell'operazione (coincidente con l'esigibilità dell'imposta) e le modalità di fatturazione:

- nella commissione alla vendita: il committente emette la fattura intestata al commissionario all'atto della vendita del bene da parte del commissionario; la cessione dal committente resta quindi sospesa fino al momento della vendita al terzo acquirente.
- nella commissione all'acquisto: il commissionario emette la fattura intestata al committente al momento della consegna o della spedizione del bene al medesimo committente.

### SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELLA CONTROPARTE (MANDATO CON RAPPRESENTANZA)

La società A anticipa in nome e per conto della collegata B le spese di consulenza resa a B dal professionista C; A riceve la fattura intestata a B e ne effettua il pagamento.

Es.: C emette fattura nei confronti di B per 1.000,00 + Iva 22% - ritenuta 20%. A, all'atto del pagamento della fattura per conto di B (1.000,00 + 220,00 - 200,00):

Crediti v/imprese collegate	a	Banca c/c		1.000,00
-----------------------------	---	-----------	--	----------

Quando B riceve la fattura e la comunicazione del pagamento farà:

==/==	a	==/==		1.220,00
Professionisti			1.000,00	
Iva c/ acquisti			220,00	
		Fornitori	1.020,00	
		Erario	200,00	
		c / ritenute da versare		
Fornitori	a	Debiti v/imprese collegate D.10		1.020,00

La C.M. n. 203/E del 6.12.94 attribuisce però lo status di sostituto di imposta a chi paga effettivamente il professionista.

Quando A richiede il rimborso dell'anticipo (nessuna fattura), A e B registreranno rispettivamente:

Banca c/c	a	Crediti v/ imprese collegate		1.020,00
Debiti v/ imprese collegate	a	Banca c/c		1.020,00

Se invece A, per il servizio prestato, dovesse richiedere un compenso (100) dovrà emettere fattura con Iva:

Crediti v/ imprese collegate	a	==/==		122,00
		Ricavi	100,00	
		Iva c/ vendite	22,00	

### SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI, ACCESSORIE AD UNA OPERAZIONE PRINCIPALE

La società A vende merci franco fabbrica, ma anticipa in nome e per conto del cliente B le spese di trasporto al vettore C (1.000 + Iva). Quando A riceve la fattura intestata a B, la paga ma non la deve registrare:

Clienti	a	Banca c/c		1.220,00
---------	---	-----------	--	----------

A emetterà nei confronti del cliente B la fattura per le merci (con Iva) e per le somme anticipate al vettore (escluse da Iva ai sensi dell'art. 15/633); se la fattura delle merci era stata già emessa non serve una nuova fattura

bastando un documento contabile di addebito (senza Iva):

Clienti	a	==/==		13.420,00
		Merci c/ vendite c.e. A.1	10.000,00	
		Iva c/ vendite	2.200,00	
		Clienti	1.220,00	

**Spese anticipate dal committente** - Per la deduzione di tali spese occorre l'indicazione analitica del professionista che ha usufruito del servizio. Inoltre, ai fini della determinazione del reddito di impresa è necessaria l'emissione della parcella da parte del professionista (Forum Italia Oggi del 20.1.2007 e C.M. 11/E/2007).

### ■ COSTI NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO (ART. 110)

Le operazioni con l'estero sono soggette ai seguenti limiti di deducibilità dei costi.

Art. 110.7 - E' una norma di contrasto ad operazioni elusive che mira ad evitare transazioni infragruppo a prezzi "manipolati" tali da spostare redditi da una società all'altra. La norma stabilisce che i costi derivanti da operazioni con società non residenti in Italia (UE o extra UE), che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati, se ne deriva un aumento di reddito, con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili (scompare il riferimento al valore normale).

La stessa disposizione vale anche se ne deriva una riduzione del reddito, ma in questo caso solo se ci sono accordi internazionali con lo Stato estero.

Il controllo può essere sia di diritto che di fatto. La CM 32/80 precisa che il concetto di controllo deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza economica attuale o potenziale.

L'art. 26 del DL 78/2010 ha introdotto nell'ordinamento italiano la procedura del ruling di standard internazionale, la cui duplice finalità è di garantire, da un lato, all'impresa con attività internazionale, certezza in merito ai metodi di calcolo dei prezzi da praticare nell'ambito di operazioni concluse con imprese associate non residenti, dall'altro all'Amministrazione finanziaria la possibilità di vigilare attivamente sul rispetto del principio di libera concorrenza da parte della stessa impresa con attività internazionale in via preventiva e senza dover ricorrere

a mezzi di accertamento ordinari. La Circolare n. 58/E del 15.12.2010 illustra le modalità procedurali ed operative. In particolare, in caso di violazione della normativa sui prezzi di trasferimento con consociate estere, è prevista la non applicazione delle sanzioni qualora:

a) l'impresa consegni agli organi di controllo una specifica documentazione idonea ad effettuare gli opportuni riscontri sul valore normale dei prezzi di trasferimento e tale da agevolare le operazioni di controllo;

b) l'impresa comunichi all'AF il possesso della documentazione prevista, attraverso la compilazione di appositi righi della dichiarazione dei redditi.

La predisposizione della documentazione e la sua indicazione in dichiarazione dei redditi, non sono un obbligo ma una facoltà; le imprese interessate dalle norme sui prezzi di trasferimento che non vi provvedono, sono soggette, in caso di accertamento di un maggior reddito da transfer pricing, all'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione dal 100 al 200%. I vantaggi per chi aderisce al regime della documentazione sul transfer price sono, oltre alla non applicazione delle sanzioni in caso di controlli, anche la classificazione dell'impresa tra quelle non a maggior rischio di evasione.

La Cassazione con sentenza n. 22010 del 25/09/2013 ha affermato che fondamentali sono i listini e le tariffe del venditore dei beni e del prestatore di servizi, tenuto anche conto degli sconti usuali, e solo in caso di inattendibilità dei listini, si fa riferimento a mercuriali e listini delle Camere di Commercio. Per quanto concerne i finanziamenti occorre verificare il tasso praticato sul mercato del mutuante.

Nelle verifiche sul *transfer pricing* vengono spesso utilizzati metodi transazionali reddituali come ad esempio la metodologia TNMM (Transactional Net Margin Method) che va a valutare se determinati margini dell'impresa sono in linea con quelli che hanno altre aziende comparabili sul mercato. Al riguardo la Cassazione con sentenza n. 7198/2015 ha riconosciuto che la ricostruzione induttiva della profittabilità "normale" non può avvenire sulla base di semplici elementi indiziari con connotazioni statistiche; occorre peraltro tenere conto anche dello "stato di crisi" del settore di appartenenza dell'impresa.

**Finanziamenti infruttiferi** - Mentre la Cassazione con sentenza n. 15005/2015 aveva ritenuto inapplicabile la disciplina ai finanziamenti infruttiferi infragruppo, la sentenza 7493/2016 la ritiene applicabile.

**Spese sostenute all'estero** - Ai fini della

deducibilità delle spese sostenute all'estero occorre che le stesse siano comprovate da idonea documentazione. L'Amministrazione Finanziaria con C.M. 16.6.84 n. 20 ha riconosciuto idonea la documentazione rilasciata nello Stato estero, secondo la legislazione ivi vigente, anche se non conforme a quella italiana. L'idoneità viene riconosciuta anche quando il documento di spesa sia sprovvisto degli estremi di identificazione, a condizione che lo stesso contenga l'indicazione:

- dei beni acquistati o delle prestazioni di servizio cui la spesa stessa si riferisce;
- della ditta fornitrice;

sempre che la legislazione dello Stato estero non preveda l'obbligatorietà della contestuale emissione di un documento contenente i requisiti della normativa italiana, su esplicita richiesta del cliente italiano.

Sebbene il principio della C.M. 16.6.84 n. 20 sia riferito agli autotrasportatori è da ritenere valido e applicabile anche agli imprenditori nonché dipendenti e collaboratori di imprese diverse dagli autotrasportatori stessi.

**Cambio** per iscrivere gli oneri in valuta estera: gli oneri in valuta estera devono essere valutati secondo una delle seguenti modalità:

- il cambio del giorno in cui sono stati sostenuti;
- il cambio del giorno antecedente più prossimo;
- il cambio del mese, in mancanza dei due precedenti.

### ■ COSTO AMMORTIZZATO

**Definizioni** (Oic 19, § da 17 a 20) - Il **costo ammortizzato** di un'attività o passività finanziaria.

- è il valore a cui l'attività o la passività è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale,
- aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e
- dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

Il **tasso di interesse nominale** è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi passivi nominali lungo la durata del debito.

Il **tasso di interesse effettivo** è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi

futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Il calcolo include tutti gli oneri pagati o ricevuti tra le parti del contratto, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Se il tasso effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale, successivamente si discosta dai tassi di mercato, non deve essere aggiornato.

Il **valore iniziale** di iscrizione del debito è pari a: valore nominale meno costi di transazione, sconti e abbuoni.

I **costi di transazione** includono onorari e commissioni pagate a terzi (mediatori finanziari, consulenti, notai, organismi di regolamentazione), tasse e oneri sui trasferimenti, spese di istruttoria, oneri di perizia dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento del finanziamento e mutui ipotecari, eventuali commissioni attive e passive, spese di emissione (spese legali e commissioni iniziali), aggi e disaggi per le obbligazioni, spese di istruttoria, oneri di perizia, ecc.. L'ammontare complessivo di questi costi costituisce onere finanziario per tutte le imprese, anche quelle che non applicano il costo ammortizzato.

Non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

Eventuali **differenze tra valore iniziale e valore a scadenza** devono essere ripartite ("ammortizzate") lungo la durata dello strumento finanziario in modo tale che nel c.e. di ciascun esercizio siano sempre rilevati gli interessi attivi/passivi effettivi.

### REGOLA GENERALE PER I BILANCI ORDINARI

Il **costo ammortizzato** è introdotto come criterio obbligatorio di valutazione per:

- titoli immobilizzati (art. 2426, p. 1)
- crediti (art. 2426, p. 8), tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo
- debiti, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, p.8).

**Principio della rilevanza:** Il criterio del costo ammortizzato può **non** essere **applicato** se gli effetti sono irrilevanti (anche per scadenze superiori a 12 mesi). Si può presumere che siano irrilevanti:

- se i debiti sono a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi);
- se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

## BILANCI 2020

**Quando la valutazione a costo ammortizzato differisce dalla valutazione a valore nominale:**

a) In presenza di costi iniziali di transazione. e/o

b) Quando il tasso nominale dell'operazione è diverso dal tasso di mercato.

Si possono verificare le seguenti situazioni:

1. presenza di costi iniziali e tasso contrattuale a valori di mercato: si calcola il costo ammortizzato perché il tasso effettivo (*tipo Taeg*) è diverso dal tasso nominale. Nessuna attualizzazione in quanto tasso contrattuale e di mercato coincidono.

2. nessun costo iniziale e tasso contrattuale diverso da quello di mercato: si calcola il costo ammortizzato che tiene conto dell'attualizzazione.

3. presenza di costi iniziali e tasso contrattuale diverso da quello di mercato: si calcola il costo ammortizzato perché il tasso effettivo è diverso dal tasso nominale e si procede all'attualizzazione della posta attiva o passiva di bilancio.

4. nessun costo iniziale e tasso contrattuale a valori di mercato: il valore nominale (o di realizzo) coincide con la valutazione al costo ammortizzato.

### **COSTO AMMORTIZZATO: VENDITA MERCE CON PAGAMENTO DILAZIONATO**

Esempio: all'1.1.2017, vendita di beni al prezzo di € 1.000 oltre ad Iva 22%, totale € 1.220,00

Pagamento in 4 rate semestrali senza interessi. Tasso di mercato 6% annuo.

	Prezzo di vendita (a)	Rate	Valore attuale (b = VA delle 4 rate)	Interessi impliciti (c = a - b)
Imponibile	1.000,00	250,00	929,28	70,72
Iva	220,00	55,00	204,44	15,56
<b>Totale</b>	<b>1.220,00</b>	<b>305,00</b>	<b>1.133,72</b>	<b>86,28</b>

96

	Valore iniziale (a)	Interessi effettivi (b)	Flusso finanziario (d)	Valore finale (a + b - c)
01.01.2017	1.133,72		0	
30.06.2017	1.133,72	$1.133,72 * 3\% = 34,01$	305,00	862,73
31.12.2017	862,73	$862,73 * 3\% = 25,88$	305,00	583,61
30.06.2018	583,61	$583,61 * 3\% = 17,50$	305,00	296,12
31.12.2018	269,12	$296,12 * 3\% = 8,88$	305,00	0
		86,28	1.220,00	

### **Scritture contabili**

All'emissione della fattura di vendita:			
Crediti verso clienti	a	==/=	1.220,00
		Ricavi di Vendita	1.000,00
		Iva c/ vendite	220,00
Rettifica per adeguamento al costo ammortizzato:			
==/=	a	Crediti verso clienti	86,28
Ricavi di vendita			70,72
Interessi passivi impliciti			15,56
Al 30.06.2017, alla scadenza della prima rata			
Banca c/c		Crediti verso clienti	305,00
Al 30.06.2017, per adeguamento al costo ammortizzato:			
Crediti verso clienti	a	Interessi attivi impliciti	34,01
Al 31.12.2017, alla scadenza della seconda rata			
Banca c/c		Crediti verso clienti	305,00



## BILANCI 2020

Al 31.12.2017, per adeguamento al costo ammortizzato:			
Crediti verso clienti	a	Interessi attivi impliciti	25,88
Al 30.06.2018, alla scadenza della terza rata			
Banca c/c		Crediti verso clienti	305,00
Al 30.06.2018, per adeguamento al costo ammortizzato:			
Crediti verso clienti	a	Interessi attivi impliciti	17,51
Al 31.12.2018, alla scadenza della quarta rata			
Banca c/c		Crediti verso clienti	305,00
Al 31.12.2018, per adeguamento al costo ammortizzato:			
Crediti verso clienti	a	Interessi attivi impliciti	8,88

Riassumendo: Il ricavo di vendita è iscritto ad € 929,28 a fronte di un prezzo di vendita di € 1.000,00 in conseguenza del pagamento dilazionato senza interessi, oltre ad una ulteriore componente finanziaria negativa di € 15,56 riferita all'Iva.

Alla maturazione delle rate di pagamento, occorre rilevare gli interessi attivi impliciti ovvero gli interessi attivi che sarebbero maturati se alla dilazione di pagamento fossero stati applicati i tassi di mercato.

**Ires** - Vale il principio di derivazione. I ricavi rilevano per l'importo iscritto in bilancio. Gli interessi attivi impliciti sono tassa-

ti e rilevanti ai fini del conteggio del limite del ROL.

**Irap** - Vale il principio di derivazione. I ricavi rilevano per l'importo iscritto in bilancio. Gli interessi attivi impliciti non sono tassati in quanto allocati nell'area finanziaria.

### **COSTO AMMORTIZZATO: ACQUISTO MERCE CON PAGAMENTO DILAZIONATO**

Esempio: all'1.1.2017, acquisto di beni al prezzo di € 2.000 oltre ad Iva 22%, totale € 2.440,00

Pagamento in 2 rate annuali senza interessi. Tasso di mercato 6% annuo.

	Prezzo di acquisto (a)	Rate	Valore attuale (b = VA delle 2 rate)	Interessi impliciti (c = a - b)
Imponibile	2.000,00	1.000,00	1.913,47	86,53
Iva	440,00	220,00	420,96	19,04
<b>Totale</b>	<b>2.440,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>2.334,43</b>	<b>105,57</b>

	Valore iniziale (a)	Interessi effettivi (b)	Flusso finanziario (d)	Valore finale (a+b-c)
01.01.2017	2.334,43		0	
31.12.2017	2.334,43	2.334,43 * 3% = 70,03	1.220,00	1.184,46
31.12.2018	1.184,46	1.184,46 * 3% = 35,54	1.220,00	0
		105,57	2.400,00	

### **Scritture contabili**

*Alla registrazione della fattura di acquisto:*

==/=	a	Debiti verso fornitori	2.440,00
Merci c/ acquisti			2.000,00
Iva c/ acquisti			440,00

*Rettifica per adeguamento al costo ammortizzato:*

## BILANCI 2020

Debiti verso fornitori	a	==/== Merci c/ acquisti Interessi attivi impliciti	86,53 19,04	105,57
<i>Al 31.12.2017, alla scadenza della prima rata</i>				
Debiti verso fornitori	a	Banca c/c		1.220,00
<i>Al 31.12.2017, per adeguamento al costo ammortizzato:</i>				
Interessi passivi impliciti	a	Debiti verso fornitori		70,03
<i>Al 31.12.2018, alla scadenza della seconda rata i pagamento</i>				
Debiti verso fornitori		Banca c/c		1.220,00
<i>Al 31.12.2018, per adeguamento al costo ammortizzato:</i>				
Interessi passivi impliciti	a	Debiti verso fornitori		35,54

Riassumendo: Il costo di acquisto è iscritto ad € 1.913,47 a fronte di un prezzo di acquisto di € 2.000,00 in conseguenza del pagamento dilazionato senza interessi, oltre ad una ulteriore componente finanziaria positiva di € 19,04 riferita all'Iva.

Alla maturazione delle rate, occorre rilevare gli interessi passivi impliciti ovvero gli interessi passivi che sarebbero maturati se alla dilazione di pagamento fossero stati applicati i tassi di mercato.

**Ires** - Vale il principio di derivazione. Il costo di acquisto rileva per l'importo iscritto in bilancio. Gli interessi passivi impliciti sono interamente deducibili, in quanto scaturiscono da un debito commerciale e, quindi, non rientranti nella determinazione del ROL.

**Irap** - Vale il principio di derivazione. Il

costo di acquisto rileva per l'importo iscritto in bilancio. Gli interessi passivi impliciti non indeducibili in quanto allocati nell'area finanziaria.

### COSTO AMMORTIZZATO: ACQUISTO CESPITE CON PAGAMENTO DILAZIONATO

L'Oic 16 § 33: che nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato (oltre i 12 mesi), per operazioni similari o equiparabili, il cespite deve essere iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato secondo l'Oic 19, riguardante i "Debiti".

Esempio: al 2.1.2017, acquisto macchinario ad € 400.000,00 + Iva 22%, totale € 488.000,00. Pagamento in 2 rate annuali senza interessi. Tasso di mercato 4% annuo. Ammortamento a quote costanti 10%.

	Prezzo di acquisto (a)	Rate	Valore attuale (b = VA delle 2 rate)	Interessi impliciti (c = a - b)
Imponibile	400.000,00	200.000,00	377.218,93	22.781,07
Iva	88.000,00	44.000,00	82.988,17	5.011,83
<b>Totale</b>	<b>488.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>460.207,10</b>	<b>27.792,90</b>

	Valore iniziale (a)	Interessi effettivi (b)	Flusso finanziario (d)	Valore finale (a+b-c)
01.01.2017	460.207,10		0	
31.12.2017	460.207,10	460.207,10 * 4% = 18.408,28	244.000,00	234.615,38
31.12.2018	234.615,38	234.615,38 * 4% = 9.384,62	244.000,00	0
		27.792,90	488.000,00	

### Scritture contabili

Alla registrazione della fattura di acquisto:				
==/==	a	Debiti verso fornitori		488.000,00
Macchinari			400.000,00	
Iva c/ acquisti			88.000,00	

## BILANCI 2020

Rettifica per adeguamento al costo ammortizzato (scorporo interessi impliciti totali):

Debiti verso fornitori	a	==/==		27.792,90
			Macchinari	22.781,07
			Interessi attivi impliciti	5.011,83

A questo punto:

Macchinari € 377.218,93 (400.000 - 22.781,07)

Fornitori € 460.207,10 (488.000 - 27.792,90)

Interessi attivi impliciti (sull'Iva, che è detraibile) € 5.011,83 \*

\* rilevanti ai fini fiscali per il principio di derivazione rafforzata.

Al 31.12.2017, alla scadenza della prima rata

Debiti verso fornitori	a	Banca c/c	244.000,00
------------------------	---	-----------	------------

Al 31.12.2017, per rilevazione degli interessi impliciti:

Interessi passivi impliciti	a	Debiti verso fornitori	18.408,28
-----------------------------	---	------------------------	-----------

Al 31.12.2017, per la rilevazione della quota di ammortamento (calcolata sul costo ammortizzato):

Quota ammortamento	a	Fondo ammortamento	37.721,89
--------------------	---	--------------------	-----------

Al 31.12.2018, alla scadenza della seconda rata

Debiti verso fornitori	a	Banca c/c	244.000,00
------------------------	---	-----------	------------

Al 31.12.2018, per rilevazione degli interessi impliciti:

Interessi passivi impliciti	a	Debiti verso fornitori	9.384,62
-----------------------------	---	------------------------	----------

**Ires** - Il costo di iscrizione in bilancio del macchinario (€ 460.207,10) rileva anche ai fini fiscali. Su tale importo è quindi calcolato l'ammortamento (anche super o iper ammortamento) e concorre al plafond di deducibilità del 5%, relativo alle spese di manutenzione e riparazione.

Gli interessi passivi impliciti sono interamente deducibili (per competenza in base al pagamento) in quanto scaturiscono da un debito commerciale e, quindi, non rientrano nel calcolo del ROL.

In pratica, rispetto al criterio del costo, che abbiamo sempre utilizzato, avremo:

a) quote di ammortamento inferiori;

b) costo per interessi passivi che va dedotto in un numero minore di anni (2 anni rispetto ai 10 che potrebbero essere quelli del normale ammortamento).

**Irap** - gli interessi passivi impliciti sono in-

deducibili in quanto allocati nell'area finanziaria. Quindi, rispetto al tradizionale criterio del costo, aumenta la base imponibile.

### **COSTO AMMORTIZZATO: FINANZIAMENTO PASSIVO BANCARIO**

Es.: Finanziamento nominale di € 50.000, durata di 3 anni, a tasso fisso 3%, costi iniziali € 1.000, finanziamento effettivo € 49.000.

Il tasso interesse è compatibile con il tasso di mercato e pertanto non occorre procedere all'attualizzazione. Occorre, invece, determinare il tasso effettivo che tiene conto dei costi iniziali. La componente finanziaria effettiva è pari a:  $4.029,55 = 3.029,55$  (interessi passivi) + 1.000 (costi iniziali). Il corrispondente tasso di rendimento effettivo è pari al 4,058%.

	Rata	Interessi passivi 3% (a) = (c) * 3%	Quota capitale (b)	Debito residuo (c)
01.01.2017	0	0	0	50.000,00
31.12.2017	17.676,52	1.500,00	16.176,52	33.823,48
31.12.2018	17.676,52	1.014,70	16.661,82	17.161,66
31.12.2019	17.676,52	514,85	17.161,66	0
Totale		3.029,55	50.000,00	

## BILANCI 2020

	Valore iniziale d	Flusso di cassa per interessi corrisposti (a)	Interessi passivi effettivi 4,058% da iscrivere a c.e.(e) = (h) * 4,058%	Flusso di cassa per rimborso capitale (b)	Ammortamento finanziario (g) = (e-a)	Valore finale in bilancio (h) = (d-b+g)
01.01.2017	49.000,00					
31.12.2017	49.000,00	1.500,00	1.988,42	16.176,52	488,42	33.311,90
31.12.2018	33.311,90	1.014,70	1.351,80	16.661,82	337,08	16.987,17
31.12.2019	16.987,17	514,85	689,34	17.161,66	174,49	0
Totale		3.029,55	4.029,55	50.000,00	1.000,00	

### Scritture contabili

<i>All'erogazione del finanziamento:</i>			
Banca c/c	a	Finanziamenti passivi	50.000,00
<i>All'addebito delle spese di erogazione:</i>			
Finanziamenti passivi	a	Banca c/c	1.000,00
<i>Al pagamento della rata di rimborso, per la quota interessi</i>			
Interessi passivi	a	Banca c/c	1.500,00
<i>Al pagamento della rata di rimborso, per la quota capitale</i>			
Finanziamenti passivi	a	Banca c/c	16.176,52
<i>Alla rilevazione dell'ammortamento finanziario (nessun esborso):</i>			
Interessi passivi	a	Finanziamenti passivi	488,42

100

**Ires:** i costi iniziali hanno natura finanziaria e confluiscono tra gli interessi passivi; gli interessi passivi sono deducibili nei limiti del ROL.

**Irap:** i costi iniziali hanno natura finanziaria e confluiscono tra gli interessi passivi; gli interessi passivi sono in deducibili in quanto iscritti nell'area finanziari.

### COSTO AMMORTIZZATO:

#### FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO

Esempio: all'1.1.2017 la società riceve un finanziamento soci infruttifero di € 10.000,00. durata 2 anni. Tasso di mercato 4% annuo. Costi transazione 0.

Il finanziamento è infruttifero di interessi e pertanto occorre calcolare l'attualizzazione. Valore attuale € 9.245,60 (valore nominale - interessi passivi impliciti).

	Valore iniziale (a)	Interessi passivi impliciti (c)	Flusso finanziario (d)	Valore finale (a+c-d)
01.01.2017	9.245,60			
31.12.2017	9.245,60	9.245,60 * 4% = 369,80		9.615,40
31.12.2018	9.615,40	9.615,40 * 4% = 384,60	10.000,00	0
Totale		754,40	10.000,00	

### Scritture contabili

<i>All'erogazione del finanziamento infruttifero:</i>			
Banca c/c	a	Finanziamento soci infruttifero	10.000,00
<i>Rettifica per adeguamento al costo ammortizzato:</i>			
Finanziamento soci infruttifero	a	Patrimonio netto	754,40
<i>Al 31.12.2017, rilevazione degli interessi passivi impliciti di competenza:</i>			
Interessi passivi impliciti	a	Finanziamento soci infruttifero	369,50
<i>Al 31.12.2018, rilevazione degli interessi passivi impliciti di competenza:</i>			
Interessi passivi impliciti	a	Finanziamento soci infruttifero	384,60
<i>Alla restituzione del finanziamento</i>			
Finanziamento soci infruttifero		Banca c/ c	10.000,00

Riassumendo: Il finanziamento è iscritto in bilancio al valore attuale pari ad € 9.245,60. L'erogazione a titolo infruttifero determina un "rafforzamento patrimoniale" a vantaggio della società; di conseguenza la differenza tra il valore nominale del prestito (€ 10.000,00) e il suo valore attuale (€ 9.245,60) è iscrivibile ad incremento del patrimonio netto.

Il principio contabile fa riferimento ai finanziamenti infragruppo, ma sembra applicabile anche ai finanziamenti effettuati dai soci persone fisiche in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

**Ires** - Gli interessi passivi impliciti sono deducibili nei limiti del ROL.

**Irap** - Gli interessi passivi impliciti non sono deducibili in quanto allocati nell'area finanziaria.

### **COSTO AMMORTIZZATO: NEI BILANCI ABBREVIATI E MICRO**

Nei bilanci in forma abbreviata e delle micro-imprese, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione. In questo caso, i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.

N.B.: la contropartita imputata proquota a bilancio per competenza, avrà in ogni caso natura finanziaria e come tale classificata nell'area D) 17 del c.e.

### **■ CREDITI DI IMPOSTA PER CONTRIBUTI**

Vedi: Agevolazioni alle imprese sotto forma di crediti di imposta.

**Trasformazione in credito delle imposte anticipate:** vedi § Imposte anticipate.

### **■ CRISI DI IMPRESA - IMPOSTE DIRETTE E IVA**

L'impresa che versa in uno stato di crisi, può far ricorso alternativamente ai seguenti istituti:

- piano attestato di risanamento (art. 67 L.F.);
- accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.);
- concordato con continuità aziendale (art. 186-bis L.F.); - procedura giudiziale.
- concordato preventivo (art. 161 L.F.) - procedura giudiziale.

### **PLUSVALENZE PATRIMONIALI - ART. 86**

La cessione dei beni ai creditori in sede di

**concordato preventivo** non costituisce realizzo delle plusvalenze o minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Nonostante l'art. 86.5 richiami solo la cessione di beni ai creditori, la risoluzione n. 29/E/2004 estende l'esenzione a tutte le vendite effettuate dal commissario giudiziale al fine di ricavare mezzi liquidi necessari per soddisfare i creditori. La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 5378/2014 riconosce la non imponibilità anche ai fini Irap delle sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia concordataria.

Al contrario, le plusvalenze patrimoniali realizzate nell'ambito di un accordo di ristrutturazione e/o di un piano attestato di risanamento subiscono l'ordinaria tassazione.

*Riepilogo:*

#### **Fallimento**

- si tassa l'eventuale residuo attivo della procedura

#### **Concordato preventivo**

- plusvalenza esente ex art. 86.5

#### **Accordo di ristrutturazione**

- plusvalenza tassabile

#### **Piano attestato di risanamento**

- plusvalenza tassabile

### **SOPRAVVENIENZE ATTIVE - ART. 88**

Le **riduzioni dei debiti** dell'impresa, anche nei confronti dei soci:

- sono **totalmente non imponibili** (non si considerano sopravvenienze attive) se derivanti dall'esecuzione di un concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (non conservativo), oppure di una procedura estera equivalente prevista in uno Stato o un territorio con il quale esiste un adeguato scambio di informazioni o per effetto della partecipazione alle perdite a cura dell'associato in partecipazione;
- sono **parzialmente imponibili** (si considerano in parte sopravvenienze attive) se derivanti da concordato di risanamento, da accordo di ristrutturazione dei debiti, da piano attestato di risanamento ovvero da procedure estere equivalenti.

In questa seconda ipotesi di imponibilità parziale, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva, e quindi non è imponibile, per la parte che eccede:

- le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84 Tuir (non si considera il limite dell'80%), la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'ACE;
- gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96, co. 4 Tuir, ovvero indeducibili nel periodo d'imposta, in quan-

to eccedenti il 30% del ROL.

*Riepilogo* - Trattamento riservato alle sopravvenienze attive realizzate nel:

### **Fallimento**

- si tassa l'eventuale residuo attivo della procedura

### **Concordato fallimentare**

- interamente esente ex art. 88.4-ter

### **Concordato preventivo liquidatorio**

- interamente esente ex art. 88.4-ter

### **Concordato di continuità esterna**

- interamente esente ex art. 88.4-ter

### **Piano attestato di risanamento**

- esente solo l'eccedenza ex art. 88.4-ter

### **Accordo di ristrutturazione**

- esente solo l'eccedenza ex art. 88.4-ter

### **Concordato di risanamento**

- esente solo l'eccedenza ex art. 88.4-ter

### **Concordato di continuità interna**

- esente solo l'eccedenza ex art. 88.4-ter

### **PERDITE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE**

#### **- ART. 101.5**

---

Vedi § Perdite su crediti e svalutazione crediti.

#### **IL RECUPERO IVA**

---

Vedi § Perdite su crediti.

# D

## DECORRENZA DELLA VARIAZIONE DELLA SEDE

**Imposte dirette** - La variazione del domicilio fiscale ha effetto dal 60° giorno successivo all'atto (art. 58.5 DPR 600).

**Registro imprese** - La variazione va depositata a cura del notaio entro 30 giorni dalla data dell'atto (art. 2436.1 c.c.).

**Inps** - Circ. Inps 41/2010 - La comunicazione di modifica della sede legale va presentata congiuntamente a quella presso il Registro Imprese tramite la procedura telematica ComUnica.

**Inail** - Art. 12 DPR 1124/65 - La variazio-

ne deve essere comunicata telematicamente all'ente entro 30 giorni dalla data dell'atto.

**Iva** - Art. 35.3 - La variazione del domicilio fiscale ha effetto dal 60° giorno successivo alla data in cui si è verificata. La variazione Iva va presentata entro 30 giorni dall'atto notarile. La partita Iva rimane invariata.

## DEDUCIBILITA' DEI COSTI - ART. 109 / 110 / 167 /

Vedi: § Costi: Deducibilità.

## DERIVATI DI COPERTURA

Vedi: § Contratti derivati.

## DERIVAZIONE RAFFORZATA

Al fine di ridurre le discordanze tra utile di bilancio e reddito fiscale, è stato introdotto il principio di derivazione rafforzata. Si applica alle società di capitali (sia Oic che Ias adopter), diverse dalle micro imprese, mentre ne sono escluse le società di persone e le imprese individuali.

L'applicazione del principio di derivazione

LA NORMA BASE	L'ATTUAZIONE	LA PRASSI
ARTICOLO 83 TUIR	DM 03-08-2017	CIRCOLARE 7/E DEL 28-02-2011

rafforzata comporta il riconoscimento ai fini fiscali, in deroga alle disposizioni del Tuir, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili; di conseguenza, le scelte di

bilancio, adottate sulla base di corretti principi contabili, assumono rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione.

Alla luce del principio di derivazione, una

QUALIFICAZIONE	IMPUTAZIONE TEMPORALE	CLASSIFICAZIONE
	Individuazione del periodo di imposta cui l'operazione va imputata	Individuazione della tipologia di provento o di costo
Qualificare significa individuare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio;</li> <li>• se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali;</li> <li>• se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio, ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale.</li> </ul>	Imputare sotto il profilo temporale significa individuare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale;</li> <li>• il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile.</li> </ul>	Classificare significa individuare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la specifica tipologia o classe di provento/onere di ciascuna operazione;</li> <li>• la specifica tipologia o classe di attivo/passivo di ciascuna operazione.</li> </ul>

violazione delle regole stabilite dai principi contabili si traduce nella violazione di una disposizione fiscale.

Si evidenziano di seguito alcuni casi concreti dove il corretto trattamento contabile ha pari rilevanza anche nella determinazione del reddito, indipendentemente dalle specifiche regole fiscali.

**Eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio** - Per effetto del principio di derivazione rafforzata, i costi e ricavi relativi a fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, assumono rilievo fiscale nell'esercizio in cui sono imputati in bilancio. Il principio contabile OIC 29 stabilisce i casi in cui un evento, pur divenuto certo nei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, deve essere iscritto in bilancio in ossequio al principio di competenza e tali indicazioni hanno, di regola, rilevanza anche per il fisco. Assumono pertanto rilevanza fiscale nell'esercizio in chiusura:

- la rilevazione di un rimborso assicurativo riferito ad un evento dell'esercizio precedente;
- la scoperta di un errore o di una frode;
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento (es: conguagli delle utenze, dei premi assicurativi, penalità definite dopo il 31 dicembre);
- la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti per prestazioni relative all'esercizio chiuso (i cui criteri sono già stati stabiliti nel suddetto esercizio).

Restano, in ogni caso, ferme le regole di deducibilità previste per gli accantonamenti, cosicché i costi imputati al conto economico, che non hanno avuto quale contropartita l'iscrizione di un debito, hanno natura di accantonamento e, ai sensi dell'art. 107, co. 4, del Tuir, non sono deducibili, salvo per le fattispecie per cui la deducibilità è espressamente prevista. Tali importi, pur iscritti in bilancio sulla base di fatti intervenuti successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, al fine della derivazione rafforzata vanno valutati sotto il profilo della corretta "qualificazione" in bilancio. Quando i componenti negativi richiedono un aggiornamento della stima della passività mediante adeguamento di fondi, senza riqualificare il fondo in debito, possono essere dedotti fiscalmente solo nell'esercizio successivo. Si evidenziano, di seguito, alcuni casi:

**Definizione di una causa legale** - la defi-

nizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data, comporta l'adeguamento della stima effettuata alla data del bilancio, in base alla definizione intervenuta ed il relativo onere può essere dedotto solo nell'esercizio successivo.

**Commissioni agenti** - il raggiungimento di un determinato quantitativo di ordini, a cui è subordinata una parte delle commissioni spettanti ad un agente, determina una passività potenziale ed il relativo onere può essere dedotto solo all'insorgenza giuridica del debito.

**Premi a dipendenti** - L'Agenzia delle entrate ha stabilito che, se i criteri per la determinazione della remunerazione variabile sono stati fissati entro la data di chiusura dell'esercizio (es. una determinata percentuale sull'utile lordo o un parametro sulle ore lavorate), gli importi imputati a bilancio sono deducibili nell'esercizio di competenza, per quanto necessariamente determinati a consuntivo dopo la chiusura dell'esercizio; se invece, alla data di chiusura dell'esercizio mancano o sono determinati provvisoriamente i criteri di determinazione del bonus o il diritto alla remunerazione è ancora condizionato al verificarsi di ulteriori eventi o adempimenti procedurali, il costo (anche se contabilizzato in contropartita di un debito), ha natura di accantonamento e, come tale, deducibile solo nell'esercizio successivo (Risoluzione 1/2019).

**Acquisti e ricavi di vendita** - L'esercizio di corretta rilevazione del costo/ricavo è quello in cui sono trasferiti i rischi e i benefici (OIC 15). Allo stesso modo, il costo / ricavo è deducibile/ tassabile.

**Iscrizione di cespiti** - L'eventuale iscrizione a costo ammortizzato di beni ammortizzabili acquistati con pagamento dilazionato, assume effetti anche ai fini fiscali.

**Finanziamenti e mutui** - L'imputazione a conto economico di interessi attivi e passivi a seguito di applicazione del criterio del costo ammortizzato, ha rilevanza anche ai fini fiscali. Allo stesso modo i costi di transazione (es.: perizie) sono qualificati come oneri finanziari anche ai fini fiscali.

**Finanziamenti a dipendenti** - L'iscrizione a costo ammortizzato di prestiti a dipendenti a tasso inferiore a quello di mercato, determina un differenziale che non assume la natura di



onere finanziario bensì di costo del personale e l'iscrizione di interessi attivi figurativi. Tali componenti, negativo e positivo, sono assunti come tali anche ai fini della quantificazione del reddito.

**Costituzione di diritto di superficie** - Il corrispettivo conseguito per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, contabilizzato secondo la maturazione contrattuale secondo quanto disposto dall'OIC 12, concorre alla formazione del reddito d'impresa come ricavo (e non come plusvalenza) Risoluzione n. 37/E/2018.

**Lease back** - Da un punto di vista contabile, la plusvalenza realizzata a seguito della vendita del terreno è imputata a conto economico a partire dal momento in cui decorre il contratto di leasing e ripartita durante la durata del contratto stesso (art. 2425, co. 4, cod. civ). Allo stesso modo, in forza del principio di derivazione rafforzata, fiscalmente la plusvalenza non concorrere alla formazione del reddito integralmente nel periodo in cui è realizzata, ma in base all'iscrizione a conto economico secondo corretti principi contabili.

La circolare 7/2011 ha chiarito che:

- la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nei bilanci presuppone che i principi contabili siano stati correttamente applicati;
- ciò deve essere valutato in base agli elementi di fatto delle concrete fattispecie, tenendo conto dei dati e delle informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio;
- nel caso in cui emerga che la rappresentazio-

ne contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio non sia conforme a quella prevista dai principi contabili, l'A.F. determina l'imponibile applicando i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili stessi;

- quando i principi contabili consentono di effettuare scelte meramente discrezionali senza prevedere un criterio direttivo, l'A.F. potrà sindacare le opzioni adottate che, sulla base di specifici fatti e circostanze, risultino finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali; si ritiene che, nello scenario attuale, il riferimento vada effettuato all'art. 10-bis L. 212/2000, in tema di abuso del diritto, essendo ormai stato abrogato l'art. 37-bis del DPR 600/1973).

Viene espressamente stabilito che, in **deroga** al principio di derivazione rafforzata, si applicano in ogni caso le disposizioni del Turir che:

- prevedono **limiti quantitativi alla deduzione** di componenti negativi;
- prevedono **l'esclusione dalla deducibilità** di alcuni componenti negativi di reddito;
- dispongono **la ripartizione in più periodi di imposta** dei componenti negativi di reddito;
- **esentano o escludono**, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta;
- stabiliscono la **rilevanza di componenti positivi o negativi** nell'esercizio, rispettivamente, della loro **percezione o del loro pagamento**.

**Finanziamenti infragruppo** - la deriva-

### Deroghe alla derivazione rafforzata

Voce	Descrizione	Riferimento
Plusvalenze patrimoniali	Possibilità di tassazione frazionata su 5 esercizi	Art. 86
Pex	Esenzione parziale	Art. 87
Contributi conto capitale	Criterio di cassa e frazionamento su 5 esercizi	Art. 88
Dividendi	Criterio di cassa ed esenzione parziale	Art. 89
Compensi amministratori	Deduzione con criterio di cassa	Art. 95
Interessi passivi	Deduzione secondo la regola del ROL Indeducibilità specifica di taluni interessi	Art. 96
Oneri fiscali e contributivi	Deduzione con criterio di cassa	Art. 99
Oneri di utilità sociale	Deduzione con limitazioni percentuali	Art. 100

## BILANCI 2020

Perdite su crediti	Deduzione condizionata al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma	Art. 101
Ammortamenti materiali	Deduzione nei limiti delle quote del DM 31/12/88 Avvio della deduzione al momento dell'entrata in funzione Riduzione forfetaria della quota alla metà per il primo anno Limiti alla rilevanza di taluni beni Ammortamento mezzi di trasporto	Art. 102 Art. 164.1
Manutenzioni e riparazioni	Deduzione nei limiti del plafond forfetario della norma	Art. 102
Canoni di leasing	Deduzione con le limitazioni temporali previste dalla norma	Art. 102
Ammortamenti attività regolate	Deduzione con le limitazioni quantitative previste dalla norma	Art. 102-bis
Ammortamenti immateriali	Deduzione con le limitazioni quantitative previste dalla norma	Art. 103
Accantonamenti quiescenza e previdenza	Deduzione con le limitazioni quantitative previste dalla norma	Art. 105
Svalutazione crediti e accantonamenti	Deduzione con le limitazioni quantitative previste dalla norma	Art. 106
Accantonamenti	Deduzione con le limitazioni quantitative previste dalla norma	Art. 107
Spese di rappresentanza	Deduzione con le limitazioni quantitative previste dalla norma	Art. 108
Vitto e alloggio	Deduzione con le limitazioni quantitative previste dalla norma	Art. 109
Inerenza	Elemento necessario per la deduzione del costo	Art. 109
Interessi di mora	Deduzione e tassazione con il criterio di cassa	Art. 109
Transfer price	Rilevanza secondo le regole del valore normale	Art. 110

106

zione rafforzata è disapplicata quando l'attualizzazione è rilevata a stato patrimoniale e non a conto economico, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

**Partecipazioni e titoli** - In caso di valutazione al costo ammortizzato, non si applica la derivazione rafforzata e fiscalmente il costo coincide con il corrispettivo di compravendita.

**Valutazioni fiscali** - la derivazione rafforzata non opera per le valutazioni fiscali che non comportano una diversa qualificazione delle poste di bilancio. In questi casi, prevalgono le disposizioni del Tuir con il mantenimento del doppio binario civile - fiscale. Questo vale per la valorizzazione delle commesse ultrannuali (Telefisco 1.2.2018) ma anche per l'adeguamento delle poste in valuta al cambio di fine anno e per la svalutazione dei crediti successivi alla prima iscrizione.

**Scorporo terreni** - la derivazione rafforzata non si applica alle disposizioni relative allo scorporo del valore dell'area sottostante il fabbricato e pertinenziale, cosicché ai fini

fiscali valgono i limiti stabiliti dal Tuir del 30% - 20% (Telefisco 2019).

### DICHIARAZIONI FISCALI - PRESENTAZIONE

**Ricevuta e prova della presentazione** - Gli intermediari abilitati alla spedizione telematica devono:

- rilasciare al contribuente l'impegno a trasmettere la dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o all'assunzione dell'incarico a predisporla;
- consegnare al contribuente, entro **30 giorni** dal termine previsto per l'invio telematico l'originale della dichiarazione e copia della comunicazione di ricezione della dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che è l'unico documento valido comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

*N.B. Per quanto riguarda i termini di trasmissione se la data di scadenza cade di domenica o in un giorno festivo, la stessa viene posticipata al primo giorno lavorativo utile.*

**Omessa presentazione della dichiara-**

## BILANCI 2020

### Termini di presentazione delle dichiarazioni in vigore per il 2020 (periodo d'imposta 2019)

<b>Imprenditori individuali e società di persone (Modello Redditi ed Irap)</b>	Entro il 30 Novembre (Dpr 322/1998 art.2)
<b>Soggetti Ires (Modello Redditi ed Irap)</b>	Entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (DPR 322 art. 2). In caso di periodo coincidente con l'anno solare: 30 Novembre
<b>Iva annuale</b>	Dal 1 Febbraio al 30 Aprile
<b>Certificazione unica</b>	Trasmissione telematica: entro il 7 marzo Consegna delle certificazioni delle ritenute: entro il 31 marzo
<b>Modello 770</b>	Entro il 31 Ottobre
<b>Integrativa (sia a "favore che a "sfavore")</b>	Entro il termine per l'accertamento

**zione dei redditi** - Ai sensi del DPR 322/1998 si considerano come regolarmente presentate anche le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini fatto salvo l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge. Le dichiarazioni presen-

tate oltre questo limite si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono comunque titolo per la riscossione dell'imposta ove risulti dovuta.

### Termini di presentazione del Modello Redditi nelle operazioni straordinarie (Società di capitali)

<b>Liquidazione</b>	Iniziale - entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di iscrizione della delibera di messa in liquidazione
	Finale - entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di deposito del bilancio finale o chiusura liquidazione
<b>Trasformazione</b>	Frazione periodo precedente - entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni di cui art. 2500
<b>Fusione</b>	Frazione periodo precedente (fusioni non retrodatate) - entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni di cui art. 2504
<b>Scissione totale</b>	Frazione periodo precedente - entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni di cui art. 2504 a prescindere da eventuali effetti retroattivi
<b>Scissione parziale</b>	Frazione periodo precedente (scissioni non retrodatate) - entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni di cui art. 2504

### ■ DIPENDENTI: RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI - ARTT. 95 / 100 / 2425 / 2427

Per la registrazione delle retribuzioni:

Salari industriali c.e. B.9.a <i>retribuzioni lorde</i>	a	Dipendenti c/ retribuzioni s.p. Pass. D.14
Stipendi c.e. B.9.a <i>Retribuzioni lorde</i>	a	Dipendenti c/ retribuzioni
Inps c/ contributi s.p. Pass. D.13 <i>anticipazioni per c/ Inps (Assegni familiari, malattia, maternità, congedo matrimoniale)</i>	a	Dipendenti c/retribuzioni

## BILANCI 2020

Dipendenti c/ retribuzioni <i>contributi a carico dipendenti</i>	a	Inps c/ contributi
Dipendenti c/ retribuzioni <i>ritenute fiscali</i>	a	Erario c/ ritenute dipendenti s.p. Pass. D.12
Dipendenti c/ retribuzioni <i>contributi sindacali</i>	a	Sindacati c/ ritenute s.p. Pass. D.14
Inps c/ contributi <i>fiscalizzazione oneri sociali (Oic 12, par.68)</i>	a	Contributi ..... c.e. B.9.b
Contributi industriali c.e. B.9.b <i>contributi operai a carico ditta</i>	a	Inps c/ contributi
Contributi amministrativi <i>contributi impiegati a carico ditta</i>	a	Inps c/ contributi

### DEDUCIBILITA' DELLE RETRIBUZIONI E TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE

**Impresa:** si applica l'art. 95 del Tuir; le retribuzioni sono deducibili dal reddito d'impresa in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento.

**Dipendente:** si applica l'art. 51 del Tuir; la tassazione del reddito avviene in base al criterio generale di cassa per cui le retribuzioni sono tassate in capo al dipendente nell'anno di effettiva percezione. Si applica il "criterio di cassa allargato" secondo il quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Se il termine scade in un giorno festivo, non si applica alcuna proroga. In particolare vale il giorno in cui il dipendente entra nell'effettiva disponibilità delle somme (in caso di assegno, il giorno in cui il lavoratore entra un possesso del titolo, in caso di bonifico, il giorno in cui avviene l'accredito sul c/c del lavoratore).

### INAIL

Ha la funzione di garantire una protezione sanitaria ed economica ai lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali, nonché di fornire assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto. Il costo dell'assicurazione grava esclusivamente sul datore di lavoro. Entro il 16 febbraio di ogni anno, il datore di lavoro provvede:

- al pagamento del premio anticipato per l'anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte eventualmente comunicate;
- alla regolazione del premio relativo all'anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno stesso.

Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, con aggiunta di interessi, alle seguenti scadenze: 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre.

Entro il 28 febbraio, il datore di lavoro deve inoltre procedere all'invio della dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento del premio in quattro rate.

### Scritture contabili

A fine esercizio, per il premio di competenza:

Inail c.e. B.9.b	a	Inail c/ premi s.p. Pass. D.13
------------------	---	--------------------------------

oppure

Crediti verso Inail s.p. Att. C.II.5 quater	a	Inail
---	---	-------

A febbraio, per la registrazione dell'acconto e del saldo:

Inail c.e. B.9.b	a	Banca
------------------	---	-------

Alla riapertura dei conti dell'anno successivo:

Inail c/ premi SP D.13	a	Inail c.e. B.9.b
------------------------	---	------------------

oppure

Inail c.e. B.9.b	A	Crediti verso Inail SP C.II.5 quater
------------------	---	--------------------------------------

Il costo del premio assicurativo Inail è iscritto in bilancio tra gli oneri sociali (Oic 12).

### FERIE DEI DIPENDENTI

Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione le fe-

rie sono un diritto irrinunciabile, nel senso che sono vietati gli accordi individuali tendenti ad impedirne la fruizione e/o finalizzati alla monetizzazione. L'art. 10 del D. Lgs. 66/2003 ha fissato in quattro settimane il periodo di ferie annuale per il quale non è possibile erogare alcuna indennità sostitutiva.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro tutte le eventuali ferie non godute devono essere tramutate in indennità sostitutiva.

Le ferie possono essere fruitive:

- interamente nel corso dell'esercizio;
- parzialmente nel corso dell'esercizio, ma con l'obbligo di effettuare almeno due settimane nell'anno di maturazione. Le restanti due settimane devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;
- oltre il maturato.

Le somme corrisposte a titolo di indennità per ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro sono considerate elementi della retribuzione imponibile (Cass. n. 7868/1994 - CTR di Torino del 25.10.1996).

Il criterio di tassazione è il seguente (Min. Fin. nota n. III-5-2191 del 12.01.1995):

- indennità riferite alle ferie maturate nell'anno di cessazione: tassazione ordinaria;
- indennità riferite alle ferie maturate nell'anno precedente, ovvero per le 2 settimane che possono essere godute nei 18 mesi successivi l'anno maturazione: tassazione ordinaria;
- indennità per ferie non godute riferite ad anni precedenti (escluse dal precedente punto): tassazione separata secondo i criteri previsti per gli emolumenti arretrati.

E' frequente che sia stato concordato il rinvio all'esercizio successivo di una quota delle ferie maturate nell'anno. In forza del principio di competenza occorrerà tenerne conto in sede di redazione del bilancio. Il debito per ferie non godute deve corrispondere all'importo che la società dovrebbe liquidare ai dipendenti e agli enti di previdenza e assistenza nell'ipotesi in cui il lavoratore cessasse il proprio rapporto con l'impresa (Oic 19 § 35). Il costo delle ferie maturate e non godute deve essere imputato all'esercizio di maturazione.

A fine esercizio, per le ferie non godute, ma di competenza:

Retribuzioni <i>per la retribuzione lorda</i>	a	Dipendenti c/ ferie
Contributi <i>per contributi a carico dell'impresa</i>	a	Istituti c/ ferie

Alla riapertura dei conti:

Dipendenti c/ ferie <i>giroconto iniziale</i>	a	Retribuzioni
Istituti c/ ferie <i>giroconto iniziale</i>	a	Contributi

## 14^ MENSILITA'

La 14^ mensilità ha un periodo di maturazione (1.7 - 30.6) che non coincide con l'anno solare. Per le società che ne sono soggette (es. commercio ingrosso e minuto, alberghi e pubblici esercizi; industria: lapidea, depurazione e nettezza urbana, trasporti e spedizioni, alimentari, impiegati nell'edilizia) e con esercizi coincidenti con l'anno solare, è necessario contabilizzare, a fine esercizio, la quota maturata (1.7 - 31.12) che sarà pagata l'anno successivo.

Retribuzioni <i>per la retribuzione lorda</i>	a	Dipendenti c/ 14^
Contributi <i>per contributi a carico dell'impresa</i>	a	Istituti c/ 14^

Alla riapertura dei conti

Dipendenti c/ 14^ <i>giroconto iniziale</i>	a	Retribuzioni
Istituti c/ 14^ <i>giroconto iniziale</i>	a	Contributi

**Bonus fiscale "Renzi"** (DL 66/2014 e successivi) - Si tratta di un bonus fiscale riconosciuto dallo Stato ai lavoratori dipendenti e assimilati entro una determinata fascia reddituale.

Il bonus viene erogato dal datore di lavoro in busta paga e "recuperato" dall'ammontare delle ritenute o, in caso di incapienza, dai contributi previdenziali.

Contabilmente costituisce una "partita di giro" e non dà luogo a costi / ricavi per l'impresa.

Al pagamento del bonus:

Crediti bonus DL 66/2014	a	Dipendenti c/ retribuzioni
-----------------------------	---	----------------------------

Al recupero in F24 (codice tributo 1655):

Erario c/ ritenute dipendenti	a	Crediti bonus DL 66/2014
Inps c/ contributi	a	Crediti bonus DL 66/2014

## COMPETENZE ARRETRATE

Le competenze arretrate pagate ai dipendenti, derivanti dal rinnovo del contratto di

lavoro, avente efficacia in parte retroattiva, sono imputabili all'esercizio nel quale si perfeziona il nuovo contratto.

### OMESSI VERSAMENTI DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'attuale regime sanzionatorio (Dlgs 8/2016) prevede:

- la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000 per gli omessi versamenti di importo non superiore a € 10.000 annui (anno civile 01.01-31.12);
- la sanzione penale della reclusione fino a tre anni oltre alla multa fino a € 1.032 se l'ammontare annuo delle omissioni supera € 10.000.

La norma non si applica nel caso in cui il datore di lavoro provveda al versamento di dette ritenute entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

### ASSICURAZIONI DIPENDENTI

Le assicurazioni per **risarcimento danni causati da dipendenti**, quando sono stipulate per coprire i rischi che possono derivare dall'attività lavorativa, rappresentano un costo deducibile inerente all'attività dell'impresa (da classificare in c.e. alla voce B.7). Non sono imponibili per i dipendenti, né ai fini fiscali né ai fini contributivi, essendo esclusivamente stipulate a tutela delle responsabilità del datore (beneficiario). Nel caso in cui l'impresa devolva volontariamente parte o tutta la somma ricevuta a favore del lavoratore, dovrà assoggettarla a tassazione (R.M. 200/E/2001).

Anche le polizze su **infortuni professionali** sono interamente deducibili per l'impresa e non costituiscono reddito tassabile per i dipendenti nonostante gli indennizzi vadano a loro diretto beneficio.

Saranno tassate come fringe benefit in capo al dipendente le sole assicurazioni **vita o per infortuni extraprofessionali**; per il datore costituiscono un costo deducibile come remunerazione in natura.

Non sono invece assoggettabili a contribuzione le somme versate a finanziamento di assicurazioni previste espressamente dai contratti collettivi di lavoro, accordi o regolamenti aziendali così come da orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. n.11682/1995; Cass. 7 maggio 1993, n. 5298; 13 ottobre 1992, n. 11149; 27 aprile 1992, n. 5004).

### PREMI AL PERSONALE

Le aziende possono riconoscere ai propri dipendenti una remunerazione variabile al rag-

giungimento di determinati obiettivi aziendali, regolata sulla base di accordi sindacali che ne stabiliscono i criteri di de-terminazione. Per la tassazione dei premi vedi circolare 5/E/2018. Alla chiusura dell'esercizio viene fatto un calcolo delle somme da corrispondere, che vengono imputate a bilancio quali costi, con contropartita:

- **un debito**, se la passività ha natura determinata, esistenza certa e l'importo è fisso o determinabile, anche se poi gli importi verranno effettivamente determinati sulla base di una consuntivazione sindacale;
- **un fondo rischi ed oneri**, se il debito ha natura determinata, esistenza certa (fondo oneri) o probabile (fondo rischi) ma ammontare indeterminato alla chiusura dell'esercizio, ritenendo fondamentale il confronto sindacale. Fiscalmente in deducibile ex art. 107.

Per il principio di derivazione rafforzata, i premi rilevati in bilancio, secondo corretti principi contabili, a fronte di un debito (Oic 19) sono deducibili nel periodo di imposta di iscrizione. La Cassazione (2892/2011) ha ritenuto che il termine entro cui devono manifestarsi i requisiti di cui all'art. 109 (certezza e de-terminabilità) è la redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché certezza e de-terminabilità si manifestano prima di dette scadenze, i premi sarebbero interamente deducibili nell'esercizio in chiusura.

Qualora dopo la chiusura dell'esercizio emergesse un importo **maggiore**:

- modifica del progetto di bilancio, la quota aggiuntiva di costo imputata a bilancio andrebbe dedotta;
- imputazione di tale quota aggiuntiva nel bilancio dell'esercizio successivo come sopravvenienza passiva, la deducibilità sarebbe in entrambi gli esercizi preclusa (nel primo mancando l'imputazione a conto economico, nel secondo per errore di competenza) salva presentazione di apposita dichiarazione integrativa.

Qualora dopo la chiusura dell'esercizio emergesse un importo **minore**, la deduzione fiscale dovrebbe avvenire per il minor importo effettivamente determinato, e la differenza genererebbe nell'esercizio successivo una sopravvenienza attiva non tassata in quanto corrispondente alla cancellazione di un costo non dedotto nel precedente periodo di imposta.

Nell'ipotesi in cui il valore rilevato a bilancio risultasse **maggiore** rispetto al consuntivo per un **accadimento intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio** (esempio un dipendente che perde il diritto di corresponsio-

ne), la deduzione dovrebbe avvenire nell'esercizio di imputazione salvo poi recuperarla come sopravvenienza attiva tassata nel successivo esercizio.

### **PRESTITI A DIPENDENTI**

I prestiti a dipendenti rappresentano crediti dell'impresa da inserire alla voce C.II.5 quater Crediti verso altri. Costituisce beneficio tassabile in capo al dipendente il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla B.C.E. al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato al dipendente o collaboratore. In caso di licenziamento in corso d'anno il datore di lavoro farà riferimento al tasso vigente al momento di effettuazione del conguaglio.

La disciplina si applica anche se il prestito non è erogato direttamente dal datore ma da un istituto di credito scelto dal dipendente e l'impresa accredita durante il piano di rientro un contributo in conto interessi sul conto personale dello stesso. (Ris. A.E. 28.5.2010 n.46).

### **SOMME EROGATE A SEGUITO DI TRANSAZIONE GIUDIZIALE (o diretta con l'Istituto)**

Le somme pagate in sede transattiva possono avere un differente trattamento fiscale:

- somme pagate per adeguamento dello stipendio: costituiscono reddito tassabile per il dipendente e costo deducibile per l'impresa;
- somme pagate a titolo di risarcimento danni per perdita di reddito da lavoro (es.: mancata reintegrazione, ingiustificato licenziamento): costituiscono reddito tassabile per il dipendente e costo deducibile per l'impresa;
- somme pagate a titolo di risarcimento patrimoniale (danno emergente): non tassabili per il dipendente e costo deducibile per l'impresa purché inerenti;
- somme pagate in via transattiva per evitare il contenzioso: occorre valutare di volta in volta la natura dell'accordo (danno emergente, lucro cessante).

Tali somme sono altresì deducibili nell'esercizio in cui sono imputate a conto economico secondo corretti principi contabili (principio di derivazione rafforzata), ad esclusione degli accantonamenti a fondi.

### **CONTRIBUTI ACCERTATI PER ANNI PREGRESSI - INTERPELLO N. 102/2018**

La quota imputata, limitatamente alla parte corrispondente a contributi previdenziali

e premi assicurativi, è deducibile ai fini delle imposte sul reddito?

L'incertezza deriva da due aspetti: il primo, relativo alla competenza economica, in quanto trattasi di costo che sarebbe stato di competenza di periodi d'imposta pregressi; il secondo, in quanto l'importo rilevato nel conto economico corrisponde ad una stima che l'impresa ritiene plausibile.

L'Amministrazione, pur esprimendo perplessità, richiamando il principio di derivazione rafforzata, riconosce che la qualificazione e l'imputazione temporale adottate ai fini della redazione del bilancio d'esercizio possano trovare riconoscimento fiscale.

L'Amministrazione, sottolinea che, in linea di principio, la società avrebbe dovuto rilevare nel bilancio anche il restante 50%, sia pure senza alcun riflesso fiscale poiché si sarebbe trattato di un accantonamento non deducibile ai sensi dell'art. 107.4.

Ricordiamo che le sanzioni sono indeducibili ai fini Ires ed Irap, mentre gli interessi sono deducibili ai fini Ires ed indeducibili ai fini Irap.

### **INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE**

Le indennità di trasferta e i rimborsi spese consistono in somme erogate al dipendente destinato occasionalmente e temporaneamente a svolgere le proprie mansioni in un luogo diverso da quello in cui si trova la sua sede abituale di lavoro, al fine di compensarlo del sacrificio e degli oneri sostenuti.

Il lavoratore ha diritto ad essere rimborsato per le spese sostenute per l'allontanamento dalla sede di lavoro abituale per conto del datore di lavoro e non per le spese sostenute per il raggiungimento della sede di lavoro dalla propria abitazione.

La Cass. (sent. 13.5.1993, n. 239) ha esaminato la natura dei compensi dovuti per le trasferte giungendo alle conclusioni seguenti:

- natura retributiva: quando servono a soddisfare normali esigenze di vita del lavoratore, remunerando le prestazioni da lui fornite, sia che si tratti di compensi in denaro sia in natura, con carattere di base oppure integrativo, ma sempre con requisiti di determinatezza e di corrispettività dell'opera prestata;
- natura risarcitoria: quando sono diretti ad indennizzare il dipendente per particolari condizioni disagiati alle quali va incontro in occasionali situazioni di lavoro;
- natura restitutoria: quando tendono a rimborsare al lavoratore l'anticipazione di costi di produzione del datore di lavoro.

Fiscalmente, i rimborsi sono deducibili solo se le spese sostenute dal dipendente sono inerenti all'attività lavorativa richiesta e quando sono dettagliati i luoghi e i tempi di svolgimento dell'incarico.

**Obbligo di annotazione nel Libro Unico:** Devono essere annotate tutte le spese rimborsate al lavoratore, sia in forma forfetaria che analitica, tranne le somme anticipate in nome e per conto del datore risultanti da documenti giustificativi già intestati all'azienda. Anche per gli amministratori vale la medesima regola, con l'eccezione del caso in cui la carica sia svolta senza compenso in quanto non sussiste nemmeno l'obbligo di iscrizione sul Libro Unico (Ministero del Lavoro Interpello n. 27/2010). Si ricorda infine che l'infedele registrazione della trasferta sul L.U.L. comporta l'applicazione del regime sanzionatorio ex art. 39, c.7, DL n.112/2008 (Min.Lav. nota n. 11885/2016).

**REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO:**

I rimborsi spese vanno innanzitutto distinti in base all'ambito territoriale e cioè per trasferte effettuate nello stesso comune in cui opera l'azienda oppure al di fuori di esso.

112

**TRASFERTE NEL COMUNE** dove si trova la sede di lavoro del dipendente o amministratore - I relativi rimborsi sono imponibili in capo al dipendente/amministratore, con l'unica eccezione delle spese di trasporto (taxis, mezzi pubblici, car sharing) comprovate da documentazione rilasciata dal vettore, con esclusione, quindi, di quelle sostenute per uso di mezzi propri del lavoratore (art. 48.5; R.M. n. 232 del 16.7.2002; R.M. 5/879 del 10.8.1994; R. n. 83/E del 28.08.2016).

Si limita la natura restitutoria alle sole spese documentate e si esclude la natura risarcitoria di eventuali compensi del disagio affrontato per gli spostamenti nell'ambito del territorio stesso.

**TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE** - Sono considerate tali le trasferte in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede abituale di lavoro. Per tali tipi di trasferte sono previsti tre metodi di rimborso/indennizzo differenziati, con i relativi trattamenti fiscali.

1) **Rimborso a piè di lista o analitico:** le spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto riassunte in un'apposita nota spese vengono analiticamente rimbor-

sate dal datore di lavoro e non costituiscono reddito tassabile per il dipendente indipendentemente dall'importo, purché comprovate da idonea documentazione. Non è necessario che i giustificativi di spesa siano intestate al dipendente, ma devono risultare sostenute nei luoghi e nel tempo della trasferta (C.M. 16.07.98, n. 188/E).

Può trattarsi di spese di:

- vitto e/o alloggio - (art. 95.3) cumulativamente sono deducibili per l'impresa nel limite massimo giornaliero di € 180,75 per trasferte nazionali o € 258,22 per trasferte all'estero;
- altre spese documentate (es. lavanderia, parcheggio, ecc.): sono interamente deducibili per l'impresa;
- spese non documentabili (es.: mance, telefono) rimborsabili su dichiarazione del dipendente nel limite giornaliero di € 15,49 elevato ad € 25,82 nel caso di trasferte all'estero.

**Documentazione** necessaria per la deducibilità dei rimborsi:

- lettera d'incarico,
- nota spese del dipendente (deve essere nominativa, dettagliata, documentata e sottoscritta e contenere anche il dettaglio di eventuali "altre spese non documentabili"),
- pezze giustificative delle spese sostenute (fatture, ricevute fiscali, scontrini, biglietti aerei, ferroviari, pedaggi autostradali,...) ovviamente recanti date e orari concordanti con la lettera d'incarico. E' opportuno che il documento sia intestato al dipendente o alla società, in tale ultimo caso la C.A.E n. 6/E/2009 ha rivisto l'obbligo di cointestazione della fattura, prevedendo che i dati dei dipendenti o dei fruitori della prestazione siano indicati alternativamente nel corpo della fattura oppure in un'apposita nota ad essa allegata. La condizione indispensabile per la deducibilità delle spese comprovate da documento non intestato (es. scontrino fiscale) è che le stesse risultino sostenute nel luogo e nei tempi della trasferta e siano inserite nella nota riepilogativa (C.M. 188/98). Vedi anche Cass. n. 6650/2006, 14570/2001, 630071998.

Nel caso di biglietti aerei emessi con sistema elettronico/acquistati on-line con carta di credito, non essendone previsto il rilascio del biglietto in aeroporto, la documentazione necessaria può essere costituita da: conferma della prenotazione - carta d'imbarco - copia estratto conto relativo alla carta di credito.

Se il dipendente utilizza una carta di pagamento ed il relativo estratto conto evidenzia i dati essenziali dell'acquisto (nome del dipen-



dente, data, itinerario ... ), non è necessario allegare i documenti alla nota spese; i documenti di spesa devono, in ogni caso, essere conservati in formato elettronico per un eventuale controllo (AE risposta n. 22/2018).

2) **Rimborso forfetario:** è un'indennità prestabilita e corrisposta a prescindere dalle spese effettivamente sostenute dal dipendente. Per l'impresa non sono previsti limiti di deducibilità.

Per il dipendente il rimborso forfetario non è tassato entro il limite di:

- € 46,48 al giorno per trasferte in Italia,
- € 77,47 al giorno per trasferte fuori confine, al netto delle spese di viaggio e trasporto sostenute e documentate rimborsabili a piè di lista.

I limiti sopra indicati sono comprensivi delle spese di vitto e alloggio.

La parte dell'indennità eccedente i predetti limiti è considerata di natura retributiva, pertanto costituirà base imponibile previdenziale e fiscale in capo al dipendente percettore.

Tali limiti valgono per intero anche se la missione viene portata a termine in meno di una giornata o non comporti il pernottamento del dipendente (C.M. 23.12.97 n. 326/E).

E' necessaria la lettera d'incarico, ma non serve documentare le spese sostenute, se non quelle di viaggio e trasporto.

3) **Rimborso misto:** le indennità forfetarie sono ridotte di 1/3 (€ 30,99 in Italia o € 51,65 all'estero) qualora l'azienda rimborsi al dipendente o le spese di vitto o le spese di alloggio; se l'azienda rimborsa al dipendente entrambe le spese in forma analitica, i limiti dell'indennità sono ridotti di 2/3 (€ 15,49 in Italia o € 25,82 all'estero).

In caso l'azienda fornisca al dipendente una somma a valere sul rimborso delle spese che il dipendente dovrà sostenere è necessario contabilizzare un "sospeso di cassa" fra i crediti e tale erogazione è fuori campo Iva (art. 2.3 lett. a) Dpr. 633/72).

Le spese che il dipendente dovesse sostenere, a titolo di rappresentanza, previa comunque l'autorizzazione dell'azienda, che non siano qualificabili come spese di trasferta o di viaggio devono essere intestate all'azienda stessa che procederà alla registrazione secondo le regole ordinarie

### RIMBORSI CHILOMETRICI

Il rimborso chilometrico non è, generalmente, soggetto a tassazione in capo al dipenden-

te in quanto costituisce un indennizzo per le trasferte effettuate dal dipendente con la propria autovettura. Con la risoluzione 92/2015 l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione in riferimento ai rimborsi chilometrici delle trasferte effettuate fuori dalla sede di lavoro, distinguendo i seguenti casi:

- distanza residenza lavoratore-località missione **minore** della distanza sede lavoro-località missione: il rimborso chilometrico non costituisce reddito tassato per il dipendente;
- distanza residenza lavoratore-località missione **maggiore** della distanza sede lavoro-località missione: il rimborso chilometrico è considerato non imponibile solo per l'ammontare corrispondente alla minore distanza calcolata sulla base del percorso sede lavoro-sede missione, con la conseguenza che l'eventuale maggior cifra rimborsata, sempre sulla base delle tabelle ACI, è invece considerata reddito tassato per il dipendente.

### RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO

Se afferenti a spese autorizzate e documentate:

- non costituiscono mai reddito in capo al dipendente / amministratore cui vengono rimborsate;
- sono deducibili per l'impresa.

*Nota: le spese di trasporto (taxi, mezzi pubblici, auto a noleggio) sono assimilate a quelle di viaggio (R.M. 23.3.99 n. 54/E). Vedi § Auto.*

### PRESTAZIONE SOSTITUTIVA DELLA MENSA AZIENDALE "TICKET RESTAURANT"

I buoni pasto o ticket restaurant sono documenti emessi in forma cartacea o elettronica che danno diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati, la somministrazione di alimenti e bevande, la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo. E' possibile cumulare fino ad un massimo di otto buoni (DM 122/2017). I buoni pasto possono essere utilizzati solo dal dipendente al quale sono rilasciati, non sono cedibili, né cumulabili oltre i limiti di otto buoni, né commerciabili, né convertibili in denaro.

Sotto il profilo fiscale, tale prestazione sostitutiva di mensa non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, incrementato a € 7,00 per i buoni o ticket in forma elettronica; l'importo che eccede concorre alla forma-

zione del reddito di lavoro dipendente (R.M. n. 26/E/2010).

Il servizio sostitutivo di mensa reso tramite "app mobile" è assimilabile ai buoni pasto (AE 3/2018) ovvero si applica il medesimo trattamento fiscale dei ticket in forma elettronica.

Per poter fruire della detassazione i buoni pasto devono necessariamente essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee (dirigenti, quadri, impiegati o operai) ma anche i lavoratori con una certa qualifica o un certo livello.

### PRESTITO / DISTACCO DI PERSONALE PRESSO TERZI

L'art. 30 DLgs 276/03 prevede che un lavoratore possa essere distaccato presso altra azienda pur continuando ad essere remunerato dal proprio datore di lavoro, dal quale continua a percepire la retribuzione.

Il distacco/prestito del personale, è ammesso se temporaneo, e posto in essere nell'interesse del datore di lavoro distaccante. Il DL 76/13 comma 4-ter esonera il datore di lavoro a fornire prova dell'interesse all'operazione quando la stessa venga posta in essere tra imprese che hanno sottoscritto un valido contratto di rete, ex art. 3,c.4-ter e ss. DL 5/2009. Il prestito/distacco non modifica lo stato giuridico del dipendente, né dà luogo alla nascita di un nuovo diverso rapporto di lavoro; pertanto continuano a gravare sulla società distaccante, titolare del rapporto di lavoro, tutti gli obblighi gestionali ed amministrativi concernenti il dipendente (retribuzioni, contributi, previdenza, amministrazione, aspetti fiscali, ecc.) che costituiscono costi di esercizio deducibili ai fini del reddito d'impresa.

Si realizza il distacco anche quando i lavoratori restino localizzati presso la sede di appartenenza ma svolgono attività lavorativa sotto il potere gerarchico e disciplinare della società distaccataria (Circ 262/2002).

Si realizza il distacco anche quando i lavoratori eseguono l'attività lavorativa presso una sede di lavoro terza, diversa da quella del distaccatario purché sussistano i requisiti di legittimità e di assenza di condotte elusive da valutare di caso in caso (interpello n. 1/2011).

**Iva:** sono operazioni **fuori campo Iva** (ex art. 8.35 L. 67/98) quelle relative a prestiti / distacchi del personale, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali). Va posta attenzione all'orientamento giurisprudenziale formatosi nel corso degli anni (Cass.

n.14053/2012 e Cass. n.13866/2015), che ritiene operare la disciplina dell'esclusione solo se il rimborso è esattamente pari all'onere retributivo e previdenziale sostenuto, mentre se le somme sono superiori (o inferiori) al costo, l'intera operazione è soggetta ad Iva con aliquota ordinaria.

**Ris 346/2002** - Il prestito di personale è soggetto ad Iva se si inquadra nel contesto di una prestazione complessa (es. affitto di macchinari e prestito del personale); quindi l'intero corrispettivo è soggetto ad Iva. Si segnala però una recente Cassazione (n.13866/2015) che dispone in senso contrario considerando escluso da imposizione IVA il contratto di distacco anche se collegato ad un contratto di comodato oneroso di macchinari.

**Irap:** per l'impresa distaccante, il costo del lavoratore assunto a tempo indeterminato è deducibile dall'Irap con conseguente rilevanza del ricavo spettante a titolo di rimborso (CAE 22/2015). Di conseguenza sarà interamente deducibile anche per il distaccatario l'onere sostenuto.

**R.a.:** Non sono assoggettabili a r.a. i redditi di lavoro dipendente, i fringe benefit (auto aziendale, abitazione ecc.) e i rimborsi spese percepiti da personale estero distaccato in Italia e ivi tassato (anche se erogati direttamente dalla distaccataria residente) Ris. Direzione Regionale Veneto n. 23753 del 15.6.01.

**Lavoro somministrato** - Vedi § Lavoro somministrato.

### TRASFERTISTI - ART. 51.6

Si tratta dei lavoratori tenuti per contratto a svolgere le proprie prestazioni in luoghi sempre diversi e per i quali, mancando una sede fissa di lavoro, non è possibile parlare di trasferta. Le indennità o maggiorazioni di retribuzione attribuite loro contrattualmente per tutti i giorni retribuiti, non sono legate alla effettuazione o meno di una trasferta. Tali indennità o maggiorazioni di retribuzione sono imponibili, sia ai fini fiscali che previdenziali, nella misura del 50% del loro ammontare. L'applicazione della disciplina dei "trasfertisti" richiede la presenza congiunta di 3 elementi:

1. mancata indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro;
2. svolgimento di un'attività che richieda la continua mobilità del dipendente;
3. erogazione di un'indennità in misura fissa

a prescindere sia dal luogo di trasferta, sia dal fatto che il dipendente effettui o meno la trasferta.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti renderà inapplicabile il regime speciale e sarà unicamente possibile fruire del regime delle trasferte ordinarie con i limiti e le restrizioni previsti nell'art. 51, c.5 TUIR.

### PATTO DI NON CONCORRENZA

L'art. 2125 C.C. sancisce che il patto, con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo. La durata non può essere superiore a 5 anni per i dirigenti ed a 3 anni per gli altri lavoratori subordinati.

Il compenso per il patto può essere in forma fissa o percentuale della retribuzione e deve risultare congruo e proporzionato all'obbligo imposto, in relazione alla riduzione delle possibilità di guadagno (Cass. n. 7835 del 4.4.2006, Trib. Milano Sez. lavoro, 2.2.2015). La sua erogazione può avvenire durante il rapporto, alla sua conclusione, oppure successivamente alla cessazione.

Per il datore di lavoro, alla maturazione del corrispettivo del patto, si possono presentare due strade:

- capitalizzazione del costo (s.p. B.I.7 "Altre immobilizzazioni immateriali"), se si ritiene che il costo (in base al documento Oic 24) sia produttivo di benefici per l'impresa lungo l'arco temporale di più esercizi;
- costo d'esercizio da evidenziare a c.e..

Nel caso di capitalizzazione, il costo è soggetto ad ammortamento (art. 108.3). Inoltre quando la somma viene erogata all'inizio o durante il rapporto di lavoro non sarebbe possibile sospendere l'ammortamento fino alla data di cessazione in quanto gli effetti del patto producono benefici già durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (CTP Milano n. 79/47/2012). Ai fini Irap il costo per patto di non concorrenza è indeducibile essendo relativo al personale, salvo applicazione delle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato.

Per il lavoratore il compenso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione separata se percepito alla cessazione del contratto oppure a tassazione ordinaria se erogato già nel corso del rapporto (Ris. n. 234/E/2008). E' sempre assoggettato a contribuzione previdenziale (Cass. n.16489/2009), salvo il caso in cui il patto ven-

ga sottoscritto in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

### VENDITA DI BENI A DIPENDENTI A PREZZO RIDOTTO

Ai sensi dell'art. 51.3 Dpr 917/86 la differenza tra il prezzo di listino/valore normale e l'importo eventualmente corrisposto dal dipendente al lordo dell'Iva, concorre a formare il reddito del dipendente/collaboratore. La documentazione che l'azienda deve rilasciare al dipendente è quella ordinaria.

### FABBRICATI DATI IN USO AI DIPENDENTI

- Vedi Benefici.

### OPERAZIONE A PREMIO E VIAGGI PREMIO

In caso di assegnazione di premi in ambito di operazioni a premio (DPR 430/2001), l'operazione è riconducibile, anche se il premio è corrisposto da terzi, a reddito di lavoro dipendente e pertanto da assoggettare a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi art. 23/600 (R.M. 101 del 27.7.05). In particolare agirà come sostituto d'imposta il terzo erogatore organizzatore dell'operazione a premi, nonostante i beneficiari non siano propri dipendenti (R.M. 101/2005); tuttavia, potrebbe essere tenuto direttamente il datore di lavoro ad operare la ritenuta sul valore normale del premio quando egli assuma, assieme al terzo organizzatore, ruolo di soggetto promotore nell'operazione (Ris. AE 76/E/2009).

### OMAGGI AI DIPENDENTI

Gli omaggi a dipendenti rientrano tra i costi del personale deducibili per l'impresa ad eccezione delle liberalità con finalità di istruzione, educazione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto, soggette al limite di deducibilità del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente (art. 100.1). Questa limitazione vale per le sole liberalità derivanti da una volontà unilaterale del datore, ma non per quelle concordate nell'ambito del c.d. "welfare contrattuale" che risultano invece interamente deducibili.

Per il dipendente l'omaggio ricevuto concorre a formare il reddito se complessivamente **il valore normale** dei beni e servizi ricevuti nell'esercizio **supera € 258,23**.

**Iva** - La R.M. n. 666305/1990 ha disposto l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti di beni **non oggetto** dell'attività dati in omaggio ai dipendenti. La corrispondente cessione gratuita costituisce operazione fuori campo Iva ai

sensi dell'art. 2.2 n. 4 (al contrario, la cessione di beni oggetto dell'attività è sempre soggetta ad Iva).

**Inps:** gli omaggi a dipendenti sono soggetti a contribuzione previdenziale solo se costituiscono benefit per il dipendente.

**Valore normale** - Si intende il prezzo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per le aziende che effettuano cessioni ai grossisti si dovrà fare riferimento al prezzo medio, al lordo dell'Iva, praticato ai grossisti, sulla base di eventuali listini, senza tener conto degli sconti d'uso.

### SERVIZIO DI TRASPORTO

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e sono deducibili per l'impresa le spese per i servizi di trasporto - collettivo, - reso alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, - per il trasferimento dalla abitazione (o centro di raccolta) al luogo di lavoro, - purché il servizio sia effettuato direttamente dall'impresa o - appaltato a terzi, purché il dipendente resti estraneo al rapporto con il vettore. Nulla vieta che il dipendente concorra in parte al costo del servizio (Assonime circ. 25/98; C.M. 326/97).

### AZIONI AI DIPENDENTI - AZIONARIATO DIFFUSO E "STOCK OPTIONS"

**Azionariato diffuso o stock grant:** il valore delle azioni assegnate alla generalità dei

dipendenti (art. 51.2, lett. g), fino ad un massimo di € 2.065,83 per ciascun periodo d'imposta non concorre a formare reddito per il lavoratore. Vanno sommate tutte le assegnazioni del periodo, sottraendo quanto pagato dal dipendente per quelle a titolo oneroso; la parte eccedente il limite verrà tassata come reddito di lavoro dipendente (R.M. 97/E/2005).

Le azioni devono essere mantenute per un periodo di tre anni; se cedute prima o acquistate dalla società emittente, l'importo che non ha concorso a formare il reddito sarà tassato (R.M. 3/E/2002).

La condizione della generalità dei dipendenti si valuta al momento iniziale (ris. AE n.97/E/2005). È possibile escludere coloro che non hanno un'anzianità minima (ris. AE n.129/E/2004). Il valore è determinato per le azioni **quotate** ai sensi dell' art. 9; per le azioni **non quotate**, si fa riferimento al valore del patrimonio netto della società e non al patrimonio contabile (C.M. 112/E/1999).

**Stock options:** i piani di "stock option" sono strumenti di incentivazione retributiva che la società può riconoscere a favore di alcuni dipendenti od amministratori. Lo "stock option" è il diritto, offerto ad un dipendente, di acquistare azioni della società, in un arco temporale futuro prestabilito ed ad un prezzo determinato.

Sotto il profilo fiscale, le "stock option" costituiscono fringe benefit e la differenza tra il valore delle azioni e quanto corrisposto dal lavoratore all'esercizio dell'opzione è tassato come reddito da lavoro dipendente. Il valore si determina al momento in cui viene esercitato il diritto di opzione. I guadagni realizzati in sede di opzione non sono, invece, rilevanti ai fini contributivi ex art. 82.24-bis, DL n.112/2008.

### Riepilogo limiti di esenzione fiscale

Tipologia di erogazione		Importo esente
Buoni pasto cartacei	al giorno	€ 5,29 (€ 4,00 dal 2020)
Buoni pasto in formato elettronico	al giorno	€ 7 ,00 (€ 8,00 dal 2020)
Contributi sanitari annuali	all'anno	€ 3.615,20
Liberalità (beni e servizi, non in denaro)		€ 258,23
Indennità di trasferimento (in Italia)	all'anno	€ 1.549,37
Indennità di trasferimento (all'estero)	all'anno	€ 4.648,11
Azioni gratuite		€ 2.065,83
Trasferte (in Italia)	al giorno	€ 46,48
Trasferte (all'estero)	al giorno	€ 77,47

### TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

## BILANCI 2020

Le imprese con meno di 50 addetti hanno la possibilità di mantenere il Tfr maturato in azienda; tale opzione si può sovrapporre, nella medesima azienda, con l'obbligo di devoluzione del Tfr maturato ai Fondi di previdenza complementare eventualmente scelti dai dipendenti. Per le aziende con almeno 50 addetti si deve provvedere al versamento del Tfr al fondo di Tesoreria dell'Inps. In azienda rimane solo il Tfr maturato fino al 31.12.06, che deve essere rivalutato annualmente.

In caso di devoluzione, all'Inps o a fondi di previdenza complementare, del Tfr maturato, cambia la natura contabile del valore, che deve essere inserito nello Stato patrimoniale non più in qualità di fondo Tfr, ma come debito a breve che è periodicamente annullato al momento del versamento. Nella nota integrativa è richiesta l'indicazione delle scelte operate dai lavoratori dipendenti in merito alla destinazione del Tfr maturato dall'1.1.07.

Dunque le scelte possono essere così riassunte:

- il Tfr è rimasto in azienda;
- il Tfr è stato destinato ad un fondo di previdenza complementare;
- il Tfr è stato destinato al Fondo pensione istituito presso l'Inps.

Gli accantonamenti per trattamenti di fine rapporto riguardano:

a - Fondo trattamento di fine rapporto (disciplinato dall'art. 2120), appostato

c.e. B.9.c Trattamento di fine rapporto - s.p. B.1 Fondo trattamento di quiescenza e simili;

b - Fondi di previdenza, quali fondi pensione interni, sostitutivi o integrativi (art. 2117), appostati

c.e. B.9.d Trattamento di quiescenza - s.p. B.1 Fondo trattamento di quiescenza e simili;

**per il dipendente**

cessazione dei rapporti di agenzia, appostati

c.e. B.9.d Trattamento di quiescenza - s.p. B.3 Altri fondi per rischi ed oneri;

d - Fondi indennità percepite da sportivi professionisti, appostati

c.e. B.9 d Trattamento di quiescenza - s.p. B.3 Altri fondi per rischi ed oneri.

Per l'accantonamento dell'indennità maturata nell'esercizio, a seconda della destinazione:

Ind. licenziamento maturata c.e. B.9.c	a	Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato s.p. B.1
Indennità licenziamento maturata c.e. B.9.c	a	Debiti v/so Fondi Pensione s.p. D.14

Indennità licenziamento maturata c.e. B.9.c	a	Debiti v/so Tesoreria Inps s.p. D.13
---	---	--------------------------------------

I maggiori accantonamenti necessari per adeguare il fondo indennità a sopravvenute modificazioni normative e retributive (art. 105) sono fiscalmente deducibili:

- per intero nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni, o
- per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

Civilisticamente devono essere imputati per intero all'esercizio in cui è sorto l'obbligo di adeguamento. Se fiscalmente si intende suddividere in tre esercizi, occorrerà recuperare sul Modello redditi tra le variazioni in aumento i 2/3 dell'importo (oppure l'intero importo allocando poi 1/3 tra le variazioni in diminuzione); nei due successivi esercizi variazioni in diminuzione per 1/3.

Per l'adeguamento (intero ammontare):

Indennità licenziamento maturata	a	Fondo trattamento fine rapporto lav. subordinato
----------------------------------	---	--

Se c'è una **POLIZZA ASSICURATIVA** a garanzia del trattamento di fine rapporto, al pagamento dei premi:

Polizza Tfr - Dipendenti (voce di s.p.)	a	Banca c/c
---	---	-----------

- alla fine di ciascun esercizio, per la quota di competenza:

Indennità licenziamento maturata	a	Fondo Tfr - Dipendenti
----------------------------------	---	------------------------

- al momento della cessazione del rapporto, per la liquidazione dell'indennità accantonata:

==/=	a	Dipendenti c/ liquidazione
Fondo Tfr - Dipendenti Indennità licenziamento liquidata (quota Tfr relativa all'esercizio in corso) Indennità di preavviso (in caso di licenziamento senza preavviso)		

Dipendenti c/liquidazione	a	==/=
		Banca c/c Erario c/ritenute

- al momento dell'incasso del capitale assicurato (polizze ante 1.1.96):

==/== Cassa o Banca c/c (per l'importo netto incassato) Imposte Indeducibili (ritenuta 12,50%)	a	==/== Polizza Tfr - Dipendenti (tot. premi pagati) Proventi vari (differenza al lordo imposta tra premi pagati e capitale riscosso; da riprendere nella dichiarazione dei redditi)
--	---	--

- al momento dell'incasso del capitale assicurato (polizze dal 1.1.96):

==/== Cassa o Banca c/c (per l'importo netto incassato) Erario c/ r.a.	a	==/== Polizza Tfr - Dipendenti (tot. premi pagati) Proventi vari (differenza al lordo imposta tra premi pagati e capitale riscosso)
--	---	---

## RIVALUTAZIONE DEL TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'art. 2120 c.c. prevede che il Tfr sia composto da una quota capitale e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell'ammontare del fondo maturato al 31.12 dell'anno precedente. La rivalutazione è composta da una parte fissa, pari all'1,50% più una parte variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La quota capitale è assoggettata a tassazione separata, mentre la quota finanziaria ad una imposta sostitutiva del 17%.

L'imposta sostitutiva anticipata annualmente dall'azienda va imputata a riduzione del fondo. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato il dipendente percepirà il Tfr al netto delle imposte su di esso gravanti e già decurtato dell'imposta sostitutiva versata dall'impresa.

L'imposta deve essere versata in due quote:

- acconto pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente (metodo storico) o a scelta delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto (metodo previsionale), entro il giorno 16.12 dell'anno di competenza (codice 1712);
- saldo (differenza fra imposta dovuta e acconto versato), entro il 16.2 dell'anno successivo (codice 1713).

### Scritture contabili:

rivalutazione anno precedente: € 5.250,00  
 rivalutazione maturata nell'anno:  
 € 5.064,00

imposta sostitutiva dovuta:  
 (5.064,00 x 17%) = € 860,88

acconto versato 16.12:  
 (5.250,00 x 90%) x 17% = € 803,25

saldo dovuto 16.02:  
 (860,88 - 803,25) = € 57,63

Per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva:

Acconto imposta sostitutiva s.p. C.II.5 bis	a	Banca c/c		803,25
---	---	-----------	--	--------

Per la rilevazione del debito per imposta sostitutiva al 31 Dicembre ed il pagamento del saldo al 16 Febbraio del mese successivo:

Fondo T.F.R.		Debiti per imposta sostitutiva s.p. D.12		860,88
Debiti per imposta sostitutiva	a	==/==		860,88
		Acconto imposta sostitutiva Banca c/c	803,25	
			57,63	

Il versamento deve avvenire tramite Mod. F24; sono pertanto applicabili le disposizioni che consentono la compensazione con altre imposte o contributi.

## COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Si tratta di rapporti di natura parasubordinata soggetti ad un duplice vincolo:

- il collaboratore ha l'obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps e di versare i relativi contributi a prescindere dalla durata del rapporto;
- obbligo di iscrizione all'Inail nei casi in cui siano svolte attività rischiose.

A seguito di quanto disposto dal D.lgs. 81/2015 tutte le collaborazioni che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione risultano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. etero-organizzazione) verranno ricondotte alla sfera del lavoro subordinato. Esistono tuttavia eccezioni disciplinate dall'art. 2.2 D.lgs. 81/2015.

## LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Si tratta di prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente. Il lavoratore si obbliga a compiere un'opera o un servizio con

il lavoro proprio, senza vincoli su tempo, modalità, subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

Il compenso erogato **non** è soggetto ad Iva, mancando l'abitudine. Dovrà invece essere **effettuata** una ritenuta a titolo d'acconto, sul compenso erogato, nella misura del 20%.

Il compenso erogato potrebbe essere soggetto a contribuzione previdenziale (gestione separata) se le prestazioni occasionali rese dal lavoratore, nel corso dell'anno solare, superano complessivamente € 5.000. In tale caso, il lavoratore è tenuto a comunicare all'impresa il superamento della soglia perché la stessa possa effettuare le opportune ritenute di legge.

Il lavoratore occasionale è invece **escluso** l'obbligo assicurativo Inail a prescindere dalla durata della prestazione e dall'importo del compenso stabilito dalle parti.

### CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E LIBRETTO FAMIGLIA (D.L. 87/2018)

La prestazione di lavoro occasionale può essere utilizzata sia da persone fisiche (Libretto Famiglia) sia da imprese e professionisti (Contratto di prestazione occasionale), per quest'ultimi solamente nel caso in cui abbiamo alla proprie dipendenze fino ad un massimo di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. A questa regola generale viene introdotta una deroga per il settore agricolo, aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato. Quest'ultime possono ricorrere al lavoro occasionale, a patto che le prestazioni lavorative siano rese da titolari di pensione, studenti con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi, persone disoccupate e percettori di prestazioni di sostegno del reddito. Le prestazioni di lavoro occasionali sono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 € in un anno civile. Tuttavia i singoli imprenditori o professionisti non possono erogare a ciascun prestatore compensi superiori a 2.500 € annui. Esistono limiti particolari nel settore agricolo e un divieto assoluto nei settori dell'edilizia ed affini nonché nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Al fine di poter ricorrere alle prestazioni occasionali è necessario che l'utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della somma necessaria a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, utilizzando il modello F24 (Elide) o la procedura telematica PagoPa. Quando le

somme saranno disponibili l'utilizzatore inserirà sul portale Inps, almeno 60 minuti prima della prestazione, la prestazione. Con la nuova procedura sarà direttamente l'Inps ad erogare i compensi al prestatore per le prestazioni lavorative che ha reso. Il valore nominale, per il libretto famiglia, è di € 10,00 ed il compenso a favore del prestatore è pari a € 8,00, mentre la misura del compenso per il contratto di prestazione occasionale è di € 12,41 ed il compenso percepito dal prestatore è di € 9,00. La scelta di questa tipologia remunerativa è duplice:

- il datore di lavoro, non stipula alcun contratto, ma beneficia legalmente di prestazioni di lavoro con relativa copertura contributiva ed Inail per gli eventuali infortuni;
- per il prestatore il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato fino a € 3.000; viene garantita la contribuzione previdenziale e, nel caso di infortuni, anche assistenziale; inoltre fa cumulo per il riconoscimento dell'anzianità contributiva per il diritto alla pensione.

### DIRITTO DI BREVETTO INDUSTRIALE E UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO

Vedi: Immobilizzazioni Immateriali.

### DISTRUZIONE / DISMISSIONE - PRESUNZIONE DI CESSIONE E D'ACQUISTO

Vedi: Presunzione di cessione e d'acquisto - Distruzione / Dimissione.

### DIVIDENDI

La società che distribuisce dividendi dovrà individuare i beneficiari ed applicare, eventualmente, le ritenute con obbligo di rivalsa (art. 27/600).

### OBBLIGHI DI SOCIETÀ RESIDENTE CHE DISTRIBUISCE DIVIDENDI A SOGGETTI RESIDENTI

Variano a seconda del soggetto percipiente.

Soggetto percipiente	Ritenuta
Persona fisica (non impresa) qualificata o meno	Ritenuta d'imposta 26% <sup>(1)</sup>
Tutti gli altri casi	Nessuna ritenuta <sup>(2)</sup>

(1) *Partecipazioni qualificate* - La ritenuta del

26% a titolo di imposta si applica per gli utili percepiti a partire dall' 1.1.2018.

**Regime transitorio:** per i dividendi relativi ad utili prodotti fino al 31.12.2017, la cui distribuzione è deliberata nel periodo che intercorre tra il 1.01.2018 e il 31.12.2022 continuano ad applicarsi le vecchie regole. La società erogante non effettua alcuna ritenuta e concorrono, in dichiarazione, alla formazione del reddito nelle misure del:

- **40%** se sono stati prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- **49,72%** se sono stati prodotti successivamente e fino all'esercizio in corso al 31/12/2016;
- **58,14%** se sono stati prodotti a decorrere dall'esercizio successivo.

Le riserve e gli utili sono distribuiti **con criterio fifo**, per cui indipendentemente da quanto riportato dalla delibera assembleare si dovranno considerare erogate prima le riserve con utili generati fino al 2007, poi quelli generati nel periodo 2008-2016, poi quelli generati dal 2017.

Le disposizioni transitorie si applicano a tutte le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022. Dal 2023 tutte le riserve rimaste in capo alle società saranno accorpate in un'unica categoria, e la loro distribuzione sarà soggetta a ritenuta del 26% a titolo di imposta.

Le norme indicate non si applicano in caso di op-

zione per la tassazione per trasparenza ex art. 116.

**Partecipazioni non qualificate** continua ad applicarsi la ritenuta a titolo di imposta del 26%.

(2) Nessuna ritenuta ed imponibilità parziale del dividendo (5%; 40%, 49,72%, 58,14%) che confluisce nel reddito di impresa del socio; la base imponibile si determina con una variazione in diminuzione per la quota esente. La società erogante dovrà indicare da quali riserve è stato attinto il dividendo per permettere alla partecipante l'applicazione della corretta percentuale di imponibilità (Vedi tabella sotto).

**Società agricole a responsabilità limitata** - Anche se la società agricola ha optato per la tassazione su base catastale, i soci saranno tassati in base ai dividendi ricevuti secondo le regole sopra descritte.

Se la società agricola, avendone i requisiti, opta per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 Tuir, può ottenere il beneficio della tassazione catastale direttamente in capo ai soci.

### Obblighi della società residente che distribuisce d

Soggetto percipiente

Persona fisica (non impresa) qualificata o meno	Ritenuta d'imposta 26%
Persona fisica con applicazione Convenzione	Vedi Convenzione
Società UE o SEE	Ritenuta d'imposta 1,20%
Società con requisiti madre-figlia	Nota <sup>(1)</sup>
Società non UE o SEE	Ritenuta d'imposta 26%
Società non UE o SEE con Convenzione	Vedi Convenzione

(1) Al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione della Direttiva **madre-figlia**, possono essere seguite due distinte modalità:

- **regime del rimborso** (art. 27-bis.1): il soggetto residente in Italia opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura dell'1,20% (art. 27.3-ter/600). Successivamente, il soggetto non residente, potrà richiedere il rimborso della ritenuta subita;

- **regime dell'esenzione** (art. 27-bis.3): il soggetto residente, su richiesta del soggetto non residente, non opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'art. 27.3-ter

### DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETÀ RESIDENTE DISTRIBUITI DA SOCIETÀ

#### RESIDENTE

Soggetto percipiente	Tassazione
Società di capitali residente	Escluso da tassazione per il 95% ex art. 89.2
Società di persone e imprese individuali residenti	Imponibilità parziale del dividendo (40%, 49,72%, 58,14%)

**Oic 21** - I dividendi sono contabilizzati, come provento finanziario, nell'esercizio in cui l'assemblea ne delibera la distribuzione e sor-

ge il diritto alla riscossione;

**Tuir** - Vigè il principio di cassa; se anno di delibera ed anno di riscossione non coincidono, occorre procedere alle dovute variazioni in aumento e diminuzione in dichiarazione dei redditi. La quota da assoggettare a tassazione varia a seconda del soggetto percipiente, con conseguente variazione in diminuzione per la quota esente.

**Trasparenza** - Nel caso in cui la società abbia optato per la trasparenza fiscale (artt. 115)



## BILANCI 2020

il reddito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, nell'esercizio in corso alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata.

**Nel bilancio**, i dividendi vanno iscritti nell'area C del c.e. e sono pertanto esclusi dalla base imponibile Irap.

**Contabilità** - In contabilità, con **delibera ed incasso del dividendo nello stesso esercizio**:

Crediti verso partecipata	a	Dividendi		1.000,00
Banca c/c	a	Credito verso partecipata		1.000,00

Se l'incasso del dividendo avviene in un **esercizio successivo** rispetto la rilevazione civilistica, in sede di compilazione del Modello redditi occorrerà effettuare una variazione in

### Dividendi a soggetti non residenti

Ritenuta Nell'anno di delibera (Imposte differite  $1.000 \times 5\% \times 24\% = 12$ ):

Crediti verso partecipata	a	Dividendi		1.000,00
Imposte differite	a	Fondo imposte differite		12,00

Alla compilazione Modello redditi: variazione in aumento nel quadro RF per 1.000; variazione in diminuzione dell'imposta liquidata nel quadro RN.

Nell'anno di incasso:

Banca c/c	a	Credito verso partecipata		1.000,00
Fondo imposte differite	a	Imposte differite		12,00

### DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETÀ DI CAPITALI RESIDENTE DISTRIBUITI DA SOCIETÀ NON RESIDENTE - ART. 89 / 165 / 167 / CIRCOLARE 9/E/2015 / CIRCOLARE N. 35/E/2016

Soggetto erogante	Tassazione
Società estera a fiscalità ordinaria (Ue o extra UE)	Escluso da tassazione per il 95% <sup>(1)</sup>
Società estera a fiscalità privilegiata, con esimente art. 47 bis c. 2 lett. b) (esimente tassazione congrua)	Escluso da tassazione per il 95%

Società estera a fiscalità privilegiata, con esimente art. 47 bis c. 2 lett. a) (esimente attività economica)	Escluso da tassazione per il 50% + credito d'imposta
Società estera a fiscalità privilegiata senza esimente	Tassazione sul 100%

**(1) Tassazione del 5%** dell'ammontare del dividendo, a condizione che tale remunerazione sia integralmente indeducibile per la società emittente (art. 89.3); l'indeducibilità deve risultare da una certificazione della società estera o da altri elementi certi e precisi. Alla deducibilità dell'utile da parte della società estera erogante corrisponde, infatti, la tassazione del dividendo nella società nazionale partecipante. La normativa si applica ai dividendi distribuiti da qualsiasi società di capitali estera, indipendentemente dalla tipologia della partecipazione posseduta (qualificata e non); non è richiesto un periodo minimo di detenzione della partecipazione. All'imponibilità parziale degli utili è comunque associata la piena deducibilità dei costi di gestione della partecipata estera (CM 26/E/2004).

Nella sola ipotesi di **dividendi di provenienza comunitaria**, in caso di deducibilità parziale degli utili in capo alla società estera erogante, l'esenzione del 95% si applica sulla quota non deducibile purché la società estera rispetti i requisiti di cui all'art. 89 co. 3 bis lettera b).

**Regimi fiscali agevolati:** si considerano a "regime fiscale privilegiato" i dividendi provenienti da partecipazioni di controllo quando il livello di tassazione effettiva è inferiore al 50% di quello italiano e nel caso di partecipazioni non di controllo quando il livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano. Non si considerano mai privilegiati i regimi fiscali degli Stati dell'Unione (UE e SEE).

### CREDITO D'IMPOSTA (ART. 165)

Se alla formazione del reddito concorrono redditi prodotti all'estero (qualunque tipo di reddito), le imposte sul reddito (non i contributi o le imposte indirette) ivi pagate a titolo definitivo e irripetibili sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta in Italia fino a concorrenza della quota d'imposta nazionale corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

La detrazione dell'imposta estera:

- deve essere richiesta, a pena di nullità, nel medesimo periodo d'imposta nel quale sono stati assoggettati a tassazione a titolo definitivo i dividendi di fonte estera e sempre che le imposte estere siano state pagate a

titolo definitivo prima della data di presentazione della dichiarazione;

- non spetta in caso omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi esteri.

Per il calcolo del credito d'imposta:

*(reddito estero x imposta lorda italiana)*

/

*(reddito complessivo al netto delle perdite pregresse).*

Dunque il credito spettante è pari al minore tra:

- l'imposta pagata all'estero;
- l'imposta lorda italiana rapportata alla quota di reddito estero sul reddito complessivo
- l'imposta netta italiana.

Eventuali eccedenze d'imposta estera o italiana possono essere riportate negli esercizi successivi fino ad un massimo di otto periodi d'imposta. Nel quadro CE della dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati dettagliatamente i dati utilizzati per il calcolo del credito e le eccedenze con riferimento a ciascun periodo d'imposta. Nel caso in cui un'impresa produca reddito in diversi paesi, il computo della detrazione dovrà essere effettuato separatamente per ciascun paese. Allo stesso modo si procederà nel calcolo delle eccedenze.

122

**Deducibilità interessi passivi e spese generali ai sensi dell' art. 96** - Per il calcolo della quota deducibile di interessi passivi e spese generali in presenza di redditi esenti la quota di dividendi si computa per intero sia al numeratore che al denominatore, indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito.

**Ripporto delle perdite ai sensi dell' art. 84** - I dividendi non tassati non riducono le perdite riportabili.

#### DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

1. Nella **delibera** di distribuzione occorre indicare la natura fiscale degli utili distribuiti (art. 47.1): riserve di utili tassabili in capo al socio oppure riserve di capitale non soggette a tassazione, che riducono il costo fiscale della partecipazione. E' anche opportuno specificare il periodo di formazione degli utili.

2. **Entro il 28 febbraio** di ciascun anno, rilasciare ai soci che hanno percepito dividendi, apposita certificazione (modello Cupe) da utilizzare per la propria dichiarazione dei redditi (nessuna certificazione deve essere fornita ai soci residenti il cui dividendo è stato assoggettato a ritenuta d'imposta). Nella certificazione deve essere data separata indicazione

della misura in cui gli utili concorrono alla formazione del reddito.

3. **Compilare** i quadri previsti per la Certificazione Unica e il Modello 770.

**Registrazione** - Il verbale di distribuzione dei dividendi deve essere registrato entro 20 giorni, a tassa fissa (attualmente € 200), anche se contestuale all'approvazione del bilancio (R.M. n. 174/E/2000 e R.M. n. 353/E/2007). Anche il bilancio finale di liquidazione contenente una distribuzione di utili deve essere registrato. Qualora la distribuzione avvenga con l'attribuzione di un credito, la registrazione deve essere fatta solo nel caso in cui il credito sia certo, liquido ed esigibile (ad esempio un credito IVA è una posta priva di queste caratteristiche).

**Riduzione del capitale sociale: tassazione** (art. 47). Se il capitale sociale era stato aumentato gratuitamente con l'utilizzo di riserve, le somme o il valore normale dei beni attribuiti ai soci costituiscono o meno reddito a seconda del tipo di riserve che erano state imputate a capitale.

**Accertamento di utili extracontabili in società a ristretta base sociale:** la Corte di Cassazione (sentenze n. 20870/2010, n. 9519/2009, n. 441/2013, n. 4656/2016) ha affermato che la ristretta base sociale è valida presunzione per attribuire ai soci eventuali utili extracontabili accertati (utili in nero). L'onere della prova si sposta quindi in capo al contribuente, che ha facoltà di offrire prova contraria del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, bensì accantonati dalla società oppure reinvestiti.

L'accertamento a carico della società costituisce soltanto il presupposto per l'accertamento ai soci restando salva per il socio la facoltà di contestare oltre la presunzione di distribuzione dei maggiori utili, anche la ricorrenza di tale presupposto (Cassazione n. 25683/2016).

La ristretta base societaria ed i vincoli di parentela non sono elementi sufficienti a legittimare la presunzione della distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società di capitali. Occorrono altri riscontri gravi, precisi e concordanti, a supporto della presunzione semplice di distribuzione degli utili extra contabili (CTR di Firenze, Sez. XXXV, con la sentenza n. 61/35/13; CTR di Bari n. 19 del 17/04/2012; CTP di Napoli n. 145 del 15/03/2012; CTR Roma n. 2614/2014).

Secondo La CTR Lazio n. 2843/2016 l'accer-

tamento motivato verso ad un socio quando non rivestiva più tale qualifica, deve ritenersi nullo. Dello stesso tenore la Cassazione n. 20126/2018, secondo cui se vengono accertati maggiori utili non dichiarati ad una società di capitali a ristretta base societaria, l'imputazione dei redditi ai soci non può riguardare quelli di essi che non risultano più tali al termine del periodo di imposta.

Secondo la giurisprudenza, è illegittimo l'accertamento ad un socio che ha dimostrato di essere un semplice prestanome, estraneo alla gestione (Cassazione n. 18042/2018 n. 17461/2017 n. 26873/2016, n. 1932/2016).

**AIDC n. 198/2017** - La presunzione può applicarsi solo nel caso in cui il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società implichi una comprovata esistenza di corrispondenti disponibilità finanziarie occulte che possono essere state distribuite ai soci. Resta in ogni caso salva, come detto, la possibilità degli stessi di fornire la dimostrazione di non averli percepiti.

La presunzione non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui il maggior reddito non ha generato disponibilità finanziarie, quali: - costi effettivamente sostenuti ma ritenuti in tutto o in parte indeducibili; - accantonamenti o ammortamenti recuperati a tassazione; - rettifiche dei criteri di valutazione adottati dalla società; - errori di competenza; - applicazione delle regole in tema di transfer pricing; ecc. Vedi anche C.T.P. Reggio Emilia, n. 63/2/2018.

**Dividendi deliberati e mai distribuiti e rimborso delle ritenute versate:** la Cassazione (24262/2011) ha sancito che le ritenute versate su dividendi effettivamente mai distribuiti possono essere rimborsate solo con dimostrazione del mancato incasso. Non basta quindi la dichiarazione dei redditi ove vengono indicate le ritenute operate ma serve anche un documento societario (verbale di assemblea) da cui risulti l'assenza della volontà della società, consacrata dai soci, di procedere alla distribuzione.

La Cassazione n. 10030/2009 ha stabilito che, nel caso in cui gli amministratori e i soci trascurino i propri crediti verso la società per compensi e dividendi, questi sono considerati versamenti di somme date a mutuo, legittimando la presunzione che abbiano prodotto interessi.

**Rinuncia ai dividendi** - I soci sono liberi di rinunciare al diritto ai dividendi. La C.M. n. 73/1994, ha precisato che "[...] la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a

tassazione per cassa [...] presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare [...]". Al riguardo, prevale l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate di considerare possibile la rinuncia solo di ciò di cui si dispone, cosicché la rinuncia implica un precedente "incasso" sia pure virtuale, con conseguente tassazione in capo al socio rinunciatario. Per la società, la rinuncia del socio alla percezione del dividendo deliberato rappresenta una sopravvenienza attiva fiscalmente non imponibile alle condizioni previste dall'art. 88.4 bis. Nell'ipotesi di incasso giuridico, il valore fiscale del credito è dato dall'intero ammontare del dividendo "virtualmente incassato" e rinunciato. La tesi dell'"incasso giuridico" è oggetto di diversi rilievi critici da parte della dottrina (vedi documento della FNC 30.06.2016) secondo la quale il termine "incasso" non può che riferirsi alla materiale percezione del dividendo ed il criterio di tassazione per cassa rende il costo fiscale del credito pari a zero. La CTP di Reggio Emilia 197/2/2018, afferma che l'incasso giuridico costituisce una figura non regolamentata dall'ordinamento giuridico cosicché i redditi tassati secondo il principio di cassa (nel caso specifico, interessi su prestito obbligazionario) producono effetti fiscali solo se realmente percepiti.

### LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

La distribuzione di utili (non di riserve già appostate) deve avvenire (art. 2430) dopo aver accantonato:

- a riserva legale secondo le previsioni degli articoli 2430 e 2463 c.c. (vedi § Riserva legale);
- la % eventualmente prevista dallo statuto per la riserva statutaria, finché questa non ha raggiunto il limite fissato.

Ulteriori importanti limiti alla distribuzione, sono:

- non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (art. 2433.2);
- se vi è una perdita del capitale sociale, non si possono ripartire utili fino a quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433.3);
- nell'attivo dello stato patrimoniale della società siano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da riserve disponibili;
- finché non sono ricostituite le Riserve in sospensione d'imposta utilizzate per la co-

## BILANCI 2020

pertura di perdite;

- non sono distribuibili utili che derivano dalla valutazione al fair value (art. 2426.1 n. 11-bis).

**Non** possono essere **distribuite le riserve indisponibili** (vedi paragrafo Riserve).

### **DESTINAZIONE UTILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - LA DELIBERA VA REGISTRATA**

Esempio: utile d'esercizio € 100.000,00 di cui € 50.000,00 distribuito ai soci.

Utile d'esercizio A.IX	a	==/==		100.000,00
			Riserva legale A.IV	5.000,00
			Riserva straordinaria A.VI	45.000,00
			Soci c/dividendi D.14	50.000,00

Per i dividendi soggetti a ritenuta (es. dividendo lordo 10.000, ritenuta 26%):

Soci c/dividendi	a		Erario c/ritenute D.12	2.600,00
------------------	---	--	------------------------	----------

## E

## EDILIZIA - COSTI, RICAVI E RIMANENZE

Ci riferiamo a costi, ricavi e rimanenze relativi a tutte le opere edili: costruzione di fabbricati civili, industriali, lottizzazione di aree.

### COSTI

I costi sono rilevati in bilancio, in base al principio di competenza, quando si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici in capo all'acquirente (OIC 19).

Salvo che le condizioni contrattuali non prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente, i costi si considerano sostenuti:

- per i **beni mobili**: alla data di **consegna o spedizione**;
- per i **beni immobili**: alla data di stipulazione dell'**atto notarile** salvo che gli accordi contrattuali prevedano il trasferimento dei rischi diversamente;
- per le prestazioni di **servizi**: alla data di **ultimazione della prestazione** (attenzione ad appalti, parcelle dei professionisti, quali ingegneri legali, perché il costo è deducibile al termine della prestazione);
- per gli acquisti di **cosa futura**: al momento dell'esistenza del bene.

Non si tiene conto di eventuali clausole di **riserva della proprietà**.

I costi da imputare all'opera o alla commessa, si distinguono in diretti ed indiretti.

I **costi diretti** comprendono:

- il costo di acquisto del terreno o del fabbricato da ristrutturare maggiorato degli oneri accessori quali imposte di registro, ipotecaria e catastale, le spese notarili, le provvigioni per l'acquisto, gli oneri di urbanizzazione, contributi sui costi di costruzione;
- i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera;
- i costi della manodopera di cantiere, incluso il personale direttivo e gli addetti ai servizi generali (tenere conti distinti);

- i costi di appalti e subappalti;
- le spese di trasferimento di impianti e di attrezzature al cantiere;
- i costi per l'allacciamento in cantiere di energia elettrica, acqua, ecc.;
- i costi per l'impianto e lo smobilizzo del cantiere;
- gli ammortamenti, i noli, le manutenzioni e riparazioni dei macchinari impiegati;
- i costi per assicurazioni e fidejussioni specifiche (es. a favore del Comune per oneri);
- i costi per le fidejussioni e le polizze assicurative da rilasciare ai sensi del D.Lgs. 122/2005;
- i costi di progettazione specifici e direzione lavori;
- costi di acquisizione (es.: costi di partecipazione a gare) purché sostenuti specificamente per una determinata commessa e l'acquisizione avvenga nel medesimo esercizio o entro l'approvazione del bilancio o sia ragionevolmente certa alla data di formazione del bilancio.

I **costi indiretti** comprendono:

- i costi di progettazione se riferiti a più cantieri o all'intera attività produttiva;
- i costi per assicurazioni generali;
- gli interessi passivi (vedi § "Interessi passivi") e gli oneri relativi alle somme che sono state impiegate nell'opera o nella commessa. Sono imputabili all'opera o alla commessa solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo. Per periodo di costruzione si intende il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi al bene fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso, incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto. In sostanza, l'arco temporale di riferimento, ai fini della capitalizzazione degli oneri finanziari, risulta essere quello strettamente necessario alle attività tecniche volte a rendere il bene utilizzabile. Se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati, ma sono considerati come costi del periodo in cui vengono sostenuti. La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali la costruzione del bene è interrotta (Oic 16);
- altri costi generali di produzione.

L'art. 109.1 precisa che le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data di ultimazione delle prestazioni. **L'appalto** si considera ultimato nel momento di

accettazione dell'opera da parte del committente. Eventuali fatture con o senza relativi pagamenti emesse prima dell'accettazione non devono essere imputate a costo ma costituiscono acconti (movimenti finanziari). Il contratto di appalto può prevedere il frazionamento dell'intera opera in più parti (s.a.l.), suscettibili di distinta consegna al committente. Lo stato di avanzamento accettato costituisce ultimazione di quella porzione e quindi dà rilevanza del costo.

### **COSTI SOSTENUTI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO IN CUI SI È MANIFESTATO IL RICAVO**

Per addivenire ad una corretta determinazione del reddito di esercizio sarà necessario imputare a "costo del venduto", oltre ai costi sostenuti, anche quelli che dovranno essere sopportati in futuro per finire il bene venduto.

Esempio classico: vendita di appartamenti con opere esterne ancora in corso.

I ricavi trascinano la competenza dei costi purché questi abbiano i requisiti:

- della certezza della loro esistenza (gli obblighi assunti nell'atto di vendita)
- e della determinabilità obiettiva dell'ammontare (contratti di appalto già stipulati con terzi o analisi dei costi da sostenere).

Vedi: R.M. n. 52/E/1998; R.M. n. 14/E/1998; R.M. n. 9/1940/1991; N.C. n. 135/1998 e N.C. n. 136/1998).

### **SPESE DI PROGETTAZIONE DI IMMOBILE NON ULTIMATO**

La sentenza della Cassazione n. 4728/2006 ha affermato che sono deducibili dal reddito le spese sostenute per la progettazione di un immobile successivamente non realizzato.

### **OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

Secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 847/64, rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria:

- a. strade residenziali (incluse le strade al di fuori dell'agglomerato urbano che lo attraversano e lo collegano ai centri industriali e/o artigianali - L. 165/90; C.M. 26/92);
- b. spazi di sosta o di parcheggio;
- c. fognature, compresi i depuratori da collegare alla rete fognaria;
- d. rete idrica (acquadotti, serbatoi, condotti, ecc.);
- e. rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, comprese le spese di allacciatura alle singole utenze;
- f. pubblica illuminazione;

g. spazi di verde attrezzato.

Si tratta di vere e proprie opere pubbliche al servizio degli edifici circostanti che hanno il preciso scopo di garantire le condizioni minime di abitabilità.

Le opere di urbanizzazione primaria, costruite normalmente dai lottizzanti, vengono autonomamente gestite dal Comune (o dalle Aziende Municipalizzate) che ne deve quindi acquistare la piena proprietà.

### **OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA**

Secondo quanto disposto dall'art. 44 della L. 865/71, rientrano nelle opere di urbanizzazione secondaria:

- a. asili nido e scuole materne;
- b. scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c. mercati di quartiere;
- d. delegazioni comunali;
- e. chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f. impianti sportivi di quartiere;
- g. centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h. aree verdi di quartiere.

Le opere di urbanizzazione secondaria possono essere viste come vere e proprie opere pubbliche oppure, diversamente dalle opere di urbanizzazione primaria, come opere di pubblica utilità comunque realizzate da privati (es.: un asilo privato). Esse svolgono una funzione diretta alla migliore vivibilità di un intero quartiere e sono poste al servizio della comunità (o vengono realizzate per essere messe a disposizione dell'intera popolazione di un piccolo centro abitato; R.M. 320947 del 10.06.85).

**Cessioni gratuite al Comune** - Spesso succede che le imprese di costruzione immobiliare acquistino un terreno edificabile e debbano poi cedere gratuitamente al Comune una parte dello stesso al fine di ottenere la licenza edilizia (non quindi per liberalità). Con R.M. 322/E/2002 l'A.E. ha precisato che il costo complessivo di acquisto rimane invariato ed aumenta quello unitario. Es. Acquisto mq 1.000 per € 10.000, costo € 10 il mq. Cessione gratuita al Comune di mq 100, il costo rimane invariato ad € 10.000, che verrà spalmato su mq 900 con conseguente aumento del costo unitario ad € 11,11 (10.000 : 900).

➔ La cessione gratuita di immobili al Comune a scomputo di oneri non è soggetta ad Iva solo se riguarda beni che rientrano tra aree ed opere di urbanizzazione (R.M. 37/E/2003 e R.M. 6/E/2003). Vedi RM 68/E/2014.

**Non vanno imputati** alla costruzione, gli oneri di vendita e l'Imu.

**Inversione contabile Iva** - In edilizia, i servizi di subappalto ed i servizi del comparto edile sono soggetti al meccanismo dell'inversione contabile. Il subappaltatore edile deve fatturare il servizio reso al proprio committente, senza addebitare l'Iva in via di rivalsa, indicando sulla fattura la dicitura "*Operazione senza addebito di imposta soggetta a regime del reverse charge ai sensi dell'art. 17.6/633*". Inoltre il richiamo al regime Iva applicato al corrispettivo deve contenere la dicitura "Inversione contabile". Il Committente, a sua volta, quale debitore dell'Iva, deve integrare la fattura ricevuta indicando l'aliquota e la relativa imposta, annotando la dicitura "*Autofatturazione ai sensi dell'art. 17.6/633*".

**Terreno e rimborso Iva** - L'acquisto di un terreno (che non costituisce bene ammortizzabile) non rientra tra le fattispecie che consentono di richiedere il rimborso Iva; rimane la possibilità del rimborso del minore importo del triennio.

### RICAVI

I ricavi sono iscritti in bilancio, in base al principio di competenza, quando si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici (OIC 15). Salvo che le condizioni contrattuali non prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente, **i ricavi si considerano conseguiti:**

- per i **beni mobili**: alla data di **consegna o spedizione**;
- per i **beni immobili**: alla data di stipulazione dell'atto notarile, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo;
- per le prestazioni di **servizi**: alla data di ultimazione;
- per le vendite di **cosa futura**: al momento dell'esistenza del bene (es. costruzione fabbricato; permuta di terreno con fabbricato: il costo del terreno si imputa subito e diviene acconto da fatturare, mentre il ricavo del fabbricato si registra al termine della costruzione del fabbricato stesso);
- per la cessione di **diritti reali** (es. diritto di superficie, cessione di cubatura): alla data di stipula dell'atto notarile o se diverso e successivo, quello in cui si verificano gli effetti traslativi e non deve essere suddiviso sugli anni di durata della concessione del diritto (R.M. n. 272 del 7.8.02).

Nelle cessioni non si tiene conto di eventua-

li clausole di riserva della proprietà. A partire dai bilanci 2018, il principio contabile internazionale IFRS 15 prevede che i ricavi sono iscritti in bilancio quando il cliente acquisisce il controllo del bene o del servizio oggetto del contratto; il criterio del trasferimento dei rischi e benefici è quindi sostituito dal criterio del **trasferimento del controllo**.

**Preliminare a cavallo di due esercizi** - La sentenza della Corte di appello di Milano del 18.4.00, partendo dal concetto che l'art. 2423-bis prescrive al redattore del bilancio di considerare l'azienda in attività anche per l'esercizio successivo, stabilisce che un bene già promesso in vendita, per il quale era già stata incassata una caparra, deve essere valutato in bilancio (per il principio della rappresentazione veritiera e corretta) al prezzo di vendita e non al costo. Questa valutazione "al prezzo" può anche, correttamente, eliminare la perdita di esercizio che risultasse in bilancio con l'adozione della valutazione al costo. Così facendo, si anticiperebbe anche fiscalmente il ricavo (non è infatti possibile operare una variazione in diminuzione).

**Vendita di fabbricati non finiti** - Spesso succede che l'impresa edile vende delle porzioni (appartamenti, garage) prima che l'opera sia finita. Per una corretta determinazione del reddito occorre quantificare anche i costi che dovranno essere sostenuti sia per terminare il fabbricato che per le opere esterne.

Vedi quanto detto sopra per i costi sostenuti in esercizi successivi al conseguimento dei ricavi.

**Costruzione per conto di terzi in appalto** (durata infrannuale o ultrannuale).

Questi contratti possono generare due diversi tipi di componenti positivi di reddito:

**Ricavi** - per le opere o le parti di esse realizzate e consegnate al committente, o per i servizi resi che configurino prestazioni ultimate in tutto o a s.a.l. (stato avanzamento lavori), e comunque allorché i corrispettivi siano stati **liquidati in via definitiva** (normalmente s.a.l. con verbale di collaudo). Combinando gli artt. 109.2 e 93.5 si devono considerare ricavi nell'esercizio in cui le opere sono consegnate o i servizi e le forniture ultimate, indipendentemente da collaudi richiesti dagli appalti pubblici (R.A.E. 133/2005). Negli appalti con stati di avanzamento lavori, gli acconti liquidati a titolo provvisorio per le prestazioni già eseguite sono deducibili solo con il collaudo positivo del committente. Que-

sta regola vale sia per la parte pagata al momento della loro liquidazione, sia per la parte trattenuta a garanzia (RM 260/E/2009). Con la sentenza 26664/2009 la Cassazione ha affermato che concorrono a formare il reddito di impresa i ricavi per corrispettivi (anche non ancora incassati) degli appalti ultimati nel periodo, dovendo ritenere ultimati gli appalti dal giorno in cui è intervenuta l'accettazione dal committente, in quanto è quello il momento in cui si perfeziona il diritto al corrispettivo (slitta dopo il collaudo il pagamento delle imposte dovute sui compensi di un appalto).

**Rimanenze finali** - per le opere o per la parte di esse realizzate e non ancora consegnate al committente, o per i servizi resi che configurano prestazioni non ultimate e, comunque, per tutte le prestazioni i cui corrispettivi non siano stati liquidati in via definitiva (compresi i s.a.l. non liquidati a titolo definitivo). Nell'attivo di bilancio: C.I.3 (da non confondere con C.I.2).

→ Cass. Sent. n. 2928 dep. 29.3.96. Nell'ipotesi di appalto avente ad oggetto un'opera o un servizio, concorrono a formare il reddito di esercizio solo i ricavi per corrispettivi degli appalti ultimati nel medesimo periodo. A norma dell'art. 1665 l'appalto può considerarsi ultimato solo dal giorno in cui è, o si considera, intervenuta l'accettazione del committente. Nel caso di appalti ultrannuali la data in cui è ultimato il servizio si identifica con la data di ultimazione della singola partita in cui l'appalto è suddiviso.

## RIMANENZE

La valutazione delle rimanenze nell'edilizia varia notevolmente in base all'attività esercitata (conto proprio o per conto di terzi).

**Costruzioni per conto proprio per la successiva vendita:** l'impresa acquista il terreno, lo edifica e vende il fabbricato ad uno o più clienti. L'edificazione può essere fatta direttamente o servendosi in tutto o in parte di terze imprese con la stipula di contratti di appalto. Le rimanenze vanno valutate **a costi specifici**.

Non si tiene conto dei *costi figurativi* (es.: lavoro dell'imprenditore).

**Valore delle rimanenze** - Il valore delle rimanenze da inserire nel bilancio di fine esercizio si determina dalla sommatoria:

- del **costo di acquisto** del terreno o del fabbricato da ristrutturare, maggiorati degli oneri accessori quali imposte di registro,

ipotecaria e catastale, le spese notarili, le provvigioni per l'acquisto, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (costruzioni in proprio);

*maggiorato*

- di tutti i **costi diretti ed indiretti inerenti** la costruzione;
- degli **interessi passivi**, se la costruzione o produzione del bene è stata commissionata ad un terzo e sono stati pagati degli acconti, se ci sono beni di lunga esecuzione interna (edilizia, cantieristica, ecc.), gli oneri finanziari si possono stratificare nel costo. In ogni caso il valore del bene, aumentato degli interessi, non può superare il valore di mercato. Con la sentenza 15981/2002 la Cassazione ha affermato che la valutazione delle costruzioni in corso a fine esercizio va effettuata imputando al costo, oltre agli interessi passivi contratti per l'acquisto del terreno o del fabbricato da ristrutturare, anche quelli relativi a finanziamenti contratti per la costruzione dei fabbricati. La capitalizzazione è fiscalmente rilevante solo in presenza di una analoga capitalizzazione ad incremento delle rimanenze in bilancio (art. 2426.1 n. 9). La sentenza della Cassazione n. 16115/2007 ha affermato che per le imprese di costruzione gli interessi passivi, relativi ad un prestito richiesto per una ristrutturazione, sono deducibili anche se i lavori non sono ancora iniziati. È possibile computare gli interessi passivi nella valutazione delle rimanenze (OIC 13) solo per beni che richiedono un periodo di produzione significativo e purché il costo del bene a rimanenza, incrementato degli interessi, non eccede il valore netto di realizzo. Occorre dare notizia della capitalizzazione nella nota integrativa. All'ultimazione del fabbricato la rilevazione degli interessi nelle rimanenze è sospesa e ciò anche nel caso in cui vi sia ancora margine rispetto al valore di mercato. L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E/2009 ha confermato la possibilità di capitalizzazione degli interessi passivi, purché nel rispetto dei principi contabili. In mancanza, trova applicazione l'art. 96. La capitalizzazione genera un doppio beneficio fiscale nel conteggio del limite di deducibilità ex art. 96 mediante:
  - l'esclusione degli interessi passivi capitalizzati dalla soglia di deducibilità;
  - incremento del Rol (per effetto della capitalizzazione) utilizzabile per dedurre ulteriori oneri finanziari (voce A2 conto



economico).

- delle **spese generali di produzione** - relative alla fabbricazione interna o presso terzi, purché in bilancio siano imputate ad incremento del costo;

*al netto di*

- **sconti commerciali** e se rilevanti, anche degli **sconti finanziari** (gli sconti finanziari o di cassa, di importo non rilevante, vengono imputati a c.e. tra i proventi finanziari);

**MENO**

- il costo del venduto, se sono state effettuate delle vendite.

Nella ripartizione del costo del terreno tra "costo del venduto" per i fabbricati andati a ricavo e "rimanenze" occorre tener presente non tanto la quantità in mq ma la possibilità edificatoria in mc.

### **Costruzione per conto di terzi mediante appalto** (durata infrannuale o ultrannuale).

La determinazione del valore da inserire a rimanenza varia a seconda che venga scelta la valutazione al costo o al corrispettivo. Vedi paragrafo "Lavori in corso su ordinazione".

### **CONTRATTO PRELIMINARE**

Nei preliminari relativi ad immobili il cui permesso a costruire sia stato richiesto a partire dal 21.7.05, devono contenere:

- **estremi della fideiussione**, che deve essere rilasciata per un importo pari a tutte le somme pagate o che dovranno essere pagate, prima della stipula del rogito notarile. L'efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale o dell'atto definitivo di assegnazione (art. 3.7);
- impegno a rilasciare la **polizza assicurativa** decennale. Il D.Lgs. 122/2005 all'art. 4 impone l'obbligo al costruttore di fornire garanzia per il risarcimento al quale fosse tenuto a seguito di danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, a sensi dell'art. 1669 c.c., derivanti *da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere*, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, che si siano manifestati successivamente alla stipula dell'atto definitivo di compravendita o di assegnazione. La polizza dovrà essere consegnata dal costruttore all'atto del trasferimento della proprietà, anche se destinata ad operare a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

I costi che ne conseguono dovranno essere spesati per competenza.

I contratti preliminari sono soggetti a registrazione entro 20 giorni dalla sottoscrizione (art. 10 Tariffa, Parte I), a tassa fissa; inoltre in presenza di caparra/acconto, sono soggetti ad imposta proporzionale. Vedi § Caparra. In mancanza è prevista la sanzione da 1 a 3 volte l'imposta.

**Conservazione** - La Cassazione con sentenza 36624/2012 ha dato rilevanza penale alla mancata conservazione del contratto preliminare. Con la direttiva del 12/02/2013 la direzione centrale Affari Legali ribadisce che il comportamento del contribuente che non esibisce il contratto preliminare può integrare il grave delitto di occultamento o distruzione delle scritture contabili (punibile con la reclusione). La Cassazione, con la sentenza 36624/2012, aveva chiarito che il contratto preliminare va ricompreso nella categoria di documenti previsti dall'art. 2214.2, che dispone l'obbligo di «tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa».

Gli **Agenti immobiliari** sono obbligati a richiedere la registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività. In pratica, se le parti che si sono incontrate nell'ufficio del mediatore firmeranno il preliminare, in forma di scrittura privata non autenticata, l'obbligo di registrare la scrittura incomberà non solo alle parti, ma anche allo stesso mediatore, se iscritto all'albo.

**Cessione di contratto preliminare** - La cessione di un contratto preliminare genera reddito di impresa ed è soggetta ad Iva.

➔ Per maggiori informazioni relative ad argomenti trattati vedi i §: Caparra; Immobili - Redditi immobiliari; Lavori in corso su ordinazione; Permuta; Rappresentanti: Intermediazioni immobiliari.

### ■ **ELUSIONE FISCALE**

Vedi § Abuso del diritto o elusione fiscale

### ■ **EROGAZIONI LIBERALI - ONERI DI UTILITA' SOCIALE**

Vedi: § Oneri di utilità sociale - Erogazioni liberali.

### ■ **ERRORI IN BILANCIO**

Vedi: § Bilancio - Correzione errori in bilancio.

## F

## FACTORING

Il factoring è un contratto mediante il quale un'impresa cede ad un'altra impresa (factor) i propri crediti commerciali presenti e futuri non ancora esigibili ricevendone in cambio il pagamento, al netto delle commissioni.

Le forme di factoring conosciute nella prassi sono alquanto differenziate secondo le finalità:

- finanziaria, quando il factor anticipa al cedente delle somme a fronte dei crediti ceduti;
- mandato all'incasso, quando il "factor" si limita a curare la riscossione per conto del cedente;
- garanzia da rischi d'insolvenza, nel caso di cessione pro soluto.

**Bilancio** (Oic 15) - Il credito ceduto può essere cancellato dal bilancio quando sono trasferiti al factor tutti i rischi inerenti il credito medesimo. Pertanto:

- a. sono operazioni che consentono la cancellazione del credito dal bilancio: le cessioni al factor **pro soluto** con il passaggio automatico del rischio d'insolvenza in capo al factor. Il risultato economico dell'operazione, dato dalla differenza tra valore di iscrizione in bilancio e corrispettivo ricevuto confluisce nel conto economico alla voce B.14 salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di altra natura, anche finanziaria.
- b. sono operazioni che comportano il mantenimento del credito in bilancio: il mandato all'incasso a società di factoring, le cessioni **pro solvendo**, le cessioni pro soluto che **non** trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. In contropartita all'anticipazione ricevuta, si iscrive un debito di natura finanziaria e la differenza tra valore di iscrizione del credito ed anticipazione ricevuta è classificato nel conto economico tra gli oneri finanziari, che maturano

in base all'effettivo interesse; gli eventuali oneri aggiuntivi corrisposti a fronte del servizio di incasso del credito sono classificati tra costi per servizi alla voce B.7 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di altra natura, anche finanziaria..

**Imposte dirette** - La commissione rappresenta un componente negativo di reddito per il cedente (e un componente positivo per il factor) che seguirà le ordinarie regole di competenza dettate dall'art. 109.

Nessuna rilevanza avrà ai fini tributari la somma corrisposta dal factor che non incide ai fini reddituali ma solo sull'aspetto patrimoniale del rapporto tra impresa e factor.

Accantonamento 0,50% ex art. 106 - I crediti ceduti pro-solvendo sono inclusi nella base di calcolo; sono invece esclusi quelli ceduti pro-soluto (Cassazione n. 7317/2002).

**Iva** - Per stabilire il corretto trattamento Iva di un'operazione di factoring, occorre valutare caso per caso la fattispecie contrattuale. In linea generale, la cessione pro-soluto è operazione *esclusa* dall'ambito Iva ai sensi dell'art. 2.3 lett. a) Dpr 633. La cessione pro-solvendo è considerata operazione di finanziamento e quindi *esente* Iva ex art. 10.1 n. 1).

Le commissioni pagate al factor per il recupero del credito sono soggette ad Iva (Ris. 139/2004).

**Imposta di registro** - Se la cessione viene effettuata mediante contratto scritto, deve essere registrato nel termine fisso di 20 giorni con assoggettamento all'imposta dello 0,50% sul valore nominale del credito.

Se la cessione avviene a mezzo scambio di corrispondenza con plico raccomandato, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

**Contabilità del factoring** - La cessione del credito può avvenire con clausola pro soluto o pro solvendo.

Nella cessione del credito **pro soluto** il cedente garantisce l'esistenza del credito, ma non la solvenza del creditore; la cessione si considera effettuata nel momento in cui si manifesta l'accettazione della cessione da parte del cliente ceduto per cui questo diventa anche data di riferimento per lo stralcio fiscale del credito. La cessione pro soluto può considerarsi "evento certo e definitivo" in quanto il cedente perde ogni diritto sui crediti ceduti. Mediante un'operazione di factoring pro soluto, il credito commerciale viene smobilizzato

a fronte di un introito di liquidità; l'operazione contribuisce a migliorare la posizione finanziaria netta e, sotto il profilo degli indici di bilancio, è preferibile al classico anticipo bancario.

Nella cessione **pro solvendo** il cedente garantisce l'esistenza del credito e la solvenza del debitore; per l'eventuale stralcio occorrerà attendere il verificarsi del mancato pagamento alla scadenza.

**Esempio con cessione pro soluto:** Un credito a 150 giorni di € 1.000 viene ceduto alla società di factoring con accredito immediato del 80% del credito (al netto di interessi e commissioni) e saldo del restante 20% all'incasso del credito originario dopo i 150 giorni (garanzia per rischi resi e contestazioni, non per insolvenza). In contabilità, all'atto della cessione:

==/==	a	Clienti		1.000,00
Crediti v/ factor			200,00	
Banca c/c			700,00	
Interessi passivi			80,00	
Commissioni passive			20,00	

Alla scadenza del credito:

Banca c/c	a	Crediti v/ factor		200,00
-----------	---	-------------------	--	--------

Nel caso di cessione **pro solvendo**, l'Oic 15 suggerisce il mantenimento in bilancio del credito verso il cliente ceduto.

Nel caso in cui il credito vada insoluto:

==/==	a	Debiti v/ factor		1.024,40
Crediti insoluti ceduti			1.000,00	
Commissioni su insoluti			20,00	
Erario c/ Iva			4,40	

Sia nella cessione pro soluto che nella pro solvendo, qualora il credito ceduto scada nell'esercizio successivo, occorrerà procedere al calcolo dei risconti attivi su commissioni ed interessi.

## ■ FALLIMENTO DI UN CLIENTE

Vedi: Perdite su crediti e Svalutazione.

## ■ FATTURE DA EMETTERE - ART. 109

Nel bilancio di verifica è aperto il c/ Fatture da emettere, proveniente da precedenti esercizi? Perché?

Fatture da emettere confluisce in bilancio nel conto di stato patrimoniale C.II.1 Crediti verso clienti.

Vedere § Ricavi - Imputazione.

## CESSIONE DI BENI

I Ddt emessi, in particolare quelli di novembre e di dicembre, sono tutti coperti da fattura? Ai fini Iva è stata considerata l'imposta nella liquidazione del mese di spedizione/consegna? Salvo si emettano fatture differite, non dovrebbero mai esserci fatture da emettere per cessioni di beni.

Se la fattura è invece differita (emessa cioè entro il 15 di gennaio) si procede alla seguente registrazione:

Fatture da emettere	a	==/==
		Vendite
		Iva c/vendite

Nel successivo esercizio, all'emissione della fattura:

Clienti	a	Fatture da emettere
---------	---	---------------------

## PRESTAZIONE DI SERVIZI O APPALTI

Ai fini **Iva**, le prestazioni di servizi si considerano effettuate al pagamento del corrispettivo (art. 6.3/633), mentre ai fini Iidd vale la data di ultimazione, anche parziale (es. accettazione s.a.l.).

Ci sono servizi ultimati per i quali non è stata emessa la fattura?

Ci sono stati di avanzamento divenuti definitivi per i quali non è stata emessa la fattura?

Ci sono impianti già consegnati e collaudati per i quali non è stata emessa la fattura?

Se "sì", quantificare e registrare:

Fatture da emettere	a	Ricavi
---------------------	---	--------

Nel successivo esercizio, all'emissione della fattura:

Clienti	a	==/==
		Fatture da emettere
		Iva c/vendite

## ■ FATTURE DA RICEVERE - ART. 109

Nel bilancio di verifica è aperto il c/ Fatture da ricevere?

Se "sì", e deriva dalla chiusura dell'esercizio precedente, è giusto che ci sia ancora? O andava stornato?

I Ddt e le merci ricevute sono tutte coperte da fatture? Anche i Ddt di novembre e dicembre?

Ci sono merci in viaggio acquistate franco fornitore o con clausole fob e simili?

Per la determinazione della competenza vedere § Costi - Deducibilità.

Per i costi di competenza dell'esercizio, contabilizzare:

==/=	a	Fatture da ricevere (D 6 Debiti v/ fornitori)
Materie prime e sussidiarie c/ acquisti		
Semilavorati c/ acquisti		
Prodotti finiti c/ acquisti		
Lavorazioni presso terzi <sup>(1)</sup>		
Provvigioni		
Energia elettrica e forza motrice		
Telefono		
Professionisti <sup>(2)</sup>		
Compenso collegio sindacale <sup>(3)</sup>		
Manutenzioni e riparazioni		
.....		

Nell'esercizio successivo, al ricevimento della fattura:

==/=	a	Fornitori
Fatture da ricevere		
Erario c/lva		

(1) Ove possibile verificare la rispondenza con la contabilità del prestatore del servizio.

(2) Verificare se vi è rispondenza tra contabilità, schede contabili dei percipienti (se tenute) e Mod. 770.

- Il costo dei **professionisti** è deducibile **al termine della prestazione**; controllare bene le spese legali.

(3) Vedi paragrafo: Collegio sindacale.

**Fatture elettroniche da ricevere** - Con l'avvento della fatturazione elettronica il momento in cui la fattura si considera consegnata, e quindi la data a partire dalla quale è possibile registrare il documento, è certificato dal Sistema di Interscambio. In relazione al momento in cui la fattura si considera ricevuta, l'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 129 del 10.07.2019) ha precisato che:

- se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi;
- al contrario se il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ri-

cente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l'Iva diventa detraibile.

In base a quanto sopra descritto, si possono avere le diverse possibilità esposte nella tabella che segue.

Data fattura elettronica (data di effetto operazione)	Data consegna da parte dello SDI	Registrazione della fattura elettronica	Contabilizzazione
DICEMBRE anno n-1	DICEMBRE anno n-1	DICEMBRE anno n-1	D 6 Debiti v/ Fornitori
DICEMBRE anno n-1	GENNAIO anno n	GENNAIO anno n	D 6 Fatture da ricevere

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti:

- sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, cioè alla data di effettuazione dell'operazione;
- è subordinato alla sussistenza del requisito sostanziale (effettuazione dell'operazione) e di quello formale (possesso della fattura d'acquisto);
- può essere esercitato a partire dal mese di effettuazione dell'operazione a condizione che la fattura venga registrata entro il 15 del mese successivo;
- può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura.

## FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI - ARTT. 46, 47, 88, 94, 96, 97, 98, 101, 110, 2467

Per **finanziamento** si intende la concessione di somme a mutuo con obbligo di restituzione, con o senza la corresponsione di un interesse.

### Durata

E' necessario stabilire fin dall'inizio il termine di restituzione, che può essere a scadenza fissa o rinnovabile.

Il credito vantato dal socio, per il finanziamento erogato alla società, è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione (Cassazione 6561 del 14.03.2017). La CTR Bari, sentenza del 16.12.2010, stabilisce che l'approvazione del bilancio interrompe i termini di prescrizione dei finanziamenti iscritti. In mancanza di chiarimenti ufficiali, è opportuno interrompere i termini di prescrizione con un atto di costituzione in

mora del debitore-società, prima del decorso dei dieci anni. L'effetto fiscale della prescrizione è la maturazione di una sopravvenienza attiva tassabile, salvo dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore del credito.

### **Iscrizione in bilancio**

L'art. 46.1 stabilisce che le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

I finanziamenti vanno allocati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.3 Debiti verso soci per finanziamenti. Nel bilancio della società finanziatrice il prestito è iscritto tra i crediti alla voce B.III.2.

Nel caso di finanziamenti infruttiferi, quando la finalità è il rafforzamento patrimoniale, il prestito viene iscritto: dalla società beneficiaria, come incremento del patrimonio netto e dalla società finanziatrice, come incremento della partecipazione.

L'applicazione del criterio del costo ammortizzato impone, inoltre, di rilevare in bilancio interessi figurativi anche nel caso di finanziamenti infruttiferi erogati dai soci. L'effetto fiscale dell'applicazione dei principi contabili è quello di un disallineamento tra la piena tassazione degli interessi attivi e la deducibilità degli interessi passivi nei limiti stabiliti dall'art. 96 (ROL).

### **Delibera assembleare**

Per il finanziamento soci non è richiesta alcuna delibera assembleare e non è necessario che i prestiti siano proporzionali alle quote. Il Tribunale di Roma con sentenza del 11.2.95 ha ribadito che la delibera assembleare di versamenti o finanziamenti vincola solo i soci che hanno espresso la loro adesione all'operazione e non anche gli altri.

### **Fruttuosità e infruttuosità**

Il Tuir all'art. 45.2 stabilisce: "Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto"; il c.c. all'art. 1815 prevede che il mutuatario corrisponda gli interessi al mutuante "salvo diversa volontà delle parti". Dalle citate disposizioni è possibile desumere che:

- il finanziamento erogato da un socio si ritiene conferito a titolo di mutuo in assenza di prova contraria risultante dai bilanci o rendiconti della società;
- il finanziamento erogato da un socio si pre-

sume fruttifero, salvo prova di gratuità del versamento.

La presunzione di fruttuosità (Cassazione n. 17839/2016) è relativa ed è quindi ammessa la prova contraria.

La Cassazione n. 2735/2011 e n. 1225/2010 precisa che la presunzione può essere superata solo attraverso l'indicazione di infruttuosità nei libri sociali senza che possono essere utilizzati altri mezzi di prova.

Di parere diverso Assonime (n. 11 del 2013), che ha sottolineato che la gratuità del mutuo deve risultare dall'accordo delle parti, ma non deve essere necessariamente provata mediante specifici mezzi di prova, né tantomeno attraverso una pattuizione scritta. Può essere vinta quando risulta in maniera chiara da contratti scritti e/o corrispondenza nella quale sia ben individuato lo specifico finanziamento infruttifero e venga conferita data certa ai documenti (apposizione di data certa, sottoscrizione autentica del notaio o, molto più semplicemente, scambio di PEC tra socio e società). In ogni caso è necessaria l'indicazione della infruttuosità nella Nota integrativa. Se i finanziamenti sono fruttiferi o anche solo presunti tali:

1. gli interessi, se non sono indicate per iscritto le scadenze, si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta;

2. la misura degli interessi, se non indicata per iscritto, si presume al tasso legale;

3. sugli interessi la società dovrà operare la ritenuta:

- a titolo d'acconto, se il socio è persona fisica e la partecipazione non è detenuta in regime di impresa;
- a titolo d'imposta, se il socio, indifferentemente persona fisica o giuridica, è un soggetto non residente, salvo specifiche disposizioni delle convenzioni bilaterali.
- nessuna ritenuta, se il socio è persona giuridica (finanziamenti tra società) o fisica che detiene la partecipazione come impresa, in quanto tassati come reddito di impresa;

Attualmente, la ritenuta d'acconto è fissata al 26% (art. 26/600).

La Cassazione, sentenza n. 3819/2018, ribadisce che la dimostrazione dell'infruttuosità incombe sul contribuente, cosicché, in mancanza di prova, la società di capitali ha l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto sugli interessi presunti.

Se il contratto di finanziamento nulla prevede circa la liquidazione degli interessi, il pagamento si considera effettuato al termine di ogni anno.

*Attenzione: le persone fisiche devono essere*

*in grado di poter dimostrare la propria capacità reddituale, prima di effettuare un finanziamento soci.*

**Finanziamenti infragruppo**

Con sentenza n. 37637/2012, la Cassazione ha stabilito che, anche nei finanziamenti infragruppo, devono sussistere adeguate contropartite e valide garanzie contro il rischio di bancarotta fraudolenta per distrazione. Infatti tale fattispecie si integra anche nei rapporti con società controllate e collegate, nel caso in cui la concessione di finanziamenti alle stesse società avvenga nonostante sia palese, al momento del rilascio, l'impossibilità o l'alta improbabilità del futuro rimborso delle somme.

Con la sentenza 129/2012 la C.T.R. della Lombardia ha riconosciuto la prevalenza delle motivazioni economiche e imprenditoriali in un'operazione di finanziamento su eventuali anomalie di tipo civilistico e formale. Nello specifico il finanziamento concesso dalla controllata alla controllante non specificava modalità e termini di restituzione e non era stato "formalmente" deliberato dall'organo direttivo. La CTP di Vicenza, sentenza n. 76/02/2018 ha affermato che è illegittimo, in quanto antieconomico, il finanziamento infruttifero concesso ad una controllata; nel caso specifico il prestito infruttifero era stato concesso utilizzando disponibilità finanziarie ottenute da istituti di credito con la conseguenza di un arbitrario spostamento di interessi passivi da una società con Rol incapiente a una società con Rol capiente.

La CTR Emilia Romagna 1841/13/2018 ha riconosciuto l'indeducibilità della perdita su crediti derivante da un finanziamento erogato a società del gruppo, anche in caso di assoggettamento della stessa a procedura concorsuale, in quanto il finanziamento non era di alcuna utilità per la società che lo aveva erogato. Di diverso avviso la Cass. N. 19430/2018 secondo cui per le società di capitali la verifica della deducibilità degli interessi passivi non è soggetta ad alcun sindacato di inerenza. Quando il finanziamento è concesso a società del gruppo di appartenenza, gli intermediari finanziari esteri beneficiano dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta (Ris. AE 78/2017).

**Oic 19** - I finanziamenti infragruppo vanno valutati al **costo ammortizzato**, tenendo conto **del fattore temporale**.

Per il **principio di rilevanza**, non è necessario ricorrere al costo ammortizzato e alla actualización se il debito ha **durata inferiore a 12 mesi** (indipendentemente da eventuali rinnovi); nasce la necessità di fornire, in **no-**

**ta integrativa**, apposta **informativa**.

Le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e le **micro-imprese** possono valutare i debiti al loro **valore nominale anche per scadenze superiori a 12 mesi**.

**Tuir** - Nell'ipotesi di finanziamenti tra soggetti tra cui sussiste un rapporto di controllo, ex art. 2359 c.c., non si applica il principio di derivazione rafforzata. Per espressa previsione di legge, sono, infatti, fiscalmente rilevanti solo i componenti positivi e negativi desumibili dal contratto di finanziamento (DM 8/06/2011 art. 5 comma 4bis). Ne consegue che la contabilizzazione al costo ammortizzato di finanziamenti erogati da impresa controllante, a condizioni diverse da quelle di mercato, determina l'imputazione a conto economico di componenti che non assumono rilevanza fiscale, dando origine ad un disallineamento fiscale (doppio binario). In particolare:

- la **società finanziata** iscrive una riserva di PN e maggiori interessi passivi a c.e. rispetto a quelli da contratto (oggetto di variazione in aumento);
- la **società finanziante** registra l'incremento del costo fiscale della partecipazione e maggiori interessi attivi a c.e. rispetto a quelli da contratto (oggetto di variazione in diminuzione).

Con riferimento ai **debiti di natura finanziaria con scadenza oltre i 12 mesi** per i quali non è prevista la corresponsione di interessi, la **differenza** tra le **disponibilità liquide ricevute** e il **valore attuale** calcolato al tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli **oneri o tra i proventi finanziari** del conto economico al momento della rilevazione iniziale **"salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura"**.

Se il finanziamento è erogato da una **società controllante**, la quale agisce ai fini del rafforzamento **patrimoniale** della società controllata, la **differenza positiva** tra valore nominale e valore attuale del debito è iscritta dalla controllata ad **incremento del patrimonio netto**.

Finanziamento infruttifero € 1.000, valore attuale € 850, differenza 150.

La differenza dovrà essere iscritta ad **incremento del patrimonio netto**.

Banca X c/c	a	Diversi		1.000
		Debiti vs/soci per fin. Infruttiferi		850
		Patrimonio netto		150

A fine esercizio la società dovrà rilevare gli interessi passivi al tasso di interesse di mercato.

Interessi passivi	a	Debiti v/ soci per finanziamenti infruttiferi		50
-------------------	---	---	--	----

**Tuir:** Interessi attivi o passivi figurativi generano variazioni in diminuzione o in aumento; ai fini Ires, infatti, rilevano solamente gli eventuali interessi passivi desumibili dal contratto di finanziamento. L'incremento del patrimonio netto, che si verifica in capo alla società finanziata, non è rilevante ai fini ACE (D.M. 3/8/2017).

**Indeducibilità degli interessi passivi** e finanziamenti soci: v. § Interessi passivi (sono soggetti alle regole generali previste dall'art. 96).

**Raccolta del risparmio:** Per la Banca d'Italia (Cicr 19.7.2005) le condizioni affinché i finanziamenti soci non siano considerati raccolta del risparmio tra il pubblico possono essere così sintetizzate:

- non sono sottoposti ad alcun vincolo i finanziamenti effettuati infragruppo, cioè tra controllanti, controllate, collegate (ai sensi dell'art. 2359) e presso controllate da una stessa controllante, e comunque quelli effettuati all'interno di un medesimo gruppo;
- la richiesta di finanziamenti solo *ad alcuni soci*, caratterizzata da occasionalità, non integra i presupposti della raccolta di risparmio tra il pubblico;
- la richiesta di finanziamento rivolta *a tutti i soci*, anche attraverso una serie di operazioni che realizzino un rapporto finanziario stabile tra soci e società, non costituisce raccolta di risparmio a condizione che:

a) *la possibilità di finanziamento soci sia prevista nello statuto sociale;*

b) *i soci che effettuano il finanziamento risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi (o presso il Registro delle Imprese se il libro soci, come nel caso delle Srl, non sia obbligatorio);*

c) *i soci che effettuano il finanziamento detengano una partecipazione di almeno il 2%.*

Sempre la Delibera Cicr 19.7.2005 stabilisce che non costituisce raccolta di risparmio pubblico l'acquisizione di un finanziamento ricevuto da un "terzo" privato non socio, quando il contratto di prestito sia stato stipulato mediante trattative private. I finanziamenti soci effettuati al di fuori di tali regole possono essere sanzionati penalmente (art. 130/Tulb).

**Registrazione** finanziamenti soci fruttiferi e infruttiferi:

- entro il termine fisso di 20 giorni - se stipulato *per iscritto* (verbale assemblea o contratto). Per evitare la tassazione il contratto può essere stipulato mediante scambio di corrispondenza: alla proposta della società segue l'accettazione del socio di modo che sul medesimo foglio non compaiano mai congiuntamente le firme di entrambi.
- in caso d'uso - se l'atto è formato mediante *corrispondenza*. La dottrina ritiene che l'utilizzo del plico raccomandato sia mezzo idoneo per attribuire data certa all'operazione.

Se il finanziamento è infruttifero (fuori campo Iva), l'imposta di registro è del 3% (art. 9 Tariffa parte Prima) o fissa se l'atto è formato per corrispondenza; se il finanziamento è fruttifero (quindi esente Iva), l'imposta di registro è fissa.

La redazione dell'atto scritto è **necessaria per vincere la presunzione di fruttuosità**.

Art. 22.1/131 - Se in un atto successivo sono enunciati finanziamenti soci non assoggettati ad imposta proporzionale si dovrà applicare l'imposta di registro nella misura del 3% (Cass.30.06.2010 n.15585).

Spesso alla **cessione delle partecipazioni** non segue la cessione del **finanziamento soci** per cui rimane un finanziamento effettuato da un terzo. Attenzione alla presunzione di fruttuosità.

Se la cessione del credito avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'atto è soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l'imposta in misura proporzionale dello 0,5%. Se avviene mediante scrittura privata non autenticata, l'atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e sconta l'imposta dello 0,5%. Non è soggetta ad obbligo di registrazione la cessione effettuata per corrispondenza.

In presenza di finanziamento soci, alla cessione delle partecipazioni occorre scegliere tra:

- rimborsare preventivamente il finanziamento di competenza del socio che cede l'intera partecipazione;
- cedere il finanziamento al nuovo socio (la base imponibile della cessione, se il credito matura in un momento successivo, è data dal valore attuale del credito al momento della cessione calcolato al tasso di interesse legale);
- fare la rinuncia al finanziamento prima della cessione, con aumento del costo fiscale della partecipazione.

Se il finanziamento rimane al vecchio socio, predisporre la documentazione che attesti l'improduttività di interessi del prestito.

➔ I finanziamenti soci non influenzano il costo delle partecipazioni.

→ I finanziamenti soci sono trattati come i finanziamenti infragruppo.

### RESTITUZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI NELLE SRL

L'art. 2467 prevede che il rimborso dei finanziamenti soci (effettuati sotto qualsiasi forma) qualora:

- il finanziamento sia stato effettuato in condizioni di eccessivo indebitamento rispetto al capitale proprio,
- sarebbe stato opportuno incrementare il patrimonio netto anziché indebitare la società, sia pure verso i soci (l'indicatore più rispondente è l'indice di indipendenza finanziaria: Patrimonio netto / Attività),

è **postergato** rispetto agli altri creditori e, se il rimborso è avvenuto nell'anno precedente il fallimento, deve essere **restituito**.

Gli amministratori di una srl **possono rifiutare** il rimborso del "prestito soci" **solo se** il finanziamento sia stato effettuato dal socio e il rimborso da lui richiesto in presenza di una crisi della società e questa abbia da soddisfare crediti scaduti e non soddisfatti o anche non scaduti (Tribunale di Milano nella sent. n. 3621/2014). Il Tribunale di Verona (sent. 22/11/2013) ritiene il rimborso postergato anche se lo stesso è assistito da prelazione ipotecaria.

E' soggetto a postergazione il finanziamento soci erogato in fase di start up in ragione dell'originaria insufficienza di risorse economiche (Tribunale di Milano sent. 1658/2015). Il finanziamento resta altresì postergato anche se il socio finanziatore ha perso la qualifica di socio quando chiede il rimborso del suo credito. L'eventuale cessione di quote, infatti, non può determinare l'automatica esclusione della disciplina della postergazione finalizzata alla salvaguardia delle aspettative dei creditori.

Non è invece soggetto a postergazione il prestito concesso da un terzo divenuto socio in un momento successivo.

### RESTITUZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI NELLE SPA

La disciplina della postergazione di legge è prevista solo per le Srl. Tuttavia con sentenza n. 14056/2015, la Cassazione ha esteso il principio di postergazione di cui all'art. 2467 anche alle società per azioni a ristretta base societaria, nelle quali il socio riveste una funzione attiva nell'amministrazione della società.

### RINUNCIA DEI SOCI A FINANZIAMENTI O CREDITI VERSO LA SOCIETÀ

L'Oic 19 colloca i finanziamenti soci tra le

passività, alla lettera D), punto 3) "debiti verso soci per finanziamenti" stante il diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Ne consegue che il loro passaggio a capitale necessita della **preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione**, trasformando il finanziamento in apporto. L'Oic 28 impone la rilevazione diretta nel patrimonio netto di tutte le rinunce di crediti da parte dei soci (sia finanziari che commerciali) motivate dalla necessità di incrementare il patrimonio della propria società. Non è quindi ammesso il transito dal c.e..

Ai sensi dell'art. 88.4 non si considerano sopravvenienza attiva tassabile i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale dai propri soci. In particolare, (ex art. 88.4-bis), la rinuncia è detassata solo nel limite del valore fiscale in capo al socio del credito oggetto di rinuncia; cosicché se il socio acquista un credito ad un corrispettivo inferiore al nominale, in caso di successiva rinuncia è soggetta a tassazione, in capo alla società beneficiaria, la differenza tra il valore nominale del credito ed il valore fiscale dello stesso in capo al socio rinunciatario. A tal fine il socio dovrà consegnare alla società una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in cui viene dichiarato l'ammontare fiscalmente rilevante della rinuncia; in mancanza, la società dovrà assoggettare a tassazione l'importo totale della rinuncia. La risoluzione 124/E/2017 pare affermare che l'attestazione del costo fiscale del credito rinunciato è richiesta solo se il socio è una impresa, ma l'art. 88.4-bis non fa questa distinzione sicché è assolutamente opportuno richiedere la certificazione anche a soci persone fisiche. La disciplina fiscale si applica a prescindere dal trattamento contabile della rinuncia. Per il socio la rinuncia fa aumentare il costo fiscalmente riconosciuto della propria partecipazione per il proprio costo di carico (artt. 94.6, 101.7, 68.6).

Es. Finanziamento soci alla società di € 50.000, in carico al socio per € 30.000, alla rinuncia, con relativa dichiarazione si avranno i seguenti effetti:

- Socio - aumento del valore della partecipazione di € 30.000;
- Società - a fronte del finanziamento rinunciato vi sarà un incremento del patrimonio di € 50.000 ed una tassazione come sopravvenienza attiva di € 20.000.

Se la rinuncia comprende anche **interessi relativi a prestiti fruttiferi** la società dovrà operare una ritenuta a titolo di acconto sulla parte di rinuncia che si riferisce agli stessi (Min. Fin. C.M. 27.5.94 n. 73/E: la rinuncia a



crediti correlati a redditi che vanno a tassazione per cassa, presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito). La rinuncia ha natura patrimoniale e potrà essere utilizzata, in presenza di perdite, per evitare che le stesse intacchino il capitale sociale. La Cassazione con sentenza n. 15585/2010 ha precisato che ai fini dell'imposta di registro (art. 22.1 Dpr 131/1986) deve essere tassata la rinuncia al finanziamento nell'ambito di un atto notarile di ricostituzione del capitale sociale.

**Rinuncia al credito da parte di ex socio** - Se un socio cede la propria quota prima di essere rimborsato o prima della rinuncia, rimane creditore verso la società e l'eventuale successiva rinuncia farebbe emergere, in ogni caso, una sopravvenienza attiva tassabile.

### Rinuncia a crediti originati da lavoro o da fornitura

Può succedere che il socio rinunci a crediti da indennità di fine mandato (TFM), da compenso amministratore, da forniture di beni o servizi. La rinuncia, in ogni caso, incrementa il patrimonio della società (Versamento soci e non sopravvenienza attiva) ed aumenta il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (vedi art. 88.4-bis); per quanto riguarda gli altri effetti:

- trattamento di fine rapporto - incasso giuridico, tassabile in capo all'amministratore - socio (Ris. 124/E/2017);
- compenso amministratore - incasso giuridico, tassabile in capo all'amministratore - socio (Circ. 73/94);
- crediti per forniture beni o servizi - sopravvenienza passiva non deducibile per il socio - fornitore con incremento costo fiscale della partecipazione (se ne ricorrono i presupposti e se la rinuncia è motivata da ragioni di carattere finanziario).

**Contabilizzazione** della rinuncia di un finanziamento soci:

Finanziamento soci infruttifero / fruttifero	a	Altre riserve AVII			
--	---	--------------------	--	--	--

La società ha ricevuto finanziamenti soci infruttiferi e/o fruttiferi?

Finanziamenti soci fruttiferi o infruttiferi sono contabilizzati alla voce D.3?

E' stato precisato se sono infruttiferi o fruttiferi? In mancanza si presumono fruttiferi.

I finanziamenti, specie infruttiferi, sono suffragati da documentazione probatoria?

Durante l'esercizio sono stati effettuati rimborsi ai soci? Erano possibili?

Al pagamento degli interessi è stata operata e versata la ritenuta? Se gli interessi non sono stati pagati è stato contabilizzato il rateo?

Finanziamenti deliberati in assemblea: è stata versata l'imposta di registro del 3%, entro 20 giorni?

Durante l'esercizio sono state effettuate rinunce a finanziamenti soci? Sono state correttamente imputate a Patrimonio netto? E' stata fatta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

### Rinuncia a finanziamenti soci infruttiferi - Effetti sulla:

- **partecipata** - Incremento patrimonio netto; non passa dal c.e.; sopravvenienza attiva in mancanza di dichiarazione sostitutiva o per la parte eccedente la dichiarazione;
- **partecipante** - Incremento costo della partecipazione per il costo di carico del finanziamento.

### Rinuncia a finanziamenti soci fruttiferi - Effetti sulla:

- **partecipata** - Per la quota capitale come per il finanziamento infruttifero. Per la parte relativa agli interessi maturati, occorre effettuare una ritenuta di acconto.
- **partecipante** - Per la quota capitale come per il finanziamento infruttifero. La parte relativa agli interessi maturati, deve essere portata a reddito, con scomputo della ritenuta subita.

### Rinuncia a crediti commerciali da parte dei soci - Effetti sulla:

- **partecipata** - Incremento patrimonio netto; non passa dal c.e.
- **partecipante** - Non è deducibile come perdita su crediti; incrementa il costo della partecipazione.

E' necessaria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

### PRESTITI AI SOCI

La società non può fare prestiti ai soci o a terzi se non previsto nello statuto; gli amministratori si assumono responsabilità che, in caso di procedure concorsuali, possono sfociare nel penale.

Per il fisco, se la società finanzia i propri soci, ed è previsto nello statuto: è necessario dimostrare la convenienza economica (una specie di prezzi di trasferimento). Se invece non è previsto nello statuto, oltre alla fruttuosità a carico dei soci, il Fisco considera non inerenti, e quindi indeducibili, gli interessi passivi pa-

gati dalla società al sistema bancario.

**VERSAMENTI**

Per **VERSAMENTO** in conto capitale o a fondo perduto si intende l'acquisizione di somme a titolo definitivo, senza obbligo di restituzione (non ha senso parlare di fruttifero o infruttifero). Altre considerazioni vanno fatte per i versamenti effettuati in vista di futuri aumenti di capitale. Per la loro allocazione a patrimonio netto alla voce VI "Altre riserve" o alla voce "Altri debiti", vedi § Riserve.

I versamenti soci non sono soggetti ai vincoli della legge bancaria. Si possono trovare le seguenti denominazioni:

- a) versamenti soci a fondo perduto;
- b) versamenti in conto capitale;
- c) versamenti in conto aumento di capitale;
- d) versamenti in conto futuro aumento di capitale.

→ La qualifica di Versamenti deve desumersi dal bilancio con l'appostazione a Patrimonio netto; altrimenti opera la presunzione che si tratti di capitali dati a mutuo, fruttiferi. Alla luce dell'art. 46 (.. si presumono dati a mutuo, a meno che dai bilanci allegati alle dichiarazioni ...) la Cass. (sent. n. 11402/1998), ha stabilito che per escludere la presunzione non è sufficiente la mera enunciazione da parte del socio della destinazione del versamento in conto capitale, ma è richiesta l'indicazione della destinazione stessa in bilancio.

→ Non è necessario che il versamento sia effettuato in misura proporzionale da parte di tutti i soci: anche un singolo socio può decidere tale tipo di comportamento. Non è nemmeno necessaria alcuna delibera societaria essendo il versamento un atto spontaneo del socio che deve essere solamente accettato dalla società anche in modo tacito.

→ I versamenti soci incrementano il costo della partecipazione. Vedi § Partecipazioni e titoli - Valutazione delle partecipazioni - alcuni casi.

→ L'imputazione in bilancio dei versamenti diretti a patrimonializzare l'azienda deve essere fatta con riferimento al momento in cui si forma il consenso al versamento tra il socio e la società (Cass. 5190/2000).

Banca c/c	a	Versamento soci ... A.7 Altre riserve
-----------	---	---------------------------------------

I versamenti a fondo perduto eseguiti da società appartenenti allo stesso gruppo ma non socie della società beneficiaria costituiscono sopravvenienze attive tassabili (Corte Costituzionale sentenza n. 264/2017).

**Restituzione di versamenti soci** - I versamenti soci, in conto capitale e a fondo perduto, possono essere distribuiti ai soci liberamente. In ogni caso, indipendentemente dalla decisione assembleare, ai fini fiscali opera la presunzione di cui all'art. 47.1.

La società dovrà comunicare ai soci e agli intermediari la natura e la tassabilità di quanto distribuito (C.A.E. 26/E/2004).

Per restituzione, utilizzo e trasferimento dei versamenti vedi il § Riserve.

**Registrazione:** i versamento soci in c/ capitale o in c/ futuro aumento di capitale non sono soggetti a registrazione; sarà dovuta l'imposta fissa di registro quando verrà registrato il verbale dell'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale. I versamenti a copertura di perdite scontano l'imposta fissa alla registrazione del verbale di assemblea straordinaria.

**FONDI COMUNI - COMPRAVENDITA DI QUOTE**

I titoli rappresentati da quote di fondi comuni sono iscritti in bilancio nell'attivo immobilizzato (B.III.3 Altri titoli) o nell'attivo circolante (C.III.6 Altri titoli) a seconda della destinazione del titolo. I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri nel circolante (Oic 20).

I proventi dei fondi comuni concorrono a formare il reddito all'atto della loro percezione (per cassa). Civilisticamente rimane l'obbligo di iscrizione dei ricavi secondo il criterio di competenza; si dovrà pertanto operare una variazione in diminuzione per gli importi iscritti ma non percepiti.

Se si procede a passaggi all'interno del medesimo organismo collettivo, disinvestendo da un fondo per sottoscriverne uno di altro tipo (switch), non si genera presupposto impositivo, in quanto fiscalmente si tassa il ricavo solo alla percezione dei proventi (C.M. 165/E/1998).

Per l'acquisto di fondi comuni d'investimento con sostenimento di spese capitalizzate:

Quote di fondi comuni	a	Banca c/c ordinario		
-----------------------	---	---------------------	--	--

Per il riscatto di quote di fondi comuni d'investimento mobiliare, con emersione di plusvalenza:

==/== Erario c/ ritenute Banca c/c ordinario	a	==/== Quote di fondi comuni Plusvalenze		
--	---	---	--	--

Per il riscatto di quote di fondi comuni d'investimento mobiliare, con emersione di minusvalenza:

==/==	a	Quote di fondi comuni	
Banca c/c ordinario			
Minusvalenza			

**Al termine dell'esercizio**, la valutazione del titolo dipende dalla collocazione in bilancio.

Fondi iscritti tra le immobilizzazioni: il costo costituisce il limite massimo di valutazione e qualora in sede di redazione del bilancio, sia accertata una perdita durevole di valore, oppure sia deciso il cambiamento di destinazione economica del titolo, il criterio del costo deve essere sostituito da un valore minore. In questa ipotesi, le perdite di valore avranno un impatto sul conto economico solamente nel caso in cui si ritiene che le stesse siano durevoli.

Fondi iscritti nell'attivo circolante: il titolo è iscritto al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. Le quote dei fondi comuni di investimento mobiliare sono escluse dal regime di esenzione PEX.

### ■ FONDI IMPOSTE

Vedi: Imposte Dirette.

### ■ FONDI RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.

In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, l'Oic 31 classifica gli eventi futuri come:

- probabili quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- possibili con grado di accadimento inferiore al probabile, quando dipendono da una circostanza che può o meno verificarsi. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione;
- remoti quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potranno accadere solo in situazioni eccezionali.

**I Fondi per rischi** rappresentano passività di natura determinata e di **esistenza probabile**, i cui valori sono stimati; sono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi

o meno di uno o più eventi in futuro (ad es. Fondi per rischi per cause in corso, Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi, Fondi rischi per garanzie prestate, Fondo rischi su crediti ceduti, ecc.; art. 2424-bis.3 c.c.).

In relazione al grado di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come probabili, possibili o remoti. Un evento è **probabile** quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario; potremmo dire con probabilità superiore al 50%. Un evento è **possibile** quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione. Un evento è **remoto** quando ha scarsissime possibilità di verificarsi. Gli eventi probabili vanno obbligatoriamente iscritti in bilancio; gli altri, eventualmente in nota integrativa.

**I Fondi per oneri** rappresentano passività di natura determinata e di esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi (ad es. Fondi per garanzia prodotti, Fondi manutenzione ciclica, Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto, Fondo per copertura perdite di società partecipate, Fondi per operazioni e concorsi a premio, Fondi per resi su prodotti, Fondi recupero ambientale, Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali).

I fondi previdenziali integrativi (diversi dal Tfr) e le indennità una tantum tra le quali il fondo cessazione di rapporti di agenzia, il fondo indennità suppletiva di clientela, il fondo tfm amministratori, il fondo per i premi fedeltà a dipendenti sono iscritti alla voce B1 "per trattamento di quiescenza e obblighi simili".

La voce B2 "per imposte, anche differite" accoglie:

- le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
- le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.

La voce B3 "strumenti finanziari derivati passivi" accoglie il fair value negativo di strumenti finanziari derivati.

La voce B4 "altri" è una voce residuale che comprende, tra l'altro, i fondi per cause in corso, per contestazioni, operazioni a premio, manutenzioni cicliche, resi di prodotti ecc....

L'Oic 31 prevede che in caso di stima di un fondo si può tenere conto dell'orizzonte temporale di riferimento al ricorrere di specifiche condizioni:

- si deve trattare di un fondo per oneri (quindi alla data di bilancio deve esistere una obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge);
- deve essere possibile effettuare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso all'obbligazione e della data di sopravvenienza;
- la data di sopravvenienza deve essere così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.

L'attualizzazione del costo futuro permetterà all'impresa di effettuare un accantonamento di importo minore rispetto al costo che prevede dover sostenere tra 10 anni. Negli esercizi successivi si dovrà adeguare il fondo in modo da tenere conto del trascorrere del tempo.

Si pensi al caso di un'impresa che deve effettuare un accantonamento al fondo recupero ambientale a causa di danni arrecati all'ambiente e sia tenuta a sanarli al termine della concessione (durata pluriennale). In questo caso l'impresa deve stanziare un fondo pari alla stima dei costi che dovrà sostenere per bonificare l'area.

**Tuir** - Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono deducibili solo nelle situazioni previste da specifiche norme di legge: art. 105 (accantonamenti di quiescenza e previdenza) art. 106 (crediti) art. 107 (lavori ciclici di manutenzione, spese ripristino e sostituzione di beni gratuitamente devolvibili al termine della concessione, operazioni e concorsi a premio). Al di fuori dei casi previsti, sono indeducibili. Gli oneri accantonati tra i fondi sono indeducibili anche se il costo è divenuto certo e determinato al momento della chiusura del bilancio come, ad esempio, nel caso di un contenzioso chiuso per sentenza nei primi mesi dopo la chiusura dell'esercizio (Forum AE 24/05/2018).

**Utilizzo** - L'utilizzo di un fondo è effettuato in modo diretto solo per le spese e passività per le quali il fondo era stato originariamente costituito. L'utilizzo di un fondo non dedotto da diritto ad operare una variazione in diminuzione dal reddito del periodo in cui tale utilizzo si è manifestato.

**Azzeramento** - Se l'evento che ha originato l'accantonamento si evolve in senso positivo, il fondo va ridotto o eliminato mediante imputazione a conto economico (voce A5 o area finanziaria a seconda dei casi). Non è ammesso il giroconto del fondo non utilizzato in altro fondo per rischi e oneri, in quanto tale comportamento costituirebbe una compensazione di partite ovvero un errore contabile. Secondo la Cassazione (n. 18719/2018 n. 23812/2017) l'azzeramento del fondo genera una sopravvenienza attiva tassabile (conclusione discutibile nel caso di mancata deduzione della quota accantonata).

**FORNITORI**

Ci sono partite di fornitori aperte per modesti importi, forse a causa di abbuoni attivi non contabilizzati?

Ci sono partite aperte con saldo D? Se "sì" ricercare le cause:

- errata imputazione codice di un fornitore - occorre effettuare lo storno;
- errata contabilizzazione di abbuoni (figurano modeste somme in sospeso) - stornare a sopravvenienza;
- acconti imputati al c/ Fornitori - occorre verificare se si riferiscono a:
  - Immobilizzazioni materiali, si storna a Immobilizzazioni in corso e acconti (B.6 di s.p.);
  - Beni che originano rimanenze, si storna a Acconti (C.I.5 di s.p.);
  - altri beni o servizi, si storna a Fornitori c/ anticipi.

Il saldo Fornitori corrisponde con la somma delle singole schede e con la reale consistenza dei debiti?

Verificare necessità di valutazione del debito con il criterio del costo ammortizzato.

**FORNITORI**

Ci sono partite di fornitori aperte per modesti importi, forse a causa di abbuoni attivi non contabilizzati?

Ci sono partite aperte con saldo D? Se "sì" ricercare le cause:

- errata imputazione codice di un fornitore - occorre effettuare lo storno;
- errata contabilizzazione di abbuoni (figurano modeste somme in sospeso) - stornare a sopravvenienza;
- acconti imputati al c/ Fornitori - occorre verificare se si riferiscono a:
  - Immobilizzazioni materiali, si storna a Immobilizzazioni in corso e acconti (B.6 di s.p.);
  - Beni che originano rimanenze, si storna a Acconti (C.I.5 di s.p.);
  - altri beni o servizi, si storna a Fornitori c/ anticipi.

Il saldo Fornitori corrisponde con la somma delle singole schede e con la reale consistenza dei debiti?

Verificare necessità di valutazione del debito con il criterio del costo ammortizzato.

In partita doppia:

Fornitori	a	Abbuoni attivi
Sopravvenienze passive	a	Fornitori

**FURTO DI BENI AZIENDALI**

Le conseguenze di un furto di beni aziendali vanno giustificate con mezzi idonei a fronte di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria (Vedi § Presunzione di cessione).

In bilancio, sono generalmente iscritti tra le sopravvenienze passive alla voce B.14 o in altra voce in base alla tipologia di bene (disponibilità liquide, magazzino, cespiti...) cui il furto o l'ammancio si riferisce (Oic 12).

Ai sensi dell'art. 16 L. 435/01 per superare la presunzione di cessione, in caso di perdita di beni dovuta ad eventi indipendenti dalla

## BILANCI 2020

volontà del contribuente occorre:

- idonea documentazione fornita da organo della pubblica amministrazione (es. carabinieri), o in mancanza,
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del Dpr 445/00 art. 47), da rendersi entro 30 giorni dal momento del verificarsi dell'evento o da quello in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza. Deve contenere solo l'indicazione del valore dei beni perduti. Il contribuente deve tenere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le modalità di determinazione del valore (natura, quantità e qualità dei beni rubati ed il loro valore unitario).

La denuncia serve sia per vincere la presunzione **Iva** (Dpr 441/97 art. 2) sia ai fini delle **imposte dirette**.

### FURTO DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIE (CONTANTE, VALUTA ESTERA, ASSEGNI, ALTRI TITOLI DI CREDITO):

Insussistenze passive B.14	a	Cassa (o Cassa assegni)		
----------------------------	---	-------------------------	--	--

La **Risoluzione 54/E/2010** afferma che per le aziende che operano nella grande distribuzione, gli ammanchi di cassa dovuti a scontrini errati, piccoli furti o minimi arrotondamenti, sono deducibili sia ai fini Ires sia ai fini Irap (possono essere classificati in B14). In ogni caso è necessario documentare l'ammanco con la redazione di un verbale al momento del riscontro dell'ammanco sottoscritto dal soggetto preposto al controllo e dal responsabile della cassa.

### FURTO DI MERCI

Non necessita alcuna registrazione specifica in quanto il furto di merci emerge indirettamente come minor valore delle rimanenze finali. Occorre invece annotare l'evento nella contabilità di magazzino con riferimento al verbale di denuncia. E' tuttavia possibile procedere alla rilevazione:

Sopravvenienze passive B.14	a	Merci conto acquisti		
-----------------------------	---	----------------------	--	--

La rilevazione contabile è facoltativa, ma consigliata ai fini della rappresentazione veritiera e corretta dei fatti gestionali.

### FURTO DI BENI STRUMENTALI

L'Oic 16 dispone che i beni vanno considerati come dismessi e pertanto la sopravvenienza

passiva che emerge va rilevata nella voce B14 tra "Oneri diversi di gestione". Se le perdite sono relative a beni a deducibilità ridotta (es. auto) occorre procedere alla variazione in aumento sulla Dichiarazione.

==/=	a	Attrezzature		15,00
Fondo ammort. attrezzature			10,00	
Sopravvenienze passive B.14			5,00	

Nel caso in cui l'assicurazione reintegri il capitale con uno similare o equivalente per stato d'uso e funzionalità nello stesso esercizio in cui è avvenuto il furto, non va effettuata alcuna rilevazione.

### INDENNIZZO ASSICURATIVO

Nel caso di rimborsi assicurativi contro il furto:

Cassa o Banca	a	Rimborsi assicurativi A.5		
---------------	---	---------------------------	--	--

Se il rimborso avviene in un esercizio successivo al furto si usa il conto Sopravvenienze attive (A.5).

L'indennizzo assicurativo è tassato per intero nell'esercizio in cui si ha la certezza del rimborso e del suo ammontare. Se c'è la certezza, in sede di chiusura:

Crediti v/ Comp. assicuraz.	a	Rimborsi assicurativi		
-----------------------------	---	-----------------------	--	--

Nell'anno successivo, al momento dell'incasso:

Cassa o Banca	a	Crediti v/ Comp. assicuraz.		
---------------	---	-----------------------------	--	--

Nel caso di indennizzo inferiore al costo non ammortizzato:

==/=	a	Sopravvenienze attive A.5		5,00
Cassa o Banca			3,00	
Sopravvenienze passive B.14			2,00	

Nel caso in cui l'assicurazione reintegri il capitale con uno similare o equivalente per stato d'uso e funzionalità nello stesso esercizio in cui è avvenuto il furto, non va effettuata alcuna rilevazione.

Vedi § Risarcimento danni.

## G

## ■ GESTIONE ACCENTRATA DELLA TESORERIA - CASH POOLING

Oic 14 - Contratti di “cash pooling”, ovvero accordi stipulati da società che fanno parte del medesimo gruppo di imprese, in modo da accentrare e ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie complessive del gruppo stesso.

Mediante il cash pooling una società del gruppo (che assume la denominazione di pooler) provvede alla gestione di un conto corrente accentrato (denominato pool account) sul quale vengono riversati a cadenze prefissate i saldi dei conti correnti di ciascuna consociata. Così facendo il pooler ha la possibilità di gestire congiuntamente il fabbisogno finanziario di tutto il gruppo e di accentrare la gestione dei rapporti con gli enti creditizi.

E' necessaria una precisa e specifica contrattualistica da stipulare tra i soggetti del gruppo:

1. le diverse società conferiscono mandato (solitamente) alla capogruppo perché si faccia carico di gestire la tesoreria del gruppo;
2. tra le società del gruppo e la mandataria devono essere stipulati appositi contratti di conto corrente che giustifichino le posizioni debitorie e creditorie che vengono a crearsi tra di loro in forza del trasferimento dei saldi attivi o passivi dei singoli conti correnti su quello in pool.

In pratica a seguito della sottoscrizione di uno specifico contratto, regolato dagli artt. 1823 e seguenti del codice civile, i movimenti dei singoli conti correnti intestati alle società aderenti vengono ad essere riversati, con frequenza che può variare da giornaliera a settimanale, sullo specifico conto corrente intestato al pooler.

Il pooler deve effettuare la liquidazione degli interessi risultanti dalle somme a credito e a debito dei singoli partecipanti e deve inviare periodicamente un estratto conto ai diversi partecipanti del pool.

L'ottimizzazione potrebbe derivare anche dalla maggiore forza contrattuale del soggetto che accentra la gestione rispetto a soggetti finanziatori esterni, quali banche e altre istituzioni finanziarie. Una gestione finanziaria accentrata permette, infatti:

- un controllo delle disponibilità e dei fabbisogni di liquidità delle diverse società attratte nell'area di consolidamento;
- la possibilità di ottenere nuova finanza da terzi.

**Notional cash pooling** - Ogni società partecipante all'accordo apre un c/c presso una banca terza, sul quale transitano le operazioni attive e passive e sul quale maturano interessi attivi e passivi. I conti potranno andare a debito, a condizione che il saldo complessivo di tutti i conti evidenzia una posizione pari a zero o a credito e che ciascun saldo possa essere giornalmente revocato. Periodicamente la banca ricalcola gli interessi per ogni società. In questa forma contrattuale le società partecipanti prestano reciproche garanzie verso la banca.

### IL CASH POOLING E LA CONTABILITÀ

Per la rappresentazione in bilancio è opportuno attuare una distinzione in relazione ai termini di esigibilità: se questi lo consentono, i crediti che si generano sono rilevati nelle “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” denominate “Attività finanziarie per la gestione accentrata delle tesorerie” con indicazione della controparte (art. 2423-ter); in caso contrario, i crediti sono rilevati nelle immobilizzazioni finanziarie.

Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche, della sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente “svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” e “rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata).

Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall'Oic 19 “Debiti”.

Per quanto concerne la capogruppo la contabilizzazione deve riguardare:

- le operazioni da lei poste in essere sul proprio conto corrente;
- la rilevazione degli addebiti e accrediti dal proprio conto corrente a quello gestito in pool;
- le operazioni di accredito e addebito del con-

to gestito in pool conseguenti ai movimenti generati dai partecipanti con contemporanea accensione di crediti e debiti nei confronti degli stessi.

Le società partecipanti devono a loro volta gestire:

- la contabilizzazione delle movimentazioni del proprio conto corrente;
- i giroconto degli stessi ad un apposito conto da riferire al conto corrente di corrispondenza instaurato con la capogruppo.

Così operando ciò che si ottiene è che i singoli conti correnti delle consociate (e del pooler) mostreranno sempre un saldo pari a zero.

La contabilità delle diverse società deve riflettere queste situazioni:

- continuano ad esistere i singoli conti correnti delle società. Nel conto acceso per gli stessi dovranno essere fatti transitare tutti i pagamenti e gli incassi ricevuti;
- i singoli conti correnti sono però automaticamente azzerati dall'istituto di credito che "sposta" i saldi attivi o passivi degli stessi sul pool account. Le singole società devono dunque dare evidenza di ciò imputando quale contropartita un debito e un credito verso la capogruppo intestataria del pool account.

Occorre poi contabilizzare gli interessi passivi e attivi maturati in capo ad ogni società partecipante.

Nel corso dell'anno il pooler contabilizza le singole operazioni di addebitamento/accredito e invia periodicamente alle varie società aderenti un estratto conto. Alla scadenza prevista dal contratto, il pooler effettua la liquidazione dei saldi derivanti dai reciproci movimenti di liquidità, calcolando gli interessi maturati e compensando le partite reciproche.

Oic 14: in Nota Integrativa devono essere riportate le informazioni relative all'utilizzo di sistemi di cash pooling (art. 2427.1); le micro-imprese sono esonerate.

Le scritture contabili relative alle singole società partecipanti:

### 1) incasso di crediti

Banca c/c società A	a	Crediti verso clienti			
---------------------	---	-----------------------	--	--	--

### 2) pagamento di debiti

Debiti verso fornitori	a	Banca c/c società A			
------------------------	---	---------------------	--	--	--

Il saldo di ogni singola società affluisce gior-

nalmente al pool account della capogruppo:

### 1) se positivo

Crediti v/società controllante C.II.4	a	Banca c/c società A			
---------------------------------------	---	---------------------	--	--	--

### 2) se negativo

Banca c/c società A	a	Debiti v/società controllante D.11			
---------------------	---	------------------------------------	--	--	--

La banca compensa i depositi e gli affidamenti delle singole società partecipanti al cash pooling, tramite il calcolo degli interessi attivi e passivi sul pool account. Mentre il calcolo degli interessi di competenza delle singole società viene effettuato dalla capogruppo che rileva solo il versamento o il prelievo delle singole società dal pool account:

### 1) versamento del saldo positivo delle singole società al pool account

Banca c/c della capogruppo	a	Debiti v/società controllata D.9			
----------------------------	---	----------------------------------	--	--	--

prelevamento dal pool account del saldo negativo delle singole società

Crediti v/società controllata C.II.2	a	Banca c/c della capogruppo			
--------------------------------------	---	----------------------------	--	--	--

Appare opportuno evidenziare l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa ed esplicitare se le transazioni siano avvenute a normali condizioni di mercato nella relazione sulla gestione dei rapporti con la holding (o tesoreria).

## IL CASH POOLING E LE IMPOSTE - ART. 89.7

Le società che aderiscono ad un accordo di cash pooling, sono tenute a determinare distintamente, in sede di scritture di assestamento e di verifica di fine esercizio, tutti gli interessi attivi e passivi maturati, anche se compensati. Il pooler (e le banche nell'estratto conto) dovrà fornire alle società aderenti la distinzione tra interessi attivi e passivi e non il loro mero saldo.

Al momento di pagamento degli interessi, se le società partecipanti all'accordo sono tutte residenti nel territorio dello Stato italiano, il soggetto erogante **non** è tenuto ad operare alcuna **ritenuta** poiché la somma corrisposta concorre come componente attiva alla determinazione del reddito di impresa di ogni singolo percipiente (art. 81).

Se il percettore è ubicato all'estero, la tassazione degli interessi si differenzia con riguardo alla residenza dello stesso. Si possono verificare due ipotesi:


- se il percettore è un soggetto residente in un Paese con cui non è stata stipulata alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni, l'interesse deve essere assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 27% ai sensi dell'art. 26/600;
- se il percettore è un soggetto residente in un Paese con cui è stata stipulata una convenzione per evitare le doppie imposizioni, l'interesse non deve invece essere assoggettato ad alcuna ritenuta in forza di quanto disposto dall'art. 26-bis/600, a patto che non si configurino ipotesi di prestiti come avviene nel c.d. "notional cash pooling" con intervento di banca estera (R.M. 58/E/2002 e R.M. 194/E/2003).

Se il percettore è Italiano ma la società che eroga gli interessi non è residente occorre fare riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni che normalmente prevedono la tassazione per il percettore in Italia con scomputo delle imposte pagate all'estero.

**Iva** - I servizi effettuati a seguito della gestione accentrata effettuati in Italia sono da considerarsi esenti, con conseguente indetraibilità dell'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi specificamente afferenti.

Lo ha ribadito la Commissione tributaria regionale di Milano nella sentenza n. 4551/33/2014 disponendo che anche i flussi finanziari relativi ad un'operazione di cash pooling rilevano ai fini Iva, se sono riqualificati come corrispettivi di prestazioni di servizi infragruppo.





**IMBALLAGGI**

Gli imballaggi, possono incidere sulla determinazione del reddito in modo diverso:

- 1) **conto aperto ai costi d'esercizio:** Imballaggi c/ acquisti, c/ rimanenze iniziali, c/ rimanenze finali - il costo degli imballaggi è incorporato nel prezzo della merce venduta come elemento di costo;
- 2) **conto aperto alle variazioni di esercizio:** Imballaggi c/ acquisti, c/ vendite, c/ rimanenze iniziali, c/ rimanenze finali - fatturato a parte; contabilmente viene trattato come le merci;
- 3) **conto aperto alle immobilizzazioni:** Imballaggi durevoli a rendere - è a tutti gli effetti una immobilizzazione materiale soggetta ad ammortamento. Es. bottiglie "vuoto a rendere". Ai fini civilistici dovrebbe essere effettuato uno stanziamento ad apposito fondo rischi basato su elementi oggettivi e documentabili per la parte che si prevede andrà perduta (ai sensi dell'art. 2423-bis n. 4);
- 4) quando l'acquisto viene effettuato con le clausole **lordo per netto, tara per merce, imballaggio gratis**, non è possibile determinarne il costo in quanto lo stesso è già incorporato nel prezzo della merce.

Per la valutazione / svalutazione delle rimanenze di imballaggi valgono le medesime regole previste per le materie prime. Per quanto riguarda eventuali differenze inventariali di imballaggi e la relativa presunzione di acquisto o cessione di beni, le opinioni sono contrastanti (CTP Milano 4693/7/2019; Cassazione n. 6185/2017; Circolare n. 31/E/2006).

**Iva e imballaggi a rendere** - L'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia espressamente pattuito il rimborso alla resa, non concorre a formare la base imponibile delle fatture di vendita dei beni che contengono (escluso Iva art. 15/633). Se en-

tro un anno dalla consegna gli imballaggi non vengono restituiti, il contribuente deve provvedere alla loro fatturazione in via autonoma, con assoggettamento ad Iva, emettendo un'unica fattura entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

In alternativa è possibile emettere un'unica autofattura riepilogativa (al posto del cliente si riportano gli estremi del DM 11.8.75), entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a condizione che sia stato tenuto il Registro degli imballaggi o si sia in grado di seguire le movimentazioni con i documenti di trasporto.

Non è corretto fatturare gli imballaggi a rendere alla consegna per poi emettere nota di accredito alla restituzione. La fattura va emessa alla mancata restituzione (RM 11.1.02 n. 10).

- Si possono verificare due ipotesi distinte:
- il venditore non richiede **nessuna cauzione** per l'imballaggio;
  - il venditore richiede una **cauzione** per l'imballaggio; la cauzione sarà restituita al cliente nel momento in cui gli imballaggi saranno restituiti.

Quando **non viene richiesta una cauzione** al cliente, il fornitore potrà tenere una traccia degli imballaggi a rendere con indicazioni in fattura e in apposito registro, onde evitare la presunzione di vendita.

Anche la controparte dovrà conservare la fattura per evitare la presunzione di acquisto.

In caso, invece, di **mancata restituzione** sarà addebitato al cliente l'importo degli imballaggi, con emissione di fattura soggetta ad Iva.

Clients	a	==/==		1.220
		Vendite c/ Imballaggi	1.000	
		Erario c/ Iva	220	

Nel caso in cui al cliente venga **richiesta una cauzione**, il relativo importo dovrà essere esposto in fattura, anche se non concorre alla formazione della base imponibile Iva.

Clients	a	==/==		1.320
		Ricavi di vendita	1.000	
		Cauzione imballaggi	100	
		a rendere D 14		
		Erario c/ Iva	220	

Al momento della **restituzione degli imballaggi** si restituisce la cauzione al cliente:

Cauzione imballaggi a rendere	a	Clients		100
-------------------------------	---	---------	--	-----

Se, invece, **gli imballaggi non vengono re-**

stituiti, la cauzione potrà essere trattenuta dal fornitore e dovrà essere **assoggettata ad Iva** in modo autonomo.

Cauzione imballaggi a rendere	a	Vendite c/ Imballaggi	100
Clienti	a	Erario c/ Iva	22

Per le obbligazioni e gli adempimenti connessi al CONAI si veda l'apposito paragrafo (vedi § CONAI).

## IMMOBILI - REDDITI IMMOBILIARI

Le norme del Testo Unico che interessano gli immobili sono:

- artt. da 25 a 35 - Redditi fondiari dei terreni
- artt. da 36 a 42 - Redditi fondiari dei fabbricati
- art. 43 - Immobili non produttivi di reddito fondiario
- art. 65 - Beni relativi all'impresa
- art. 90 - Proventi immobiliari
- art. 92 - Valutazione degli immobili merce
- art. 95 - Spese per prestazioni di lavoro (strumentalità temporanea immobili in uso a dipendenti)
- art. 26 - Imputazione dei redditi fondiari (credito di imposta per canoni non riscossi)
- art. 70 - Redditi di natura fondiaria (immobili situati all'estero).

I redditi determinati catastalmente, in presenza di un esercizio superiore o inferiore a dodici mesi vanno ragguagliati ad anno. I canoni di locazione si imputano per competenza. Gli ammortamenti sono calcolati sul valore al netto dei terreni.

### 1) Immobili merce

Sono immobili, abitativi o commerciali, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (es. imprese edili, imprese di compravendita immobiliare).

**C.c.:** figurano alla voce C.I dello s.p. tra le rimanenze; i ricavi di vendita vanno indicati in c.e. alla voce A.1, mentre gli incrementi di valore per interventi eseguiti nel corso dell'esercizio figurano alla voce A.2 (prodotti finiti e in corso di lavorazione) o alla voce B.11 (materie prime e merci).

I fitti attivi relativi alla temporanea locazione di tali immobili, vanno indicati in c.e. alla voce A.5.

**Fisco:** finché non sono venduti, tali immobili concorrono alla formazione del reddito di esercizio come rimanenze finali (art. 92). La loro cessione genera ricavi ai sensi dell'art. 85.

**Locazione temporanea:** concorrono alla formazione del reddito con il canone effettivo (nessun abbattimento o R.C.); non sono soggetti ad ammortamento. Se la durata della locazione è tale da non poter essere più considerata temporanea, l'immobile perde la qualifica di "bene merce" con conseguente obbligo di iscrizione nell'attivo immobilizzato ed applicazione del trattamento fiscale degli immobili patrimonio. La temporaneità della locazione deve essere valutata sia in relazione alla tipologia dell'immobile che alla capacità dell'impresa di alienare lo stesso sul mercato; di conseguenza va valutata caso per caso.

### 2) Immobili strumentali per natura

Sono quegli immobili non suscettibili di diversa destinazione da quella strumentale (pertanto non suscettibili di destinazione abitativa) senza radicali trasformazioni.

Sono costituiti dai fabbricati delle categorie catastali: A/10 (uffici e studi privati), B (immobili per alloggi collettivi), C (immobili a destinazione commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare). Gli immobili appartenenti a queste categorie godono del requisito della strumentalità anche se concessi in locazione o comodato

**C.c.:** figurano alla voce B.II dello s.p. tra le immobilizzazioni materiali e sono soggetti ad ammortamento; possono essere utilizzati direttamente, affittati o dati in comodato per un ritorno economico (es. concessi in comodato ad un soggetto terzo in base ad accordi contrattuali).

Le plusvalenze relative alla loro cessione si iscrivono alla voce A.5 del c.e. e sono indicate in nota integrativa se di entità o incidenza eccezionali (art. 2427 n. 13).

**Fisco:** la loro cessione può generare plusvalenze o minusvalenze. Tra i costi, sono iscritti l'ammortamento, le spese di manutenzione e riparazione, assicurazioni, spese di gestione ecc.... Ammortamento e costi sono interamente deducibili, salvo limitazioni specifiche (es.: IMU).

**Locazione:** il canone concorre alla formazione del reddito alla voce A.1 o A.5 (a seconda che la locazione appartenga alla gestione caratteristica oppure a quella accessoria della società). Nessun abbattimento percentuale o R.C.

Gli immobili di imprese individuali usati esclusivamente per finalità aziendali, anche se non iscritti nel registro inventari o sui registri Iva, alla vendita, concorrono a formare il reddito imponibile (Cass. 772/2011, Cass.

12999/2007, Cass. 22587/2006).

Non è ammessa la detrazione dell'Iva sull'acquisto di un capannone ad uso commerciale se l'imprenditore non fornisce la prova dell'inerenza dell'acquisto all'esercizio dell'impresa (Cass. 7465/2009).

Non esistono beni strumentali ex lege, ma spetta sempre al contribuente dimostrarne o l'utilizzo nell'ambito dell'attività di impresa o l'insuscettibilità dello stesso ad essere adibito ad altra destinazione. In caso contrario il contribuente non è legittimato né alla detrazione dell'Iva, né alla deduzione degli ammortamenti (Cass. 16546 del 22.6.18).

### 3) Immobili strumentali per destinazione

Immobili delle categorie catastali da A/1 ad A/9 e A/11 (immobili abitativi), che pur non essendo strumentali per natura, sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa (es. appartamento usato come ufficio, fabbricato in uso al dipendente che ha trasferito la residenza anagrafica per ragioni di lavoro; vedi § Benefici). Sono esclusi quelli non utilizzati (a disposizione), quelli concessi in locazione o comodato a terzi e quelli utilizzati in modo promiscuo.

Possono rientrare in questa categoria anche gli immobili abitativi annessi a fabbricati di tipo industriale/commerciale che sono stati costruiti come facenti parte del complesso aziendale e quindi per essere utilizzati ai fini dell'attività d'impresa (es. casa custode).

**C.c.:** figurano alla voce B.II dello s.p. tra le immobilizzazioni materiali e sono oggetto di ammortamento.

Le plusvalenze relative alla loro cessione si iscrivono alla voce A.5 del c.e. e sono indicate in nota integrativa se di entità o incidenza eccezionali (art. 2427 n. 13).

**Fisco:** la loro cessione può generare plusvalenze o minusvalenze. Tra i costi, sono iscritti l'ammortamento, le spese di manutenzione e riparazione, assicurazioni, spese di gestione ecc.... Ammortamento e costi sono interamente deducibili, salvo limitazioni specifiche (es.: IMU).

Locazione: il canone concorre alla formazione del reddito alla voce A.1 o A.5 (a seconda che la locazione appartenga alla gestione caratteristica oppure a quella accessoria della società). Nessun abbattimento percentuale o R.C..

### 4) Immobili patrimonio

Si tratta della categoria residuale che comprende tutti gli immobili che non sono merce,

strumentali per natura o per destinazione. Sono principalmente i terreni e gli immobili abitativi, non utilizzati direttamente e non destinati alla vendita; in pratica i terreni e gli immobili civili, acquisiti a titolo di investimento, tenuti a disposizione o destinati alla locazione (categorie catastali da A/1 ad A/9 e A/11). Con riferimento alle società di pura gestione immobiliare, l'A.E. ha chiarito che l'immobile a destinazione abitativa concesso in locazione a terzi costituisce immobile patrimonio e non immobile strumentale, nonostante l'oggetto sociale (Ris n. 56/2004).

**C.c.:** figurano alla voce B.II dello s.p. tra le immobilizzazioni. Concorrono alla formazione del risultato d'esercizio a costi e ricavi. I fabbricati civili che rappresentano una forma d'investimento, se il valore residuo è pari o superiore al netto contabile, possono non essere ammortizzati (Oic 16 n. 59);

Le plusvalenze relative alla loro cessione si iscrivono alla voce A.5 del c.e. e sono indicate in nota integrativa se di entità o incidenza eccezionali (art. 2427 n. 13).

**Fisco:** non concorrono alla formazione del reddito in base ai costi e ricavi ad essi afferenti, ma secondo le regole proprie dei redditi fondiari. Pertanto, se situati in Italia, concorrono alla formazione del reddito:

- se locati, attraverso il maggiore tra:
  - il canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione ordinaria documentate e sostenute (cioè a carico dell'impresa) entro il limite massimo del 15% del canone stesso, e
  - la R.C. rivalutata.

Le manutenzioni ordinarie, eccedenti il limite sopra indicato, sono indeducibili. Non possono essere portate in riduzione del canone di locazione le spese di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

- se sfitti, attraverso la rendita catastale rivalutata (maggiorata di 1/3 per gli abitativi a disposizione).

Eventuali plusvalenze e minusvalenze seguono lo stesso trattamento fiscale applicabile alle cessioni di immobili strumentali e pertanto sono rispettivamente tassabili e deducibili.

Gli eventuali ammortamenti, i canoni leasing, le spese e gli altri componenti economici negativi sono indeducibili.

Interessi passivi: capitalizzazione - Vedi § Interessi passivi (Capitalizzazione).

### 5) Immobili situati all'estero

**Fisco:** per gli immobili merce e immobili

strumentali, si applicano le disposizioni in materia di reddito d'impresa sopra richiamate.

Per gli immobili patrimonio, si applica l'art. 70. Nel caso di immobili non locati:

- se lo Stato estero assoggetta a tassazione la rendita, l'immobile è tassato anche in Italia sulla medesima base imponibile;
- se lo Stato estero non assoggetta a tassazione la rendita, l'immobile è esente anche in Italia.

Nel caso di immobili locati:

- se lo Stato estero assoggetta a tassazione i canoni, l'immobile è tassato anche in Italia sulla medesima base imponibile;
- se lo Stato estero non assoggetta a tassazione i canoni, in Italia concorre in ogni caso a determinare il reddito il canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione ordinaria documentate e sostenute (cioè a carico dell'impresa) entro il limite massimo del 15% del canone stesso.

**6) Fabbricati in uso ai dipendenti:** vedi § Benefici.

**148 7) Fabbricati patrimonio di interesse storico o artistico**

**C.c.:** come per gli altri immobili della stessa categoria catastale.

**Fisco:** concorrono alla formazione del reddito:

- se sfitti, in base alla R.C. rivalutata, ridotta del 50%; non si applica la maggiorazione di 1/3;
- se locati, attraverso il maggiore tra il canone di locazione ridotto forfetariamente del 35% e la R.C. rivalutata ridotta del 50% (R.A.E. 114/2012);
- per gli immobili locati in regime di canone concordato l'importo rilevante è pari al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto dapprima del 35% a titolo forfetario (ex art. 90) e successivamente ulteriormente ridotto del 30% ai sensi dell'art. 8 L. 431/1998 e la R.C. rivalutata ridotta del 50%.

**8) Fabbricati strumentali (per natura o destinazione) e immobili-merce di interesse storico o artistico**

**C.c.:** come per gli altri immobili della stessa categoria catastale.

**Fisco:** si applicano le disposizioni in materia di reddito d'impresa sopra richiamate.

**9) Terreni agricoli, detenuti da società agricole di cui al DL 99/2004**

**C.c.:** figurano alla voce B.II dello s.p. tra le immobilizzazioni. Concorrono alla formazione del reddito a costi e ricavi.

**Fisco:** è possibile esercitare l'opzione per la tassazione del reddito in base alla rendita catastale.

Vedi § Agricoltura.

**10) Terreni agricoli, detenuti da società prive dei requisiti di cui al DL 99/2004**

**C.c.:** figurano alla voce B.II dello s.p. tra le immobilizzazioni. Concorrono alla formazione del reddito a costi e ricavi.

**Fisco:** concorrono alla formazione del reddito a costi e ricavi.

**Redditi fondiari e interessi passivi - Vedi § Interessi passivi**

**Manutenzioni ordinarie** - Normalmente deducibili entro il limite del 5% di tutti i beni ammortizzabili (art. 102.6), ad esclusione di quelle sostenute sugli immobili patrimonio per le quali sussistono regole specifiche vedi § Immobili patrimonio.

**Manutenzioni straordinarie** - Se civilisticamente capitalizzate, seguono la stessa sorte anche per il fisco. Se imputate a costo per mancanza di capienza di valore, seguono il trattamento delle manutenzioni ordinarie.

**Morosità del conduttore** - Nell'ipotesi di immobili patrimonio, si applica la disciplina prevista dall'art. 26 che consente di escludere i canoni non riscossi dal reddito imponibile a partire dal momento in cui è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. In questo caso è tassata la R.C..

Nell'ipotesi di immobili strumentali, per natura o per destinazione, la disciplina di cui sopra non è applicabile. I canoni di affitto concorrono a formare il reddito imponibile per competenza seppure non riscossi. Da valutare l'eventuale svalutazione del credito di dubbia esigibilità o lo stralcio del credito inesigibile in presenza dei presupposti per la rilevazione di una perdita su crediti.

**CANONI DI LOCAZIONE NON INCASSATI**

**Immobili abitativi** - Nel caso di mancato pagamento del canone da parte degli inquilini l'impresa potrà non dichiarare i canoni solo a partire dal periodo d'imposta in cui si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità.

**Immobili commerciali** - Il ricavo contrattuale derivante dal canone, ancorché non percepito, partecipa alla formazione del reddito per competenza.

In ogni caso, le società locatrici potrebbero valutare l'esigibilità del credito ed eventualmente svalutarlo laddove ricorrano elementi certi e precisi ex art. 101.5.

Per la CTP di Forlì (611/2/2014 e 125/1/2014), non è possibile richiedere il pagamento delle imposte dopo la risoluzione di diritto del contratto di locazione in base a una clausola risolutiva espressa.

### ■ IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Vedi: Partecipazioni e Titoli.

### ■ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, ONERI PLURIENNALI - ART. 103 108 OIC 24

Le immobilizzazioni immateriali sono costi che partecipano al processo produttivo dell'impresa la cui utilità non si esaurisce in un solo esercizio e si distinguono in:

- **oneri pluriennali** (costi di impianto e di ampliamento, costi di sviluppo);
- **beni immateriali** (brevetti, licenze, marchi e diritti simili, utilizzazione opere dell'ingegno);
- **avviamento**;
- **immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**.

Elementi costitutivi delle immobilizzazioni immateriali sono:

- durata pluriennale;
- mancanza di fisicità (intangibilità);
- valore economico reale per l'impresa;
- autonoma identificabilità.

**CONDIZIONI PER L'ISCRIVIBILITÀ A BILANCIO (OIC 24)** - Le condizioni che legittimano l'iscrizione in bilancio sono diverse a seconda del tipo di immobilizzazione immateriale.

#### **Beni immateriali:**

- individualmente identificabili;
  - costo stimabile con sufficiente attendibilità.
- Un bene immateriale risulta individualmente identificabile quando può essere ceduto, trasferito, concesso in licenza, dato in affitto o scambiato separatamente dalla società.

#### **Oneri pluriennali:**

Gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni imma-

teriali e dall'avviamento; rispetto ai beni immateriali risulta più difficile da determinare (e giustificare) la loro utilità pluriennale.

I costi in questione presentano caratteristiche di aleatorietà ed indeterminazione estremamente marcate, tanto che la loro capitalizzazione è consentita esclusivamente al ricorrere di precise condizioni:

- effettivo sostenimento;
- carattere straordinario e non ricorrente;
- utilità pluriennale dimostrata mediante un piano economico redatto al momento della rilevazione iniziale dei costi e da cui risultano le condizioni produttive, gestionali e di mercato che giustificano l'utilità futura;
- sussistenza di un rapporto oggettivo di causa/effetto tra il costo e l'utilità futura;
- recuperabilità stimabile con ragionevole certezza pur applicando il principio di prudenza;
- congruenza;
- finalità diretta:
  - alla costituzione della società ovvero dell'azienda;
  - all'ampliamento della società o dell'azienda verso attività precedentemente non esercitate;
  - all'ampliamento quantitativo in misura tale da apparire straordinario.

La Cassazione (sentenza n. 33648/2019) ha affermato che non sono deducibili, per difetto di competenza, le spese del personale dipendente sostenute nella fase di avviamento e capitalizzate in assenza di una adeguata giustificazione a supporto della loro utilità futura.

Accertata l'utilità pluriennale:

- per i **beni immateriali** soggetti a tutela giuridica e per l'avviamento costituisce un **obbligo** la loro iscrizione nello stato patrimoniale,
- per i **costi pluriennali** caratterizzati da un alto grado di aleatorietà e condizionati da valutazioni soggettive, deve prevalere il giudizio di prudenza e quindi la loro iscrizione costituisce una **facoltà**.

La capitalizzazione di oneri pluriennali diversi da quelli esplicitamente previsti dalla legge è vietata.

### CONSENSO DEL COLLEGIO SINDACALE

Possono essere capitalizzati solo con il consenso del Collegio Sindacale:

- costi di impianto e ampliamento (art. 2426.5);
- costi di sviluppo (art. 2426.5);
- avviamento (art. 2426.6).

Si schematizza il trattamento civilistico e fiscale del processo di ammortamento:

## BILANCI 2020

Voce di stato patrimoniale	Ammortamento civilistico	Ammortamento fiscale
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO Voce B.I.1	Entro un periodo non superiore a cinque anni; quote libere. Iscrivibili con il consenso del Collegio Sindacale. Art. 2426.1, n. 5	Art. 108.1: Nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio in base al c.c. Ammortamento deducibile dai primi ricavi art. 108.4
COSTI DI SVILUPPO Voce B.I.2	Entro un periodo non superiore a cinque anni; quote libere. Iscrivibili con il consenso del Collegio Sindacale. Art. 2426.1, n. 5	Art. 108.1: Nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio in base al c.c. Ammortamento deducibile dai primi ricavi art. 108.4
DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO Voce B.I.3	Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo. Art. 2426.1, n. 2	Art. 103.1: In misura non superiore al 50% del costo per ciascun esercizio; quote anche variabili.
MARCHI Voce B.I.4	Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo, ma non oltre il limite legale o contrattuale. La stima della vita utile non può eccedere i 20 anni. Art. 2426.1, n. 2 - Oic 24	Art. 103.1: Quote annue, anche variabili, ma in misura non superiore a 1/18 per ciascun esercizio
CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI Voce B.I.4	Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo, ma non oltre il limite legale o contrattuale. Art. 2426.1, n. 2	Art. 103.2: In misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista da contratto o legge. Quote costanti
AVVIAMENTO Voce B.I.5	In base alla vita utile, con un limite massimo di 20 anni; nei casi eccezionali in cui non è stimabile la vita utile, entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa occorre fornire una spiegazione del periodo di ammortamento. Occorre il consenso del Collegio Sindacale. Art. 2426.1, n. 6 - Oic 24	Art. 103.3: Quote annue, anche variabili, ma in misura non superiore a 1/18 del valore per ciascun esercizio
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI Voce B.I.6	Non vanno ammortizzati	Non vanno ammortizzati
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI Voce B.I.7	Minore tra utilità futura e durata residua della locazione tenuto conto anche del rinnovo se dipendente dalla volontà del conduttore	Art. 108.1: Nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio in base al c.c. Ammortamento deducibile dai primi ricavi art. 108.4
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Voce B.I.7	Sistematico in ogni esercizio, in base alla residua possibilità di utilizzo. Art. 2426.1, n. 2	Art. 108.1: Nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio in base al c.c. Ammortamento deducibile dai primi ricavi art. 108.4

150

**VALORE DI ISCRIZIONE IN BILANCIO E AMMORTAMENTO** - Per l'iscrizione in bilancio, vale la regola del costo di acquisto o produzione prevista per le immobilizzazioni materiali. **Non** è consentita la capitalizzazione di beni immateriali o costi pluriennali acquisiti a titolo **gratuito**.

OIC 24 ribadisce che il valore di iscrizione a bilancio non può eccedere il valore recuperabile, ovvero il maggiore tra il presunto valore

di realizzo attraverso la vendita del bene e il suo valore in uso.

### DETERMINAZIONE DEL COSTO CIVILISTICO AMMORTIZZABILE

- Acquisto presso terzi: costo di acquisto + oneri accessori + interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione e interessi passivi relativi alla loro fabbricazione esterna, fino al momento dal quale il bene

può essere utilizzato e per la quota ragionevolmente imputabile (specifico richiamo dell'Oic 24 alla disciplina degli oneri finanziari definita nell'Oic 16).

- **Fabbricazione interna:** fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato e per la quota ragionevolmente imputabile: costi diretti (retribuzioni, energia elettrica, ecc.) + costi indiretti + interessi passivi sui prestiti contratti per l'acquisizione dei fattori produttivi + interessi passivi relativi alla loro fabbricazione interna.

### DETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE AMMORTIZZABILE

- **Acquisto presso terzi:** costo di acquisto + oneri accessori + interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione e interessi passivi relativi alla loro fabbricazione esterna, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile.
- **Fabbricazione interna:** fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ovvero costi diretti (retribuzioni, energia elettrica, ecc.) + costi indiretti + interessi passivi sui prestiti contratti per l'acquisizione dei fattori produttivi + interessi passivi relativi alla loro fabbricazione interna.
- La capitalizzazione di interessi passivi deve essere indicata in nota integrativa (art. 2427 n. 8). Vedi § Interessi passivi: capitalizzazione.

L'**ammortamento** va effettuato sistematicamente in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, con l'obbligo di motivare in n.i. eventuali modifiche dei criteri d'ammortamento e dei coefficienti applicati.

**Non** sono previsti ammortamenti **anticipati, accelerati o ridotti**; né è previsto l'utilizzo di una minor aliquota o il pro rata temporis nel primo esercizio di utilizzo del bene.

**Esercizio con durata +/- 12 mesi** - Ai fini fiscali le quote d'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali **non** vanno **ragguagliate** alla durata d'esercizio (per il mancato richiamo dell'art. 110.5).

### SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Vedi: § Immobilizzazioni materiali.

**AFFITTO E USUFRUTTO DI AZIENDA:** Si applicano le stesse norme previste per i beni materiali (artt. 2562, 2561, 102.8).

### COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO - ART. 2426 N. 5 / OIC 24 / 108.1 / 108.4

La voce B.I.1 "costi di impianto e di ampliamento" può comprendere:

- i costi inerenti l'atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili;
- i costi di "start-up", costi sostenuti da una società di nuova costituzione per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell'inizio di una nuova attività, quali ad esempio un nuovo ramo d'azienda, un nuovo centro commerciale per una società che opera nella grande distribuzione, un nuovo processo produttivo, ecc. Tra questi costi sono compresi, ad esempio, i costi del personale operativo che avvia le nuove attività, i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito, i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale, i costi di allacciamento di servizi generali, quelli sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente. I costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze sostenute durante il periodo di start-up non possono essere capitalizzati;
- i costi relativi all'ampliamento della società, inteso come una vera e propria espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento anche di tipo quantitativo ma di misura tale da apparire straordinario e che pertanto attiene ad un nuovo allargamento dell'attività sociale. Essi non consistono nel naturale processo di accrescimento quantitativo e qualitativo dell'impresa (es.: spese per aumento di capitale sociale, spese per operazioni di trasformazione, fusione, scissione);
- i costi di addestramento e di qualificazione.

I costi di costituzione, di impianto e di ampliamento (B.I.1) sono oneri che vengono sostenuti in modo non ricorrente in precisi e caratteristici momenti della vita dell'impresa, quali la fase pre-operativa, quella di accrescimento della capacità operativa esistente o di allargamento dell'attività sociale.

**C.c.:** Deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio, comunque entro 5 anni (quote anche variabili).

**Fisco:** Deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio in base al c.c. (art. 108.1). L'ammortamento è deducibile dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi (art. 108.4).

- Finché permangono in bilancio è consentito distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprirli.
- Per la capitalizzazione è necessario il consenso del Collegio Sindacale.

**SPESE PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE**

I costi inerenti un aumento di capitale sociale per essere capitalizzabili dovranno trovare giustificazione nell'atteso miglioramento della situazione finanziaria dell'azienda (quindi se l'aumento viene effettuato con utilizzo di riserve il costo non sembra capitalizzabile). Poiché la capitalizzazione non è civilisticamente obbligatoria l'integrale imputazione al c.e. nell'esercizio di sostenimento appare sempre possibile anche ai fini fiscali (Oic 24).

**BUONA ENTRATA - BUONA USCITA**

Spesso per il subentro in un locale commerciale condotto in locazione occorre pagare una somma a titolo di buona uscita, per chi cede o recede e di converso denominata buona entrata, per chi subentra.

La classificazione della somma pagata è controversa, con conseguenze del tutto diverse sia per il cedente che per il cessionario. Si ritiene che un modo per stabilire l'appartenenza sia quello di verificare le motivazioni dell'acquisto: se una impresa che esercita il commercio di abbigliamento paga una buona uscita per poi esercitare la stessa attività, possiamo classificarla come avviamento; se invece dopo l'acquisto esercita una attività completamente diversa (es. cartoleria), siamo in presenza di un onere pluriennale.

- Assimilato all'avviamento (art. 103) - Viene trattato come un bene immateriale, ammortizzabile con gli stessi criteri stabiliti per l'avviamento. Per il beneficiario costituisce plusvalenza, rateizzabile in 5 esercizi se ne ricorrono le condizioni temporali (art. 86.4).
- Considerato un onere pluriennale (art. 108.1) - Può essere ammortizzato nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.

La Cassazione con sentenza n. 4497/2013, riprendendo comunque un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. N. 16826/2007 e N. 1465/2009), è intervenuta sui costi che l'impresa sostiene in previsione di strategie aziendali, anche a fondo perduto, volte ad attività potenzialmente idonee a produrre utili in futuro e che potrebbero essere considerate come non direttamente inerenti all'attività d'impresa, chiamandoli "costi di buona entrata" (es. i costi sostenuti da un'impresa automobilistica per il sostegno iniziale ai nuovi

concessionari della rete vendita).

Assume rilievo il principio di competenza economica e la corretta imputazione di detti costi nel bilancio di esercizio, dove appare verosimile la possibilità di poterli capitalizzare nell'attivo, negli oneri pluriennali tra i costi di impianto e ampliamento, trattandosi di costi che non esauriscono la propria utilità nel corso dell'esercizio in cui sono stati sostenuti manifestando i loro benefici economici lungo un arco temporale diluito su più esercizi.

Il documento Oic 24, intervenendo nel merito, stabilisce che il presupposto fondamentale per la loro iscrizione nell'attivo patrimoniale, sia nella possibilità di dimostrarne la congruenza e il rapporto causa-effetto tra i costi in questione e il beneficio (futura utilità) che dagli stessi si attende.

Fiscalmente trova applicazione l'art. 108.1 del Tuir secondo il quale le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

**CORNER**

Qualora il contratto abbia una durata pluriennale o indeterminata, l'organo amministrativo potrebbe allocare la spesa tra i costi di impianto, ricorrendo all'ammortamento in quote libere, comunque entro 5 anni.

Fiscalmente, l'art. 108.1 prevede la quota imputabile a ciascun esercizio.

**COSTI SELEZIONE PERSONALE**

Le spese sostenute per la selezione del personale a tempo indeterminato possono essere detratte interamente dall'impresa nell'anno in cui sono state conseguite, in quanto non costituiscono necessariamente costi relativi a più esercizi (Cassazione n. 8482/2009).

**COSTI ADDESTRAMENTO E QUALIFICAZIONE DIPENDENTI E/O AGENTI**

Sono capitalizzabili solo quando vengono sostenuti in relazione ad una: - attività di avviamento di una nuova impresa o di una nuova attività dell'impresa, - riconversione o ristrutturazione aziendale che comporti un profondo cambiamento nella struttura industriale, commerciale o amministrativa.

**C.c.:** Deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio, comunque entro 5 anni (quote anche variabili).

**Fisco:** Deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (art. 108.1).

- Consenso Collegio Sindacale per la capitalizzazione.

- Limitazione alla distribuzione di dividendi.



### **COSTI STRAORDINARI DI RIDUZIONE DEL PERSONALE (OIC 24)**

I costi straordinari di riduzione del personale (incentivi, bonus, ecc.) per favorire l'esodo o la messa in mobilità, per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o amministrative non sono capitalizzabili.

### **COSTI DI AVVIAMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE**

Si tratta di costi costituiti dalla differenza tra i costi di produzione dei beni oggetto di scambio per l'impresa generati da impianti a regime e quelli rilevati durante la fase di avviamento di un impianto. Tali costi possono essere capitalizzati tra i costi di impianto e ampliamento se vi sono fondate aspettative che essi siano recuperabili tramite flussi di ricavi futuri sufficienti a coprire tutti i costi. La capitalizzazione è ammessa sino al momento della messa a regime dell'impianto e comunque non oltre il normale periodo di avviamento dello stesso previsto dal costruttore.

L'ammortamento si effettua a quote costanti, da tre a cinque anni, a partire dall'esercizio in cui l'impianto è entrato a regime.

- Consenso Collegio Sindacale per la capitalizzazione.

- Limitazione alla distribuzione di dividendi.

### **COSTI PER RISOLUZIONE CONTRATTI DI AGENZIA**

Vedi § Rappresentanti ed agenti

### **FRANCHISING**

Contratto atipico con il quale una parte (franchisor) concede all'altra (franchisee) la possibilità di esercitare una attività di produzione e/o vendita e/o servizi con utilizzazione del marchio del franchisor, dietro pagamento di una somma fissa iniziale (diritto di entrata) e di una parte variabile in relazione al volume di affari (canoni o royalties).

**C.c.:** Il diritto di entrata può essere considerato, a seconda delle previsioni del contratto:

- spesa di impianto, quindi relativa a più esercizi, da iscriversi alla voce B.I.1, ammortizzabile entro un periodo non superiore a 5 anni (art. 2426.1 n. 5);
- diritto di brevetto o di utilizzazione delle opere dell'ingegno, da iscriversi alla voce B.I.3, con ammortamento sistematico in ciascun esercizio (art. 2426.1 n. 2);
- licenza di utilizzo di beni immateriali, da iscriversi alla voce B.I.4, con ammortamento sistematico in ciascun esercizio (art. 2426.1 n. 2).

mento sistematico in ciascun esercizio (art. 2426.1 n. 2).

**Fisco:** Il costo viene diversamente trattato in base alla scelta civilistica:

- nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio (art. 108.1);
- in misura non superiore al 50% del costo per ciascun esercizio (art. 103.1);
- in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto (art. 103.2).

- Consenso Collegio Sindacale per la capitalizzazione.

- Limitazione alla distribuzione di dividendi.

### **COSTO PER ACQUISTO "PORTAFOGLIO CLIENTI"**

Hanno natura di onere pluriennale e sono soggetti ad ammortamento in modo conseguente.

- Consenso Collegio Sindacale per la capitalizzazione.

- Limitazione alla distribuzione di dividendi.

### **COSTI DI SVILUPPO - ART. 2426 N. 5 / 108.1 / 109.4 LETT. B / OIC 24**

Il D.lgs. 139/2015 ha eliminato dall'attivo patrimoniale i costi di ricerca con effetto retroattivo. Di conseguenza non solo tali costi devono essere spesi a conto economico, ma eventuali importi residui capitalizzati in anni precedenti e non ancora completamente ammortizzati sono eliminati dall'attivo di bilancio mediante utilizzo di riserve di utili o, in mancanza, delle altre poste del patrimonio netto (Oic 29).

Secondo la definizione dell'Oic 24 lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione. Lo stesso Oic fornisce le seguenti esemplificazioni di costi di sviluppo:

- i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
- i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
- i costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- i costi per la progettazione, la costruzione e

la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;

- i costi per l'applicazione della ricerca di base. La ricerca di base è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società; i relativi costi non sono capitalizzabili.

I costi capitalizzati comprendono spese del personale addetto, spese per materiali impiegati, consulenze esterne, costi per servizi, costi indiretti diversi dalle spese generali ed amministrative, ammortamenti.

Per la capitalizzazione, occorre che i costi siano:

- relativi ad un processo produttivo o ad un prodotto chiaramente definito, identificabile e misurabile;
- riferiti ad un progetto realizzabile per il quale l'impresa disponga delle necessarie risorse;
- recuperabili attraverso i ricavi che si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso.

Per il principio di prudenza, la **capitalizzazione** è possibile solo nel momento in cui il progetto si dimostri **certamente realizzabile** (recuperabilità dei costi tramite i ricavi futuri del progetto). Nel caso in cui le ricerche abbiano esito positivo e si intenda procedere alla capitalizzazione dei costi, la stessa va fatta escludendo quelli già detratti in precedenti esercizi; da questo momento inizia l'ammortamento.

**C.c.:** Ammortizzati entro un periodo massimo di 5 esercizi, con quote anche variabili.

**Fisco:** Possono essere dedotti interamente nell'esercizio di sostenimento o in quote costanti dell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (quindi da uno a cinque esercizi).

- Finché permangono in bilancio, è consentito distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprirli.
- Per la capitalizzazione è necessario il consenso del Collegio Sindacale.
- Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto.

#### BREVETTI INDUSTRIALI E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO

**BREVETTI** (B.I.3 - Art. 2426 n. 2) - I costi sostenuti per brevetti, concessioni, licenze, marchi, ecc. vanno inseriti solo quando sono acquisiti con certezza giuridica; eventuali spe-

se sostenute prima vanno imputate alla voce B.I.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti.

I brevetti industriali (artt. 2584-2592 c.c.) possono avere come oggetto studi ed esperienze che hanno contenuto inventivo ed applicazione industriale, volte all'ottenimento di un prodotto; tra essi può essere ricompreso il know-how.

Elementi necessari per la capitalizzazione: esclusività del diritto; misurabilità e recuperabilità del costo.

Costo ammortizzabile: costo di produzione interna o costo di acquisto, anche dilazionato, maggiorato degli oneri accessori, inclusi i costi di progettazione e gli studi di fattibilità. Eventuali corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi di produzione e vendita sono imputati a conto economico perché direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.

**C.c.:** Quota imputabile a ciascun esercizio commisurata alla residua possibilità di utilizzo con limite massimo la durata legale. Quote anche variabili.

**Fisco:** In misura non superiore al 50% del costo, con quote anche variabili.

**DIRITTI D'AUTORE** (B.I.3) - I diritti d'autore (artt. 2575-2583 c.c.) hanno per oggetto tutte le opere dell'ingegno a carattere creativo. A differenza dei brevetti non vengono subordinati ad alcuna registrazione o ad altre formalità. La tutela giuridica si estende per tutta la vita dell'autore e sino al sessantesimo anno solare dopo la sua morte. Quando il pagamento è commisurato alle vendite annuali è capitalizzabile il solo costo eventualmente pagato una tantum.

Costo ammortizzabile: costo di produzione interna o costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori.

**C.c.:** Quota imputabile a ciascun esercizio. Quote anche variabili.

**Fisco:** In misura non superiore al 50% del costo; quote anche variabili.

#### SOFTWARE

Si può suddividere in:

a) software di base - connesso al funzionamento della macchina, va aggiunto al costo della stessa quale onere accessorio e con questa ammortizzato (Oic16);

b) software applicativo - costituito dall'insieme delle istruzioni che consentono l'utilizzo del software di base. Il software applicativo può essere:

- acquistato a titolo di proprietà - va iscritto tra le immobilizzazioni immateriali alla vo-

ce B.I.3 Diritti di brevetto. Civilisticamente va ammortizzato in base alla prevista durata di utilità futura. Fiscalmente la quota non può essere superiore al 50% del costo (art. 103.1).

- Acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato - trattato come l'acquisto; la Cassazione, con sentenza n. 1653/2016, ha precisato che il software applicativo acquistato come licenza d'uso, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è soggetto ad ammortamento in base alla durata residua dei diritti esercitabili e pertanto occorre prestare attenzione alla volontà negoziale manifestata dalle parti e non necessariamente alla durata residua.
- Acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato - se il contratto di licenza d'uso prevede il pagamento di un corrispettivo periodico, i relativi costi devono essere imputati a c.e. alla loro maturazione. Se il pagamento è una tantum pagato all'inizio, è iscritto alla voce B.I.4. Concessioni, licenze e diritti simili e ammortizzato a quote costanti in base alla durata residua dei diritti esercitabili (Cassazione n. 1653/2016).
- Prodotto per uso interno, tutelato - i relativi costi vanno iscritti alla voce B.I.3 Diritti di brevetto industriale. Il costo va ammortizzato a quote costanti nel periodo di prevista utilità futura. Fiscalmente la quota non può essere superiore al 50% del costo (art. 103.1).
- Prodotto per uso interno, non tutelato - i relativi costi possono essere imputati a costo nel periodo di sostenimento o, se utilizzabili per un certo numero di anni, vanno iscritti alla voce B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali. Il costo va ammortizzato a quote costanti nel periodo di prevista utilità futura. Fiscalmente la quota non può essere superiore al 50% del costo (art. 103.1).

### SITO INTERNET

Può essere equiparato alla creazione di un software applicativo, ossia a "un insieme di istruzioni che consentono l'utilizzo del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'utente". Se i costi sostenuti non esauriscono la loro utilità nell'esercizio, devono essere classificati tra le immobilizzazioni immateriali, voce B.I.3 "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" (se acquisito a titolo di proprietà).

**Fisco:** deve essere ammortizzato in misura non superiore al 50% (art. 103.1).

### ACQUISTO DI KNOW-HOW

Questi contratti configurano la trasmissione di tecnologia non brevettata generalmente associata ad obblighi di segretezza o ad accordi di fornitura. Sono inoltre iscritti in questa voce i know-how prodotti internamente se tutelati giuridicamente.

La loro collocazione in bilancio è alla voce B.I.3.

**C.c.:** Deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio, comunque entro 5 anni (quote anche variabili).

**Fisco:** Se diritto di utilizzazione: quota massima non superiore al 50% (art. 103.1); se altro diritto: quote di ammortamento costanti in base alla durata (art. 103.2).

- Consenso Collegio Sindacale per la capitalizzazione. - Limitazione alla distribuzione di dividendi.

### CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI

Vanno iscritte in bilancio alla voce B.I.4 (artt. 2424 e 2426.1.2.3).

Le **concessioni**, rilasciate dall'autorità amministrativa, consistono in diritti su beni di proprietà dell'ente concedente (es. occupazione di suolo pubblico) o diritti ad esercitare una determinata attività (es. parcheggi pubblici).

Le **autorizzazioni** permettono l'esercizio di attività (es. commerciale).

Le **licenze** consistono nel diritto a sfruttare temporaneamente brevetti o altri beni immateriali.

Esempi di **diritti simili** che si possono inserire in questa voce: ditta, insegna, franchising e know-how.

**C.c.:** Quota imputabile a ciascun esercizio.

**Fisco:** In base alla durata di utilizzazione, in quote costanti.

*NB: le licenze relative a brevetti dovrebbero essere allocate alla voce B.I.3 e ammortizzate in misura non superiore al 50% del costo (quote anche variabili).*

### MARCHI

Vanno iscritti in bilancio alla voce B.I.4, Marchi e diritti simili (artt. 2424 e 2426.1.2.3).

Il marchio (insieme alla ditta e all'insegna) è uno dei segni distintivi dell'azienda o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato. I marchi possono essere:

- ottenuti mediante produzione interna;
- acquistati da terzi;
- ottenuti da terzi in concessione.

Sono iscrिवibili tra le attività solo se dotati di tutela giuridica a seguito di registrazione o pre-uso. Non è iscrivibile il marchio ricevu-

to a titolo gratuito.

**C.c.:** quota imputabile a ciascun esercizio. L'ammortamento è legato al periodo previsto di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce ma non oltre il limite legale o contrattuale. La stima della vita utile non può eccedere i 20

anni (Oic 24).

**Fisco:** in misura non superiore ad 1/18 del costo.

Nella tabella che segue vengono specificate le definizioni e le caratteristiche di marchio, ditta e insegna.

<b>MARCHIO</b>	<p>Identifica e differenzia un prodotto mediante un segno distintivo. Esiste il marchio industriale per identificare l'impresa di produzione oppure quello di commercio per identificare il venditore del prodotto. Il Codice della Proprietà Industriale all'art. 7 stabilisce che "possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche".</p> <p>Come per la ditta, anche il marchio deve tener conto dell'esistenza di altri segni distintivi di azienda, evitando la possibilità di confusione, e deve essere veritiero, non traendo in inganno il consumatore sul luogo di provenienza, caratteristiche o proprietà del prodotto</p>
<b>DITTA</b>	<p>E' un bene immateriale su cui ha diritto all'uso esclusivo l'imprenditore (art. 2563 C.C.), che permette la definizione dell'impresa da lui esercitata e la contraddistingue univocamente all'interno del mondo degli affari. Per la scelta del nome di una ditta sono previsti specifici requisiti imposti dalla normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• requisito della novità, perché la ditta prescelta non può essere uguale o simile ad una già adottata da un altro imprenditore (in caso di conflitto, è imposta la modifica a quella con registrazione meno recente);</li> <li>• requisito della verità, perché la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (art. 2563.2 C.C.)</li> </ul>
<b>INSEGNA</b>	<p>L'insegna è un segno che identifica i locali dove si esercita l'attività d'impresa. In questi termini, a differenza della ditta e del marchio, l'insegna identifica un bene aziendale presso il quale o mediante il quale un prodotto viene posto in commercio.</p> <p>La scelta del logo e del nome dell'insegna è libera, anche se la dottrina prevalente sottolinea come debbano comunque essere rispettati i principi di libertà, novità e verità che sono specifici per tutti i segni distintivi dell'impresa e dell'imprenditore</p>

156

**Insegne luminose** - In linea generale, possono essere iscritte nella voce B II.4 denominata "altri beni". L'ammortamento civilistico è determinato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, in aderenza al disposto di cui all'art 2426.1, paragrafo 2, Codice civile. Le aliquote di ammortamento fiscale dipendono dal settore in cui opera l'impresa.

### AVVIAMENTO

**- ART. 2426 N. 6) / 103.3 / OIC 24**

Può essere iscritto (voce B.I.5), con il consenso del Collegio Sindacale (se presente) e nei limiti del costo sostenuto, solo se:

- è acquisito a titolo oneroso;
- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono benefici economici futuri;
- è soddisfatto il principio della recuperabili-

tà del relativo costo.

È determinato per differenza tra il prezzo di acquisizione dell'azienda ed il valore corrente degli elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono. Tale eccedenza rappresenta il valore intrinseco dell'azienda acquisita che deriva da diversi fattori quali, ad esempio, il miglioramento del posizionamento sul mercato, il maggior reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive e commerciali. Se, al contrario, la differenza è dovuta alla conclusione d'un cattivo affare il costo deve essere speso nell'esercizio.

**C.c.:** Per l'avviamento iscritto dal 2016, l'ammortamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. La vita utile è stimata in base alle informazioni disponibili sul periodo

di tempo entro cui si manifesteranno i benefici economici connessi all'avviamento ed in particolare:

- il periodo entro cui la società si attende di beneficiare degli extra profitti legati alle sinergie generate dall'operazione straordinaria da cui origina l'avviamento;
- il periodo entro cui la società si attende di recuperare l'investimento effettuato sulla base di quanto formalmente stabilito dall'organo amministrativo;
- media ponderata delle vite utili delle principali attività, anche immateriali, acquisite con l'aggregazione aziendale da cui origina l'avviamento.

I periodi di ammortamento dell'avviamento superiori a 10 anni sono consentiti solo ove l'impresa sia in grado di supportare tale stima con "fatti e circostanze oggettivi", da menzionare adeguatamente nella Nota integrativa. Il periodo di ammortamento non può in ogni caso eccedere il limite di 20 anni (Oic 24 § 70).

Il valore residuo dell'ammortamento va analizzato alla fine di ogni anno ed, in caso di riduzione di valore, occorre procedere a svalutazione.

L'avviamento già iscritto in esercizi precedenti può continuare ad essere trattato in base alle vecchie regole, mediante un'apposita indicazione in nota integrativa, altrimenti il nuovo OIC 24 opera retroattivamente anche sugli avviamenti iscritti in bilancio prima del 2016.

**Fisco:** in misura non superiore ad 1/18 del costo. Se civilisticamente è previsto un importo maggiore, occorre operare in Modello redditi una variazione fiscale in aumento e rilevare le imposte anticipate. Se l'ammortamento civilistico è invece inferiore ad 1/18, diviene rilevante anche ai fini fiscali (non è possibile operare variazioni in Modello redditi). L'art. 103.3-bis consente la deduzione dell'ammortamento dell'avviamento nei limiti fiscali, anche se non imputato a conto economico.

La perdita derivante dall'eliminazione contabile dell'avviamento per il passaggio a sistemi diversi di valutazione (es: IAS) non è deducibile: il relativo costo sarà fiscalmente ammortizzabile negli esercizi successivi in base all'art. 103.3, mediante variazioni in diminuzione; Ris. 111/2005).

### **COSTI PLURIENNALI - ALTRI CASI - OIC 24**

Si tratta di una voce residuale che accoglie costi capitalizzabili che, per la loro natura, non trovano collocazione nelle altre voci sopra analizzate.

Tali costi devono produrre una utilità pluriennale e devono essere recuperabili in futuro. Esempi:

- costi per l'acquisizione di commesse;
- costi per migliorie o spese incrementative su beni di terzi (attenzione: se hanno autonoma funzionalità sono immobilizzazioni materiali), (vedi § Manutenzioni e riparazioni);
- oneri relativi a finanziamenti;
- costi per trasferimento o riposizionamento cespiti.

### **DOMINIO**

Il dominio è un nome che contraddistingue in maniera univoca un server o un sito web. Il dominio può essere acquisito esclusivamente in concessione per l'utilizzazione (non in proprietà).

Anche alla luce della C.M. n. 41/E del 2001 si può affermare che:

- le spese sostenute per l'utilizzo del dominio vanno capitalizzate alla voce B.I.4 e ammortizzate come concessioni, licenze e simili;
- tutte le altre spese sostenute in vista dell'acquisizione del dominio, devono essere considerate costi pluriennali (art. 108).

### **COSTI ACCENSIONE MUTUO E ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI**

Gli oneri sostenuti per l'accensione di mutui e l'iscrizione di ipoteche o altre garanzie sono oneri pluriennali da ripartire sul periodo di durata del prestito. La corretta contabilizzazione è tra le "Altre immobilizzazioni immateriali". - Per la capitalizzazione occorre il consenso del Collegio Sindacale. - Limitazione alla distribuzione di dividendi.

La R.M. n. 240/E del 19.7.02 precisa che la deduzione fiscale degli oneri sostenuti durante la fase istruttoria della concessione di un prestito dipende dal trattamento civilistico di tali spese: se le spese sono imputate integralmente al c.e. nell'esercizio di sostenimento, sono deducibili per intero in tale esercizio; se sono considerate oneri pluriennali, vanno dedotte in base al processo di ammortamento.

Qualora il finanziamento non venisse concesso vanno sempre iscritti tra i costi di esercizio.

→ Con sent. n. 15981 del 14.11.02 la Cass. ha affermato che i costi per la stipulazione di un mutuo vanno **destratti integralmente nell'esercizio** in cui si ottiene la somma mutuata. Ciò in quanto trattasi di spesa di competenza dell'esercizio di accensione del

mutuo e non di quelli successivi nei quali vanno a ricadere non i vantaggi del prestito ma le scadenze delle obbligazioni restitutorie, cioè delle rate da pagare.

→ Per i mutui contratti specificamente per la costruzione di beni (specie nell'edilizia) sembra preferibile la diretta imputazione al costo per il quale il mutuo è stato contratto.

### **COSTI DI PERIZIA PER RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI**

**C.c.:** Sembra difficile sostenere la capitalizzazione di questi costi, per cui saranno civilisticamente imputati per intero a c.e..

**Fisco:** Il costo della perizia, sostenuto dalla società, è deducibile dal reddito d'impresa della società in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi. Si opera con variazione in aumento.

### **COSTI DI CERTIFICAZIONE**

I costi in esame vengono sostenuti per prove, collaudi e per la redazione del fascicolo tecnico relativo al bene. Possono essere capitalizzati se i benefici tratti dal loro sostenimento si estendono nell'arco di più esercizi ed iscritti tra le "Altre immobilizzazioni immateriali". L'ammortamento deve essere effettuato tenendo conto del periodo produttivo di utilità per l'impresa. Al termine di ogni esercizio occorre verificare se permangano le condizioni per l'iscrizione di tali costi nell'attivo e in caso contrario occorre procedere ad una loro svalutazione.

### **MIGLIORIE SU BENI DI TERZI**

Sono capitalizzabili le spese incrementative su beni in locazione, anche finanziaria, non separabili dai beni su cui sono eseguite. In presenza di una autonomia funzionalità sono invece iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali. L'ammortamento si effettua in base al minore tra il periodo di utilità futura e il periodo residuo di locazione Vedi § Manutenzioni e riparazioni.

### **COSTI DI BONIFICA (L. 388/00)**

Le spese di bonifica incrementano, in linea generale, il costo del bene cui si riferiscono.

La legge 388/2000, in deroga ai principi di bilancio, prevede "L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471/1999, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a die-

ci anni."

Ai fini fiscali resta la deducibilità nei periodi di sostenimento del costo secondo i criteri di cui all'art. 109.

- Consenso Collegio Sindacale per la capitalizzazione. - Limitazione alla distribuzione di dividendi.

### **DIRITTO DI SUPERFICIE - CESSIONE**

Le somme percepite da una società all'atto della costituzione del diritto di superficie a tempo determinato devono concorrere alla determinazione del reddito per tutta la durata del contratto, analogamente a quanto sarebbe avvenuto in caso di somme corrisposte a fronte di un contratto di locazione (Interpello 435/2019; Ris. 37/E/2019).

### **DIRITTO DI SUPERFICIE - ACQUISTO**

L'Oic 12, al paragrafo 65, tratta l'ipotesi dei costi sostenuti dal superficiario per i "canoni periodici corrisposti a terzi" per la "concessione del diritto di superficie su immobili", prevedendo l'iscrizione di questi oneri, come "canoni di locazione" nella voce "B8) Per godimento di beni di terzi", ossia proprio come se si trattasse di "canoni per la locazione di beni immobili".

### **Patent box (L. 190/2014)**

È un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Sono esclusi dall'agevolazione i marchi d'impresa (L.96/2017).

Consiste nella detassazione:

- del 50% (a decorrere dal 2017) del reddito derivante dall'utilizzo, diretto o indiretto, dei beni immateriali;
- del 90% delle plusvalenze da cessione degli stessi beni immateriali, purché almeno il 90% del corrispettivo di cessione (e non del solo importo della plusvalenza realizzata) sia reinvestito in ricerca e sviluppo o nel mantenimento o accrescimento di altri beni immateriali.

Si accede al regime mediante opzione a decorrere dal periodo d'imposta di comunicazione; l'opzione ha durata 5 esercizi ed è irrevocabile. In ogni caso, qualora dopo aver effettuato l'opzione, l'agevolazione non potesse risultare possibile o conveniente non vi saranno conseguenze e l'opzione si considererà di fatto come non effettuata (CAE n. 36/2016). La detassa-

zione vale sia ai fini Ires che Irap.

L'accesso al regime agevolato può avvenire mediante:

- **procedura di ruling** con l'Agenzia delle Entrate; se la procedura di ruling si conclude in un esercizio successivo alla presentazione della Dichiarazione, le deduzioni spettanti si inseriscono cumulativamente nella dichiarazione dei redditi dell'anno di sottoscrizione dell'accordo, ferma la possibilità di richiesta di rimborso o integrativa a favore. Prima della conclusione dell'accordo il reddito è calcolato secondo le regole ordinarie;
- **procedura semplificata** mediante determinazione ed indicazione, direttamente in dichiarazione, del reddito agevolabile. Occorre fornire tutte le informazioni necessarie preparando idonea documentazione. Se si opta per la procedura semplificata, occorre ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap, relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi. In caso di rettifica del reddito detassato, non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione, qualora il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire la verifica della corretta determinazione della quota di reddito escluso dalla tassazione. Il contribuente che detiene la documentazione in esame deve darne comunicazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione (provvedimento AE 30/07/2019).

**Imprese di nuova costituzione** - Le spese relative a più esercizi di cui all'art. 108, sono deducibili a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

Civilisticamente la quota va in ogni caso rilevata per competenza per cui sarebbe corretto rilevare, anche anteriormente ai primi ricavi, il costo di competenza, e poi procedere alla variazione nel Modello redditi.

### LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Finché permangono in bilancio i costi di impianto e ampliamento, di sviluppo e di manutenzioni e riparazioni straordinarie su beni di terzi iscritte in B.I.1, è consentito distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprirli. Vedi § Dividendi: distribuzione.

### IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Sono costituite da acconti o spese sostenute per immobilizzazioni immateriali (B.I.6) e materiali (B.II.5) non ancora completate. Il c/ di Stato patrimoniale "Immobilizzazioni in corso per produzione interna" trova contropartita nella voce di c.e. A 4 Incrementi per immobilizzazioni interne.

### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ARTT. 102 / 110 / 2426 - OIC 16

L'art. 2424-bis.1 afferma che "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente (destinazione effettiva) devono essere iscritti tra le immobilizzazioni".

In presenza di clausole contrattuali dove non c'è coincidenza tra il momento di trasferimento della proprietà e quello di trasferimento dei rischi e dei benefici, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici (es.: immobilizzazioni acquistate con riserva della proprietà).

**ACQUISTO A TITOLO ONEROSO** - Il costo ammortizzabile deriva dalla sommatoria algebrica:

- **costo di acquisto**; *al netto di*
- **sconti commerciali** e, se rilevanti, anche degli **sconti finanziari** (di regola gli sconti finanziari o di cassa, di importo non rilevante, vengono imputati a c.e. tra i proventi finanziari);
- **contributi in conto impianti** (salvo vengano imputati a ricavo e poi riscontati); *maggiorato di*
- tutti gli **oneri accessori**: trasporto, provvigioni, carico e scarico, costi di installazione (es. collegamenti elettrici e idraulici), montaggio e posa in opera, progettazioni, perizie e collaudi, spese di messa a punto, spese notarili, imposte per registrazione atto, spese, tasse e dazi di importazione, oneri di urbanizzazione;
- dell'**Iva indetraibile**, direttamente inerente. L'Iva indetraibile è capitalizzabile nei limiti in cui l'aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto non faccia sì che si ecceda il valore del bene (recuperabile tramite l'uso).

**Interessi passivi: capitalizzazione** - Vedi § Interessi passivi (Capitalizzazione).

E' ammessa la capitalizzazione degli interessi passivi sostenuti per la costruzione interna o presso terzi del cespite (e non per

l'acquisto). La capitalizzazione degli interessi passivi deve essere indicata in nota integrativa (art. 2427 n. 8).

→ La Cassazione ha stabilito che le spese per consulenze legali o notarili vanno imputate all'immobile anche se sostenute nell'esercizio precedente (Sentenza n. 14477/2003).

**Permuta** - Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito (art. 86.2).

Se la permuta realizza nella sostanza un'operazione di **compravendita**, il bene ricevuto è iscritto in bilancio in base al valore di mercato e viene conseguentemente rilevata la plusvalenza/ minusvalenza rispetto al bene dato in permuta; in caso di permuta parziale, i conguagli in denaro concorrono alla determinazione della plusvalenza/ minusvalenza. I relativi oneri accessori sono capitalizzabili.

Se la permuta realizza uno **scambio di cespiti di analoghe caratteristiche funzionali** senza obiettivi di profitto, il bene ricevuto è iscritto in bilancio al valore contabile netto del cespito ceduto; occorre eventualmente ricalcolare la vita utile. I relativi oneri accessori sono imputati a conto economico.

**Fabbricati** - Nella voce immobili vanno globati gli **impianti** fissi che, privi di una specifica individualità, costituiscono normale ed indispensabile complemento ad ogni edificio, quali l'impianto elettrico ed idraulico generici. Tutti gli altri impianti, invece, prescindendo dal loro grado di incorporazione nel fabbricato e dalla circostanza che non sia stato pagato un prezzo distinto da quello dell'immobile (il che crea unicamente problemi di separazione dei valori), devono essere classificati distintamente e come tali ammortizzati.

Tra gli impianti che **non vanno conglobati**: condizionamento, elettrico ed idraulico specifici, telefonico (R.M. n. 9/464 del 19.3.83), parafulmini, antincendio (R.M. 9/492 del 7.5.85), citofonia, allarme.

I costi sostenuti per sanare gli abusi edilizi non sono imputabili ad incremento del costo ammortizzabile.

I **terreni pertinenziali** devono, in ogni caso, essere classificati distintamente dai fabbricati in quanto si tratta di beni non ammortizzabili. Lo scorporo è obbligatorio e, in assenza di un costo specifico, può avvenire

sulla base di una apposita perizia di stima; ai fini fiscali è previsto un metodo di scorporo forfetario. La predisposizione di una perizia di stima non è tuttavia obbligatoria, essendo possibile effettuare una quantificazione in modo oggettivo ed attendibile anche utilizzando altri metodi e criteri a seconda dei casi. La distinta esposizione in bilancio è necessaria anche quando il valore del terreno tende a coincidere con il valore dell'eventuale fondo di bonifica o ripristino; occorre infatti dare distinta evidenza del valore del terreno e dell'eventuale fondo (Oic 16).

Pertanto, non essendo applicabile il principio di derivazione occorrerà provvedere ad una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi se l'ammortamento civile risulta superiore a quello fiscale.

**COSTRUZIONE IN ECONOMIA:** Il costo di produzione risulta composto da:

- a) costi diretti, cioè direttamente imputabili al prodotto come progettazione, materie prime e sussidiarie, manodopera industriale diretta e tutti gli altri costi di produzione che hanno concorso alla produzione del bene;
- b) costi indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di fabbricazione e cioè fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso (Oic 16). I costi indiretti comprendono ad es.: manodopera indiretta, ammortamenti, manutenzioni e riparazioni, forza motrice, materiali di consumo, mentre non si imputano le spese amministrative e di vendita;
- c) oneri finanziari di produzione (interna o presso terzi). Deve trattarsi di interessi passivi su capitali presi a prestito per la produzione di beni che richiedono un periodo di produzione significativo (anche per destinazione di fatto) e sono capitalizzabili solo gli oneri sostenuti fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso (Oic16); vedi § Interessi passivi (Capitalizzazione)
- d) oneri straordinari (causa scioperi, incendi, calamità naturali, ...) sostenuti durante la costruzione dei cespiti, non costituiscono costi capitalizzabili, ma vanno imputati all'esercizio.

I cespiti costruiti in economia, solitamente, rappresentano impianti speciali di cui non esiste mercato. Se i cespiti sono disponibili anche sul mercato, occorre confrontare il costo sostenuto con il valore corrente di mercato ed eventualmente operare una corrispondente svalutazione. Per i lavori in economia eseguiti nell'esercizio (es.: costruzione di macchina-



ri, capannoni, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc.) predisporre dettagliato prospetto dei costi da capitalizzare.

Immobilizzazioni	a	Incrementi di immob. per lavori interni c.e. A.4
------------------	---	--

**BENI ACQUISITI A TITOLO GRATUITO** - I beni acquisiti a titolo gratuito, sono rilevati tra le attività dello stato patrimoniale al presumibile valore di mercato, con contropartita la voce "Altri ricavi e proventi".

L'ammortamento del cespite ricevuto a titolo gratuito è effettuato secondo le regole previste per le immobilizzazioni acquistate a titolo oneroso (Oic 16 § 47 e 48). Sotto il profilo fiscale, la liberalità in natura è considerata sopravvenienza attiva.

La scrittura contabile:

Immobilizzazioni	a	Altri ricavi e proventi c.e. A.5
------------------	---	----------------------------------

### RIVALUTAZIONE VOLONTARIA

Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali. La rivalutazione può essere legittimamente operata in sede di bilancio solo se autorizzata da una particolare normativa o da "eventi eccezionali" ai sensi dell' art. 2423 c.c.; non può rientrarvi la rivalutazione conseguente alla svalutazione monetaria, mentre potrebbe ravvisarsi, ma ci sono dubbi, per cambio di destinazione di un immobile, inclusione di un'area agricola in una zona edificabile, ecc.. Il cespite non può in ogni caso essere rivalutato oltre il suo valore di recupero. La rivalutazione va imputata a Riserva di rivalutazione. La rivalutazione non modifica la vita utile residua stimata del cespite considerata ai fini dell'ammortamento.

Fiscalmente l'importo della rivalutazione volontaria non determina reddito imponibile e gli eventuali ammortamenti sono indeducibili (intassabilità plusvalenze iscritte in bilancio ai sensi dell' art. 110.1 lett. c).

### SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI (OIC 9)

**Civile** - Quando le immobilizzazioni (materiali ed immateriali) sono soggette a perdite durevoli di valore occorre procedere alla loro svalutazione imputando a conto economico la differenza negativa tra il **valore recuperabile** dell'immobilizzazione e il suo **valore netto contabile**. La chiusura di bilanci in perdita per più esercizi potrebbe essere segno di potenziali perdite di valore delle immobiliz-

zazioni. Altri indicatori sono: obsolescenza e deterioramento fisico di un cespite, mutamenti ambientali o tecnologici, impossibilità di sfruttare la capacità produttiva esistente. La svalutazione va ripristinata se vengono meno i motivi che l'hanno generata ad eccezione delle riduzioni operate sull'avviamento e sui costi pluriennali che non sono recuperabili.

**Valore recuperabile**: si intende il maggiore tra il valore d'uso dell'immobilizzazione ed il suo valore di mercato, al netto dei costi di vendita. La determinazione del valore di mercato richiede generalmente una stima peritale esterna, mentre la stima del valore d'uso può essere effettuata anche internamente; è sufficiente che uno solo dei valori (di mercato o d'uso) sia superiore a quello contabile per non dover operare alcuna svalutazione.

Per determinare il valore d'uso, l'Oic 9 suggerisce un calcolo basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa, generati dalle immobilizzazioni oggetto di analisi, in un arco temporale generalmente non superiore ai 5 anni. In alternativa, per le imprese di minori dimensioni (*quelle che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: numero medio dipendenti 50; totale attivo 4,4 mln; ricavi 8,8 mln*) è ammesso un calcolo semplificato basato sulla misurazione della capacità di ammortamento calcolata come segue:

$$\begin{aligned} & \text{Capacità di ammortamento} \\ &= \text{Ricavi operativi} \\ & - \text{Costi Variabili} \\ & - \text{Costi fissi} \\ & - \text{Oneri finanziari.} \end{aligned}$$

Se la capacità di ammortamento è inferiore al valore netto contabile complessivo delle immobilizzazioni, è necessario rilevare a conto economico una svalutazione per perdita di valore da imputare in primo luogo all'avviamento e di seguito proporzionalmente alle altre immobilizzazioni in base al valore contabile di ciascuna. L'utilizzo di tale metodo deve essere menzionato nella nota integrativa.

Sotto il profilo contabile, la variazione è iscritta nella voce B.10.c. del conto economico.

**Fiscale** - Le minusvalenze da valutazione iscritte in bilancio (c.e. B.10.c) **non sono riconosciute** in quanto, per essere deducibili, devono essere realizzate mediante: - cessione a titolo oneroso; - risarcimento per perdita o danneggiamento; - distruzione totale o parziale.

La svalutazione provoca quindi una **ripresa** a tassazione sul modello redditi. Se successivamente il valore venisse in tutto o in parte **ripristinato**, la rivalutazione, non fiscalmente tassata, va ripresa in diminuzione sul mo-

dello redditi. In particolare la svalutazione è indeducibile sia ai fini Ires che ai fini Irap. Pur tuttavia il maggior ammortamento fiscale può essere recuperato negli esercizi successivi alla svalutazione attraverso variazioni in diminuzione, in quanto il costo è già transitato in conto economico.

Art. 102.4 - In caso di eliminazione dei beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

Art. 109.1 - ...le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare sono deducibili nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Art. 101.1 - Le minusvalenze ... sono deducibili se sono realizzate ...

Art. 86.1 - Le plusvalenze ... concorrono a formare il reddito se sono realizzate ...

**Ammortamento** - La svalutazione del cespite può generare disallineamento tra ammortamenti contabili, calcolati sul nuovo valore svalutato, e ammortamenti fiscali, calcolati sull'originario costo fiscale come se la svalutazione non fosse mai stata appostata (vedi C.M. 158/E/2000 paragrafo 4.4 per l'Ires e C.M. 26/E/2012 per l'Irap, cui si rimanda per casi particolari). Si opera mediante variazioni in diminuzione. Vanno calcolate le imposte anticipate/differite.

**Circolare n. 1/98 della G.d.F.:** "Diversamente dalla normativa civilistica, quella fiscale non prevede la deducibilità delle svalutazioni dei beni patrimoniali".

**CESPITI DESTINATI ALLA VENDITA**

- Sono riclassificati nell'attivo circolante e valutati al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzo desunto dall'andamento del mercato (art. 2426.1 n. 9; Oic 16 § 79). Il prezzo di mercato è assunto al netto dei costi di vendita. La riclassificazione di un cespite può essere effettuata se:

- il bene è vendibile alle attuali condizioni o le eventuali modifiche non sono tali da differirne la vendita;
- la vendita è altamente probabile e dovrebbe concludersi nel breve termine.

Tali beni non sono più soggetti ad ammortamento.

**DISMISSIONE** - L'eliminazione di un cespite dal processo produttivo, per obsolescenza od altro, comporta la riclassificazione del bene nell'attivo circolante e la sua valutazione

al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzo desunto dall'andamento del mercato (2426 n. 9). I beni fuoriusciti dal processo produttivo non sono più soggetti ad ammortamento.

Vedi: Presunzione di cessione e di acquisto.

**SPESE INCREMENTATIVE** - Vedi Manutenzioni e riparazioni.

**VERIFICARE** se tra i costi di esercizio sono stati erroneamente iscritti costi che dovevano essere imputati ad immobilizzazioni. In particolare controllare i conti:

- *Spese accessorie* - gli oneri accessori diretti e l'Iva indetraibile si sommano al costo del bene;
- *Manutenzioni e riparazioni* - i costi relativi a parti di macchine aggiunte o anche sostituite, che incrementano il valore del bene, vanno imputati al relativo cespite.
- *Professionisti* - parcelle di notai, ingegneri, architetti o geometri relative a costruzioni/acquisti di immobili o di impianti si sommano al relativo cespite.

**COMODATO - BENI CONCESSI IN COMODATO**

La concessione di un bene in comodato, prevista dal codice civile all'art. 1803 e seguenti, genera problematiche, che influiscono sulla determinazione del reddito.

*Comodante* - Beni (immobili o mobili) concessi in comodato a terzi: se possono considerarsi strumentali all'attività dell'impresa, sono ammortizzabili dal concedente in quanto considerati come inseriti nel processo produttivo del comodante (es. macchinario concesso in comodato ad impresa che esegue esclusivamente lavorazioni per c/ dell'impresa comodante; in mancanza di esclusività occorre procedere a fatturazione per il periodo di utilizzo per conto di terzi).

Il Fisco (R.M. 196/E/2008; C.M. 51/E/2000) e la Cassazione (n. 16730/2015) confermano che se sussistono i requisiti di inerenza del costo e di strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa, il comodato a terzi non è di ostacolo alla deducibilità delle relative quote di ammortamento. Per quanto concerne il coefficiente di ammortamento l'Amministrazione finanziaria (R.M. 133/E/2010 e n. 56/E/2004) ritiene corretto fare riferimento all'attività esercitata dal comodante (ci sono discordanze in dottrina).

Sull'argomento: R.M. 9/2320/1981, C.M. n. 90/E/2001; C.M. n. 37/E/1997; C.M. n. 48/E/1998 e sentenza Corte Cass. n. 1389/2011.

*Comodatario* - Dall'obbligo imposto dal c.c.

di custodire e conservare diligentemente il bene ricevuto, ne discende l'obbligo di sostenere tutte le spese di ordinaria manutenzione e riparazione. Le spese di gestione sostenute su un bene in comodato sono deducibili dal reddito di impresa, con conseguente detraibilità dell'Iva, quando la società comodataria svolge l'attività in esclusiva per il comodante (Cassazione 28375/2018). Per il trattamento civile e fiscale dei costi ordinari e straordinari sostenuti si rinvia al § relativo alle manutenzioni e riparazioni.

#### AMMORTAMENTO BENI MATERIALI ARTT. 102 / 110 / 2423-TER / 2426 / 2427

**C.c.:** Gli ammortamenti (B.10.a - B.10.b del c.e.) devono essere effettuati **a partire dal momento in cui il cespite è pronto per l'uso** tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione dei beni (non legata al tempo fisico ma alla "durata economica"), in conformità a piani prestabiliti, sistematicamente, non necessariamente per quote costanti (anche se, solitamente, le PMI fanno riferimento alle tabelle ministeriali fiscali). La "vita utile" rappresenta il periodo di tempo durante il quale si prevede di poter utilizzare il cespite. Se si modifica la residua possibilità di utilizzazione, occorre rivedere il piano di ammortamento; eventuali modifiche costituiscono un cambiamento di stima contabile e non del principio contabile.

Tutti i cespiti sono soggetti ad ammortamento tranne i fabbricati civili e quelli la cui utilità non si esaurisce nel tempo, ad es: i terreni e le opere d'arte. I fabbricati civili possono non essere ammortizzati quando costituiscono una forma di investimento. I terreni adibiti a cava o discarica sono soggetti ad ammortamento in quanto hanno una utilità destinata ad esaurirsi.

Il valore da assoggettare ad ammortamento è dato da:

- *valore contabile*
- *valore residuo al termine della vita utile.*

Se, a seguito di una revisione della stima, il valore residuo al termine della vita utile è pari o superiore al valore contabile netto del bene, l'ammortamento si interrompe.

**Tuir:** Le quote di ammortamento degli immobili, impianti, macchinari e degli altri beni mobili **sono deducibili a partire dal periodo d'imposta nel quale il bene è stato utilizzato**, in base all'aliquota stabilita nella tabella ministeriale. La Cassazione (n. 12502/2014) ha interpretato in senso estensivo il concetto di entrata in funzione ammettendo la deducibilità di quote di ammortamento

relative a cespiti non effettivamente utilizzati in quanto acquisiti con l'obiettivo di sostituire, in caso di emergenza, i cespiti effettivamente utilizzati.

Il limite massimo di deducibilità coincide con la quota di ammortamento ordinario fin dal primo esercizio di entrata in funzione del bene, senza la possibilità di operare ammortamenti anticipati o accelerati.

Non sono ammesse deduzioni extracontabili, cosicché gli ammortamenti sono deducibili solo per l'ammontare iscritto in bilancio.

L'unica possibilità di maggiore deduzione, rispetto alla quota ordinaria, comporta la modifica degli ammortamenti economico - tecnici sulla base di un fondamento tecnico economico legato alla previsione di durata residua del bene, da documentare adeguatamente e da spiegare nella nota integrativa, con l'obbligo di indicare anche l'effetto della diversa quota di ammortamento, se significativo, sul risultato dell'esercizio oggetto di cambiamento (Oic 16). Infatti il nuovo art. 83 Tuir specifica che "valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili". Quindi nel caso di ammortamento civilistico superiore a quello fiscale a seguito di variazione della vita utile del bene, si ritiene possibile non procedere a nessuna variazione fiscale in aumento per rettificare l'ammortamento effettuato civilisticamente per adeguarlo a quello fiscale previsto dalle tabelle ministeriali.

Allo scopo di contrastare eventuali comportamenti elusivi, l'AF può disconoscere i maggiori ammortamenti iscritti in bilancio se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, anche se contenuti nei limiti delle percentuali fiscali, fatta salva la possibilità per l'impresa di dimostrarne la giustificazione economica in base a corretti principi contabili.

L'ammortamento **ordinario** è calcolato in base alle tabelle ministeriali ed è ridotto a 1/2 per il primo esercizio di entrata in funzione (nuovi e usati).

La quota di ammortamento non subisce modificazioni per effetto di temporanee sospensioni nell'utilizzo del bene durante l'anno; ci sono però decisioni di C.T. che propendono per il ragguglio.

Un breve riepilogo fiscale:

Art. 102.2 - La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dalla applicazione ..... ridotta a metà per il primo esercizio.

Art. 109.4 - I costi non sono ammessi in deduzione se non sono imputati a conto economico, salvo quelli imputati a patrimonio netto e ...

Art.109.4 lett. a) - Sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi imputati al Conto economico di un esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in conformità alle norme del Tuir.

*Ammortamento civilistico maggiore di quello fiscale:*

Ammortamento civilistico imputato a c.e.:	100
Ammortamento fiscale da coefficienti:	120
Deducibile dal reddito:	100
Variazione in dichiarazione:	0

*Ammortamento civilistico minore di quello fiscale:*

Ammortamento civilistico imputato a c.e.:	150
Ammortamento fiscale da coefficienti:	120
Deducibile dal reddito:	120
Variazione in aumento:	30

In caso di cessazione dell'ammortamento civilistico per quote giustificate superiori a quelle fiscali (art. 109.4 lett. a) si avrà:

Ammortamento civilistico imputato a c.e.:	0
Ammortamento fiscale da coefficienti:	120
Deducibile dal reddito:	120
Variazione in dichiarazione:	120

Le quote di ammortamento possono diventare fiscalmente indeducibili se sul Registro dei beni ammortizzabili, o altro registro equipollente (C.M. n. 6/E/2002; Cassazione n. 24385/2016), sono scritte in matita o addirittura non riportate ("l'utilizzo della matita, costituendo per la sua precarietà un mezzo grafico del tutto inaffidabile si risolve in una inattendibilità complessiva delle scritture, rendendo così giustificata l'adozione dell'accertamento induttivo" Cass. sent. n. 2396/1998; "ancorché debba condividersi l'assunto dell'Amministrazione per cui la scrittura a matita costituisce, in linea di principio, violazione della corretta tenuta delle scritture contabili di cui agli artt. 22/600 e 2219 del cc, ..... risultando l'importo in oggetto correttamente imputato al conto eco-

nomico così come incontrastatamente accertato dai giudici del merito - non si è in concreto configurata alcuna effettiva possibilità di elusione delle norme fiscali" Cass. sent. N. 17220/2006). Vedasi anche la sentenza n. 86/2/10 della CTR del Lazio, nella quale risulta irrilevante il fatto che nel registro dei beni ammortizzabili l'annotazione sia stata fatta solo a matita, in quanto le quote di ammortamento sono state regolarmente annotate nel libro giornale di contabilità, da cui il rispetto della condizione prevista del Tuir di corretta imputazione al conto profitti e perdite dell'esercizio di competenza.

Secondo la Cassazione (sentenza n. 9834/2016) il fisco non può disconoscere la deducibilità delle quote di ammortamento ultradecennali a seguito dell'omessa esibizione della fattura di acquisto del relativo cespite oltre il termine dell'obbligo di conservazione. Decorso il decimo anno, è sufficiente l'esibizione del libro cespiti regolarmente tenuto.

Per le spese incrementative vedi § Manutenzioni e riparazioni.

**Coefficienti di ammortamento:** vedi tabella del proprio settore di appartenenza.

Se i beni non sono previsti nella tabella specifica occorre fare riferimento al coefficiente previsto in altra tabella, verificando che il bene sia sottoposto allo stesso processo d'usura (Cass. n. 05241 del 12.5.95).

Le opere d'arte, come i quadri acquistati per abbellire le pareti, non sono ammortizzabili in quanto non perdono il loro pregio nel tempo (Cass. n. 2202/20061 del 2007).

**Inizio della deduzione delle quote di ammortamento:** ex art. 102.1, l'ammortamento può essere dedotto solo con l'entrata in funzione del bene (non è sufficiente che sia solo idoneo all'utilizzo come disposto dall'OIC 16 ai fini civilistici). La circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 29.12.2008 ha indicato quali elementi "sin-tomatici" dell'utilizzo del bene, a mero titolo esemplificativo: l'inizio del consumo di energia elettrica, l'impiego di manodopera, l'inserimento del bene nella catena di produzione, le risultanze della contabilità industriale.

**Accertamento delle quote di ammortamento:** secondo la Cassazione n. 9993/2018, il termine di accertamento dei costi deducibili in più anni decorre dal periodo di sostenimento dei costi indipendentemente dal frazionamento dell'onere in più anni. L'eventuale recupe-

ro a tassazione delle quote di ammortamento si prescrive, quindi, a decorrere dal periodo fiscale in cui il costo è stato sostenuto e l'ammortamento è iniziato.

**Ammortamento dei cespiti temporaneamente non utilizzati** - L'Oic 16 prevede l'obbligo di rilevare gli ammortamenti anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Solo su quelli non utilizzati per lungo tempo l'ammortamento è sospeso per fuoriuscita dal processo produttivo, ma in questo caso occorre valutare se gli stessi siano oggetto di svalutazione durevole o riclassificazione nell'attivo circolante (vedi: dismissione). In merito alla possibilità civilistica di adottare ammortamenti ridotti essa è ipotizzabile ad esempio in caso di ricorso alla cassa integrazione; va in ogni caso verificata la residua possibilità di utilizzazione (durata economica del cespite, cioè per quanto tempo esso sarà di utilità per l'impresa).

La Cassazione (ordinanza n. 10902/2019) partendo dal presupposto che al contribuente non è concesso procedere discrezionalmente alla rideterminazione fiscale delle quote di ammortamento dichiara la legittimità della deduzione dell'ammortamento calcolato su un bene temporaneamente non utilizzato per fatto non dipendente dalla volontà dell'impresa.

### INTERRUZIONE DEL PROCESSO DI AMMORTAMENTO

*Possono dar luogo alla interruzione dell'ammortamento:*

- 1) **Cespiti destinati alla vendita** - devono essere riclassificati nell'attivo circolante (Oic 16) e non più assoggettati ad ammortamento, venendo valutati al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Per la riclassificazione, l'Oic 16 prevede che il bene deve essere vendibile nelle condizioni in cui si trova al momento della data di riferimento del bilancio, non deve richiedere sostanziali modifiche prima che si possa procedere all'alienazione, la vendita è altamente probabile considerando anche il prezzo di vendita e le condizioni del mercato ed, infine, che la vendita avvenga nel breve periodo.
- 2) **Cespiti obsoleti e quelli non più utilizzati** nel ciclo produttivo. L'iscrizione dovrà avvenire in base al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (ex art. 2426.1 n. 9) e dovrà essere valutata l'eventuale presenza di perdite dure-

voli di valore da determinare ai sensi del nuovo OIC 9.

- 3) Quando il **valore contabile** dell'immobilizzazione risulta **inferiore** rispetto al relativo valore residuo stimato.

L'interruzione del processo di ammortamento ai fini civilistici, comporta la sua interruzione anche a fini fiscali, il cespite che non sarà più ammortizzato in bilancio, non lo sarà neppure fiscalmente. Il valore non ancora ammortizzato sarà rilevante ai fini della determinazione di un'eventuale minusvalenza/plusvalenza al momento della cessione.

*Non possono dar luogo alla interruzione dell'ammortamento:*

- a) **cespiti non utilizzati per lungo tempo**: l'ammortamento va fatto tenendo conto che in questo lasso temporale il bene è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica;
- b) **la sottoutilizzazione dei cespiti**: occorrerà stabilire se non sussista la necessità di effettuare una svalutazione, atteso il rischio di non poter "recuperare" il valore netto contabile del bene attraverso il suo utilizzo.

Con la sentenza della Cassazione n. 21239 del 13/9/2017 è stato stabilito che ai fini fiscali la deducibilità delle quote di ammortamento è strettamente connessa all'effettivo utilizzo del bene nel ciclo produttivo in assenza del quale non può essere riconosciuto il costo. In sostanza le quote di ammortamento possono essere dedotte alla duplice condizione della strumentalità e della funzionalità, attuale ed effettiva, del bene per l'esercizio dell'impresa.

**Perdita di beni strumentali e relativo indennizzo.** La perdita conseguente ad una causa non imputabile alla volontà dell'imprenditore (es. terremoti, ..) va imputata per intero nell'esercizio in cui si è verificata, per l'importo non ammortizzato. Secondo l'Oic 15 il risarcimento assicurativo va contabilizzato nell'anno in cui sia di esistenza certa e di ammontare obiettivamente determinabile.

**Ammortamento di beni ceduti in corso d'anno** - L'Oic 16 § 81 afferma che nel caso di alienazione, perdita o comunque dismissione di cespiti nel corso dell'esercizio è corretto calcolare l'ammortamento relativo alla frazione di esercizio nel quale il cespite è stato utilizzato e quindi la plusvalenza / minusvalenza al netto di tale ammortamento. La R.M. 41/E/2002, ammette la deducibilità delle quote di ammortamento relative alle

immobilizzazioni dismesse o cedute nel corso dell'esercizio, calcolate secondo il criterio pro rata temporis.

Per l'acquirente l'ammortamento seguirà le regole ordinarie (ridotto al 50% nel solo esercizio di acquisto).

**Ammortamento di beni acquisiti in corso d'anno** - L'Oic 16, dispone che l'ammortamento deve iniziare nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Tuttavia è consentito l'approccio contabile, di origine fiscale, che per i beni acquisiti in corso d'anno prevede una generalizzata riduzione del 50% delle aliquote, se l'ammortamento così ottenuto non si discosta in modo significativo da quello calcolato a decorrere dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso. E' bene precisare in nota integrativa che tale metodo forfetario di determinazione degli ammortamenti rappresenta una ragionevole approssimazione degli ammortamenti effettivi in funzione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

**166 Imprese con esercizio di durata +/- 12 mesi** - Le quote di ammortamento dei beni materiali vanno ragguagliate alla durata dell'esercizio (art. 110.5).

**Beni complessi** - Nel caso di cespiti che comprendono accessori, componenti o pertinenze aventi una vita utile di durata inferiore al cespite principale (es.: ascensore e fabbricato), si calcola l'ammortamento di tali componenti separatamente dal cespite principale salvo che ciò sia non praticabile o non significativo (Oic 16).

Lo stesso vale in caso di beni tra loro coordinati in una logica tecnico-produttiva, come ad esempio una linea di produzione: occorre determinare il valore dei singoli cespiti che compongono il bene complesso, distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono e individuare l'eventuale diversa durata della loro vita utile. In particolare il valore dei singoli cespiti è determinato in base al prezzo di mercato, tenuto conto del loro stato. Se la somma dei valori attribuiti è superiore al costo dell'intera unità, i singoli valori sono proporzionalmente ridotti; se, al contrario è inferiore, la differenza è portata proporzionalmente in aumento dei valori di mercato dei singoli cespiti, sempreché il valore così ottenuto sia recuperabile. In bilancio non compaiono le singole componenti, bensì il valore contabile del cespite principale.

L'art. 102.2, prevede la deduzione degli ammortamenti con l'applicazione di coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei. Si ritiene che ai fini della classificazione dei beni strumentali in una categoria piuttosto che in un'altra, in assenza di una specifica disposizione tributaria, debba farsi riferimento, anche ai fini fiscali, ai criteri dettati dai principi contabili.

**Immobili rivalutati ai sensi del D.L. 185/2008** con effetto fiscale - A decorrere dall'esercizio 2013, gli ammortamenti sono fiscalmente rilevanti (vedi § Rivalutazione).

**Beni rivalutati a seguito di annullamento disavanzo** - Le operazioni di fusione e scissione sono fiscalmente neutre, per cui l'eventuale imputazione del disavanzo di fusione a poste dell'attivo ha valenza esclusivamente civilistica. In caso di difformità tra valore civile e costo fiscalmente riconosciuto, per le quote di ammortamento e le eventuali plusvalenze o minusvalenze da cessione, occorre operare variazioni fiscali e compilare il Prospetto di riconciliazione sul modello redditi. L'art. 172 c. 10-bis consente l'affrancamento dei maggiori valori emergenti a seguito di fusione attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

**Beni rivalutati da spese incrementative** - Vedi § Manutenzioni e riparazioni.

**Beni dati in locazione** - Sono beni destinati ad uso durevole e strumentali rispetto all'attività dell'impresa; vengono ammortizzati dal proprietario (locatore) in base alla loro vita utile, indipendentemente dalla durata della locazione; il coefficiente di ammortamento va ricercato con riferimento all'attività esercitata dal locatore. Fanno eccezione le imprese di noleggio, i cui beni dati in noleggio devono essere ammortizzati in base ai coefficienti stabiliti per il gruppo di attività dell'utilizzatore.

**Beni per i quali sono stati ricevuti contributi** (in conto impianti) - Vedi: Contributi in conto capitale, conto impianti.

**Ammortamento dei beni strumentali attività regolate** - L'art. 102-bis prevede particolari modalità di calcolo delle quote di ammortamento deducibili per alcune attività "regolate" (distribuzione energia elettrica, gas naturale, gestione rete trasmissione nazionale).

**Piante da ufficio vive o finte** - Le piante da appartamento utilizzate per abbellire l'ufficio, se destinate ad un uso durevole, sono considerate immobilizzazioni ed incluse tra gli altri beni (B.II.4) alla voce arredamento ed ammortizzate:

- c.c. - in base alla residua possibilità di utilizzazione;
- fisco - in base ai coefficienti previsti per l'arredamento (con possibilità di integrale deduzione se il valore unitario non è superiore ad € 516,46).

In caso di morte, la pianta deve essere eliminata dai cespiti ammortizzabili, con eventuale emersione di minusvalenza. Occorre annotare il motivo dello stralcio.

**Piante e alberi da giardino** - I costi per l'acquisto di piante da giardino, se destinate ad un uso durevole, sono considerate:

- costi incrementativi e quindi capitalizzati con il terreno, nel caso in cui generino un incremento permanente del valore (quindi nessun ammortamento);
- beni ammortizzabili autonomi, se si attribuisce loro una durata limitata nel tempo, con ammortamento in base alla loro residua vita utile. In caso di morte, la pianta deve essere eliminata dai cespiti ammortizzabili, con eventuale emersione di minusvalenza. Occorre annotare il motivo dello stralcio.

Ai sensi dell'art. 812 c.c., anche gli alberi costituiscono beni immobili.

**Impianti fotovoltaici** (CAE 36/2013 - CAE 36/2016). Se gli impianti sono autonomamente qualificati come beni immobili (centrali di produzione energia accatastali nella categoria D/1) scontano l'aliquota fiscale di ammortamento del 4%. Se invece sono inquadrati come beni mobili il coefficiente fiscale di ammortamento da applicare all'impianto fotovoltaico è pari al 9%, corrispondente al coefficiente previsto per le Centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al D.M. 31/12/1988 (Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 1/b Produzione e distribuzione di energia termoelettrica). Con la CAE 4/2017 l'Agenzia ha affermato che, non essendo più accatastabile con il fabbricato, l'impianto fotovoltaico deve essere ammortizzato utilizzando la percentuale del 9 per cento.

Per impianti totalmente o parzialmente integrati all'unità immobiliare (non autonomamente accatastati) i costi relativi alla loro realizzazione capitalizzati secondo i principi

contabili sono ammortizzati con la medesima aliquota del bene di cui sono diventati parte integrante. Per gli impianti realizzati su immobili di terzi, detenuti in forza di un contratto, i costi relativi alla loro di realizzazione potrebbe confluire nelle immobilizzazioni immateriali (voce "costi per migliorie su beni di terzi") se il valore dell'impianto non è separabile da quello dell'immobile, nelle immobilizzazioni materiali se separabile (voce "impianti specifici").

Si riepilogano di seguito le principali posizioni assunte dall'Agenzia in tema di impianti fotovoltaici:

- C.M. 46/E/2007: l'impianto fotovoltaico è un bene mobile con coefficiente di ammortamento pari al 9%;
- C.M. 38/E/2008: conferma quanto illustrato nella C.M. 46/E/2007;
- C.M. 36/E/2013: l'impianto fotovoltaico, ad eccezione di quelli di modestissime dimensioni, deve essere considerato un bene immobile nella categoria «fabbricati destinati all'industria» con la percentuale di ammortamento pari al 4 per cento;
- C.M. 2/E/2016: fra gli elementi non più oggetto di stima catastale figurano anche gli impianti fotovoltaici.
- C.M. 4/E/2017: la componente impiantistica degli impianti fotovoltaici ed eolici ritorna ad essere considerata un bene mobile, con coefficiente di ammortamento pari al 9%.

**Super-ammortamento per beni strumentali nuovi** (L. 208/2015, CAE 23/2016, L. 232/2016) - "decreto crescita" (art. 1, Dl n. 34/2019). Consente una maggiore deduzione delle quote di ammortamento degli investimenti in beni strumentali nuovi, acquisiti da terzi in proprietà o in leasing, oppure anche realizzati internamente, in economia o mediante contratto di appalto. Sono esclusi dall'agevolazione i beni acquisiti in locazione operativa o a noleggio. L'agevolazione riguarda solo i beni materiali. Vale ai fini Ires/ Irpef ma non Irap.

L'agevolazione consiste nella possibilità di conteggiare l'ammortamento fiscale **sul costo di acquisizione maggiorato del 30% (40% per gli acquisti effettuati sino al 31.12.2017)**, attraverso una variazione in diminuzione. Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 30 giugno 2020, a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro.

Sono esclusi i beni soggetti a coefficienti tabellari di ammortamento (DM 31.12.1988) inferiori al 6,5%, i fabbricati, le costruzioni e altri beni elencati dalla legge quali condutture, condotte, aerei, materiale rotabile.

Per quanto riguarda le autovetture:

- dall'1/1/2018 sono esclusi dall'agevolazione gli acquisti di tutti i mezzi di cui all'art. 164 (quindi anche le autovetture delle imprese di noleggio, autoscuole e veicoli a uso pubblico), restando agevolabili gli acquisti dei soli autocarri.

Per la verifica del rispetto dei requisiti dell'agevolazione per veicoli ed autocarri vale la data di consegna, anche se precedente a quella di immatricolazione.

Per usufruire del beneficio occorre il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa e l'entrata in funzione del bene. I beni non devono necessariamente essere ubicati sul territorio nazionale ma devono concorrere alla formazione del reddito in Italia. In caso di beni concessi in comodato d'uso a terzi, l'impresa proprietaria può dedurre le quote di ammortamento ed usufruire dell'agevolazione a condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attività; il comodatario dovrà quindi utilizzare i beni in attività e processi funzionali alle esigenze produttive del comodante e da cui il comodante stesso ritrae un'utilità.

In bilancio il bene continua ad essere ammortizzato secondo le aliquote ordinarie, mentre fiscalmente viene concessa una variazione in diminuzione per il maggiore ammortamento deducibile. La maggiorazione del 30% (40% per gli acquisti del 2017) è calcolata sull'ammortamento fiscale in quanto indipendente dalle valutazioni di bilancio. Per i beni ad utilizzo promiscuo la maggiorazione dell'ammortamento rileva al 50%.

Il beneficio fiscale è "definitivo", e di conseguenza non sussistono i presupposti per la contabilizzazione delle imposte differite.

L'incremento del costo di acquisto è "virtuale" e valevole solo ai fini del calcolo degli ammortamenti fiscali; l'agevolazione, infatti, non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plusvalenza/ minusvalenze al momento della cessione dei beni.

Le maggiorazioni sono altresì irrilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Il super-ammortamento è cumulabile con altre agevolazioni (es. Sabatini bis, credito d'im-

posta R&S, credito d'imposta per investimenti al Sud). L'importo risultante dal cumulo delle agevolazioni non può eccedere il costo sostenuto per l'investimento.

L'Agenzia delle Entrate (CAE 23/2016) ha fornito chiarimenti sull'applicazione del super-ammortamento esaminando le seguenti casistiche:

- coefficiente di ammortamento civilistico coincidente con quello fiscale: in tal caso la deduzione extra-contabile corrisponde ad una variazione in diminuzione pari al 30% (40% per gli acquisti 2017) dell'ammortamento civilistico;
- coefficiente di ammortamento civilistico inferiore a quello fiscale: per il principio di derivazione gli ammortamenti fiscali corrispondono a quelli calcolati secondo la normativa civilistica, ma il super-ammortamento deve essere calcolato sulla base del coefficiente previsto fiscalmente (es. coefficiente civilistico 16%, coefficiente fiscale 20%, ammortamento civilistico = ammortamento fiscale calcolati pari al 16%, mentre super-ammortamento calcolato sul 20%);
- coefficiente di ammortamento civilistico superiore a quello fiscale: l'ammortamento fiscale e il super-ammortamento sono calcolati sul coefficiente fiscale, mentre l'ammortamento civilistico si esaurisce lungo un lasso temporale più breve (es. coefficiente civilistico 25%, coefficiente fiscale 20%, ammortamento civilistico calcolato pari al 25%, ammortamento fiscale e super-ammortamento calcolati sul 20%);
- cessione del bene: il super-ammortamento si interrompe con la cessione del bene e per l'ultimo esercizio il calcolo della maggiorazione spettante deve avvenire, come per l'ammortamento civilistico e fiscale, sulla base dei giorni di possesso (ai fini del calcolo della plusvalenza non rilevano le quote di super-ammortamento);
- leasing: il super-ammortamento deve essere calcolato solo sulla quota capitale, con esclusione della quota interessi (indipendentemente dalla durata contrattuale del leasing, il super-ammortamento va spalmato sulla durata minima fiscale).

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) non ha prorogato il super-ammortamento.

**Super-ammortamento auto:** vedi § Auto.

**Super-ammortamento leasing:** vedi § Leasing per l'utilizzatore.



**Iper-ammortamento per beni altamente tecnologici** (L. 232/2016) - E' un'agevolazione fiscale in vigore dall'1.1.2017 che consente una maggiore deduzione delle quote di ammortamento degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi in settori altamente innovativi quali la meccatronica, robotica, big data, sicurezza informatica, nanotecnologie, sviluppo di materiali intelligenti, stampa 3D, internet delle cose. I beni materiali ammessi al beneficio sono elencati nell'allegato A della L. 232/2016. La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) per gli acquisti effettuati nel 2019 ha modificato la disciplina dell'iper-ammortamento prevedendo i seguenti scaglioni di maggiorazione degli ammortamenti fiscali:

- maggiorazione del 170% sul costo di acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- maggiorazione del 100% sul costo di acquisto per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- maggiorazione del 50% sul costo di acquisto per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Nella sostanza determina una variazione in diminuzione nel modello redditi. Nessuna maggiorazione è concessa per investimenti che eccedono il valore di 20 milioni di euro.

Sono ammessi gli investimenti in beni hi tech acquisiti fino al 31/12/2019; l'agevolazione è fruibile anche per gli investimenti consegnati entro il 31.12.2020, a condizione che gli stessi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro il 31.12.2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%. L'accesso all'iper ammortamento per beni altamente tecnologici è condizione per beneficiare anche di un'ulteriore agevolazione sull'acquisto di beni immateriali strumentali elencati nell'allegato B della L. 232/2016, il cui costo è maggiorato del 40%.

Per fruire dei benefici l'impresa deve produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante in cui si attesta che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A e B sopra citati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni il cui costo di acquisto è superiore a 500 mila euro, tale attestazione è resa mediante una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale, iscritti nei rispettivi albi

professionali, o da ente di certificazione accreditato.

L'iper-ammortamento è cumulabile con altre agevolazioni (es. Sabatini bis, credito d'imposta R&S, credito d'imposta per investimenti al Sud). L'importo risultante dal cumulo delle agevolazioni non può eccedere il costo sostenuto per l'investimento.

Gli acconti dovuti per l'esercizio 2019 sono calcolati senza tenere conto delle suddette maggiorazioni. Le maggiorazioni sono irrilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA.

**Credito di imposta per beni strumentali nuovi** (L. 160/2019) - La Legge di Bilancio 2020, introduce un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi commisurato al loro costo di acquisizione. Il nuovo incentivo eredita ambito soggettivo e oggettivo dai precedenti ma cambia natura. Da maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti, ai fini della deduzione dall'Ires o dall'Irpef delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, si trasforma in credito d'imposta.

La previgente disciplina di maggiorazione dell'ammortamento, da ultimo prorogata dal D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), per quanto concerne il super ammortamento, e dalla L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) per quanto concerne l'iper ammortamento, resta applicabile agli investimenti in beni strumentali "prenotati al 31.12.2019" ovvero in caso di contestuale: ordine confermato dal fornitore; versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

L'attuale disciplina è applicabile in un ambito temporale circoscritto al periodo d'imposta 2020, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all'ordine e all'acconto minimo del 20%.

Il credito d'imposta è riconosciuto, come nella formulazione previgente, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato. L'ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è ammessa esclu-

sivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997. L'utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La compensazione del credito d'imposta non soggiace ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, di cui all'articolo 34 L. 388/2000 e di cui all'articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, ma deve rispettare le seguenti regole:

- deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
- decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0;
- richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
- sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d'imposta anche all'interno del consolidato fiscale.

Sono esclusi dall'agevolazione i seguenti beni: beni compresi nell'articolo 164, comma 1, Tuir (veicoli e altri mezzi di trasporto); beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; fabbricati e costruzioni; beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016); beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei

trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, da conservare a pena di revoca del beneficio, devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.

Il credito d'imposta è commisurato al costo di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir. Il nuovo assetto degli incentivi per investimenti in beni strumentali è strutturato, quanto ad intensità e limiti di costo, in relazione alle seguenti diverse tipologie di beni agevolabili: beni materiali strumentali nuovi, i medesimi di cui alla previgente disciplina del super ammortamento introdotta dalla 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016); beni materiali strumentali nuovi 4.0, ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell'iper ammortamento dei beni materiali; beni immateriali strumentali nuovi 4.0, ricompresi nell'allegato B annesso alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), i medesimi di cui alla previgente disciplina dell'iper ammortamento dei beni immateriali.

Nella tavola sinottica di seguito illustrata si riepilogano le aliquote del credito ed i tetti per investimenti complessivi, nonché il numero di quote annuali di fruizione in compensazione, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 per ciascuna categoria di beni strumentali sopra identificata:

### Scritture contabili

Categoria di bene	Investimenti complessivi	Credito d'imposta	Credito d'imposta
Bene materiale strumentale nuovo ex super ammortamento	Fino a 2 milioni di euro	6%	6%
Bene materiale strumentale nuovo compreso in allegato A Legge di Bilancio 2017 - ex iper ammortamento	Fino a 2,5 milioni di euro	40%	40%

Alla rilevazione della quota di ammortamento di competenza:

Ammortamenti (B.10.b)	a	Fondo ammortamento (B.II)	2.000,00
-----------------------	---	---------------------------	----------

### AMMORTAMENTO TERRENI

E' **indeducibile** la quota di ammortamento riferita all'**area occupata dalla costru-**

**zione e all'area pertinenziale** (L. 286/2006; C.M. 1/E/2007). Il costo delle aree, se non autonomamente acquistate, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20% o, per i fabbricati industriali, 30% del costo complessivo. Non si applica il principio di derivazione rafforzata (Telefisco 2019). Sono fabbricati industriali quelli destinati alla produzione o trasformazione dei beni.

Nel caso in cui l'area sia stata acquistata autonomamente in epoca precedente al fabbricato, i valori iscritti in bilancio rilevano anche ai fini fiscali, senza necessità di confronto con le percentuali forfetarie.

1. La norma si applica a tutti i fabbricati *strumentali* iscritti o iscrivibili al Catasto edilizio urbano.
2. Sono *esclusi* gli impianti e macchinari anche se infissi al suolo (purché non soggetti ad iscrizione nel Catasto edilizio urbano).
3. Nel calcolo del valore complessivo del fabbricato, su cui applicare le percentuali del 20 - 30%, *non* si tiene conto di:
  - costi incrementativi capitalizzati ovvero spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento, ampliamento successivi alla costruzione o acquisto, compresi oneri di urbanizzazione e oneri accessori;
  - rivalutazioni volontarie o di legge;
  - imputazioni di disavanzo di fusione.
4. La norma si applica anche alle unità immobiliari all'interno di un fabbricato, anche se non "cielo-terra" (es: ufficio in un centro direzionale, negozio all'interno di un centro commerciale) (circolare n. 1/E/2007).
5. Ai fini dell'applicazione delle percentuali 20% - 30% occorre fare riferimento alla *effettiva destinazione* dell'immobile nel periodo di entrata in funzione. Nel caso di fabbricati in locazione vale l'effettivo utilizzo da parte del locatario. In caso di utilizzo promiscuo (produzione e commercio), occorre riferirsi all'attività prevalente. Il valore così determinato non può essere cambiato nel caso di diverso utilizzo, anche in presenza di variazione catastale.
6. Lo scorporo del terreno dal fabbricato riduce il valore di riferimento su cui calcolare il 5% per la deducibilità delle spese di *manutenzione e riparazione*.
7. L'Oic 16 prevede che il valore del terreno deve essere sempre scorporato, anche ricorrendo a stime. Il relativo costo non è soggetto ad ammortamento. Il valore di scorporo determinato ai fini civilistici vale anche ai fini fiscali se superiore al calcolo forfetario (20-30%). In caso contrario, lo scorporo del terreno a valori inferiori al 20-30% genera ammortamenti indeducibili. Attenzione alla differenza tra plusvalenza contabile e plusvalenza tassata in caso di alienazione.
8. Secondo la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, per eseguire lo scorporo non è necessaria una perizia di stima; sussiste in ogni caso l'obbligo di indicare

in nota integrativa il metodo ed i coefficienti applicati.

9. Se il terreno è comprensivo di un rudere il costo indistinto è attribuito interamente al terreno.
10. Se sul terreno acquistato insiste un fabbricato che viene demolito per poter effettuare la nuova costruzione, i costi di demolizione incrementano il costo del terreno anche se in bilancio sono capitalizzati con i costi di costruzione.
11. Per le imprese in *contabilità semplificata* occorre fare riferimento ai valori risultanti dal registro beni ammortizzabili o dai registri Iva.

### IMMOBILI IN PROPRIETA'

1) Terreno acquistato separatamente con successiva costruzione del fabbricato

C.C.: il terreno viene contabilizzato in bilancio separatamente rispetto ai costi di costruzione e non è soggetto ad ammortamento.

IIDD: il valore del terreno è pari al costo riportato nell'atto di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

Il valore civilistico coincide con il valore fiscale.

2) Fabbricato e terreno acquistati *contestualmente con corrispettivo unico* e atto unico o anche con *corrispettivi distinti* e atto unico o più atti

C.C.: il terreno viene contabilizzato in bilancio separatamente rispetto al fabbricato e non è soggetto ad ammortamento.

IIDD: il valore fiscale del terreno è pari al maggiore tra:

- costo del terreno iscritto in bilancio;
- 20-30% del costo complessivo dell'immobile.

Se il valore civilistico è diverso dal valore fiscale, si crea un doppio binario nella gestione degli ammortamenti, da cui l'obbligo di compilare il quadro RV nel modello redditi.

#### Canoni di locazione non incassati

**Immobili abitativi** - Nel caso di mancato pagamento del canone da parte degli inquilini, l'impresa potrà non dichiarare i canoni solo a partire dal periodo d'imposta in cui si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità.

**Immobili commerciali** - Il canone, ancorché non percepito, partecipa alla formazione del reddito.

In ogni caso, le società locatrici dovrebbero valutare l'esigibilità del credito ed eventualmente svalutarlo o imputarlo a perdita con rilevanza anche fiscale laddove ricorrano elementi certi e precisi ex art. 101.5.

**IMMOBILI COSTRUITI SU TERRENO  
IN DIRITTO DI SUPERFICIE**

L'art. 952 c.c. prevede che "il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà"; il proprietario "del pari può alienare la proprietà della costruzione esistente, separatamente dalla proprietà del suolo".

Come confermato dalla R.M. 157/E/2007, a seconda delle modalità di costituzione, il diritto di superficie può essere iscritto nel bilancio del superficiario alternativamente:

- nella voce B.II.1) dell'Attivo Patrimoniale "Terreni e fabbricati", quale costo accessorio al fabbricato in caso di acquisto contestuale del diritto e del fabbricato;
- nella voce B.I. 7) dell'Attivo Patrimoniale "Immobilizzazioni immateriali", nel caso di acquisto del diritto con successiva costruzione;
- nella voce B 8) del Conto Economico "Spese per godimento beni di terzi", nel caso di pagamento di un canone periodico per la concessione del diritto (anche in questa ipotesi è sempre possibile ricorrere alla contabilizzazione a "Immobilizzazioni immateriali").

Le RR.MM. 157/E/2007 e 192/E/2007 hanno chiarito che la norma sullo scorporo dell'area e l'indeducibilità dell'ammortamento si applica solo quando il diritto di superficie sia stato costituito **a tempo indeterminato** in quanto il diritto perpetuo è assimilabile all'acquisto in proprietà del terreno.

In base alle modalità di costituzione del diritto di superficie, possono sussistere quindi i casi che seguono:

1) Diritto di superficie costituito a tempo indeterminato

C.C.: contabilizzazione alla voce "Terreni e fabbricati"

IIDD: si applica lo scorporo dell'area

2) Diritto di superficie costituito a tempo determinato

C.C.: contabilizzazione alla voce "Terreni e fabbricati" in caso di acquisto del diritto con costruzione già esistente;

IIDD: l'ammortamento è deducibile ai sensi dell' art. 102

C.C.: contabilizzazione alla voce "Altre immobilizzazioni immateriali"

IIDD: l'ammortamento è deducibile ai sensi dell' art. 103

C.C.: contabilizzazione a c.e. alla voce "Spese per godimento beni di terzi"

IIDD: costo deducibile in base al principio

della competenza ai sensi dell' art. 109 c. 2 lett. a).

Regole contabili per il concedente:

- se il diritto di superficie è a tempo indeterminato, la concessione origina una plus/minusvalenza pari alla differenza tra corrispettivo percepito e costo sostenuto per l'acquisto del diritto di superficie.

Il documento n.16/2013 dell'IRDCEC, per determinare il costo del diritto di superficie (nel caso molto frequente in cui esso non sia già stato indicato nell'atto di compravendita), suggerisce di ricorrere, avvalendosi di apposita perizia, alla seguente proporzione:

- costo del diritto di superficie = valore diritto di superficie alla data di stipula del contratto: valore del terreno alla data di stipula del contratto x costo storico del terreno. In tal modo viene ridotto il costo storico del terreno; esso è azzerato se il valore economico del diritto di superficie e quello della piena proprietà coincidono. In questa ipotesi, l'immobile su cui è stato concesso il diritto può continuare a figurare nell'attivo patrimoniale al valore simbolico di un euro.

- se il diritto di superficie è a tempo determinato, la concessione origina dei ricavi da ripartire civilisticamente nel periodo contrattuale con la tecnica dei risconti passivi. Ai fini fiscali, invece, l'operazione - secondo quanto sostenuto dalla R.M. 379/E/2008 e 112/E/2009 e dalla Norma di comportamento Aidc n. 183/2012 - è assimilata alla vendita e la tassazione avviene nell'esercizio in cui si verifica il trasferimento (con possibilità di rateizzare la plusvalenza se si tratta di immobile diverso dai beni-merce), rendendo quindi necessaria la contabilizzazione delle imposte anticipate.

**IMMOBILI IN LOCAZIONE FINANZIARIA**

Vedi Leasing.

L'indeducibilità del costo dei terreni è esteso anche ai canoni di leasing relativi agli immobili strumentali. La quota relativa agli interessi rimane interamente deducibile. La norma si applica per i canoni di competenza dell'esercizio, anche se riferiti ad immobili acquisiti prima dell'1/1/2006.

**TERRENI ADIBITI A CAVE E DISCARICHE**

Anche se l'ammortamento del terreno non è generalmente ammesso, i terreni adibiti a cave e discariche sono soggetti ad ammortamento in considerazione della loro utilità destinata ad esaurirsi nel tempo, come confermato dalla nuova versione del principio Oic 16.

Resta valido quanto descritto nella R.M. 2.5.77 n. 9/82 che suggerisce la seguente operatività:

- 1) stimare il valore del terreno al termine dello sfruttamento (come cava) e iscriverlo alla voce terreni;
- 2) imputare la differenza tra costo di acquisto e valore finale tra i costi pluriennali;
- 3) suddividere tale costo per quote annuali variabili in base al periodo di sfruttamento rapportandole alla quantità di materiale annualmente estratto o conferito (art. 108.1).

Nel caso di vendita del terreno la differenza tra corrispettivo e costo del terreno aumento del costo pluriennale eventualmente non ancora ammortizzato costituirà plusvalenza (anche rateizzabile ricorrendone le condizioni) o minusvalenza.

In caso di leasing avente ad oggetto un bene la cui cessione è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell' art. 2.3 lett. c), D.P.R. 633:

- i canoni periodici - sono soggetti ad Iva con aliquota ordinaria;
- il prezzo di riscatto - è soggetto ad imposta di registro ed imposte ipocatastali in misura fissa (€ 200 x 3).

### Costi di ripristino di cave o discariche

- La R.M. 52/E/1998 suggerisce il seguente procedimento:

- effettuare una stima dei costi in base agli obblighi previsti nella convenzione;
- imputare tra i costi annuali quelli parametri oggettivamente alla produzione del reddito esponendoli in un prospetto analitico annuale;
- nell'anno di sostenimento del costo predisporre un prospetto riepilogativo ed effettuare il confronto tra costi accantonati e costi effettivamente sostenuti;
- imputare a sopravvenienze attive o passive le differenze.

Con sentenza 16349/2014 la Cassazione, con riferimento all'attività estrattiva in cui si verifica lo **sfasamento temporale delle componenti reddituali**, secondo il **principio di correlazione costi e ricavi**, una volta determinato l'esercizio di competenza dei ricavi, si determina automaticamente l'esercizio in cui divengono deducibili i costi di tombamento ad essi correlati.

Per l'imputazione annuale del costo di ripristino:

Accantonamento per oneri di ripristino	a	Fondo di ripristino ambientale
--	---	--------------------------------

Al pagamento del ripristino (supponendo coincidenza tra accantonamento e costo finale):

==/== Fondo di ripristino ambientale Erario c/Iva	a	Fornitori
--	---	-----------

### AREE STAZIONI DI SERVIZIO

Per le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 10225/2017) il costo dei terreni che fungono da aree di sedime per gli impianti di distribuzione di carburanti sono ammortizzabili, laddove si accerti che essi, al termine dell'uso produttivo, non sono più utilizzabili in modo proficuo in ragione del loro deperimento fisico ed economico.

### TERRENI PER ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO

Con l'ordinanza n. 22932/18 la Cassazione stabilisce il principio secondo cui i costi di acquisizione dei terreni destinati allo svolgimento dell'attività di autolavaggio non sono ammortizzabili in quanto, pur avendo una funzione strumentale all'attività d'impresa, hanno una vita utile illimitata, non essendo soggetti a logorio fisico ed economico.

### ATTREZZATURA MINUTA E BENI < EURO 516,46

Al fine di stabilire la corretta classificazione di un cespite, occorre tenere conto delle diverse casistiche.

**Beni singoli** - suscettibili di una autonoma utilizzazione e per i quali basta la verifica del prezzo;

**Beni plurimi eterogenei** - beni singoli sussidiari o accessori ad altri beni. Ad esempio, nell'ambito di un arredamento d'ufficio: sedie, scrivanie, armadi, ecc.; si deve considerare come valore del bene strumentale quello dell'intero arredamento e non del singolo bene acquistato.

**Beni plurimi identici** - sono costituiti da beni singoli suscettibili di autonoma utilizzazione che vengono acquistati in due o più esemplari identici ed aventi la medesima funzione. Ad esempio, l'acquisto di una serie di piatti in un ristorante. Trattasi di beni che fanno parte di un complesso di beni costituenti un'entità indivisibile, strettamente collegati ai fini dell'utilizzazione nell'impresa; vanno quindi considerati globalmente anche se, in astratto, sono suscettibili di autonoma utilizzazione. Se, negli anni successivi, si comprano dei piatti in sostituzione di altrettanti che si sono rotti, si deve sommare il valore dei piatti nuovi e togliere l'eventuale valore residuo di quelli rotti.

**Beni composti** - si tratta di parti inscindibili o beni al servizio di un bene composto (es. video di un computer). Per i beni composti, mancando il requisito dell'autonoma utilizzazione, la verifica del limite deve essere fatta con riguardo al bene composto nella sua unità e non con riguardo ai singoli componenti.

Ciò premesso, un bene di valore inferiore ad € 516,46 può avere utilità pluriennale oppure limitata nel tempo.

### BENI AD UTILITÀ PLURIENNALE

**Codice civile** - sono iscritti tra le immobilizzazioni, nella propria categoria di appartenenza (e non in categoria a se stante) al costo di acquisto o di produzione e sistematicamente ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426 n. 1, 2, 3) Ciascun bene segue il piano di ammortamento della categoria cui appartiene.

**Fisco** - l'art. 102.5 ne prevede l'integrale deduzione ma solo se iscritti a conto economico (principio di derivazione); di fatto, la norma è inapplicabile.

### BENI AD UTILITÀ LIMITATA

**Codice civile** - si tratta di beni che non rimangono a lungo in azienda, causa continui ricambi (es. cacciavite, flessibili, ..); costituiscono attrezzature di consumo da iscrivere tra i costi di produzione (c.e.: B.6).

**Fisco** - l'art. 102.5 ne prevede l'integrale deduzione nell'esercizio di acquisizione, anche se non sono stati utilizzati. Occorre in ogni caso iscrivere il costo a conto economico (principio di derivazione).

### ■ IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE - INTERFERENZE FISCALI - ART. 83, 109.4

Il codice civile impone di rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società con chiarezza ed in modo veritiero e corretto, mentre il fisco ha come obiettivo la determinazione della base imponibile su cui calcolare le imposte secondo le norme tributarie.

Le **imposte correnti**, ovvero le imposte riferite al reddito imponibile di un esercizio, non sempre coincidono con l'onere fiscale di competenza a causa delle diversità tra normativa civilistica e normativa fiscale.

Le diverse finalità perseguite, civilistiche e fiscali, conducono a risultati differenti.

Le differenze possono essere **definitive** o **temporanee** cioè destinate ad annullarsi: in

quest'ultimo caso si generano imposte **anticipate** (o prepagate) e/o **differite**.

L'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate e differite costituisce la diretta conseguenza dell'applicazione del principio di competenza che sovrintende alla formazione del bilancio e consente di riallineare l'utile di conto economico al reddito tassabile mediante una "correzione" delle imposte liquidate per l'esercizio.

L'Oic 12 e l'Oic 25 stabiliscono che nello stato patrimoniale in forma abbreviata le imposte anticipate vanno allocate nella voce CII Crediti, con separata indicazione.

Le **interferenze fiscali** possono essere generate da:

- ricavi e costi (o parte di essi) che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico;
- operazioni straordinarie,
- rivalutazioni di attività ed altre operazioni che non transitano da conto economico;
- riserve in sospensione di imposta.

**Differenze positive permanenti** - Non generano imposte anticipate o differite.

Reddito Fiscale < Reddito Civilistico - in conseguenza di ricavi fiscalmente esenti o tassati catastalmente o maggiori deduzioni, tra i quali:

- plusvalenze e rimborsi relativi ad autovetture ai sensi dell' art. 164
- reddito degli immobili determinato catastalmente in misura inferiore al reddito civilistico
- proventi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva
- proventi che fruiscono di esenzione d'imposta
- plusvalenze da partecipazioni esenti (quota non tassata)
- dividendi distribuiti da società di capitali (quota non tassata)
- extra-deduzione del 40% (30% per gli acquisti effettuati dall'1/1/2018) di ammortamenti o leasing per investimenti in beni strumentali
- extra-deduzione del 150% di ammortamenti o leasing per investimenti rientranti nell'iper-ammortamento.

**Differenze negative permanenti** - Non generano imposte anticipate o differite.

Reddito Fiscale > Reddito Civilistico - determinato da costi fiscalmente indeducibili tra i quali:

- liberalità indeducibili (integralmente o per

la parte eccedente il limite fiscalmente ammesso)

- spese generali (art. 109.5)
- spese di rappresentanza indeducibili
- costi relativi ad immobili patrimonio (art. 90)
- imposte indeducibili (art. 99)
- sanzioni e multe
- ammortamenti, spese e manutenzioni relative ad autovetture ai sensi dell'art. 164
- ammortamenti e costi telefonia
- costi non inerenti e spese varie indeducibili
- minusvalenze da partecipazioni esenti.

**Differenze positive temporanee (imponibili in esercizi futuri)** - Generano imposte differite ovvero imposte che saranno *pagate in esercizi futuri*.

Reddito Fiscale < Reddito Civile - determinato da valutazioni fiscali di costi/ricavi di competenza che riducono la tassazione dell'esercizio.

Tra i *componenti positivi di reddito* che generano imposte differite:

- plusvalenze rateizzabili (art. 86)
- contributi (art. 88.3)
- rivalutazione di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
- dividendi
- utili presunti su cambi.

**Differenze negative temporanee (deducibili in esercizi futuri)** - Generano imposte anticipate ovvero imposte pagate nell'esercizio che *anticipano la tassazione* rispetto alle valutazioni civilistiche e pertanto di competenza di futuri esercizi.

Reddito Fiscale > Reddito Civile - determinato da costi fiscalmente deducibili in esercizi successivi a quelli in cui vengono imputati a conto economico.

Tra i *componenti negativi di reddito* che generano imposte anticipate:

- ammortamenti fiscali inferiori all'ammortamento civile (art. 103)
- interessi passivi indeducibili per superamento del Rol (art. 96)
- accantonamenti fiscali inferiori alla previsione civilistica:
  - per rischi su crediti e per interessi di mora (art. 106)
  - per lavori ciclici di manutenzione (art. 107.1)
  - per spese di ripristino o sostituzione beni gratuitamente devolvibili (art. 107.2)
  - per operazioni e concorsi a premio (art. 107.3)

per imposte deducibili (99.2)

- spese di manutenzione e riparazione ecceden-

ti il limite del 5% (art. 102)

- costi contabilizzati per competenza e deducibili per cassa:
  - compenso amministratori (art. 95.5)
  - imposte (art. 99.1)
  - contributi ad associazioni sindacali e di categoria (art. 99.3)
- perdite presunte su cambi
- canoni leasing imputati a costo in misura superiore ai limiti fiscalmente ammessi.

**Calcolo delle imposte anticipate e differite:** Le imposte anticipate e differite devono essere conteggiate ogni anno:

- sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio;
- sulla base delle aliquote fiscali, previste dalla normativa vigente alla data di riferimento del bilancio, in vigore nell'esercizio in cui le differenze temporanee si riveriranno.

Non si tiene conto di eventuali altre aliquote contenute in progetti di legge o annunci governativi non ancora trasformati in legge alla data di chiusura dell'esercizio.

Occorre inoltre verificare ogni anno se permangono le condizioni per l'iscrizione delle imposte anticipate ovvero se sussiste la ragionevole certezza del loro recupero tramite redditi positivi negli esercizi futuri (vedi anche sotto). Non è ammessa l'attualizzazione.

Il calcolo delle imposte differite e anticipate si effettua separatamente ai fini Ires e Irap in quanto le differenze temporanee possono essere differenti in conseguenza della diversa normativa Irap rispetto all'Ires.

### Esempio di calcolo

- Imponibile Irap = 250.000
- Utile civile ante imposte = 100.000
- Differenze permanenti per costi indeducibili = 3.000
- Differenze temporanee: plusvalenze per cessione beni strumentali da rateizzare in 5 esercizi = 80.000;
- Compenso amministratori non pagato = 4.000;
- Quote associative non pagate = 1.000.

*Imposte correnti*

Ires =  $(100.000 + 3.000 - 80.000 \times 4/5 + 4.000 + 1.000) \times 24\% = \mathbf{10.560}$

Irap =  $250.000 \times 3,9\% = \mathbf{9.750}$

*Imposte differite*

Ires =  $(80.000 \times 4/5) \times 24\% = \mathbf{15.360}$

Irap =  $(80.000 \times 4/5) \times 3,9\% = \mathbf{2.496}$

*Imposte anticipate*

Ires =  $(4.000 + 1.000) \times 24\% = \mathbf{1.200}$

Irap =  $\mathbf{0}$  (il compenso amministratori è un

costo irrilevante ai fini Irap; la tassazione per cassa delle quote associative è prevista solo ai fini Ires)

*Conto economico:*

20) a Imposte correnti	= 20.310
20) c Imposte differite	= 17.856
20) c Imposte anticipate	= 1.200
21) Utile dell'esercizio	= 63.034

*Stato patrimoniale:*

D.12) Debiti tributari	= 20.310
B.2.b) Fondo imposte differite	= 17.856
C.II.4 ter) Crediti imposte anticipate	= 1.200

I conti "Fondo imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate" possono essere compensati se la compensazione è possibile sotto il profilo fiscale e purché ci sia coerenza dal punto di vista del recupero temporale. Non è invece consentito portare le attività per imposte anticipate/passività per imposte differite a riduzione del valore degli elementi dell'attivo e del passivo cui sono correlate ad eccezione delle imposte differite relative ad operazioni che interessano direttamente il patrimonio netto le quali sono contabilizzate nel passivo a riduzione della corrispondente posta patrimoniale (es: rivalutazione di attività), transitando nel conto economico solo negli esercizi successivi (Oic 25).

### Scritture contabili

Le imposte anticipate e differite sono rilevate rispettivamente come proventi o oneri del conto economico (voce 20), salvo che l'imposta derivi da un'operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o da un'operazione straordinaria (Oic 25).

Nell'esercizio di rilevazione della fiscalità differita:

Imposte differite	a	Fondo imposte differite B 2		
Crediti imposte anticipate C.II.5 ter	a	Imposte differite		

Nell'esercizio di annullamento della differenza:

Fondo imposte differite B2	a	Imposte differite		
Imposte differite	a	Crediti imposte anticipate C.II.5 ter		

**Presupposti di iscrizione delle imposte anticipate** - Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza ovvero solo qualora vi sia la **ragio-**

**nevole certezza** del loro futuro recupero. Per provare la ragionevole certezza occorre:

- predisporre una proiezione dei risultati fiscali della società per un periodo di tempo ragionevole (indicativamente 5 esercizi);
- verificare che, negli esercizi in cui si riverse- ranno le differenze temporanee deducibili, sussistano redditi imponibili sufficienti ad assorbire l'ammontare delle differenze che si annulleranno;
- in mancanza di redditi imponibili capienti, verificare che sussistano differenze tempo- ranee imponibili di cui si prevede l'annulla- mento sufficienti ad assorbire l'ammontare delle differenze deducibili.

Il requisito della ragionevole certezza va va- lutato sia nell'esercizio di rilevazione che nei successivi; se viene meno la ragionevole cer- tezza del suo futuro recupero, occorre ridurre l'attività per imposte anticipate.

**Perdite fiscali (Oic 25)** - Le perdite fisca- li possono essere portate in diminuzione del reddito di esercizi futuri; tale beneficio genera un credito per imposte anticipate da rilevare tra le attività dello stato patrimoniale solo se esiste la ragionevole certezza del futuro recu- pero delle perdite.

In particolare la ragionevole certezza sus- siste quando:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali del- la società da cui emergono redditi imponibi- li sufficienti ad utilizzare le perdite;
- esistono imposte differite sufficienti a co- prire le imposte anticipate di cui si prevede l'annullamento in esercizi successivi.

Se in un esercizio non sussistono i presup- posti per l'iscrizione di un credito per impo- ste anticipate derivante da perdite fiscali è possibile procedere alla sua contabilizzazio- ne in annualità successive al verificarsi dei requisiti richiesti. L'iscrizione è in ogni ca- so effettuata con contropartita alla voce 20 del conto economico anche in esercizi diver- si da quello in cui si è verificata la perdita fiscale.

**Ricalcolo delle imposte differite** - In ca- so di variazione di aliquota rispetto agli eser- cizi precedenti occorre apportare adeguati ag- giustamenti. Pertanto se le imposte differite sono state accantonate sulla base di aliquote che hanno subito variazioni per effetto di di- sposizioni legislative, si provvede al ricalcolo delle imposte differite/anticipate rilevate in precedenti esercizi tenuto conto delle nuove percentuali applicabili e imputando l'eventua- le differenza tra i proventi/oneri straordinari.



In particolare, la diminuzione dell'Ires al 24% dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (legge di Stabilità 2016) comporta il ricalcolo della fiscalità differita.

**Nota integrativa** - L'art. 2427 al n. 14) prevede l'obbligo di indicare nella nota integrativa la descrizione delle imposte anticipate e differite, l'aliquota applicata, le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Richiesta analoga è fatta dall'art. 38.1, punto o-bis del D.Lgs. 127/91 per il bilancio consolidato.

**Trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito di imposta** - Può avvenire al verificarsi di una delle seguenti tre ipotesi:

- la società evidenzia in bilancio una perdita civilistica;
- la società si trova in perdita fiscale;
- la società è in liquidazione volontaria o assoggettata a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.

Possono essere trasformate in crediti tributari le attività per imposte anticipate che derivano da:

- svalutazioni di crediti da parte di enti creditizi e finanziari (art. 106.3);
- avviamento e altre attività immateriali quali brevetti, marchi e diritti di concessione (art. 103) iscritti in bilancio da qualunque soggetto Ires.

Il credito di imposta è calcolato come segue:

$$\begin{aligned} & \text{credito di imposta} \\ & = \text{credito per imposte anticipate} \\ & \quad x (\text{perdita d'esercizio} / \text{capitale sociale} \\ & \quad \quad + \text{riserve}) \end{aligned}$$

La trasformazione avviene a partire dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

Possono altresì essere trasformate in credito di imposta le attività per imposte anticipate che provengono da perdite fiscali (DL 201/2011). In questo caso:

- la trasformazione avviene, a partire dalla data di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi in cui confluisce la perdita stessa;
- non si applica il limite quantitativo di cui alla formula sopra esposta, cosicché tutta l'attività per imposte anticipate può essere trasformata in credito tributario.

Per evitare duplicazioni dell'agevolazione, la

perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi è decurtata dei componenti negativi che hanno determinato la quota di perdita fiscale su cui sono state rilevate le imposte anticipate trasformate in crediti di imposta. Vedi circ. 37/2012.

Il credito di imposta:

- non concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap;
- può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo;
- è rimborsabile per la quota parte che residua dopo aver effettuato le potenziali compensazioni;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui ha effetto la trasformazione.

### ■ IMPOSTE DIRETTE - OIC 25

Le imposte sul reddito sono iscritte alla voce 20 del conto economico "**Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate**"; sono suddivise in **quattro voci** distinte:

**1. imposte correnti:** le imposte dovute sul reddito dell'esercizio, nonché le eventuali **sanzioni pecuniarie** e gli **interessi maturati** attinenti ad eventi dell'esercizio (ad esempio, per ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità);

**2. imposte relative a esercizi precedenti:** possono derivare da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con il Fisco. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 fondi "*per imposte, anche differite*" o dalla voce D12 "*debiti tributari*", a seconda delle caratteristiche della passività. Comprende anche la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti;

**3. imposte differite e anticipate,** la cui rilevazione permette di determinare l'importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio (vedi § Imposte anticipate e differite). Accoglie:

- con **segno positivo**, l'accantonamento al fondo per imposte differite e l'utilizzo delle attività per imposte anticipate;
- con **segno negativo**, le imposte anticipate e l'utilizzo del fondo imposte differite;

**4. proventi da consolidato fiscale,** le singole società aderenti al consolidato iscrivono a conto economico del proprio bilancio il carico fiscale di loro competenza relativo all'Ires da

trasferire alla consolidante nella voce imposte correnti. Anche le imposte differite attive e passive di competenza sono determinate da ciascuna società autonomamente. Nell'ipotesi in cui la consolidata trasferisca anziché un reddito imponibile una **perdita fiscale**, nella voce "**proventi da consolidamento**" andrà rilevato il relativo compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata.

**IMPOSTE CORRENTI**

Al termine dell'esercizio, si provvede all'iscrizione delle imposte sul reddito dell'anno in chiusura, in base alle aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio.

**Scritture contabili**

Al pagamento degli acconti:

==/==	a	Banca c/c		
Acconto Irap C.II.5-bis				
Acconto Ires C.II.5-bis				

Alla rilevazione delle imposte di competenza:

Irap	a	Erario c/Irap D.12		
Ires	a	Erario c/Ires D.12		

Al pagamento del saldo e degli acconti:

==/==	a	==/==		
Erario c/Ires				
Erario c/Irap				
Acconto Ires				
Acconto Irap				
Interessi passivi v/erario	a	Acconto Ires		
	a	Acconto Irap		
	a	Erario c/ riten.		
	a	interessi attivi		
	a	Banca c/c		
	a	Debiti tributari (rateizzazione)		

Alla data del pagamento delle successive rate:

Debiti tributari	a	Banca c/c		
------------------	---	-----------	--	--

**COMPENSAZIONE**

E' ammessa la compensazione dei crediti d'imposta e dei crediti previdenziali risultanti dalle rispettive denunce annuali.

I crediti possono essere utilizzati in compensazione fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva; il residuo non compensato può essere riportato a nuovo o chiesto a rimborso.

La compensazione può avvenire nell'ambito dello stesso tributo (compensazione verticale o interna; es: credito Iva annuale con liquidazione Iva periodica a debito) o con altri tributi / contributi / tasse da pagare mediante modello F24 (compensazione orizzontale); in questo secondo caso la compensazione va evidenziata in F24 ed il modello va obbligatoriamente presentato anche se il saldo finale è pari a zero.

I modelli che espongono una compensazione, anche se non risultano con saldo a zero, devono essere presentati esclusivamente tramite i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. A decorrere dall'1.1.2020, l'obbligo di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle entrate è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus Renzi)

**ADEMPIMENTI PREVENTIVI**

In caso di importi superiori a 5.000 euro annui, la compensazione dei crediti fiscali (Ires, Irap, iva) può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.

**VISTO DI CONFORMITÀ**

La compensazione orizzontale dei crediti annuali Ires, Irap, Irpef, addizionali, imposte sostitutive e ritenute oltre la soglia di € 5.000 per ciascun tributo, è possibile solo se sulla relativa dichiarazione è apposto il visto di conformità (Vedi anche § ISA).

**VIETATO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO**

E' vietata la compensazione di crediti in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di importo superiore ad € 1.500 e per i quali è scaduto il termine di versamento. In caso di violazione, è prevista una sanzione del 50% di quanto indebitamente compensato.

**COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

E' possibile compensare i debiti iscritti a ruolo con i crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali e del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti. Ciò a condizione che i crediti siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e che il creditore acquisisca la certificazione

che il credito sia certo, liquido ed esigibile. I contribuenti titolari di crediti certificati (mediante l'accreditamento alla piattaforma informatica denominata "PCC" presente sul sito del MEF) verso la pubblica amministrazione possono utilizzarli in compensazione nel modello F24 Crediti PP.AA. per pagare i debiti derivanti, indifferentemente, da somme dovute in relazione agli istituti deflatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (art. 28-quinquies, D.P.R. 602/73) elencati nella tabella allegata al DM 14.01.2014.

### LIMITE COMPLESSIVO ALLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI

Il limite massimo per rimborsi e compensazioni di crediti d'imposta è pari ad € 700.000. Per i subappaltatori che fatturano con il meccanismo del "reverse charge", con volume di affari registrato nell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite annuo per la compensazione e i rimborsi in conto fiscale è elevato ad € 1.000.000.

Il limite è riferito all'anno solare di utilizzo e non a quello di formazione del credito.

Il limite massimo è dato dalla sommatoria delle compensazioni in F24 (compensazioni orizzontali) e dei rimborsi tramite conto fiscale effettuati nel corso dell'anno. Da tale limite restano esclusi i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali previsti per legge (R.M. 86/E/1999). Compensazioni oltre al limite consentito possono comportare, oltre all'applicazione di elevate sanzioni, anche il blocco di rimborsi in corso.

La possibilità di compensare crediti e debiti verso l'Erario influenza anche la riclassificazione del **bilancio**.

In base all'Oic 25, i debiti tributari devono essere riportati al netto dei crediti d'imposta compensabili (acconti, ritenute d'acconto, crediti d'imposta). Analogamente, i crediti devono essere riportati al netto di eventuali debiti tributari.

### CREDITI DI IMPOSTA

**Imposte pagate all'estero** - Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, per i redditi ivi prodotti, sono ammesse in detrazione dall'imposta italiana in misura pari al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di periodi precedenti ammesse in diminuzione. La misura massima del credito va così determinata:  $\text{Reddito estero} : \text{Reddito complessivo} \times \text{Im-}$

posta italiana.

Verificare in ogni caso le convenzioni internazionali.

**Crediti di imposta per agevolazioni**- Vedi § agevolazioni alle imprese sotto forma di crediti d'imposta.

### RIPORTO O RIMBORSO DELLE ECCEDENZE (ART. 80)

Quando la dichiarazione dei redditi evidenzia un credito, la società potrà:

1. computare l'eccedenza in diminuzione dall'imposta dell'esercizio successivo;
2. utilizzare il credito in compensazione, entro il limite massimo di € 700.000;
3. richiedere il rimborso tramite conto fiscale, entro il limite massimo di € 700.000; l'eventuale eccedenza va a rimborso con le procedure ordinarie;
4. richiedere il rimborso ordinario. Sulle somme a rimborso maturano gli interessi a partire dal secondo semestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

I rimborsi possono essere richiesti solo quando l'importo supera € 12.

**Cessione del credito a terzi** - I crediti chiesti a rimborso possono essere ceduti a terzi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'atto deve essere notificato all'Agenzia delle Entrate ed al Concessionario della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale. La cessione deve riguardare l'intero credito a rimborso per ciascuna imposta. Il cessionario non potrà a sua volta cedere il credito a terzi.

**Cessione del credito Ires infragruppo** - Le cessioni delle eccedenze di imposta Ires all'interno di un gruppo possono essere verticali (tra controllante e controllata e viceversa) o orizzontali (tra controllate).

Il **cedente** deve cedere l'eccedenza non ancora chiesta a rimborso ma risultante dalla dichiarazione e può riguardare anche una sola parte del credito. L'eccedenza non ceduta può essere portata agli esercizi successivi, chiesta a rimborso o compensata. La cessione si intende perfezionata con la presentazione del modello redditi da parte del cedente.

Il **cessionario** può utilizzare il credito acquistato per saldi e/o acconti oppure in compensazione o può chiederlo a rimborso. Le eccedenze possono essere utilizzate a partire dall'inizio del periodo d'imposta del cedente nel corso del quale avviene la presentazione della dichiarazione.

**Cessione del credito e consolidato fiscale** - Vedi § Consolidato fiscale.

**Rimborso di imposte** - E' tassabile (come sopravvenienza attiva) se le imposte erano state dedotte nei precedenti esercizi (R.M. 9/813 del 28.6.79). Anche ai fini Irap si fa riferimento al principio di correlazione.

### IMPOSTE DA ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

In caso di accertamenti in corso e/o contenziosi fiscali, in sede di redazione del bilancio occorre verificare la necessità di iscrivere fondi per accantonamenti relativi ad imposte probabili ma aventi ammontare e/o data di sopravvenienza indeterminata. Gli accantonamenti per imposte trovano contropartita nella voce 20 di c.e..

La valutazione deve essere effettuata in base al presumibile esito degli accertamenti e dei contenziosi, tenendo conto di esperienze passate, situazioni similari, dell'evoluzione interpretativa sia della dottrina che della giurisprudenza. Nell'esercizio in cui viene notificato l'accertamento, si accantonano le imposte, le sanzioni e gli interessi stimati dall'organo amministrativo sulla base di quanto ragionevolmente si ritiene di dover pagare (è opportuno che gli stessi adottino anche un comportamento "prudenziale" da buon amministratore; può essere opportuno munirsi del parere di un fiscalista).

Imposte e sanzioni e interessi sono iscritti alla voce 20 di c.e. "*imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate*" se relativi ad **imposte dirette** mentre invece sono iscritti alla voce B14 "*oneri diversi di gestione*" se relativi ad **imposte indirette** (Oic 12). Imposte e sanzioni sono indeducibili; gli interessi passivi sono deducibili ai fini Ires, ma non Irap, con una precisazione: se derivano da accertamento sono esclusi dalle previsioni dell'art. 96; viceversa, se conseguenti a rateizzazione vi rientrano (Assonime 46/2009 e CNDC del 2012).

Nell'anno di definizione del contenzioso o dell'accertamento, qualora l'ammontare accantonato risulti insufficiente, la differenza deve essere imputata alla voce 20 del c.e.; in caso contrario l'eccedenza deve essere imputata nei proventi alla voce A5 del c.e..

L'importo degli interessi andrà opportunamente ragionato e stimato tenendo conto del principio di prudenza. Fiscalmente saranno **deducibili (ai soli fini Ires) solo gli interessi**, per il resto occorrerà effettuare una variazione in aumento in quanto imposte e sanzioni sono indeducibili.

Per la Cassazione (n. 12990/2007) gli interessi sono deducibili Ires senza i limiti dell'art. 96 in quanto hanno funzione compensativa.

Al momento in cui il contenzioso si chiuderà potranno verificarsi tre casi:

- quanto rilevato risulta inferiore al debito verso l'amministrazione finanziaria,
- l'importo da pagare risulterà inferiore a quanto accantonato,
- l'atto è stato annullato.

**Scritture contabili iniziali** - Es.: imposte da accertamento € 900, sanzioni € 200, interessi € 100:

==/==	a	Fondo per imposte B 2		1.200,00
Imposte esercizi precedenti ce.20 b)			900,00	
Sanzioni			200,00	
Interessi passivi da accertamento			100,00	

Per il versamento dell'eventuale anticipo da pagare per il contenzioso (es. 300):

Crediti v/Erario per contenzioso	a	Banca c/c		300,00
----------------------------------	---	-----------	--	--------

Se il contenzioso termina con un importo da pagare superiore a quanto accantonato (es. 1.000, 250, 120) occorre contabilizzare i maggiori oneri:

==/==	a	Debiti tributari		1.370,00
Fondo imposte			1.200,00	
Imposte esercizi precedenti ce.20 b)			100,00	
Sanzioni			50,00	
Interessi passivi da accertamento			20,00	
Debiti tributari	a	Crediti v/ Erario per contenzioso		300,00
Debiti tributari	a	Banca c/c		1.070,00

Se l'importo da pagare sarà inferiore a quanto accantonato (es. 500, 100, 40):

Fondo imposte	a	==/==		1.200,00
Debiti tributari			640,00	
Sopravv. attive non imponibili			500,00	
Sopravv. attive imponibili			60,00	

## BILANCI 2020

Debiti tributari	a	Crediti v/ Erario per contenzioso	300,00
------------------	---	-----------------------------------	--------

Se il contenzioso termina con l'annullamento dell'accertamento:

Fondo imposte	a	==/==		1.200,00
		Sopravv. attive non imponibili	1.100,00	
		Sopravv. attive imponibili	100,00	

In caso di accertamenti definitivi, contenziosi chiusi, avvisi bonari o simili, maturano

debiti tributari certi da iscrivere alla voce D 12 del passivo.

### IMPOSTE, TASSE E DIRITTI - DEDUCIBILITA' FISCALE

Durante l'anno sono state pagate imposte, tasse nonché interessi per rateizzazione o ritardo nel pagamento delle imposte? Controllare se sono state correttamente individuate e contabilizzate.

Si segue il criterio di cassa (art. 99, C.M. n. 137/E del 15.5.97).

Ci sono variazioni da operare in sede di dichiarazione dei redditi?

IMPOSTE E TASSE Deducibilità fiscale	Società di capitali		Società di persone	
	<i>Ires</i>	<i>Irap</i>	<i>Irpef</i>	<i>Irap*</i>
1. Ires	no	no	--	--
2. Irpef	--	--	--	no
3. Irap	v. note	no	v. note	no
4. Iva	no/sì	no/sì	no/sì	no/sì
5. Imposta di registro	sì	sì	sì	sì
6. Imposte da condono	no	no	no	no
7. Imu / Imi / Imis	v. note	no	v. note	no
8. Tasse CCGG	sì	sì	sì	sì
9. Tassa bollatura libri	sì	sì	--	--
10. Interessi passivi Iva trimestrale	no	no	no	no
11. Interessi passivi "sanzione"	sì	no	sì	no
12. Interessi passivi ritardato versamento	sì	no	sì	no
13. Sanatorie fiscali	no	no	no	no
14. Ravvedimento operoso	no	no	no	no
15. Imposta sostitutiva	no	no	no	no
16. Imposta rivalutazione	no	no	no	no
17. Diritto camerale	sì	sì	sì	sì
18. Tassa rifiuti - Tari	sì	sì	sì	sì
19. Tasi	sì	sì	sì	sì
20. Canone occupazione aree pubbliche	sì	sì	sì	sì
21. Imposta di pubblicità	sì	sì	sì	sì
22. Imposta di bollo	sì	sì	sì	sì

\* solo con opzione per il regime delle società di capitali; in mancanza di opzione le "imposte e tasse" in quanto iscrivibili tra gli oneri diversi di gestione B14 sono sempre indeducibili ai fini irap.

**3. Irap** - L'Irap è in genere indeducibile dalle imposte sui redditi, salvo specifiche deduzioni previste dalla legge. Vedi § Irap

**4. Iva** - L'Iva indetraibile è normalmente

imputabile quale onere accessorio al costo cui si riferisce (sempre che ne sia stato effettuato il pagamento) seguendone le sorti.

Es.: acquisto di telefono cellulare € 500,00 + Iva 22% pari ad € 110,00.

==/==	a	Fornitori		610,00
Telefoni cellulari			500,00	
Iva c/acquisti			55,00	
Telefoni cellulari			55,00	

L'Iva sulle fatture emesse (es. per omaggi) senza che si sia effettuata la rivalsa è costo indeducibile.

L'Iva indetraibile a causa dell'applicazione del **pro-rata** (art. 19/633 c. 5) è deducibile per competenza come spesa generale (ADC n. 152; CM 137/1997).

**5. Imposta di registro** - Se non è imputabile quale onere accessorio al costo cui si riferisce (es.: acquisto terreno edificabile o capannone da privato), è da capitalizzare quando ha valenza pluriennale (es.: acquisto azienda), altrimenti è costo di esercizio. E' normalmente deducibile, ai sensi dell'art. 99 Tuir, sia ai fini Ires/Irpef che Irap; la spesa per la registrazione di un contratto pluriennale di locazione sostenuta in un'unica soluzione è deducibile interamente nell'esercizio del pagamento.

**6. Imposte da condono** - Sono indeducibili sia le imposte, che le sanzioni.

**7. Imu** - E' indeducibile ai fini Irap. Nel calcolo dell'Ires (o dell'Irpef) l'Imu pagata sugli immobili "strumentali" è deducibile limitatamente al 50%. La legge di bilancio 2020 prevede una deduzione del 60% per gli anni 2020 e 2021 e del 100% dal 2022. E' esclusa la deducibilità parziale dell'Imu pagata su immobili ad uso promiscuo (Circ. n. 10/E/2014). La deducibilità è ammessa per l'Imu di competenza se coincidente con l'anno di pagamento, oppure nel successivo anno di pagamento. Imu, Imi e Imis sono indeducibili Irap.

**8. Tasse e CC.GG.** - Deducibili per cassa (secondo il Min. Fin.), nonostante l'art. 99 preveda la deducibilità per cassa delle sole imposte.

**10. Interessi passivi per Iva trimestrale** - Le imprese che nell'esercizio precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a:

- € 400.000,00 per le imprese di servizi o lavoratori autonomi,
- € 700.000,00 per le imprese che svolgono altre attività,

possono scegliere di versare l'Iva trimestralmente previa opzione. Se si opta per il versamento trimestrale, oltre all'Iva, è dovuta una maggiorazione dell'1% a titolo di interessi (su ogni versamento escluso quello dell'acconto).

L'opzione si estende, salvo revoca, agli eser-

cizi successivi, sempre che ne sussistano le condizioni.

Tali interessi trimestrali non sono deducibili per espressa disposizione legislativa (art. 66/11 DL 331/93).

**11. Interessi passivi per ritardato versamento imposte e tasse** - Interessi passivi pagati per ritardati pagamenti di imposte e tasse, contributi, ecc.: deducibili ai fini Ires (R.M. n. 178/E/2001); indeducibili ai fini Irap.

**14. Ravvedimento operoso** - La sanzione non è mai deducibile, mentre sono deducibili gli interessi. L'imposta ravveduta è deducibile se lo era anche in origine.

**15. Imposta sostitutiva** - Le imposte sostitutive, di regola, non sono deducibili (si possono dedurre solo quando ciò è previsto nella norma che le istituisce).

**16. Rivalutazione** - L'imposta sulla rivalutazione è indeducibile (vedere le singole norme).

**17. Diritto camerale** - E' deducibile per cassa.

**18. Tassa rifiuti** - Deducibile nell'esercizio di pagamento.

**19 Tasi - tassa sui servizi indivisibili: E'** interamente deducibile per cassa se inerente a beni relativi all'impresa (art. 43.1). Per gli immobili patrimonio a destinazione abitativa, trattandosi di beni il cui reddito è determinato secondo i criteri dei redditi fondiari, la deducibilità è preclusa dall'art. 90.2. Deducibile la Tasi riferita agli immobili in leasing, in capo all'utilizzatore.

**20. Canone di occupazione** spazi ed aree pubbliche - Non ha natura fiscale ed è quindi deducibile per competenza.

**Imposta di soggiorno** - E' un'imposta comunale dovuta dai soggetti che alloggiano in strutture ricettive situate nel territorio comunale. Il gestore della struttura ricettiva riscuote il tributo dal proprio cliente (fuori campo iva) e provvede al versamento nelle casse comunali. L'imposta di soggiorno non costituisce un costo per il gestore della struttura.

### INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Vedi: Agevolazioni e incentivi alle imprese.

## ■ INCOTERMS

Vedi: § Clausole di trasporto - Incoterms.

## ■ INFRAGRUPPO

**Servizi** - Occorre innanzitutto che vi sia l'effettività del servizio (deve sussistere un'utilità, cioè un vantaggio economico o commerciale) e la compatibilità con il settore di attività del gruppo. Relativamente alla congruità del corrispettivo del servizio addebitato (che deve essere ancorato al "valore di mercato") si può utilizzare sia il metodo del *prezzo comparabile* di libero mercato (se è possibile fare un confronto con analoghi servizi fornibili da imprese terze) sia quello del *costo maggiorato* (costo sostenuto dal prestatore incrementato di una percentuale di ricarico volta ad ottenere un adeguato utile).

Per evitare la contestazione di "politiche di bilancio" è anche opportuno mantenere una certa costanza temporale negli anni dei prezzi praticati.

**Accordi di ripartizione dei costi** - Nei gruppi è frequente l'accentramento di alcune attività presso una società del gruppo; in pratica la capogruppo (o altra società) ha l'incarico di svolgere determinate attività di cui beneficiano altre società del gruppo con successivo riaddebito della spesa. La procedura di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di cui all'art. 109.4 / 109.5, che sanciscono l'inerenza, la certezza e l'obiettività determinabilità dei costi dedotti. In particolare occorre documentare adeguatamente i servizi addebitati dalla capogruppo in quanto fatture troppo generiche non consentono di dimostrare l'effettività e l'utilità reddituale dei costi sostenuti (sentenza n. 16480/2014).

Al fine di verificare la congruità della quota di "spese di regia" addebitate è necessario analizzare le percentuali d'incidenza dei singoli costi per servizi resi rispetto all'intera quota di contribuzione alla spesa, per non ammettere in deduzione costi che nulla hanno a che vedere con i servizi indicati nel contratto. E' stata esclusa la deducibilità di una quota di utili a favore della Casa madre; il margine di utile viene generalmente riconosciuto per quei servizi che costituiscono l'oggetto principale della sua attività (C.M. n. 32/80 e n. 271/97).

Per la Cassazione n. 6824/2019 è necessario che l'impresa destinataria abbia tratto dal servizio remunerato un'utilità concretamente e obiettivamente determinata o determinabile, oltre che documentata.

**Consulenze infragruppo** - Nella sentenza n. 21184/2014 la Cassazione ha affermato che, ai fini della deducibilità dei costi imputabili a consulenze infragruppo, è necessario provare l'inerenza e la congruità della spesa, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può legittimamente disconoscere la deducibilità dei relativi costi sulla base del principio di inerenza. Il costo, per essere portato in deduzione, deve essere debitamente documentato e proporzionato al tipo di attività svolta. Ctp di Milano 5575/21/2016 ribadisce che i costi per servizi infragruppo devono essere supportati da adeguata documentazione che provi l'inerenza, l'effettività e l'utilità dei servizi ricevuti; occorre infatti provare che il servizio genera un vantaggio per la società fruitrice e non solo per il gruppo.

Il Rapporto sul transfer pricing 1995 elaborato dall'OCSE riporta un riepilogo delle regole che devono essere rispettate affinché l'accordo di ripartizione sia considerato accettabile dall'A.F. ai fini della deducibilità delle spese in esame, ovvero:

1. il criterio di ripartizione deve essere contenuto in modo chiaro all'interno di uno o più contratti collegati, in forma scritta e redatti anteriormente all'inizio delle attività congiunte;
2. i servizi devono essere dettagliatamente descritti, con indicazione dell'attività svolta e della struttura organizzativa;
3. il contratto deve delineare i rapporti di partecipazione all'interno del gruppo multinazionale, l'entità delle vendite e degli acquisti per tipologia di prodotto o servizio;
4. devono essere evidenziati, analiticamente e separatamente, per prodotto o servizio, le vendite e gli acquisti con ciascuna associata estera;
5. gli accordi di ripartizione devono riguardare più anni;
6. ogni accordo deve essere stipulato solamente dalle società che in previsione trarranno dei relativi benefici dalle attività oggetto dell'accordo;
7. i costi complessivi dell'attività congiunta devono essere calcolati nel rispetto di principi contabili generalmente accettabili e dettagliati nei relativi calcoli di rilevazione e ripartizione;
8. gli accordi devono prevedere gli eventuali aggiustamenti in caso di sottoscrizione di nuove imprese consociate.

Tale documentazione deve essere predisposta in un momento antecedente all'eventuale controllo dei verificatori, dando, comunque, infor-

mazioni sulle strategie commerciali adottate e sui prezzi di prodotti di terzi indipendenti.

La CTP di Milano con sent. 158/8/2005, ha individuato, ai fini della prova, i seguenti elementi:

- esistenza di un contratto in forma scritta che descriva la tipologia dei servizi e la relativa modalità di attuazione;
- regolare fatturazione e contabilizzazione dei predetti costi nella contabilità della società ricevente;
- presentazione di documentazione contabile del centro di servizi, volta a dimostrare l'importo dei costi sostenuti e le modalità di ripartizione tra le varie consociate;
- produzione di evidenza documentale, per ciascuna tipologia di servizio reso, dell'effettività del servizio e del beneficio ricevuto.

La Cassazione, sentenza n. 20054/2014, ha riconosciuto che un costo è inerente, e quindi deducibile, se risulta "funzionale" alla produzione del reddito senza che esso sia necessariamente correlato ai ricavi; in questo senso anche Cassazione n. 6320/2016 che richiede sia potenzialmente idonea a produrre reddito.

**Cessione di beni** - La C.M. 32/9/2267/1980 riconosce che nelle transazioni tra società residenti non può trovare applicazione la regola del valore normale di cui all'art. 110.7, in quanto letteralmente riguarda i rapporti con società non residenti, ma suggerisce agli uffici di avvalersi di altre norme presuntive di cui al Dpr 600. Non significa che la disciplina del valore normale (art. 9) non sia mai applicabile alle operazioni effettuate in ambito nazionale; occorre però prima accertare la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti.

Invero, il corrispettivo per un acquisto infragruppo di un bene o di un servizio può essere talmente irragionevole da far ritenere che non si tratti di un acquisto, ma bensì di una distribuzione indiretta di utili.

La C.M. n. 53/1999, nelle ipotesi in cui non sia possibile applicare la regola del valore normale, suggerisce all'A.F. anche la riqualificazione contrattuale (*negotium mixtum cum donatione*) con la conseguenza di contestare al compratore una sopravvenienza attiva, in quanto provento in denaro o in natura conseguito a titolo di liberalità, ed al cedente una destinazione di beni a finalità estranee all'impresa con l'effetto che la differenza fra il valore normale del bene e il corrispettivo percepito concorre a formare il reddito imponibile (R.M. n. 234/2002).

**Fatture irregolari e gonfiate** - La sentenza della Cassazione n. 37583/2009 qualifica

le fatture irregolari e gonfiate non solo come forma di elusione, ma anche come reato tributario, in quanto creano vantaggi fiscali in capo alle società riconducibili al contribuente e rendono possibile la creazione di fondi in nero in capo ai soggetti che ricevono i ritorni non ufficiali di parte dei pagamenti delle fatture incriminate.

**Cfc** - Vedi § Dividendi distribuiti da società non residenti - Incasso.

**Transfer pricing** - Vedi: § Costi nelle operazioni con l'estero.

### ■ INSOLVENZE E RECUPERO DELL'IVA

Vedi: Perdite su Crediti e Svalutazione Crediti.

### ■ INTERESSI ATTIVI

- ART. 89 / 96 / 106 / 2426

Gli interessi attivi concorrono a formare il reddito d'esercizio per l'ammontare maturato. Se la misura non è determinata per iscritto, vanno computati al tasso legale (art. 89): 0,3% dall'1/01/2018.

Gli interessi attivi, assoggettati a ritenuta d'acconto, vanno contabilizzati al lordo della stessa; le ritenute si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non percepiti o assoggettati alla ritenuta (art. 79).

Interessi attivi e passivi (compresi quelli bancari) non possono essere compensati.

- **Interessi di dilazione:** sono quelli concordati fra le parti per un qualsiasi pagamento dilazionato.
- **Interessi di mora:** sono quelli che, per legge o per previsione contrattuale, rappresentano risarcimento del danno sopportato dal creditore in seguito al mancato pagamento alle scadenze pattuite. Vedi § "Interessi di mora".
- **Interessi compensativi:** sono quelli che, indipendentemente dalla scadenza del debito o dalla mora del debitore (inadempimento o adempimento tardivo) hanno una funzione equitativa (es. interessi su crediti per Iva o imposte dirette).

Gli interessi moratori e per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli su cui sono maturati (art. 6.2).

### INTERESSI SU CREDITI VERSO L'ERARIO

Gli interessi maturati sui crediti di imposta sono **tassabili** ai fini Ires ai sensi dell'art. 89;



## BILANCI 2020

le imposte devono riferirsi esclusivamente agli interessi attivi maturati nell'esercizio, secondo il principio di competenza (Cass. sent. n.

25720/2009). Si espongono di seguito i tassi di interesse corrisposti dall'Amministrazione finanziaria.

Tipologia di interessi		Tasso di interesse	Decorrenza
Interessi attivi a favore del contribuente	Rimborso delle imposte dirette (anche procedura automatizzata)	2% annuo 1% semestrale	1.1.2010
	Rimborso Iva	2% annuo	1.1.2010
	Rimborso imposta di successione, ipotecaria e catastale	1% semestrale	Per ogni semestre compiuto dal 1.1.2010
	Rimborso di tasse e imposte indirette non dovute all'erario	1% semestrale	1.1.2010

**Interessi su rimborsi Iva** - la decorrenza è sospesa se il contribuente non risponde alle richieste di documentazione.

**PRESTITI AI SOCI** - La società non può fare prestiti ai soci o a terzi se non previsto nello statuto. In ogni caso, se effettuati, questi dovranno essere fruttiferi ed il tasso non deve essere inferiore ai tassi applicati dalle banche nei confronti della società. E' legittima la presunzione di fruttuosità dei prestiti fatti dalla società ai propri soci (Cass. sent. n. 2672 del 13.12.95); in mancanza ne conseguono irregolarità per: a) mancata opposizione del ricavo; b) omissione della ritenuta; c) mancato versamento della stessa. Dissentono sulle sanzioni b) e c) le sentenze della Cass. n. 3155 del 13.12.95 e n. 13153 del 29.12.95.

**PRESTITI AD AMMINISTRATORI**. Pur non esistendo la diretta previsione legislativa di reato tipico, i prestiti erogati ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori possono essere contestati quale condotta illecita; conseguentemente gli amministratori rispondono per gli eventuali danni provocati alla società. Ai fini fiscali vale quanto detto per i prestiti ai soci.

**INTERESSI ATTIVI E TRANSFER PRICING**. L'infruttuosità dei prestiti concessi da una società controllante italiana a due controllate estere per l'acquisizione di partecipazioni utili allo sviluppo dell'attività nel mercato delle partecipate stesse non configura violazione dell'art. 110.7 Tuir in quanto il finanziamento erogato ha natura di provvista necessaria per effettuare un investimento stabile, contrattualizzato in una forma as-

similabile negli effetti ad una dotazione patrimoniale (CTP Milano sent. 7019/12/17 del 18.12.2017).

### ■ INTERESSI DI MORA - ARTT. 89 / 109; OIC 15

In caso di ritardo nel pagamento il codice civile stabilisce che sono dovuti gli interessi di mora (artt. 1219 e 1224 c.c.). La decorrenza degli interessi ha inizio dal termine per il pagamento previsto nel contratto.

Per contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali è stato introdotto il D.Lgs. 192/2012.

**Termini di pagamento** - Sono differenziati per i contratti con:

- controparti imprese private e professionisti, 30 giorni salvo diversa pattuizione comunque non superiore a 60 giorni. Tale limite massimo può essere superato in presenza di accordo scritto e sempreché la maggiore scadenza non sia iniqua per il fornitore;
- controparte imprese pubbliche, 30 giorni con possibilità di deroga fino a 60 giorni, purché il maggior termine sia giustificato;
- controparte impresa pubblica tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza D.Lgs. 333/2003 o Asl e ospedali, scadenza ordinaria di pagamento 60 giorni.

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.

L'automatismo non si applica nei seguenti casi: - contratti con consumatori, - pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, - debiti oggetto di fallimento e procedure concorsuali.

**Interessi moratori** - L'applicazione auto-

matica degli interessi di mora in caso di ritardo è generalizzata. Il tasso di interesse è pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della B.C.E. reso noto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. e valido per sei mesi, aumentato di 8 punti salvo diverso accordo contrattuale. Per la vendita di prodotti alimentari deteriorabili il tasso di riferimento è aumentato di ulteriori 2 punti.

**Spese di recupero** - Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme (non solo quelle legali) non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, nel caso in cui il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. Il risarcimento dei costi amministrativi e interni di recupero del credito sono forfettizzati in € 40, salvo la prova di maggiori costi ed è dovuto senza costituzione in mora ed indipendentemente dalla dimostrazione di sostenimento della spesa.

**Nullità delle clausole** - Sono considerate nulle le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento dei costi di recupero qualora sia ravvisabile una loro grave iniquità per il creditore. Si considera gravemente iniquo l'accordo:

- che abbia come principale obiettivo quello di procurare liquidità al compratore in danno del debitore;
- con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini ad esso concessi.

**Interessi di mora e rapporti di subfornitura** - Le disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali devono essere coordinate con quanto disposto dalla L. 192/98 per i contratti di subfornitura. Per tali fattispecie contrattuali:

- si applicano i termini legali di pagamento in quanto più favorevoli per il creditore;
- i termini contrattuali di pagamento non possono comunque superare i 60 giorni dalla consegna del bene o esecuzione del servizio ovvero 90 giorni in caso di accordi nazionali o locali tra rappresentanze di committenti e subfornitori.

**Bilancio del creditore** - In tutti i casi in cui maturano interessi di mora occorre procedere alla loro imputazione al c.e., anche se sussistono dubbi sulla effettiva riscossione (c.c.:

secondo il valore presumibile di realizzo ai sensi dell'art. 2426.8). Le imprese non possono esimersi dal **rilevare gli interessi moratori** nemmeno se non è loro intenzione richiederne il pagamento per non compromettere i rapporti con il cliente; per evitarne la registrazione occorre comunicare la rinuncia scritta al debitore. Gli interessi di mora dovranno essere imputati al c.e. alla voce C.16.d *Proventi diversi dai precedenti* e in contropartita alla voce C.II.1 Crediti verso clienti dell'attivo.

In contabilità, per gli interessi di mora attivi maturati (per competenza) e per l'accantonamento al fondo in caso di dubbi sull'effettivo recupero:

Ratei attivi / Cliente X per int. di mora	a	Interessi di mora attivi c.e. C.16.d
Accanton. interessi di mora c.e. B.12	a	F.do sval. crediti per int. di mora s.p. B.3

Identico accantonamento al Fondo può essere fatto nel caso in cui per gli interessi moratori fosse già stata emessa fattura durante l'esercizio (esclusa Iva ai sensi dell'art. 15/633).

Se gli interessi di mora saranno incassati:

Cassa	a	Ratei attivi / Cliente X per int. di mora
F.do svalutaz. crediti per int. di mora	a	Sopravvenienze attive

Se a fine esercizio il Fondo è superiore ai crediti per interessi attivi di mora occorre registrare, per la differenza, una sopravvenienza attiva.

**Bilancio del debitore** - Anche il debitore, per il principio di prudenza, dovrà procedere alla loro imputazione al c.e., anche se sussistono dubbi sull'effettivo pagamento (c.c.: secondo il valore presumibile di realizzo ai sensi dell'art. 2426.8). Gli interessi di mora dovranno essere imputati al c.e. alla voce C.17 Interessi e altri oneri finanziari con contropartita alla voce D.7 Debiti verso fornitori.

In contabilità, per gli interessi di mora maturati (per competenza):

Interessi di mora c.e. C.17	a	Debiti v/ fornitori per int. di mora s.p. D.7
-----------------------------	---	---

**Ires e tassazione per cassa** - L'art. 109.7 stabilisce che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. La rilevazione, quindi, degli interessi di mora provoca

uno sfasamento che comporta l'anticipo o il differimento del momento impositivo rispetto al periodo di competenza.

Se si intende registrarli per competenza, affinché non vengano tassati occorre istituire un *fondo di accantonamento*. I crediti relativi agli interessi di mora non concorrono alla formazione della base su cui calcolare la svalutazione crediti dello 0,50%.

**Creditore:** Alla maturazione, in base alle registrazioni fatte, dovrà eventualmente effettuare una variazione in diminuzione sul modello redditi e calcolare la fiscalità differita. Se successivamente rinuncia al credito per interessi di mora dovrà registrare una sopravvenienza passiva non deducibile (variazione in aumento, in quanto riferita ad un ricavo a suo tempo non tassato, per il principio di cassa).

**Debitore:** Registra gli interessi maturati ma effettua poi una variazione in aumento sul modello redditi con conseguente calcolo della fiscalità anticipata. Se successivamente il fornitore rinuncia al suo credito per interessi di mora si dovrà registrare una sopravvenienza attiva non tassata (variazione in diminuzione, in quanto riferita ad un costo a suo tempo tassato, per il principio di cassa).

Solo società di persone e imprese individuali, che non hanno problemi di bilancio e per importi modesti, possono registrare direttamente la movimentazione finanziaria.

**Irap** - Gli interessi di mora, così come gli accantonamenti per svalutazione degli stessi, fanno parte dell'area finanziaria e pertanto non rilevano ai fini Irap.

**Iva** - Gli interessi di mora sono esclusi da Iva ai sensi dell'art. 15.1 n. 1. Sui documenti di addebito (fattura o lettera) si deve apporre una marca da bollo (nessuna marca se gli interessi non superano € 77,47).

**R.o.l.** - Come indicato dalla C.M. 19/E/2009, nel calcolo delle quote deducibili degli interessi passivi, gli interessi attivi di natura commerciale, concorrono (al contrario degli interessi passivi commerciali) a sterilizzare per il loro ammontare quello degli interessi passivi da sottoporre al vaglio del R.o.l..

**Ritenuta su interessi attivi (finanziamenti tra società)** - Il comma 5 dell'art. 26 del DPR 600/1973 stabilisce che i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 dello stes-

so DPR, tra cui sono comprese anche le società di capitali, devono operare una ritenuta del 26% a titolo d'acconto sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli derivanti da obbligazioni, da depositi o conti correnti, dai dividendi e da-gli altri redditi di capitale per i quali è prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Tuttavia, qualora il percipiente sia un'altra società, titolare quindi di reddito d'impresa, la ritenuta non deve essere applicata. Tale conclusione si evince dal secondo periodo del suddetto comma 5, in cui si stabilisce che la ritenuta deve essere operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa qualora il percettore non sia residente. Pertanto, nell'ipotesi in cui il beneficiario sia residente è logico ritenere che la ritenuta non debba essere operata.

Inoltre, è lo stesso art. 45 del DPR 917/1986 a stabilire che i redditi di capitale elencati nell'art. 41 dello stesso DPR siano assimilati e quindi concorrano alla formazione del reddito d'impresa. In merito si è occupata anche la commissione tributaria centrale (decisione 5 giugno 1997, n. 2962), secondo la quale si esclude ogni autonoma valutazione nei riguardi degli interessi qualora siano percepiti nell'esercizio dell'impresa.

La ritenuta non deve essere operata anche in assenza del rapporto di partecipazione.

Tribunale di Roma Sezione 7 penale, Sentenza 24.09.2003, n. 21911 - Non costituisce attività svolta nei confronti del pubblico, e non integra quindi gli estremi del delitto di "abusiva attività finanziaria" pre-visto dall'art. 132, primo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, l'attività di concessione di finanziamenti in favore di società controllate direttamente o indirettamente (tramite altre società) ovvero in favore di società che, facendo comunque capo alle medesime persone fisiche, risultino collegate tramite una rete di partecipazioni incrociate tale da palesare la sussistenza di un legame economico-impreditoriale tra i soggetti beneficiari dal finanziamento e la società finanziatrice.

### ■ INTERESSI PASSIVI - ARTT. 96, 110 / 2426, 2427

Gli interessi passivi di qualsiasi natura vanno imputati al conto economico per competenza. Si considerano assimilati agli interessi passivi:

- le commissioni passive su finanziamenti e fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;

- le spese e le commissioni di factoring finanziario;
- il costo delle coperture in cambi.

Pur vigendo, di regola, il principio di inerenza ovvero di collegamento tra il finanziamento acquisito ed il reddito prodotto, la Cassazione, con sentenza n. 6204/2015, ha affermato che gli interessi passivi sono sempre deducibili in quanto afferenti all'impresa nel suo "essere e progredire" senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza e pertanto anche in situazioni che possono apparire di "anti economicità". In ogni caso, visto anche l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, appare poco sostenibile la deducibilità degli interessi passivi connessi ad operazioni di finanziamento che non rispondono a logiche imprenditoriali.

**Deducibilità interessi passivi collegati a costi indeducibili** - La R.M. n. 178/E/2001 precisa che gli interessi passivi sono sempre deducibili (seppure nei limiti previsti dall'art. 96) indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo a cui sono collegati.

Sono quindi deducibili gli interessi passivi:

- per rateazione di tributi indeducibili, per ritardati versamenti (Cass. 12990/2007) o per sanzioni pecuniarie;
- relativi a finanziamenti originariamente collegati a un determinato bene anche quando tale bene non è più in uso (es.: distruzione di automezzo a seguito di incidente).

Di tenore opposto è la C.M. 47/E/2008 risposta 5.3, che, in merito alla deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti contratti per l'acquisto di automezzi, ritiene che essi siano da considerarsi alla stregua degli altri costi relativi agli automezzi e pertanto tali interessi sono:

- esclusi dal campo di applicazione dell'art. 96;
- soggetti al trattamento previsto dall'art. 164 per i costi degli automezzi e quindi deducibili al 100% / 70% / 20% a seconda che siano rispettivamente autocarri, autovetture in benefit o autovetture non in benefit.

Interessante la sentenza della Cassazione (12246/2010) la quale afferma che la deducibilità degli interessi passivi non è soggetta ad alcuna restrizione circa il requisito dell'inerenza.

**Interessi passivi bancari** - Non devono mai essere compensati con gli interessi attivi e devono essere tenuti separati (c.e.: C.17) dagli oneri inquadabili come servizi banca-

ri (c.e.: B.7) e dalle spese di bollo (c.e.: B.14) in quanto solo servizi e bolli sono deducibili ai fini Irap e sono iscrivibili in voci diverse del conto economico. Gli interessi passivi bancari sono conteggiati una volta l'anno, generalmente al 31 dicembre, ed addebitati sul conto corrente non prima del 1° marzo (DM 343/2016). Occorre pertanto prestare attenzione alla corretta rilevazione per competenza degli interessi passivi esposti nell'estratto conto dell'anno successivo.

In contabilità per gli interessi passivi bancari maturati (per competenza):

Interessi passivi c.e. C.17	a	Debiti verso Banche s.p. D.5	500,00
--------------------------------	---	---------------------------------	--------

**Interessi passivi su obbligazioni e titoli similari** - Gli interessi passivi su obbligazioni sono soggetti a limitazioni di deducibilità (vedi § Obbligazioni).

**Ritenuta** - Le imprese, all'atto del pagamento di interessi, devono fare attenzione all'eventuale obbligo di operare la ritenuta; gli interessi di mora e di dilazione sono equiparati infatti al reddito da cui derivano (art. 6.2). Esempi:

- gli interessi pagati al locatore privato per ritardato pagamento dei canoni di locazione non sono soggetti a ritenuta in quanto costituiscono reddito fondiario;
- gli interessi corrisposti a un professionista per ritardato pagamento dei compensi sono soggetti a ritenuta;
- gli interessi pagati ad un privato a seguito di cessione con pagamento dilazionato di un immobile posseduto da meno di 5 anni saranno soggetti a ritenuta in quanto tale vendita genera materia imponibile per il venditore; se invece l'immobile è posseduto da più di 5 anni non verrà operata alcuna ritenuta;
- gli interessi attivi derivanti da finanziamenti tra società commerciali non sono redditi di capitale e quindi non vanno assoggettati a ritenuta (Cass. sent. n. 534 del 24.1.96);
- gli interessi attivi maturati su finanziamenti di soci persone fisiche (che non agiscono in regime di impresa) sono assoggettati a ritenuta d'acconto (a titolo di imposta per i soci persone fisiche non residenti).

**Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES (art. 96)** - A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con

periodo d'imposta coincidente all'anno solare), la disciplina che regola la deducibilità degli interessi passivi, per i soggetti Ires, ha subito significative modificazioni in conseguenza dell'approvazione del D. Lgs 142/2018.

Secondo le nuove disposizioni, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati, **inclusi quelli capitalizzati, sono deducibili in base al seguente ordine:**

**1.** fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati imponibili, di competenza del periodo d'imposta, e degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati imponibili, riportati dai periodi d'imposta precedenti. Per questa ultima voce, si tratta degli interessi attivi che, nei periodi d'imposta precedenti, hanno ecceduto non solo gli interessi passivi del medesimo periodo, ma anche gli interessi passivi eventualmente riportati da periodi d'imposta precedenti;

**2.** l'eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto agli interessi attivi e proventi finanziari assimilati è deducibile nel limite della somma del **30% del ROL della gestione caratteristica dell'esercizio calcolato a valori fiscali** (c.d. **ROL fiscale**), che va utilizzato prioritariamente, e dell'eccedenza ROL di esercizi precedenti, che va utilizzata in modo secondario;

**3.** gli interessi passivi che risultano indeducibili nel singolo periodo d'imposta per incapienza sia degli interessi attivi e proventi assimilati, sia del 30% del ROL, possono essere dedotti dal reddito imponibile nei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra:

a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30% o del ROL lordo della gestione caratteristica;

b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta.

**ROL fiscale:** è determinato in base alla differenza tra:

- il valore della produzione e
- i costi della produzione (ex articolo 2425 codice civile, lettere A e B), con esclusione delle voci previste al n.10), lett. a) e b) (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

Tali importi devono essere considerati nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni fiscali. Pertanto, in caso di differenza tra i valori contabili e quelli fiscali, ai fini

del calcolo del Rol sono rilevanti quelli previsti dalla normativa fiscale. A titolo esemplificativo nel calcolo del ROL non devono essere considerate le seguenti voci:

- i compensi amministratori non pagati nell'esercizio in quanto deducibili per cassa
- il 20% delle spese telefoniche;
- la quota indeducibile delle spese relative alle autovetture (da determinare in base ai criteri previsti dall'articolo 164 del Tuir);
- la quota indeducibile delle spese di rappresentanza e delle spese di vitto e alloggio.

La normativa non prevede l'esclusione dal ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti dai trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Pertanto, la plusvalenza derivante da una cessione di azienda iscritta nella voce "A5 - Altri ricavi" del conto economico incrementerà il ROL. Allo stesso modo, una minusvalenza derivante da una cessione di azienda iscritta nella voce "B14 - Oneri diversi di gestione" del conto economico ridurrà il ROL.

**Interessi attivi e passivi rilevanti:** sono soggetti alle regole sopra esposte gli interessi attivi e passivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, anche se capitalizzati:

- qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa;
- per i quali la qualificazione come "interesse" è confermata dalle norme fiscali che sono emanate in attuazione del principio della derivazione rafforzata previsto dall'articolo 83;
- che derivano da operazioni o rapporti contrattuali che hanno una causa finanziaria, o che, pur non avendo una causa finanziaria, presentano comunque una componente di finanziamento significativa, ad esempio:
  - gli interessi contabilizzati per dilazione di pagamento sia espliciti che impliciti;
  - gli interessi derivanti da crediti o debiti di fornitura commerciali contabilizzati al costo ammortizzato con attualizzazione;
  - i proventi derivanti da prestiti ai dipendenti, purché sia previsto l'obbligo di restituzione e una specifica remunerazione;
  - gli interessi passivi originati dai operazioni di acquisizione con indebitamento (leverage buy out);
- le spese di emissione delle cambiali finanziarie e le spese sostenute dalla società emittente di collocamento sul mercato di obbligazioni e titoli assimilabili ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 239/1996;
- gli interessi passivi e oneri finanziari assi-

milati che sono inclusi nel valore di “costo” dei beni ai sensi dell’articolo 110 c.1, lett. b). A titolo esemplificativo:

- gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie;
- le commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;
- gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso;
- gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, purché il contratto rivesta natura finanziaria;
- il differenziale negativo fra prezzo a pronti e prezzo a termine nei contratti di pronti contro termine;
- gli oneri e i proventi derivanti dai contratti derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse.

**Interessi esclusi:** sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 96 gli interessi attivi e passivi, nonché gli oneri e i proventi finanziari che non derivano da operazioni o rapporti con causa finanziaria, né da rapporti contrattuali con componente finanziaria significativa, quali a titolo esemplificativo:

- gli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti,
- gli interessi contabilizzati in relazione ad operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’art. 44;
- gli interessi attivi o passivi finanziari contabilizzati, in applicazione del criterio del costo ammortizzato, sui finanziamenti infruttiferi (o a tassi inferiori a quelli di mercato) in essere tra società controllanti e società controllate con obiettivi di rafforzamento patrimoniale (OIC 19).

Sono inoltre esclusi:

- gli interessi passivi oggettivamente indeducibili anche se aventi causa finanziaria quali: a) gli interessi passivi derivanti da operazioni con società del gruppo non residenti che sono valutati ad un valore superiore al valore normale (indeducibili per effetto della disciplina del “transfer pricing” ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del Tuir); b) gli interessi passivi relativi agli immobili “patrimonio”, con l’esclusione degli interessi “di finanziamento” (articolo 90, comma 2, del Tuir); c) gli interessi passivi relativi all’acquisto di autoveicoli deducibili in base alle previsioni dell’articolo 164 del Tuir;

- gli interessi passivi impliciti e espliciti derivanti da debiti di natura commerciale senza alcuna componente di finanziamento significativa;
- gli interessi di mora per ritardato pagamento dei debiti pecuniari e gli interessi compensativi per ritardato pagamento delle imposte, in quanto non riconducibili a volontari atti di finanziamento;
- le somme versate a titolo di interessi e di sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo delle imposte;
- gli interessi dovuti per la liquidazione dell’Iva trimestrale. Viceversa, gli interessi passivi correlati alle imposte o maggiori imposte dovute in base alla liquidazione, al controllo formale della dichiarazione o all’accertamento possono considerarsi con funzione compensativa del ritardo nell’esazione dei tributi e perciò deducibili per l’intero loro ammontare in quanto non soggetti all’art. 96 (Cassazione n. 12990/2007).

**Riporto in avanti degli interessi passivi indeducibili:** l’eccedenza indeducibile degli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati è deducibile nei successivi periodi d’imposta, senza limiti temporali, se e nel limite in cui la somma degli interessi attivi e del ROL di tali periodi dovesse essere superiore all’ammontare degli interessi passivi di competenza dei periodi medesimi.

### Riporto in avanti degli interessi attivi

A partire dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2018, se gli interessi attivi e proventi di un determinato esercizio dovessero superare gli interessi passivi di competenza e quelli eventualmente riportati da periodi d’imposta precedenti, la differenza positiva relativa agli interessi attivi è riportabile negli esercizi successivi senza limiti temporali.

### Riporto in avanti del ROL

Quando in un periodo d’imposta il 30% del ROL della gestione caratteristica risulta superiore alla somma tra l’eccedenza di interessi passivi di periodo rispetto a quelli attivi e l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti, si crea un’eccedenza riportabile negli esercizi successivi. Tale eccedenza di ROL è riportabile negli esercizi successivi e deve essere aggiunta al ROL degli stessi, ma non oltre il quinto periodo d’imposta. Pertanto:

- è possibile riportare in avanti l’eventuale importo del ROL inutilizzato nel corso del medesimo anno al massimo per cinque pe-

riodi d'imposta

- questo importo andrà ad incrementare il 30% del ROL del successivo periodo di imposta, al quale commisurare gli interessi passivi da dedurre.

In ogni caso, è necessario utilizzare prioritariamente il 30% del ROL che si è generato nel periodo di imposta corrente e solo successivamente è possibile utilizzare l'eccedenza di ROL riportata dagli esercizi precedenti, a partire da quella di formazione meno recente.

Nell'ipotesi di ROL negativo, per la determinazione del limite di deducibilità degli interessi passivi, lo stesso è considerato pari a zero.

### Regime transitorio

Le eccedenze di interessi passivi che si sono generate in vigenza del precedente regime di deducibilità (ante 2019) sono riportabili nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Non è invece consentito il riporto all'esercizio 2019 delle eccedenze di ROL che si sono formate fino all'esercizio 2018 e non utilizzate entro tale periodo d'imposta. Tuttavia, l'eccedenza di ROL contabile derivante dal 2018 può essere utilizzata per dedurre gli interessi passivi che matureranno su finanziamenti già in essere al 17 giugno 2016, la cui durata non sia stata allungata o il cui importo non si sia incrementato dopo tale data.

Al fine di evitare che il passaggio da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al "ROL contabile" ad un regime parametrato al "ROL fiscale" possa determinare delle penalizzazioni, è previsto che per la determinazione del "ROL fiscale" non devono essere considerati i componenti positivi e negativi di reddito contabilizzati nell'esercizio 2018 (o in esercizi precedenti) che, al termine dello stesso non hanno ancora assunto rilevanza ai fini fiscali (ma che assumeranno rilevanza fiscale negli esercizi successivi al 2018). Questo al fine di evitare una duplicazione nel conteggio di componenti che hanno già concorso alla determinazione del ROL contabile in vigenza della precedente disciplina, ora abrogata.

**Soggetti esclusi:** banche e altri soggetti finanziari (D.Lgs. n. 87/92), imprese di assicurazione.

**Holding:** La C.M. 37/E/2009 ha chiarito che la deducibilità degli interessi passivi segue la regola del Rol per le "holding industriali", mentre per le altre vale la percentuale a forfait del 96%. Per la determinazione della prevalenza dell'attività di assunzione di par-

tecipazioni in società non finanziarie, oltre al valore di bilancio delle partecipazioni, si deve considerare anche il valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi ai rapporti che tipicamente intercorrono con le partecipate, quali i crediti finanziari.

**Le eccedenze di Rol in presenza di perdite fiscali:** il riporto delle eccedenze di Rol deve tener conto delle perdite fiscali pregresse. Infatti nel caso di contestuale presenza di Rol disponibile e di perdite fiscali pregresse, l'eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili dovrà essere compensata prioritariamente con l'eccedenza di Rol e, una volta esaurita questa, mediante le perdite pregresse (Ade 19/2009).

**Interessi passivi e principio di inerenza:** in relazione alla deducibilità degli interessi passivi la Cassazione (Sent. n. 19430 del 20.07.2018) si è pronunciata sulla necessaria sussistenza del requisito di inerenza. In particolare ha precisato che per i soggetti Irpef l'articolo 61 Tuir richiede espressamente il rispetto del requisito di inerenza. Al contrario per i soggetti Ires l'articolo 96 Tuir non impone la sussistenza di alcun vincolo di correlazione degli interessi passivi con un'attività o un costo dell'impresa, facendo gli stessi riferimento alla generale attività d'impresa.

**Quota Interessi passivi dei leasing:** per la loro determinazione si fa riferimento al contratto di locazione finanziaria. Tuttavia, i soggetti che non adottano i principi contabili, devono fare riferimento, limitatamente ai contratti stipulati fino al 31.12.2007, anziché all'importo indicato nel contratto, al criterio di individuazione forfetaria illustrato ai fini dell'Irap (Teleconferenza Italia Oggi 17.01.09).

Ai fini dell'IRAP, le regole per il calcolo della quota interessi indeducibile sono comuni per tutte le imprese. In proposito, la prassi dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'ammontare degli interessi passivi può essere determinato, per i soggetti no Ias adopter, secondo quanto stabilito dal D.M. 24.4.1998 (Circ. 17/2013). Secondo tale decreto la quota dei canoni di leasing specificamente riferibile agli interessi passivi è determinata in base alla seguente operazione:

$$\begin{aligned} & \text{Canoni di competenza} \\ & - (\text{costo per la società concedente} \\ & \quad \times n. \text{ giorni periodo d'imposta} \\ & \quad / n. \text{ giorni contratto di leasing}). \end{aligned}$$

In tal caso, però, al denominatore della formula occorre indicare i giorni di durata del

contratto e non quelli della eventualmente diversa durata fiscale (Circ. 17/2013).

**Consolidato nazionale:** l'eventuale eccedenza di interessi passivi in capo ad una società che aderisce al consolidato fiscale, può essere portata in detrazione del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altre società del gruppo presentino, nel medesimo esercizio, un Rol capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Lo stesso vale per le eccedenze oggetto di riporto negli esercizi successivi con esclusione di quelle che si sono generate anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

### SOCIETÀ IMMOBILIARI

Nel caso specifico delle società di "gestione immobiliare" gli interessi passivi di "funzionamento" degli immobili patrimonio sono in deducibili, come le altre spese relative a tali immobili, mentre quelli di "finanziamento":

- sono deducibili secondo i limiti e le condizioni dell'articolo 96 del Tuir se relativi all'acquisto o alla costruzione di immobili da parte di soggetti Ires (Circ. 19/2009);
- sono deducibili senza limitazioni se riferiti ad immobili destinati alla locazione (Art. 1.36 L. 244/2007).

Nello specifico per gli interessi relativi a finanziamenti ipotecari su immobili, detenuti anche sulla base di contratti di leasing, destinati alla locazione l'Agenzia delle Entrate (Circ. 37/2009) ha precisato che:

- l'applicazione della piena deducibilità è limitata alle "immobiliari di gestione";

- la disposizione riguarda sia gli immobili patrimoniali che gli immobili strumentali per natura, purché destinati all'attività locativa, non essendo determinante la natura dell'immobile posto a garanzia dell'impegno assunto;
- l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 96 prevede che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente destinati alla locazione.

Pertanto, gli interessi passivi corrisposti per l'acquisto/costruzione di immobili destinati alla locazione e garantiti da ipoteca, da parte di una società che opera nel settore immobiliare, non sono soggetti ai limiti di deducibilità dell'articolo 96 del Tuir e risultano integralmente deducibili dal reddito d'impresa indipendentemente dalla tipologia di immobile (patrimoniale o strumentale per natura) al quale si riferisce il finanziamento.

La piena deducibilità degli interessi passivi, relativi ai suddetti finanziamenti ipotecari, **opera solo a favore delle società immobiliari** che svolgono effettiva e prevalente attività immobiliare, ossia che abbiano le seguenti caratteristiche (D.Lgs 147/2015):

- il valore dell'attivo patrimoniale sia costituito per la maggior parte dal valore corrente degli immobili destinati alla locazione (non rilevano i dati contabili ma il valore effettivo);
- i ricavi siano rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

Tali disposizioni agevolative, in essere per le società immobiliari di gestione, sono confermate dalla Circ. 8/2019.

### INTERESSI PASSIVI E IMMOBILI: Schematizzazione trattamento fiscale

#### Immobili STRUMENTALI

Interessi passivi	Destinati alla locazione		Utilizzati direttamente
Sostenuti per l'acquisto	Correlati a finanziamenti garantiti da ipoteca: • per società immobiliari interamente deducibili, • per altre società deducibili nel limite del 30% del Rol*	Correlati a finanziamenti non garantiti da ipoteca: • per tutte le società deducibili nel limite del 30% del Rol	• Deducibili nel limite del 30% del Rol • indipendentemente dal fatto che ci sia o meno garanzia ipotecaria
Sostenuti per la costruzione capitalizzati **	• interamente deducibili • concorrono alla formazione del costo fiscale • senza sottostare al limite 30% Rol		
Sostenuti per la costruzione iscritti a c/e	Correlati a finanziamenti garantiti da ipoteca: • per società immobiliari interamente deducibili, • per altre società deducibili nel limite del 30% del Rol*	Correlati a finanziamenti non garantiti da ipoteca: • per tutte le società deducibili nel limite del 30% del Rol	• Deducibili nel limite del 30% del Rol • indipendentemente dal fatto che ci sia o meno garanzia ipotecaria



## BILANCI 2020

Di gestione	Deducibili nei limiti del 30% Rol
-------------	-----------------------------------

\* Le stesse considerazioni relative ai mutui ipotecari valgono anche per i contratti di leasing.

\*\* La capitalizzazione, se prevista dagli OIC, contabilizzata nella voce A4 di conto economico con le modalità indicate nel successivo §, consente inoltre di aumentare il Rol rilevante per la deducibilità ai sensi dell'art. 96.

<b>Immobili MERCE *</b>	
Interessi passivi sostenuti per l'acquisto	Deducibili nei limiti del 30% Rol
Interessi passivi sostenuti per la costruzione	Se imputati a rimanenza interamente deducibili
	Se non imputati a rimanenza deducibili nei limiti del 30% Rol
Interessi passivi di gestione	Deducibili nei limiti del 30% Rol
Interessi passivi di natura commerciale	Interamente deducibili

\* Anche se temporaneamente locati.

<b>Immobili PATRIMONIO *</b>			
Interessi passivi	Destinati alla locazione		Utilizzati direttamente
Sostenuti per l'acquisto	Correlati a finanziamenti garantiti da ipoteca: • per società immobiliari interamente deducibili, • per altre società deducibili nel limite del 30% del Rol*	Correlati a finanziamenti non garantiti da ipoteca: • per tutte le società • deducibili nel limite del 30% del Rol	• Deducibili nel limite del 30% del Rol • indipendentemente dal fatto che ci sia o meno garanzia ipotecaria
Sostenuti per la costruzione capitalizzati **	correlati a finanziamenti garantiti da ipoteca concorrono interamente a formare il costo fiscale *	Correlati a finanziamenti non garantiti da ipoteca: • concorrono a formare il costo fiscale nel limite del 30% del Rol	• Concorrono a formare il costo fiscale nel limite del 30% del Rol • con o senza garanzia ipotecaria
Sostenuti per la costruzione iscritti a c/e	correlati a finanziamenti garantiti da ipoteca: • per società immobiliari interamente deducibili, • per altre società deducibili nel limite del 30% del Rol*	Correlati a finanziamenti non garantiti da ipoteca: • per tutte le società • deducibili nel limite del 30% del Rol	• Deducibili nel limite del 30% del Rol • indipendentemente dal fatto che ci sia o meno garanzia ipotecaria
Di gestione	Indeducibili ai sensi dell'art. 90 c. 2		

\* Le stesse considerazioni relative ai mutui ipotecari valgono anche per i contratti di leasing.

\*\* La capitalizzazione, se prevista dagli OIC, contabilizzata nella voce A4 di conto economico con le modalità indicate nel successivo §, consente inoltre di aumentare il Rol rilevante per la deducibilità ai sensi dell'art. 96.

### Interessi passivi capitalizzati dal 2019

- Dal 2019 sono previste nuove regole di deducibilità degli interessi passivi capitalizzati (vedi § Art. 96 – INTERESSI PASSIVI soggetti Ires).

### Art. 61 - INTERESSI PASSIVI imprenditori individuali e società di persone

Gli imprenditori individuali e le società di

persone non sono soggetti alle limitazioni previste dall'art. 96, mentre si applica l'art. 61 il quale dispone che gli interessi passivi (inerenti, quindi correlazione diretta) e oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni (es: interessi passivi ad incremento delle rimanenze ai sensi dell'art. 110.1 b), sono deducibili in ciascun periodo, in misura pari al rapporto tra l'ammontare di ricavi imponibili

o esclusi e l'ammontare di ricavi imponibili o esclusi più i ricavi esenti.

Si evidenzia che a causare indeducibilità di interessi sono i soli ricavi esenti (es: quota di plusvalenze intassabili per regime pex) e non quelli esclusi (es: quota dividendi incassati esclusi).

La % di interessi passivi indeducibili si determina con la frazione:

$$\frac{\text{Ricavi e proventi intassabili in quanto esenti}}{\text{Ricavi e proventi totali}}$$

**INTERESSI PASSIVI:  
CAPITALIZZAZIONE**

Regola generale: gli interessi passivi (e gli altri componenti negativi di reddito di natura finanziaria) vanno imputati a conto economico (voce C17) nell'esercizio in cui maturano.

**IMMOBILIZZAZIONI - Art. 2426.1 n. 1 -**  
"Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione... Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi".

**OIC 16 (immobilizzazioni materiali) -**  
Gli oneri finanziari possono essere capitalizzati, e quindi aggiunti al costo delle immobilizzazioni materiali, solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

- devono essere effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene;
  - la realizzazione dei beni in relazione ai quali vengono sostenuti gli oneri finanziari deve richiedere un periodo di costruzione significativo.
- Valgono le seguenti considerazioni:
- per i **finanziamenti di scopo** (fondi presi a prestito specificatamente per finanziare la costruzione o l'acquisto di un bene) sono capitalizzabili tutti gli oneri finanziari effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi;
  - per i **finanziamenti generici** (non di scopo) gli oneri finanziari sono capitalizzabili nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;
  - gli interessi capitalizzabili sono quelli maturati durante il "periodo di costruzione", che va dall'esborso dei fondi ai fornitori fino

al momento in cui il bene è pronto per l'uso, comprendendo montaggio e collaudo (se scioperi, inefficienza o altre cause protraggono la costruzione oltre il periodo normale, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non vanno capitalizzati, ma costituiscono costi di esercizio);

- il tasso di interesse da utilizzare è quello realmente sostenuto, ma in presenza di più finanziamenti si può usare una media "ponderata";
- le perdite derivanti dall'oscillazione dei cambi riferite a prestiti specificatamente contratti per l'acquisizione del cespite possono essere capitalizzate fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato (gli utili su cambi vanno sempre a ricavi d'esercizio);
- la capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere sospesa durante i periodi (non brevi) nei quali la realizzazione del bene è interrotta;
- la scelta di capitalizzare gli oneri finanziari deve essere applicata in modo costante nel tempo;
- costituisce cambiamento di principio contabile, con le conseguenze che ne derivano, l'eventuale passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all'imputazione a conto economico come costi di esercizio e viceversa.

Secondo quanto disposto dall'Oic 29, gli effetti dei cambiamenti di principi contabili devono essere determinati retroattivamente, incidendo sull'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio, come modifica al saldo di apertura del patrimonio netto (es. riduzione utili portati a nuovo). Anche il bilancio comparativo deve essere corretto in base all'applicazione del nuovo principio contabile, modificando sia il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente, sia i dati dell'esercizio (costo storico, fondo e oneri finanziari di conto economico).

Il totale dei costi capitalizzati per la realizzazione interna è collocato in bilancio alla voce A4 del conto economico (Oic 12).

Esempio di contabilizzazione e successiva capitalizzazione di interessi passivi:

Interessi passivi	a	Banca c/c
Fabbricati	a	Incrementi per lavori interni c.e. A.04

**OIC 24 (immobilizzazioni immateriali)**  
- Possono essere imputati tutte alle immobilizzazioni immateriali gli oneri finanziari rela-

tivi a qualsiasi tipo di finanziamento secondo le regole previste dall'Oic 16. Non è prevista alcuna limitazione collegata né alla tipologia dell'immobilizzazione immateriale, né alla natura del finanziamento.

### **IMMOBILIZZAZIONI - Art. 110.1 lett.**

**b)** - "si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, *esclusi* gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge".

Pertanto la capitalizzazione effettuata ai fini civilistici sulla base di corretti principi contabili vale anche dal punto di vista fiscale. Poiché l'art. 110.1 lett. b) si riferisce esclusivamente ai beni strumentali, l'eventuale capitalizzazione civilistica degli interessi passivi ad immobili patrimonio non è riconosciuta anche ai fini fiscali (Circ. 47/2008).

**MERCI - Art. 2426.1 n. 9** - "Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il n. 1), ...".

*Acquisto* - Civilisticamente non è specificamente prevista alcuna capitalizzazione.

*Produzione* - Se la costruzione o produzione del bene è stata commissionata ad un terzo e sono stati pagati degli acconti, se ci sono beni di lunga esecuzione interna (edilizia, cantieristica, ma anche magazzinaggio, stagionatura, invecchiamento, ecc.), gli oneri finanziari si possono stratificare nel costo, fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. In ogni caso il valore del bene, aumentato degli interessi, non può superare il valore di mercato.

**MERCI - Art. 110.1 lett. b)** - "... per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione". Occorre ricordare però che non è possibile tenere comportamenti difformi da quelli civilistici. La Cass. n. 16115/2007 ha affermato che per le imprese di costruzione gli interessi passivi, relativi ad un mutuo richiesto per una ristrutturazione, sono deducibili anche se i lavori non sono ancora iniziati (vedi § Edilizia).

Gli interessi relativi a prestiti contratti per l'acquisto di immobili destinati alla rivendita senza procedere ad una loro trasformazione costituiscono invece costi di esercizio.

### **LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE**

**(Art. 2426 n. 11)** - La valutazione delle opere e servizi in corso su ordinazione può avvenire in base ai corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. In alternativa è possibile la valutazione al costo di produzione, con possibilità di imputare gli interessi passivi specifici (per il fisco solo a corrispettivo). Secondo gli Oic gli interessi passivi non devono essere considerati tra i costi delle commesse infrannuali (vedi § Lavori in corso su ordinazione).

### **LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE**

**(Art. 92.6, art. 93.2, art. 110)** - Vedi § Lavori in corso su ordinazione.

**Nota integrativa** - L'art. 2427 punto 8 prevede che nella nota integrativa sia obbligatoriamente indicato l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale distintamente per ogni voce.

**Responsabilità penali** - Verificare che la capitalizzazione degli interessi non venga utilizzata per eludere le disposizioni degli artt. 2446 e 2447.

**ROL** - Gli interessi passivi capitalizzati sono rilevanti nel calcolo dei limiti di deducibilità fiscale ex art. 96.

## ■ INTERFERENZE FISCALI

Vedi: Imposte anticipate e differite ed interferenze fiscali.

## ■ I.R.A.P. - (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE) D.LGS. N. 446/97

E' un'imposta, a carattere reale, sul valore aggiunto prodotto nell'esercizio di attività di impresa e professionale, in relazione al territorio di produzione. Il gettito dell'Irap spetta alle Regioni.

**Soggetti passivi:** soggetti che esercitano, in modo autonomo ed organizzato, attività dirette alla produzione / scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Le società sono sempre soggette ad Irap.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, non sono più soggetti ad Irap i produttori agricoli titolari di reddito agrario ex art. 32, le cooperative e i loro consorzi che forniscono, in via princi-

pale, servizi nel settore della silvicoltura, le cooperative e i loro consorzi di cui all'art. 10 DPR 601/73.

**Scadenze:** si applicano le disposizioni previste per le imposte dirette.

**Aliquote:** sono attualmente previste le seguenti aliquote:

- 3,9%, ordinaria
- 4,2% per le società di capitali ed enti commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/97) che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori
- 4,65% per le banche ed altri soggetti finanziari
- 5,9% per le imprese di assicurazione
- 8,5% per le Pubbliche Amministrazioni.

**Maggiorazioni o riduzioni locali:** le Regioni hanno facoltà di modificare (anche con differenziazioni per categorie di attività e di soggetti) l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, ma non la base imponibile.

Per ulteriori informazioni vanno consultate le singole Regioni/Province autonome e le istruzioni ministeriali.

**Base imponibile:** si differenzia a seconda del soggetto d'imposta.

Le società di capitali (e imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, per opzione) determinano la base imponibile secondo un metodo di derivazione civilistica (con opportune variazioni in aumento e diminuzione).

Le società di persone e ditte individuali calcolano l'imponibile sulla base degli importi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, salvo opzione per l'applicazione della metodologia di calcolo delle società di capitali.

La base imponibile Irap si determina poi in modo differenziato per alcune categorie di contribuenti quali i professionisti, le imprese in regime forfetario, le banche e altri soggetti finanziari, le assicurazioni, le cooperative edilizie e confidi, gli enti non commerciali.

### SOCIETÀ DI CAPITALI

#### - DETERMINAZIONE IMPONIBILE IRAP

Vige il principio del "binario unico" cioè della derivazione diretta della base imponibile Irap dagli elementi del conto economico civilistico. La base imponibile è quindi determinata come segue:

- + valore della produzione (macroclasse A del c.e.)

- - costi della produzione (macroclasse B del c.e.) escluse le voci di cui ai numeri 9) (costi per il personale), 10 lett. c) e lett. d) (svalutazione delle immobilizzazioni, dei crediti e delle disponibilità liquide), 12) (accantonamenti per rischi) e 13) (altri accantonamenti).

Nonostante l'evidenza dell'autonoma disciplina Irap rispetto a quella Ires, non sono poche le variazioni (in aumento e in diminuzione) che interessano entrambi i tributi. Inoltre l'introduzione delle deduzioni Irap (per spese del personale e interessi passivi) dall'imponibile Ires aumentano l'interdipendenza fra i due tributi.

#### CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI

Allo scopo di evitare comportamenti elusivi, i componenti positivi e negativi del "Valore della produzione" sono accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili, indipendentemente dalla loro effettiva collocazione in bilancio (principio di derivazione "rafforzata").

Il controllo della corretta apposizione delle voci di conto economico da parte dell'A.F. non comporta la rettifica del bilancio civilistico, bensì la rettifica della base imponibile Irap.

Componenti finanziari: sono costituiti dai proventi e dagli oneri finanziari da partecipazioni, da altri titoli, da crediti e da disponibilità bancarie e postali e sono esclusi dalla base imponibile Irap.

Vanno compresi in quest'area gli utili e perdite su cambi, la quota interessi compresa nei canoni leasing, le plusvalenze / minusvalenze su partecipazioni, gli interessi di mora, gli sconti di cassa, mentre gli sconti commerciali e i premi al consumo legati alle quantità vendute non hanno natura finanziaria e sono quindi deducibili Irap. La C.T.R. Piemonte sentenza n. 2/30/11 ha affermato che gli "sconti cassa" sono deducibili Irap anche se formalmente collegati alle condizioni di pagamento quando nascono da operazioni in cui è dominante l'aspetto prettamente commerciale rispetto a quello finanziario. E' il caso degli sconti praticati per incentivare il pagamento anticipato del prezzo che, se qualificati come finanziari, evidenzerebbero un tasso "fuori mercato" es.: 3% pagamento 30/60 giorni.

Sono imputabili all'area finanziaria, e pertanto in deducibili ai fini Irap, gli interessi e sconti passivi relativi a finanziamenti bancari, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie accessorie ai finanziamenti. Le commissioni disponibilità fondi applicate

dalle banche sono indeducibili ai fini Irap in quanto assimilabili agli interessi passivi. Sono invece considerati “costi della gestione operativa” (B.7), e quindi deducibili ai fini Irap, i costi per i servizi eseguiti da banche quali il noleggio di cassette di sicurezza, i servizi di pagamenti di utenze, i costi per la custodia di titoli, le commissioni per fideiussioni (purché non finalizzate all’ottenimento di finanziamenti), le spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese e commissioni di factoring, spese incasso Ri.ba, ecc.. Le imposte di bollo addebitate sui conti bancari sono classificabili tra gli “oneri diversi di gestione” (B.14) e pertanto anch’esse deducibili Irap. Per una distinzione più dettagliata delle voci riferibili a interessi passivi o a servizi bancari si veda il paragrafo “Banche”.

**Canoni leasing:** la quota interessi riferita al canone leasing non è deducibile dall’Irap ed incrementa la base imponibile mediante variazione in aumento. La quota interessi è determinata sulla base del piano di ammortamento desumibile dal contratto per i contratti stipulati dal 01.01.2008 e con applicazione del metodo forfetario (art. 1 DM 24/04/1998) per quelli stipulati anteriormente (vedi § Leasing).

**Per espressa previsione normativa non sono ammessi in deduzione** dalla base imponibile Irap:

- le spese per il personale dipendente e assimilato anche se classificate in voci diverse da B9;
- i costi per collaborazioni coordinate e continuative compreso il compenso dell’amministratore (è invece deducibile il compenso amministratori nell’ambito della propria attività professionale e il compenso corrisposto ad una società commerciale nominata amministratore);
- i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare, permettere;
- gli utili spettanti ad associati in partecipazione non imprenditori (la quota di utili agli associati che conferiscono lavoro e capitale o solo capitale è invece deducibile);
- la quota interessi su leasing;
- le perdite su crediti (la Corte di Cassazione con sentenza 11217/2011 ha affermato che una transazione con il cliente, se finalizzata a ridurre il prezzo di vendita, non determina una perdita su crediti indeducibile, ma un minore introito deducibile dall’Irap);
- l’IMU;
- i costi direttamente utilizzati per il compi-

mento di delitti non colposi per i quali il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ex art. 424 c.p.p. (L. 44/2012).

**Principio di inerenza:** i componenti negativi del valore della produzione “derivati dal conto economico” devono in ogni caso possedere il requisito dell’inerenza, ovvero devono riguardare esclusivamente l’attività d’impresa e non la sfera personale degli amministratori o dei soci. L’applicazione indistinta del principio di derivazione potrebbe, pertanto, portare a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale ha il potere di sindacare il corretto comportamento dell’impresa nella redazione del bilancio. La verifica va operata in particolare con riferimento a:

- oneri di utilità sociale;
- spese telefoniche;
- spese di rappresentanza;
- spese relative ai mezzi di trasporto di cui all’art. 164 Tuir.

Secondo le C.M. n. 36/E/2009 e n. 39/E/2009 la deducibilità forfetaria di tali costi stabilita ai fini Ires mette al riparo l’impresa da eventuali contestazioni del Fisco in merito alla totale / parziale inerenza dei suddetti costi.

Tale comportamento potrebbe essere prudentemente adottabile anche in caso di costi relativi ai beni concessi in godimento a soci (diversi da quelli già oggetto di limitazioni di deducibilità Ires, quali i costi delle auto) che, ai sensi del D.L. 38/2011, sono deducibili ai fini Ires in base alla percentuale tra corrispettivo e valore normale.

I costi totalmente privi di inerenza, quali sanzioni, multe, ammende, spese non documentate, sono indeducibili anche ai fini Irap.

**Principio di correlazione:** concorrono alla formazione della base imponibile le componenti positive e negative correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi. Secondo il principio di correlazione è ininfluenza la classificazione delle voci a conto economico. Dunque dalla soppressione della sezione straordinaria a conto economico, con l’inclusione delle componenti positive e negative straordinarie nella sezione caratteristica, non deriva l’inclusione di tali componenti nel calcolo dell’Irap. Sono degli esempi i resi su merci di esercizi precedenti, le rivalutazioni delle rimanenze conseguenti al mutamento del criterio di valutazione, gli indennizzi assicurativi, le sopravvenienze attive su debiti verso fornitori (relativi a voci rilevanti Irap).

### CASI SPECIFICI:

- **Imposte, tasse e quote associative:** sono deducibili nell'esercizio di competenza e non nell'esercizio di pagamento come avviene per l'Ires.
- **Contributi erogati a norma di legge:** concorrono alla formazione della base imponibile Irap, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. La C.M. 36/E/2009 specifica che eventuali contributi percepiti dal datore di lavoro, in relazione ai nuovi dipendenti assunti, rilevano ai fini Irap nel limite del costo del personale ammesso in deduzione.
- **Spese di rappresentanza:** sono interamente deducibili a prescindere dall'importo. In merito alle prestazioni di vitto e alloggio, la R.M. 85/E/2009 ha esteso l'indeducibilità dell'Iva non detratta anche in relazione alla formazione della base imponibile Irap.
- **Ammortamento aree sottostanti / di pertinenza fabbricati strumentali:** è indeducibile Irap (C.M. 36/E/2011).
- **Canoni leasing (quota capitale):** sono deducibili a prescindere dalla durata del contratto.
- **Manutenzioni e riparazioni:** non si applica il limite di deducibilità del 5%.
- **Immobili patrimonio:** i relativi costi / ricavi sono interamente deducibili / tassabili.
- **Spese per beni vincolati:** le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione dei beni vincolati sono interamente deducibili per la parte effettivamente rimasta a carico.
- **Plusvalenze e minusvalenze relative a immobili - patrimonio:** sono sempre rilevanti ai fini Irap, non è ammessa la "rateizzazione".
- **Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali:** sono rilevanti ai fini Irap, in base al principio di correlazione costi-ricavi (C.M. 27/E/2009).
- **Plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessione d'azienda:** l'art. 5.1, del D.Lgs. 446/1997 esclude dal valore della produzione Irap i "componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda". L'esclusione da Irap si applica non solo in caso di cessione d'azienda ma, più in generale, in tutte le operazioni straordinarie che comportano il trasferimento di un complesso aziendale da un soggetto all'altro tra cui conferimento, fusione, scissione.
- **Plusvalenze e minusvalenze derivanti da fenomeni valutativi:** non concorrono

alla determinazione della base imponibile Irap (C.M. 27/E/2009) in quanto l'art. 5 D.Lgs. 446/97 esclude espressamente la deducibilità dall'Irap delle svalutazioni delle immobilizzazioni.

- **Sopravvenienze passive contabilizzate in seguito alla perdita totale di beni strumentali dovuti ad un evento calamitoso:** si deducono ai fini Irap nonostante la loro natura straordinaria. In modo speculare, la sopravvenienza attiva rilevata a seguito del risarcimento del danno da parte della compagnia di assicurazione concorre alla formazione della base imponibile (C.A.E. 10/E/2014).
- **Sopravvenienze passive e risarcimenti con riferimento ad un evento dannoso (incendio di un capannone adibito a magazzino):** l'amministrazione finanziaria (R.M. 294/07 e RM 251/07) ha considerato deducibili i costi per le merci acquistate per reintegrare il magazzino andato distrutto e tassabili i rimborsi assicurativi correlati al reintegro; intassabile la quota di indennizzo, se specificamente riferita al danno subito, relativa al costo del personale impiegato negli interventi di recupero per il ripristino della normale attività produttiva; indeducibili gli altri costi sostenuti a seguito dell'evento dannoso (riorganizzazione locali, trasporto, facchinaggio,...) e intassabile il relativo indennizzo percepito.
- **Costi indeducibili Irap capitalizzati** (es: interessi passivi e costi del personale). La corretta procedura di contabilizzazione (vedi § interessi passivi - capitalizzazione) prevede di farli transitare a conto economico e poi di capitalizzarli mediante l'indicazione nella voce "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni". In tale ipotesi il costo viene originariamente non dedotto ai fini Irap, poi viene tassata la voce incrementi per lavori interni e infine vengono dedotti gli ammortamenti successivi. La C.M. 26/E/2012 ha invece analizzato l'ipotesi di contabilizzazione diretta dei costi a incremento del cespite senza farli transitare da conto economico precisando che, in tale caso, va operata una variazione in diminuzione nell'esercizio di capitalizzazione in modo da riprodurre la medesima situazione che si sarebbe verificata se tali oneri fossero stati capitalizzati mediante l'indicazione nella voce "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni".
- **Proventi esenti ai sensi dell'art. 91 Tuir:** se classificati nel valore della produzione sono soggetti a tassazione, a meno che

l'esenzione non sia espressamente prevista anche per tale imposta.

- **Accantonamento a fondi per rischi e oneri:** i costi imputati a conto economico in contropartita di fondi per rischi e oneri sono generalmente iscrivibili alle voci B12 e B13 e pertanto indeducibili dall'Irap. Qualora l'accantonamento a fondi trovi collocazione in altre voci (es. in B7) in applicazione di corretti principi contabili (es: accantonamento a spese legali), il costo assume rilevanza ai fini Irap.
- **Accantonamenti al fondo ripristino dei beni di azienda condotta in affitto.** Se effettuati sulla base delle aliquote di ammortamento fiscale sono deducibili Irap tramite apposite variazioni in diminuzione (C.M. 26/E/2012).
- **Costi di chiusura e post chiusura delle discariche.** Nonostante vadano contabilizzati nelle voci B12) e B13) del conto economico essi sono deducibili Irap negli esercizi di competenza dei ricavi; vanno operate apposite variazioni in diminuzione (C.M. 26/E/2012) ed è necessaria la redazione di una perizia asseverata di un tecnico (R.M. 52/E/1998).
- **Personale distaccato:** per l'impresa distaccante, i costi del personale distaccato ed i ricavi relativi al loro riaddebito sono rilevanti ai fini Irap (CAE 22/2015) anche se non perfettamente coincidenti (riaddebito costo standard). Per il distaccatario si ritiene sia possibile dedurre integralmente dalla base imponibile gli importi rimborsati, ma sul punto l'Agenzia delle Entrate non si è pronunciata.
- **Lavoro somministrato:** le spese sostenute dall'impresa utilizzatrice per retribuzioni e contributi sono indeducibili (salvo deduzioni spettanti ex art. 11 D.lgs. 446/97) mentre è deducibile la maggior quota dovuta a titolo di compenso per il servizio di agenzia. Le eventuali deduzioni connesse al lavoro dipendente spettano all'impresa utilizzatrice per il periodo di effettivo impiego.
- **Altri costi per il personale:** la C.M. 27/E/2009 ha specificato che le spese sostenute dall'azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa sono deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all'attività d'impresa e non assumono natura retributiva per il personale. A titolo esemplificativo sono costi deducibili quelli sostenuti per l'acquisto di tute e scarpe da lavoro, per la partecipazione a corsi di ag-

giornamento professionale, per la fornitura di servizi di mensa e trasporto collettivo dei dipendenti, per spese e rimborsi analitici in relazione a viaggi, vitto e alloggio di dipendenti o collaboratori in occasione di trasferte. Restano indeducibili ai fini Irap i rimborsi chilometrici di dipendenti e collaboratori, in quanto tali somme non costituiscono componenti positive imponibili per il soggetto percettore (sono invece deducibili i rimborsi spese a piè di lista). I compensi in natura a dipendenti (fringe benefit) sono deducibili Irap se non sono classificabili nelle voci B9 e B14.

- **Credito d'imposta concesso agli auto-trasportatori:** concorre a formare la base imponibile Irap (CAE 55/2002 n. 13).
- **Crisi di impresa:** le sopravvenienze attive, derivanti da riduzioni di debiti a seguito di concordato preventivo, non concorrono a formare la base imponibile Irap (risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 5378/2014, Assonime n. 14/2017).
- **Quote di ammortamento di marchi e avviamento:** sono deducibili nella misura massima di 1/18 del costo indipendentemente dall'imputazione a conto economico.
- **Indennità chilometriche e indennità forfetarie di trasferta indicate in B9) di c.e.:** per le imprese autorizzate all'auto-transporto di merci sono deducibili le spese di trasferta previste contrattualmente limitatamente alla quota che non concorre a formare il reddito del dipendente.

### DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE

Sono previste variazioni in diminuzione dalla base imponibile Irap sia in relazione al costo del lavoro dipendente sia indipendenti dal personale.

Le **deduzioni connesse al lavoro dipendente** sono le seguenti:

1. contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (Inail), purché abbiano effettivamente contribuito alla formazione della base imponibile Irap; in caso di distacco di personale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; è cumulabile con le altre deduzioni previste dall'art. 11;
2. deduzione forfetaria "ordinaria" di € 7.500 su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nell'esercizio (cuneo fiscale); se il lavoratore è di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni la deduzione sale a 13.500; la deduzione non spetta alle imprese che operano in concessione e a tariffa; è alternativa

rispetto alle deduzioni sotto evidenziate ai punti 5, 6 e 8;

3. contributi previdenziali ed assistenziali relativi a lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio, compresi contributi a forme pensionistiche complementari e ad altre gestioni previste dai contratti collettivi (cuneo fiscale); la deduzione non spetta alle imprese che operano in concessione e a tariffa; è alternativa rispetto alle deduzioni sotto evidenziate ai punti 5, 6 e 8;
4. spese relative agli **apprendisti**, ai **disabili** e al **personale assunto con contratto di formazione lavoro**; è alternativa rispetto alle deduzioni sopra evidenziate ai punti 2, 3 e 4;
5. costi sostenuti per il **personale addetto alla ricerca e sviluppo**, di base e applicata, sia da singole imprese sia da consorzi appositamente costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo. Per costi si intendono salari, stipendi e oneri connessi classificati nella voce B9 ed eventualmente B14 di conto economico, costi per co.co.pro. e amministratori limitatamente alle competenze espletate nell'ambito della R&S (C.M. 22/2004; RM 57, 138, 139 del 2006). Per i dipendenti considerati ai fini di questa agevolazione non si può richiedere la "deduzione per incremento della base occupazionale" limitatamente alla quota di costo qui imputata. La deduzione è applicabile a condizione che sia presente una apposita attestazione dell'effettivo sostenimento dei costi in oggetto rilasciata alternativamente dal Presidente del Collegio Sindacale (se presente) o da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi professionali; è alternativa rispetto alle deduzioni sopra evidenziate ai punti 2, 3 e 4;
6. indennità di trasferta previste contrattualmente, nel caso delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente;
7. deduzione di € 1.850, su base annua, per ogni dipendente impiegato, fino a cinque, se i componenti positivi Irap non superano € 400.000 (non si tiene conto di disabili, apprendisti e contratti formazione lavoro); è alternativa rispetto alle deduzioni sopra evidenziate ai punti 2, 3 e 4;
8. deduzione fino a un massimo di € 15.000, su base annua per ogni nuovo dipendente assunto a condizione che l'assunzione determini un aumento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla me-

dia dei dipendenti a tempo indeterminato dell'anno precedente. La deduzione spetta per l'anno di assunzione e i due successivi, ed è cumulabile con il cosiddetto "cuneo fiscale"; è cumulabile con le altre deduzioni previste dall'art. 11.

Nella tabella sottostante si evidenziano le deduzioni tra loro alternative:

**Deduzioni alternative da valutare in relazione ad ogni singolo dipendente**

2. deduzione forfetaria "ordinaria" (D.Lgs. 446/1997 art. 11 c. 1 lett. a) numero 2)
3. deduzione forfetaria "maggiorata" (D.Lgs. 446/1997 art. 11 c. 1 lett. a) numero 3)
4. contributi previdenziali e assistenziali (D.Lgs. 446/1997 art. 11 c. 1 lett. a) numero 4)
5. apprendisti, disabili e personale assunto con contratto di formazione lavoro (D.Lgs. 446/1997 art. 11 c. 1 lett. a) numero 5)
6. personale addetto alla ricerca e sviluppo (D.Lgs. 446/1997 art. 11 c. 1 lett. a) numero 5)
8. deduzione di € 1.850 a dipendente fino ad un massimo di 5 (D.Lgs. 446/1997 art. 11 c. 4-bis.1)

Ai sensi dell'art. 11 c. 4 octies D.Lgs. 446/1997, è prevista la **deducibilità integrale del costo per il personale a tempo indeterminato** attraverso la deduzione della differenza tra costo complessivo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti di cui sopra.

Si tratta di una deduzione che opera secondo un meccanismo residuale attraverso cui il costo per il **personale dipendente assunto a tempo indeterminato è interamente deducibile dalla base imponibile Irap**. In caso di distacco di personale, la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale. La deduzione spetta anche alle imprese operanti in concessione e a tariffa.

Il costo del lavoro a tempo indeterminato comprende le quote tfr e le rivalutazioni del fondo; di contro non rientrano gli accantonamenti per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro (AE n. 22/2015).

**Lavoratori stagionali:** la deducibilità di cui sopra, ai sensi dell'art. 11 c. 4 octies D.Lgs. 446/1997, è ammessa altresì, nei limiti del 70% della differenza prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per al-



meno 120 giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (vedi anche art. 1 co. 116 L. 205/2017)

**Personale distaccato:** i costi del personale assunto a tempo indeterminato sono deducibili a monte con conseguente rilevanza ai fini Irap delle somme ricevute a titolo di rimborso. In merito all'impresa distaccataria si ritiene che possa dedurre il costo del personale in distacco (voce B7 del conto economico), ma sul punto mancano chiarimenti da parte dell'AE.

**Somministrazione di personale:** le deduzioni connesse al lavoro dipendente spettano all'utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato. Le deduzioni spettano, in ogni caso, a condizione che il rapporto contrattuale tra datore di la-

voro e dipendente sia a tempo indeterminato a prescindere dalla durata del contratto di somministrazione.

**Limite massimo:** ai sensi dell'art. 11 c. 4-septies del D.Lgs. 446/1997, per ciascun dipendente le deduzioni ammesse non possono in ogni caso superare il costo delle retribuzioni e degli altri oneri a carico dell'impresa.

**Deduzione Ricercatori:** sono deducibili, per tutte le imprese, i costi di lavoro dipendente per ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia.

**Deduzioni indipendenti dal personale:** si tratta di una variazione in diminuzione dalla base imponibile Irap di natura forfetaria e che esula dalla presenza di un rapporto di lavoro. La deduzione è ammessa per gli importi che seguono su base annua e con ragguaglio in base alla durata dell'esercizio:

Base imponibile Irap	Deduzione	
	Società di capitali	Società di persone e ditte individuali
Inferiore ad € 180.759,91	€ 8.000	€ 13.000
Tra € 180.759,91 ed € 180.839,91	€ 6.000	€ 9.750
Tra € 180.839,91 ed € 180.919,91	€ 4.000	€ 6.500
Tra € 180.919,91 ed € 180.999,91	€ 2.000	€ 3.250

### DEDUCIBILITA' DALL'IRES

L'Irap è **deducibile dall'Ires** limitatamente ai seguenti importi:

- 10% dell'imposta versata nell'anno se alla formazione della base imponibile Irap hanno concorso interessi passivi in misura superiore a quelli attivi (vedi anche § Imposte, tasse e diritti - deducibilità fiscale);
- 100% dell'imposta versata relativamente al costo del personale (al netto delle deduzioni per il cuneo fiscale ed altre specifiche deduzioni). Si tratta di una deduzione analitica commisurata all'Irap corrispondente al costo del lavoro non ammesso in deduzione. In conseguenza della piena deducibilità dall'Irap del lavoro a tempo indeterminato, la presente deduzione è limitata alle altre fattispecie di costo del lavoro (tempo determinato, collaborazioni...). Ai fini del calcolo della deduzione, rientrano nel costo del personale: le spese indicate alla voce B9)

di conto economico compresi i rimborsi forfettari, il costo dei collaboratori coordinati e continuativi e degli amministratori (co. co.co) e i relativi oneri contributivi (C.M. 25/E/2012). Rilevano altresì le indennità di trasferta (diaria, rimborsi chilometrici), gli accantonamenti al fondo t.f.r. dipendenti e t.f.m. amministratori, le somme corrisposte a titolo di "incentivo all'esodo" e ogni altra tipologia di accantonamento attinente al rapporto di lavoro a fronte di erogazioni da effettuare in esercizi successivi (C.M. 8/E/2013). Non rientrano i rimborsi a piè di lista, i compensi di lavoro occasionale, degli associati in partecipazione ed il costo del personale distaccato presso terzi. Il costo del personale dipendente ed assimilato, come sopra determinato, è assunto al netto delle deduzioni di cui all'art. 11.1 lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1 e 4-octies D.lgs. 446/97.

Le due deduzioni sono fra loro cumulabili

li ma l'ammontare complessivamente deducibile non può in alcun modo eccedere l'Irap complessivamente versata, o se minore, dovuta per il periodo d'imposta di competenza. Le deduzioni spettano anche qualora il periodo di imposta si chiuda in perdita fiscale.

In entrambi i casi la deducibilità spetta secondo un criterio di cassa; è calcolata pertanto sugli importi effettivamente versati a titolo di acconto e saldo nel periodo di imposta, nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo esercizio.

**Assenza di dipendenti e credito d'imposta Irap:** il credito d'imposta pari al 10% dell'Irap, concesso a favore dei soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, è stato abrogato dall'art. 1 comma 1086 della legge di bilancio 2019 per gli esercizi in corso al 1.1.2019.

### RIPARTIZIONE TERRITORIALE

In caso di attività esercitate nel territorio di più regioni occorre ripartire la base imponibile in proporzione alle retribuzioni spettanti al personale addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse (magazzini, rappresentanze, ...) operanti per un periodo di almeno 3 mesi nel territorio di ciascuna regione o provincia autonoma (i 3 mesi si computano sommando i periodi, anche non continuativi, di svolgimento dell'attività all'interno del periodo d'imposta).

Nel caso ci si sia avvalsi anche di attività occasionali, si considera comunque prodotto nella regione in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale, anche quel valore della produzione netta derivante da attività esercitate in altre regioni senza l'impiego, per almeno 3 mesi, di personale. Il personale in trasferta o missione temporanea si considera in carico alla sede dov'è preposto per contratto e non dove viene effettuata la trasferta.

Le "retribuzioni" **comprendono** oltre ai redditi per lavoro dipendente anche quelli assimilati a quello di lavoro dipendente, le collaborazioni coordinate e continuative e gli utili erogati agli associati in partecipazione.

Si precisa inoltre che l'ammontare delle retribuzioni da considerare ai fini della ripartizione territoriale è in ogni caso, quello rilevante ai fini previdenziali (art. 49.1): vanno quindi **esclusi**, tra gli altri, l'accantonamento annuo al Tfr, le indennità conseguite a fronte di risarcimento danni, i contributi a carico del datore di lavoro versati alle forme pensionistiche complementari.

Gli amministratori si considerano sempre operanti presso la sede amministrativa societaria.

I soggetti **senza dipendenti e collaboratori** pagano l'Irap nella regione della sede sociale.

Le deduzioni dalla base imponibile si applicano prioritariamente rispetto al suo riparto tra le regioni.

L'imposta va in ogni caso versata alla regione per la quale è dovuto l'importo più elevato; l'amministrazione finanziaria provvederà alla ripartizione territoriale in base a quanto indicato nel modello redditi.

**Attività esercitata da soggetti non residenti:** si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attività Irap esercitate nel territorio dello Stato con stabile organizzazione per un periodo non inferiore a 3 mesi.

**Soggetti residenti con attività all'estero:** affinché si configuri l'esercizio di un'attività produttiva all'estero occorre una stabile organizzazione (o una base fissa se l'attività è di tipo professionale). La quota di valore della produzione netta riferibile **all'attività esercitata all'estero** va scomputata dalla base imponibile in quanto non assoggettabile al tributo; tale quota è calcolata in proporzione alle retribuzioni spettanti al personale impiegato nella stabile organizzazione estera, applicando le regole sopra esposte per la ripartizione territoriale.

### IRAP E IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE

In linea generale, mancando il doppio binario, vengono meno i presupposti per l'iscrizione in bilancio delle imposte differite e anticipate. Tuttavia sussistono alcuni casi in cui si genera uno sfasamento temporale tra competenza civilistica e fiscale con conseguente calcolo delle imposte anticipate/ differite, ad esempio: rivalutazione degli immobili ex DL 185/2008; ammortamento marchi ed avviamento ecc...

### IRAP E SOCIETA' DI COMODO

Per le imprese considerate "non operative" (art. 30 L. 724/1994) o "in perdita sistematica" (art. 2 c. 36-decies DL 138/2011) è fissato un reddito minimo anche ai fini Irap. Il valore della produzione assoggettabile ad Irap deve essere almeno pari al reddito minimo Ires (calcolato applicando le percentuali di legge) aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, i compensi spettanti a

co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali e degli interessi passivi (compresi gli interessi passivi su canoni leasing). Spettano, anche in questo caso, le deduzioni.

### **SOCIETÀ DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI**

La base imponibile Irap è determinata assumendo i componenti del valore della produzione e i costi deducibili, secondo le medesime regole valevoli ai fini delle imposte sui redditi (l'art. 5-bis del D.Lgs. 446/97).

L'imponibile è determinato dalla differenza tra ricavi (esclusi quelli finanziari) e variazione delle rimanenze e costi per materie prime / sussidiarie / di consumo e merci, costi per servizi (desunti come da DM 17/01/1992 e anche se ricompresi nel bilancio tra gli oneri diversi di gestione), ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria.

Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato (salvo relative deduzioni); i costi, i compensi per collaboratori, per lavoro autonomo occasionale e per obbligazioni di fare, non fare o permettere; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di lavoro; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria; le perdite su crediti; l'IMU.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. Valgono le deduzioni spettanti sia in riferimento al personale dipendente sia indipendenti dal costo del lavoro.

#### **Principali differenze rispetto alle società di capitali:**

- le plusvalenze e le minusvalenze non sono imponibili/ deducibili Irap; in particolare non rilevano le plusvalenze/ minusvalenze relative a beni strumentali anche non derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda e neppure le plusvalenze relative ai beni-patrimonio (Circ. 60/E del 28/10/2008);
- i costi a deducibilità limitata in base al Tur (es: spese per telefonia, costi autovetture) sono deducibili nella stessa misura prevista per le imposte dirette;
- per le imprese di gestione immobiliare il reddito dei fabbricati abitativi locati corrisponde al canone lordo di affitto con la sola deduzione degli interessi passivi di finanziamento ed eventualmente del 15% delle spese di manutenzione ordinaria (esercitando l'opzione, le imprese immobiliari possono rendere irrilevanti le variazioni fiscali previste ai fini delle imposte sui redditi e

potrebbero diventare deducibili tutte le spese relative agli immobili (spese condominiali, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ecc.);

- gli oneri diversi di gestione non sono deducibili (es: tasse diverse);
- per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29.04.2012 per i quali non è più prevista una durata minima fiscale, la quota interessi è da spalmare in funzione della durata di deduzione fiscale (e non di quella contrattuale).

**Opzione:** le società di persone e le ditte individuali in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione del regime Irap previsto per le società di capitali.

L'opzione (triennale) va esercitata direttamente nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

### **ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE**

Si tratta di indici, su scala da uno a dieci, che esprimono il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. La disciplina è contenuta nel D.L. n. 50/2017 con l'obiettivo di verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.

**Effetti premiali** - agli indicatori ISA sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. I benefici previsti sono:

- l'esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti di importo non superiore ad € 50.000 relativamente all'iva ed € 20.000 relativamente alle imposte dirette ed Irap; livello minimo richiesto 8;
- l'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi iva di importo non superiore ad € 50.000; livello minimo richiesto 8;
- l'esclusione/ disapplicazione dall'applicazione della disciplina delle società di comodo; livello minimo richiesto 9;
- l'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (DPR 600/73 art. 39 comma 1 lett. d), DPR 600/72 art. 54 comma 2); livello minimo richiesto 8,5;
- l'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; livello minimo richiesto 8;

- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (DPR 600/73 art. 38), purché il reddito complessivo accertabile non acceda di due terzi il reddito dichiarato; livello minimo richiesto 9.

**Indirizzo dei controlli fiscali** - il provvedimento 126200/2019 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che il punteggio minore o uguale a 6 individua un livello insufficiente di affidabilità fiscale. Tale giudizio di affidabilità insufficiente, unitamente al altre informazioni di presunta evasione presenti nell'anagrafe tributaria, determinano una maggiore probabilità per il contribuente di essere sorteggiato al fine dell'attività di controllo.

**Esclusione** - L'articolo 9-bis, comma 6, D.L. 50/2017 e il D.M. 28.12.2018 individuano le seguenti cause di esclusione, che esonerano dall'obbligo di compilare il modello dati ISA:

- l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta è causa di esclusione dall'applicazione degli ISA. La regola si applica anche in caso di operazioni straordinarie (es.: trasformazione) dove è evidente la piena prosecuzione dell'attività; in assenza di una espressa presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate, anche in caso di "mera prosecuzione" sembra preclusa l'applicazione degli ISA e del conseguente accesso ai regimi premiali;
- ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, Tuir superiore a 5.164.569 euro; per determinate tipologie di attività, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex articoli 92 e 93 Tuir.
- periodo di non normale svolgimento dell'attività quale il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare; il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività; il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda; il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata, ad eccezione del caso in cui le due attività (quel-

la cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa; nel caso di eventi sismici se vi sono danni ai locali tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso o se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo o se è precluso l'accesso ai locali ovvero l'esercizio dell'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;

- la determinazione del reddito con criteri "forfetari";
- la classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello Isa approvato per l'attività esercitata;
- l'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello Isa);
- enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 D.Lgs. 117/2017; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 D.Lgs. 117/2017; imprese sociali di cui al Lgs. 112/2017; società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" (49.32.10) e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" (49.32.20); corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'Isa AG77U.

**IVA INDETRAIBILE  
- CONTABILIZZAZIONE**

In caso di indetraibilità occorre distinguere:  
a. Iva oggettivamente indetraibile (art. 19.2 Dpr 633/72) - si imputa al costo del bene co-

me onere accessorio (art. 110) e ai fini delle imposte dirette segue la deducibilità del costo (C.M. 137/E del 15.5.97);

- b. Iva indetraibile da pro-rata 100% (es. agenzia di assicurazione) - come al punto a.;
- c. Iva indetraibile per effetto dell'opzione art. 36-bis (dispensa dagli adempimenti) - come al punto a.;
- d. Iva indetraibile da pro-rata parziale - deve essere registrata autonomamente come spesa generale ed è deducibile dal reddito d'impresa in base al principio di competenza.

Scritture contabili (caso d.):

Oneri diversi di gestione (Iva indetraibile per effetto del pro-rata)	a	Erario c/Iva
---	---	--------------

L'art. 19/633 riconosce il diritto alla detrazione dell'Iva se l'imposta è effettivamente dovuta e non anche dell'Iva pagata per il semplice fatto di essere indicata in fattura (e anche se il cedente ha versato l'imposta addebitata). La Cassazione ha più volte affermato l'indetraibilità dell'Iva pagata su una fattura, che il cedente (o prestatore) aveva illegittimamente o erroneamente assoggettato ad Iva (sent. 18764/2014 e 15178/2014).

Per le differenze tra dichiarazione Iva e contabilità, indipendentemente dall'origine:

Erario c/Iva	a	Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive	a	Erario c/Iva

C'è stata perdita di Iva a seguito del pro-rata? Il saldo Iva contabile corrisponde alle risultanze dei libri Iva e della dichiarazione annuale?

Versamenti Iva trimestrali: gli interessi sono stati registrati come costi indeducibili (Art. 66.11 DL 331/1993)?

L'Iva per la quale non è stata esercitata la rivalsa (es. omaggi) diviene costo indeducibile (art. 99).

Per il recupero dell'Iva nel caso di insolvenze vedi § Perdite su crediti - Insolvenze e recupero dell'Iva.

### FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (VEDI ANCHE § COSTI - DEDUCIBILITÀ)

Si elencano i seguenti chiarimenti forniti dalla Cassazione in tema di "fatture false":

- Sentenza n. 14337/2002 che ha dichiarato indetraibile l'Iva relativa alle fatture per operazioni inesistenti, anche se l'emittente ne ha effettuato il versamento.

- Sentenza n. 10394/2010 secondo la quale la detrazione Iva è ammessa solo in presenza di fatture emesse dal soggetto che effettua la cessione / prestazione, restando escluse le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate.
- Sentenza n. 608/2011 per la quale la falsa fatturazione è reato anche se i documenti vengono poi stornati.
- Sentenza n. 1364/2011 la quale afferma, coerentemente con l'orientamento della Corte di Giustizia Europea, che il cessionario-committente dell'operazione soggettivamente inesistente può detrarsi l'Iva unicamente se risulta che non era a conoscenza o non poteva sapere della frode. Concordano le sentenze n. 7900/2013, n. 10929/2015 e 10930/2015.
- Sentenza n. 12955/2014: basta la consegna della fattura falsa a far scattare l'obbligo del pagamento dell'Iva anche se è stata emessa nota di credito.

### ■ IVA - ACCONTO E SALDO

Entro il 27/12 si effettua il versamento dell'acconto Iva pari all'88% del debito relativo all'ultima liquidazione dell'anno precedente. Oltre che con il predetto metodo storico, l'importo dell'acconto può essere determinato anche con il metodo previsionale o della liquidazione al 20/12. L'acconto viene detratto dalla liquidazione del mese di dicembre o dell'ultimo trimestre.

Acconto Iva	a	Banca
-------------	---	-------

Erario c/Iva	a	Acconto Iva
--------------	---	-------------

**Debito Iva** - Se il contribuente può:

- versare l'imposta in unica soluzione entro il 16 marzo;
- rateizzare l'imposta (al massimo fino al mese di novembre) con maggiorazione di interessi;
- versare l'imposta in unica soluzione entro la scadenza delle imposte dovute da modello redditi (con maggiorazione di interessi sulle somme non compensate con crediti risultanti dal modello redditi);
- rateizzare l'imposta dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello redditi (al massimo fino al mese di novembre) con maggiorazione di interessi.

L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata se il relativo importo è superiore a € 10.

**Penale:** l'omesso versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale per un ammontare complessivo superiore ad € 150.000 e l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore ad € 50.000, concretizza reato penale. Per escludere il reato penale è necessario procedere, entro il termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo (27.12), all'estinzione dei debiti Iva o alla riduzione degli stessi al di sotto del limite.

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15235/2017, è intervenuta sul tema confermando che la fattispecie di reato di omesso versamento di Iva risulta integrata dal "dolo generico di evasione", con conseguente coscienza e volontà di non adempiere da parte del soggetto attivo del reato. In sostanza, occorre provare che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

### ■ IVA - RESPONSABILITA' SOLIDALE

In tutti i casi in cui la società può essere chiamata alla responsabilità solidale sulla base di una verifica o contestazione da parte dell'A.F. nel corso dell'esercizio, è tenuta ad accantonare le somme addebitate nel Fondo Imposte e tasse (s.p. B.2) così come avviene per le contestazioni su obbligazioni proprie in materia di imposte dirette ed Iva.

L'accantonamento è indeducibile.

### ■ IVA - TERMINI DI REGISTRAZIONE

Dal 1.1.2019 i soggetti residenti o stabiliti in Italia titolari di partita Iva sono obbligati ad emettere fatture in formato elettronico, con esclusione di contribuenti minimi, forfettari, agricoltori esonerati, associazioni con opzione per la L. 398/1991 e operatori sanitari per le operazioni da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria. L'emissione di fatture elettroniche è obbligatoria sia nei confronti di imprese (residenti o stabilite), sia nei confronti di privati (persone fisiche non titolari di partita Iva residenti in Italia).

Le fatture elettroniche sono trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI).

**FATTURE ATTIVE IMMEDIATE** - predisposte entro il giorno di effettuazione dell'operazione (non serve ddt) ed emesse (trasmesse allo SDI) entro i 12 giorni successivi:

- **annotazione sui registri Iva** - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
- **liquidazione** - l'imposta diviene esigibile nel momento in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'art. 6/633 senza tenere conto del momento della registrazione, quindi in base alla data di effettuazione dell'operazione (ad eccezione del caso particolare dell'iva per cassa);
- **contabilità presso terzi** (obbligo di comunicazione all'A.E.) - i contribuenti mensili possono fare riferimento, per liquidazione e versamento, all'Iva divenuta esigibile nel 2° mese precedente anziché nel 1° precedente (es. il 16.5 versano l'Iva di marzo).

**Cessioni intracomunitarie:** le fatture vanno emesse (se elettroniche, trasmesse allo SDI) entro il 15 del mese successivo all'effettuazione ed entro tale termine vanno registrate con riferimento al mese di emissione.

**Registrazione cumulativa:** per le fatture di importo minimo (inferiore a € 300,00 dal 13/07/2011), si può effettuare la registrazione di un documento riepilogativo, nel quale sono indicati i numeri delle fatture a cui si riferisce, l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta. Il termine di registrazione è entro il 15 del mese successivo (fatturazione differita). La registrazione cumulativa può essere effettuata anche con riferimento alle fatture di acquisto.

**Autotrasportatori di merci per conto terzi:** la registrazione di fatture può avvenire entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. Per le triangolazioni interne (cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente) la fattura è emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

**FATTURE ATTIVE DIFFERITE** - emesse (trasmesse allo SDI) entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione:

- **annotazione sui registri Iva** - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ef-

fettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;

- **liquidazione** - l'imposta diviene esigibile nel momento in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'art. 6/633 (ad eccezione delle operazioni in regime di "iva per cassa"), quindi in base alla data di consegna o spedizione;
- **contabilità presso terzi** (obbligo di comunicazione all'A.E.) - i contribuenti mensili possono fare riferimento, per liquidazione e versamento, all'Iva divenuta esigibile nel 2° mese precedente anziché nel 1° precedente (es. il 16.5 versano l'Iva di marzo). Per le triangolazioni interne (cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente) la fattura è emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

### CORRISPETTIVI

- **Registro dei corrispettivi** - annotazione entro il giorno non festivo successivo (anche per le fatture emesse se non c'è registro separato), separatamente dalle operazioni non imponibili o esenti, in un unico importo giornaliero (Iva inclusa), suddiviso aliquota per aliquota (salvo per i soggetti ammessi alla ventilazione):
  - **all'effettuazione delle cessioni di beni** sia in contanti che a credito (con o senza fattura) o, se anteriore, all'incasso totale o parziale del corrispettivo o all'emissione della fattura;
  - **all'incasso dei corrispettivi** o di acconti o all'emissione anticipata della fattura per le **prestazioni di servizi**, senza tener conto dell'ultimazione della prestazione. Le **cessioni di prodotti farmaceutici** si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Per le operazioni per le quali è rilasciato scontrino o ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, è possibile effettuare un'unica registrazione entro il 15 del mese successivo (dal 1.1.2002 non c'è più obbligo di allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri):

- **liquidazione** - con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione;
- **contabilità presso terzi** - (comunicare all'A.E.) - i contribuenti mensili possono fare riferimento, per liquidazione e versamento, all'Iva divenuta esigibile nel 2° mese precedente anziché nel 1° precedente (es. il

16.5 versano l'Iva di marzo).

Il DL 119/2018 ha stabilito, in sostituzione della registrazione dei corrispettivi, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica a partire dal 1.1.2020 con conseguente soppressione dell'obbligo di tenuta del registro di corrispettivi. Per soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro tale obbligo è stato anticipato al 1.7.2019.

**Autoconsumo:** va incluso tra le operazioni imponibili da registrare in aggiunta alle vendite.

**Emissione di scontrini con importo errato:** lo scontrino erroneamente emesso e non ancora consegnato al cliente, annullato con una barra, deve essere allegato allo scontrino di chiusura giornaliera e sul registro dei corrispettivi si riporterà la differenza tra il totale del giorno e l'importo dello scontrino errato. Al cliente verrà consegnato un nuovo scontrino.

Se lo scontrino è già stato consegnato al cliente, vista l'impossibilità di annullarlo e allegarlo, sarà sufficiente provvedere ad una annotazione scritta sul registro dei corrispettivi. Se l'errore avviene in fase di battitura si corregge con la semplice digitazione dello stesso importo ma con segno negativo.

**Scontrini per resi di merce:** il reso deve apparire nello scontrino emesso per la merce data in sostituzione, nel comparto "rimborsi", comprensivo di Iva. L'importo del reso può però essere sottratto da quello della merce in sostituzione solo se le aliquote Iva sono uguali o in caso di ventilazione dei corrispettivi. Diversamente, occorre evidenziare sul registro corrispettivi i due importi distinti per aliquota per poter versare o recuperare la differenza.

**Sconto successivo all'emissione di scontrino:** quando lo sconto, che viene solitamente evidenziato nello scontrino rilasciato al cliente, è concesso successivamente all'emissione dello scontrino, è possibile effettuare l'annotazione manuale dello sconto purché questa sia effettuata sullo scontrino fiscale, giornale di fondo e sullo scontrino di chiusura giornaliera (con conseguente annotazione al netto sui corrispettivi) e purché si indichi la relativa causale.

**CORRISPETTIVI CON FATTURA:** se si emettono fatture per vendite al dettaglio, gli importi fatturati vengono **conglobati nel corrispettivo giornaliero** indicando a fian-

co il numero delle fatture emesse con la relativa annotazione (ad es.: comprese fatture dal n.....al n.....).

In alternativa le fatture emesse possono essere annotate sul registro del fatture emesse.

L'emissione della fattura è obbligatoria solo se è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. La fattura deve essere obbligatoriamente richiesta da parte dei clienti imprenditori che acquistano beni oggetto dell'attività propria dell'impresa.

In presenza di **fattura immediata** (emessa alla consegna) non è obbligatoria l'emissione di scontrino fiscale né occorre emettere il documento di trasporto. L'onere non opera se la fattura viene emessa in un momento successivo anche se entro mezzanotte del giorno stesso.

La **fatturazione differita** è consentita a condizione che sia preceduta dall'emissione del ddt contenente i dati di individuazione del fornitore e del cliente e la natura, qualità e quantità dei beni consegnati o spediti. La fattura differita deve riportare data e numero ddt cui si riferisce. Lo scontrino fiscale può sostituire il ddt per consentire l'emissione della fattura differita, a condizione che lo scontrino riporti natura, qualità e quantità dell'operazione e che lo stesso sia integrato con codice fiscale e dati identificativi del cliente.

Dal 2013 le fatture possono essere emesse anche attraverso i registratori di cassa (L. 228/2012).

### **FATTURE ACQUISTO E BOLLETTE DOGANALI**

Dal 1.1.2019 le fatture ricevute da soggetti obbligati alla fatturazione elettronica hanno validità fiscale, e dunque legittimano alla registrazione e detrazione della relativa Iva, solo se ricevuti dal SDI. Eventuali documenti in formato analogico (carta, .pdf, .jpg, ecc.) oppure in formato XML ma ricevuti direttamente dal fornitore anziché dal SDI, non hanno rilevanza fiscale per l'impresa e dunque non consentono la detrazione dell'Iva, né tantomeno la deduzione del costo.

I termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti hanno subito diverse modifiche negli ultimi anni, l'ultima ad opera del DL 119/2018. In particolare:

- il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo può essere esercitato a partire dallo stesso mese di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente

(DL 119/2018);

- è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti (art. 19 DPR 633/72) con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto;
- i termini di annotazione nel registro Iva delle fatture d'acquisto (art. 25 DPR 633/72) che deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Il DL 119/2018 ha soppresso l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali ricevute. Permane l'obbligo di annotazione nell'apposito registro.

Per fornire adeguati chiarimenti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 1/2018 nella quale sono contenute le seguenti precisazioni:

- per esercitare il diritto alla detrazione occorrono due presupposti, ovvero che l'Iva sia esigibile (pre-supposto sostanziale) e che il cessionario/committente sia in possesso di una valida fattura (presupposto formale);
- quando entrambe le condizioni sono verificate il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell'Iva;
- il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati e con riferimento al medesimo anno.

Per l'esercizio della detrazione è possibile utilizzare anche una dichiarazione Iva integrativa entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva originaria.

La Cassazione con Sentenza n. 4502/2009 ha dichiarato che non basta la fotocopia della fattura per dedurre i costi. In azienda deve essere conservato l'originale o il fax (originale), in caso contrario l'Amministrazione finanziaria può recuperare le imposte sui relativi costi. La fotocopia dei documenti originali (che non sono smarriti o distrutti per cause non imputabili al contribuente) può essere oggetto di fotomontaggio, di conseguenza non ha lo stesso valore probatorio degli originali ed i relativi costi diventano indeducibili.

### **ACQUISTI INTRACOMUNITARI - Procedura:**

1. **ricevimento fattura Ue** senza Iva;



2. **integrazione** fattura con Iva (aliquota relativa) ai sensi dell'art. 47.1 DL 331/93. La fattura deve essere integrata con i seguenti dati:

- se espressi in valuta non euro, il valore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla determinazione della base imponibile;
- l'imposta relativa, ovvero l'eventuale titolo di esenzione, di non imponibilità, di non soggezione ad imposta, con la specifica della relativa norma di riferimento;

3. assegnazione **duplice numerazione** alla fattura: progressivo acquisti e progressivo vendite con adozione di un distinto blocco di numerazione o in alternativa mediante utilizzo di appositi registri sezionali;

4. **registrazione** fattura nel registro acquisti e nel registro vendite **distinta** dalle altre operazioni (o in apposito sezionale).

### TERMINI DI REGISTRAZIONE

Nel registro acquisti la fattura va annotata anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.

Nel registro delle vendite la fattura invece va registrata entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura con riferimento al mese di ricezione. Tale termine vale anche per l'integrazione.

Se entro il secondo mese successivo alla partenza dei beni non si riceve la fattura, deve essere emessa una autofattura entro il giorno 15 del mese successivo (quindi entro il 15 del terzo mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione) da registrare con riferimento al secondo mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione. In caso di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

### TERMINI DI STAMPA dei REGISTRI

**IVA - (art. 7 D.L. 357/94)** La stampa dei registri Iva, come degli altri registri contabili, su supporto cartaceo deve essere effettuata entro i 3 mesi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, a condizione che i dati risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici nei termini previsti e che i dati siano stampati contestualmente alla richiesta degli organi competenti ed in loro presenza.

L'art. 19-octies D.L. 148/2017, integrando con il comma 4-quater l'art. 7 D.L. 357/94, ha

previsto la regolarità dei registri Iva tenuti in formato elettronico, anche in difetto di trascrizione su carta nei termini di legge, a condizione che in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui sistemi elettronici e siano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. La facoltà interessa i soli registri Iva acquisti e vendite e, pertanto, sono esclusi il registro dei corrispettivi e gli altri registri contabili.

### LIQUIDAZIONE DELL'IVA

- **Contribuenti mensili** - entro il 16 di ciascun mese occorre determinare la differenza tra l'Iva esigibile del mese precedente, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l'Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Entro lo stesso giorno va versata la differenza, e se l'Iva dovuta non supera € 25,82 il versamento va effettuato insieme a quello del mese successivo.

- **Contribuenti trimestrali** - entro il 16 del secondo mese successivo la conclusione del trimestre; occorre determinare la differenza tra l'Iva esigibile del trimestre, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l'Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Entro lo stesso giorno va versata la differenza con maggiorazione dell'1%. Il quarto trimestre solare confluisce nella dichiarazione annuale, salvo particolari categorie di contribuenti (autotrasportatori, distributori carburante, subfornitura) che devono liquidarlo entro il 16.02 dell'anno successivo.

**IVA PER CASSA** - In alcuni casi e a determinate condizioni, è possibile differire il versamento dell'Iva al momento in cui viene incassata la fattura emessa. Il "regime dell'Iva per cassa" è possibile nei seguenti casi:

- limitatamente alle operazioni effettuate nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi in genere natura pubblica (Stato, enti pubblici territoriali, unità sanitarie locali, camere di commercio, etc.), che per loro natura provvedono ai pagamenti delle fatture con tempistiche piuttosto lunghe (art. 6.5 DPR 633);
- a seguito di opzione, per le imprese con volume d'affari non superiore ad € 2.000.000 che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso soggetti passivi (art. 32 bis DL 83/2012). L'adozione del regime implica, per chi ha esercitato l'opzione, anche il diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti

al pagamento del corrispettivo. L'imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Allo stesso modo l'Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata. Per chi riceve la fattura (che non abbia a sua volta scelto il "regime di Iva per cassa) il diritto alla detrazione segue le regole ordinarie.


### **FURTO DELLE FATTURE**

La Cassazione (n. 13605/2003) ha stabilito che la denuncia di furto delle fatture non giustifica la detrazione dell'Iva, se il contribuente non è in grado di esibire i relativi documenti. Il contribuente dovrà acquisire presso i forn-

tori la copia delle fatture al fine di provare la legittimità e la correttezza della detrazione.

### **SEMPLIFICAZIONI TENUTA REGISTRI IVA**

Il Dpr 435/2001 ha abolito, per i soggetti in contabilità ordinaria, l'obbligo di tenuta dei registri Iva vendite, Iva acquisti e corrispettivi. Tale adempimento può essere sostituito dall'annotazione delle fatture sul libro giornale purché il contribuente vi provveda negli stessi termini previsti per la disciplina Iva e purché sia in grado, su richiesta dell'amministrazione finanziaria, di fornire gli stessi dati che avrebbe indicato sui registri Iva. La semplificazione in oggetto, non ha riscontrato un gran successo: la gran parte delle imprese, infatti, continua ad avvalersi della possibilità di utilizzare i registri Iva.



## ■ LAVORATORI DIPENDENTI

Vedi: Retribuzioni e contributi dipendenti  
- Trattamento di fine rapporto

## ■ LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE INFRANNUALI E ULTRANNUALI - ART. 92 / 93 / 2426

I principali casi ipotizzabili sono:

1. Contratti di appalto aventi per oggetto la realizzazione di opere.
2. Contratti di somministrazione - Possono essere a carattere periodico o continuativo. Nel primo caso i corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite costituiscono ricavi soltanto se liquidati in via definitiva, concorrendo altrimenti alla determinazione del valore delle rimanenze. Nel secondo caso, i corrispettivi costituiscono sempre ricavi in quanto si rendono dovuti alle scadenze pattuite.
3. Contratti di appalto aventi per oggetto la prestazione di servizi - Comportamento analogo alla somministrazione.

Tali fattispecie contrattuali possono dare origine a due diversi tipi di componenti positivi di reddito:

- **ricavi** - per le opere o le parti di esse realizzate e consegnate al committente, o per i servizi resi che configurino prestazioni ultimate in tutto o a s.a.l. (stato avanzamento lavori), e comunque allorché i corrispettivi siano stati **liquidati in via definitiva** (s.a.l. con verbale di collaudo).
- **Rimanenze finali** - per le opere o per la parte di esse realizzate e non ancora consegnate al committente, o per i servizi resi che configurano prestazioni non ultimate e, comunque, per tutte le prestazioni i cui corrispettivi non siano stati liquidati in via definitiva (compresi i s.a.l. non liquidati a titolo definitivo). In bilancio: C.I.3 (da non confondere con C.I.2). I corrispettivi liquidati in via provvisoria a fronte di stati di

avanzamento lavori, pur rivestendo in senso lato la natura di acconti, assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito dell'appaltatore in quanto concorrono alla valutazione delle "rimanenze". Detti corrispettivi, infatti, vengono erogati per prestazioni già eseguite, caratterizzate da particolari modalità di pagamento e, da un punto di vista concettuale, si distinguono dai meri acconti che costituiscono anticipi del committente in conto lavori da eseguire (R.M. 260/E/09).

**Cass. Sent. n. 2928 dep. 29.3.96.** Nell'ipotesi di appalto avente ad oggetto un'opera o un servizio, concorrono a formare il reddito di esercizio solo i ricavi per corrispettivi degli appalti ultimati nel medesimo periodo. A norma dell'art. 1665 l'appalto può considerarsi ultimato solo dal giorno in cui è, o si considera, intervenuta l'accettazione del committente. Nel caso di appalti ultrannuali la data in cui è ultimato il servizio si identifica con la data di ultimazione della singola partita in cui l'appalto è suddiviso.

In particolare il collaudo rappresenta l'atto costitutivo del diritto dell'appaltatore al conseguimento del corrispettivo. In tal senso le sentenze della Cassazione n. 26664/2009 e n. 25602/2010.

**Codice civile** - L'art. 2426 al n. 11 stabilisce che i lavori in corso su ordinazione *possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza*.

Per l'Oic n. 23 i due criteri di contabilizzazione ammessi dalla legislazione nazionale sono:

- dei corrispettivi maturati (criterio della percentuale di completamento o dello stato d'avanzamento);
- del costo (criterio della commessa completata o del contratto completato).

Con il primo criterio ciascun esercizio viene caricato di una quota di corrispettivo determinata in funzione dello stato di avanzamento dell'opera, così da far emergere il margine reddituale lungo l'intero intervallo di durata della commessa. Tale risultato si ottiene imputando a rimanenze finali una quota del corrispettivo totale della commessa sulla base di parametri di riferimento quali il costo sostenuto (% di costi sostenuti / totale costi di commessa), le ore lavorate, le unità consegnate, le misurazioni fisiche.

Con il secondo criterio, invece, le rimanenze finali sono assunte al costo e pertanto l'in-

tero margine di commessa viene ad emergere solo alla fine della stessa (salvo eventuali svalutazioni delle rimanenze). I ricavi ed il margine sono riconosciuti solo nel momento in cui avviene il trasferimento al committente dei rischi e dei benefici relativi alle opere realizzate; in particolare l'Oic 23 individua le condizioni che determinano tale trasferimento ovvero:

- l'ultimazione dell'opera con accettazione da parte del committente, anche in presenza di costi ancora da sostenere purché di entità non significativa;
- l'avvenuto collaudo con esito positivo;
- il completamento della costruzione con situazioni di incertezza purché gli effetti siano stimabili e sia possibile effettuare per essi appropriati stanziamenti.

In merito alla valutazione dei lavori in corso ultrannuali, l'Oic n. 23 precisa che se sussistono le condizioni per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento non è possibile adottare quello della commessa completata.

**I costi e ricavi** interessati alla valutazione sono i seguenti.

*Ricavi di commessa:*

- prezzo base stabilito contrattualmente;
- eventuali rettifiche di prezzo pattuite con atti aggiuntivi;
- maggiorazioni per revisione prezzi;
- corrispettivi per opere e prestazioni aggiuntive (es: varianti);
- corrispettivi aggiuntivi conseguenti ad eventi i cui effetti siano contrattualmente o per legge a carico del committente;
- incentivi dovuti dall'appaltatore per il raggiungimento di determinati obiettivi;
- altri proventi accessori (quali quelli derivanti dalla vendita dei materiali non impiegati, ecc.).

*Costi di commessa diretti:*

- costi dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera;
- costi della manodopera (nel caso di opere realizzate in uno specifico cantiere, tali costi includono tutta la manodopera di cantiere, incluso il personale direttivo e quello addetto ai servizi generali);
- costi dei subappaltatori;
- spese del trasferimento di impianti e di attrezzature al cantiere;
- costi per l'impianto e lo smobilizzo del cantiere;
- ammortamenti e noli dei macchinari impiegati;
- *royalties* per brevetti utilizzati per l'opera;
- costi per *fidejussioni* e assicurazioni speci-

fiche;

- costi di progettazione (se riferibili direttamente alla commessa).

*Costi di commessa indiretti:*

- costi di progettazione (se si riferiscono all'intera attività produttiva o sono attribuibili a più commesse);
- costi generali di produzione o industriali, cui si applicano i principi riportati nell'Oic 13 relativo alle giacenze di magazzino;
- costi di assicurazione;
- oneri finanziari.

**Costi di acquisizione della commessa** -

Sono i costi sostenuti prima della sottoscrizione del contratto quali ad esempio le spese per studi, ricerche, partecipazione a gare ecc.... Di regola sono iscritti a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti, in quanto rappresentano costi di natura ricorrente necessari per la normale attività commerciale.

Quando detti costi sono sostenuti per una specifica commessa, recuperabili dal margine di commessa e, alla data di predisposizione del bilancio, l'assegnazione della commessa è ragionevolmente certa, sono inclusi nel costo della commessa e partecipano alla sua valorizzazione (Oic 23).

**Costi pre operativi** - Sono i costi sostenuti dopo la sottoscrizione del contratto ma prima che venga iniziata l'attività produttiva vera e propria, quali ad esempio costi di progettazione e studi specifici, di organizzazione e avvio della produzione, di impianto, allacciamento e organizzazione del cantiere ecc.. Ai fini della quantificazione dei lavori in corso su ordinazione, sono rilevati nel costo della commessa alla stregua dei costi sostenuti per l'esecuzione delle opere e, se si utilizza il criterio della percentuale di completamento, partecipano al margine di commessa in funzione dell'avanzamento dei lavori.

**Oneri successivi alla commessa** - Solitamente si tratta di costi per:

- smobilizzo del cantiere;
- collaudo;
- penalità contrattuali;
- rifacimento di opere;
- gestione dell'impianto nella fase di avviamento.

Se, per determinare l'avanzamento, si applica il metodo del costo sostenuto si deve tener conto di tali costi sia nell'ambito dei costi totali previsti sia fra quelli imputati alla commessa; alla chiusura della commessa, gli oneri non ancora sostenuti sono accantonati

in apposito fondo. Se si utilizzano altri metodi (misurazioni fisiche ecc...) è necessario stanziare degli accantonamenti ad un fondo rischi progressivamente all'avanzamento della commessa.

**Modalità per la determinazione dell'avanzamento** - Vari sono i metodi per determinare gli avanzamenti e dipendono in parte anche dall'opera (la valutazione di un impianto differisce da quella di una strada o di un edificio). Tra quelli ammessi:

- a) metodo del costo sostenuto;
- b) metodo delle ore lavorate;
- c) metodo delle unità consegnate;
- d) metodo delle misurazioni fisiche.

L'Oic 23 non esprime una preferenza sul metodo da utilizzare.

**Interessi passivi** - Secondo l'Oic 23, gli oneri finanziari sono, di regola, imputati a conto economico indipendentemente dal criterio utilizzato per la valutazione della commessa. Con espresso richiamo alle condizioni sancite dall'Oic 16, in presenza di prestiti specificatamente contratti ed effettivamente utilizzati per una determinata commessa con periodo di esecuzione significativo, è ammessa la capitalizzazione a rimanenza quando sussistono le condizioni che seguono:

l'impresa non riceve anticipi ed acconti tali da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari;

- gli interessi sono effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili e recuperabili con i ricavi della commessa e ciò sia comprovabile con un preventivo di commessa che ne tenga conto;
- gli interessi costituiscono un elemento importante per la valutazione della redditività della commessa (*criterio percentuale di completamento*);
- la valutazione sia in funzione dei costi sostenuti (*criterio percentuale di completamento - metodo costo sostenuto*);

**Non** sono capitalizzabili le spese generali, amministrative e di vendita.

**Rischi contrattuali** - Eventuali perdite prevedibili vanno iscritte in bilancio riducendo il valore delle rimanenze finali (Oic 23) vedi - Perdite su commesse.

**Anticipi e acconti** - Gli anticipi rappresentano importi addebitati ai committenti generalmente prima o all'inizio dei lavori. Gli acconti (o fatturato di rata) rappresenta-

no importi addebitati in corso d'opera, in via non definitiva, a fronte dei lavori eseguiti anche se non necessariamente determinati in funzione del valore dei lavori eseguiti. Essi infatti hanno generalmente giustificazioni finanziarie.

Gli anticipi e gli acconti sono iscritti in Stato Patrimoniale tra le passività alla voce D6 "acconti" e successivamente stornati, al momento della fatturazione definitiva dei lavori, con contropartita alla voce A1 "ricavi delle vendite e delle prestazioni". La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all'appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti.

Se l'ammontare dei corrispettivi acquisiti a titolo definitivo è superiore al ricavo maturato, la differenza è rilevata nel passivo alla voce D6 "acconti" con contropartita nel conto economico alla voce A3 "variazione dei lavori in corso su ordinazione". Si tratta, infatti, di un ricavo anticipato.

Nel caso di fatturazione provvisoria dei lavori, gli anticipi e gli acconti continuano ad essere rilevati nel passivo alla voce D6 "acconti".

### Contabilità

Commessa pluriennale valutata in base ai corrispettivi contrattuali.

Al ricevimento dei pagamenti (per acconti, S.a.l. non ancora considerato ricavi):

Banca c/c	a	==/=
		Acconti da clienti s.p. D.6
		Iva c/ vendite

Al 31.12 di ogni anno, per la % maturata del corrispettivo:

Lavori in corso su ordinazione s.p. C.1.3	a	Variaz. lavori in corso su ordinaz. c.e. A.3
---	---	--

Al 01.01 di ogni anno:

Variaz. lavori in corso su ordinaz. c.e. A.3	a	Lavori in corso su ordinazione s.p. C.1.3
--	---	---

Alla fine della commessa, all'emissione della fattura di saldo:

==/=	a	==/=
Acconti da clienti s.p. D.6		Ricavi per appalti c.e. A.1
Clienti		Iva c/ vendite
- per l'importo del saldo		- sull'importo del saldo

**Fisco** - Artt. 92, 93, 110 e C.M. n. 36/82 - La normativa fiscale distingue tra opere e servizi indivisibili in corso di durata infrannuale (inferiori a 12 mesi) e ultrannuale (superiori a 12 mesi).

Le **opere e servizi infrannuali** (art. 92.6) sono valutate a costi specifici come i prodotti in corso di lavorazione (compilare e conservare la scheda di produzione).

Per le **opere e i servizi ultrannuali** la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti e maturati.

Il contribuente deve **conservare un prospetto per ciascuna opera pluriennale**, da cui emergono gli elementi di individuazione del contratto e gli elementi esplicativi delle operazioni contabili eseguite (è preferibile compilare il prospetto sulla base del modello indicato nella C.M. n. 36 del 22.9.82).

Eventuali svalutazioni per rischi contrattuali sono indeducibili.

Opere e servizi	Codice civile	Fisco
Infrannuali	Possibili sia costo che corrispettivo	criterio unico, al costo specifico*
Ultrannuali	Corrispettivo, solo casi eccezionali al costo	criterio unico, al corrispettivo

*\*in caso di valutazione civilistica a corrispettivo sembrerebbe possibile operare, ai fini Ires, una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi per neutralizzare il maggior valore attribuito nel bilancio di esercizio ai lavori in corso di durata infrannuale (DRE Lombardia/2000), ma sul punto manca una posizione ufficiale da parte dell'AE. Relativamente all'Irap (per le imprese che determinano l'imponibile sulla base del criterio stabilito per le società di capitali) si assume il valore risultante dal bilancio civilistico senza considerare le variazioni fiscali.*

**Derivazione rafforzata** – il principio di derivazione rafforzata non disattiva le regole stabilite dall'art. 93 Tuir, in quanto tale norma fiscale attiene all'aspetto valutativo delle rimanenze e non alla loro qualificazione, classificazione e imputazione temporale. Di conseguenza la valutazione in bilancio delle opere di durata ultrannuale con il metodo della commessa completata (criterio del costo) non assume rilievo fiscale e tali rimanenze concorreranno, in ogni caso, a formare il reddito imponibile in base ai corrispettivi pattuiti (AE - incontro stampa specializzata 01.02.2018).

**Durata** - Per durata si deve intendere il tempo intercorrente tra la data di inizio di esecuzione delle prestazioni e quella della consegna dei lavori o della ultimazione dei servizi entrambi determinati dal contratto.

Eventuali sospensioni o proroghe dei termini che dovessero verificarsi in corso d'opera non dovrebbero comportare, di regola, la modifica della durata contrattuale, salva l'ipotesi in cui nel primo anno di esecuzione dei lavori non intervenga un contratto aggiuntivo che modifichi l'originaria durata dell'esecuzione stessa.

A pena di rettifica della valutazione delle rimanenze da parte dell'Amministrazione Finanziaria, per le commesse ultrannuali è obbligatorio tenere un prospetto che deve contenere: gli estremi del contratto, la generalità e la residenza del committente, la scadenza contrattuale prevista e gli elementi considerati per la valutazione delle rimanenze.(art.93.6).

**Costi dei subappaltatori** – La R.M. 117/E/2010 ha stabilito che i costi relativi al S.A.L. liquidati in via provvisoria ai subappaltatori che hanno concorso alla valutazione delle opere ultrannuali, sono deducibili per l'appaltatore. Ciò significa che, se nella determinazione delle rimanenze (sulla base ad esempio della % tra costi sostenuti e costi totali di commessa) hanno correttamente concorso anche Sal provvisori verso i subappaltatori, questi ultimi assumono rilevanza anche quale costo fiscalmente deducibile per l'appaltatore.

**Maggiorazioni di prezzo** nelle commesse ultrannuali - I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti in bilancio sulla base dei corrispettivi contrattuali, maturati con ragionevole certezza (art. 2426, n. 11). Ai corrispettivi contrattuali si aggiungono le maggiorazioni di prezzo, determinate principalmente in ragione delle variazioni di prezzo registrate da alcuni fattori di produzione; si veda, per esempio, nelle commesse edili il costo della mano d'opera e dei materiali da costruzione.

Le maggiorazioni di prezzo, richieste in applicazioni di norme di legge o di contratto e non ancora definitivamente stabilite, concorrono a formare le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (voce A.3 del conto economico) nell'esercizio di competenza; la loro valutazione deve essere fatta secondo prudenza (art. 2423-bis.1, n. 1) limitando l'imputazione all'ammontare la cui manifestazione e quantificazione sia ragionevolmente certa, ancor-

ché non definita.

L'art. 93.2 stabilisce che "le maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali", ancorché non definitivamente stabilite, **concorrono** alla formazione del reddito fiscale "in misura non inferiore al 50%".

→ Le maggiorazioni di prezzo richieste dall'appaltatore, ma non previste da disposizioni di legge o da clausole contrattuali, non devono essere considerate in sede di valutazione delle rimanenze (N.C. n. 157/2004).

Le **perdite** che si verificano nel corso dell'esecuzione delle opere devono gravare nei periodi di imposta in cui si sono verificate e non è consentito attraverso la sopravvalutazione delle rimanenze trasferirle agli esercizi successivi (Cass. sent. 6084/2001). L'Oic 23 prevede che la perdita attesa deve essere rilevata in diminuzione del valore del lavoro in corso su ordinazione; solo nel caso in cui la perdita sia superiore a tale valore si rileva un fondo rischi. Anche lo Ias 11 impone di rilevare una perdita attesa immediatamente come costo.

**Perdite su commesse** - Se il margine di commessa diventa negativo durante il periodo di costruzione, la perdita, anche probabile, deve essere immediatamente portata a decremento dei lavori in corso su ordinazione nella sua interezza senza possibilità di iscrivere un apposito fondo rischi per oneri (Oic 23). Se la perdita è superiore al valore dei lavori in corso, si rileva un fondo per rischi e oneri pari all'eccedenza. La perdita deve essere iscritta nell'esercizio in cui viene accertata ad esempio per varianti non accettate dalla controparte, riducendo il valore delle rimanenze finali. Non è possibile compensare la perdita maturata su una commessa con margini positivi previsti su altre commesse; le commesse infatti vanno sempre prese in esame individualmente.

**Varianti in corso d'opera** - Le richieste di maggiori compensi fondate su varianti in corso d'opera esulano dalle previsioni dell'art. 93.2, sostanziosamente in proposte di modifica del contratto, che assumeranno rilevanza all'accettazione della controparte (Cass. n. 13582 del 2.11.01).

**Commesse in valuta** - Quando il criterio di valutazione è quello della percentuale di completamento (corrispettivo contrattuale), i lavori in corso su ordinazione in valuta estera sono convertiti al cambio di fine esercizio, in

quanto assimilati a poste monetarie. In particolare si procede alla valorizzazione della rimanenza in moneta contrattuale (valuta estera) e l'importo così valorizzato si traduce al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio.

Al contrario se il criterio di valutazione è quello della commessa completata, i costi di commessa in valuta estera sono iscritti al cambio storico, in quanto l'importo della rimanenza rappresenta una posta non monetaria.

**Ritenute a garanzia** - Nei contratti di durata pluriennale non è infrequente che il committente, invece di corrispondere la somma complessivamente dovuta, trattienga una parte di quanto dovuto a titolo di garanzia contrattuale.

L'Oic n. 23 indica che tali ritenute vadano trattate come poste di credito/debito. Qualora in corso di realizzazione vengano previsti acconti o liquidazioni periodiche a titolo provvisorio in base a stati di avanzamento lavori, l'appaltatore rileverà tali somme tra i debiti, quali anticipi da clienti, al netto della trattenuta subita, senza che vi sia impatto a livello di conto economico (che resta "al lordo"); specularmente dovrà comportarsi il committente.

Ai fini fiscali esse costituiscono costo per il committente nello stesso esercizio in cui rilevano come ricavi per l'appaltatore (R.M. 117/E/2010). Da un lato quindi l'appaltatore valuta le rimanenze finali al lordo delle ritenute a garanzia, dall'altro il committente può dedurre, esercizio per esercizio, i costi del lavoro corrispondenti a stati di avanzamento che, ancorché liquidati provvisoriamente, hanno concorso alla valutazione delle rimanenze per l'appaltatore.

**Iva** - Con nota del 24/04/2013 la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che le ritenute a garanzia assumono rilevanza ai fini Iva solo al momento del loro pagamento da parte del committente all'appaltatore, salvo che non vengano fatturate prima. L'appaltatore è tenuto a fatturare al committente l'importo delle ritenute a garanzia anche qualora, in seguito ad irregolarità contributiva da parte dell'appaltatore, tale importo destinato all'assolvimento diretto degli obblighi contributivi, sia versato direttamente dal committente all'ente previdenziale.

**Scritture contabili:** Sal € 1.000, ritenuta a garanzia 5%, Iva 22%.

## BILANCI 2020

Clienti	a	==/== Ricavi Sal Erario c/ Iva	1.000,00 220,00	1.220,00
Banca c/c	a	Clienti		1.170,00

Oppure, in caso di fattura per il solo importo incassato e integrazione dei ricavi a fine esercizio con emissione della fattura della garanzia all'incasso:

Clienti	a	==/== Ricavi Sal Erario c/ Iva	950,00 209,00	1.159,00
Banca c/c	a	Clienti		1.159,00

A fine esercizio:

Fatture da emettere	a	Ricavi Sal		50,00
---------------------	---	------------	--	-------

All'emissione della fattura:

Clienti	a	==/== Fatture da emettere Erario c/ Iva	50,00 11,00	61,00
---------	---	---	----------------	-------

**Nota integrativa** - La rilevazione delle opere in corso richiede anche l'iscrizione di alcuni aspetti all'interno della nota integrativa:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (articolo 2427, n. 1, cod. civ.). Inoltre, è necessario indicare, secondo l'OIC 23:
  1. il criterio di valutazione adottato, specificando se è stato utilizzato il criterio della commessa completata o il criterio della percentuale di completamento;
  2. la metodologia adottata per stimare lo stato avanzamento;
  3. i criteri di contabilizzazione dei costi per l'acquisizione della commessa, dei costi pre-operativi, dei costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa;
  4. il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione;
  5. l'ammontare delle probabili perdite di valore rilevate;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo (articolo 2427, n. 4, cod. civ.);
- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- l'effetto degli aggiornamenti dei preventivi;
- l'ammontare delle altre richieste di corri-

spettivi aggiuntivi (claim) compresi rispettivamente nelle rimanenze e nel valore della produzione, nonché quello delle rettifiche di valore operate sulle rimanenze;

- la distinzione tra debiti per anticipi e acconti corrisposti in corso d'opera;
- per le aziende partecipanti a consorzi, l'elenco, con relativa descrizione, delle significative partecipazioni ai consorzi, con l'indicazione della quota di partecipazione, delle clausole che comportano significativi impegni e dei lavori ottenuti dai consorzi o a loro affidati.

### ■ LAVORO SOMMINISTRATO

Con il lavoro somministrato il lavoratore non è alle "dipendenze" di colui che formalmente risulta datore di lavoro, ma di un terzo soggetto che utilizza la prestazione a fronte di specifiche esigenze produttive. Con la stipula del contratto si crea dunque un rapporto triangolare tra lavoratore, impresa utilizzatrice e fornitrice.

Il contratto che si instaura tra l'impresa fornitrice e l'utilizzatrice ha natura commerciale ed è denominato **contratto di somministrazione**; se concluso a tempo indeterminato si parla di staff leasing. Il contratto che si instaura tra l'agenzia fornitrice e il lavoratore ha natura giuslavoristica e può essere sia a tempo determinato che indeterminato (il lavoratore rimane a disposizione dell'agenzia per i periodi di "non utilizzo" percependo un'indennità di disponibilità). Durante lo svolgimento del contratto di somministrazione, nonostante i lavoratori operino presso l'utilizzatore, il versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali è effettuato dall'agenzia di somministrazione (attenzione: obbligazione solidale tra utilizzatore e somministratore).

**Idd** - Ai fini dell'individuazione della competenza del costo sostenuto occorre fare riferimento alla previsione dell'art. 109: "*i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate*". Tuttavia per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, i costi risultano deducibili alla data di maturazione dei corrispettivi.

Quindi se nel contratto di somministrazione risultano evidenziati i singoli periodi della prestazione e i corrispettivi pattuiti per gli stessi, la deducibilità della spesa potrà seguire la data di maturazione dei compensi senza attendere la conclusione complessiva del rap-



porto contrattuale.

La D.R.E. Lombardia n. 67825/2000 ha fornito i seguenti chiarimenti:

- è posto a carico dell'agenzia di somministrazione l'obbligo di effettuare le ritenute sulle somme imponibili corrisposte al lavoratore somministrato;
- alle spese sostenute dai lavoratori somministrati, nell'interesse della società utilizzatrice e da questa direttamente rimborsate, sono applicabili i limiti di deducibilità previsti dall'art. 95;
- per determinare il limite dello 0,50% di detraibilità degli oneri di utilità sociale sostenuti dall'impresa utilizzatrice, all'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'art. 100.1, vanno aggiunte anche le spese per prestazioni di lavoro temporaneo (escluso il ricarico della ditta fornitrice).

**Iva** - Ai sensi dell'art. 7 della L. 13.5.99, n. 133 il corrispettivo va suddiviso in due parti distinte:

- il rimborso degli oneri retributivi e contributivi, escluso da Iva;
- il puro corrispettivo del servizio di somministrazione, imponibile iva.

**Irap** - Il trattamento Irap è diverso per impresa utilizzatrice e agenzia di somministrazione.

**Per l'agenzia di somministrazione:**

- è deducibile il solo costo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato per i periodi di "non utilizzo" (art. 11.4 ocities Dlsg 446/97);
- il ricavo di somministrazione è soggetto ad Irap solo per la parte relativa al puro corrispettivo di somministrazione, rimanendo esclusa dall'imposta la quota corrispondente al costo del lavoro.

**Per l'impresa utilizzatrice:**

- il costo del lavoro somministrato è deducibile solo se i lavoratori somministrati sono stati assunti dall'agenzia di somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato (CAE 22/2015).
- l'Inail è deducibile;
- il costo per il servizio fornito dall'agenzia di somministrazione è deducibile.

**Contabilità** - L'impresa utilizzatrice dovrà, per effetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis n. 1-bis), suddividere il corrispettivo a lei addebitato in due componenti:

- la parte corrispondente ai soli costi retribu-

tivi e contributivi, da classificare tra i costi del personale (c.e. voce B.9);

- la parte corrispondente al ricarico dell'agenzia di somministrazione, eccedente i costi di cui sopra, da classificare tra i costi per servizi (c.e. voce B7)

Nel bilancio dell'impresa utilizzatrice si leggerà quindi l'effettiva incidenza del costo del lavoro.

Nel rapporto tra impresa fornitrice e lavoratore dipendente sembra preferibile, sempre per effetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis n. 1-bis), qualificare i costi sostenuti come costi per servizi e quindi inquadrarli nella voce B.7 dello schema di conto economico.

L'impresa fornitrice registrerà i ricavi conseguiti alla voce A.1 di c.e..

**Contabilità dell'agenzia fornitrice** - Deve evidenziare in fattura distintamente il corrispettivo dovuto a titolo di rimborso del costo dei dipendenti (escluso da Iva) dal proprio ricarico. All'emissione della fattura:

Clienti	a	==/==	
		Ricavi quota rimborso	c.e. A.1
		Ricavi quota compenso	c.e. A.1
		Erario c/ Iva	

**Contabilità dell'impresa utilizzatrice** - Dovrà mantenere distinti i due elementi di costo esposti in fattura.

==/==		a	Fornitori
Lavoro somministrato (lavoro) c.e. B.9			
Lavoro somministrato (compenso) c.e. B.7			
Erario c/ Iva			

### LEASING PER L'UTILIZZATORE - ART. 102.7

I contratti di leasing si distinguono in:

- **leasing finanziario:** è il contratto con cui una società di leasing mette a disposizione della ditta utilizzatrice un bene per un tempo determinato e contro il corrispettivo di un canone periodico; a tal fine, il bene oggetto del contratto può essere stato acquistato (dal produttore del bene) o realizzato dalla concedente su scelta o indicazione dell'utilizzatrice. I rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene sono trasferiti in capo alla ditta utilizzatrice. E' previsto il riscatto finale.
- **leasing operativo:** è un contratto in cui il locatore concede in godimento il bene contro il corrispettivo di un canone periodico. Contrariamente al leasing finanziario, quello

operativo non prevede la presenza dei tre operatori (produttore del bene, società finanziaria, ditta utilizzatrice), poiché, solitamente è lo stesso produttore del bene che lo concede in locazione per un canone che corrisponde al servizio offerto dal bene stesso. Nel leasing operativo non è previsto il riscatto finale del bene. Il leasing operativo è riconducibile allo schema tipico della locazione, dell'affitto o del noleggio.

**Aspetti fiscali** - La deduzione dei canoni di leasing, per i contratti stipulati prima del 29.04.2012, è subordinata alla previsione di una **durata minima** del contratto, stabilita in relazione al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale (D.M. 31.12.88) in relazione all'attività esercitata dall'impresa. Tale durata minima è differente a seconda della tipologia del bene oggetto di locazione finanziaria (come da tabella seguente).

Relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29.04.2012, è stata eliminata la durata minima obbligatoria pur tuttavia restando inalterato il vincolo temporale minimo di deduzione dei canoni ancorato ai coefficienti ministeriali di ammortamento. Pertanto:

- i canoni di un leasing con durata inferiore al minimo fiscale vanno dedotti sulla base di tale minimale;
- viceversa, se il contratto viene stipulato con durata superiore al minimo fiscale, la deduzione dei canoni viene spalmata in base alla durata del contratto stesso.

Ad esempio, un contratto di leasing di autovettura (coefficiente di ammortamento 25%) potrà avere anche una durata inferiore a 48 mesi, ma la deduzione fiscale Ires dei canoni sarà spalmata in 48 mesi (pari al periodo di ammortamento).

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 01.01.2014, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione (per i beni mobili, escluse le autovetture) è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (anziché 2/3) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni; per le autovetture la deduzione è ammessa per un periodo almeno pari a quello di ammortamento.

Ai fini Irap:

- per i soggetti Ires, i canoni leasing sono deducibili per l'ammontare stanziato a con-

to economico (principio di derivazione), ad eccezione della quota di interessi passivi, sempre in deducibile Irap; Per tali soggetti, infatti, non assumono rilievo assumono i limiti di deducibilità che caratterizzano le imposte sui redditi (circolare n. 17/E/2013). Peraltro, in deroga a tale principio generale, secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 38/E/2010), nei leasing immobiliari deve essere considerata in deducibile anche la quota di canone riferibile al terreno pertinenziale (art. 36, c. 7 e 7-bis del D.L. 223/2006).

- per le società di persone e gli imprenditori individuali, valgono gli stessi criteri applicati per il calcolo delle imposte dirette per cui se la durata effettiva del contratto è inferiore a quella minima fiscale occorre effettuare la variazione fiscale anche ai fini Irap.

Il periodo di ammortamento deve essere determinato in funzione del relativo coefficiente ministeriale per settore di attività, senza tenere conto dell'ammortamento ridotto, della possibilità di ammortamenti anticipati o accelerati (R.M. 183/E del 4.12.00), né della riduzione del coefficiente alla metà per il primo esercizio (C.M: 188/E del 16/7/1998).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per stabilire la decorrenza delle nuove regole (*attenzione solo la decorrenza e non la durata!*), occorre fare riferimento alla data di stipula del contratto e non a fatti successivi quali la consegna.

Invece per stabilire la durata, la dottrina, prendendo a riferimento il D.M. 19.4.83, ritiene che la **durata** del contratto si misuri a partire dalla data di consegna del bene (sottoscrizione del verbale di consegna, collaudo, ...) e fino alla data prevista per il riscatto.

**Interessi passivi** - La quota di interessi passivi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'art. 96 (vedi § Interessi passivi).

**Leasing e super/iper-ammortamenti** - Agli investimenti in leasing stipulati dal 15.10.2015 sono applicabili le normative riguardanti i super e gli iper-ammortamenti (vedasi § Immobilizzazioni materiali - ammortamento).

Si applica una maggiorazione (30, 40%, 150%) del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di canone leasing. La deduzione è extracontabile e avviene mediante variazione in diminuzione sul Modello redditi.

*Esempio:*

## BILANCI 2020

Bene	Durata minima contratto di leasing
Beni mobili	Contratti stipulati dal 01.01.2008: Almeno pari a 2/3 del periodo di ammortamento
Veicoli strumentali deducibili 100%	Contratti stipulati dal 29.04.2012: Nessuna durata minima contrattuale ma deducibilità spalmata in un periodo almeno pari ai 2/3 di quello di ammortamento
Veicoli deducibili 70% (Benefit dipendenti)	Contratti stipulati dal 01.01.2014: Nessuna durata minima contrattuale ma deducibilità spalmata in un periodo almeno pari alla metà di quello di ammortamento
Veicoli con deducibilità limitata 20%	Contratti stipulati a partire dal 29.04.2012: Nessuna durata minima contrattuale ma deducibilità spalmata in un periodo almeno pari a quello di ammortamento
Immobili	Contratti stipulati dopo il 04.12.2005: Almeno pari alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni; se il risultato è superiore a 15 anni, la durata deve essere almeno pari a 15 anni
	Contratti stipulati dal 01.01.2008: Almeno pari a 2/3 del periodo di ammortamento, con un minimo di 11 anni; se il risultato è superiore a 18 anni la durata deve essere almeno pari a 18 anni
	Contratti stipulati dal 29.04.2012: Nessuna durata minima contrattuale, ma deducibilità spalmata in un periodo almeno pari ai 2/3 di quello di ammortamento, con un minimo di 11 anni; se il risultato è superiore a 18 anni la durata della deducibilità deve essere almeno pari a 18 anni
	Contratti stipulati dal 01.01.2014: Nessuna durata minima contrattuale, ma deducibilità spalmata in un periodo non inferiore a 12 anni

Contratto di locazione finanziaria (aliquota di ammortamento 20%) con durata 2,5 anni pari alla metà del periodo di ammortamento: Valore complessivo del leasing € 10.000 di cui € 9.000 quota capitale e € 1.000 interessi. Prezzo di riscatto € 1.000.

La quota capitale dei canoni di competenza dell'esercizio ammonta ad € 3.600 (9.000 : 30 mesi X 12 mesi).

La variazione extracontabile in diminuzione è pari a:  $3.600 \times 40\% = 1.440$ .

Al momento del riscatto, è possibile dedurre le quote di ammortamento del bene calcolate sull'importo di € 1.000 (contabilmente) e le quote della relativa maggiorazione complessivamente pari a:  $1.000 \times 40\% = 400$  (extracontabilmente).

**Canoni di prefinanziamento** - la cui corresponsione è sovente prevista contrattualmente in favore del concedente nel corso della realizzazione dell'opera, "non si sottraggono alla regola generale della competenza e vanno dedotti dall'utilizzatore, con la tecnica contabile del risconto, pro quota per l'intera durata del contratto a partire dal momento della consegna dell'immobile" (Cassazione n. 8897/2018).

**Competenza e deducibilità dei canoni di leasing** - I canoni diventano **deducibili** dal reddito con l'**inizio** dell'**utilizzo** del bene.

Nei contratti relativi ad **immobili in costruzione** occorre particolare attenzione sia per la durata del periodo minimo sia per il periodo di inizio della deduzione dei canoni. Per entrambi l'inizio dovrebbe coincidere con la concessione della agibilità del fabbricato, sempre che ci sia anche l'utilizzo del bene.

In presenza di **Iva indetraibile** i costi, sia per canoni che per riscatto, vanno considerati al lordo dell'Iva stessa.

Per determinare la quota di canoni annualmente deducibili è utile predisporre un prospetto per ogni contratto:

durata del contratto :  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ = mesi \_\_\_\_\_

durata fiscale del contratto  
(se diversa dalla precedente):  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ = mesi \_\_\_\_\_

Calcolo del canone annuale fiscalmente deducibile canone iniziale (acconto, maxicanone, ...) € \_\_\_\_\_

canoni tra inizio contratto ed inizio utilizzo	€ _____
spese contrattuali	€ _____
canoni successivi	€ _____ x n. ____ = € _____
costo totale leasing	€ _____
: n. ____ mesi durata	
= costo fiscale mensile	€ _____

Nella pratica contabile spesso, per semplicità, si determina il costo di competenza in mesi; per un calcolo esatto sarebbe più corretto suddividere il periodo di durata in giorni.

I canoni di locazione finanziaria:

- a) sono deducibili all'**80%** se relativi a **telefonia**;
- b) sono deducibili al **20%** se relativi ad **autoveature** tenuto conto del tetto massimo di deducibilità stabilito per le auto (Esempio. Costo di acquisto del veicolo € 28.000 e canoni di competenza dell'esercizio € 7.000; l'importo dei canoni deducibile è pari a €  $7.000 * 64,56\%$  (% corrispondente al rapporto  $18.075,99/28.000$ ) \*  $20\% = € 903,84$ ); per le auto in leasing date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, la deduzione dei costi auto è del 70% senza il limite di € 18.075,99 di cui sopra; per gli agenti la % di deducibilità è pari all'80%, senza tener conto del costo del veicolo eccedente il limite di € 25.822,84;
- c) sono **indeducibili al 100%** se relativi ad **azioni** (resta deducibile sono la quota parte relativa agli interessi del leasing);
- d) sono **indeducibili, sia ai fini Ires che ai fini Irap, limitatamente alla quota capitale riferita al terreno** se relativi a **immobili strumentali** (si applica lo stesso principio previsto per le quote di ammortamento in caso di acquisto). Al riscatto il valore dell'immobile è incrementato, ai soli fini fiscali, delle quote indeducibili riferite al terreno; in caso di successiva vendita per il calcolo della plusvalenza tassabile si deduce il costo fiscale (CAE 17/2013);
- e) sono **deducibili al 100%** per gli **altri beni** (comprese auto esclusivamente strumentali e ad uso pubblico).

Le regole fiscali si applicano a prescindere dai criteri di contabilizzazione utilizzati dal locatario (metodo patrimoniale o finanziario, cioè quello adottato da chi deve/può utilizzare gli Ias).

In presenza di ricontrattazione delle condi-

zioni iniziali occorrerà, in sede di chiusura di esercizio, ricalcolare le competenze per una corretta contabilizzazione di ratei o risconti.

Nel caso in cui il leasing fosse a tasso variabile (**leasing indicizzato**) si consiglia di estrapolare dai canoni la quota relativa all'indicizzazione (talvolta è la stessa società di leasing che la fattura a parte). Trattandosi di un onere finanziario, tale quota è interamente deducibile ai fini Ires per competenza mentre va recuperata fiscalmente ai fini Irap.

Tale ragionamento può essere esteso anche alle spese di incasso rata che però, se considerate come servizi bancari, mantengono la loro rilevanza anche per l'Irap. In alternativa tale costo può essere considerato accessorio al canone ed inserito nel costo totale del leasing da spalmare nei vari esercizi.

Le spese contrattuali, di istruttoria e gli altri costi accessori determinati in sede contrattuale vanno invece considerate nel costo totale del leasing e dedotte in funzione della durata fiscale del leasing.

### CONTABILIZZAZIONE CANONI LEASING IMPRESA UTILIZZATRICE

Nonostante il D.Lgs. 139/2015 abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma introducendo il n. 1-bis al co. 1 dell'art. 2423-bis cod. civ. ("la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"), il c.c. e gli OIC impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale (Oic 12) anziché sulla base del metodo finanziario seguito dai principi contabili internazionali (IAS 17).

Secondo il **metodo patrimoniale**, l'ammontare relativo al maxicanone iniziale (il cui obiettivo è quello di ridurre l'importo finanziato) è rilevato assieme al canone a c.e. tra i costi di godimento beni di terzi (B.8) in contropartita dell'uscita finanziaria. La parte di costo non di competenza dell'esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di un risconto attivo (Oic 12 appendice A)

Annualmente, se dalla scheda predisposta per ciascun contratto risulta che i canoni imputati sono **superiori** a quelli di competenza, occorrerà contabilizzare, per la differenza, un risconto attivo:

Risconti attivi (s.p. Att.: D)	a	Canoni leasing (c.e.: B.8)
-----------------------------------	---	-------------------------------

Se i canoni imputati sono **inferiori** a quel-

li di competenza occorrerà contabilizzare un rateo passivo:

Canoni leasing (c.e.: B.8)	a	Ratei passivi (s.p. Pass.: E)
-------------------------------	---	----------------------------------

Al termine del leasing il bene, se riscattato, è iscritto tra le immobilizzazioni materiali ad un valore pari al prezzo di riscatto e ammortizzato con le aliquote peculiari della propria categoria.

I principi contabili internazionali prevedono l'iscrizione del bene in leasing tra i cespiti con relativo ammortamento, già dall'inizio del contratto, ad un costo pari al costo sostenuto dalla concedente (**metodo finanziario**). In contropartita viene rilevato un debito che viene ridotto col pagamento dei canoni (quota capitale). La quota capitale dei canoni di leasing va iscritta a C.E. alla voce B8 mentre la quota interesse viene imputata nella voce C17. In tal modo il leasing è contabilizzato come un acquisto con pagamento a rate e ciò corrisponde, nella gran parte dei casi, alla sostanza dell'operazione.

**Nota integrativa** - Ai sensi del punto 22) dell'art. 2427 per i leasing finanziari la nota integrativa deve fornire un prospetto dal quale risulti:

- il valore attuale delle rate di canone non scadute (utilizzando quale tasso quello effettivo del singolo contratto; *da richiedere alla società di leasing*);
- l'onere finanziario relativo ad ogni contratto e la quota dell'esercizio determinato sulla base del tasso effettivo (l'onere finanziario è dato dalla differenza tra le somme da corrispondersi relative al leasing e il valore contrattuale; la quota di competenza dovrebbe essere determinata mediante la simulazione di un piano di ammortamento finanziario; anche in questo caso *si consiglia di fare riferimento ai dati trasmessi dalle società di leasing*);
- l'ammontare del valore che sarebbe stato iscritto a bilancio (con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese) qualora i beni fossero stati considerati immobilizzazioni (in pratica occorre simulare la contabilizzazione col metodo finanziario: ipotizzato il costo storico pari al valore contrattuale, si calcolano le quote di ammortamento).

Relativamente ai leasing operativi è invece sufficiente l'informativa in nota integrativa ex art. 2427 n. 9).

**Manutenzioni** – Ai fini del calcolo del 5% per la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, possono essere considerati i beni oggetto di locazione finanziaria solo se iscritti in attivo di bilancio (metodo finanziario). La contabilizzazione dei canoni leasing con metodo patrimoniale, in linea con i principi contabili nazionali, non consente pertanto di conteggiare i beni in leasing nella base di computo del 5% per la deducibilità fiscale delle spese di manutenzione, riparazione ecc... (Circ. 29 del 27/06/2011).

**Riscatto** - In sede di riscatto del leasing, il bene viene trattato contabilmente come un cespite ammortizzabile (costo = prezzo di riscatto; in caso di leasing immobiliare va scorporata la quota terreni - vedi paragrafo immobili). Il prezzo di riscatto è quindi soggetto ad ammortamento, unitamente ai relativi costi accessori, in base alla vita utile residua del cespite. Se il valore netto contabile così determinato è inferiore al valore residuo stimato, l'ammortamento va interrotto (Oic16 §62).

**Riscatto anticipato** - La società concedente può richiedere all'utilizzatore il riscatto anticipato. I canoni di leasing anteriori al riscatto restano validamente detratti, sempre che la durata originaria fosse pattuita nel rispetto dei termini di legge (R.M. 183/E del 4.12.00). L'importo di riscatto diventa costo ammortizzabile.

Il principio contabile Oic 12 ha affrontato il caso particolare di contabilizzazione del maxicanone iniziale nell'ipotesi di riscatto anticipato del bene.

In questa circostanza l'ammontare del riscatto relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite, per cui tale importo (pari al valore del riscatto) si aggiunge al costo storico del bene.

**Rinuncia al riscatto** - Nel caso in cui si rinunci al riscatto del bene in leasing il Fisco potrà procedere ad accertamento della plusvalenza evasa, sulla base della presunzione di cessione del contratto, specie quando il valore di mercato del bene è superiore al prezzo da pagare per il riscatto.

Lo stesso discorso vale in caso di rinuncia in corso di contratto; in questo caso occorrerà confrontare il valore normale del bene con la sommatoria dei canoni ancora dovuti ed il prezzo di riscatto.

**Contratti di locazione con clausola di**

**riserva della proprietà** - Tali beni acquisiti possono ritenersi, fin dalla consegna, beni strumentali relativi all'impresa e, dunque, ammortizzabili anche fiscalmente al costo effettivamente sostenuto (RM 11/2009).

**Irap** - Non sono deducibili ai fini Irap gli interessi impliciti sui canoni di leasing.

Il metodo di calcolo degli interessi impliciti si differenzia in base alla data di stipula del contratto:

- per i contratti stipulati ante 1.1.2008 si applica il "regime forfetario" (art.1 DM 24.4.98); la quota di interessi passivi è pari alla differenza tra:
  - i canoni di competenza del periodo di imposta
  - e
  - il costo sostenuto dalla società concedente (al netto del prezzo di riscatto; non va considerata l'Iva indetraibile a differenza di ciò che avviene ai fini Ires)

*diviso*

- il numero dei giorni totali del contratto di leasing

*moltiplicato*

- per i giorni di competenza dell'esercizio;
- per i contratti stipulati post 1.1.2008 si fa riferimento all'ammontare indicato sul contratto (o da apposito prospetto fornito dalla società di leasing).

L'eventuale quota di indicizzazione assume natura finanziaria e pertanto è indeducibile dalla base imponibile Irap.

### Esempio di calcolo del risconto di canoni leasing e della quota deducibile ai fini Ires ed Irap:

si ipotizza l'acquisizione in leasing di una attrezzatura

(Iva detraibile, costo deducibile):

durata fiscale del contratto

1.6.2013 – 1.6.2018 pari a 60 mesi

(1.826 giorni);

valore contrattuale del bene

= 100.000 + Iva;

prezzo di riscatto = 2.000 + Iva;

maxicanone = 10.000 + Iva;

spese contrattuali e altre spese accessorie = 300;

n. 59 rate = 1.740 + Iva;

valore contratt.	maxicanone	59 canoni da
100.000 + Iva	10.000 + Iva	1.740 + Iva

riscatto	spese contratt.	durata in mesi
2.000 + Iva	300	60

Il costo totale del leasing, al netto dell'indicizzazione, è pari a:  $10.000 + 300 + (1.740 \times 59) = 112.960$ ;

Il costo mensile è pari a  $112.960 / 60 = 1.882,67$ .

Il costo totale del leasing è ripartito nei vari anni di durata del contratto in base ai mesi di competenza:

Anno	Mesi	Costo di competenza al netto dell'indicizzazione	Canoni contabilizzati al netto dell'indicizzazione e del giroconto del risconto	Risconto
1	7	$1.882,67 \times 7 = 13.178,67$	20.740,00	7.561,33
2	12	$1.882,67 \times 12 = 22.592,00$	20.880,00	5.849,33
3	12	$1.882,67 \times 12 = 22.592,00$	20.880,00	4.137,33
4	12	$1.882,67 \times 12 = 22.592,00$	20.880,00	2.425,33
5	12	$1.882,67 \times 12 = 22.592,00$	20.880,00	713,33
6	5	$1.882,67 \times 5 = 9.413,33$	8.700,00	0
<b>Totale</b>	<b>60</b>	<b><math>1.882,67 \times 60 = 112.960,00</math></b>	<b>112.960,00</b>	

Il costo relativo all'indicizzazione è di competenza dell'esercizio di maturazione.

L'indicizzazione può essere addebitata/ accreditata distintamente dal canone oppure compresa nel canone medesimo. In quest'ultimo caso, per determinare correttamente il

risconto, occorre scorporare la quota di indicizzazione sottraendo dai canoni variabili contabilizzati nell'esercizio il costo dei canoni teorici al netto dell'indicizzazione (nell'esempio, per il 5° anno € 20.880).

In caso di beni a detraibilità limitata, il

## BILANCI 2020

costo deducibile Ires è pari a: costo di competenza x % deducibilità.

Per la quota interessi, indeducibile Irap, applicando il "regime forfetario" (NB: per i contratti stipulati dal 01.01.2008 va usata la quota interessi fornita dalla società di leasing; in questa simulazione si utilizza il regime forfetario solo a titolo di esempio):

costo di competenza  
(al netto dell'indicizzazione)  
*meno*

valore contrattuale al netto del riscatto raggugliato in base ai giorni dell'esercizio  
= [(22.592 - (100.000 - 2.000) x 365 / 1.826)]  
= 3.002,73.

Tale importo, sommato alla quota di indicizzazione che supponiamo pari ad € 250, fornisce la quota finanziaria totale indeducibile dalla base imponibile Irap.

Riassumendo, per il 5° anno:

canoni contabilizzati	di cui indicizzazione	costo totale contratto	costo mensile	mesi di competenza	costo totale di competenza
21.130	250	112.960	1.882,67	12	22.842,00
risconto	quota deducibile Ires	quota indeducibile. Ires	quota interessi	compresa indicizzazione	
713,33	22.842,00	0	3.002,73	3.252,73	

### Conteggio semplificato importi da inserire in nota integrativa:

- il tasso effettivo annuo composto del contratto di leasing è il tasso che eguaglia il valore attuale degli importi da pagare con il valore contrattuale al netto del maxicanone; nell'esempio sopra riportato è pari al 6,27%. Infatti:

valore contratto al netto del maxicanone  
= 90.000

valore attuale delle rate al tasso effettivo  
= 88.523,87

valore attuale del riscatto al tasso effettivo  
= 1.476,13.

88.523,87 + 1.476,13 = 90.000

Onere finanziario del leasing

= totale costo del leasing

+ riscatto

- valore contrattuale del bene

- spese contrattuali

112.960 + 2.000 - 100.000 - 300 = 14.660.

Onere finanziario di competenza dell'esercizio: ipotizzando un piano di ammortamento di 59 quote mensili al tasso annuo del 6,27%, l'onere finanziario dell'esercizio è pari a 1.194,04 a cui va aggiunta la quota dell'indicizzazione di 250.

Considerando l'importo finanziato di € 90.000 (valore contrattuale - maxicanone, per semplicità non si considerano le spese contrattuali), si elabora il piano di ammortamento.

rata numero	quota capitale	quota interesse	rata ammortam.	debito residuo	debito estinto
1	1.283	457	1.740	88.717	1.283
..... omissis .....					
19	1.405	334	1.740	64.476	25.524
..... omissis .....					
30	1.485	254	1.740	48.537	41.463
..... omissis .....					
59	1.721	19	1.740	2.000	88.000

- Costo storico del bene da iscrivere tra le immobilizzazioni: 100.000;
- Aliquota di ammortamento 17,50%;
- Quota di ammortamento: 17.500;
- Valore contabile netto determinato con metodo finanziario = 21.250;
- Debito residuo in linea capitale: 8.832

Effetto fiscale:

- metodo patrimoniale: costo deducibile Ires = 22.842

- costo deducibile Irap = 22.842 - 3.253 = 19.589

- metodo finanziario: costo teorico deducibile Ires = amm.to + interessi = 17.500 + 3.003 + 250 = 20.753

- costo teorico deducibile Irap = 17.500.

- differenziale Ires = (22.842 - 20.753) x

$27,5\% = 575$

- differenziale Irap =  $(19.589 - 20.753) \times 3,9\% = 82$

- effetto fiscale totale =  $575 + 82 = 657$

maggior risparmio con metodo patrimoniale rispetto al finanziario.

- Riepilogo impatto Stato Patrimoniale (+ attività - passività):  $+ 21.250 - 8.832 - 657 - 713 = + 11.048$
- Riepilogo impatto Conto Economico (+ ricavi - costi):  $+ 22.592 - 17.500 - 3.003 - 657 = + 1.432$ .

*NB: il conteggio fornito è solo indicativo per valutare se l'impatto sul bilancio sia o meno significativo. Per una più precisa determinazione dell'informativa da fornire in Nota Integrativa si consiglia di avvalersi dell'ausilio degli appositi prospetti delle società di leasing.*

**Moratoria leasing** - A seguito di una convenzione tra ABI ed associazioni imprenditoriali, è stato concesso alle piccole e medie imprese di accedere, in presenza di determinati requisiti e condizioni, al congelamento del pagamento delle quote capitale, implicite nei canoni di leasing finanziario, per un periodo di 6 mesi, in caso di leasing mobiliare, o 12 mesi, in caso di leasing immobiliare. Nel periodo di "sospensione" sono dovuti unicamente gli interessi sul debito residuo all'inizio della moratoria. La moratoria leasing comporta:

- maggiori oneri a carico del locatario, per gli interessi passivi che maturano nel periodo di sospensione;
- un allungamento del contratto e la postergazione dell'opzione di riscatto.

Sotto il profilo contabile, secondo il CN-DCEC (documento 16.2.2011) la metodologia preferibile consiste nel rimodulare l'importo dei canoni di leasing da imputare a conto economico come segue:

A = canoni originari di leasing ancora da corrispondere al momento della sospensione (in pratica si tratta degli esborsi ancora da sostenere ad esclusione del riscatto);

B = interessi maturati nel periodo di sospensione;

C = quota maxicanone ancora da ammortizzare.

La nuova quota di competenza del leasing da imputare nell'esercizio a conto economico è pari a:

$(A+B+C) : \text{durata residua prolungata per effetto della moratoria} \times \text{durata del contratto}$

nell'esercizio.

Conseguentemente si adegua l'informativa in nota integrativa ex art. 2427 n. 22) c.c..

### **Leasing con contratto di durata inferiore a quella fiscale stipulato dal 01.01.2014**

- La diversa durata tra aspetto civilistico e fiscale comporta la necessità di operare delle variazioni: in aumento durante il decorso contrattuale e in diminuzione successivamente al riscatto del bene. Di conseguenza è necessario rilevare anche la fiscalità differita (solo ai fini Ires in quanto per l'Irap prevale la derivazione dal bilancio civilistico).

*Esempio:*

- contratto di locazione finanziaria di un autoveicolo (aliquota di ammortamento 20%) con durata 01.07.2018 - 30.06.2020 (24 mesi). La durata fiscale è di 30 mesi (1/2 del periodo di ammortamento). Prescindendo dal maxicanone, se si ipotizzano n. 24 canoni mensili di € 1.500, il costo totale ammonta a € 36.000. Riscatto € 2.000.

*Esercizio 2018:*

- Canoni di competenza =  $1.500 \times 6 = 9.000$ .
- Canoni fiscalmente deducibili =  $36.000 / 30 \times 6 = 7.200$ .
- Variazione fiscale in aumento Ires = 1.800.
- Imposte anticipate da rilevare =  $1.800 \times 24\% = 432$ .

*Esercizio 2019:*

- Canoni di competenza =  $1.500 \times 12 = 18.000$ .
- Canoni fiscalmente deducibili =  $36.000 / 30 \times 12 = 14.400$ .
- Variazione fiscale in aumento Ires = 3.600.
- Imposte anticipate da rilevare =  $3.600 \times 24\% = 864$ .

*Esercizio 2020:*

- Canoni di competenza =  $1.500 \times 6 = 9.000$ .
- Canoni fiscalmente deducibili =  $36.000 / 30 \times 12 = 14.400$ .
- Variazione fiscale in diminuzione Ires = 5.400.
- Imposte anticipate da rilevare =  $5.400 \times 24\% = 1.296$ .
- Imposte anticipate da stornare =  $10.800 \times 24\% = 2.592$ .
- Ammortamento del bene riscattato =  $2.000 \times 20\% \times 50\% = 200$  (valore sia civilistico che fiscale).



**OPZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI DURATA INFERIORE A QUELLA FISCALE (CIRC. N. 17/E/2013)**

Alla scadenza del contratto di leasing, l'impresa utilizzatrice può scegliere tra le seguenti opzioni:

- **esercizio del diritto di riscatto:** le quote dei canoni non dedotte durante la vita contrattuale, in quanto riprese a tassazione mediante le corrispondenti variazioni in aumento effettuate in sede di dichiarazione dei redditi, sono deducibili in via extracontabile mediante variazioni in diminuzione, al termine del contratto, per l'importo annuale del canone fiscalmente deducibile;
- **non esercizio del diritto di riscatto:** l'impresa continua a dedurre in via extracontabile, mediante apposite variazioni in diminuzione, le quote dei canoni non dedotte alla scadenza del contratto. Anche in tal caso parte delle variazioni in diminuzione da effettuare successivamente alla data della scadenza contrattuale del leasing, essendo riferita alla quota interessi non ancora dedotta, deve essere assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità previste dall'art. 96 Tuir;
- **cessione a terzi del contratto di leasing prima della scadenza contrattuale:** i canoni non dedotti durante la vita contrattuale attualizzati alla data di cessione, unitamente al prezzo di riscatto, devono essere portate in diminuzione della sopravvenienza attiva imponibile determinata a norma dell'art. 88.5 Tuir.

A livello contabile, si determina una sopravvenienza attiva pari alla differenza tra il prezzo di cessione e le quote di capitale dei canoni non dedotti secondo la durata contrattuale e il prezzo di riscatto.

A livello fiscale, si determina una sopravvenienza attiva pari alla differenza tra il valore normale di bene (prezzo di cessione) e le quote di capitale dei canoni non dedotti secondo la durata fiscale e il prezzo di riscatto.

In sede di dichiarazione dei redditi sarà necessario operare una variazione fiscale in diminuzione per la differenza tra i due valori precedentemente determinati. Vedi anche § Cessione contratto di leasing.

**Leasing azionario** (vedasi § Azioni proprie).

**Leasing su immobile strumentale - Impresa utilizzatrice**

Per determinare la quota deducibile occorre

(CM 1/2007; Finanziaria 2008 c. 81-82):

- 1) calcolare la quota capitale del canone leasing di competenza di ciascun esercizio;
- 2) quantificare la quota parte di canone riferita al terreno, applicando alla quota capitale di cui al punto 1) la % forfetaria (20% se commerciale o 30% se produttivo) o altra percentuale determinata in base al costo effettivo di acquisto dell'area;
- 3) scorporare, dal canone leasing di competenza, il costo riferito al terreno determinato come indicato al punto 2).

Il costo del terreno è indeducibile sia ai fini Ires che Irap (C.M. 38/E/10).

La quota interessi (pari al costo totale del leasing meno la quota capitale) rimane interamente deducibile Ires (nei limiti del Rol) ed interamente indeducibile Irap.

Anche in sede di riscatto, il prezzo pagato, maggiorato degli oneri accessori, è indeducibile per la parte relativa al terreno determinata applicando la % forfetaria (20% o 30%) o altra percentuale determinata in base al costo effettivo di acquisto dell'area.

L'AE ha precisato che le quote di leasing non dedotte vanno considerate nella determinazione del costo fiscale del cespite locato e riscattato dal locatario, in base al principio di equivalenza tra l'acquisizione di un immobile in proprio e l'acquisizione attraverso un contratto di locazione finanziaria (R.M. 69/E/04 - C.M. 11/E/07).

Esempio di leasing su immobile:

- acquistato dalla società di leasing per € 1.000.000, di cui € 200.000 attribuiti al terreno;
- durata del contratto 10 anni, dal 1.6.2009 al 31.5.2019, pari a giorni 3.650;
- maxicanone € 100.000, oltre a spese contrattuali di € 5.700;
- riscatto finale € 50.000;
- n. 119 rate mensili € 9.700 ciascuna.

Calcolo del costo del leasing fiscalmente deducibile per ciascun anno:

Canone iniziale (maxicanone)	€ 100.000
Spese contrattuali	€ 5.700
Canoni successivi: n. 119 x 9.700	€ 1.154.300 € 1.260.000
di cui quota capitale	€ 1.000.000 - 50.000 € 950.000
quota interessi	€ 1.260.000 - 950.000 € 310.000
Quota capitale di competenza dell'esercizio	

## BILANCI 2020

€ 950.000 : 10 =	€	95.000
di cui, riferita al terreno		
€ 95.000 x 20%	€	19.000
quota capitale riferita al fabbricato		
€ 95.000 x 80%	€	76.000

Nella pratica contabile, per un più agevole calcolo, si determina spesso il costo di competenza per mesi.

Comunque, per un calcolo esatto sarebbe più corretto suddividere il periodo di durata in giorni.

Anno	gg	Maxicanone	Canone leasing	Risconto	Costo di competenza	Quota fabbricato	Quota terreno
2009	214	105.700	58.200	99.503	64.397	44.558	11.140
2010	365		116.400	88.933	126.970	76.000	19.000
2011	365		116.400	78.363	126.970	76.000	19.000
2012	365		116.400	67.793	126.970	76.000	19.000
2013	365		116.400	57.223	126.970	76.000	19.000
2014	365		116.400	46.653	126.970	76.000	19.000
2015	365		116.400	36.083	126.970	76.000	19.000
2016	365		116.400	25.513	126.970	76.000	19.000
2017	365		116.400	14.943	126.970	76.000	19.000
2018	365		116.400	4.373	126.970	76.000	19.000
2019	151		48.500	0	52.873	31.441	7.860
<b>TOT.</b>	<b>3.650</b>	<b>105.700</b>	<b>1.154.300</b>		<b>1.260.000</b>	<b>760.000</b>	<b>190.000</b>

226

**Contabilizzazione** dell'intero canone a costo (metodo indicato dai principi contabili):

Pagamento del maxicanone e spese contrattuali:

==/==	a	Fornitori		
Canoni leasing (c.e.: B.8)			105.700	126.840
Erario c/lva			21.140	

Pagamento dei canoni mensili:

==/==	a	Fornitori		
Canoni leasing (c.e.: B.8)			9.700	11.640
Erario c/lva			1.940	

Annualmente, se dalla scheda predisposta per ciascun contratto risulta che i canoni imputati, comprensivi del maxicanone, sono **superiori** a quelli di competenza, occorrerà contabilizzare, per la differenza, un risconto attivo. Alla fine di ciascun anno ci sarà da riscontare, nel nostro esempio, il maxicanone iniziale e le spese contrattuali, che incidono:

- 1° anno -  $(105.700 : 3.650) \times 214$  (giorni dell'anno in chiusura) = € 6.197
- 2° anno -  $(105.700 : 3.650) \times 365$  (giorni dell'anno in chiusura) = € 10.570

E così di seguito.

Risconto del primo anno:

$$€ 105.700 - 6.197 = € 99.503$$

Risconti attivi	a	Canoni di leasing	99.503
-----------------	---	-------------------	--------

In sede di presentazione del Modello redditi si dovrà operare una variazione in aumento:

quota capitale complessiva	950.000
quota capitale di competenza dell'esercizio	
$(950.000 : 3650) \times 214$	55.699
quota capitale riferita al terreno	
$55.699 \times 20\%$	11.140

**Leasing appalto** - Se la società di leasing provvede ad acquistare il terreno con atto autonomo precedentemente alla costruzione, ai fini del calcolo della quota parte di canone indeducibile in quanto riferita al terreno, occorre fare riferimento all'incidenza del costo d'acquisto del terreno da parte della società di leasing. Al numeratore va indicato il costo del terreno (eventualmente comprensivo dell'imposta di registro pagata), ed al denominatore va iscritto l'intero costo sostenuto (terreno + costruzione del bene). La percentuale indica il peso del terreno rispetto al totale, e la stessa va applicata alla quota capitale del canone di leasing di competenza di ciascun esercizio. Non va utilizzato il metodo forfettario. (R.M. 211/E/2007).

**Leasing "in costruendo"** - La società di

leasing finanzia la costruzione dell'immobile che poi concede in locazione finanziaria. Dalla stipula del contratto fino alla fine dei lavori la società di leasing effettua delle anticipazioni finanziarie ai fini della realizzazione dell'immobile a fronte delle quali sono addebitati degli interessi di "prelocazione". La Sentenza di Cassazione n. 8897/2018 stabilisce che tali interessi devono essere dedotti dall'utilizzatore per competenza con la tecnica dei risconti.

**Imposte di registro e ipocatastali sui leasing immobiliari** - A partire dall'01/01/2014 all'atto dell'acquisto dell'immobile strumentale l'imposta di registro è dovuta in misura fissa mentre le imposte ipocatastali sono applicate in misura proporzionale rispettivamente pari al 3% e all'1%; in caso di riscatto l'imposta di registro e le imposte ipo-catastali sono dovute tutte e tre in misura fissa.

Sui canoni periodici non è dovuta l'imposta di registro.

La L. 147/2013 prevede che nel caso di subentro nei contratti di leasing di immobili strumentali dall'1.1.2014 si applichi l'imposta di registro del 4% sul corrispettivo pattuito determinato come segue: base imponibile = corrispettivo cessione contratto + quota capitale canoni residui + prezzo di riscatto finale.

Il corrispettivo pattuito, secondo la RAE n. 212/E/2007, deve essere così ripartito dall'impresa nuova utilizzatrice:

- onere pluriennale: quota pagata a fronte del godimento del bene che sarà ripartito in relazione alla durata residua del contratto;
- costo sospeso: quota pagata a fronte dell'opzione d'acquisto, fiscalmente deducibile con la procedura dell'ammortamento.

**Imu, Tasi** - Questi tributi sono dovuti dal locatario in caso di detenzione a titolo di leasing di immobili con decorrenza dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata. Il locatario è soggetto passivo di questi tributi anche nei particolari casi in cui, nonostante sia avvenuta la risoluzione del contratto oppure il bene non sia stato riscattato a fine locazione, l'immobile non sia ancora stato consegnato alla società di leasing (prova = verbale di riconsegna dell'immobile).

**Costi incrementativi** - Non possono essere capitalizzati sul valore del bene perché il cespite non è di proprietà dell'impresa che ha sostenuto l'onere (OIC 24), per cui vanno iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, e ammortizzati nel minore tra il periodo di uti-

lità futura e la residua durata del contratto.

Qualora si preveda di riscattare il bene, l'ammortamento dovrebbe avvenire nel periodo minore tra l'utilità futura e la vita utile del cespite. Se si procede all'acquisto, la quota non ancora ammortizzata dei costi incrementativi va imputata ad incremento del costo di riscatto.

In mancanza di riscatto, l'importo residuo non ammortizzato sarà dedotto nell'esercizio in cui, terminato il leasing, non si è proceduto al riscatto.

In caso di cessione del contratto di leasing, le eventuali spese per migliorie sul bene in leasing vanno cancellate dal bilancio ed imputate a c.e.. In caso di riscatto anticipato, le spese per migliorie incrementano il costo di acquisizione del bene, nel limite del valore recuperabile.

Ai fini fiscali la dottrina prevalente opta per la derivazione rafforzata.

**Imu** - L'Imu sull'immobile in leasing deve essere pagata direttamente dall'utilizzatore.

**Acquisto contratto di leasing** - Il corrispettivo versato per l'acquisto (subentro) di un contratto di leasing deve essere contabilizzato in modo da tener conto delle caratteristiche particolari della specifica transazione, con particolare riguardo alle variabili economiche sottostanti l'operazione.

Il prezzo viene stabilito come differenza tra:

- + valore economico del bene;
- valore attualizzato dei canoni residui;
- prezzo di riscatto.

Nel silenzio dei principi contabili nazionali, il documento emanato nel 2011 dal CNDCEC ha approfondito gli aspetti contabili della cessione di un contratto di leasing finanziario approfondendo e sviluppando il contenuto della Ris. 212/E/2007.

In particolare il documento del CNDCEC distingue tra contratti di leasing:

- *a finalità prevalentemente traslativa*, quando il bene locato ha una vita utile superiore alla durata del contratto di leasing e il valore di mercato alla data di riscatto è significativamente superiore al prezzo di riscatto;
- *con finalità di solo godimento*, quando il bene locato al termine del contratto non è più suscettibile di utilizzazione ed il suo valore di mercato è esiguo o nullo.

Sia ai fini di una corretta rappresentazione in bilancio dell'operazione, sia ai fini del corretto trattamento fiscale, il corrispettivo versato per l'acquisto di un contratto di **leasing**

a **finalità traslativa** va suddiviso tra:

a) quota riferita all'opzione di riscatto, da assimilare ad un acconto sul futuro acquisto del cespite e da iscrivere alla voce *BII5 Immobilizzazioni in corso* dell'attivo di SP.

L'importo massimo attribuibile a tale quota è dato da:

valore di mercato del bene alla data di subentro

*meno*

valore attualizzato degli importi spettanti al locatore (canoni residui e prezzo di riscatto),

sulla base del tasso di interesse implicito iniziale del leasing.

Per l'impresa cedente è una sopravvenienza attiva tassabile nell'esercizio;

b) quota imputabile al godimento del cespite da imputare, pro rata temporis, nel rimanente periodo di vigenza del contratto e da iscrivere alla voce *B8 Costi per godimento beni di terzi* di CE; l'importo attribuibile a tale quota è l'eventuale eccedenza del costo di acquisto del contratto rispetto all'importo di cui sopra. Per l'impresa cedente costituisce un componente positivo di reddito.

Nel caso in cui il corrispettivo pattuito fosse uguale o inferiore alla prima quota, l'intero costo è rilevato tra le Immobilizzazioni materiali alla voce "Acconti su Immobilizzi".

Esempio:

prezzo cessione contratto	€ 50.000
valore corrente del bene	€ 100.000
valore attuale canoni residui	€ 80.000
valore attuale riscatto	€ 5.000
quota maxicanone residua	€ 2.000
Acconto per l'acquisto del bene:	
(100.000 - 80.000 - 5.000 - 2000) =	13.000

Costo per godimento beni di terzi

(da riscontare):

(50.000 - 13.000) = 37.000

**Scritture contabili:**

All'acquisto del contratto

==/==	a	Fornitori
Costi per godimento beni di terzi		
Acconti su immobilizzazioni materiali		

Al termine dell'esercizio:

Risconti attivi	a	Costi per godimento beni di terzi
-----------------	---	-----------------------------------

All'esercizio del riscatto:

Immobilizzazioni	a	==/==
		Acconti su immobilizzazioni materiali
		Debiti v/ società leasing (riscatto)

Nel caso di **leasing con finalità di solo godimento**, l'unica motivazione sottostante il subentro consiste nella possibilità di usare il bene fino alla scadenza del contratto. Pertanto l'eventuale corrispettivo pagato costituisce un costo di godimento del bene da imputare a conto economico in base alla durata residua del contratto.

**Scritture contabili:**

All'acquisto del contratto:

Costi per godimento beni di terzi	a	Fornitori
-----------------------------------	---	-----------

Al termine dell'esercizio:

Risconti attivi	a	Costi per godimento beni di terzi
-----------------	---	-----------------------------------

**Maxicanone iniziale:** la quota di maxicanone riferita al periodo di tempo tra la data di subentro e la scadenza del contratto attiene alla finalità di godimento del bene e pertanto va imputata a conto economico pro rata temporis. L'importo da rilevare alla voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" va quindi decurtato della quota di maxicanone relativa al periodo di durata residua del leasing (CNDCEC).

*Nota integrativa:* in caso di subentro in contratto di leasing, l'impresa locataria dovrà fornire in apposito prospetto le informazioni richieste all'art. 2427 p. 22 c.c..

**Cessione di contratto di leasing da parte di locatario subentrato:** in caso di successivo trasferimento di contratto di leasing già precedentemente ceduto, l'impresa cedente contabilizza una plusvalenza o minusvalenza pari a:

prezzo di cessione

*meno*

costi sospesi (acconti, risconti attivi)

**Durata minima:** la durata minima del contratto di cui all'art. 102.7 è rispettata (per cedente e cessionario) anche in caso di cessione del contratto (R.M. 4.12.00 n. 183/E). L'impresa che subentra in virtù della cessione deve considerare, ai fini del conteggio della durata minima affinché i canoni siano deducibili, quella relativa alle percentuali di

ammortamento del settore di appartenenza del precedente utilizzatore (CM 10/2006). Per i leasing stipulati dal 29.04.2012, per i quali non è più necessaria una durata contrattuale minima, l'eventuale cessione (in caso di durata contrattuale inferiore alla durata fiscale) determinerà la necessità di riallineare il valore civilistico e fiscale nell'esercizio della cessione stessa tramite una apposita variazione in diminuzione (Assonime n. 14/2012).

**Irap:** la cessione del contratto di leasing determina l'iscrizione di una sopravvenienza attiva tassata anche ai fini Irap per effetto del principio di correlazione.

**Iva:** Il corrispettivo della cessione è soggetto ad Iva (trattasi di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 3/633) con aliquota ordinaria, anche se riguarda beni per i quali l'Iva non è detraibile o beni ad aliquota agevolata. In caso di cessione di contratto di leasing avente ad oggetto autovetture (con detrazione del 40% dell'Iva sull'acquisto), l'imponibile iva è ridotto al 40%; inoltre il cessionario del contratto di leasing potrà detrarre solo il 40% dell'Iva addebitatagli dal cedente e quella relativa ai canoni di leasing che pagherà successivamente (forum Italia Oggi 15.1.2009).

**Imposta di registro:** dato il principio di alternative tra l'Iva e l'imposta di registro, la cessione di un contratto sconta il registro in misura fissa.

**Cessione di contratto di leasing immobiliare** - L'art. 88.5 stabilisce che "In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva". La circolare n. 108/E/1996, ha chiarito si deve assumere il valore normale del bene al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui attualizzati alla data del trasferimento (quindi, rileva unicamente la quota capitale).

Se il prezzo della cessione è inferiore al valore normale netto, in sede di determinazione del reddito si deve operare una variazione in aumento per la differenza. Qualora il corrispettivo fosse superiore, non si apporta al reddito alcuna rettifica in diminuzione.

Civilisticamente, la sopravvenienza attiva è riconducibile alla gestione ordinaria dell'impresa. Per tale ragione, essa va iscritta in A. 5, tra gli *Altri ricavi e proventi*.

**Esempio di cessione di leasing immobiliare:** riprendendo l'esempio del contratto di leasing di cui sopra, dopo 4 anni, si suppone di cedere il contratto di leasing al prezzo di € 900.000, pari al valore normale.

Anno	gg	Maxicanone	Canone leasing	Risconto	Costo di competenza	Quota fabbricato (80%)	Quota terreno (20%)
1	214	105.700	58.200	99.503	64.397	44.558	11.140
2	365		116.400	88.933	126.970	76.000	19.000
3	365		116.400	78.363	126.970	76.000	19.000
4	365		116.400	67.793	126.970	76.000	19.000
5	365		116.400	57.223	126.970	76.000	19.000
6	365		116.400	46.653	126.970	76.000	19.000
7	365		116.400	36.083	126.970	76.000	19.000
8	365		116.400	25.513	126.970	76.000	19.000
9	365		116.400	14.943	126.970	76.000	19.000
10	365		116.400	4.373	126.970	76.000	19.000
11	151		48.500	0	52.873	31.441	7.860
<b>TOT.</b>	<b>3.650</b>	<b>105.700</b>	<b>1.154.300</b>		<b>1.260.000</b>	<b>760.000</b>	<b>190.000</b>

## BILANCI 2020

Anno	gg	Maxicanone	Canone leasing	Risconto	Costo di competenza	Quota terreno
1	214	105.700	582.00	99.503	64.397	11.140
2	365		116.400	88.933	126.970	19.000
3	365		116.400	78.363	126.970	19.000
4	365		116.400	67.793	126.970	19.000
5	183		58.200		125.993	*18.999
TOT.	1.492	105.700	465.600		571.300	87.139

\*  $1.260.000 : 190.000 = 125.993 : X$

X = 18.999 quota riferita al terreno

*Calcolo della sopravvenienza attiva tassabile:*

Valore normale del bene

meno canoni residui

meno prezzo di riscatto attualizzato alla data di cessione (C.M. 108/E del 3.5.96).

meno recupero canoni non dedotti

Valore normale del bene € 900.000

Canoni residui: n. 71 X 9.700 € 688.700

Prezzo di riscatto attualizzato € 44.398  
(es.: tasso 2% anni 6)

Canoni non dedotti € 68.140  
(11.140 + 19.000 + 19.000 + 19.000)

Sopravvenienza attiva tassabile € 98.762

230

**Contabilità** (metodo con contabilizzazione a costo del terreno):

All'apertura dei conti:

Canoni leasing	a	Risconti attivi		67.793
----------------	---	-----------------	--	--------

Alla cessione del contratto di leasing si contabilizza la sopravvenienza attiva contabile pari al valore normale del bene meno canoni residui meno prezzo di riscatto attualizzato alla data di cessione (900.000 – 688.700 – 44.398 = 166.902):

Clienti	a	==/== Sopravvenienza attiva Erario c/ Iva	166.902	200.282
			33.380	

In sede di presentazione del Modello redditi, variazione in diminuzione di € 68.140 per i canoni non dedotti nei precedenti esercizi in quanto riferiti al costo del terreno.

*Complessivamente:*

- i costi non dedotti ammontano ad € 68.140,
- i proventi tassati ammontano ad € 98.762.

### LEASE-BACK

L'impresa proprietaria vende un bene ad

una società finanziaria che contestualmente concede in leasing il cespite all'impresa venditrice; quest'ultima corrisponde i canoni pattuiti con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto al termine della durata del contratto, mediante il pagamento del prezzo stabilito per il riscatto. La C.M. 218/E/2000 ha legittimato l'operazione, ricordando però che il contratto non può essere utilizzato per scopi illeciti o fraudolenti, ai fini della violazione del patto commissorio (art. 2744 c.c.).

La cessione del bene alla società finanziaria genera *plusvalenza o minusvalenza*.

L'art. 2425 bis c.c. stabilisce che la plusvalenza da cessione del bene in lease back è obbligatoriamente da ripartire in funzione della durata del contratto di locazione. Il differimento della plusvalenza deve avvenire mediante la tecnica dei risconti, che permette di rispettare il principio di competenza economica, con particolare riguardo alla correlazione tra i costi (canoni di leasing) e ricavi (vendita).

In caso di minusvalenza:

- se la vendita è effettuata a valore di mercato, essa va imputata interamente a costo d'esercizio in quanto configura una perdita durevole di valore;

- se la cessione fosse effettuata ad un valore inferiore a quello di mercato, la perdita da imputare all'esercizio sarebbe pari alla differenza tra il valore netto contabile ed il prezzo di mercato, mentre la residua differenza andrà spalmata per la durata del contratto, in quanto costituisce una sorta di integrazione dei minori importi dei canoni di leasing.

Esempio - Srl vende un terreno edificabile iscritto a 1.000 per 1.200 (plusvalenza realizzata 200).

La società di leasing costruisce sul terreno un fabbricato. Tempo previsto di costruzione 2 anni.

Contemporaneamente alla cessione del terreno Srl sottoscrive contratto di leasing per il fabbricato finito, con inizio decorrenza dopo 2 anni (costruzione finita).

**Oic** - Sotto il **profilo contabile**, la **plusvalenza realizzata** a seguito della vendita del terreno, deve essere **imputata a c.e.** a partire dal momento in cui **decorre il contratto di locazione finanziaria** e deve essere ripartita per la **durata del contratto** medesimo.

**Tuir** - L'imputazione temporale civilistica assume **piena rilevanza fiscale** (derivazione rafforzata ex **art. 83; Ris. n. 77/E/2017**). La plusvalenza concorre alla formazione del reddito:

1. ripartita in funzione della durata della locazione finanziaria;
2. a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di leasing.

Nell'ipotesi in cui dall'operazione di lease back emerga una minusvalenza a valore di mercato, nei limiti di quanto imputato a conto economico nell'esercizio di competenza, si ritiene che la stessa sia deducibile nell'esercizio medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 109.2 lett. a (C.M. 38/E/2010 § 1.5).

Plusvalenza	a	Risconti passivi		
-------------	---	------------------	--	--

Calcolo della fiscalità latente (differimento civilistico superiore a quello fiscale; es: immobili):

Crediti per imposte anticipate	a	Imposte differite		
--------------------------------	---	-------------------	--	--

Oppure nel caso in cui il differimento fiscale fosse superiore a quello civilistico:

Imposte differite	a	Fondo imposte differite		
-------------------	---	-------------------------	--	--

**Lease back di immobili strumentali** – per determinare la quota deducibile occorre distinguere tra:

- 1) lease back di un terreno, ceduto dall'impresa ad una società di leasing, la quale vi costruisce sopra un edificio e successivamente lo concede in locazione finanziaria alla medesima impresa cedente. Pur in assenza di specifici chiarimenti da parte dall'AE, si ritiene che, ai fini del calcolo della quota parte in deducibile dei canoni riferiti al terreno, si possa fare riferimento all'originario costo d'acquisto del terreno da parte dell'utilizzatore, indipendentemente dal trasferimento dell'area alla società di leasing. Questo in base al principio di equivalenza tra l'acquisto di un terreno in leasing o in proprietà (Circ. n. 1/E/2007).
- 2) lease back di un fabbricato, alienato dall'impresa proprietaria alla società di leasing, dalla quale lo riceve in retro locazione sulla base di un contratto di locazione finanziaria. Considerata la piena efficacia, da un punto di vista giuridico e tributario, dell'operazione di vendita, si ritiene che la quota parte in deducibile dei canoni riferiti al terreno vada calcolata in base al valore pattuito nel contratto di compravendita tra l'impresa proprietaria/ utilizzatore e la stessa società di leasing / nuovo proprietario.

Con riferimento alla plusvalenza realizzata dalla cessione dell'immobile nell'ambito del lease-back, essa è interamente tassabile (con le modalità di cui alla Ris. 77/E/2017); infatti lo scorporo della quota parte del terreno serve solo per determinare la quota di deducibilità dei canoni (Ris.. 237/E/2009).

*Esempio: Fabbricato industriale:*

- durata contratto 1.1.2009 – 1.1.2019 pari a giorni 3.650
- costo sostenuto dalla società di leasing 500.000; prezzo di riscatto 5.000;
- maxicanone e spese contrattuali 55.000 + 119 canoni mensili da 4.500.

*Conteggi:*

- totale costo del leasing = 55.000 + 4.500 x 119 = 590.500;
- di cui quota capitale = 500.000 – 5.000 = 495.000;
- di cui quota interessi = 590.500 – 495.000 = 95.500;
- quota capitale di competenza dell'esercizio 2018 = 49.500

- quota capitale riferita al terreno = 49.500 x 30% = 14.850;
- quota capitale riferita al fabbricato = 49.500 - 14.850 = 34.650

**Lease-back infragruppo:** la sentenza della Cassazione n. 8481/2009 ha stabilito che tale operazione realizza un abuso di diritto tributario.

**Lease-back e moratoria:** la plusvalenza va rideterminata per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing post-ristrutturazione.

### LIBRI CONTABILI

Sono soggetti ai seguenti obblighi.

- **Imposta di bollo.** L'imposta di bollo, dovuta per il libro giornale ed il libro inventari, è assolta mediante il pagamento, ogni 100 pagine o frazione effettiva di stampa, di € 16,00 per le società di capitali ed € 32,00 per le società di persone e le imprese individuali. Il pagamento può effettuarsi con marche, con applicazione del bollo a punzone o mediante versamento in F23 riportando gli estremi di pagamento sulla 1° pagina del libro/registro. Secondo Assonime (Circ. n. 62 del 21.12.2001) i libri e registri **fanno prova solo se bollati**. Secondo la C.A.E. n. 64/2002, nel caso in cui le annotazioni dell'anno corrente terminino, ad esempio, alla pagina bollata n. 85 l'imposta di bollo deve ritenersi assolta anche per le prime 15 pagine dell'anno successivo.
- **Numerazione.** Deve essere progressiva per anno, intendendo l'anno cui fa riferimento la contabilità e non quello di stampa, cominciando dal numero 1 ogni anno (R.A.E. 85/2002 e C.A.E. 64/2002: es. 2002/1, 2002/2, ecc.); l'Agenzia delle Entrate ha, altresì, specificato che la numerazione può essere eseguita quando si utilizza la pagina. In caso di stampa di più pagine per volta non è possibile utilizzarle in anni successivi rispetto a quello riportato nella numerazione e si deve quindi procedere al loro annullamento. Per i contribuenti con esercizio diverso da quello solare, l'anno da indicare sul libro giornale è quello del primo dei due anni di contabilità (R.M. 22.1.03 n. 9); es.: per l'esercizio 1.7.2017 - 30.6.2018 l'anno da indicare è il 2017 sia per il 2° semestre 2017, che per il 1° semestre 2018.
- **Tassa annuale di concessione governa-**

**tiva**, solo per le società di capitali. E' dovuta nella misura di € 309,87 o € 516,46 se il capitale sociale è superiore ad € 516.456,90; pagamento a mezzo F24 entro il 16 marzo di ogni anno. Le somme dovute possono essere compensate.

In mancanza di una norma specifica che preveda la sanzione per l'omesso versamento della tassa sui libri sociali, parte della dottrina ritiene applicabile la sanzione ordinaria del 30% prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997. Secondo altri invece si applicherebbe la sanzione dal 100% al 200% con un minimo di € 103 come previsto dall'art. 9.1 DPR 641/1972. E' possibile la regolarizzazione spontanea mediante applicazione del ravvedimento operoso.

Le imprese individuali, le società di persone, le cooperative e i consorzi ai sensi dell'art. 2412 c.c., oltre alle associazioni senza scopo di lucro sono tenute a versare una tassa ordinaria pari a € 67,00 ogni 500 pagine o frazione, nel caso in cui i libri debbano essere utilizzati come prove.

La **stampa** dei registri non deve per forza avvenire su modulo continuo. Se i registri sono a fogli mobili, vanno intestati in ogni pagina e riportare l'indicazione del tipo di registro cui fanno parte (vendite, acquisti, ecc.). Ogni pagina deve riportare i saldi di chiusura evidenziati nella pagina precedente e le registrazioni devono comprendere tutte le indicazioni richieste per le operazioni cui sono destinate (R.M. 105/E/2001).

**Obbligo di stampa** - entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i registri contabili devono essere aggiornati e pronti alla stampa in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo ed in loro presenza. A seguito del DL 34/2019 viene quindi meno l'obbligo di stampa dei registri cartacei, purché la loro tenuta su sistemi meccanografici consenta la stampa immediata in caso di verifica. Tale semplificazione, già in essere per i registri iva, è estesa anche agli altri registri contabili come il libro giornale, i mastrini, il libro inventari, il registro beni ammortizzabili e le scritture ausiliarie di magazzino. In caso di opzione per la conservazione sostitutiva, entro il termine di 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà essere apposto un riferimento temporale opponibile a terzi al fine di terminare il processo conservativo.

Restano **soggetti a bollatura** gli altri registri previsti da norme speciali (es.: Registro carico scarico rifiuti).



## BILANCI 2020

Tabella riepilogativa	Numerazione progressiva	Bollatura iniziale	Imposta di bollo
Libro giornale e libro inventari (Srl, Spa)	Sì	No	€ 16,00 ogni 100 pagine
Libro giornale e libro inventari (Snc, Sas, individuali)	Sì	No	€ 32,00 ogni 100 pagine
Libri sociali (Srl, Spa): assemblee soci, C.d.A., soci, sindaci, comitato esecutivo, obbligazioni e obbligazionisti	Sì	Sì (CCIAA o Notaio)	€ 16,00 ogni 100 pagine
Registri Iva (acquisti, vendite, corrispettivi, corrisp. di emergenza, dichiar. d'intento, beni in c/deposito /lavoraz., bollettari madre/figlia, incassi e pagamenti, altri registri tenuti ai fini Iva e IIDD)	Sì	No	No
Contabilità di magazzino e conti di mastro	No	No	No
Libro cespiti (beni ammortizzabili)	Sì	No	No
Registro Carico Scarico rifiuti e Formulario rifiuti	Sì	Sì	No
Registri per i quali la bollatura è prevista da norme speciali	Sì	Sì	Variabile

**Semplificazioni sulla tenuta dei registri contabili** (art. 12 DPR 435/2001) - I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili hanno la possibilità di non tenere i registri previsti dalla disciplina Iva e il registro dei beni ammortizzabili, a condizione che:

- le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina Iva, per i relativi registri, e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per il registro dei beni ammortizzabili;
- su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri di cui sopra.

Il DL 148/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha disposto che sono considerati regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti (di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633) tenuti in formato elettronico in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, nei termini di legge, qualora in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.

### REGISTRAZIONI CONTABILI

Per le registrazioni con sistemi meccanografici è sufficiente digitare i dati entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Le registrazioni devono essere effettuate in ordine cronologico con la data della loro manifestazione e non con quella di rilevazione. Ad esempio, se in data 15.4 sono registrate ope-

razioni che si sono manifestate il 3.3, nel giornale la registrazione deve essere datata 3.3.

Più precisamente, la data dell'operazione **da annotare su libro giornale** è quella del:

- **giorno in cui è avvenuta l'operazione**, se l'impresa ha compiuto direttamente l'operazione attiva, indipendentemente dall'eventuale valuta bancaria;
- **giorno in cui l'impresa ne è venuta a conoscenza per la prima volta**, per i documenti provenienti da terzi.

Di conseguenza per:

- fatture di vendita - è la data di emissione;
- fatture di acquisto - è la data di ricevimento;
- bonifici a proprio favore - è la data di ricevimento della contabile bancaria o di consultazione home banking.

Il termine di 60 giorni è perentorio e non è consentita alcuna deroga, neanche in presenza di particolari condizioni (R.M. 2/1025-74 del 5.4.75).

L'art. 14.4/600 stabilisce che le società il cui bilancio è soggetto all'approvazione dell'assemblea possono effettuare gli aggiornamenti conseguenti all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

**Tenuta della contabilità** (art. 2219) - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le

parole cancellate siano leggibili.

Non è possibile (art. 2216) effettuare registrazioni raggruppando le operazioni, sia pure omogenee, di un determinato periodo (è invece possibile raggruppare i corrispettivi di una settimana o di un mese).

In merito all'archiviazione ottica vedi paragrafo "Tenuta informatica delle scritture contabili".

## CONSERVAZIONE

Per il legislatore **civilistico**:

- Registri contabili: vanno conservati per un periodo minimo di **10** anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 c.c.) e comunque sino alla definizione dell'eventuale accertamento tributario.
- Documenti: si devono conservare nel termine di cui sopra e per ciascun affare, copia di lettere, fatture e telegrammi spediti e l'originale degli stessi documenti ricevuti.
- Per il **fisco**: registri e documenti devono essere conservati per:
  - **4** anni a decorrere dal 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale e comunque fino alla definizione dell'accertamento;
  - **5** anni a decorrere dal 31.12 dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata in caso di omessa dichiarazione annuale e comunque fino alla definizione dell'accertamento.

**In presenza di violazioni penali** i termini di decadenza dell'azione di accertamento sono **raddoppiati**, e ciò anche se il reato emerge dopo lo spirare dei termini ordinari (Corte. Cost. sent. 247/2011); conseguentemente si allungano anche i tempi per la conservazione delle scritture contabili.

Per i cespiti ammortizzabili, si consiglia prudentemente di conservare la documentazione fino alla prescrizione dell'accertamento relativo all'esercizio in cui termina il processo di ammortamento. Si segnala la C.T.R. Puglia n. 175/23/12 del 14.09.2012 sostiene il termine decennale vale anche per le fatture dei cespiti indipendentemente dalla deduzione in anni successivi delle quote di ammortamento (decorso i 10 anni è stata ritenuta sufficiente l'esibizione del registro dei beni ammortizzabili). In senso contrario la C.T.P. Trento n. 7/2/11 del 13.01.2011.

Con sentenza 36624/2012 la Cassazione ha dato rilevanza penale alla mancata conservazione del contratto preliminare (art. 10 D.Lgs. 74/2000 e art. 22 Dpr 600/73).

Secondo la Cassazione (sent. 2250/2003) la

mancata **sottoscrizione delle schede contabili** obbligatorie rende ammissibile l'accertamento induttivo.

Il D.M. 23.01.2004 prevede che i contribuenti che effettuano la conservazione sostitutiva dei documenti, trasmettano all'A.F. l'impronta dell'archivio conservato, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale entro 4 mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi.

## PERDITA, SMARRIMENTO O FURTO

L'art. 39/600 regola le norme per l'accertamento dei redditi determinati in base alle scritture contabili, intendendo come tali, non solo i documenti fiscali obbligatori, ma anche tutti quei documenti che sono richiesti dalla natura dell'impresa (es. preliminare per una immobiliare: Cass. penale n. 1377 del 17/01/2012).

Al comma 1 lett. d), prevede che, qualora l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicanti nella dichiarazione o nei suoi allegati, risulti da ispezioni o verifiche compiute nei confronti del contribuente, e da dati e notizie raccolte dall'ufficio mediante l'esercizio dei suoi poteri, è prevista la possibilità per l'amministrazione di desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Per le cessioni immobiliari la prova può essere integrata sulla base del valore normale di cui all'art. 9.3.

Il comma 2 regola l'accertamento induttivo vero e proprio; l'Ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili, ed accertare induttivamente il maggior reddito utilizzando presunzioni anche non dotate dei requisiti di precisione gravita e concordanza di cui all'art. 2729 del c.c..

L'accertamento induttivo può essere esperito dall'Ufficio, oltre che in caso di contabilità inattendibile, anche quando risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili ovvero quanto le scritture contabili non sono disponibili per causa di forza maggiore.

Nelle cause di forza maggiore rientrano il furto o la distruzione per incendio mentre resta escluso lo smarrimento. In tale ultimo caso quindi, l'Ufficio deve procedere ad un accertamento di tipo analitico.

Appena ci si accorge dell'indisponibilità è necessario farne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza. La denuncia deve contenere l'indicazione più esatta possibile di quanto sottratto o distrutto (Cass. 21233/2006).

In ogni caso il contribuente deve provare di

aver adottato un comportamento diligente e che le scritture non sono state occultate volontariamente, ma sono andate distrutte o smarrite.

Il contribuente deve anche adoperarsi per ricostruire i dati andati persi ristampando i libri e i registri cercando di reperire tutte le copie delle fatture e dei documenti giustificanti le scritture contabili.

La mancanza dei libri sociali (libro soci, assemblee, consiglio), se ritenuta fondamentale ai fini dell'accertamento, potrebbe legittimare l'accertamento induttivo.

In ogni caso, pur ricorrendo i presupposti per l'accertamento induttivo, tale metodo di accertamento costituisce una mera facoltà e l'Ufficio può sempre procedere ad una valutazione analitica dei dati o utilizzare entrambe le metodologie (Cass. n. 1555 del 3/02/2012).

Qualora non venga fornita una verosimile indicazione delle modalità di smarrimento e in assenza di una denuncia alle autorità competenti, il giudice penale può ricostruire la contabilità secondo le risultanze del verbale di verifica della Guardia di Finanza (Cass. n. 33504 del 30/8/2012).

### Tenuta informatica delle scritture contabili - art. 2215 bis

Le conservazione dei documenti e delle scritture può avvenire su supporti di immagini.

Le modalità di conservazione sono indicate nell'art. 3 della delibera CNIPA n.11/2004.

Le registrazioni devono corrispondere ai documenti e le immagini devono essere rese leggibili in ogni momento dal soggetto che le utilizza.

Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione (archiviazione elettronica, firma digitale, esibizione in forma cartacea in caso di verifiche) sono attualmente disciplinati dal decreto 23.1.2004 (G.U. 3.2.2004, n. 27) del Ministro dell'economia e delle finanze.

I documenti elettronici rilevanti ai fini tributari (nel caso specifico, le fatture) possono essere conservati su supporti informatici nel rispetto di ben precisi criteri (in primis, devono essere resi "statici non modificabili" tramite l'apposizione della firma elettronica e del riferimento temporale), tra i quali quello di assicurare l'ordine cronologico, senza soluzione di continuità, per ciascun periodo d'imposta.

Il luogo di conservazione di fatture e registri ai fini Iva può essere anche situato in uno Stato diverso dall'Italia purché con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

La R.A.E. 195/2009 ha ammesso un siste-

ma misto di conservazione, delle fatture (tradizionale ed elettronico).

La disciplina dell'art. 2215 bis fa riferimento a tutti i libri obbligatori e alle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 e trova applicazione anche nei confronti di quelle scritture contabili che sono richieste da norme fiscali. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno (modifica introdotta dal "Decreto sviluppo" DL70/2011) della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato. I libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o regolamento di natura tributaria, il termine di apposizione della marca temporale e della firma digitale opera secondo le disposizioni in materia di conservazione digitale in esse contenute.

I libri, repertori e scritture tenuti con strumenti informatici hanno l'efficacia probatoria prevista per le scritture contabili (artt. 2709 e 2710).

Si precisa che, ovviamente, la tenuta informatica delle scritture contabili (c.d. "contabilità elettronica") non va confusa con la tenuta dei registri con sistemi informatici che richiede comunque la trascrizione su supporti cartacei.

A seconda che l'emissione della fattura elettronica sia obbligatoria o facoltativa, scattano modalità diverse di conservazione.

### LIBRO DI MAGAZZINO - ART. 14/600

**Soggetti obbligati** - Le imprese sono obbligate alla tenuta della contabilità di magazzino, a partire **dal secondo esercizio successivo** a quello in cui per la **seconda volta** sono stati superati **entrambi** i limiti:

- ricavi (art. 85) = € 5.164.568,99
- rimanenze (artt. 92 e 93) = € 1.032.913,80.

**Cessa con effetto immediato** l'obbligo qualora l'impresa non superi, anche uno solo dei due limiti, per due esercizi consecutivi.

**Ricavi** - Devono essere considerati i ricavi previsti dall'art. 85, compresi i contributi in c/ esercizio. Non si devono comprendere le plusvalenze, le sopravvenienze attive (tra questi i contributi in c/ capitale), i dividendi, gli interessi attivi e i proventi immobiliari. In caso di esercizio di più attività si deve tenere conto dei ricavi complessivi.

Se il periodo d'imposta è diverso da 12 mesi, i ricavi vanno ragguagliati (anche nel pri-

mo esercizio).

**Rimanenze** - Devono essere considerate quelle di cui agli artt. 92 e 93, con la sola esclusione dei titoli. Non vanno ragguagliate ad anno.

**Accertamenti** - Si deve tenere conto anche degli accertamenti fiscali che aumentino di oltre il 15% i ricavi o le rimanenze.

La franchigia del 15% per rettifiche a seguito di accertamenti (ai fini dei predetti limiti), deve intendersi come disgiuntamente rapportata sia ai ricavi che alle rimanenze (art. 14/600; C.M. n. 45/E del 19.2.97).

La mancata tenuta della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo.

**Rilevazione** - Le quantità entrate ed uscite di singoli beni o di categorie omogenee degli stessi, devono essere contabilizzate con cadenza giornaliera o riepilogati con periodi di durata massima di un mese, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo prescelto (giorno, settimana, ecc.).

**Stampa** - La stampa, come per tutti i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, deve essere effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

**Beni esclusi** - Sono esclusi dall'obbligo di registrazione i beni in corso di lavorazione, i materiali di consumo che non si incorporano nel prodotto, i materiali per le manutenzioni, i ricambi e la cancelleria.

Possono essere esclusi i beni (singoli o categorie omogenee) il cui costo complessivo nel precedente periodo non ha superato il 20% del costo di tutti i beni soggetti a registrazione. Per rendere facilmente interpretabile tale disposizione, occorre rifarsi al metodo aziendalistico (la cosiddetta "analisi ABC" o "80 - 20") di elencazione dei beni o categorie di beni.

### **LIBRO INVENTARI**

Gli adempimenti per il libro inventari sono:

- **Numerazione iniziale** - La numerazione delle pagine deve essere progressiva per anno, intendendo l'anno cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa. Il numero deve essere preceduto dall'anno (es. 2013/1, 2013/2, ecc.). Qualora le annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l'indicazione dell'anno può essere omessa (C.A.E. 64/E/2002). Ai sensi dell'art. 2215 c.c. il libro

inventari non è soggetto né a bollatura né a vidimazione iniziale.

- **Trascrizione dell'inventario iniziale** - Inventario di apertura è obbligatorio, secondo la R.M. n. 9/50064 del 18.10.75, sia alla costituzione, sia quando l'impresa passa dalla contabilità semplificata a quella ordinaria e deve redigere e trascrivere l'inventario iniziale redatto secondo quanto previsto dal DPR n. 689/1974.

- **Redazione annuale**, entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, riportando:

- a) il bilancio e la nota integrativa in formato civilistico;
- b) lo Stato Patrimoniale in formato contabile (con descrizione analitica delle singole attività e passività);
- c) il dettaglio delle voci dell'attivo e del passivo come di seguito riassunto (a meno che tali informazioni non siano già presenti nel bilancio o nella nota integrativa):

- **Immobilizzazioni** - Nella redazione del 1° inventario deve essere riportato il dettaglio di tutte le immobilizzazioni esistenti. Negli anni successivi sarà sufficiente indicare analiticamente gli acquisti e le vendite effettuati nel corso dell'esercizio, rimandando per il dettaglio agli inventari precedenti.

Per ovviare all'aggiornamento degli immobilizzi, esiste la possibilità di stampare annualmente il registro beni ammortizzabili direttamente sul libro inventari, naturalmente aggiornato con acquisti, vendite ed ammortamenti dell'esercizio purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (il resto dell'inventario potrà comunque essere stampato nei 3 mesi successivi come sopra indicato).

Per evitare di dover riportare il dettaglio di tutte le immobilizzazioni sul libro inventari, si può anche riportare su suddetto libro solo una distinzione dei beni per classi omogenee (es. impianti, macchinari, immobili, attrezzature, attrezzature minute ecc.) e procedere poi con la redazione di un separato sezionale in carta libera. Tale sezionale (che può essere semplicemente il libro beni ammortizzabili) conterrà il dettaglio completo di tutte le categorie omogenee di cui sopra e dovrà essere conservato con quest'ultimo.

Nel libro inventari devono essere indicate anche le rivalutazioni dei beni.

Gli immobili si descrivono in base ai dati risultanti dai relativi rogiti.

- **Avviamento** - Si indicano gli estremi del

contratto di acquisizione.

- **Brevetti** - Si indicano gli estremi del contratto di acquisizione o registrazione e le caratteristiche.
- **Partecipazioni** - Va specificata la società cui si riferiscono, l'entità ed il valore della partecipazione.
- **Rimanenze** - Voce per voce, vanno indicate le materie prime e sussidiarie, i prodotti in corso di lavorazione e finiti, precisando quantità, valore unitario e complessivo.

Si deve evidenziare la consistenza dei beni almeno raggruppandoli per categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo, con l'indicazione del metodo di valutazione (lifo, costi specifici, ecc.). Se si è proceduto ad elencare le rimanenze solo per categorie omogenee come sopra indicato (es. materie prime, prodotti finiti, merci in c/ lavorazione ecc.) devono essere tenute a disposizione dell'Ufficio fiscale le distinte e i prospetti in carta libera utilizzati per la compilazione (prospetti nei quali le rimanenze saranno dunque elencate analiticamente).

Va indicata anche l'ubicazione delle giacenze (es. merci presso terzi, merci in c/vendite ecc.).

La mancata evidenziazione dei criteri di valutazione delle rimanenze espone all'accertamento induttivo basato su parametri o studi di settore (per chi ne è soggetto).

Anche il dettaglio delle rimanenze può essere stampato separatamente dal libro inventari purché bollato come quest'ultimo e insieme ad esso conservato.

- **Crediti e debiti** - Si indica il nome di ciascun creditore o debitore indicando per ciascuno l'importo e l'eventuale esistenza di garanzie. La R.M. n. 2/1109-74 del 5.4.75 ha precisato che i crediti verso clienti possono essere riportati nel loro ammontare complessivo, senza indicare l'elenco nominativo. Gli Uffici Finanziari possono sempre richiedere tale dettaglio in sede di controllo della dichiarazione dei redditi o di accessi, ispezioni o verifiche. Vanno specificate le voci troppo generiche anche se per crediti/debiti di importo minore (es. crediti diversi ecc.), ma non quelle dove il debitore/creditore risulti già evidenziato pur non essendo un cliente/fornitore (es. crediti verso Inps, crediti verso Inail ecc.).

Vanno analiticamente esposte le fatture da emettere e da ricevere.

- **Disponibilità liquide** - Si indicano separatamente per ciascun c/c i saldi attivi di banca.
- Si specifica se la cassa è in denaro contante,

valori bollati e/o assegni.

- **Ratei e risconti** - Vanno dettagliati (es. risconti attivi su premi assicurativi, ratei passivi su interessi ecc.)
- **Fondi** - Vanno dettagliati. Per il T.F.R. andrebbe indicato il saldo nominativo di ogni dipendente.

In pratica vanno indicate analiticamente tutte le attività e le passività dell'impresa alla data di chiusura dell'esercizio.

**Sottoscrizione** da parte dell'amministratore o dell'imprenditore individuale, entro il termine di redazione. Con la firma apposta in calce al registro, il soggetto, si assume la responsabilità della correttezza e della veridicità di quanto esposto. L'adempimento ha un'importanza tale per l'ordinamento, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere all'accertamento induttivo del reddito dell'impresa, ai sensi dell'art. 39.2/600, in caso di omessa sottoscrizione da parte del contribuente, dato che tale carenza non può essere derubricata a mera irregolarità, ma implica l'inesistenza giuridica della scrittura contabile medesima, con esclusione, pertanto, della sua attendibilità (Cassazione n. 2250/2003).

**Bollo.** Il libro è soggetto ad imposta di bollo di € 32,00 (€ 16,00 per le società di capitali, che pagano già la tassa annuale libri sociali) ogni 100 pagine o frazione, da pagarsi anteriormente all'effettuazione delle annotazioni sulla prima pagina. Il pagamento può effettuarsi con marche, con applicazione del bollo a punzone o mediante versamento in F23 riportando gli estremi di pagamento sulla 1ª pagina del libro.

**Distinte analitiche delle rimanenze** - Vedi paragrafo "Accertamento induttivo".

Secondo la Cassazione, sentenza 23.03.2011, la **mancata tenuta** del libro degli inventari legittima l'amministrazione finanziaria alla ricostruzione dell'imponibile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

### REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

E' previsto unicamente dalla normativa fiscale e non è contemplato dalla disciplina civilistica. Va aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e stampato entro 3 mesi dallo stesso termine, indicando anno di acquisizione, costo originario, rivalutazioni e svalutazioni, fondo di

ammortamento al termine del periodo precedente, coefficiente di ammortamento, quota annuale di ammortamento, eliminazione dal processo produttivo, cessione.

Vanno registrati:

- singolarmente - i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri;
- possono essere raggruppati per categorie omogenee - gli altri beni (categoria omogenea: stesso anno di acquisto ed uguale coefficiente);
- separatamente - i costi di manutenzione e riparazione non imputati ad incremento dei vari beni per la parte eccedente il 5%.

Il registro non è più obbligatorio a condizione che le relative annotazioni siano eseguite:

- nel *libro degli inventari*, per le imprese in contabilità ordinaria;
- nel *registro iva acquisti*, per le imprese in

contabilità semplificata.

### LIBRI SOCIALI

Per i libri sociali di cui all'art. 2421 c.c. (libro soci, verbali assemblee, verbali consiglio, collegio sindacale, assemblee degli obbligazionisti, libro obbligazioni, ecc.) le società di capitali devono:

- effettuare la ***bollatura iniziale*** presso il Registro delle imprese o presso i notai;
- pagare l'imposta di ***bollo*** che è pari ad € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.

**Conservazione:** Valgono le stesse regole dei libri contabili.

Il D.L. 185/2008, modificando l'art. 2478 c.c., ha eliminato, per le Srl, l'obbligo della tenuta del Libro soci.

M

## ■ MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, AMMODERNAMENTO - ART. 102.6 - OIC 16, 24, 31

**Art. 102.6** - Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, *che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono*, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

La normativa fiscale rinvia quindi alla scelta civilistica fatta dal redattore del bilancio. Secondo l'Oic 16 (paragrafi da 49 a 53), il redattore dovrà:

1. *capitalizzare* i costi di ampliamento, ammodernamento o di miglioramento degli elementi strutturali delle immobilizzazioni, incluse le modifiche e le ristrutturazioni effettuate in modo da aumentarne la rispondenza agli scopi per cui il bene era stato acquisito, - se ritiene che gli stessi comportino un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile;
2. *addebitare* detti costi al c.e., - qualora non producano i predetti effetti.

Gli immobili rilevano nel computo del 5% solo per la sola parte riferibile ai fabbricati e non ai terreni.

Nella prassi, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione si suddividono in:

- **ordinarie** - di natura ricorrente, servono per mantenere i beni in buono stato di funzionamento e sono principalmente rappresentate da riparazioni, sostituzioni di parti deteriorate dall'uso, pulizia;
- **straordinarie** - di natura non ricorrente, comportano un significativo aumento di produttività o di vita utile del bene.

### CANONI DI MANUTENZIONE - B.7

I canoni di manutenzione sono integralmente deducibili nell'esercizio di competenza (c.c. e fisco).

Nella determinazione della base di calcolo della % di deduzione non si tiene conto dei beni co-

perti da canoni periodici. L'impresa ha facoltà di optare per la deduzione con il limite del 5%; in tal caso i beni vanno ricompresi nell'ammontare rilevante ai fini del calcolo del predetto limite. Lo stesso criterio deve essere mantenuto per tutti i periodi di imposta di durata del contratto.

### MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SU BENI PROPRI - B.7, B.9, B.6, B.14

**C.c.** - Tali costi vanno imputati al c.e. dell'esercizio di sostenimento.

**Fisco** - Sono deducibili cumulativamente entro il limite massimo del 5% del valore (lordo) dei beni materiali ammortizzabili quale risulta dall'apposito registro all'inizio dell'esercizio:

- comprende anche i cespiti completamente ammortizzati;
- rilevano i beni a deducibilità limitata esclusivamente per la parte di costo fiscalmente riconosciuta;
- i cespiti acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria si considerano solo se iscritti nell'attivo patrimoniale e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio (C.A.E. n. 29/E/2011);
- sono esclusi i beni assistiti da canoni di manutenzione, i terreni, compresi quelli su cui insistono i fabbricati strumentali o che ne costituiscono pertinenza a norma della L. 248/2006, nonché i cespiti non strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, come gli immobili-patrimonio.

L'eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei successivi cinque esercizi; non va iscritta in bilancio ma annotata sul libro beni ammortizzabili per memoria (art. 16/600). Eccedenza e quote degli esercizi successivi si deducono mediante variazione in aumento e poi in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. La differenza temporanea genera le imposte anticipate.

Per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo dei beni ammortizzabili quale risulta alla fine dell'esercizio. Non si applica il ragguglio al periodo di possesso mentre Se, inoltre, la durata dell'esercizio è inferiore o superiore a 12 mesi, l'importo deducibile va raggugliato alla durata dell'esercizio.

### MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE SU BENI PROPRI

Le spese di manutenzione straordinaria vengono eseguite per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un'immobilizzazione.

L'OIC 16 prevede sia la capitalizzazione dei

costi di manutenzioni straordinaria ad incremento del valore dell'immobilizzazione a cui è sono destinate sia la semplice iscrizione a conto economico, quando la spesa non produce un effetto di sostanziale miglioria o allungamento della vita utile del cespite.

Sul piano civilistico i costi in oggetto possono dar luogo a tre distinti casi:

- a) nel c.e., tra i costi di esercizio;
- b) nello s.p. mediante capitalizzazione con incremento del valore di libro delle immobilizzazioni interessate;
- c) nello s.p. mediante capitalizzazione come immobilizzazioni materiali distinte dalle precedenti, ancorché a queste accessorie.

Quando una spesa, sia pure di natura straordinaria, non incrementa la vita utile e non determina un aumento di valore di un cespite manca del presupposto per essere capitalizzata e si ricade nel caso a), es.: le spese per il trasporto di un impianto da un magazzino ad un altro.

Qualora, invece, le spese di manutenzione straordinaria determinano un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva, della sicurezza o della vita utile di un cespite devono essere capitalizzate ed ammortizzate negli anni (caso b).

Quando i costi di manutenzione mantengono una propria individualità o vita utile rispetto al cespite cui si riferiscono si rientra nel caso c).

Per procedere alla **capitalizzazione** delle manutenzioni e riparazioni straordinarie è necessario che il costo sostenuto abbia determinato un miglioramento significativo e misurabile di almeno uno dei seguenti aspetti del bene:

- la vita utile
- la capacità produttiva
- la sicurezza.

Se varia la vita utile occorre adeguare il piano di ammortamento. Non assumendo rilevanza autonoma, le aliquote di ammortamento sono le stesse previste per il cespite oggetto di intervento e le quote di ammortamento andranno calcolate sull'intero valore incrementato (C.M. n. 98/E/2000). La C.M. 10/E/2005 ha chiarito che per le manutenzioni portate ad incremento del bene non si applica il limite del 5%.

Se manutenzioni e riparazioni sono effettuate internamente, la scheda di lavorazione comprendente materiali, servizi e lavoro, andrà registrata:

Macchinari (s.p. B.II.2)	a	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A.4
-----------------------------	---	--

E' illegittimo il disconoscimento della deducibilità di un costo relativo alla manutenzione di un bene strumentale laddove lo stesso sia stato correttamente iscritto in bilancio come costo di esercizio e non, come invece sostenuto da parte dell'A.F., come costo pluriennale; la scelta del redattore del bilancio non può essere disconosciuta in sede fiscale (Cassazione 7885/2016).

**MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CHE COMPORTANO UNA PARZIALE SOSTITUZIONE DEL CESPITE ORIGINARIO**

In tali casi (sia ai fini civilistici che fiscali) occorre individuare la percentuale di cespite sostituito sul costo storico (è consigliabile avvalersi di una perizia o un parere scritto di un tecnico) per procedere alla sua svalutazione.

Es: costo storico € 1.200; fondo ammortamento, € 700; aliquota di ammortamento ordinaria: 10%; parte sostituita = 20% del costo originario (quindi € 240 di costo storico e € 140 di fondo); costo della modifica: € 350. Il nuovo costo storico diventa € 1.310 (1.200 - 240 + 350). Il fondo ammortamento viene adeguato ad € 560 (700 - 140). Il costo dedotto nell'esercizio per svalutazione è di € 100 (240 - 140). La quota di ammortamento dell'esercizio ammonta ad € 131 (1.310 x 10%).

**MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE SU BENI DI TERZI**

Sono *interamente deducibili* nell'esercizio di competenza (non subiscono il limite del 5%).

**Beni in leasing** - Le manutenzioni ordinarie sostenute su un bene in leasing si deducono per intero nell'esercizio di competenza, anche se il bene viene successivamente riscattato (anche anticipatamente) o il contratto viene ceduto.

**Affitto d'Azienda:** per manutenzioni, riparazioni, ammodernamento vedi § Affitto di azienda.

**MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI - ART. 108.3 - 2426 N. 5**

**Artt. 1575 e 1576 c.c.** - Pongono a carico del proprietario le spese di straordinaria manutenzione.

**Art. 1577** - Anche le riparazioni urgenti che il conduttore fosse costretto a sostenere devono alla fine essere sopportate dal proprietario.

Le manutenzioni e riparazioni straordinarie



sono quindi a carico del proprietario, salvo patto contrario risultante dal contratto (dottrina).

**C.c.** - l'Oic 24 (anche Oic 16) prospetta due soluzioni, con imputazione delle spese alla voce:

**B.I.7** Altre immobilizzazioni immateriali, quando non sono separabili dai beni in relazione ai quali sono state sostenute non avendo una propria autonomia funzionale (es. adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto elettrico). Il costo va ripartito nel periodo più breve tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo di locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore; l'utilità futura deve essere di tipo non generico e va considerata in base a segnali ben visibili. La scadenza anticipata del contratto di locazione comporta la cancellazione delle spese dal bilancio.

L'ammortamento degli oneri sostenuti su beni di terzi va commisurato alla durata contrattuale residua senza necessariamente considerare l'eventuale periodo di rinnovo automatico (Cassazione n. 382/2016).

In caso di **comodato** si ritiene opportuno redigere un apposito contratto sia per dimostrare l'inerenza del costo sia per determinare la durata dell'ammortamento.

**B.II.** Immobilizzazioni materiali, nella specifica categoria di appartenenza, quando sono separabili e dotati di autonoma funzionalità cosicché al termine della locazione possono essere rimossi ed utilizzati autonomamente (es. impianto di condizionamento). Si applicano le aliquote di ammortamento previste per la specifica categoria.

**Fisco** - secondo il principio di derivazione rafforzata, le migliori su beni di terzi assumono rilevanza fiscale in base alla qualificazione della spesa in bilancio. Quindi:

- nell'ipotesi di capitalizzazione a cespite, il relativo ammortamento è deducibile nei limiti dell'art. 102;
- qualora la spesa sia qualificata come costo pluriennale, l'ammortamento è deducibile nei limiti dell'art. 108;
- le migliori su beni di terzi non capitalizzate e spese a conto economico sulla base di corretti principi contabili, assumono piena rilevanza fiscale nell'esercizio.

Le spese per migliori su beni di terzi, come sono le manutenzioni straordinarie su un immobile condotto in locazione, secondo la Cassazione (n. 6288/2018) possono essere dedotte dal reddito d'impresa in funzione della durata del contratto, tenendo in considerazione

solo la prima scadenza naturale, e non anche quella di rinnovo.

La mancata inerenza è facilmente dimostrabile quando il contratto di locazione non imputa l'obbligo di sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria a carico del locatario.

La Cassazione n. 16223/2018 ha affermato che in presenza di un piano di ammortamento stilato in relazione alla durata della locazione, bisogna tener conto della sola prima scadenza e non del periodo di rinnovo, in quanto commisurata alla possibilità di utilizzazione delle opere.

Sono **indeducibili** le spese di manutenzione e riparazione sostenute prima della decorrenza del contratto di locazione, se su questo nulla viene detto circa precedenti lavori del subentrante conduttore (CTC Sez. XII n. 2606 del 7.6.95).

L'**Iva** relativa alle spese di manutenzione straordinaria sostenute dal conduttore su beni di terzi:

- non è detraibile - se contrattualmente sono a carico del locatore e nel silenzio del contratto, in quanto restano per legge a carico del locatore. La Cass., 24.2.2001 n. 2739 ha ritenuto indetraibile per mancanza di inerenza l'Iva afferente la demolizione e ricostruzione di un fabbricato in affitto; radicali opere edili sono atti di esclusiva pertinenza del proprietario; in caso di beni detenuti in comodato l'Iva sulle manutenzioni è indetraibile in assenza di un contratto scritto che pattuisca che tali spese sono a carico del comodatario.
- è detraibile - se le stesse, da contratto, risultano poste a carico del conduttore (Cass. 6.7.2001 n. 9195; C.T.C. n. 2689 del 19.5.98; R.M. 5.10.88 prot. 461413).

Cassazione Sezioni Unite n. 11533/2018: deve riconoscersi il diritto alla detrazione dell'Iva per i lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa, pur se potenziale o di prospettiva e anche se, per cause estranee al contribuente, tale attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi. Se ne deduce anche la deducibilità dei costi.

### CONTRATTI DI MANUTENZIONE PLURIENNALE

R.A.E. n. 34 del 31.10.02 - Il costo del contratto di manutenzione pluriennale, come contratto di durata, non può essere imputato esclusivamente all'esercizio finale in cui i servizi sono ultimati, ma va suddiviso

in base al tempo; identico concetto vale per il prestatore, che deve suddividere i corrispettivi (non può ricorrere alla valutazione al costo prevista dall'art. 93 per le opere pluriennali).

### **MANUTENZIONE CICLICA - FONDO - OIC 31**

I Fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata e di esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte, che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi (ad es. Fondi manutenzione ciclica, Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto).

### **RIPOSIZIONAMENTO DI MACCHINARI**

Vedi § Costi pluriennali.

**ILIMITI PERCENTUALI di deducibilità** delle manutenzioni e riparazioni sono:

- 5% in generale;
- 11% siderurgia e metallurgia, Gruppo VII sp. 1a e 1c (D.M. 13.10.94);
- 15% imprese estrattive (Gruppo IV), per i beni specifici (D.M. 9.5.89);
- 25% autoveicoli da trasporto (autocarri, autoarticolati, motrici, semirimorchi porta contenitori, contenitori, automezzi di trasporto interno, targati o meno, quali carrelli, muletti e simili, ecc.) - delle imprese di trasporto di cose per conto terzi, iscritte all'albo istituito con L. n. 298/74, - dei concessionari di autoservizi pubblici di linea o titolari di licenze per il trasporto di persone con autoveicoli da piazza o da noleggio con conducente, - esercenti attività di locazione di autoveicoli senza conducente, - titolari di scuole per conducenti di veicoli (C.M. 4.3.82 n. 11).

In caso di esercizi con durata diversa da dodici mesi, deve essere effettuato il ragguaglio ad anno.

Ai sensi dell'art. 102.6 le manutenzioni e riparazioni "ammortizzabili" (cioè quelle eccedenti il limite percentuale) si deducono per quote costanti nei:

- **5 esercizi** successivi;
- **3 esercizi** successivi se relative ai mezzi delle imprese di trasporto e alle imprese indicate dalla L. 449/97.

Lo spostamento della deducibilità genera imposte anticipate.

**Determinazione del limite del 5%** (art. 102.6), o altra percentuale:

+ *beni materiali ammortizzabili esistenti all'inizio dell'esercizio*, al lordo dei fondi di

ammortamento e quindi anche se completamente ammortizzati, in percentuale per i beni che vengono ammortizzati in parte secondo disposizioni di legge (es. telefonini, auto e per queste ultime con il limite fissato) e senza tenere conto dei beni completamente indeducibili (es. terreni sui quali insistono o di pertinenza dei fabbricati). L'eventuale rivalutazione ha effetto dal periodo previsto dalle singole leggi.

- *beni assistiti da contratti di manutenzione periodica*

= base di calcolo  $\times$  5%.

Per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il *primo esercizio*, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio.

Il maggior valore attribuito ai beni ammortizzabili per effetto della rivalutazione di cui alla L. 266/2005 ha effetto fiscale dal 3° esercizio successivo anche per quanto riguarda il plafond su cui calcolare la percentuale di manutenzioni deducibili.

Le imprese di trasporto possono dedurre il costo dei **pneumatici** integralmente nell'anno di acquisto come beni di consumo (eventuali acquisti per scorte non devono invece influenzare il reddito di esercizio). Per le altre imprese è preferibile distinguere tra: - costo per rigenerazione, che va tra le manutenzioni e - costo per acquisto nuovi pneumatici in sostituzione dei precedenti, che è opportuno inserire tra i materiali di consumo.

### **PEZZI DI RICAMBIO**

Il criterio di contabilizzazione dei pezzi di ricambio dipende dalla rilevanza degli importi, dalle quantità giacenti, dalla loro velocità di rotazione, dai programmi di approvvigionamento, dagli utilizzi per i vari cespiti, ecc. Il criterio di capitalizzazione seguito deve però assicurare il rispetto di postulati di bilancio e dei principi contabili relativi alle immobilizzazioni materiali ed alle rimanenze di magazzino.

**C.c.:** In base all'Oic 16, i pezzi di ricambio possono classificarsi in:

**1. Pezzi di basso costo unitario e di uso ricorrente.** Vengono solitamente rilevati come spese al tempo dell'acquisto. Trattasi cioè di pezzi che originano un carico pressoché costante al conto economico (art. 2426, n. 12 c.c.) e il cui valore a fine esercizio non è significativo. Per essi, infatti, il costo del controllo amministrativo analitico sarebbe antieconomico rispetto al valore complessivo del materiale stesso.

2. Pezzi di ricambio di **rilevante costo unitario e di uso non ricorrente** che costituiscono però una dotazione necessaria dell'impianto. Trattasi di pezzi solitamente non usati per lungo tempo, e talvolta mai usati, ma che è necessario mantenere per assicurare la continuità di funzionamento dell'impianto. Tali materiali vanno classificati tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati sulla vita del cespite cui si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore.

3. Pezzi di **rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente**. Trattasi cioè di pezzi che verranno utilizzati in breve tempo, ma che a fine esercizio hanno valore globale significativo e, pertanto, vengono capitalizzati. Tali pezzi vengono inclusi tra le rimanenze di magazzino e scaricati in base al consumo e debbono seguire i principi contabili delle rimanenze di magazzino.

**Fiscalmente** i pezzi di ricambio non sono disciplinati in modo specifico. In ogni caso si ritiene corretto il seguente trattamento:

- pezzi di **basso costo unitario e di uso ricorrente**: possono essere imputati a c.e. nell'esercizio di acquisizione e devono essere sommati alle spese di manutenzione ordinaria per la verifica del limite del 5%;
- pezzi di ricambio di **rilevante costo unitario e di uso non ricorrente**: sono soggetti ad ammortamento a partire dallo stesso esercizio dal quale decorre l'ammortamento del bene principale ovvero, se successivo, dall'esercizio di acquisizione;
- pezzi di **rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente**: il consumo di tali pezzi, dato da rimanenze iniziali + acquisti - rimanenze finali, deve essere sommato alle spese di manutenzione ordinaria per la verifica del limite del 5%.

La R.M. 9/070/1976 aveva precisato che i materiali di ricambio destinati alla manutenzione e riparazione e non rientranti tra i beni cui è diretta l'attività dell'impresa, non vanno indicati sul registro di magazzino.

**Iva** - La sostituzione di parti di beni strumentali effettuata nell'ambito di un contratto di appalto (o d'opera) avente ad oggetto la manutenzione degli stessi, anche se dà luogo al ritiro delle parti sostituite non comporta una permuta da assoggettare ad imposta ai sensi dell'art. 11/633. Occorre porre molta attenzione nella compilazione della documentazione necessaria a vincere la presunzione di cessione (Norma comp. n. 142).

### MANUTENZIONI E RITIRO PEZZI DIFETTOSI

Quando a seguito di una manutenzione (appalto di servizi o contratto d'opera) c'è il ritiro dei pezzi difettosi occorre distinguere due casi (R.M. 73/E/2003):

- il pezzo sostituito viene valorizzato - per cui il corrispettivo del servizio viene fissato al netto del valore assegnato ai beni ritirati, si è di fronte a due distinte operazioni con conseguente doppia fatturazione;
- il pezzo non viene valorizzato - la consegna del pezzo non è da assoggettare ad Iva.

### MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA'

Le spese possono suddividersi in:

- **ordinarie** - finalizzate al mantenimento dell'immobile e con cadenza frequente (L. 380/2001);
- **straordinarie** - finalizzate al mantenimento dell'immobile sostenute con scadenze lunghe o in casi eccezionali;
- **incrementative** - determinano un incremento di valore del bene e devono perciò essere imputate in ogni caso ad incremento del bene cui si riferiscono (con il limite civilistico del valore di mercato del bene). Es.: se la spesa è stata di € 1.500,00 ma il valore del bene può essere aumentato civilisticamente di € 1.000,00, la differenza diviene costo di esercizio; fiscalmente il supero rientra nel limite del 5%;
- **di trasformazione** - i lavori di trasformazione che modificano le caratteristiche degli immobili, anche senza aumentarne il valore, dovrebbero essere patrimonializzate sia civilisticamente (col limite del valore) che fiscalmente.  
Vedi § Immobili.

### ■ MARCHI

Vedi: Immobilizzazioni immateriali.

### ■ MATERIALI DI CONSUMO

Vedi: Rimanenze.

### ■ MENSA - PASTI - BEVANDE (ART. 51 - OIC 12)

Il servizio di mensa può essere messo a disposizione dei dipendenti con diverse modalità; condizione affinché la prestazione sia esente da imposte e contributi è che il servizio sia previsto per la generalità dei dipendenti o per categorie omogenee (reparti, turni, ...).

Le modalità di prestazione del servizio possono dividersi in:

1. servizio mensa gestito direttamente dall'impresa o servizio interaziendale;
2. prestazioni sostitutive della mensa (buoni pasto, servizio ristorante in esercizi convenzionati);
3. indennità di mensa (somme in denaro);
4. somministrazione diretta da parte del datore di lavoro.

L'azienda è libera di scegliere, tra le modalità citate, quella più idonea alle proprie esigenze, con la possibilità di una compresenza tra le stesse. Ad esempio, per una categoria di dipendenti si può istituire il servizio mensa, per un'altra si concedono i ticket. Sotto il profilo fiscale, non è, invece, consentita a combinazione di due sistemi di servizio mensa con riferimento allo stesso dipendente e nella medesima giornata lavorativa; se vengono assegnati un buono pasto ed una indennità sostitutiva, una andrà, in ogni caso, assoggettata a tassazione (C.M. 326/E/97).

**Mensa aziendale** gestita direttamente dall'impresa o tramite strutture interaziendali, anche attraverso appalto del servizio a ditte specializzate, per la generalità dei dipendenti o categorie omogenee: non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; per l'impresa i costi sono deducibili.

I costi sostenuti vanno imputati in base alla loro natura e non alla loro destinazione: così, i costi sostenuti per il servizio di mensa interno andranno imputati a B.14 (Oneri diversi di gestione), con l'eccezione del costo dei dipendenti addetti al servizio, imputati a B.9 (Costi per il personale) e dei costi per eventuali appalti imputati a B.7 (Costi per servizi).

L'Iva assolta per la somministrazione resa nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale è *detraibile*.

Con R.M. 35/E/2001, l'A.E. precisa che è corretta l'applicazione dell'Iva 4% per il riaddebito ad una società terza (C) dei costi per pasti consumati dai suoi dipendenti presso la mensa di altra impresa (B) concessa in gestione ad altri (A). Il gestore (A) addebita a (B) il costo mensa al 4% con Iva detraibile e questi riaddebita la parte di competenza a (C) con Iva 4% detraibile.

La R.M. n. 202 del 20.6.02 ribadisce che l'esonero dal rilascio della ricevuta fiscale e dallo scontrino per le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, è applicabile sia per le gestioni dirette che in appalto.

**Pasto fornito direttamente dall'impresa** (es. pasti consumati dai camerieri dei ristoranti, personale su aerei e navi): valgono le considerazioni fatte per la mensa aziendale, compresa la *detraibilità* dell'Iva. Sarebbe opportuno evidenziare in bilancio gli acquisti inerenti, con l'utilizzo di un apposito conto; es.: Acquisti c/ mensa. Per permettere il controllo è necessario emettere un documento interno riepilogativo mensile per tutti i pasti consumati.

**Pasti sostitutivi della mensa aziendale** (Dpcm 18.11.2005) dei dipendenti offerti alla generalità degli stessi o a categorie omogenee (**buoni pasto**, *ticket restaurant*): sono esenti da tassazione fino all'importo giornaliero di € 5,29 (€ 4,00 dal 2020) se cartacei e di € 7,00 (€ 8,00 dal 2020) se in formato elettronico, anche in presenza di personale assunto a tempo parziale e anche quando l'orario di lavoro non prevede il diritto alla pausa per il pranzo (R.M. n. 118/E/2006). Per l'impresa sono in ogni caso deducibili.

La C.M. 326/E/1997 prescrive che: - i buoni pasto non possono essere cedibili, né cumulabili, né commercializzabili, né convertibili in denaro; - tali vincoli devono essere riportati sul tagliando; - i buoni pasto devono essere datati e sottoscritti dal dipendente che li usufruisce. Non è preclusa la possibilità di integrazione monetaria da parte del dipendente.

La società di gestione buoni pasto emette fattura nei confronti del datore di lavoro il quale consegna il buono pasto al lavoratore che lo utilizza presso il pubblico esercizio convenzionato. Il pubblico esercizio convenzionato fattura alla società che ha emesso il buono un importo pari al controvalore dei ticket al netto di uno sconto riconosciuto quale corrispettivo del servizio. La R.M. 49/E/1996 ha chiarito che la base imponibile va determinata applicando lo sconto al valore facciale e scorpendo quindi dall'importo ottenuto l'Iva compresa. Il costo dei buoni va imputato alla voce B.7, per competenza; cioè con riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio. I ricavi relativi a prestazioni riscosse mediante consegna dei buoni pasto sono di competenza dell'esercizio in cui la prestazione è ultimata a prescindere dalla data di effettivo incasso del controvalore del ticket, lo sconto riconosciuto alla società emittente è di competenza dell'esercizio in cui si è verificata la prestazione indipendentemente dalla data di pagamento dei buoni.

*Contabilizzazione per la ditta utilizzatrice*

Es.: Scritture contabili all'acquisto dei buoni - € 4,96 + Iva 4% = € 5,16

==/==	a	Fornitori		5,16
Fornitori buoni pasto C.II.5			4,96	
Iva c/acquisti			0,20	

All'utilizzo dei buoni:

Buoni pasto dipendenti B.7	a	Fornitore buoni pasto		4,96
----------------------------	---	-----------------------	--	------

### *Contabilizzazione del pubblico esercizio che fornisce i pasti*

Il commerciante convenzionato quando fornisce il pasto e ritira il buono, emette ricevuta fiscale/scontrino con indicazione "Corrispettivo non incassato" (C.M. 97/97 - art.1 D.M. 23/1983), annota i corrispettivi non riscossi nel relativo registro iva e a fine mese emette fattura nei confronti della società di gestione dei buoni. Si ipotizza uno sconto in convenzione (compenso) del 5% (5,16 - 5% = 4,90 compresa Iva 10%, detraibile per la società di gestione).

==/==	a	==/==		5,16
Crediti v/ società buoni			4,90	
Sconti su buoni pasto			0,26	
		Ricavi Erario c/ Iva	4,71	
			0,45	

Al rapporto tra datore di lavoro e società di gestione dei *ticket* è applicabile l'aliquota del 4% (art.37 L. 413/91) mentre al rapporto tra società di gestione e pubblico esercizio dovrà applicarsi l'aliquota del 10%.

In riferimento ai primi di produttività la C.A.E 28/E/2016 cita i buoni pasto tra le misure che possono sostituire il premio di produttività.

Il buono pasto cartaceo può essere utilizzato presso negozi convenzionati fino ad un massimo di 8 buoni in un'unica spesa.

**Indennità sostitutive della mensa aziendale:** sono rappresentate da somme di denaro non soggette a tassazione entro limiti di importo giornalieri (€ 5,29 se i *ticket* sono cartacei, € 7,00 se si tratta di *ticket* elettronici - dal 2020, rispettivamente € 4,00 ed € 8,00) e purché siano riconosciute agli addetti:

- ai cantieri edili;
- alle strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture o di servizi di ristorazione.

La R.M. 41/E del 30.3.00 prevede che per il

diritto all'esenzione debbano inoltre congiuntamente ricorrere le seguenti condizioni:

- il lavoratore presti servizio in una fascia oraria che prevede una pausa pranzo;
- il lavoratore sia assegnato in misura stabile a una unità produttiva, che rappresenti la sua ordinaria sede di lavoro;
- il lavoratore si trovi in una località disagiata (difficoltà di raggiungere un esercizio pubblico per l'utilizzo dei buoni pasto).

I **canoni** di locazione anche finanziaria e le **spese** relative al funzionamento di strutture relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti sono deducibili (art. 95.2).

**SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE** - Agli effetti dell'imputazione dei costi, possono verificarsi le seguenti situazioni:

- **pasti consumati dall'amministratore** in ragione della sua funzione:
  - durante le proprie trasferte, fuori dal proprio domicilio fiscale - rimborsi spese documentate, deducibili;
  - nell'ambito del proprio domicilio fiscale, venendo quindi meno i presupposti della trasferta - costi deducibili da sommare al compenso monetario dell'amministratore e da assoggettare in capo all'amministratore a tassazione, e contributi previdenziali (nei limiti di quanto complessivamente deliberato in assemblea);
  - nell'ambito del proprio domicilio fiscale oltre i limiti del compenso deliberato in assemblea: compenso indeducibile da assoggettare in ogni caso a tassazione e contributi previdenziali.
- **Pasti consumati dai dipendenti:**
  - in funzione del loro lavoro esterno di montaggio e simili presso clienti: costi vari di montaggio, interamente deducibili.
  - in occasione dello svolgimento dei propri incarichi durante le trasferte (fuori dal domicilio fiscale corrispondente al comune sede di lavoro): rimborsi spese, deducibili;
  - nell'ambito del comune sede di lavoro (manca il requisito della trasferta): costi deducibili per l'impresa, ma da inserire come "fringe benefit" in busta paga, al dipendente.
- **Pasti offerti alla generalità dei dipendenti** (o categorie) in determinate occasioni, es. 25° dell'azienda, Santo patrono, ecc.: liberalità deducibili nel limite del 5% delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
- **Pasti pagati a dipendenti del fornitore**

**o del cliente:**

- per previsione contrattuale in occasione del montaggio per l'acquisto di nuovi macchinari – spese integralmente deducibili da imputarsi in base alla finalità (CTC Sez. XII, 3.7.95 n. 2606) quali spese varie di montaggio, incrementative del costo del bene ammortizzabile, ecc.;
- per visite presso la ditta venditrice onde verificare materiali e/o metodologie di costruzione della commessa - costi vari di commessa, interamente deducibili.

Vedi anche § Spese di rappresentanza

**Cena in occasione di festività o ricorrenze** (es. Natale) - Le cene di fine anno o in occasione di ricorrenze:

- non sono assimilabili a quelle relative a trasferte di dipendenti;
- essendo in concomitanza con le festività natalizie o con ricorrenze diverse, non possono rientrare nella fattispecie ex art. 95.3 (in quanto, tra l'altro, non attinente a cene fuori dal territorio Comunale);
- se sono offerte esclusivamente ai dipendenti, non possono qualificarsi come spese di rappresentanza.

In questo senso le stesse rientrano nel campo di applicazione ex art. 109.5 con deducibilità del costo al 75% (entro il limite del 5%) ed indetraibilità iva.

Vedi anche § Spese di rappresentanza.

**Distributori automatici** in azienda - Per le somministrazioni di alimenti e bevande, erogati attraverso distributori automatici collocati all'interno dell'impresa, non opera il divieto di detrazione Iva stabilito dall'art. 19 bis1 lett. f) DPR 633. Quindi l'Iva assolta per l'acquisto della macchina e per alimenti e bevande è detraibile. Ai fini reddituali la macchina è trattata come un bene strumentale mentre alimenti e bevande ricadono tra le spese per il personale (deducibili entro il limite del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente; art. 100) o tra le spese di rappresentanza se non ci sono dipendenti (deducibili al 100% se di costo unitario inferiore ad € 50 e iva detraibile se il costo è inferiore a € 50,00). Condizioni indispensabili sono: - macchine installate nei locali dell'azienda; - beni

consumati all'interno dei locali medesimi; - prestazioni gratuite.

**Panini e bibite** pagate dall'azienda per i dipendenti che si fermano nell'intervallo di lavoro per esigenze aziendali, come servizio sostitutivo della mensa aziendale, sono costi deducibili entro il limite del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente (art. 100) con Iva detraibile. Se invece alimenti e bevande sono tassati in capo al dipendente come benefici, la somma corrispondente è fiscalmente deducibile per intero. Non concorre però a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni e servizi ricevuti se complessivamente di importo non superiore, nell'intero periodo di imposta, ad € 258,23 (art. 51.2).

**Ristoranti** - I pasti (che costituiscono servizi) consumati dai dipendenti lasciano intatta la detraibilità dell'Iva pagata sugli acquisti e la deducibilità del relativo costo.

■ **MINUSVALENZE**

- ARTT. 101.1 / 2425 / 2427

La minusvalenza è costituita dalla differenza negativa tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato.

Nel conto economico le minusvalenze, sia ordinarie che straordinarie, vanno allocate alla voce B.14 - Oneri diversi di gestione (tranne le minusvalenze finanziarie, che vanno iscritte nella voce C.17 Oneri finanziari).


Le minusvalenze sono deducibili se realizzate, fiscalmente indeducibili se generate da iscrizioni in bilancio.

Le minusvalenze derivanti da cessioni di beni a deducibilità parziale sono deducibili in proporzione al rapporto tra l'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

→ Le minusvalenze derivanti da assegnazione di beni ai soci sono indeducibili.

Vedi § Partecipazioni § Irap.

■ **OBBLIGAZIONI**



A differenza delle azioni, che attribuiscono la qualità di socio e vengono emesse a fronte del conferimento di capitali di rischio, le obbligazioni incorporano un'operazione di finanziamento in forza della quale il sottoscrittore ha diritto alla restituzione della somma mutuata oltre ad una remunerazione pattuita che può consistere in un interesse annuo fisso o anche nel disaggio tra il valore nominale di rimborso e il prezzo di emissione.

**Art. 2412** - La società può emettere obbligazioni per una somma non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci sono tenuti ad attestare per iscritto il rispetto di tale condizione.

Il prestito obbligazionario non può avere durata indeterminata e l'eventuale proroga equivale ad una nuova emissione. L'emissione è deliberata dall'organo amministrativo, a meno che la legge o lo statuto dispongano diversamente (non può essere assegnato il compito di deliberare l'emissione di un prestito obbligazionario all'assemblea straordinaria, perché le materie sulle quali essa deve deliberare sono elencate all'art. 2365 c.c. e possono essere estese dalla legge, ma non dallo statuto).

La delibera di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio, il quale provvede anche al successivo deposito e iscrizione al registro delle imprese (la delibera produce effetti e può essere eseguita solo dopo l'iscrizione nel registro delle imprese).

L'art. 2424 c.c. "Contenuto dello stato patrimoniale", disciplina la riclassificazione delle poste contabili connesse all'emissione di prestiti obbligazionari. In base a tale disposizione:

- le obbligazioni emesse e non rimborsate vanno riclassificate nella posta passiva D.1 Obbligazioni; qualora le obbligazioni possano essere oggetto di conversione vanno riclassificate nella posta passiva D.2 Obbligazioni convertibili;
- il disaggio di emissione va rilevato in sede di prima iscrizione nella posta attiva D) *Ratei e risconti attivi* e successivamente è ad-

debitato a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali;

- l'aggio di emissione, va rilevato in sede di prima iscrizione nell'aggregato passivo E) *Ratei e risconti passivi*, e successivamente è accreditato a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a rettifica degli interessi passivi nominali;

L'art. 2426 n. 7 c.c. prescrive che il disaggio e l'aggio su prestiti siano rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato.

L'Oic 19 definisce il disaggio di emissione quale differenza negativa tra il prezzo di emissione e il loro valore nominale (sotto la pari), l'aggio la differenza positiva tra il prezzo di emissione e il loro valore nominale (sopra la pari).

**Obbligazioni al portatore:** l'emissione di un prestito obbligazionario al portatore assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 del D Lgs 231/07 che pone il divieto di operare il trasferimento di titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superiore ai limiti di legge, fatta in ogni caso salva la possibilità di effettuare l'operazione tramite gli intermediari finanziari abilitati.

**Ritenute sugli interessi:** l'aliquota sui redditi obbligazionari, emessi da quotate e non, è attualmente pari al 26%. La ritenuta è **a titolo definitivo** per le persone fisiche, società semplici, fondi pensione, fondi immobiliari, cooperative, enti, comuni, provincie, **d'acconto** per gli altri soggetti.

Secondo la Ctp di Reggio Emilia n. 197/2018 la rinuncia dei soci agli interessi maturati su un prestito obbligazionario non comporta l'incasso giuridico delle somme (in contrasto con orientamento del Fisco).

**Versamento delle ritenute:** entro il giorno 16 del mese successivo a quello di **maturazione**. Le ritenute su interessi corrisposti da non residenti vanno, invece, versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di **pagamento** da parte dell'azienda. In questo caso l'obbligo di versamento ricade sull'azienda di credito o su altro intermediario residente che intervenga nell'operazione (se manca l'intermediario residente vi è l'obbligo di dichiarare il reddito con tassazione ordinaria salvo opzione per quella sostitutiva).

Il **momento di emissione** coincide con la data di approvazione della **delibera** consi-

liare.

La D.R.E. dell'Emilia Romagna afferma che anche per i prestiti a tasso variabile, il confronto si effettua al momento di emissione (nota 15.11.2004).

**Obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili e postergazione (C.M. n. 4/E del 6.3.2013):** l'art. 32 del DL 83/2012 ha previsto la possibilità per le società non quotate di emettere titoli obbligazionari che prevedano clausole di partecipazione agli utili e di subordinazione, alle seguenti condizioni:

1. la durata non deve essere inferiore a 36 mesi;
2. la clausola di postergazione deve prevedere il diritto al rimborso (della quota capitale e della quota interessi, ovvero solo della quota interessi) subordinatamente a tutti o solo di alcune categorie degli altri creditori della società, mantenendo la prelazione al rimborso rispetto agli azionisti (condizione necessaria affinché operi tale postergazione del credito è che la società debitrice si trovi in stato di liquidazione volontaria o soggetta a procedura concorsuale);
3. la remunerazione deve essere necessariamente composta da una parte fissa e da una parte variabile; il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento pro tempore vigente; la parte variabile del corrispettivo deve, invece, essere determinata in misura proporzionale al risultato economico dell'impresa emittente. La variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso della quota capitale dell'emissione.

**Obbligazioni a rendimento variabile:** i tempi e l'entità del pagamento degli interessi passivi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all'andamento economico della società.

**Obbligazioni a premio:** al pagamento degli interessi periodici è abbinato il diritto a partecipare a un sorteggio periodico di premi.

**Obbligazioni indicizzate:** tengono conto della svalutazione monetaria dell'investimento e dell'andamento di particolari parametri.

**Interessi passivi:** sono deducibili secondo l'art. 96 del Tuir gli interessi passivi relativi a cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari che rispettano le seguenti condizio-

ni alternative:

- i titoli sono negoziati in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione;
- i titoli non quotati siano detenuti da investitori qualificati che non posseggono più del 2% del capitale sociale della società emittente e il beneficiario degli interessi sia residente in Italia o in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni.

**Spese di emissione:** sono deducibili nell'esercizio in cui sono emesse le cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio (principio di cassa).

## EMISSIONE ALLA PARI - CONTABILIZZAZIONE

### 1) Sottoscrizione contestuale all'emissione:

Obbligazionisti c/ sottoscrizioni	a	Prestito obbligazionario
Banca c/c	a	Obbligazionisti c/ sottoscrizioni

Alla scadenza delle cedole:

Interessi passivi su obbligazioni	a	==/=
		Banca c/c Erario c/ ritenute

Alla chiusura dell'esercizio:

Interessi passivi su obbligazioni	a	Ratei passivi
-----------------------------------	---	---------------

Al rimborso del prestito:

Prestito obbligazionario	a	Banca c/c
--------------------------	---	-----------

### 2) Sottoscrizione in data successiva:

Es.: Valore nominale € 500.000,00; interesse 3%; ritardo 30 gg.

$500.000,00 \times 3 \times 30 / 36.000,00 = € 1.250,00$   
 $\times 26\% = € 325,00$

==/=	a	==/=	501.250,00	
Obbligazionisti c/ sottoscriz.			500.925,00	
Erario c/ ritenute subite			325,00	
		Prestito obbligazionario	500.000,00	
		Interessi passivi su obbligazioni	1.250,00	



## BILANCI 2020

Invariato il resto; la cedola sarà pagata per intero a tutti i sottoscrittori indipendentemente dalla data di sottoscrizione di ciascuno.

### EMISSIONE SOTTO LA PARI - CONTABILIZZAZIONE

Es.: Spa emette un prestito obbligazionario: valore nominale € 8.000,00, prezzo di sottoscrizione € 7.000,00. Rimborso in quattro quote costanti di € 2.000,00 annue, a fine esercizio.

La determinazione della quota di disagio viene effettuata mediante l'utilizzo della metodologia semplificata illustrata dall'Oic 19.

Esercizio	Obbligaz. in circolazione all'inizio esercizio / sommi valori obbligaz. in circolaz. all'inizio di ciascun 4 e
1	8.000,00/(8.000,00+6.000,00+4.000,00+2.000,00)
2	6.000,00/(8.000,00+6.000,00+4.000,00+2.000,00)
3	4.000,00/(8.000,00+6.000,00+4.000,00+2.000,00)

4	2.000,00/(8.000,00+6.000,00+4.000,00+2.000,00)	1.000,00	100,00
---	--	----------	--------

nell'esercizio di emissione dovranno essere effettuate le seguenti rilevazioni contabili:

a) emissione obbligazioni:

==/==	a	Obbligazioni	8.000,00
Disaggio		1.000,00	
Obbligazioni c/ sottoscrizione		7.000,00	

b) versamento da parte degli obbligazionisti:

Banca	a	Obbligazionisti c/ sottoscrizione	7.000,00
-------	---	-----------------------------------	----------

c) rimborso quota annuale pari a 2.000,00:

Obbligazioni	a	Banca	2.000,00
--------------	---	-------	----------

d) rilevazione quota disagio di competenza dell'esercizio 1 (vedi tabella sopra):

Oneri finanziari	a	Disaggio	400,00
------------------	---	----------	--------

Nello Stato patrimoniale al termine dell'esercizio 1:

Attivo D) Ratei e risconti, Disaggio € 600,00	Passivo D) Debiti D.1) Obbligazioni € 6.000,00
---	--

Nel Conto economico:  
C.17 Oneri Finanziari € 400,00

Nel caso di rimborso periodico del prestito obbligazionario, si rileva in ogni esercizio:

- a) il rimborso agli obbligazionisti della quota annua di € 2.000,00;
- b) la quota di disagio di competenza di ciascun esercizio per un ammontare pari all'im-

porto indicato nella tabella sopra esposta.

Stato patrimoniale al termine dell'esercizio 2:

Attivo D) Ratei e risconti, Disaggio € 300,00	Passivo D) Debiti D.1) Obbligazioni € 4.000,00
---	--

Nel Conto economico:  
C.17 Oneri Finanziari € 300,00

Stato patrimoniale al termine dell'esercizio 3:

Attivo D) Ratei e risconti, Disaggio € 100,00	Passivo D) Debiti D.1) Obbligazioni € 2.000,00
---	--

Nel Conto economico:  
C.17 Oneri Finanziari € 200,00

Stato patrimoniale al termine dell'esercizio 4:

Attivo D) Ratei e risconti, Disaggio € 0,00	Passivo D) Debiti D.1) Obbligazioni € 0,00
---	--

Nel Conto economico:  
C.17 Oneri Finanziari € 100,00

### ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI PROPRIE

Es.: Spa acquista sul mercato obbligazioni proprie valore nominale € 1.000,00 al prezzo di € 900,00.

a) acquisto obbligazioni proprie sul mercato:

## BILANCI 2020

Obbligazioni proprie	a	==/==		1.000,00
		Banca c/c	900,00	
		Proventi finanziari	25,00	
		Disaggio	75,00	

I proventi finanziari vengono così determinati:

Provento finanziario “apparente” (€ 100,00) – quota di disaggio connessa alle obbligazioni acquistate rispetto al totale obbligazioni emesse (1/8 di 600,00 che rappresenta il disaggio di competenza dei 3 esercizi successivi) (€ 75,00) = provento finanziario “netto” (€ 25,00).

b) rilevazione rimborso quota annuale:

Obbligazioni proprie	a	Obbligazioni proprie		333,00
----------------------	---	----------------------	--	--------

c) rilevazione quota di disaggio di competenza dell'esercizio:

Quota competenza disaggio (c.e.)	a	Disaggio		262,50
----------------------------------	---	----------	--	--------

ossia 7/8 (ovvero la percentuale di obbligazioni non oggetto di acquisto) di 300,00.

Lo **Stato patrimoniale** al 31.12 sarà pertanto contraddistinto dalle seguenti poste:

Attivo

D) Ratei e risconti,

D) Debiti

Disaggio € 262,50 (600,00-75,00-262,50)

D.1) Obbligazioni € 3.000,00

Nel **Conto economico** comparirà invece

la seguente posta:

C.16 Proventi finanziari € 25,00

C.17 Oneri Finanziari € 262,50

**D.lgs. 139/2015:** a decorrere dagli esercizi iniziati dall'1/1/2016, è eliminata la separa-

ta indicazione in bilancio dell'aggio/ disaggio su prestiti.

### VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Vedi § Partecipazioni e titoli

### CESSIONE DI OBBLIGAZIONI

La cessione di obbligazioni iscritte nell'attivo circolante genera ricavi (art. 85.1 lett. e) mentre genera plusvalenze (art. 86.1) o minusvalenze (art. 101.1) la cessione di obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni.

### OMAGGI

Vedi anche “Premi - Operazioni e concorsi a premio” - “Spese di rappresentanza”.

Per gli omaggi ai dipendenti vedere il paragrafo “Dipendenti: retribuzioni e contributi”.

Per le giacenze di omaggi da fornitori vedere il paragrafo “Rimanenze”.

Il trattamento fiscale degli omaggi dipende dal soggetto destinatario del bene (cliente, dipendenti) e dalla tipologia del bene omaggiato (oggetto o meno dell'attività dell'impresa, premio, sconto, ...).

Gli **omaggi alla clientela**, attuale o potenziale, rientrano in linea generale tra le spese di rappresentanza e sono deducibili:

- integralmente se di costo unitario **non superiore ad € 50**;
- nei limiti fissati dal DM 19.11.2008 per le spese di rappresentanza, se di **costo superiore ad € 50**.

L'iva sull'acquisto di beni da destinare ad omaggio è detraibile se il loro valore unitario non supera **€ 50**.

Si riassumono le principali casistiche.

**IVA** - In merito al trattamento Iva delle cessioni gratuite di beni, si distinguono i seguenti casi:

Natura dell'operazione	Impresa: regime Iva <sup>(6)</sup>	Impresa: regime IIDD	Beneficiario e relativo regime IIDD
Omaggi di beni non rientranti nell'attività d'impresa di costo unitario non > € 50 non effettuati a dipendenti <sup>(1)</sup>	Cessione fuori campo art. 2 Iva sull'acquisto detraibile	Spese di rappresentanza (B7) interamente deducibili	<b>Beneficiario:</b> Chiunque (diverso dai dipendenti) - <b>Soggetto Iva:</b> sopravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi) <sup>(2)</sup> - <b>Privato:</b> nessuna tassazione

## BILANCI 2020

Natura dell'operazione	Impresa: regime Iva <sup>(6)</sup>	Impresa: regime IIDD	Beneficiario e relativo regime IIDD
Omaggi di beni non rientranti nell'attività di impresa di costo unitario > € 50 <sup>(4)</sup>	Cessione fuori campo art. 2  Iva sull'acquisto indetraibile	Spese di rappresentanza (B7) deducibili se rispettano i criteri stabiliti dal DM 19.11.2008; altrimenti indeducibili	<b>Beneficiario:</b> Chiunque (diverso dai dipendenti) - <b>Soggetto Iva:</b> sopravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi) <sup>(2)</sup> - <b>Privato:</b> nessuna tassazione <sup>5</sup>
Omaggi di beni non rientranti nell'attività di impresa fatti a dipendenti e per qualunque importo	Cessione fuori campo art. 2  Iva sull'acquisto indetraibile	Costi per il personale (B9) deducibili Irpef / Ires <sup>(3)</sup> ma non Irap	<b>Beneficiario:</b> Dipendenti - Sono reddito da lavoro dipendente esclusi gli omaggi il cui valore normale totale annuo non sia > di € 258,23 (se si supera il limite, il valore concorre per intero a formare il reddito del dipendente)
Omaggi di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati	Cessione fuori campo art. 2  Iva sull'acquisto detraibile	Merci c/acquisti (B6) interamente deducibili o spese di rappresentanza interamente deducibili (a seconda che siano o meno beni oggetto dell'attività)	<b>Beneficiario:</b> Chiunque - <b>Soggetto Iva:</b> sopravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi) <sup>(2)</sup> - <b>Privato:</b> nessuna tassazione
Cessione gratuita a Onlus di beni non di lusso rientranti nell'attività d'impresa <sup>(7)</sup>	Cessione esente art. 10 n. 12 L'iva sull'acquisto se era detraibile non va rettificata in sede di dichiarazione Iva	Merci c/acquisti (B6) interamente deducibili	<b>Beneficiario:</b> Onlus Diventano componenti di reddito sulla base dell'apposito regime fiscale adottato dall'ente
Cessione gratuita di prodotti alimentari non vendibili (es: in prossimità della scadenza) a Onlus	Cessione fuori campo art. 6.15 L. 133/99 (i beni si considerano distrutti) L'iva sull'acquisto se era detraibile non va rettificata in sede di dichiarazione Iva	Merci c/acquisti (B6) interamente deducibili o spese di rappresentanza interamente deducibili (a seconda che siano o meno beni oggetto dell'attività)	<b>Beneficiario:</b> Onlus Diventano componenti di reddito sulla base dell'apposito regime fiscale adottato dall'ente
Cessione gratuita di prodotti editoriali e dotazioni informatiche non più commercializzabili a determinati soggetti	Cessione fuori campo art. 54 L. 342/00 (i beni si considerano distrutti) L'iva sull'acquisto se era detraibile non va rettificata in sede di dichiarazione Iva	Merci c/acquisti (B6) interamente deducibili o spese di rappresentanza interamente deducibili (a seconda che siano o meno beni oggetto dell'attività)	<b>Beneficiario:</b> Enti locali, carceri, scuole, istituti religiosi, orfanotrofi Diventano componenti di reddito sulla base dell'apposito regime fiscale adottato dall'ente
Omaggi di beni rientranti nell'oggetto proprio dell'impresa di qualunque importo	Cessione imponibile <sup>(4)</sup>  Iva sull'acquisto detraibile  L'iva sulla cessione, con rinuncia alla rivalsa, è costo indeducibile	Spese di rappresentanza (B7) deducibili se di valore unitario non > € 50 o se rispettano i criteri stabiliti dall'apposito DM 19.11.2008; altrimenti indeducibili	<b>Beneficiario:</b> Chiunque (diverso dai dipendenti) - <b>Soggetto Iva:</b> sopravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi) <sup>(2)</sup> - <b>Privato:</b> nessuna tassazione <sup>(5)</sup>

## BILANCI 2020

Natura dell'operazione	Impresa: regime Iva <sup>(6)</sup>	Impresa: regime IIDD	Beneficiario e relativo regime IIDD
Omaggi di beni rientranti nell'oggetto proprio dell'impresa fatti a dipendenti di qualunque importo	Cessione imponibile <sup>(4)</sup> Iva sull'acquisto detraibile  L'iva sulla cessione, con rinuncia alla rivalsa, è costo indeducibile	Costi per il personale (B9) deducibili Irpef / Ires <sup>(3)</sup> ma non Irap	<b>Beneficiario:</b> Dipendenti Sono reddito da lavoro dipendente esclusi gli omaggi il cui valore normale totale annuo non supera € 258,23 (se si supera il limite, il valore concorre per intero a formare il reddito del dipendente)

<sup>(1)</sup> Per costo unitario non superiore a € 50 occorre fare riferimento all'imponibile.

In caso di confezioni regalo (es ceste natalizie), per vedere se superano € 50, va considerato l'intero valore e non quello dei singoli componenti.

In caso di omaggi di oggetti promozionali (agende, calendari, penne, cappellini, ..) contrassegnati dal logo aziendale si fa riferimento al costo unitario.

<sup>(2)</sup> Se gli omaggi sono erogati ad agenti / consulenti esterni e l'importo non è di modico valore rispetto all'ammontare dei compensi che essi normalmente ricevono, si tratta di compensi in natura soggetti a ritenuta e contributi (es: valore omaggio € 200 e provvigioni corrisposte € 1.000).

<sup>(3)</sup> Gli omaggi che rientrano tra le spese ricreative (brindisi augurali, pranzi e cene sociali, ..) erogati alla generalità dei dipendenti (o a loro categorie) sono deducibili Ires/Irpef nei limiti del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente.

La C.M. 326/97 precisa che categoria deve essere inteso in senso lato, quindi anche tutti i dipendenti che si sposano, ai quali nasce un figlio, ecc..

<sup>(4)</sup> Se l'impresa non si è potuta detrarre l'iva sull'acquisto, ad esempio perché opera in un regime speciale Iva, allora anche la cessione è fuori campo Iva art. 2.

<sup>(5)</sup> E' invece considerato reddito (art. 67) se deriva da vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi, scommesse, premi per prove di abilità o sorte o come riconoscimento di meriti artistici, scientifici o sociali. Per le modalità di tassazione vedasi "manifestazioni a premio".

<sup>(6)</sup> Per omaggi inviati nella UE si applica la disciplina prevista per l'Italia (vedi tabella sopra); per quelli verso Paesi Extra UE l'operazione viene assimilata a una vendita e diventa quindi una esportazione da fatturare art. 8.

<sup>(7)</sup> L'agevolazione spetta se beni donati: sono fallati (presentano cioè imperfezioni, alterazioni, danni o vizi); non sono derrate alimentari né prodotti farmaceutici; presentano imperfezioni, alterazioni, danno o vizi che non modificano l'idoneità di utilizzo ma non ne consentono tuttavia la commercializzazione; fino ad un importo, corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito di impresa dichiarato dal cedente.

### A) Beni la cui produzione o il cui commercio costituisce OGGETTO DELL'ATTIVITA' dell'impresa: Cessione soggetta ad Iva.

Al momento dell'acquisto l'impresa registra il costo sostenuto indistintamente rispetto agli altri acquisti di merci e si porta in detrazione l'Iva; la successiva cessione gratuita del bene deve essere assoggettata ad Iva, rientrando pertanto nel volume d'affari ai sensi dell'art. 2.2 n. 4 DPR 633 e figurando tra i ricavi ai sensi dell'art. 85/917. A tal fine l'impresa può scegliere di operare in una delle alternative di seguito descritte.

1) Emissione della **fattura per ogni singola operazione:**

a) senza rinuncia alla rivalsa dell'Iva - sul-

la fattura porre la dicitura "Cessione gratuita ai sensi dell'art. 2/633 con obbligo di rivalsa ai sensi dell'art. 18/633". Il cliente porterà in detrazione l'Iva pagata (se detraibile);

b) con rinuncia alla rivalsa dell'Iva che resterà a carico dell'impresa - sulla fattura porre la dicitura "Cessione gratuita ai sensi dell'art. 2/633 senza obbligo di rivalsa ai sensi dell'art. 18" (n.b.: l'Iva addebitata in fattura, non richiesta al cliente, è **costo indeducibile** ai sensi dell'art. 99.1). Mentre il cedente deve versare l'Iva indicata in fattura, chi riceve il bene deve registrare la fattura sul Registro acquisti ma non potrà detrarsi l'Iva.

### CONTABILITÀ DEL CEDENTE

## BILANCI 2020

Clienti	a	==/==		122,00
		Omaggi a clienti	100,00	
		Iva c/vendite	22,00	

- se si esercita la rivalsa dell'Iva:

==/==	a	Clienti		122,00
Spese rappresentanza			100,00	
Cassa			22,00	

- se non si esercita la rivalsa dell'Iva:

==/==	a	Clienti		122,00
Spese rappresentanza			100,00	
Imposte indeducibili			22,00	

Economicamente l'operazione si configura nel modo seguente:

Es. merci c/acquisti	€ 100,00
ricavi per omaggi	€ 100,00
costi indeducibili	€ 22,00
spese di rappresentanza	€ 100,00

Incidenza fiscale:

- merci c/ acquisti è compensato dai ricavi per omaggi - nessun rilievo;
- spese di rappresentanza - la loro deducibilità dipende dal valore unitario e dall'inerenza del bene ceduto

### CONTABILITÀ DEL CESSIONARIO

- se si corrisponde l'Iva:

==/==	a	Fornitori		122,00
Merci c/ acquisti			100,00	
Iva c/ acquisti			22,00	
Fornitori	a	==/==		122,00
		Omaggi da fornitori	100,00	
		Cassa	22,00	

- se non si corrisponde l'Iva:

==/==	a	Fornitori		122,00
Merci c/acquisti			100,00	
Iva indetraibile (ma deducibile dal reddito)			220,00	
Merci c/acquisti	a	Iva indetraibile		22,00
Fornitori	a	Omaggi da fornitori		122,00

2) Emissione di una **autofattura singola** per ciascuna cessione o **globale** per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese.

### CONTABILITÀ DEL CEDENTE

Clienti	a	==/==		122,00
X autofattura		Merci c/vendite	100,00	
		Iva c/vendite	22,00	
==/==	a	Clienti		122,00
Abbuoni, sconti e omaggi passivi su vendite		X autofattura	100,00	
Imposte e tasse dell'esercizio (non deducibili fiscalmente)			22,00	

### CONTABILITÀ DEL CESSIONARIO

Non essendoci fattura, non si fanno rilevazioni contabili.

3) Annotazione giornaliera nel **registro degli omaggi**, preventivamente numerato, con l'indicazione del cessionario, del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta (senza emissione di fattura).

**B) Beni la cui produzione o il cui commercio NON costituisce OGGETTO DELL'ATTIVITA' dell'impresa. La successiva cessione è FUORI CAMPO IVA**, art. 2.2 n. 4 Dpr 633. L'Iva pagata al momento dell'acquisto può essere detratta se il valore del bene non era superiore a € 50,00, mentre è indetraibile se il valore unitario di acquisto superava € 50,00, art. 19-bis1 lett. h Dpr 633. Non è necessario emettere fattura; è sufficiente accompagnare l'omaggio con un Ddt con causale "Cessione gratuita di beni non di propria produzione", oppure annotare sul libro degli omaggi i singoli beneficiari ed i beni regalati. → Se l'omaggio è costituito da un cesto natalizio il valore di riferimento ai fini della deducibilità di tale spesa di rappresentanza dal reddito è dato dal costo complessivo della confezione.

### CONTABILITÀ DEL CEDENTE

Spese di rappresentanza (deduc./parz.ded.)	a	Fornitori		100,00
--	---	-----------	--	--------

### CONTABILITÀ DEL CESSIONARIO

Non essendoci fattura, non si fanno rilevazioni contabili.

### DOCUMENTO DI TRASPORTO

Per il trasporto a destinazione di beni ceduti gratuitamente, l'impresa deve emettere un Ddt con causale "cessione gratuita" (a meno che non siano accompagnati da fattura o la stessa sia emessa entro le ore 24 del giorno in cui av-

viene la consegna), specificando la causale del trasporto (omaggio, cessione gratuita, ecc.), al fine di individuare il destinatario finale dell'omaggio e dimostrare l'inerenza della spesa.

Per ridurre l'impegno dell'emissione dei Ddt è possibile:

- compilare un solo documento per la consegna di un certo numero di omaggi destinati in un unico luogo (es. funzionari o impiegati di uno stesso ente o società);
- dare disposizione al fornitore di consegnare direttamente gli omaggi ai nominativi segnalati.

In questo caso sarà buona norma allegare alla fattura che si riceverà o copia del Ddt emesso dal venditore o l'elenco dei destinatari degli omaggi.

#### **UNICA CONFEZIONE REGALO**

Se un omaggio è composto da più beni, come il cesto natalizio, il valore di € 50,00 deve essere conteggiato avendo riguardo all'omaggio nel suo complesso non ai singoli beni che lo compongono.

#### **OGGETTI PROMOZIONALI**

Si tratta di locandine, calcomanie, oggetti pubblicitari appositamente contrassegnati, agende, penne, calendari, magliette, cappellini, ...), che devono essere inclusi tra le spese di rappresentanza. Qualora il costo unitario non ecceda € 50,00 sono interamente deducibili (limite detraibilità iva € 50,00). *Sono esonerati da Ddt.*

#### **CAMPIONI GRATUITI DI MODICO VALORE CONTRASSEGNA TI**

Non sono considerati cessioni e non devono essere fatturati (art. 2.3, lett. d) DPR 633), ma danno diritto alla detrazione dell'Iva pagata all'acquisto; *sono esonerati anche da Ddt.* In merito alla definizione di "modico valore", in assenza di disposizioni normative che ne definiscano il concetto, si ritiene che debba farsi riferimento agli usi commerciali, restando comunque esclusi i beni di valore significativo (R.M. 07/02/1991 n. 430047).

Perché un campione sia tale, deve:

- rappresentare il bene originario, da cui è stato tratto o che viene riprodotto in tutto o in parte;
- riprodurre fedelmente le caratteristiche organolettiche della merce che rappresenta.

Lo scopo del campione è, e deve rimanere, essenzialmente e sostanzialmente dimostrativo.

Appositamente contrassegnati vuol dire che il campione deve riportare la dicitura "campione gratuito" stampata in modo indelebile (es.

incisione, inchiostro indelebile, serigrafia).

Modico valore, si riferisce al singolo campione; è ininfluenza il valore complessivo (R.M. 3.4.03 n. 83).

Condizioni per la non imponibilità Iva sono: - gratuità, - apposito contrassegno, - modico valore.

#### **CESSIONI GRATUITE DI BENI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI, ASSISTENZIALI E ONLUS**

Tali cessioni sono esenti Iva (art. 10 n. 12, del Dpr 633); la società dovrà quindi emettere fattura (o autofattura) al valore normale, in esenzione di imposta.

Attenzione: l'Iva eventualmente detratta deve essere rettificata.

Vedi "Oneri di utilità sociali", "cessioni gratuite di beni alle Onlus".

#### **CESSIONI GRATUITE DI BENI AL DI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE**

**Omaggi nella UE:** per le cessioni gratuite in ambito CE, mancando il presupposto della onerosità dell'operazione, non è applicabile il regime speciale della non imponibilità Iva ai sensi dell'art. 41 DL 331/93; vedere quanto previsto per le cessioni gratuite in Italia (art. 56 Dl 331/93).

**Omaggi extra UE:** le cessioni gratuite di beni all'estero sono non imponibili art. 8/633.

#### **OMAGGI A CONSULENTI, AGENTI, RAPPRESENTANTI**

Nei confronti di soggetti che eseguono prestazioni a favore dell'azienda senza un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o senza un rapporto di dipendenza, l'omaggio è deducibile se di modico valore rispetto ai compensi che normalmente essi ricevono (es. valore omaggio € 100,00, provvigioni corrisposte € 10.000,00). Gli omaggi il cui valore risultasse invece nettamente sproporzionato (es. valore omaggio € 200,00, provvigioni corrisposte € 1.000,00) dovranno essere qualificati come compenso in natura e di conseguenza assoggettati a ritenuta.

#### **BUONI ACQUISTO O REGALO - BUONI VOUCHER A DIPENDENTI - CLIENTI**

I Buoni acquisto o regalo - buoni voucher non possono essere qualificati quali titoli rappresentativi di merce bensì semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (R.M. n. 21/E/2011). La circolazione del buono medesimo non comporta anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto e di conseguenza non assume rilevanza ai fini iva, la quale a

differenza avviene nel momento della cessione del bene e/o prestazione del servizio. Soggetti parte dell'operazione sono la Società emittente, l'Azienda Cliente, il Beneficiario del buono e l'Esercizio Convenzionato.

**Rapporto tra Emittente e Azienda Cliente:** la cessione del buono non assume rilevanza ai fini Iva (art. 2.3 lett. a) DPR 633/1972, il relativo pagamento sarà rilevato come mera movimentazione finanziaria, dovrà essere fatturato con aliquota ordinaria il servizio prestato dall'emittente, a fronte di corrispettivo specifico, quale stampigliatura, personalizzazione, consegna a domicilio ecc.

**Rapporto tra Azienda Cliente e Beneficiario:** la cessione del buono a dipendenti, clienti, fornitori risulta un'operazione fuori campo iva.

La normativa prevede che le erogazioni liberali in natura (beni, servizi, prestazioni e opere) da parte del datore di lavoro possano avvenire per mezzo di buoni d'acquisto, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (art. 51.3-bis). Tali documenti devono essere nominativi, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare (art. 6.1, D.M. 25/03/2016). In deroga a quanto appena detto, più beni e servizi erogati liberamente dal datore di lavoro possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di euro 258,23 (art. 6.2, D.M. 25/03/2016).

**Rapporto tra Beneficiario ed Esercizio Convenzionato:** L'esercizio Convenzionato al momento di effettuazione dell'operazione emette scontrino/fattura con Iva per l'intero prezzo del bene/servizio dovuto dal consumatore finale, il quale corrisponderà l'importo integralmente con buoni oppure con buoni e contanti. Il buono rappresenta per il dettagliante il diritto a ricevere dal produttore un rimborso pari all'importo indicato sul buono consegnato dal consumatore.

**Rapporto tra Esercizio Convenzionato ed Emittente:** il rimborso del buono costituisce un'operazione non rilevante ai fini iva, ma una mera movimentazione finanziaria, mentre il pagamento di eventuali commissioni od ulteriori prestazioni da parte dell'esercizio convenzionato dovrà essere fatturata con l'aliquota di corrispondenza.

#### OMAGGI AI DIPENDENTI

Vedi: Retribuzioni e contributi dipendenti.

#### ONERI DI UTILITA' SOCIALE / EROGAZIONI LIBERALI ART. 100 -

#### D.L. 35/05 - DETRAZIONI PER ONERI ART. 78

**Spese sostenute per i dipendenti (art. 100.1)** - Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria o culto sono deducibili per un ammontare non superiore al 5% delle spese per lavoro dipendente risultanti dal Modello redditi (compreso il lavoro somministrato, DRE Lombardia n. 67825/00).

Le altre liberalità in natura (beni, servizi e buoni rappresentativi degli stessi, escluso il denaro), erogate anche a singoli dipendenti, sono completamente deducibili in capo al datore di lavoro e non sono tassate in capo ai lavoratori, se il loro valore normale è complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro per singolo dipendente, altrimenti lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

#### EROGAZIONI LIBERALI (ART. 100.2)

Il Tuir dispone la deducibilità solo a fronte di erogazioni in denaro mentre il DL 35/2005 riconosce la deducibilità sia a quelle in denaro che in natura. L'art. 14.3 DL n. 35/05 prevede, la facoltà per l'erogante, titolare di reddito di impresa, di avvalersi, in luogo della disposizione prevista dall'art. 14.1 di quella recata dall'art. 100.2, senza poter cumulare entrambe le disposizioni.

**Erogazioni in denaro:** al fine di ottenere la deducibilità, devono essere effettuate avvalendosi delle banche, poste, di uno dei sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs n. 241/97 e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (C.M. 39/E/2005) (Vedi fac-simile).

**Erogazioni in natura:** le erogazioni liberali in natura sono deducibili, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato, a condizione che il beneficiario sia una persona giuridica e persegua almeno una fra le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (R.M. 17.7.2002, n. 234/E). Per la determinazione del valore del bene donato si deve tener conto del valore normale. Per erogazioni liberali a favore di una fondazione che sostiene il fondo di solidarietà sociale, si veda R.M. 30.10.2008, n. 411/E. Per erogazioni a favore di Università si veda la R.M. 17.10.2008, n. 386/E. Al fine di ottenere la deducibilità, il donante dovrà acquisire una ricevuta dall'Ente con la descrizione dettagliata dei beni donati e l'indicazione dei relativi valori; inoltre il donante deve acquisire idonea documentazione che attesti il valore normale del bene donato. (Vedi fac-simile).

**Limiti di deducibilità:** Le norme stabiliscono anche i limiti alla deducibilità. In casi particolari si può applicare la disciplina recata dall'art. 100.2, lett. h) Tuir cioè una deduzione Ires pari a 30.000,00 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato oppure la disciplina di cui all'art.14, D.L. 35/2005 cioè una deducibilità Ires nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00.

**Iva:** Le erogazioni liberali di beni-merce oggetto dell'attività dell'impresa fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, e alle Onlus sono **esenti da Iva** ai sensi dell'art. 10/633 n. 12. Non è consentita la detrazione dell'iva corrisposta al momento dell'acquisto di tali beni, se si era detratta l'iva è necessario procedere alla rettifica dell'imposta in sede di dichiarazione annuale.

Le cessioni gratuite di beni oggetto dell'attività dell'impresa fatte a soggetti diversi dai precedenti sono soggette ad iva (art.2, co. 2 n.4). Le cessioni gratuite di beni non oggetto dell'attività dell'impresa sono da considerarsi spese di rappresentanza, la cui iva non può essere detratta, e le relative cessioni sono da considerarsi fuori campo iva.

**Obblighi contabili:** L'art. 14.2 del DL n. 35/05 prevede due presupposti per la deducibilità delle erogazioni poste a carico del soggetto beneficiario, il cui inadempimento si riflette però a carico del soggetto erogatore delle liberalità,

ONLUS Indirizzo .....

**RICEVUTA di EROGAZIONE LIBERALE N. xx del xx.xx.xxxx**

**Spett.le Ditta .....**

Per gli adempimenti previsti in tema di documentazione di oneri deducibili, ai sensi del D.P.R. 917/1986 si attesta che nel corso dell'anno xxxx sono state ricevute dalla S.V. le seguenti erogazioni liberali:

Tipologia	Descrizione beni - Modalità versamento	Q.tà	Valore normale / Importo ricevuto
Erogazione liberale in natura	Bene xyz - Rif. Xxxx		Euro 1.000,00
Erogazione liberale in denaro	Assegno c/c - n° xxxx		Euro 1.000,00

Attestiamo, inoltre, ai sensi delle previsioni contenute nella C.M. 19.8.2005, n. 39/E, che la nostra organizzazione ha istituito un impianto contabile idoneo a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché di aver redatto un apposito documento che rappresenta adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Data .....

Firma .....

**RIFORMA DEL TERZO SETTORE**

Il nuovo regime di deduzioni e detrazioni riconosciuto a fronte di erogazioni liberali disposte a favore degli enti del terzo settore (di-

che perde il beneficio alla deduzione fiscale:

1. la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione (se l'ente non ha conseguito in un anno proventi superiori a 51.649,69 euro è sufficiente la tenuta di un rendiconto delle entrate e delle spese complessive (art. 20 DPR 600/73).
2. la redazione di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economico e finanziaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**Sanzioni:** L'art. 14.4 del DL n. 35/05 stabilisce che qualora nella dichiarazione del soggetto erogatore delle liberalità siano espresse indebite deduzioni dall'imponibile, in violazione dei presupposti dell'art. 14.1, la sanzione è maggiorata del 200%. L'art. 14.5 del DL n. 35/05 sancisce poi una responsabilità solidale tra il soggetto erogatore e l'ente beneficiario e i suoi amministratori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate nel caso in cui si riscontri l'insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali che devono caratterizzare l'ente beneficiario dell'erogazione.

Le erogazioni liberali diverse da quelle indicate all'art. 100 (per generalità dei dipendenti e utilità sociale) e all'art. 95.1 (anche singoli dipendenti) non sono ammesse in deduzione (art. 100.4).

**Fac-simile**



previgente al CTS (Codice Terzo Settore): per le società è riconosciuta una deduzione delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli ETS nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto l'eccedenza può essere computata dal donatore in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo nei periodi successivi, ma non oltre il 4° e fino a concorrenza del suo ammontare.

### **Entrata in vigore delle nuove agevolazioni.**

Le misure agevolative saranno applicabili a tutti gli ETS iscritti nelle diverse sotto sezioni del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, non appena quest'ultimo entrerà a regime. Nel lasso temporale intercorrente tra l'entrata in vigore di dette agevolazioni (1° gennaio 2018) ed il momento di operatività del Registro, ai sensi dell'art. 104, comma 1, CTS, le agevolazioni troveranno applicazione nei confronti delle liberalità effettuate a favore dei seguenti soggetti:

- ONLUS - iscritti negli appositi registri;
- ODV - iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991;
- APS - iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della l.n. 383 del 2000.

Di seguito un cenno indicativo di alcune delle disposizioni contenute nell'art. 102, che riconoscono deduzioni per le erogazioni effettuate per utilità sociale da persone giuridiche.

Art. 102.2 lett. a) - Le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria o culto, o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni ad organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Art. 102.2 lett. b) - Le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Art. 102.2 lett. h) - Deduzione Ires pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato, nei limiti di 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. nei Paesi non appartenenti all'OCSE.

Art. 102.2 lett. i) - Deducibilità Ires delle spese relative all'impiego di lavoratori dipen-

enti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Art. 102.2 lett. m-bis) - Deducibilità Ires delle erogazioni liberali in denaro versati a Stato e comuni in seguito ad eventi calamitosi. Da collegare con l'art. 27 L. 133/1999.

Art. 102.2 lett. o-bis) - Deducibilità Ires delle erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, nonché a favore degli istituti tecnici superiori, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2% del reddito dichiarato e nella misura massima di 70.000 euro annui.

Art. 102.4 - Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nell'art. 95.1 non sono ammesse in deduzione. Nota: ma restano salve le leggi speciali.

Le scritture contabili possono essere relative ad operazioni esenti da Iva ai sensi dell'art. 10/633 o soggette ad imposta, e riguardare sia beni merce che immobilizzazioni:

Erogazioni liberali	a	Ricavi
==/== Erogazioni liberali Imposte indeducibili	a	==/==  Ricavi Erario c/Iva
==/== Fondo ammortamento Erogazioni liberali Imposte indeducibili	a	==/==  Macchinari Plusvalenze Erario c/Iva

### **CESSIONE GRATUITA DI BENI ALLE ONLUS**

Non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze le seguenti cessioni a favore delle Onlus:

- cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici (esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono l'utilizzo ad es. prodotti prossimi alla scadenza) alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa cedente.
- cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione che:
  - si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'im-

presa;

- il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 15.000,00 euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall'impresa per la realizzazione o l'acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità indicato nel paragrafo precedente (fino a 30.000,00 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato).

Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l'impresa cedente quanto la Onlus beneficiaria devono rispettare alcuni adempimenti (indicati in tabella).

IMPRESA CEDENTE	ONLUS
Comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata a.r., per le singole cessioni di beni (esclusa nei casi di beni facilmente deperibili e di modico valore)	Dichiarazione da rilasciare all'impresa donante; in essa occorre attestare l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto
Annotazione nei registri Iva, o in apposito prospetto, di quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese	
Conservare la dichiarazione rilasciata dalla Onlus nei cui confronti ha effettuato la cessione	

Si ricorda infine che le cessioni gratuite di beni a favore delle Onlus, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, sono considerate operazioni esenti da Iva.

Vedi § Omaggi - Cessioni gratuite di beni a favore di Enti pubblici, assistenziali e Onlus

### ■ ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Caratterizzano la straordinarietà: l'infrequenza nel tempo, l'anormalità rispetto alla gestione ordinaria dell'impresa, l'entità rilevante o significativa rispetto al bilancio.

L'Oic 12 indica il trattamento contabile di alcuni oneri e proventi straordinari, lasciando al redattore di bilancio il compito di individuare, in base alla tipologia dell'evento, la corretta classificazione degli oneri e proventi per i quali non è stato possibile identificare ex ante ed in modo univoco la voce di destinazione. In particolare, gli oneri e proventi straordinari sono riclassificati nelle voci che seguono:

**A5 - Altri ricavi e proventi** - Dal punto di vista tecnico, all'interno della voce A5 sono stati inseriti:

- i rimborsi assicurativi riguardanti i furti o ammanchi di beni relativi alle disponibilità finanziarie, al magazzino e ai cespiti vari;
- le liberalità in danaro o in natura che non si configurano in contributi in conto esercizio;
- le plusvalenze di conferimenti di aziende e di rami di aziende, le fusioni, le scissioni e altre operazioni straordinarie;
- le plusvalenze di operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- le plusvalenze di alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva.

#### **C15) - Proventi da partecipazioni.**

**C16.b) - Proventi da titoli** iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni.

**C16.d) - Proventi diversi dai precedenti** - Operazioni di ristrutturazione del debito possono produrre componenti reddituali positive di origine finanziaria.

**B14 - Oneri diversi di gestione** - Tra i principali oneri troviamo:

- le minusvalenze originate dai conferimenti di aziende, dalle fusioni, dalle scissioni, da altre operazioni straordinarie;
- le minusvalenze conseguenti a operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- le minusvalenze generate dall'alienazione di immobili civili e di altri beni non strumentali all'attività produttiva;
- gli oneri sostenuti per multe e ammende, le quali sono state causate da fatti estranei alla gestione.

**Varie allocazioni** - Il redattore del bilancio dovrà provvedere alla loro collocazione in base alla tipologia di riferimento. Tra le medesime si annoverano:

- i furti e gli ammanchi, in quanto gli stessi possono riferirsi alle disponibilità finanziarie, al magazzino o ai cespiti, componenti quindi non classificabili a priori;
- gli oneri di ristrutturazione aziendale, i quali possono comprendere quelli relativi al personale oppure accantonamenti a vario titolo;
- gli oneri sostenuti per cause e controversie;
- le indennità varie per rotture di contratti.

### ■ OPERAZIONI IN VALUTA

**Codice civile** - Art. 2425-bis.2: "I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati in base al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta".

Art. 2426, n. 8-bis: "le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto".

Nel conto economico è presente la voce C.17 bis "Utili e perdite su cambi" dove sono rilevati:

- utili e perdite su cambi **realizzate**, ovvero derivanti dalla conversione di poste incassate o pagate;
- utili e perdite su cambi **non realizzate**, ovvero derivanti dalla conversione di poste non ancora regolate alla chiusura dell'esercizio. Fondamentale è distinguere tra:

- **poste monetarie e assimilate**, quali crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito, fondi per rischi e oneri, conti d'ordine. Sono convertite al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio con contropartita a conto economico. La conversione in euro è successiva alla valutazione delle singole poste in base al criterio valutativo di riferimento.

- **poste non monetarie**, quali immobilizzazioni, partecipazioni, rimanenze, gli acconti e anticipi da clienti o a fornitori, risconti attivi e passivi. Sono iscritte al tasso di cambio storico. Per stabilire se il costo può essere mantenuto in bilancio, gli effetti della variazione del cambio sono uno degli elementi da considerare nella determinazione del valore recuperabile iscrivibile in bilancio per le singole attività.

Nell'ipotesi di crediti in valuta estera, sotto il profilo procedurale si procede in primo luogo alla

valutazione della posta espressa in valuta secondo i criteri previsti dall'Oic 15 e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto (Oic 26). La componente valutativa è iscritta separatamente da quella di conversione.

**Fisco** - Art. 110.2 - Per l'art. 9.2, richiamato dall'art. 110.2, il cambio di contabilizzazione è costituito dal cambio del giorno di effettuazione dell'operazione oppure, in mancanza, dal giorno antecedente più prossimo. Se entrambi i cambi non sono disponibili si può utilizzare il cambio del mese in cui sono stati conseguiti i ricavi o sostenuti i costi.

**Differenze cambi da adeguamento** - L'art. 110.3 stabilisce che l'adeguamento delle poste in valuta, al cambio alla data di chiusura dell'esercizio, non assume rilevanza fiscale.

Utili e perdite su cambi presunti, determinati dal riallineamento di fine esercizio, andranno quindi ad influire sulla determinazione del reddito solo al momento del realizzo (restano ovviamente riconosciuti utili e perdite su cambi definitivi). E' stato chiarito che le differenze cambi, derivanti dalle conversioni delle disponibilità liquide in valuta, sono da considerare fiscalmente realizzate (AE diretta Map del 18/05/2006, Assonime circ. 24/2006).

**Svalutazione crediti in valuta** - L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la svalutazione fiscalmente deducibile dei crediti verso clienti va conteggiata sul valore fiscale del credito e cioè senza tenere conto dell'adeguamento al cambio di fine esercizio.

**R.M. 141/05** - L'adeguamento al cambio di fine esercizio delle passività in valuta, anche se a medio - lungo termine, non sono fiscalmente rilevanti.

### TABELLA RIASSUNTIVA

Descrizione	Trattamento civilistico	Trattamento fiscale
Immobilizzazioni materiali e immateriali	Cambio storico (nessun adeguamento al cambio di fine esercizio)	Nessuna variazione fiscale
Partecipazioni immobilizzate	Come sopra + possibilità valutazione con metodo patrimonio netto (2426 n. 4)	
Crediti e debiti sia a breve che a lungo termine	Adeguamento al cambio di fine esercizio	Nessuna variazione fiscale - differenza come realizzata
Disponibilità liquide (cassa valuta e c/c in valuta)	Adeguamento al cambio di fine esercizio	Nessuna variazione fiscale - differenza come realizzata
Titoli e partecipazioni dell'attivo circolante	Cambio storico: nessun adeguamento di fine esercizio	Nessuna variazione fiscale

## BILANCI 2020

Rimanenze di merci acquistate in valuta	Cambio storico: nessun adeguamento di fine esercizio	Nessuna variazione fiscale
Lavori in corso su ordinazione	Per le commesse valutate a percentuale di completamento, i corrispettivi maturati (se non fatturati e non coperti da acconti) si convertono al cambio di fine esercizio. In particolare si procede alla valorizzazione della rimanenza in moneta contrattuale estera e l'importo si traduce al cambio di fine esercizio. Per le commesse valutate con il criterio della commessa completata, l'iscrizione è a cambio storico.	Per le commesse valutate a percentuale di completamento, i corrispettivi maturati (se non fatturati e non coperti da acconti) si convertono al cambio di fine esercizio. In particolare si procede alla valorizzazione della rimanenza in moneta contrattuale estera e l'importo si traduce al cambio di fine esercizio. Per le commesse valutate con il criterio della commessa completata, l'iscrizione è a cambio storico.
Anticipi / acconti ricevuti da clienti o corrisposti a fornitori	Cambio storico di incasso	Nessuna variazione fiscale
Ratei attivi e passivi	Iscritti direttamente al cambio di fine esercizio	Nessuna variazione fiscale
Risconti attivi e passivi	Mantenuti al cambio storico di incasso o pagamento	Nessuna variazione fiscale

**Conto corrente in valuta** - Per l'acquisto di valuta estera previa apertura del conto corrente espresso in valuta estera con contestuale prelievo dal conto liquidità espresso in euro, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno, o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui l'operazione di acquisto è effettuata. Risoluzione n. 57/2019.

**Nota integrativa** - In nota integrativa occorre indicare i criteri applicati nella conversione delle poste in valuta e le eventuali variazioni significative dei cambi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

**Trattamento contabile** - E' opportuno distinguere i conti accesi alle differenze cambio realizzate dai conti accesi alle differenze cambio presunte, di natura valutativa. L'adeguamento dei crediti/ debiti al cambio di fine esercizio può avvenire attraverso diverse modalità di contabilizzazione. E' possibile utilizzare un conto transitorio di stato patrimoniale dove riepilogare gli adeguamenti al cambio di fine esercizio relativi alla medesima voce (es: clienti c/adeguamento, fornitori c/adeguamento, ...). In alternativa, è possibile convertire al cambio di fine esercizio il singolo conto (es: cliente X, fornitore Y, ecc.).

In sede di riapertura dei conti è possibile, per evitare di dover tenere per ogni singolo credito / debito un doppio binario civilistico e fiscale, procedere al giroconto degli utili e delle perdite presunte stornando le scritture

rilevate durante la chiusura del precedente esercizio. Ciò permette di riallineare il valore civilistico e quello fiscale ma può causare una non corretta rilevazione "contabile" dell'utile / perdita su cambi (del singolo credito/debito) al momento del pagamento. In ogni caso non viene intaccato il bilancio Ue il quale alla voce C.17-bis accoglie il saldo tra utili e perdite presunte e realizzate (vedi esempio sotto). Solitamente in Nota Integrativa si espone la distinzione (se non irrilevante) tra i risultati presunti e quelli realizzati.

### REGISTRAZIONE OPERAZIONE DI VENDITA IN VALUTA ESTERA

Fattura \$ 1.000, conversione al cambio del giorno € 900.

Cliente X	a	Merci c/ vendite	900,00
-----------	---	------------------	--------

All'incasso della fattura, conversione al cambio del giorno € 915

Banca c/c	a	==/== Cliente X	915,00
		Utili su cambi	15,00

Se tra l'iscrizione del credito in valuta ed il suo incasso interviene la chiusura dell'esercizio, occorre convertire il credito al cambio di fine anno es.: € 918

Cliente X	A	Utili presunti su cambi	18,00
-----------	---	-------------------------	-------

La differenza cambi civilistica è positiva e

## BILANCI 2020

pari a € 18. La differenza cambi fiscale è pari a zero. Pertanto, nel Modello redditi, si opera una variazione in diminuzione di € 18.

Per la rilevazione delle imposte differite (solo Ires):

Imposte differite	a	Fondo imposte differite		4,95
-------------------	---	-------------------------	--	------

In sede di bilancio, in caso di utili netti presunti su cambi occorre rilevare per pari importo una **Riserva non distribuibile** fino al momento del realizzo. La riserva può essere utilizzata a copertura di perdite di esercizi precedenti.

Es. Utile 1.000; Utili su cambi eccedenti le perdite al netto delle imposte differite 10.

Utile di esercizio	a	==/=		1.000,00
	a	Riserva legale	50,00	
	a	Riserva non distribuibile	10,00	
	a	Riserva straordinaria	940,00	

Il vincolo non si pone se l'esercizio chiude in perdita.

Alla fine dell'esercizio successivo se dall'adeguamento dei crediti/ debiti in valuta risulta:

- un utile superiore alla Riserva non distribuibile esistente, occorrerà procedere alla sua integrazione;
- un utile inferiore alla Riserva non distribuibile esistente in bilancio, è possibile svincolare la differenza;
- una perdita, l'intera riserva potrà essere svincolata.

All'incasso della fattura nell'esercizio successivo, conversione al cambio del giorno € 910.

==/=	a	Cliente X		918,00
Banca c/c	a		910,00	
Perdite su cambi	a		8,00	

A fine esercizio, si procede allo storno delle imposte differite rilevate nel precedente esercizio

Fondo imposte differite	a	Imposte differite		4,95
-------------------------	---	-------------------	--	------

La differenza cambi civilistica è negativa e pari ad € 8 mentre la differenza cambi fiscale è positiva e pari ad € 10. Pertanto, nel Modello redditi, si opera una variazione in aumento di € 18.

In **alternativa**:

in sede di riapertura dei conti:

Utili/perdite presunte su cambi	a	Cliente X		18,00
---------------------------------	---	-----------	--	-------

alla data del pagamento:

Banca c/c	a	==/=		910,00
	a	Cliente X	900,00	
	a	Utili/ perdite su cambi	10,00	

La differenza cambi, complessivamente rilevata in contabilità, è negativa e pari ad € 8 mentre la differenza cambi fiscale è positiva e pari ad € 10. Nel Modello redditi, si opera una variazione in aumento di € 18.

### REGISTRAZIONE OPERAZIONE DI ACQUISTO IN VALUTA ESTERA

Si ricorda innanzitutto che:

- le importazioni sono assoggettate all'Iva al momento dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato;
- l'Iva è applicata dall'Ufficio doganale attraverso l'emissione di una bolletta doganale che, ai fini Iva, svolge le stesse funzioni della fattura (non avendo rilevanza ai fini Iva la fattura dell'esportatore);
- ai fini delle imposte dirette il documento comprovante l'acquisto è la fattura del fornitore, da registrare in contabilità al momento del suo ricevimento;
- se la transazione avviene in valuta estera, l'acquirente deve registrare la fattura in base al cambio del giorno in cui è effettuata l'operazione (arrivo delle merci in dogana) o, in mancanza, del giorno antecedente più prossimo.

Es.: Ditta Italiana acquista da fornitore Usa merce per \$ 30.000.

Il cambio alla data di arrivo della merce è pari 1,45 (\$ 30.000 : 1,45 = € 20.689,66).

Il cambio applicato dalla dogana nella bolletta doganale è pari 1,50; la dogana calcola l'Iva sul valore della merce aumentato dei dazi e di eventuali altre spese imponibili.

All'arrivo in dogana lo spedizioniere anticipa l'Iva ed i dazi ed emette poi lettera di addebito per il recupero di tali spese (solitamente la merce non viene sdoganata se prima non vengono rimborsati detti anticipi).

(\$ 30.000 : 1,50 = € 20.000,00)

Lo spedizioniere emette fattura alla ditta italiana le sue competenze (es. spese di trasporto, operazione doganali, noli e altre spese, nell'esempio chiamate genericamente spese di importazione).

Alla data di pagamento della fattura dell'esportatore il cambio è pari a 1,48 (\$ 30.000 : 1,48 = € 20.270,27).

## BILANCI 2020

Registrazione bolletta doganale e successivo giroconto

==/=	a	Dogana		25.498,00
Dazi doganali			900,00	
Merci importate			20.000,00	
Iva c/ acquisti			4.598,00	
Dogana	a	==/=		25.498,00
	a	Merci importate	20.000,00	
	a	Spese da rimborsare	5.498,00	

Al ricevimento della lettera di addebito dello spedizioniere e della successiva fattura:

==/=	a	Spedizioniere		5.500,00
Spese da rimborsare			5.498,00	
Spese bolli			2,00	
==/=	a	Spedizioniere		1.588,00
Spese di importazione			1.300,00	
Iva c/ acquisti			286,00	
Spese bolli			2,00	

Al ricevimento della fattura da parte del fornitore (\$ 30.000, cambio 1,45):

Merci c/ acquisti	a	Fornitore Usa		20.689,66
-------------------	---	---------------	--	-----------

Si imputano i costi accessori alle merci:

Merci c/ acquisti	a	==/=		2.204,00
	a	Dazi doganali	900,00	
	a	Spese di importazione	1.300,00	
	a	Spese bolli	4,00	

Al successivo pagamento:

Fornitore Usa	a	==/=		20.689,66
	a	Banca c/c	20.270,27	
	a	Utili su cambi	419,39	

**Stabili organizzazioni e contabilità plurimonetaria** - La contabilità della stabile organizzazione estera è integrata nel bilancio della casa madre mediante traduzione dei relativi saldi contabili (Oic 17), utilizzando:

- il cambio di fine esercizio, per la conversione delle poste attive e passive di stato patrimoniale;
- il cambio alla data di effettuazione dell'operazione, per le voci di conto economico o in alternativa il cambio medio dell'esercizio o di sotto periodi dell'esercizio se più opportuno per ragioni di ordine pratico;
- il cambio storico al momento della loro formazione, per le riserve di patrimonio netto (ad eccezione della riserva da differenza di traduzione).

Ai fini fiscali, l'art. 110.2 fa un generico rinvio ai principi contabili.

### COPERTURA RISCHI DI CAMBIO - OIC 26

Nella nuova versione dell'Oic 26, è stata inserita la disciplina delle coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati. In particolare, è stata estesa, in via analogica, la disciplina prevista per la contabilizzazione delle operazioni di copertura attraverso strumenti finanziari derivati (Oic 32) a tali operazioni, in quanto il rischio di cambio potrebbe essere coperto anche attraverso strumenti finanziari non derivati in valuta.

Le disponibilità liquide, i crediti e i debiti in valuta estera possono infatti essere designati, per intero o in parte, come **strumento di copertura del rischio di cambio**. La relazione di copertura tra la posta di bilancio (strumento finanziario non derivato) e l'elemento coperto sussiste quanto:

- oggetto della copertura è una o più operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili denominati nella stessa valuta estera dello strumento di copertura (requisito sostanziale di stretta correlazione);
- è stata predisposta una formale documentazione in cui si individua lo strumento, l'elemento coperto, presenza del rischio di cambio, sussistenza dei requisiti di copertura (requisito di correlazione documentata).

In presenza di tali requisiti, lo strumento finanziario di copertura è iscritto in bilancio al cambio di fine anno e la variazione dell'esercizio è imputata alla voce AVII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi". Al termine dell'operazione di copertura, il saldo della Riserva è imputato a conto economico, nella voce interessata dall'elemento coperto.

**Fisco** - Le attività e passività in valuta, il cui rischio di cambio è oggetto di copertura, sono valutate al cambio di chiusura dell'esercizio qualora i relativi contratti di copertura siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di fine anno. Pertanto è riconosciuta valenza fiscale alle differenze contabilizzate secondo il dettato civilistico. In caso di contratti di tipo speculativo, la deducibilità delle perdite è subordinata al rispetto del principio generale di "inerenza" del costo.

### OPERE, FORNITURE E SERVIZI ULTRANNUALI E INFRANNUALI

Vedi: Lavori in corso su ordinazione.

P

■ **PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**  
- ART. 95

Qualora una società corrisponda partecipazioni agli utili, al fine di determinare il criterio di deducibilità, occorre tenere presente chi sia il percipiente.

Se gli utili sono corrisposti:

- ad amministratori: deducibili per cassa allargata\*;
- a dipendenti: deducibili per competenza;
- ad associati in partecipazione: deducibili per competenza / in deducibili (vedi apposito paragrafo);
- a soci promotori e/o fondatori: deducibili per cassa\*.

\* Secondo la C.T.R. di Milano n. 67/28/13, anche in queste casistiche la deducibilità è per competenza.

L'esborso per le partecipazioni agli utili non va imputato al c.e.

Esempio di scrittura contabile per partecipazione agli utili di amministratori; in sede di distribuzione:

Utile d'esercizio A.IX	a	==/=	Riserva legale A.IV Amministratori c/compensi D.14		
Amministratori c/ comp. D.14	a	==/=	Banca c/c Erario c/ritenute D.12		
Contributi Inps amministratori	a	Inps c/contributi D.13 (quota a carico ditta)			

Occorre verificare se in bilancio sono esposti debiti per partecipazioni agli utili (specie per gli amministratori) non ancora pagati, tenendo presente anche i termini di prescrizione.

■ **PARTECIPAZIONI E TITOLI**

Il codice civile colloca le partecipazioni nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante.

Le partecipazioni iscritte tra le **immobilizzazioni** sono quelle destinate a permane-

re durevolmente nel patrimonio dell'azienda in quanto acquisite a titolo di investimento (B.III). Nei bilanci in forma ordinaria, quindi con esclusione dei bilanci in forma abbreviata (2435-bis C.C.) e dei bilanci delle micro-imprese (2435-ter C.C.), queste partecipazioni si dividono in immobilizzazioni finanziarie in imprese:

- *controllate*, in cui si possiede la maggioranza o si esercita un'influenza dominante;
- *collegate*, in cui si esercita un'influenza notevole;
- *controllanti*, cioè investimenti nel capitale della propria controllante, per le quali la separata indicazione è motivata dal fatto che l'acquisto di azioni della società controllante è assimilabile all'acquisto di azioni proprie, per il quale sussistono particolari vincoli civilistici all'acquisto;
- *sottoposte al controllo delle controllanti*;
- *altre imprese*, ovvero partecipazioni che non consentono di esercitare neppure un'influenza notevole.

Le partecipazioni iscritte tra il **capitale circolante** sono quelle destinate alla cessione nel breve periodo (C.III), con la medesima suddivisione prevista per quelle iscritte tra le immobilizzazioni se il bilancio è redatto in forma ordinaria, mentre non è richiesta la suddivisione nei bilanci redatti in forma abbreviata (2435-bis C.C.) e nei bilanci delle micro-imprese (2435-ter C.C.)

La corretta classificazione va determinata in base alla volontà della direzione aziendale e all'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo (Oic 21).

Secondo quanto stabilito dall'Oic 21 le partecipazioni in società a controllo congiunto (joint venture) possono essere classificate nelle partecipazioni in imprese collegate.

La collocazione in una delle categorie predette comporta diverse conseguenze sia dal punto di vista civilistico che fiscale.

A conto economico la voce C15) accoglie i proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Nel dettaglio la voce accoglie:

- i dividendi da partecipazioni (al lordo delle eventuali ritenute) rilevati secondo il principio di competenza nel momento nel quale sorge il diritto alla riscossione (data della delibera di distribuzione);
- le plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di partecipazioni iscritte sia nell'attivo immobilizzato che nell'attivo circolante;

- i ricavi da vendita di warrants e di diritti di opzione su titoli partecipativi;
- gli utili distribuiti da joint venture e consorzi;
- gli eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della società controllante.

Le perdite derivanti dalla cessione di partecipazioni sono iscritte alla voce C17) con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

**Art. 2359.1 - Società controllate** - Il controllo può essere:

- 1) di diritto - maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria;
- 2) di fatto - voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) contrattuale - influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

**Art. 2359.2** - Ai fini dei numeri 1 e 2 si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Non rilevano le partecipazioni senza diritto di voto ed i diritti di voto da usufrutto.

**Art. 2359.3 - Società collegate** - Il collegamento si ha quando la società esercita una influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria si dispone di almeno il 20% dei voti, se società non quotate o il 10% se quotate. Non rileva quando l'influenza dipenda da accordi contrattuali o da usufrutto.

**OIC 21 § 59** - L'attribuzione di azioni della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi. Il valore a cui è iscritta in bilancio la partecipazione non è modificato per effetto dell'operazione. Allo stesso modo, non si procede alla rilevazione di proventi finanziari nel caso in cui la partecipata distribuisca, a titolo di dividendo, azioni proprie. L'operazione produce gli stessi effetti che produrrebbe un annullamento delle azioni proprie con riduzione di capitale sociale. Anche in questa circostanza non si producono variazioni nel valore di iscrizione della partecipata.

**PARTECIPAZIONI ISCRITTE  
TRA LE IMMOBILIZZAZIONI**

**ASPETTI CIVILISTICI**

**Art. 2424-bis.2** - Le partecipazioni in imprese controllate o collegate si presumono immobilizzazioni; si tratta di una presunzione relativa (Oic 21) che può essere superata ad esempio con una deliberazione dell'organo amministrativo: gli amministratori possono iscrivere nel circolante qualora si tratti di partecipazioni effettivamente destinate alla negoziazione.

**Art. 2426 n. 1 - Criterio base di valutazione: il costo.** Le immobilizzazioni (quindi anche quelle finanziarie) sono iscritte al costo di acquisto (compreso il sovrapprezzo) o di costituzione a cui vanno aggiunti gli oneri accessori (spese di acquisto, intermediazione, commissioni e spese, imposta di bollo, spese per specifiche consulenze). Non è possibile la capitalizzazione degli interessi passivi.

Successivamente il costo potrà essere incrementato da versamenti in conto capitale o da rinuncia a crediti da finanziamenti o commerciali (attenzione alla previsione dell'art. 88.4-bis).

➔ In deroga al criterio base di valutazione, se alla chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di valore inferiore (valutazione prospettica), devono essere iscritte a tale minor valore, che non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi (art. 2426 n. 3). Per lo stesso principio, vanno contabilizzate a conto economico, come svalutazioni, le rinunce di crediti o i versamenti in conto copertura perdite che sono effettuati per coprire perdite della partecipata che generano una perdita durevole di valore della partecipazione (Oic 21).

➔ L'Oic 21 precisa che la società partecipante deve verificare se, a seguito della distribuzione di dividendi, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.

**Art. 2426 n. 4 - Criterio alternativo: patrimonio netto.** "... le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate, possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio del costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato depurato dei dividendi ed operate



le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato (essenzialmente le operazioni infragruppo), nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 (Redazione del bilancio) e 2423-bis (Principi di redazione del bilancio)".

→ La valutazione con il metodo del patrimonio netto può essere limitata solo ad alcune partecipazioni (imprese controllate e collegate) ed è facoltativa.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta con il metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni in nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o ad avviamento, deve essere ammortizzata.

→ Operata la scelta per uno dei due metodi, l'opzione è irreversibile, salvo ricorrano casi eccezionali. Occorrerà continuare a seguire le variazioni del patrimonio, con rivalutazioni (da accantonarsi in apposita riserva non disponibile) e svalutazioni (che, annullata l'eventuale riserva da rivalutazione della stessa partecipazione, transiteranno dal c.e.).

### **VALUTAZIONE COL METODO DEL PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO**

La valutazione si opera applicando la percentuale di detenzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della partecipata.

**Oic 17** - Il metodo del patrimonio netto va applicato utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. E' accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall'organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l'approvazione dell'assemblea.

Se la data di riferimento del bilancio della collegata non coincide con quello della partecipante è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché:

- la differenza non ecceda i tre mesi;
- la differenza di data sia mantenuta costante;
- la diversità di data venga indicata nella nota integrativa della partecipante;
- vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della partecipata e quello della partecipante.

Se le date divergono di oltre tre mesi la partecipante deve richiedere alla partecipata di

redigere un bilancio straordinario alla data di chiusura del bilancio della partecipante.

Dal valore della frazione di patrimonio netto corrispondente alla percentuale detenuta:

- si deducono i dividendi di cui la partecipata ha già deliberato la distribuzione, in quanto essi rappresentano un debito per la partecipata ed un credito per la partecipante; si effettuano le rettifiche;
- richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato;
- necessarie per rispettare la deroga obbligatoria (art. 2423: rappresentazione veritiera e corretta);
- necessarie per il rispetto dei principi generali di valutazione (art. 2423-bis: principi di redazione del bilancio).

Al risultato così ottenuto si apportano delle rettifiche extracontabili di origine reddituale:

- maggiori ammortamenti calcolati sul valore corrente dei beni;
- ammortamento dell'avviamento;
- l'eliminazione o il ripristino dei margini lordi sulle operazioni tra partecipante e partecipata.

Le variazioni incrementative del patrimonio netto della partecipata che provocano una modifica del valore della partecipazione sono rappresentate da:

- utili accantonati a riserva;
- rivalutazione del capitale;
- contributi in conto capitale;
- avanzi di fusione.

Le variazioni decrementative del patrimonio netto della partecipata che provocano una modifica del valore della partecipazione sono rappresentate dalle perdite di esercizio.

Se il patrimonio netto della partecipata aumenta, in conseguenza di rivalutazione monetaria disposta in forza di leggi speciali, o diminuisce, per riduzione del capitale sociale o distribuzione di riserve, in misura corrispondente sarà rispettivamente aumentato o ridotto nello stato patrimoniale della partecipante il valore della partecipazione e quello della riserva indisponibile. Tali variazioni non sono imputate nel conto economico della partecipante.

Le variazioni che non devono essere prese in considerazione in quanto sono già state imputate (nel momento della loro manifestazione) ad incremento o decremento della partecipazione sono:

- versamenti soci;
- versamenti soci per il reintegro delle perdite;
- rinuncia a finanziamenti soci;
- rimborsi del capitale.

**Criterio in deroga** - Qualora la valutazione effettuata al costo o al patrimonio netto fosse palesemente e significativamente errata, in eccesso o in difetto, andando a inficiare la "rappresentazione veritiera e corretta" della situazione societaria, occorre (ai sensi degli artt. 2423 e 2423-bis) obbligatoriamente procedere alla valutazione in deroga, cioè al **prezzo del mercato**.

Il criterio in deroga, specie quando porta a rivalutazioni, va utilizzato con estrema prudenza; le motivazioni vanno spiegate nella n.i. nella quale devono essere evidenziati l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e gli effetti che ne derivano sul risultato economico.

Eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile (art. 2423.4). Nulla stabilisce la legge in caso di minusvalenze.

**Abbandono del metodo del patrimonio netto** - Il metodo *deve* essere abbandonato quando:

- la società perde il controllo o il collegamento;
- la partecipazione passa dalle immobilizzazioni al circolante;
- può essere abbandonato anche nel caso in cui la partecipazione rappresenti un bene posseduto al solo scopo di trarre dall'investimento un utile di natura finanziaria in forma sistematica.

Nel caso di giustificato abbandono del metodo del patrimonio netto, il valore risultante nel bilancio dell'esercizio precedente viene assunto quale valore di costo. Esso, nella determinazione del valore da iscrivere nel bilancio dell'esercizio in cui si verifica il cambiamento di criterio, viene ridotto per eventuali perdite durevoli di valore se la partecipazione permane tra le immobilizzazioni finanziarie, oppure, viene confrontato con il valore corrente di mercato al fine di adottare il minore tra i due, se la partecipazione viene iscritta nell'attivo circolante (Oic 21). Il costo fiscalmente riconosciuto rimane invariato.

**ESEMPIO:** Costo di acquisto € 3.000,00; valore patrimoniale € 3.300,00. All'acquisto:

Partecipazioni B.III.a	a	Banca c/c		3.000,00
------------------------	---	-----------	--	----------

Per la rivalutazione:

Partecipazioni	a	Riserve art. 2426 A.VII		300,00
----------------	---	-------------------------	--	--------

1° esercizio successivo - Il valore si riduce per distribuzione di dividendi. Quota parte 100,00.

Riserve art. 2426	a	Partecipazioni		100,00
Banca c/c	a	Dividendi		100,00

2° esercizio successivo - Il valore si riduce a causa di perdite a € 2.900,00.

==/==	a	Partecipazioni		300,00
Riserve art. 2426			200,00	
Svalutaz. partecip. (1) D.19.a			100,00	

3° esercizio successivo - Il valore patrimoniale sale a € 3.400,00.

Partecipazioni	a	==/==		500,00
		Rivalutaz. partecip. (2) D.18.a	100,00	
		Riserve art. 2426	400,00	

(1) Da riprendere in aumento nel Modello redditi.

(2) Da riprendere in diminuzione nel Modello redditi.

**Trattamento delle differenze di valutazione** - Nel caso in cui la variazione del criterio di valutazione comporti il sorgere di una plusvalenza, questa, calcolata nel rispetto del principio della prudenza, deve essere accantonata in apposita riserva non distribuibile, ai sensi:

- dell'art. 2423, se derivante dall'applicazione dell'obbligo di deroga;
- dell'art. 2426 punto 4, se derivanti dall'applicazione per la prima volta del criterio del patrimonio netto.

Nel caso in cui l'adozione di un diverso criterio di valutazione comporti il sorgere di una minusvalenza, questa deve essere prudentemente imputata tra i componenti negativi di reddito.

**Diritti di opzione** - L'assegnazione del diritto gratuito di opzione non genera un ricavo per il ricevente. Genera invece un provento di natura finanziaria la sua eventuale vendita.

**Nota integrativa** (art. 2427; Oic 21). Nella nota integrativa dovranno essere fornite le seguenti informazioni complementari:

- criteri adottati nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in euro (art. 2427 n. 1); l'Oic 21 specifica che la nota integrativa deve il-

lustrare, nel caso di perdita durevole di valore delle partecipazioni immobilizzate, le ragioni dell'adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore; nel caso di partecipazioni non immobilizzate, il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo;

- movimenti delle partecipazioni suddivise tra controllate e collegate, specificando per ciascuna voce costo, precedenti rivalutazioni e svalutazioni, acquisizioni, alienazioni, rivalutazioni e svalutazioni effettuate nell'esercizio (art. 2427 n. 2);
- l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o tramite fiduciarie o per interposta persona in imprese controllate o collegate (art. 2427 n. 5);
- gli impegni non risultanti in stato patrimoniale relativi ad imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime (art. 2427 n. 9);
- ammontare degli proventi da partecipazioni diversi dai dividendi (art. 2427 n. 11);
- la motivazione della differenza tra il maggior valore della partecipata iscritto in stato patrimoniale ed il minor valore determinato:
  - col metodo del patrimonio netto rettificato, se è redatto il bilancio consolidato o
  - in misura pari alla frazione del patrimonio netto della partecipata, negli altri casi (art. 2426 n. 3, 2° cpv);
- la differenza tra il maggior costo di acquisto delle partecipazioni in controllate o collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto rettificato ed il corrispondente valore di patrimonio contabile, distinguendo la parte attribuibile a beni ammortizzabili o avviamento (art. 2426 n. 4, 2° cpv);
- in caso di partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate iscritte a un valore superiore al loro fair value, il valore contabile e il fair value delle singole partecipazioni motivando la mancata riduzione (art. 2427-bis);
- in presenza di titoli fungibili, deve essere evidenziato l'utilizzo del criterio di valutazione del costo specifico (Oic 21);
- se gli organi amministrativi della partecipante considerano la perdita di valore "non durevole", devono darne esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita

(Oic 21).

Ulteriore informativa complementare viene richiesta sulla base delle regole generali (art. 2423 c. 3): ad esempio i dati relativi alle rivalutazioni di legge, ecc...

### **SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

Se gli amministratori ritengono che la partecipazione sia di valore inferiore, in modo durevole, devono procedere alla svalutazione (c.e.: D.19.a = Svalutazione di partecipazioni). Una perdita è durevole quando non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possano essere rimosse nel breve periodo. I riferimenti per considerare la perdita durevole sono i listini di borsa, per le quotate, i bilanci e tutte le informazioni di cui si può venire in possesso, per le non quotate. Il minor valore può originare anche dalla constatazione che l'acquisto è stato troppo oneroso (cattivo affare).

Esempi di situazioni interne:

- perdite operative divenute fisiologiche, causa una struttura non più remunerativa;
  - eccesso di costi fissi non riducibili nel breve periodo rispetto al volume d'affari;
  - obsolescenza degli impianti o dei processi produttivi;
  - una distribuzione di dividendi che abbia comportato che la quota di patrimonio netto posseduta nella partecipata sia diventata inferiore al valore di iscrizione della stessa nell'attivo;
  - perdurante stato di tensione finanziaria, che diviene eccessivamente oneroso.
- Esempi di fattori esterni:
- crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a quella auspicata dall'impresa;
  - sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita;
  - nuove leggi e regolamentazione che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa;
  - perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti;
  - abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi;
  - evidenze che inducono a ritenere che si è prodotta una significativa perdita durevole di valore.

Inoltre, se si prevede l'obbligo di coprire eventuali deficit patrimoniali della partecipata, si deve procedere all'accantonamento di un apposito fondo.

Qualora i motivi che hanno condotto alla svalutazione vengano meno gli amministratori devono ripristinare, in tutto o in parte, il valore originario (c.e.: D.18.a = Rivalutazione di partecipazioni).

→ E' possibile non procedere alla svalutazione (documento interpretativo 4/19 Oic) se gli amministratori ritengono che la perdita abbia carattere temporaneo (idonea motivazione in n.i.) e la partecipata ha predisposto concreti programmi tesi al recupero, nel breve periodo, dell'equilibrio economico e finanziario:

- che risultino da delibere degli organi societari;
- che siano analitici;
- che definiscano esplicitamente i tempi di recupero.

Affinché ciò sia ammissibile, tuttavia, per non violare il postulato della prudenza nella formazione del bilancio, i piani e programmi devono avere caratteristiche di: - concretezza; - ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, finanziaria); - brevità di attuazione.

Non si ritiene ammissibile che la perdita sia considerata non durevole sulla semplice base di ipotesi generiche o recupero o di consistenza di valori patrimoniali. Nella n.i. occorrerà dar conto della decisione.

#### **ASPETTI FISCALI**

**Valutazione** - La valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni è prevista all'art. 101.2, che rinvia alle disposizioni dell'art. 94 (Valutazione dei titoli), relativo alle partecipazioni del circolante, con una sola eccezione riguardante i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri per i quali le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

In caso di valutazione col metodo del patrimonio netto, l'art. 101.3 stabilisce che non è deducibile, neanche a titolo di ammortamento, la parte di costo d'acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'impresa partecipata, prima dell'acquisto.

Per la valutazione delle partecipazioni si rendono applicabili:

- il principio del valore minimo fiscale (art. 92.1);
- la regola del raggruppamento in categorie omogenee (art. 92.1) mediante il duplice ri-

ferimento all'identità del soggetto emittente e all'uguaglianza delle caratteristiche dei titoli. Per caratteristiche dei titoli devono intendersi sia il diritto di voto, sia il diritto al dividendo ed alla partecipazione alle quote di patrimonio in caso di liquidazione della società. Devono perciò essere considerate distintamente le azioni ordinarie, privilegiate, postergate, di risparmio, ecc.;

- il metodo del costo medio ponderato per esercizio di formazione (art. 92.2.3);
- il criterio del Lifo a scatti annuali, nel caso di diminuzione delle quantità (art. 92.3, seconda parte) e pertanto, in caso di vendita si assumono per realizzati i titoli della stessa categoria entrati per ultimi rispetto alla data di chiusura dell'esercizio (Lifo a scatti annuali) e non rispetto alla data di vendita (Lifo continuo);
- il corrispettivo del valore normale (art. 92.5) da determinarsi con i criteri propri previsti dall'art. 94.4, che può essere mantenuto anche negli esercizi successivi purché in bilancio non sia iscritto un valore superiore.

Le immobilizzazioni finanziarie si valutano:

- a costi specifici, o
- media ponderata raggruppandole per categorie omogenee per natura (si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto aventi uguali caratteristiche) e valore (costo di acquisto più sovrapprezzo più oneri accessori);
- anni successivi - per gli incrementi di partecipazioni, media ponderata per anno di formazione; per i decrementi si usa il Lifo a scatti;
- le imprese che valutano civilisticamente le rimanenze con la media ponderata, con il Lifo annuale a scatti o continuo, possono mantenere fiscalmente gli stessi valori, anche se inferiori (art. 92.4);
- se il valore desunto dall'andamento del mercato dell'ultimo mese è minore, il valore minimo di valutazione si determina moltiplicando l'intera quantità di titoli e partecipazioni per il valore normale;
- per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri la valutazione può essere fatta con riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (se è inferiore; art. 101.2);
- da ricordare che vanno aggiunti i versamenti in conto capitale, a fondo perduto e simili.

Per le società che redigono il bilancio ordinario in base ai corretti principi contabili, la valutazione civilistica assume rilievo anche

ai fini fiscali (art. 94.4-bis).

Non sono deducibili o imponibili le riduzioni ed i ripristini di valore o le differenze positive o negative rilevate con la valutazione con il metodo del patrimonio netto (art. 101.3).

### **CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

La **cessione** di partecipazioni iscritte tra le **immobilizzazioni** genera:

- C.C. - plusvalenze o minusvalenze da indicare tra i proventi e oneri finanziari c.e. - Oic n. 21);
- fisco - plusvalenze o minusvalenze.

La **cessione** di partecipazioni iscritte tra il **circolante** genera:

- C.C. - plusvalenze o minusvalenze (da indicare tra i proventi e oneri finanziari c.e. - Oic n. 21);
- fisco - ricavi.

L'Oic suggerisce di iscrivere tra gli oneri finanziari anche le perdite derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese sottoposte a comune controllo, immobilizzate e non.

Le spese di cessione delle partecipazioni si rilevano autonomamente nel conto economico in base alla loro natura, senza contribuire al saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni.

**Iva** - La cessione di partecipazioni è operazione esente ai sensi dell'art. 10.1 n. 4 (ai sensi art. 22.1 n. 6 non vi è obbligo di emissione di fattura, ma in ogni caso è obbligatorio annotare l'operazione nei registri Iva); concorre a formare il volume di affari ma non genera pro-rata.

**PLUSVALENZE TASSABILI ai sensi dell'art. 86** - Nei casi in cui non è applicabile l'art. 87 (vedi paragrafo successivo) le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito:

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa;
- c) se le partecipazioni vengono assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Se la partecipazione è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per almeno 3 esercizi è possibile rateizzare la plusvalenza in 5 esercizi.

### **DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA**

*Corrispettivo o indennizzo conseguito,  
al netto degli oneri accessori  
di diretta imputazione,*

o

*Valore normale (nell'ipotesi di assegnazione  
o destinazione a finalità estranee)*

meno

*Costo fiscalmente riconosciuto,  
comprendente gli oneri accessori  
(costo non ammortizzato).*

Per tutte le partecipazioni immobilizzate, esenti o meno, plusvalenze e minusvalenze realizzate, vanno determinate come differenza tra prezzo di vendita e costo della partecipazione al netto delle svalutazioni dedotte in tutti i precedenti esercizi (D.L. 10.1.06 n. 2). Nel calcolo della plusvalenza / minusvalenza non si tiene conto delle spese di cessione (Oic 21).

### **PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI BLACK LIST ai sensi dell'art. 86.4 bis**

In caso di plusvalenze da realizzo di partecipazioni in soggetti black list, a fronte della dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello ex art. 167.5 lett. a), che la società partecipata svolge un'attività effettiva nel mercato dello Stato in cui è insediata, è riconosciuto al soggetto residente un credito d'imposta commisurato agli utili prodotti dalla partecipata durante il periodo di possesso, al netto di quanto eventualmente già fruito in caso di distribuzione di dividendi.

**PLUSVALENZE ESENTI ai sensi dell'art. 87 (cosiddetta Pex)** - Non concorrono alla formazione del reddito in quanto esenti nella misura del

- 95% per le società di capitali
- 50,28% per le società di persone e imprese individuali (Decreto M. 2/4/2008)

le plusvalenze derivanti da partecipazioni aventi le seguenti caratteristiche:

**Requisiti soggettivi** (della partecipante):

**Ininterrotto possesso** dal primo giorno del **12° mese** precedente la vendita, considerando cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente (Lifo); la cessione pronti contro termine non interrompe il periodo di possesso. Non sono ammesse deroghe al requisito del possesso ininterrotto, che deve sussistere anche per le società costituite da meno di 12/18 mesi (C.A.E. 36/04 § 2.3.1).

Iscritte tra le **immobilizzazioni finanziarie nel 1° bilancio** di possesso; per le partecipazioni detenute ante 1.1.2003, vale l'iscrizione nel bilancio al 31.12.02 (C.A.E. n. 36/04 § 7.2). L'iscrizione tra le immobilizzazioni nel 1° esercizio rende irrilevanti eventuali succes-

sive riclassificazioni tra il circolante; la plusvalenza sarà esente e la minusvalenza indeducibile anche se al momento della vendita la partecipazione fosse stata iscritta nel circolante.

**Requisiti oggettivi** (della partecipata):

**a) Residenza fiscale** della partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato o avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello, che non si è voluto, sin dall'inizio del possesso della partecipazione, localizzare redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

**b)** Al momento del realizzo la partecipata deve esercitare **attività di impresa** (ai sensi dell'art. 55), ininterrottamente fin dall'inizio del **3° periodo** di imposta precedente (c.d. "requisito della **commercialità**"). L'esistenza di un'effettiva attività commerciale va verificata caso per caso. Senza possibilità di prova contraria, si presume che questo requisito non sussista per le partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili (a valori correnti e non a valori contabili) diversi da quelli prodotti o merce, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa (colpisce le cosiddette *immobiliari di gestione*). Dubbia la rilevanza degli immobili in leasing. Si considerano utilizzati i *terreni agricoli coltivati* e i beni concessi in leasing. La R.M. 163/E/2005 ha escluso l'operatività per una società che ha affittato l'unica azienda. Per le società costituite da meno di tre anni, il requisito deve sussistere dalla costituzione (C.A.E. n. 36/2004 § 2.3.4). Valutare attentamente l'eventuale sussistenza del requisito nelle società di comodo. Se l'attività rimane sospesa per ristrutturazioni, il triennio si ferma e riparte a recupero completato (R.M. 323/E/2007). L'esenzione è in ogni caso esclusa quando l'attività della partecipata è di mero godimento di beni (marchi, licenze, partecipazioni, immobili) come confermato dalla R.M. 226/E/2009.

#### IMMOBILIARE CON GESTIONE ATTIVA

La N.C. n. 166 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti esamina l'applicazione della pex sulle partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in immobili. Secondo la N.C., a particolari condizioni, può essere ammesso usufruire della pex ma occorre valutare attentamente i singoli casi.

In riferimento alle società di gestione immobiliare, l'agenzia delle entrate, con la circolare 7/2013, riconosce che è possibile l'applicazio-

ne del regime pex quando accanto ad un'attività di gestione passiva (mera percezione dei canoni) si pone in essere una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare con finalità diverse dal mero godimento come nel caso, ad esempio, di immobili che fanno parte di complessi aventi destinazione unitaria di villaggi turistici, gallerie commerciali (Circolare n. 7/2013 § 4). L'agenzia delle entrate esemplifica i servizi e tra questi ci limitiamo a ricordare:

- richiesta e gestione delle autorizzazioni amministrative (le licenze per i negozi);
- promozione e pubblicità degli spazi commerciali;
- predisposizione di spazi comuni che favoriscano l'intrattenimento dei clienti.

**Operazioni straordinarie e Pex** - Per verificare la sussistenza dei requisiti triennali a seguito di operazioni straordinarie vedasi C.A.E. n. 36/2004, Assonime n. 38/2005, Ris. n. 345/E/2008.

**Costi accessori alla cessione di partecipazioni e Pex** - La C.A.E. n. 10/2006 (par. 8.1.2) ha chiarito che gli oneri connessi alla cessione della partecipazione, essendo portati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima, divengono deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza. Per quanto concerne gli altri costi connessi alla cessione della partecipazione, che non sono computati nella determinazione della plusvalenza, continua ad applicarsi il regime di indeducibilità previsto dall'art. 109.5. Pertanto, gli stessi dovranno essere ripresi a tassazione nella medesima misura in cui il provento correlato è considerato esente (Vedi Cassazione 5082/2018). La Ctr del Lazio sent. 27.09.2011 n. 225/37/11 ha stabilito che nell'ambito della pex sono deducibili i costi della due diligence e delle attività preparatorie alla cessione della partecipazione, mentre sono indeducibili i costi sostenuti al momento della cessione (notaio, mediazione, etc.).

**Holding** - Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via **esclusiva o prevalente** nella assunzione di partecipazioni i requisiti della residenza fiscale e dell'attività di impresa si riferiscono alle società partecipate dalla holding e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipan-

te (C.A.E. n. 36/2004 § 2.3.5: a valori correnti e non a valori contabili).

**Holding localizzate in paesi black-list:** la circolare dell'A.E. n. 7/2013, ha precisato che ai fini del riconoscimento della Pex sulla plusvalenza derivante dalla cessione della holding black-list, il socio residente deve presentare istanza di interpello per dimostrare che la partecipazione nella holding non ha conseguito, "sin dall'inizio del periodo di possesso", l'effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale; pertanto il socio italiano deve dimostrare che il reddito della holding è formato per almeno il 75% da redditi prodotti in Stati a fiscalità ordinaria, dove sono sottoposti integralmente a tassazione.

**La fase di start up:** la circolare dell'A.E. n. 7/2013, ha affrontato la situazione della fase di "start up", affermando che anche se non idonea a configurare autonomamente l'esercizio di attività commerciale, è tuttavia suscettibile di assumere una connotazione commerciale, ai fini pex, nell'ipotesi in cui venga seguita dallo svolgimento dell'attività di impresa. Vengono approfonditi gli aspetti principali con esempi e risoluzioni.

**Cessione di partecipazioni in società in liquidazione** - Per verificare la sussistenza dei requisiti triennali si deve fare riferimento all'inizio della fase di liquidazione della partecipata e non alla data di realizzo della partecipazione (C.A.E. n. 10/2005).

**MINUSVALENZE REALIZZATE** su immobilizzazioni finanziarie di cui artt. 86 e 87 - Le minusvalenze si considerano **realizzate**:

- a seguito di cessione a titolo oneroso (artt. 64, 86, 101);
- mediante risarcimento, anche in forma assicurativa (art. 54.1 lett. b; art. 66.1);
- alla data di chiusura del fallimento o della liquidazione volontaria.

**Minusvalenze realizzate su partecipazioni non esenti (art. 86)** - Sono deducibili nell'esercizio di realizzo (v. Assonime n 54 del 7.10.2005); se di valore superiore ad € 5.000.000 sono deducibili a condizione che siano indicate nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi. L'eliminazione della partecipazione dal bilancio a seguito di cancellazione della società da registro delle imprese costituisce realizzo.

**Minusvalenze realizzate su partecipazioni esenti** - Sono indeducibili al 100%. Per i soggetti Irpef sono indeducibili al 50,28% se detenute per almeno 12 mesi; il regime pex rende indeducibili le minusvalenze realizzate sia a seguito di cessione della partecipazione sia a seguito di chiusura della liquidazione o del fallimento della società partecipata. Eventuali finanziamenti erogati alla partecipata e non restituiti incrementano il costo della partecipazione e seguono il trattamento di indeducibilità della relativa minusvalenza.

**Riepilogando:**

Partecipazioni di società di capitali	Cedute	Plusvalenze art. 87	Minusvalenze realizzate art. 101
Immobiliizzate	entro 12 mesi	Imponibili 100%	Deducibili 100%
	dopo 12 mesi	Esente al 95%	Indeducibili 100%
	in società non commerciali	Imponibili 100%	Deducibili 100%
	in società black list salvo interpello (*)	Imponibili 100%	Deducibili 100%
Circolanti	In società commerciali	Imponibili 100%	Deducibili 100%
	in società non commerciali	Imponibili 100%	Deducibili 100%
	in società black list (*)	Imponibili 100%	Deducibili 100%

(\*) L'art. 87 per l'identificazione dei regimi fiscali privilegiati rimanda all'art. 167.4 che definisce tali quei regimi in cui il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

**MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE**  
Le minusvalenze da valutazione rilevano se si riferiscono a obbligazioni e titoli similari. L'art. 101.2 prevede che per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85.1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'art. 94. Pertan-

to si applicano le stesse regole previste per la valutazione dei titoli. Tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rile-

vati nell'ultimo semestre.

### PARTECIPAZIONI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

La classificazione di una partecipazione nell'attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione.

Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre nell'attivo circolante.

**Oic 21** - Le partecipazioni sono valutate in base al minor valore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Il metodo generale per la valutazione delle partecipazioni è quello del costo specifico. Si applica l'art. 2426 n. 10 c.c.

Il valore di mercato, da confrontare con il costo, è costituito dal valore di quotazione per partecipazioni negoziate in mercati organizzati. In caso di partecipazioni non quotate, la società dovrà acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzo.

L'eventuale svalutazione delle partecipazioni è effettuata singolarmente per ogni specie di partecipazione e non per l'intero comparto. Il valore svalutato costituisce la base di riferimento per le successive rilevazioni. Se i presupposti della svalutazione vengono meno, essa va annullata fino al ripristino del costo.

**Tuir - art. 94.4-bis.** Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili, la valutazione operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.

I versamenti fatti in conto capitale o a fondo perduto, anche se a copertura di perdite, vanno ad aumentare il costo fiscalmente riconosciuto.

**Lifo** - Per verificare il periodo di possesso, nel caso in cui le partecipazioni cedute siano state acquistate in momenti diversi, si applica il criterio Lifo, tenendo distinte le partecipazioni immobilizzate da quelle del circolante (art. 87.1-bis). Occorre fare attenzione però a non ricadere in comportamenti elusivi.

**Dividend washing (art. 109.3-bis e 3-ter)** - L'eventuale deducibilità delle minusvalenze non rileva fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo, con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni, acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo stesso.

### TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

Rientrano i titoli emessi da stati, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili. La classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione stabilita dagli amministratori. Si tratta di titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.

**Oic 20** - Sono valutati in base la minore valore fra il **costo ammortizzato** ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del costo specifico. Si applica l'art. 2426 n. 10 c.c.; pertanto, nel caso di titoli fungibili, è possibile, in alternativa al costo specifico, utilizzare i metodi della media ponderata, lifo e fifo. I titoli fungibili incorporano gli stessi diritti e sono fra loro scambiabili (unico codice ISIN).

Il valore di mercato si determina in base alle quotazioni di borsa o, per i titoli non quotati, in base a tecniche valutative che consentano di individuare un valore espressivo dell'importo delle informazioni acquisite al fine di stimare in modo attendibile l'ipotetico valore di vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio.

La svalutazione civilistica al minor valore di realizzazione va effettuata singolarmente per ogni specie di partecipazione. Se i presupposti della svalutazione vengono meno, essa va annullata fino al ripristino del costo ammortizzato.

Le svalutazioni e rivalutazioni sono iscritte alle voci D18) e D19) del conto economico.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti rispetto alla rilevazione al costo d'acquisto sono irrilevanti. L'irrilevanza si presume se:

- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo;
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato, inoltre, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di quello delle micro-imprese. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i titoli sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) del titolo, rappresentato dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori (costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese



di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo).

**Tuir - art. 94** - Ai fini valutativi, i titoli vanno raggruppati in categorie omogenee per natura (art. 94.3), intendendo della stessa natura i titoli:

- emessi dallo stesso soggetto,
- aventi uguali caratteristiche.

Si applicano quindi le disposizioni previste per le rimanenze (art. 92), per cui si valuta no a:

- costo specifico o in alternativa,
- con il metodo lifo o costo medio o loro varianti,
- sempreché tale valutazione sia stata effettuata in bilancio.

Se il valore normale dei titoli è inferiore rispetto alla valutazione effettuata in base ai criteri fiscalmente ammessi (fifo, lifo, costo medio ponderato), il valore minimo attribuibile alle rimanenze di titoli è il valore normale.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili, la valutazione operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.

**DEROGA AL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI TITOLI** - Alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, è consentito derogare al criterio di valutazione di cui all'art. 2426 n. 9 (minore fra il costo ammortizzato ed valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato) per i titoli già iscritti nell'attivo circolante del bilancio 2018 e per quelli acquisiti durante l'esercizio 2019, qualora emergano perdite di carattere non durevole (L. 136/2018). Per i titoli già iscritti nel bilancio 2018 è possibile mantenere il valore di iscrizione in detto bilancio; per i titoli acquisiti nel corso del 2019 è possibile l'iscrizione a costo di acquisto, fatta eccezione per il caso di perdite di carattere durevole. Sono esclusi dalla deroga i titoli derivati per i quali sussistono specifici criteri di valutazione. La facoltà di non svalutare i titoli può essere applicata solo ad alcune categorie di titoli iscritti nell'attivo circolante, facendo riferimento al diverso codice Isin, con illustrazione nella nota integrativa.

**PASSAGGIO DA CIRCOLANTE A IMMOBILIZZAZIONI E VICEVERSA:** L'Oic 21 stabilisce che esso possa avvenire "in circostanze presumibilmente rare" (ad esempio dovuto al cambio di strategia a seguito dell'insediamento di un nuovo C.d.A. o di un nuovo assetto proprietario) e a seguito di processi de-

cisionali già completati alla data di chiusura dell'esercizio. Il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio o dall'andamento del mercato.

Il passaggio da titolo non immobilizzato a titolo immobilizzato può generare componente negativo di reddito, se si procede a svalutazione per perdita durevole di valore.

Il passaggio da titolo immobilizzato a titolo non immobilizzato può generare componente negativo di reddito, in conseguenza dell'adozione, in luogo del costo, del valore desumibile dall'andamento del mercato, in quanto minore.

### ■ PASTI E BEVANDE

Vedi: Mense, pasti e bevande.

### ■ PATENT BOX

Vedi: Immobilizzazioni immateriali.

### ■ PERDITE DI ESERCIZIO

Art. 2446 - 2482-bis c.c. - *Riduzione del capitale per perdite.*

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

La perdita di un terzo si verifica quando le perdite accumulate, al netto delle Riserve di PN, superano un terzo del capitale sociale o, più semplicemente, quando l'ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale (Oic 28).

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Art. 2447 - 2482-ter c.c. - *Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.*

Se per la perdita di oltre 1/3, il capitale si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del capitale o la trasformazione della società.

**RIPORTO DELLE PERDITE - Art. 84 - C.A.E. n. 53/2011**

Il riporto delle perdite viene così disciplinato:  
**Perdite conseguite nei primi tre periodi di imposta** - Possono essere computate in diminuzione dal reddito dei periodi di imposta successivi senza alcun limite quanti-

tativo o temporale (purché segnalate in Modello redditi), a condizione che i tre periodi di imposta riguardino gli esercizi che decorrono dalla data della costituzione e che l'attività produttiva a cui si riferiscano le perdite sia nuova.

**Così, ad esempio**, una società costituita nel 2013, che abbia subito nei primi 3 periodi d'imposta di attività perdite per complessivi € 50.000 e che, nel 2016, ha subito una perdita ulteriore di € 10.000, potrà utilizzare per intero e senza limiti temporali le perdite generate nei primi 3 periodi d'imposta, mentre la perdita relativa al periodo d'imposta 2016 sarà utilizzabile nei limiti dell'80% del reddito imponibile relativo all'anno 2017.

**Perdite conseguite dopo i primi tre periodi** - Le perdite possono essere computate in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi (senza alcun limite temporale) in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

L'eccedenza (cioè le perdite non utilizzate in quanto oltre il limite dell'80%) si riporta agli esercizi successivi.

In caso di esercizi inferiori all'anno (es. per liquidazione) ogni spezzone rappresenta un esercizio. Al termine della liquidazione, le perdite residue possono essere utilizzate in sede di conguaglio finale.

**Coesistenza di perdite** dei primi tre periodi e di esercizi successivi - La norma non stabilisce alcun ordine di priorità nell'utilizzo e l'AE ha confermato con la circolare n. 25/E/2012 che nel caso in cui coesistano perdite pregresse in parte riferibili ai primi 3 periodi d'imposta, in parte ai successivi, il contribuente ha la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi 3 periodi di imposta, o in alternativa, scegliere di utilizzare prima quelle maturate negli esercizi successivi. Nella stessa circolare l'Agenzia ha inoltre precisato che, ai fini del calcolo del limite forfetario dell'ottanta per cento che fa esplicito riferimento "al reddito imponibile", il predetto limite va calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai prime tre periodi d'imposta.

**Proventi esenti** - La perdita riportabile deve essere diminuita dei proventi esenti (con esclusione delle plusvalenze esenti di cui all'art. 87) che eccedono i componenti negativi non dedotti.

**Reddito esente** - Per i soggetti che fruisco-

no di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in proporzione alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile.

**Utile esente** - Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

**Crediti e ritenute** - L'ammontare delle perdite pregresse può essere computato in diminuzione in misura tale che l'imposta risultata compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute di acconto o eccedenze del precedente periodo.

**Obbligo del riporto** - Non è possibile scegliere di non utilizzare o di utilizzare solo in parte la quota dell'80% in quanto la legge impone l'utilizzo dell'intero importo che trova capienza nel reddito, salvo quanto detto per crediti e ritenute.

**Diritto al riporto** - Per la CTP di Milano (sentenza n. 4476/2017) le perdite possono essere portate in diminuzione anche se le stesse non sono state riportate in una successiva dichiarazione e addirittura se la successiva dichiarazione è stata omessa.

**Perdite in regime di trasparenza e di consolidato** - Vedi § Consolidato fiscale.

#### LIMITI AL RIPORTO DELLE PERDITE

##### - ART. 84.3

Il riporto delle perdite **conseguite dopo i primi tre esercizi non è consentito** se, contemporaneamente:

- la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi anche a titolo temporaneo e anche come usufrutto. In base a quanto specificato con C.M. 320/E del 1997 e 188/E del 1988 si considera trasferimento della maggioranza delle partecipazioni anche la semplice integrazione delle partecipazioni già possedute (società che detiene il 49%, acquista il 2%). Se il trasferimento avviene con più atti che si succedono nel tempo occorre verificare se non si rientra nell'elusione ai sensi dell'art. 37-bis;
- venga modificata l'attività principale di fatto esercitata (occorre fare riferimento al fatturato) nei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica assume ri-

levanza se interviene nel periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, nei due periodi precedenti e nei due successivi.

Le perdite non più riportabili sono quindi quelle:

- realizzate fino al periodo precedente quello nel corso del quale è avvenuto il trasferimento della maggioranza; o, *se precedente*,
- quello di mutamento dell'attività di fatto esercitata.

**Deroghe alla limitazione** - La limitazione del riporto delle perdite non si applica alle cessioni di partecipazioni di società che:

- nei 2 esercizi precedenti a quello del trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10;
- nel periodo precedente a quello del trasferimento dal c.e. risultino superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori sia i "Ricavi delle vendite e prestazioni" che i "Salari e stipendi" e "Oneri sociali".

**Società di comodo** - E' previsto il riporto delle perdite fiscali pregresse solo ad abbattimento del reddito eccedente quello minimo. Vedi § Società di comodo.

**Trasformazione** - La R.A.E. n. 60/2005 afferma che, viste le analoghe disposizioni in tema di trasparenza, le perdite riportabili al momento della trasformazione di una società di capitali in società di persone sono utilizzabili per compensare i redditi prodotti dal nuovo soggetto, che pertanto attribuirà ai soci i nuovi redditi, al netto del riporto delle proprie perdite.

**Fusione e scissione** - Oltre alla restrizione prevista dall'art. 84.3, occorre verificare le specifiche limitazioni anche alla luce delle norme antielusive.

**"Copertura" di utili accertati dal Fisco** - E' possibile l'utilizzo di perdite pregresse anche per la copertura di redditi accertati (C.M. 188/E del 16.7.98; R.M. 10/1429 del 5.11.76; Provvedimento A.E. n. 133104/2014).

**Accertamento** - La L. 122/2010, ha introdotto una norma rivolta ad indirizzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza verso le imprese in perdita fiscale "sistemica" (oltre che delle cosiddette imprese "apri e chiudi").

Nella Circolare n. 4/2011 l'Agenzia delle Entrate ricorda che, in linea di principio, le perdite fiscali reiterate non rientrano in una logica imprenditoriale "sana", connotando un comporta-

mento antieconomico che, come tale, potrebbe essere sintomatico di pratiche evasive o elusive.

Sono considerate in perdita sistemica, e pertanto sono inserite in liste selettive di accertamento, le imprese che:

1. presentano dichiarazioni in perdita fiscale;
2. non determinata da compensi erogati ad amministratori o soci;
3. per più di un periodo d'imposta;
4. non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

### RIPORTO A NUOVO DELLA PERDITA DI ESERCIZIO

Perdite esercizi preced. A.VIII	a	Perdita d'esercizio A.IX	20.000,00
---------------------------------	---	--------------------------	-----------

### COPERTURA PERDITE DI ESERCIZIO E/O DI ESERCIZI PRECEDENTI

Copertura della perdita di esercizio mediante utilizzo della riserva straordinaria e dei versamenti soci in conto capitale come deliberato dall'assemblea che ha approvato il bilancio.

==/==	a	Perdita d'esercizio A.IX	100.000,00
Riserva straordinaria A.VI		63.000,00	
Versam. soci in c/capitale A.VI		37.000,00	

Se la perdita, dedotte tutte le riserve (e aggiunte le perdite pregresse), intacca il capitale sociale, riducendolo al di sotto del limite legale, occorrerà procedere in assemblea straordinaria.

==/==	a	Perdita d'esercizio A.IX	100.000,00
Riserva straordinaria A.VI		43.000,00	
Versam. soci in c/capitale A.VI		27.000,00	
Capitale sociale A.I		30.000,00	
Soci c/ sottoscrizione A	a	Riserva reintegro cap. soc. A.VI	20.000,00
Banca c/c	a	Soci c/ sottoscrizione	20.000,00

Riserva reintegro cap. sociale	a	Capitale sociale	20.000,00
--------------------------------	---	------------------	-----------

**PERDITE SU CREDITI  
E SVALUTAZIONE CREDITI**

**Codice civile:** i crediti iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione sono già al netto della svalutazione derivante dal monitoraggio di ciascun credito (art. 2426 n. 8).

Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (art. 2423-bis.1 n. 4).

**Fisco:** le perdite su crediti **sono deducibili (art. 101.5** – “*perdite su crediti divenuti definitivamente inesigibili e deducibili senza limiti di importo*”):

- se risultano da **elementi certi e precisi** (v. Cassazione n. 9784/2019);
- se relative a crediti di modesta entità e sia decorso il termine di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
- in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (sia stato **dichiarato fallito**, ammesso a **concordato preventivo**, sottoposto a **liquidazione coatta amministrativa** o ad **amministrazione straordinaria**, non ad amministrazione controllata; Cass. 8580 del 12/4/06) o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis L.F. o un piano attestato ex art. 67 L.F. o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- quando il diritto alla riscossione è prescritto;
- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio in applicazione dei principi contabili (es.: riconoscimento giudiziale del minore importo, cessione pro soluto, transazione).

Le perdite su crediti sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi e per la parte *non coperta* da assicurazione, fideiussione o altre garanzie, comprese alcune lettere di patronage (c.d. forti).

**MOMENTO** in cui la perdita è fiscalmente deducibile:

nell'ambito delle procedure concorsuali il momento è diverso a seconda del tipo di procedura:

**Fallimento**

**e Liquidazione coatta amministrativa**  
*Momento di iscrizione* - Data della sentenza dichiarativa

*Importo* - Il creditore è tenuto a individuare l'importo ragionevolmente ancora recuperabile sulla base della consistenza dell'attivo e dello stato passivo, nonché delle ulteriori informazioni rese dal curatore. Il valore deve poi essere adeguato nei successivi periodi in base ai rapporti che il curatore deve depositare.

**Concordato preventivo**

*Momento di iscrizione* - Data del decreto di ammissione alla procedura

*Importo* - Si fa affidamento alla proposta formulata dal debitore contenente la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori, con successive verifiche in base alla relazione del commissario giudiziale e poi all'omologazione.

**Accordo di ristrutturazione**

*Momento di iscrizione* - Data di omologazione dell'accordo

*Importo* - Stessi effetti del concordato preventivo. La presentazione della proposta di accordo costituisce un indice di difficile recuperabilità del credito, che giustifica, ad esempio, la stipula di una transazione (Circ. 26/E/2013). Meno chiara la posizione dei creditori estranei all'accordo, per i quali l'art. 182-bis prevede il pagamento integrale.

**Pubblicazione di un piano attestato**

*Momento di iscrizione* - Pubblicazione nel Registro delle imprese

*Importo* - Il piano, ex art. 101.5, non determina l'automatica deducibilità della perdita. L'esistenza del piano è un “elemento certo e preciso”. L'eventuale transazione civilistica comporta la parziale cancellazione del credito e la deducibilità della perdita (Circ. 26/E/2013).

**Verbale di pignoramento negativo**

*Momento di iscrizione* - Pubblicazione nel Registro delle imprese

*Importo* - Costituisce elemento di prova sufficiente per dedurre la perdita (Circ. 26/E/2013) in quanto indice di una situazione economica e patrimoniale compromessa.

Le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso (art.13.1 D.Lgs. 147/2015) se il debitore è assoggettato a: procedure concorsuali, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, piano attestato o procedure estere equivalenti svolte in Stati con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

La perdita deducibile corrisponde a quella stimata dal redattore del bilancio comprensiva dell'Iva anche se al termine della pro-

cedura concorsuale è possibile procedere al suo recupero.

Nell'ipotesi di concordato "in bianco", in assenza di un piano attestato non si determina un'automatica deducibilità della perdita su crediti.

La perdita su crediti è altresì fiscalmente deducibile:

- nel caso di **credito di modesta entità**, al decorso del termine di **sei mesi** dalla scadenza del pagamento;
- quando il diritto alla riscossione del credito è **prescritto**;
- nell'esercizio di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in **applicazione dei principi contabili**.

**Esercizio di deduzione** - In base all'art. 101.5-bis, le perdite eventualmente non dedotte nei relativi periodi previsti dal fisco sopra indicati (es. esercizio sentenza fallimento ecc.), sono fiscalmente deducibili, anche se dedotte in un periodo di imposta successivo, purché tale deduzione sia effettuata entro l'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Interpello 12/2018 - Qualora la perdita non sia stata dedotta né nell'esercizio degli elementi certi e precisi né in quello in cui il credito avrebbe dovuto essere cancellato, la deduzione può essere effettuata solo con la correzione dell'errore contabile e dichiarazione integrativa.

**Crediti di modesta entità** - Il credito si considera di modesta entità quando è di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevanti dimensioni o a 2.500 euro per le altre; la C.A.E. 26/2013 ha precisato che, il limite di fatturato che fa da spartiacque fra rilevanti dimensioni o meno di un'azienda, ammonta ad euro 100 milioni ex art. 27.10 DL 185/2008 convertito con modificazioni dalla L n. 2 del 28/01/09 anche in mancanza del relativo DM attuativo).

Note sull'individuazione dei crediti di modesta entità:

- la deducibilità è subordinata all'imputazione a conto economico;
- il credito deve essere considerato al valore nominale comprendendo anche l'Iva ed esclusi eventuali interessi di mora o oneri accessori imputati al debitore in caso di inadempimento;
- se vi sono state delle riscossioni parziali il credito va considerato al netto degli importi incassati;

- in caso di più posizioni creditorie verso il medesimo soggetto esse vanno valutate singolarmente per ogni obbligazione tributaria sorta; invece se si tratta di crediti riferiti al medesimo rapporto contrattuale (es: contratti di somministrazione, premi ricorrenti di una polizza assicurativa) occorre esaminare il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi.

La circolare Assonime n. 5/2016, sulla base della riformulazione dell'art. 26/633 operata dalla L 208/2015, sostiene che l'importo della perdita deducibile a seguito di risoluzione del contratto a norma dell'art. 101 Tuir corrisponda all'imponibile, escludendo invece l'Iva addebitata in via di rivalsa, in quanto l'importo corrispondente a tale tributo è recuperato mediante l'emissione della nota di variazione in diminuzione.

**Crediti prescritti:** si fa riferimento agli articoli 2946 e ss. c.c.. Il termine ordinario è **decennale** salvo i casi in cui la legge dispone diversamente.

Si prescrivono in **cinque anni**:

- le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni (art. 2948 c.c.)
  - gli interessi, e in generale, tutto ciò che si deve pagare periodicamente ad anno in termini più brevi
  - le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
- Si prescrivono in **un anno**:
- le provvigioni spettanti al mediatore (art. 2950 c.c.)
  - i corrispettivi di spedizione e trasporto nazionale - 18 mesi se il trasporto inizia o termina al di fuori della UE (art. 2951 c.c.)
  - premi di assicurazione (art. 2952 c.c.).

L'art. 101.5 recita: ..."Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione è prescritto." Occorre però valutare l'interpello 197/2019. L'Agenzia nega la deducibilità di alcune perdite su crediti a causa del comportamento di inattività del contribuente nella riscossione dei crediti scaduti, comportamento che corrisponderebbe ad una volontà liberale. Si legge che "la società istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l'incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una "gestione informale" ...".

**Cancellazione dei crediti in applicazione dei principi contabili nazionali -**

L'Oic 15 stabilisce che il credito va cancellato quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure quando la titolarità di tali diritti è trasferita e con essa sono sostanzialmente trasferiti tutti i rischi inerenti al credito. Lo stesso principio contabile prevede che la cancellazione del credito può essere operata anche per perdite conseguenti al riconoscimento giudiziale di un minor importo rispetto a quello iscritto in bilancio, per perdite da cessione dei crediti e per riduzione dei crediti a seguito di transazione o rinuncia al credito (motivata). I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

**Transazioni:** la deducibilità della perdita su crediti è soddisfatta (C.A.E. 26/2013) se il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e se la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi). Per la Cassazione (n. 10256/2013) la scelta di transigere non rende indeducibile la perdita quando esistono condizioni oggettive.

La transazione correlata ad una lite sulla fornitura, con conseguente riduzione del credito commerciale, non dà luogo ad una perdita su crediti, ma ad una rideterminazione del corrispettivo inizialmente pattuito. Di conseguenza:

- contabilmente, si rileva una riduzione dei ricavi (medesimo esercizio) o una sopravvenienza passiva (esercizi diversi) deducibile ai fini Ires e Irap;
- è possibile emettere nota di accredito con Iva entro un anno dall'effettuazione dell'operazione.

**Rinuncia al credito e remissione di debito:** se deriva da un atto unilaterale antieconomico costituisce una liberalità e come tale è fiscalmente indeducibile. Per la deducibilità del costo occorre dimostrare che la rinuncia ha una logica economica (Circ. n. 26E/2013) ed è inerente, ad esempio comprovando l'inopportunità di porre in essere azioni esecutive o l'inconsistenza patrimoniale del debitore (Cassazione n. 7032/2018). Al riguardo la CTP di Reggio Emilia (sentenza n. 342/2015) ha riconosciuto la deducibilità della rinuncia di parte di un credito con saldo immediato della parte restante, in quanto l'operazione è

volta ad ottenere la liquidità necessaria per proseguire l'attività rispondendo ad una chiara logica imprenditoriale.

**Cessione dei crediti** - La cessione dei crediti può avvenire con la formula:

- **pro soluto** - il cedente garantisce l'esistenza del credito ma non la solvibilità del debitore, escludendo così ogni azione di regresso;
- **pro solvendo** - il cedente garantisce sia l'esistenza del credito che la solvibilità del debitore, mantenendo quindi il rischio di insolvenza.

E' evidente che solo nella cessione pro soluto l'eventuale perdita presenta i requisiti di certezza e determinabilità che la rendono deducibile.

Rimangono indeducibili, anzi non dovrebbero essere imputate a perdita, le cessioni pro solvendo in quanto il rischio non viene trasferito (Oic 15).

Se il cessionario del credito si fa pagare un compenso giustificandolo con fattura per prestazioni di servizi, studio e disamina dei crediti occorre fare attenzione a non incorrere nella fatturazione per operazioni inesistenti.

Nell'ipotesi di cessione pro soluto ad un importo inferiore al nominale:

==/==	a	Clienti		10.000,00
Banca c/c			1.000,00	
Perdite su crediti B14			9.000,00	

In presenza di un fondo rischi su crediti, esso va utilizzato prioritariamente rispetto all'imputazione a c.e.

Nell'ipotesi di cessione pro solvendo, normalmente alla pari, ma con addebito di commissioni:

==/==	a	Debiti verso factor (o simili)		10.000,00
Banca c/c			9.550,00	
Commissioni passive C17			50,00	

Nei conti d'ordine e in n.i. va evidenziato il rischio di regresso che grava sul cedente in caso di insolvenza.

La cessione dei crediti è una pratica sempre più utilizzata dalle imprese anche per snellire lo stato patrimoniale di fine anno, infatti essa comporta: un aumento delle liquidità immediate (banca c/c) e una diminuzione delle liquidità differite (crediti verso clienti)

con conseguente miglioramento degli indici di bilancio.

### DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI DERIVANTI DA UN PROCESSO VALUTATIVO

Per poter stralciare crediti “**ritenuti inesigibili**” (processo valutativo) e **dedurli** legittimamente, occorre che la perdita che risulta da elementi certi e precisi:

- abbia il requisito della oggettiva determinabilità quanto all'ammontare,
- sia definitiva,
- dimostrando di aver fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza.

In assenza di una procedura concorsuale, fatti che possono avvalorare l'irrecuperabilità del credito sono: il protesto dei titoli di credito utilizzati dal debitore (cambiali, assegni bancari ecc.); l'infruttuosa attuazione di azioni legali per il recupero del credito; l'impossibilità di notificare gli atti giudiziari ovvero l'esito negativo del pignoramento; la presenza di un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di ir reperibilità del debitore, ovvero in caso di denuncia di furto di identità da parte del debitore ex art. 494 c.p. o nell'ipotesi di persistente assenza del debitore ai sensi dell'art 49 del cc; la documentata mancanza di beni immobili o mobili di proprietà del debitore; la chiusura dei locali dell'impresa; la denuncia penale per truffa; la dimostrabilità della convenienza ad abbandonare il credito, ecc. (C.A.E. 26/2013).

Tali elementi devono trovare oggettivo riscontro negli atti intervenuti tra le parti e nella procedura attivata per il recupero dei crediti stessi.

Se il credito è di importo significativo, è sempre opportuno l'intervento di un legale per avere un supporto esterno a sostegno della sua inesigibilità.

La C.T.R. delle Marche ha precisato, con sentenza 113/4/10 del 7.7.2010, che non esistono limiti ai mezzi di prova dell'impossibilità di riscuotere i crediti, reputando sufficienti allo stralcio le lettere di sollecito ed i bilanci da cui traspare l'irreversibile difficoltà finanziaria del debitore. In senso contrario l'Ordinanza della Cassazione n. 403/2015 che ha ritenuto insufficienti le lettere di sollecito.

Con sentenza n. 23863 del 19.11.2007, la Cass. ha ribadito che la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende ineducibile la perdita in quanto il T.U. ha riguardo esclusivamente alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione a seconda della causa della stessa (basta non ricadere nel comportamento antieconomico; si

potrebbe dimostrare che il debitore è un cliente di rilevanza notevole, la cui perdita recherebbe all'impresa un danno maggiore di quello relativo alla perdita del credito).

Non è sufficiente una situazione di temporanea illiquidità del debitore (R.A.E. 16/2009).

La CTP di Parma n. 91/01/2010 conferma che la prova dell'inesigibilità del credito non necessita obbligatoriamente dall'infruttuosità di azioni di recupero ma la prova della certezza e precisione della perdita può essere prodotta anche tramite altri elementi quali pareri legali, bilanci del debitore che manifestano la situazione di insolvenza. La Corte di Cassazione (sent. N. 12431 del 18/07/12) ha stabilito che la circostanza per cui al debitore sono stati revocati i finanziamenti bancari costituisce una prova certa e precisa e costituisce pertanto un dato della sicura insolvenza. L'esercizio nel quale le perdite su crediti divengono certe e precise sarà, quindi, quello in cui tali affidamenti e finanziamenti vengono revocati.

In ogni caso, le condizioni che consentono la deducibilità delle perdite su crediti devono verificarsi entro la fine dell'esercizio. La Cassazione (sentenza 5450/2015) ha affermato che gli amministratori devono valutare i crediti in base alla situazione concreta secondo principi di razionalità. In particolare è preclusa l'iscrizione in bilancio di crediti semplicemente sperati, ma anche di crediti certi quando questi siano di dubbia o difficile esazione; in questo caso i crediti vanno iscritti non per il loro intero ammontare ma nella minore misura che si presume di realizzare. Di conseguenza l'amministratore che non esprime una prognosi sulla solvibilità dei debitori incorre in azioni di responsabilità.

**Non sono deducibili** le perdite relative a crediti derivanti:

- da attività esenti o non soggette ad imposta,
- da attività *non previste nello statuto sociale*.

**Competenza** - ai sensi degli artt. 109 Tur e 2426 c.c.:

- la perdita va imputata per competenza nell'esercizio in cui è divenuta certa (art. 109.1);
- se la perdita è certa civilisticamente ma non fiscalmente deducibile, essa andrà imputata a costo e poi ripresa in aumento nel Modello redditi e dedotta nell'esercizio in cui si verifica la certezza fiscale (art. 109.4);
- la perdita deve essere imputata in bilancio, per poter essere dedotta anche fiscalmente

(art. 109.4).

Nel momento in cui si ha la certezza che si realizzerà la perdita, sussiste l'obbligo di imputarla a conto economico, non essendo lecito il rinvio ai successivi esercizi sulla base di valutazioni discrezionali del contribuente (Cass. n. 2530/2001, n. 16330/2005).

Per i crediti prescritti la competenza è inderogabile; appare più difficile sostenere una possibile posticipazione della deduzione rispetto a tale momento. Un credito prescritto non dà più speranze di recupero (salva l'ipotesi di pagamento volontario del debitore) e quindi appare impossibile anche contabilmente la non imputazione a conto economico della perdita su crediti.

Per i crediti di modesto importo, la C.A.E. 26/2013 ha precisato che le relative perdite sono deducibili anche nel caso in cui il semestre di anzianità del credito sia maturato in esercizi precedenti. Rileva il momento di imputazione a bilancio delle perdite.

**Sindacabilità da parte dell'amministrazione finanziaria** - Il fisco può sempre disconoscere la deducibilità delle perdite su crediti in caso di errata applicazione dei principi contabili oppure contestando l'economicità o elusività dell'operazione (C.A.E. 14/2014).

**Inerenza della perdita:** è sufficiente la sentenza dichiarativa del fallimento (o di altri provvedimenti di ammissione alle procedure o istituti assimilati) per portare in deduzione la perdita su crediti?

Secondo la CTP di Reggio Emilia n. 351/03/15, la sentenza dichiarativa di fallimento del debitore comprova **solo la certezza della perdita, ma non anche la sua inerenza** come costo (ex art. 109.5). Siamo di fronte ad una delle prime pronunce che pone in relazione deducibilità per perdite su crediti e vincolo di inerenza ai fini della medesima deducibilità, con conseguenze di particolare rilievo soprattutto quando le perdite derivano da crediti nei confronti di soggetti che hanno, in qualche modo, interessi in comune (società appartenenti allo stesso gruppo o familiari dell'imprenditore).

**Contabilità**

Se si procede allo stralcio, si utilizza il precedente Fondo accantonamento e l'eventuale esubero va a perdite.

Se si procede alla svalutazione per stralciare in un secondo tempo, si movimenta il Fondo svalutazione crediti. L'eventuale successivo incasso costituirà sopravvenienza

attiva.

In entrambi i casi il fondo va iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale a rettifica dei crediti.

==/== Fondo svalut. crediti C.II. Perdite su crediti B.14	a	Clienti C.II.		
Svalutazione crediti B.10.d	a	Fondo svalutazione crediti C.II.		

Successivamente alla svalutazione:  
- se il credito svalutato diventa inesigibile definitivamente:

Fondo svalutaz. crediti C.II.	a	Clienti C.II.		
-------------------------------	---	---------------	--	--

- se il credito svalutato viene incassato (totalmente o parzialmente):

==/== Fondo svalut. crediti C.II. Banca / Cassa	a	Clienti C.II.		
---	---	---------------	--	--

Per i **crediti verso DEBITORI ESTERI** si applica la normativa prevista per i crediti vantati verso soggetti residenti (C.A.E. 29/2013).

**Crediti assicurati Sace** - Con C.M. n. 39/2002 si considera che la dichiarazione del sinistro emessa dalla Sace, può costituire idonea documentazione ai fini della deducibilità della perdita su crediti dal reddito d'impresa, sempre che dalla predetta dichiarazione risulti l'indicazione dell'indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito medesimo. E' solo dal momento in cui si conosce l'entità dell'indennizzo che è possibile riconoscere definitività e certezza all'eventuale perdita subita.

**Crediti non assicurati Sace** - La C.M. n. 9/106 del 1981 afferma che per la deducibilità è necessaria una dichiarazione:

- di insolvenza da parte di organi giurisdizionali esteri;
- di non reperibilità della Camera di Commercio estera;
- fornita da organi di controllo contabile che accertino la definitività dell'insolvenza. La R.M. 355/E/2002 ribadisce che i requisiti per la deducibilità sono uguali a quelli previsti per i debitori italiani e che le procedure estere vanno raffrontate con quelle previste dal codice civile italiano.



**Procedure concorsuali** - Anche per i crediti verso debitori esteri la dichiarazione di fallimento, o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, rende deducibile la perdita (C.M. 39/E/2002; art. 101.5).

**Crediti verso soggetti domiciliati in Stati esteri** - Anche ai crediti vantati verso non residenti si applica il regime fiscale disciplinato dall'art. 101.5. Nella circolare 26/2013 non si fa infatti alcuna distinzione in base alla localizzazione del debitore; si può desumere quindi che il regime fiscale riguardi pure i rapporti con i soggetti esteri, anche se residenti in Paesi black list (fiscalità privilegiata).

→ Lo STRALCIO DI CREDITI che non hanno concorso alla base di calcolo per la determinazione della svalutazione (es. **crediti sorti nell'esercizio di stralcio, crediti assicurati, crediti da cessione di beni ammortizzabili**) non si imputa all'eventuale Fondo svalutazione o perdite su crediti esistente, ma direttamente a perdite su crediti (gli assicurati per la sola eventuale differenza).

## SVALUTAZIONE DEI CREDITI E PERDITE PRESUNTE SU CREDITI

**Art. 106** ("perdite su crediti potenzialmente inesigibili e deducibili in misura forfettaria") - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. La svalutazione dei crediti risultanti in bilancio, che derivano da cessioni di beni e prestazioni di servizi (ai sensi dell'art. 85), è deducibile in ciascun esercizio nel limite dello **0,50%** del *valore nominale o di acquisizione* e fino al raggiungimento del limite del **5%** del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Per i crediti in valuta estera, si ritiene corretto applicare lo **0,50%** sul valore nominale dei crediti fiscalmente rilevante, non rilevando ai fini fiscali il diverso valore civilistico che consegue all'adeguamento al cambio alla chiusura dell'esercizio.

La base di calcolo si determina *aggiungendo* ai crediti espressi in bilancio le eventuali svalutazioni (che derivano da eventi valutativi) ad essi direttamente imputate.

**Non si deve tenere conto** di crediti derivanti dalla cessione di beni strumentali, dei crediti ceduti (pro-soluto) anche in factoring, dei crediti assicurati (i crediti assicurati parzialmente, in percentuale, concorrono per la parte non assicurata) e dei crediti derivanti da fatture emesse in anticipo i cui ricavi sono

da attribuire all'esercizio successivo.

**N.B.:** il requisito della commercialità del credito va verificato caso per caso facendo riferimento all'attività svolta; rientrano, ad esempio, nel calcolo dell'accantonamento i crediti per finanziamenti concessi ad imprese controllate o collegate da soggetti che abbiano per oggetto specifico l'assunzione di partecipazioni in società (C.M. 1/08/87 n. 19).

La C.M. 9/015 del 01/08/1987 ha affermato che i crediti da cambiali scontate o da cessioni pro solvendo rientrano nella base di calcolo solo nel caso di azione di regresso in seguito al mancato pagamento da parte del debitore.

In merito ai crediti in valuta estera non si ritiene di dover tener conto di perdite/utili su cambi presunti (secondo la dottrina dovrebbe essere più corretto fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto).

Vanno considerati anche i crediti derivanti dalla cessione di azioni, quote, obbligazioni e altri titoli di serie o di massa, anche se non rientranti tra quelli al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

In merito ai crediti assistiti da garanzia, occorre distinguere tra:

- garanzia senza costo per il creditore (es. garanzie reali quali l'ipoteca o il pegno) - il credito concorre alla formazione della base di calcolo della % fiscale;
- garanzia con costo per il creditore (es. assicurazione crediti) - non concorre alla formazione della base di calcolo della % fiscale in quanto viene già dedotto il costo dell'assicurazione.

Per l'Amministrazione finanziaria gli effetti ceduti allo sconto con la clausola pro insoluto, non risultano più in bilancio; non devono quindi essere inseriti nella base di calcolo.

La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il **5%** del *valore nominale* o di acquisizione dei crediti "dedotti" risultanti in bilancio a fine esercizio (occorre far riferimento al totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti e non a quelli complessivamente imputati civilisticamente a bilancio; R.A.E. 65/2017).

Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il **5%** del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio.

Per enti creditizi e finanziari il Tuir stabilisce regole particolari (art. 106.3).

Occorre fissare alcuni concetti:

- c.c.: *svalutazioni ed accantonamenti* vanno fatti su tutti i crediti; per il fisco, sono dedu-

cibili solo quelli derivanti dai ricavi di cui all'art. 87 (es.: si escludono quelli derivanti da cessione di beni ammortizzabili o da ricavi esenti o non soggetti ad imposte);

- b) la *svalutazione* presuppone normalmente una analisi di ogni singolo credito o una attenta analisi settoriale, di mercato, ecc.;
- c) l'*accantonamento* presuppone un rischio generico.

L'Oic 15 suggerisce che la svalutazione dovrebbe avvenire:

- per singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti;
- per raggruppamenti di crediti con caratteristiche di rischio simili (es. settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.) se i crediti sono numerosi.

Qualora i crediti fossero numerosi, ma tra questi vi fossero anche crediti di importo significativo, allora la verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.

→ L'ammontare di accantonamento e svalutazione deve essere **ragguagliato alla durata dell'esercizio** se questo è inferiore o superiore a 12 mesi (artt. 110.5).

Se le **svalutazioni effettuate in bilancio** risultano **superiori** a quanto fiscalmente ammesso (0,50%), l'eccedenza genera una variazione in aumento nel Modello redditi.

**Gravi difficoltà di un cliente, che fanno fondatamente temere per il buon fine del credito** - la svalutazione deve essere effettuata solo civilisticamente. Si effettua il recupero fiscale nel Modello redditi.

- Usare: Fondo svalutazione crediti tassato (C.II). c.e.: B.10.d.

**Svalutazione statistica** (la nostra azienda perde in media x% dei crediti ogni anno; nel settore in cui opera la nostra azienda l'insolvenza media è y%) - ha valenza civile e fiscale, ma quest'ultima, entro il limite dello 0,50%. L'eventuale differenza va recuperata nel Modello redditi.

- Usare: Fondo svalutazione crediti (C.II). c.e.: B.10.d.

**Svalutazione per categorie omogenee** di crediti aventi le stesse caratteristiche - ha valenza civile e fiscale, ma quest'ultima, entro il limite dello 0,50%. L'eventuale supero va recuperato in Modello redditi.

- Usare: Fondo svalutazione crediti (C.II).

c.e.: B.10.d.

**Svalutazione fiscale** (lo 0,50% fiscale è superiore alla svalutazione che sarebbe civilisticamente corretta) - la svalutazione operata in bilancio ha valenza anche fiscale fino all'importo iscritto a conto economico. Non è possibile operare ulteriori deduzioni extracontabili.

- Usare: Fondo svalutazione crediti (C.II) c.e.: B.10.d.

**Svalutazione mirata**, in base a valutazione del debitore ed il rapporto negoziale sottostante al credito:

Dare di c.e. = B.10.d Svalutazione crediti (oppure D.19.b se trattasi di crediti immobilizzati finanziari)

Avere di s.p. = C.II.1 oppure C.II.2 ecc. Crediti ... (oppure B.III se trattasi di crediti immobilizzati).

In alternativa è possibile transitare dal Fondo svalutazione crediti, rettificativo dei Crediti.

**Costo ammortizzato** - La relazione illustrativa al DM 3.8.2017 precisa che il decreto riconosce ai fini Ires la "diversa qualificazione della prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale". Sembra, quindi, corretto ritenere che il calcolo delle svalutazioni deducibili debba essere effettuato sulla base del valore risultante dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato (previa eventuale attualizzazione), che si sostituisce al "valore nominale o di acquisizione".

**Contabilizzazione** - Se la consistenza del o dei fondi non tassati (Fondo svalutazione crediti + Fondo rischi su crediti) è:

- inferiore al 5%, si registra:

Perdite presunte su crediti B.10.d) D.19.b)	a	Fondo svalutazione crediti
su €		
0,50%		
= €		

- superiore al 5%, l'eccedenza si storna:

Fondo svalutazione crediti	a	Sopravvenienze attive
----------------------------	---	-----------------------

Tra i **crediti immobilizzati** dovranno essere inseriti quei crediti che, pur avendo natura commerciale, usufruiscono di una dilazione così lunga e non usuale, da trasformarli in veri e propri crediti di finanziamento (si riscontrano spesso all'interno di gruppi).

**FONDO SVALUTAZIONE CREDITI / FONDO**

## RISCHI SU CREDITI - UTILIZZO

I fondi svalutazione possono essere tassati (con valenza solo civilistica) e non tassati (con valenza anche fiscale). Nel caso di coesistenza, deve essere utilizzato per primo quello fiscale.

Es.: Se durante l'esercizio si verifica una perdita su crediti (credito € 10.000 + Iva 22% = € 12.200, con Fondo fiscale di 500 e ulteriore Fondo tassato di 6.000), la stessa deve essere coperta, prima con l'utilizzo del fondo fiscale di 500, poi con quello civilistico di 6.000; l'ecedenza va a perdite su crediti. Fiscalmente saranno deducibili 6.000 come variazione in diminuzione e 3.500 come Perdita su crediti (costo direttamente a c.e.). Se si intende stralciare l'intero credito, compresa la parte corrispondente all'Iva, la perdita diventerà 5.700 (da 3.500).

==/==	a	Clienti	10.000,00
Fondo svalutazione crediti		500,00	
Fondo svalut. crediti tassato		6.000,00	
Perdita su crediti		3.500,00	

Alla fine della procedura, l'emissione della nota di accredito si contabilizza:

Erario c/ Iva	a	Clienti	2.200,00
---------------	---	---------	----------

Ma si potrebbe già passare a perdita anche l'Iva registrando eventualmente una sopravvenienza attiva nel caso di recupero della stessa al termine del fallimento.

==/==	a	Clienti	12.200,00
Fondo svalutazione crediti		500,00	
Fondo svalut. crediti tassato		6.000,00	
Perdita su crediti		5.700,00	

Alla fine della procedura, con l'emissione della nota di accredito si contabilizza:

Erario c/ Iva	a	Sopravvenienze attive	2.200,00
---------------	---	-----------------------	----------

## INSOLVENZE E RECUPERO DELL'IVA

L'art. 26 Dpr 633/72 prevede la possibilità di emettere una nota di accredito per il recupero dell'Iva, qualora si configuri *il mancato incasso di un credito, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose*.

Il presupposto per l'emissione della nota di accredito è il verificarsi di una situazione di

infruttuosità in cui il creditore ha la certezza "giuridica" che il suo credito non verrà soddisfatto (in tutto o in parte) per insussistenza di somme disponibili. Tale norma si è dimostrata, nella pratica, di non facile applicazione ed è sempre stata oggetto di varie disquisizioni nonché di modifiche, peraltro mai entrate in vigore. Sussistono dubbi anche su un possibile contrasto con la normativa europea.

Nell'attuale formulazione della norma, sembrano applicabili le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che seguono.

### 1) Mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose (CAE 77/2000 - 31/2014).

Il creditore ha diritto al recupero dell'Iva se sussistono le seguenti condizioni:

- l'operazione che ha originato il credito sia stata documentata da fattura;
- il creditore partecipa alla procedura concorsuale (ammissione al passivo).

Il momento in cui si configura il diritto per il creditore di emettere la nota di accredito può essere identificato come segue:

- a) Fallimento - Scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (trascorsi 10 giorni dal decreto), oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (15 giorni dall'affissione del decreto di chiusura del fallimento).
- b) Liquidazione coatta amministrativa - Decorso dei termini (20 giorni) per l'approvazione del piano di riparto.
- c) Concordato fallimentare - Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato (ammessa solo per la parte non incassata).
- d) Concordato preventivo - Decreto di omologa della procedura (limitatamente alla parte non incassata). Occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. Secondo la dottrina prevalente, la rettifica in diminuzione potrà essere operata non prima che sia conclusa la liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura in argomento, in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti o alla luce di comportamenti dolosi da parte del debitore concordatario, la rettifica in diminuzione va operata solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fal-

limentare.

- e) Accordo di ristrutturazione dei debiti art. 182-bis LF - Decreto di omologazione dell'accordo da parte del Tribunale (limitatamente alla parte di credito oggetto di falcidia).
- f) Piano attestato di risanamento art. 67 L.F. - Pubblicazione del Piano presso il Registro delle Imprese (limitatamente alla parte di credito oggetto di falcidia).
- g) Amministrazione controllata - Sussistono delle perplessità anche se l'agenzia delle entrate sembra **non** riconoscere la possibilità di emettere nota di variazione per il recupero dell'Iva.
- h) Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Sussistono delle perplessità anche se l'agenzia delle entrate sembra **non** riconoscere la possibilità di emettere nota di variazione per il recupero dell'Iva.

La facoltà di emissione della nota di variazione è riconosciuta *soltanto* ai creditori partecipanti alla procedura concorsuale e insinuatisi al passivo fallimentare; non è riconosciuta ad un eventuale cessionario del credito (R.M. 120/E/2009) né ai crediti di natura professionale.

**Non** potranno procedere al recupero dell'Iva inizialmente addebitata:

1. il creditore che non si è insinuato
2. il creditore non ammesso allo stato passivo esecutivo del fallimento (interpello n. 33 del 7/2/2020)
3. il creditore non compreso nell'elenco dei creditori del concordato preventivo
4. il creditore che pur essendo stato ammesso allo stato passivo o nell'elenco dei creditori del concordato preventivo rinunci alla propria pretesa con istanza presentata prima dell'accertamento dell'infruttuosità della procedura.

In caso di fallimento, quindi, la detrazione deve essere operata con nota di variazione alla scadenza dei termini per proporre osservazioni al decreto con cui è reso esecutivo il piano di riparto o, in mancanza, al termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento.

## 2) Mancato pagamento a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose.

Il creditore ha diritto al recupero dell'Iva quando il credito non trova soddisfacimento attraverso la disposizione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell'esecutato. Consulenza giuridica n. 2/2019 - Una procedura esecutiva individuale si considera "in ogni caso infruttuosa" (art. 26.12) nel caso di:

- pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- quando, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, se ne decida l'interruzione per eccessiva onerosità.

**Corrispettivi non incassati** - Il recupero dell'Iva non è applicabile per le operazioni effettuate senza emissione della fattura dai soggetti di cui all'art. 22 Dpr 633/72, i cui incassi vengono globalmente annotati nel registro dei corrispettivi.

## ■ PERMUTA

La permuta è un contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà delle cose, o di altri diritti, da un contraente ad un altro (art. 1552 c.c.).

La permuta può avere ad oggetto lo scambio di due beni, di due servizi o di un bene contro un servizio. Può prevedere anche conguagli in denaro.

Come la vendita, la permuta non ha necessariamente effetti reali, ma può avere efficacia meramente obbligatoria, ipotesi che si verifica quando l'effetto traslativo non è immediato e conseguente al semplice consenso delle parti, ma è differito e fatto dipendere da ulteriori eventi.

In particolare nel settore edilizio, dove tale negozio giuridico risulta più diffuso, spesso l'imprenditore edile preferisce permutare l'area da edificare con appartamenti ancora da realizzare evitando così di ricorrere a finanziamenti esterni; trattasi di permuta di un bene presente (terreno) contro un bene futuro (appartamenti da costruire).

**Imposte dirette** - Per effetto della permuta l'impresa consegue un componente positivo di reddito pari al valore normale del bene che ottiene in cambio più l'eventuale conguaglio in denaro ricevuto e sostiene un componente negativo pari al costo del bene permutato più l'eventuale conguaglio pagato. Qualora il bene permutato sia costituito da una immobilizzazione si dovranno calcolare eventuali plusvalenze o minusvalenze. L'art. 86.2 stabilisce

che se il corrispettivo della permuta è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore di quelli ceduti, si considera plusvalenza soltanto l'eventuale conguaglio in denaro.

*Permuta immobiliare impresa/privato:* per l'impresa edile, il costo del terreno andrà annotato in contabilità al trasferimento dello stesso, il ricavo degli appartamenti dati in permuta andrà registrato nel momento in cui gli appartamenti permutati vengono a giuridica esistenza (abitabilità). Per il privato che dà in permuta il terreno edificabile deve essere determinata l'eventuale plusvalenza tassabile in rapporto al valore normale del fabbricato che riceve.

**Permuta di servizi** - Nella permuta di servizi l'esecuzione di una delle due prestazioni determina il momento impositivo per entrambe. Vedi anche Norma di comportamento n. 150 dell'A.D.C.

### ■ PLUSVALENZE - ARTT. 86 / 2425 / 2427

Le plusvalenze sono costituite dalla differenza positiva tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato. \*

Si riferiscono a beni diversi da quelli che generano ricavi.

\* *Quando un'immobilizzazione materiale è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni per il valore netto contabile dell'immobilizzazione ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell'ultimo esercizio in cui è stato utilizzato. L'eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione, e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico (Oic n. 16).*

Se dal bilancio di verifica risulta aperto il conto Plusvalenze occorre analizzare se si tratta di plusvalenze:

- a) realizzate mediante cessioni a titolo oneroso;
- b) conseguenti a risarcimenti a seguito di perdita o danneggiamento di beni ammortizzabili;
- c) derivanti da assegnazione ai soci (o dal consumo personale o familiare dell'imprenditore).

Le plusvalenze sub a) e b) concorrono a for-

mare il reddito tassabile (art. 86.4), a scelta del contribuente:

- *per l'intero ammontare* nell'esercizio in cui sono realizzate; o
  - *in quote costanti* nell'esercizio stesso e nei successivi, non oltre il quarto (quindi da 2 a 5). Il differimento è possibile se il bene che ha originato la plusvalenza era **posseduto da più di 3 anni**. Il triennio decorre:
    - dalla data di acquisto, per le immobilizzazioni materiali ed immateriali (controllare date Ddt e fatture);
    - dalla data di acquisto del bene da parte della società di leasing (R.M. n. 379 del 17.12.2007);
    - dall'iscrizione in bilancio per le immobilizzazioni finanziarie (si considerano cedute per prime quelle acquisite in data più recente).
- Le partecipazioni acquisite mediante esercizio del diritto di opzione si considerano acquisite alla data di acquisto delle azioni o quote da cui deriva il diritto di opzione e non alla data in cui il diritto viene esercitato; il triennio decorre quindi dalla data di acquisizione originaria (C.M. n. 73/E del 27.5.94).
- Per i beni costruiti in economia il triennio decorre dalla data di utilizzo riscontrabile sul registro cespiti.
- E' comunque rateizzabile la plusvalenza che deriva dalla cessione di un bene (nella fattispecie, un marchio) che non è mai risultato in bilancio in quanto acquisito a titolo originario (R.M. 9/611 del 10.8.91). Risposta AE n. 19/2020.
- Per le cessioni di azienda o rami aziendali il triennio decorre: dall'acquisto o, in mancanza, dall'inizio dell'attività ceduta.
- Conferimenti, fusioni, scissioni, permutate di partecipazioni e trasformazioni, non interrompono l'anzianità. Anche le partecipazioni ricevute in cambio di conferimenti agevolati conservano l'anzianità dei beni conferiti o delle partecipazioni date in cambio (artt. da 172 a 177).
- Secondo l'Assonime (n. 71/1994) in presenza di diverse plusvalenze rateizzabili è possibile imputarne alcune e rateizzarne altre se le plusvalenze hanno diversa origine (es. alcune di cui al punto a) altre b); se invece le plusvalenze appartengono ad uno stesso gruppo - tutte sub a) o sub b) - vi sono dubbi sulla possibilità di diversificare la scelta.
- La cessione dei beni in sede di **concordato preventivo** non costituisce realizzo delle plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Nonostante l'art. 86.5 richiami solo la ces-

sione di beni ai creditori, la risoluzione n. 29/E del 1° marzo 2004 estende l'esenzione a tutte le vendite effettuate dal commissario giudiziale al fine di ricavare mezzi liquidi necessari per soddisfare i creditori. Al contrario, le plusvalenze patrimoniali realizzate nell'ambito di un **accordo di ristrutturazione** e/o di un **piano attestato** di risanamento subiscono l'ordinaria tassazione.

- Le plusvalenze su cessioni auto a deducibilità parziale, sia acquisite in proprietà che detenute in leasing, sono tassabili nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (art. 164; R.M. 379/2007).
- Differenze tra plusvalenza civilistica e fiscale possono sorgere con riferimento ai fabbricati (es: ammortamento su abitazioni civili o su terreni pertinenziali). La maggiore deduzione va effettuata operando una variazione fiscale nel Modello redditi.

Durante l'esercizio sono stati ceduti beni ammortizzabili? Sono state cedute quote di società?

Sono state contabilizzate le eventuali plusvalenze?

**CONTABILIZZAZIONE** - Le plusvalenze, sia ordinarie che straordinarie, trovano collocazione nel conto economico UE nella voce A.5 Altri ricavi (tranne le plusvalenze finanziarie, che vanno iscritte nella voce C.15 Proventi da partecipazioni).

Alla manifestazione:

Clienti C.II.1	a	==/== Bene ammortizzabile Plusvalenze su beni strumentali A.5 Iva c/ vendite
----------------	---	---

Se a fine esercizio, avendone la possibilità, si opta per la rateizzazione, esempio in 5 esercizi, nel Modello redditi:

- tra le variazioni in diminuzione: l'intera plusvalenza;
- tra le variazioni in aumento: 1/5;
- si effettua l'annotazione nell'apposito quadro nel Modello redditi.

Sulla parte differita (4/5), per il principio della competenza economica, e per evitare la distribuzione di dividendi per utili non tassati, occorre contabilizzare le imposte differite (da riprendere nel Modello redditi):

Imposte sul reddito 20	a	Fondo imposte B.2
---------------------------	---	----------------------

Nei successivi esercizi:

- nella dichiarazione dei redditi variazione in aumento per 1/5;
- storno contabile proporzionale delle imposte differite:

Fondo imposte	a	Debiti tributari D.12
---------------	---	--------------------------

Qualora nei successivi esercizi non siano dovute imposte per mancato conseguimento di utili, la corrispondente frazione del Fondo imposte si imputa a Sopravvenienze attive non tassabili.

Le **PLUSVALENZE ISCRITTE** - L'Oic 16 § 74 "Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivano dall'applicazione della legge". Sono ammesse e non costituiscono plusvalenze se derivano da trasformazione (art. 170), fusione (art. 172), scissione (art. 173), conferimenti (art. 175) e scambi di partecipazioni (art. 177).

### ■ PREMI - OPERAZIONI E CONCORSI A PREMIO - D.P.R. 430/2001 - ART. 107.3

Vedi anche il paragrafo "Omaggi".

#### MANIFESTAZIONI A PREMIO

Le manifestazioni a premio (D.P.R. 430/2001) consistono in una iniziativa, avente fini anche in parte commerciali, diretta a favorire, nel territorio dello Stato italiano e attraverso la promessa di premi, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi oppure la vendita di prodotti o servizi.

I premi messi in palio consistono in beni (compresi beni immobili), servizi, sconti di prezzo. Non possono essere ricompresi tra i premi il denaro, i titoli di prestito pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, le polizze di assicurazione sulla vita.

Le manifestazioni a premio si distinguono in:

- **Operazioni a premio**, qualora si offrano premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato bene o servizio oppure un determinato quantitativo di beni o di servizi (es.: totalizzano un punteggio predefinito nella raccolta di tagliandi). I pre-

mi possono essere assegnati anche a soggetti diversi da coloro che acquistano il bene o servizio promosso e sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla data di richiesta degli stessi.

- **Concorsi a premio**, quando l'assegnazione dei premi dipende dalla sorte; da un congegno o da una macchina; dall'abilità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a manifestazioni sportive, letterarie, culturali o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori; dall'abilità dei concorrenti ad adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento della manifestazione.

I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dall'individuazione dei vincitori.

**Ambito soggettivo:** le suddette iniziative promozionali possono essere organizzate soltanto dalle imprese che producono ovvero commercializzano i beni e i servizi oggetto della promozione (sono incluse le associazioni tra imprese che effettuano in comune operazioni commerciali per la promozione dei propri marchi).

**Non si considerano concorsi ed operazioni a premio**, a titolo esemplificativo, in quanto presentano scopi non esclusivamente o prevalentemente commerciali:

- i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche e simili, nonché per la presentazione di progetti/studi in ambito commerciale/industriale nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo della prestazione o di riconoscimenti di merito personale o d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;
- le manifestazioni sportive, salvo che non vengano promessi premi agli spettatori per aumentarne l'affluenza;
- le iniziative pubblicitarie nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti, sempre che l'iniziativa non sia svolta per pubblicizzare prodotti o servizi di altre imprese;
- le operazioni con offerta di premi o regali costituiti da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere di quello acquistato (es. compri 3 paghi 2);
- le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia di ingresso, i premi sono costituiti da buoni (sia buoni acquisto che buoni sconto, sia in for-

ma materiale che digitale) da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta (o dello stesso circuito di imprese associate aderenti all'iniziativa); l'utilizzo del buono si traduce in una riduzione della base imponibile dei beni acquistati;

- le manifestazioni in cui i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura e dall'entità delle vendite alle quali le offerte sono collegate;
- la distribuzione di campioni gratuiti se non subordinata all'acquisto di determinati prodotti;
- le manifestazioni nelle quali i premi sono devoluti a enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

Vedasi la circolare Mise n. 0205930/2014.

*NB: l'esclusione dell'iniziativa commerciale dalle manifestazioni a premio comporta la detraibilità dell'Iva sull'acquisto dei premi!*

### ADEMPIMENTI PER LE MANIFESTAZIONI A PREMIO

La disciplina sulle manifestazioni a premio prevede adempimenti diversi a seconda che l'impresa promotrice ponga in essere un concorso o un'operazione a premio.

Concorso a premio:

- versamento di una cauzione (in denaro, in titoli, fideiussione bancaria o assicurativa) pari al valore complessivo dei premi promessi (100% del montepremi);
- preventiva comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico tramite apposito modulo unitamente al regolamento della manifestazione e ai documenti dell'avvenuto versamento della cauzione prestata;
- individuazione dei vincitori effettuata alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio, responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica. Il notaio o il funzionario camerale predispongono il processo verbale con cui viene certificata la chiusura del concorso. Il verbale deve essere inviato al Ministero;
- consegna del premio entro sei mesi dalla individuazione del vincitore. I premi non assegnati o non richiesti sono devoluti a favore di ONLUS.

La durata massima della manifestazione, compresi i tempi per l'individuazione dei vincitori ed il termine per richiedere il premio, è fissata in un anno.

Operazione a premio:

- versamento di una cauzione pari al 20% del valore complessivo dei premi;
- predisposizione del regolamento della manifestazione, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, da conservare presso la sede dell'azienda per tutta la durata della manifestazione e nei 12 mesi successivi (a differenza del concorso, non c'è obbligo di comunicazione preventiva del regolamento);
- invio preventivo della comunicazione della cauzione prestata.

La durata massima della manifestazione, compresi i tempi per l'individuazione dei vincitori ed il termine per richiedere il premio, è fissata in cinque anni.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito internet del Ministero dello Sviluppo economico.

**Carta fedeltà, raccolta punti** - Al raggiungimento di un determinato numero di punti il dettagliante riconosce a titolo gratuito al cliente:

- un quantitativo aggiuntivo **del medesimo prodotto**. Non rientra tra le operazioni a premio e quindi si applica l'ordinaria normativa Iva (risoluzione 36/E/2008). E' irrilevante, ai fini Iva, il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, fatta eccezione per quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Sembra che i soggetti obbligati all'emissione della fattura siano tenuti ad emettere una fattura anche in occasione dell'assegnazione del premio/sconto, ancorché effettuata in un momento successivo all'originario acquisto dei beni. Sembra quindi potersi affermare che in occasione dell'assegnazione del premio/sconto non sussista l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali (risoluzione 130/E/2000). Alla luce delle considerazioni che precedono è comunque opportuno dotarsi di una procedura che consenta all'Amministrazione Finanziaria di verificare i presupposti applicativi delle diverse normative.
- Dei **prodotti di genere diverso** da quelli originariamente acquistati. In tale ipotesi la manifestazione dovrebbe infatti rientrare tra quelle regolate dal DPR 430/2001, con tutto quel che ne consegue per il relativo trattamento ai fini Iva: indetraibilità dell'Iva per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio (art. 19.2/633) e irrilevanza Iva delle cessioni di beni (art. 2.3 lett. m).

**Buoni sconto** rilasciati al cliente a fronte di un acquisto, da utilizzare a riduzione del prezzo di prossimi acquisti. Tale iniziativa promozionale non dovrebbe costituire una operazione a premio e dovrebbero quindi trovare applicazione le ordinarie regole Iva.

Ciò dovrebbe comportare che al momento della cessione del bene deve essere assoggettato ad Iva il prezzo intero (al lordo dell'importo del buono sconto), mentre al momento dell'utilizzo del buono sconto per un successivo acquisto va assoggettata ad Iva la differenza tra il prezzo del nuovo bene e l'importo del buono sconto (vedi risoluzione 204/E/2008).

#### REGIME IVA

Se la manifestazione **non rientra** tra quelle regolate dal DPR 430/2001, troveranno applicazione le "ordinarie" regole Iva.

Se la manifestazione **rientra** tra quelle regolate dal DPR 430/2001:

- indetraibilità dell'Iva relativa all'acquisto dei premi (art. 19.2 DPR 633/72)
- irrilevanza Iva del riconoscimento dei premi (art. 2 c. 3 lett. m DPR 633/72).

Quindi, l'Iva sugli acquisti dei premi è indetraibile ai sensi dell'art. 19.2 DPR 633/72 e pertanto costituisce un costo per l'impresa promotrice. Se i beni utilizzati sono rappresentati da beni o servizi il cui commercio o produzione rientra nell'attività dell'impresa, l'Iva sarà regolarmente detratta all'acquisto, ma occorrerà procedere ad una rettifica della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis2 c.1, DPR 633/72, all'atto della destinazione dei beni a premio. La rettifica deve essere operata sulla base del valore risultante dalle fatture originarie, nel caso di beni / servizi individuabili, ovvero sulla base del valore normale, quando i beni / servizi oggetto del premio non sono esattamente individuati.

L'indetraibilità dell'Iva va riferita esclusivamente ai beni costituenti i premi e non anche agli altri beni e servizi funzionali allo svolgimento delle manifestazioni quali le spese di pubblicità, i compensi ad agenzie incaricate, tessere per la raccolta dei punti, ecc...

L'assegnazione del premio ai vincitori è fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. m). Il promotore, pertanto, non ha l'obbligo di emettere fattura.

**Imposta sostitutiva** - qualora l'acquisto del premio non sia assoggettato ad Iva, il promotore è tenuto al pagamento di un'imposta sostitutiva del 20% del valore del premio (C.M. 89/E/1998). In particolare l'applicazione dell'imposta sostitutiva scatta quando:



- il premio è fuori campo di applicazione dell'Iva, non imponibile ai sensi dell'art. 8, 8-bis e 9, esente art. 10;
- l'acquisto del premio è soggetto ad indetraibilità dell'Iva per cause tecniche (es: regime del margine).

Non è dovuta l'imposta sostitutiva del 20% nei casi in cui l'indetraibilità sia riconducibile o all'applicazione di una specifica disposizione di legge (indetraibilità oggettiva) o ad una situazione di indetraibilità totale da parte del soggetto promotore della manifestazione (indetraibilità soggettiva; es.: chi effettua solo operazioni esenti).

Con R.M. 261/E/2009 l'Agenzia, dopo aver evidenziato la relazione tra Iva e imposta sostitutiva, stabilisce come termine di versamento della stessa il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo, o se precedente, alla data di emissione della fattura.

In caso di ritardo, è applicabile la sanzione del 30% di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 471/97.

**Ritenuta fiscale** - si applicano regole differenti a seconda che la manifestazione consista in un concorso oppure in un'operazione a premio.

L'aliquota della ritenuta è del 25%, ridotta al 20% per giochi a premio in occasione di manifestazioni e se i partecipanti si sottopongono a prove di abilità o di fortuna. Per le operazioni a premio, la ritenuta si applica sui premi di valore superiore ad € 25,82; per i concorsi a premio, si applica su qualsiasi importo.

Nel caso in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute, si applicano le disposizioni vigenti per ciascuna categoria reddituale (es: dipendenti, agenti, lavoratori autonomi...).

Per i premi in natura il sostituto d'imposta ha il dovere di effettuare il versamento della ritenuta calcolata in funzione del loro valore normale (R.A.E. 54/2004).

Operazione a premio: sussiste l'obbligo di operare una ritenuta fiscale quando il premio costituisce reddito per il beneficiario ai sensi dell'art. 6/Tuir (ne sono quindi esclusi i vincitori consumatori privati finali).

Concorso a premio: l'impresa promotrice ha l'obbligo di operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Qualora in una manifestazione a premio scatti l'obbligo di operare la ritenuta, la ditta promotrice ha facoltà di rivalsa e può decidere se:

- addebitare la ritenuta al vincitore chie-

dendo il rimborso della ritenuta da versare all'Erario. Il vincitore può chiedere che gli venga attribuito un altro premio di valore inferiore, pari alla differenza tra il premio originario e l'importo della ritenuta;

- sopportare il costo della ritenuta che, però, costituisce un onere indeducibile (art. 99.1).

### IIDD E TRATTAMENTO CONTABILE

Se la manifestazione a premio ha utilità annuale:

- **c.c.:** gli oneri comprendono tutte le spese dirette, indirette e accessorie collegate all'operazione stessa e sono iscritti tra le "spese di pubblicità e propaganda" alla voce B 7) del c.e.; se i premi sono oggetto dell'attività dell'impresa sono iscritti tra "merci c/acquisti" alla voce B 6) del C.E.
- **fisco:** sono deducibili nell'esercizio di sostenimento (si segue la competenza civilistica).

All'acquisto dei premi:

==/=	a	Fornitori	1.000,00 220,00	1.220,00
Spese di pubblicità e propag.				
Iva c/ acquisti indetraibile				
Spese di pubblicità e propag.	a	Iva c/ acquisti indetraibile		220,00

Se la manifestazione a premio ha utilità ultrannuale:

**c.c.:** il costo della manifestazione a premio va imputato per competenza a c.e. in funzione del fatturato prodotto. Il costo dell'operazione deve infatti gravare per competenza sull'esercizio nel quale è avvenuta la contabilizzazione del ricavo, indipendentemente da quello in cui i clienti, nei limiti del regolamento del premio, richiederanno il premio stesso.

**fisco:** l'art. 107.3, in caso di acquisto dei premi in un esercizio diverso da quello di erogazione degli stessi, consente un accantonamento non superiore al:

- 30% degli impegni assunti nell'esercizio, per le operazioni a premio
- 70% degli impegni assunti nell'esercizio, per i concorsi a premio.

Gli accantonamenti devono essere distinti per esercizio di formazione.

L'utilizzo per la copertura degli oneri deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi e la differenza va contabilizzata come sopravvenienza attiva o passiva.

Se al termine del 3° esercizio successivo a quello di formazione, una parte del fondo è rimasta inutilizzata, deve essere stornata a sopravvenienza attiva tassabile. Se il termine massimo per la presentazione dei buoni o la scadenza del concorso sia anteriore al termine dei tre anni, non è più consentito mantenere il fondo, che diviene sopravvenienza attiva (R.M. 9/1711 del 24.1.80).

Per la contabilizzazione dell'accantonamento:

Altri accantonamenti c.e. B.13	a	Fondo operaz. a premio s.p. B.4		
-----------------------------------	---	------------------------------------	--	--

Alla corresponsione dei premi:

Fondo operazioni a premio	a	Operazioni a premio
------------------------------	---	---------------------

A fine esercizio, per i premi non ancora consegnati:

Risconti attivi	a	Operazioni a premio
-----------------	---	---------------------

### OPERAZIONI A PREMIO CON CONTRIBUTO

Per questa forma la C.M. 32/E/2002 precisa che l'assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al pagamento del contributo, considerarsi premio e, quindi, rientrare nella disciplina delle operazioni a premio.

Occorre distinguere la parte corrispondente al parziale pagamento del bene (cioè il contributo) su cui non si applica l'indetraibilità dell'Iva e quella che corrisponde al premio vero e proprio che continua ad essere indetraibile ai fini Iva.

Si ha perciò una parziale detraibilità dell'Iva dei beni destinati a premio e la possibilità di far ricorso all'istituto della rettifica della detrazione al fine di correggere l'iniziale indetraibilità dell'imposta sugli acquisti dei beni destinati originariamente ad operazioni a premio, in relazione all'effettivo utilizzo dei beni stessi.

### OPERAZIONI A PREMIO CON SCONTO (D.P.R. N. 430/2001)

Consiste nella possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero determinato di prove d'acquisto e mediante un contributo di spesa, un prodotto o servizio a prezzo scontato.

In questa fattispecie è stabilito che il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto ed il contributo richiesto.

In caso trovi applicazione l'imposta sostitutiva, la base imponibile sarà calcolata, come differenza fra il valore normale del bene offerto ed il contributo richiesto, entrambi al netto dell'Iva.

### CESSIONI DI BENI A TITOLO DI SCONTO, PREMIO, ABBUONO

Tali cessioni non concorrono, ai sensi dell'art. 15 c.1 n.2 DPR 633/72 a formare la base imponibile (C.M. 3.8.79 n. 25) se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. l'omaggio deve essere previsto in base agli accordi originari nelle condizioni di vendita;
2. non deve essere soggetto ad aliquota Iva più elevata di quella prevista per gli altri beni fatturati.

Natura dell'operazione <sup>(1)</sup>	Impresa: regime Iva	Impresa: regime IIID	Cliente beneficiario: regime IIID
Sconti, premi e abbuoni in natura di beni non rientranti nell'attività d'impresa di qualunque importo	Cessione esclusa art. 15 (in fattura va indicato il valore normale del bene) <sup>(2)</sup> Iva sull'acquisto detraibile <sup>(3)</sup>	Sconti, premi e abbuoni su vendite interamente deducibili	Beneficiario soggetto Iva: Sconti, premi e abbuoni su acquisti (B6) interamente tassabili Beneficiario privato: nessuna tassazione
Sconti, premi e abbuoni in natura di beni rientranti nell'oggetto proprio dell'impresa di qualunque importo	Cessione esclusa art. 15 (in fattura indicare il valore normale del bene) <sup>(2)</sup> Iva sull'acquisto detraibile	Sconti, premi e abbuoni su vendite interamente deducibili	Beneficiario soggetto Iva: Sconti, premi e abbuoni su acquisti (B6) interamente tassabili Beneficiario privato: nessuna tassazione

<sup>(1)</sup> Gli sconti, i premi e gli abbuoni in natura sono operazioni commerciali (tra impresa e cliente) configurate dall'art. 15 DPR 633/72.

Si differenziano dagli omaggi in quanto gli sconti sono collegati alla vendita di un altro bene.

## BILANCI 2020

Si differenziano dalle manifestazioni a premio in quanto gli sconti sono accordi contrattuali stipulati col singolo cliente, mentre i concorsi e le operazioni a premio sono rivolti a una collettività di soggetti (in molti casi il confine tra sconti in natura e manifestazioni a premio è molto difficile da individuare).

<sup>(2)</sup> Per beneficiare della non imponibilità lo sconto (premio o abbuono) va pattuito nelle originarie condizioni contrattuali e il bene in omaggio non deve essere soggetto ad aliquota più elevata di quello principale.

<sup>(3)</sup> L'Iva rimane tuttavia non detraibile se i beni oggetto di sconto rientrano tra quelli a indetraibilità oggettiva ai sensi dell'art. 19bis1 (auto, 50% cellulari....).

### CONTABILIZZAZIONE DELLE CESSIONI DI BENI A TITOLO DI SCONTO, PREMIO, ABBUONO

Es.: Vendita merce per € 1.000, con contemporanea cessione di un bene a titolo di sconto in base alle condizioni originarie contrattuali, del valore di € 50 (con aliquota Iva non superiore a quella della merce).

In fattura occorre descrivere il bene ceduto a titolo di sconto, senza applicazione dell'Iva.

Clients	a	==/==		1.270
	a	Ricavi di vendita	1.050	
	a	Erario c/ Iva	220	
Sconti e abbuoni passivi	a	Clients		50

Oppure, per evidenziare l'omaggio:

Clients	a	==/==		1.270
	a	Ricavi di vendita	1.000	
	a	Omaggi	50	
	a	Erario c/ Iva	220	
Sconti e abbuoni passivi	a	Clients		50

Es.: Vendita merce per € 1.000, con contemporanea cessione di un bene a titolo di sconto in base alle condizioni originarie contrattuali, del valore di € 50, con aliquota Iva superiore a quella della merce (es.: merce al 10% e bene a titolo di sconto 22%).

In fattura occorre descrivere il bene ceduto a titolo di sconto, con applicazione dell'Iva.

Clients	a	==/==		1.161
	a	Ricavi di vendita	1.050	
	a	Erario c/ Iva	111	
Sconti e abbuoni passivi	a	Clients		50

Oppure, per evidenziare l'omaggio:

Clients	a	==/==		1.161
	a	Ricavi di vendita	1.000	
	a	Omaggi	50	
	a	Erario c/ Iva	111	
Sconti e abbuoni passivi	a	Clients		50

Es.: Vendita merce per € 1.000, con contemporanea cessione di un bene a titolo di sconto non in base alle condizioni originarie contrattuali, del valore di € 50 (si ipotizza una aliquota Iva del 22% per entrambi).

In fattura occorre descrivere il bene ceduto a titolo di sconto, con applicazione dell'Iva.

Clients	a	==/==		1.281
	a	Ricavi di vendita	1.050	
	a	Erario c/ Iva	231	
Sconti e abbuoni passivi	a	Clients		50

Oppure, per evidenziare l'omaggio:

Clients	a	==/==		1.281
	a	Ricavi di vendita	1.000	
	a	Omaggi	50	
	a	Erario c/ Iva	231	
Sconti e abbuoni passivi	a	Clients		50

### INCENTIVI E PROMOZIONI DI VENDITA AI RIVENDITORI (SCONTI E PREMI)

**Non sono** considerati operazioni a premio. Sono molto diffusi soprattutto nelle vendite alla grande distribuzione.

Gli incentivi ai commercianti o ai distributori (R.M. 120/E/2004; R.M. 36/E/2008; Norma di comportamento n. 163) possono distinguersi in:

a) *Bonus previsti nell'ambito dell'attività svolta dall'acquirente, al fine di stimolare le vendite al pubblico; i bonus hanno carattere quantitativo.*

Si tratta di **abbuoni o sconti** previsti contrattualmente a fronte del quale potrà essere emessa nota di accredito con o senza Iva.

Rientrano, ad esempio, in questa categoria i premi di fine anno incondizionati, i premi su

fatturato, quelli legati ad altri obiettivi quali la riduzione dei resi, l'acquisto di una combinazione di prodotti (c.d. acquisto assortimento), quelli per il rispetto delle condizioni di pagamento, gli sconti per l'acquisto di carico completo, gli sconti logistici concessi per acquisti centralizzati.

*b) Bonus previsti a fronte dello svolgimento da parte di chi li riceve, di attività non semplicemente di vendita, ma anche finalizzata allo sviluppo delle vendite stesse (promozione, marketing, ecc.); il bonus è di tipo qualitativo.*

Trattandosi di **somme erogate** a fronte di specifiche prestazioni, dovrà essere emessa fattura con Iva da parte di chi percepisce il bonus.

A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria dei servizi promozionali: l'esposizione di prodotti del fornitore in posizione particolarmente visibile; il mantenimento nel proprio punto di vendita di una determinata gamma o di un numero minimo di prodotti; prestazioni di co-marketing, esposizione su volantini in occasione di apertura di nuovi punti vendita o in volantini promozionali; vendita nei banchi forniti dal fornitore soltanto di prodotti del fornitore stesso.

*c) Bonus misti, ossia subordinati al raggiungimento di obiettivi sia quantitativi sia qualitativi. Occorre distinguere la prevalenza per verificare la corretta procedura, anche se spesso è difficile stabilirla. Meglio sarebbe prevedere due bonus separati, uno per il raggiungimento della quantità e l'altro per le prestazioni.*

Ai fini del bilancio è necessario fare un esame dei contratti in corso per stabilire se occorre tenere conto dei premi nella redazione del bilancio in base al principio civilistico della competenza, integrato dai requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità dell'art. 109.

Se i "premi" appartengono ai bonus quantitativi, controllare se sono stati raggiunti gli obiettivi previsti originariamente in contratto; se appartengono ai bonus qualitativi, nella disamina occorre ricordare che per i servizi, i ricavi si considerano conseguiti, ed i costi si considerano sostenuti, alla data di ultimazione del servizio previsto contrattualmente.

#### CONTABILIZZAZIONE DEI PREMI DI FINE ANNO IN DENARO

Per essere fiscalmente deducibili, devono essere previsti nelle originarie condizioni contrattuali risultanti da atto scritto. Si possono verificare i seguenti casi:

*a) premio la cui maturazione oltrepassa la*

*chiusura dell'esercizio (ad es.: riferiti al fatturato di un biennio).*

**Cedente:** al 31.12 accantona la quota di competenza (c.e. B.13) in un apposito fondo (SP passivo B.4). Nell'esercizio di maturazione del premio: utilizza il fondo per la quota accantonata fino al 31.12 precedente e imputa tra gli sconti e abbuoni su vendite il residuo (in diminuzione della voce di c.e. A.1). La deducibilità fiscale avviene interamente nell'esercizio di completa maturazione e non man mano che si effettuano gli accantonamenti.

**Cessionario:** contabilizza il premio solo nell'esercizio di maturazione finale tra gli sconti e abbuoni su acquisti (in diminuzione della voce di c.e. B.6).

*b) premio la cui maturazione si esaurisce nell'arco di un esercizio (ad es.: riferito al fatturato di un esercizio).*

**Cedente:** il premio va imputato tra gli sconti e abbuoni su vendite (in diminuzione della voce di c.e. A.1). Cessionario: il premio va contabilizzato tra gli sconti e abbuoni su acquisti (in diminuzione della voce di c.e. B.6).

#### VIAGGI, VITTO E ALLOGGIO OFFERTI ALLA CLIENTELA

Vedi: Spese di rappresentanza

#### ■ PRESUNZIONE DI CESSIONE E D'ACQUISTO - DISTRUZIONE / DISMISSIONE

Le disposizioni originariamente contenute nell'art. 53/633 sono state sostituite dal Dpr 441/97 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto). Nello stesso regolamento si specifica che i riferimenti all'art. 53/633 contenuti in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del regolamento Dpr 441/97.

Dpr 441/97: durante l'esercizio sono stati distrutti beni strumentali o di magazzino o sono stati trasformati in beni d'altro tipo e di più modesto valore economico?

Sono state preventivamente spedite raccomandate a.r. all'Agenzia delle Entrate e alla G.d.F.?

I cespiti distrutti sono stati tolti dal Registro beni ammortizzabili?

In contabilità si è proceduto allo storno del bene e del relativo fondo con evidenziazione, se il bene non era già completamente ammortizzato, della minusvalenza ai sensi dell'art. 101?

Se ci sono beni propri presso terzi, la documentazione è regolare?

Se ci sono beni di terzi presso di noi, la documentazione è regolare?

E' stata denunciata la disponibilità di magazzini o luoghi ubicati fuori dalla sede sociale?

**PRESUNZIONE DI CESSIONE** – L'art. 1.1 Dpr 441/97 stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti, che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività. Per luoghi si intendono: sedi, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi e mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa. La Cass. con sent. n. 3435/2008 ha ribadito che si applica la presunzione di cessione anche nel caso in cui la merce si trovi in un locale che è nella disponibilità del proprietario ma che non è stato segnalato all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 35 Dpr 633/72.

Le presunzioni riguardano sia i beni alla cui produzione o scambio è rivolta l'attività dell'impresa sia i beni strumentali.

La **disponibilità dei luoghi** in cui l'impresa opera (art. 1.3 Dpr 441/97) deve risultare da:

- iscrizione nel Registro delle imprese o altro Pubblico registro;
- dichiarazione all'Agenzia delle Entrate di inizio o variazione dell'attività, precedenti al trasferimento dei beni;
- altro documento (es. di trasporto) con annotazione in apposito registro ai sensi dell'art. 39 Dpr 633/72.

La disponibilità dei mezzi di trasporto può risultare alternativamente da:

- annotazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- contratto di leasing, noleggio, comodato, ecc. annotati nelle scritture contabili.

Per evitare la presunzione per i beni che si trovano presso i rappresentanti, il rapporto di rappresentanza deve alternativamente risultare da:

- atto pubblico o scrittura privata registrata;
- lettera annotata presso l'Agenzia delle Entrate in data anteriore al passaggio dei beni;
- comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 35 Dpr 633/72, in data anteriore al passaggio dei beni.

La Cass. con sent. n. 5300 depositata il 9.4.01 ha stabilito, che per l'applicazione della presunzione non è necessario l'atteggiamento doloso o colposo del contribuente.

La Cassazione, con la sentenza 18722/2014, ribadisce che, ai fini Iva, la presunzione legale (relativa) di cessione opera anche se i beni risultano in carico all'azienda sulla base di

annotazioni provvisorie contenute nelle schede di magazzino (anche Cass. n. 10947/2002, n. 8852/2008, n. 21519/2005; in senso conforme, Cassazione 10947/2002, circolare 31/E/2006).

I Giudici precisano che, per il "principio di unitarietà dell'ordinamento", la medesima presunzione di cessione può fondare anche l'accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette. Con la differenza, che in questo secondo caso il mancato rinvenimento dei beni non opera come presunzione legale, ma come presunzione semplice, che, come tale, da sola non può essere sufficiente a giustificare l'accertamento.

La **presunzione NON OPERA** (art. 1.2 Dpr 441/97) se viene dimostrato che i beni hanno avuto le seguenti destinazioni:

### a) IMPIEGO DEI BENI NELLA PRODUZIONE, PERDUTI O DISTRUTTI

Non è previsto alcun adempimento particolare; sono quindi sufficienti tutti i mezzi con riferimento agli articoli 2697 e seguenti c.c.. Per sfridi e scarti di lavorazione occorrerà provarli con dati tecnici o, se venduti, con fattura di vendita.

b) **CONSEGNATI A TERZI** in lavorazione, deposito, comodato o indipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

La consegna dei beni a terzi, a titolo non traslativo della proprietà, può risultare in via alternativa (art. 1.5 Dpr 441/97):

- libro giornale, altro libro tenuto a norma del c.c., apposito registro Iva tenuto ai sensi dell'art. 39/633 o atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, dai quali risultino natura, qualità e quantità dei beni nonché causale del trasferimento;
- documento di trasporto contenente la relativa causale;
- annotazione su uno qualsiasi dei registri tenuti ai fini Iva con indicazione, oltre della natura, qualità e quantità dei beni consegnati, anche del soggetto destinatario e la causale non traslativa della proprietà;
- altro valido documento di trasferimento (es. lettera di vettura, documento doganale).

### c) CESSIONE DEI BENI

Per superare la presunzione nella **vendita di beni a stock** (ad es. per merce fuori moda) occorre conservare, oltre alla fattura, anche il Ddt con natura e quantità dei beni sottoscritto per ricevimento dal cessionario;

il cedente sull'esemplare in suo possesso deve indicare il costo di acquisto o produzione dei beni ceduti.

L'art. 10 c.1 n. 12 del DPR 633/72 prevede il **regime di esenzione IVA per le cessioni gratuite di beni effettuate nei confronti di enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, ONLUS**. Fino al 31.12.2017 l'art. 2c.2 del DPR 441/97 obbligava tali soggetti a **fornire "prova" della destinazione di detti beni**.

Tale disposizione è stata abrogata per effetto dell'art. 18-bis della L. 166/2016, per cui **dall'01.01.2018 il regime di esenzione Iva può essere fatto valere senza che siano richiesti specifici adempimenti**.

#### d) PERDITA DEI BENI

Ai sensi dell'art. 16 L. 435/01 la perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali e comunque non dipendenti dalla volontà del contribuente (furto, incendio, inondazione, fenomeni atmosferici, ecc.) deve essere provata da:

- idonea documentazione fornita da organo della Pubblica amministrazione (es. carabinieri), o in mancanza,
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 Dpr 445/00), da rendersi entro 30 giorni dal momento del verificarsi dell'evento o da quello in cui il contribuente ne ha avuta conoscenza. Deve contenere solo l'indicazione del valore dei beni perduti. Il contribuente deve tenere a disposizione dell'A.F. le modalità di determinazione del valore (natura, quantità e qualità dei beni rubati ed il loro valore unitario). La denuncia serve sia per vincere la presunzione Iva (art. 2 Dpr 441/97) sia ai fini delle Iidd.

e) **DISTRUZIONE** dei beni o **TRASFORMAZIONE** in beni di altro tipo e più modesto valore. La presunzione di cessione è superata con:

1) **Comunicazione scritta**, (su carta libera, poiché ad oggi l'apposito modello di cui parla la norma non è ancora stato emanato), che deve pervenire almeno 5 giorni prima, all'Agenzia delle Entrate e al Comando della G.d.F. competenti contenente luogo, data e ora in cui verranno realizzate le operazioni; le modalità di distruzione o trasformazione; natura, qualità e quantità dei beni; costo (di acquisto) dei beni da distruggere o trasformare e valore ottenibile dalla distruzione o trasformazione. La comunicazione può non es-

sere inviata quando la distruzione è disposta dall'Autorità.

2) **Redazione di un verbale** compilato dai funzionari dell'Amministrazione Finanziaria o dai militari della G.d.F. o dal notaio che hanno presenziato (non il Collegio sindacale). Se il costo dei beni distrutti o trasformati non supera € 15.000 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

3) **Documento di trasporto** per i beni ceduti che risultano dalla distruzione o trasformazione.

4) Per lo smaltimento di merci o attrezzature, **tossici o nocivi**, occorre essere in possesso della documentazione prevista da D.lgs. 22/97, D.lgs. 151/05 e D.M. 185/2007.

→ In assenza dei rappresentanti dell'A.F., mancando una specifica previsione normativa, sembra logico ritenere che si possa procedere facendo redigere il verbale da un notaio o da un pubblico ufficiale. La vecchia normativa permetteva all'imprenditore di procedere facendo risultare l'esecuzione da un'apposita dichiarazione sottoscritta dallo stesso (o dal suo rappresentante) nonché dall'organo di controllo, se esistente.

→ Con C.M. n. 241 del 19.10.98 il Min. Fin. ha sollecitato Uffici Finanziari e Guardia di Finanza a presenziare sempre alle operazioni di distruzione o trasformazione.

→ L'impresa che consegna i beni da eliminare a terzi autorizzati (es. rottamai) o a istituzioni volontaristiche e di beneficenza (es. Parrocchie) deve emettere Ddt per dimostrare la destinazione dei beni. La fattura deve essere emessa come bene (es. tornio vecchio) e quindi va assoggettata a regime Iva; se viene emessa come rottame (senza Iva, art. 74/633) occorre prima seguire la procedura sopra illustrata.

→ Il rispetto della procedura di distruzione o trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore permette la **deducibilità della minusvalenza ai fini reddituali** (sia sul piano civilistico che fiscale), del bene trasformato o distrutto (C.M. n. 23 del 29.9.1988).

→ Se si distruggono volontariamente beni senza rispettare la procedura richiesta, si ricade nella presunzione di cessione in evasione Iidd ed Iva.

**DISTRUZIONI RICORRENTI** - Nel caso di distruzioni ricorrenti per alterazione naturale del bene (es. verdura, piccola attrezzatura come cacciavite, sfridi usuali, cali naturali,

scarti di lavorazione, ecc.) non vi è alcun obbligo di comunicazione (C.M. n. 23/9/012/1988; R.M. 561445/1991; R.M. 500115/1992; R.M. 9/314/1991).

**ELIMINAZIONE MEDIANTE SMALTITORI AUTORIZZATI** - E' possibile dimostrare l'eliminazione di beni qualificabili come rifiuti mediante consegna a smaltitori a ciò autorizzati e compilazione dell'apposito formulario.

### ASPETTI CONTABILI

1) Distruzione di merci: non dovrà essere fatta alcuna rilevazione contabile in quanto si riflette automaticamente sul risultato economico per effetto di un minor valore delle rimanenze. Dovrà essere annotata nella contabilità di magazzino (se tenuta).

2) Eliminazione di beni strumentali completamente ammortizzati: non dovrà essere fatta alcuna rilevazione contabile, se il fondo era già stato stornato dal costo, altrimenti dovrà effettuarsi l'annotazione di storno, con aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili.

3) Eliminazione di beni strumentali non completamente ammortizzati; per annotare l'eliminazione:

== / == Fondo ammortamento Oneri diversi di gestione	a	Bene ammortizzabile
--	---	---------------------

4) Trasformazione in beni strumentali di minor valore non completamente ammortizzati:

== / == Fondo ammortamento Svalutazione immobilizzazioni	a	Bene ammortizzabile
--	---	---------------------

Il valore della svalutazione è dato dalla differenza tra costo fiscalmente riconosciuto e nuovo valore.

I cespiti obsoleti, non più utilizzati nel ciclo produttivo, sono assimilati ai cespiti destinati alla vendita e sono valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile (Oic 16).

**PRESUNZIONE DI ACQUISTO** - I beni che si trovano nei luoghi in cui l'impresa svolge l'attività si presumono acquistati in evasione d'imposta (art. 3 Dpr 441/97) salvo che non si dimostri di averli legalmente ricevuti con:

- fattura (o documento equipollente);
- ricevuta fiscale, integrata con i dati identificativi del cliente, o scontrino fiscale che deve contenere gli elementi attinenti la natura,

la qualità e la quantità dell'operazione e il c.f. dell'acquirente o committente;

- documento di trasporto.

In mancanza di detti documenti la presunzione può essere vinta da apposita annotazione, alternativamente:

- su libro giornale, altro libro tenuto a norma del c.c., registro tenuto ai sensi dell'art. 39/633 o atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, dai quali risultino natura, qualità e quantità dei beni nonché causale del trasferimento;
- su apposito registro Iva, tenuto e conservato a norma dell'art. 39/633;
- su registro degli acquisti;
- altro valido documento di trasferimento (es.: lettera di vettura, documento doganale).

**SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE** - Con sent. n. 4098 del 4.4.00 la Cassazione Sez. V ha stabilito che le condizioni previste dall'art. 441/97 costituiscono soltanto delle possibili circostanze limitative della operatività della presunzione di cessione o di acquisto e non già le uniche, con la conseguenza che è sempre possibile al contribuente offrire la prova con altre circostanze atte a vincere la presunzione in questione.

**PRESUNZIONE E IMPOSTE DIRETTE** - Con sent. 18722/2014 la Cassazione precisa che la presunzione di cessione dei beni non presenti in azienda vale anche ai fini delle imposte dirette, oltre che dell'Iva: in questo caso si tratta di una presunzione semplice (e non legale come ai fini Iva) che pertanto da sola non può essere sufficiente a giustificare l'accertamento. La prova contraria è suscettibile di libera valutazione da parte del giudice.

**DIFFERENZE INVENTARIALI quantitative** che risultano dal raffronto tra scritture di magazzino e documentazione obbligatoria emessa o ricevuta e la consistenza delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto nel periodo di imposta oggetto del controllo.

Vedi: Rimanenze.

### AUTOCONSUMO O DESTINAZIONE A FINALITA' ESTRANEE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

Vedi: Autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in ordine alfabetico.

Rimanenze - Giacenza contabile e fisica.

**PRONTI CONTRO TERMINE  
- ART. 89**

Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore (art. 2424-bis.5).

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio (art. 2425-bis.3).

L'art. 2427 n. 6-ter obbliga ad una puntuale descrizione in n.i..

L'operazione di "pronti contro termine" può prevedere l'obbligo oppure la facoltà di rivendita dei titoli al termine dell'investimento.

**OBBLIGO** di rivendita a termine: il prezzo a pronti pagato dall'impresa va iscritto in contabilità come credito verso la banca. I titoli pertanto non vengono rilevati in bilancio in quanto rimangono iscritti nella contabilità della banca. La società investitrice rileva la quota di interessi maturata nell'esercizio e l'eventuale differenza o scarto di emissione.

Crediti per pronti c/t	a	Banca c/c
==/== Banca Crediti v/ Erario r.a.	a	Interessi attivi

Se lo scarto tra il prezzo a pronti e quello a termine è positivo va tenuto distinto dagli interessi attivi eventualmente maturati nel periodo:

Banca	a	==/== Crediti per pronti c/t Proventi finanziari
-------	---	--

In caso di scarto negativo, è consentito per

l'acquirente a pronti, portare detta differenza in compensazione degli interessi maturati nel periodo:

==/== Banca Oneri finanziari (o interessi attivi)	a	Crediti per pronti c/t
---	---	------------------------

**FACOLTA'** di rivendita a termine: i titoli acquistati vengono iscritti nella contabilità dell'impresa investitrice come una normale compravendita di titoli. All'acquisto a pronti:

Titoli	a	Banca c/c
--------	---	-----------

Alla rivendita a termine:

Banca	a	Titoli
-------	---	--------

Per gli interessi e le differenze sul prezzo d'acquisto si procede come sopra.

**Iva** - Le operazioni devono essere fatturate in esenzione ai sensi dell'art. 10 n. 4 in quanto trattasi di un'operazione di natura finanziaria, pur non comportando prorata. La base imponibile è costituita dalla differenza tra il corrispettivo a termine e il costo sostenuto a pronti e quindi non si fatturano 2 operazioni distinte per acquisto e vendita.

**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

Vedi: § Oneri e proventi straordinari.

**PROVVIGIONI E ALTRE COMPETENZE  
- ARTT. 81 / 109 TUIR 1748 C.C.**

Vedi: § Rappresentanti ed agenti.

**PUBBLICITA' E PROPAGANDA**

Vedi: § Immobilizzazioni immateriali.



## R

## ■ RAGGUAGLIO AD ANNO

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi devono essere ragguagliati ad anno (art. 110.5):

- Art. 90 - Proventi immobiliari
- Art. 102 - Ammortamento dei beni materiali.
- Art. 102 - Spese di manutenzione e riparazione non imputate ad incremento del costo dei beni.
- Art. 104 - Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili.
- Art. 106 - Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi su crediti.
- Art. 107 - Accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione.
- Art. 107 - Accantonamenti per spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili.

Sono ragguagliati ad anno anche i parametri per la determinazione dell'obbligo della tenuta della Contabilità di magazzino (art. 14/600) - art. 1 DPR 695/96), della nomina del Sindaco e Revisore legale dei conti (art. 2477) e della stesura del Bilancio abbreviato (art. 2435 bis) e delle microimprese (art. 2435 ter).

## ■ RAPPRESENTANTI ED AGENTI

- ARTT. 81 / 109 TUIR 1748 / 1751 / 1751-BIS C.C.

### Definizioni preliminari

- L'**agente** promuove la conclusione di contratti su incarico della ditta mandante;
- il **rappresentante** può concludere i contratti in nome e per conto della ditta mandante;
- il **procacciatore** promuove la conclusione di un contratto in misura non stabile; non ha diritto a indennità di fine rapporto e non è iscritto a ruoli, né ad Enasarco; il rapporto che instaura con la casa mandante è occasionale e temporaneo;
- il **mediatore** mette d'accordo due parti contrattuali senza agire per incarico di una di esse.

**Art. 1748** - Diritti dell'agente ed obblighi del preponente.

Per tutti gli affari conclusi durante il contratto di agenzia l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo (*termine iniziale*). La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico purché ciò risulti dal contratto di agenzia (*termine finale*).

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte non eseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. (Gli Accordi economici collettivi consentono invece il rimborso o il concorso nelle spese da parte del preponente: tale importo è soggetto a contribuzione Enasarco).

Ai sensi dell'art. 109.2 lett. b), "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate".

L'Agenzia delle Entrate, con la **R.M. 91/2006**, ha precisato il proprio orientamento sull'esercizio di competenza delle provvigioni, sia per gli agenti (attive) che per i preponenti (passive).

**Provvigioni attive:** risultano imponibili in capo all'agente nel periodo d'imposta in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso.

**Provvigioni passive:** si tiene conto del principio di correlazione tra costi e ricavi, cosicché le provvigioni sono deducibili nell'esercizio di esecuzione del contratto di compravendita (Cass. 9539 del 29/04/2011) quindi sono di competenza del medesimo periodo in cui rilevano i corrispondenti ricavi (OIC 11). Può accadere che l'accordo tra il preponente e il terzo avvenga, per esempio, nell'anno 201x mentre la consegna del bene oggetto del contratto nel 201x+1. Secondo la R.M. 91/2006, il preponente dovrà imputare il costo della provvigione nel bilancio del 201x+1, in quanto costo correlato ai ricavi di competenza di questo esercizio (anche se il diritto alla provvigione per l'agente matura nell'anno 201x).

Anche Assonime 10/2006 ribadisce che resta sempre valido il principio della correlazione costi-ricavi, che obbliga a rilevare i costi, se certi e determinabili, nello stesso esercizio di conseguimento dei ricavi.

La previsione contrattuale di spettanza della provvigione al pagamento del corrispettivo di vendita non vale ad individuare l'esercizio di competenza della provvigione ma solo il momento di esigibilità della stessa.

Il diritto alla provvigione decorre dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento delle provvigioni e si prescrive in 5 anni (art. 2948 n. 4) anche se il rapporto è nel frattempo cessato (Cass. 894/2013). Il termine di prescrizione dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità sostitutiva del preavviso è invece decennale, non essendo previsto nell'art. 2498 c.c..

Il contratto è valido anche se l'agente non è iscritto al Ruolo Agenti.

**Esempio n. 1 La provvigione è esigibile nel medesimo esercizio di rilevazione dei ricavi conseguiti dalla ditta mandante**

- Stipula del contratto di vendita fra ditta mandante (tramite il proprio agente) e cliente, in data 31.10.19.
- Provvigione calcolata in € 1.000,00, esigibile all'atto del pagamento del cliente (termine finale).
- Fatturazione e consegna della merce al cliente avvenute in data 25.11.2019.
- Pagamento della merce fissato ed avvenuto in data 15.12.2019.

Al 31.12.2019 il costo è certo e determinabile per cui la ditta mandante rileva in contabi-

lità il ricavo conseguito per la consegna della merce ed il costo per provvigioni passive ad essa correlato (B7 Costi per servizi).

**Esempio n. 2 La provvigione è esigibile nell'esercizio successivo alla rilevazione dei ricavi conseguiti dalla ditta mandante**

- Stipula del contratto di fornitura fra ditta mandante (tramite il proprio agente) e cliente, in data 31.10.2019.
- Provvigione calcolata in € 1.000,00, esigibile all'atto del pagamento del cliente (termine finale).
- Fatturazione e consegna della merce al cliente avvenute in data 15.12.2019.
- Pagamento della merce fissato ed avvenuto in data 15.04.2020.

Al 31.12.2019 il diritto alla provvigione è già certo anche se ancora non esigibile da parte dell'agente. La ditta mandante, in conformità al criterio di correlazione, imputa a conto economico la spesa per provvigioni (fatture da ricevere), calcolata in € 1.000,00, contrapponendola ai ricavi conseguiti sulle vendite realizzate e l'agente imputerà il ricavo per competenza nel 2019 come fattura da emettere.

**Esempio n. 3 La provvigione è esigibile nell'esercizio anteriore a quello di conseguimento dei ricavi della ditta mandante**

- Stipula del contratto di fornitura fra ditta mandante (tramite il proprio agente) e cliente, in data 15.12.19.
- Provvigione calcolata in € 1.000,00, esigibile all'atto del pagamento del cliente (termine finale).
- Fatturazione e consegna della merce al cliente avvenute in data 15.01.2020.
- Pagamento della merce fissato anticipatamente ed avvenuto in data 15.12.2019.

In conformità al principio di correlazione, (secondo il quale i costi devono seguire i ricavi), le provvigioni, devono essere poste a carico dell'esercizio nel quale la vendita ha generato proventi tassabili, ovvero nell'esercizio 2020 mentre l'agente imputerà il ricavo per competenza nel 2019 come fattura da emettere.

→ Il pagamento delle provvigioni deve essere effettuato trimestralmente, al più tardi entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

→ All'agente, oltre alla provvigione, spetta un ulteriore compenso qualora svolga attività accessorie, quali:

- curare gli incassi;
- coordinamento di altri agenti di una determinata area.

**Competenza delle provvigioni nella vendita di cosa futura**

La Cassazione (sentenza n. 12274/2015) ha affrontato un caso riferito alla individuazione del corretto periodo di competenza in cui dedurre le provvigioni passive corrisposte da un'impresa ad un mediatore a fronte della conclusione di un contratto di vendita di cosa futura (cereali). La Cassazione ha osservato:

- il periodo d'imposta di competenza dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi è definito dall'art. 109 ed è individuato in quello in cui la prestazione viene ultimata, salvo le eccezioni previste dalla norma stessa;
- il contratto di vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c., è un contratto consensuale che si perfeziona con il semplice consenso delle parti, senza necessità che si abbia anche la consegna della cosa;
- il diritto alla provvigione per il mediatore sorge al momento della conclusione del contratto di vendita, senza che abbia rilievo, in assenza di diversa pattuizione, l'esecuzione dell'ordine;
- la provvigione era "certa" riguardo alla sua esistenza, ed anche "oggettivamente determinabile" in quanto la sua quantificazione non era collegata a successive previsioni contrattuali o al prezzo finale di vendita.

Conclusione: poiché la prestazione dell'intermediario è "ultimata" nell'esercizio in cui il contratto di vendita è stato concluso fra la società ed il suo cliente, il periodo d'imposta di competenza fiscale della provvigione passiva è quello della ultimazione del servizio, a nulla rilevando il fatto che trattandosi di vendita di cosa futura la società avrebbe realizzato e contabilizzato il ricavo solo in un periodo d'imposta successivo.

La conclusione desta perplessità in quanto prescinde dalla correlazione costi-ricavi che, sotto il profilo civilistico, parrebbe essere da preferire per la corretta determinazione del risultato economico di periodo e quindi anche dell'imponibile fiscale.

➔ Se si fa riferimento a beni immobili futuri, occorre però tener presente che l'effetto traslativo si produce nell'esercizio nel quale gli immobili vengono a giuridica esistenza (art. 1472 c.c.) per cui la correlazione ricavi - costi sembra inevitabile (R.M. 176/1998).

**Art. 1751 c.c. - Indennità in caso di cessazione del rapporto**

All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità non è dovuta:

- quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L'importo dell'indennità **non può superare** una cifra equivalente ad **un'indennità annua** calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Il diritto all'indennità di cui all'art. 1751 c.c. è soggetto al termine di decadenza, per cui va richiesto alla ditta preponente entro un anno dallo scioglimento del rapporto.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili se producono uno svantaggio all'agente.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.

**Industria.** L'Accordo economico collettivo prevede che alla cessazione del rapporto spettino all'agente le seguenti indennità:

- **indennità risoluzione del rapporto** (FIRR) - calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate. Spetta per tutte le ipotesi di cessazione, anche per caso di morte, tranne che nello scioglimento ad iniziativa del mandante giustificata da:
  - ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;

- concorrenza sleale in violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

Le somme sono annualmente accantonate dalla ditta preponente presso l'Enasarco. Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all'agente le relative cifre accantonate. Nel caso in cui il mandato di un'agente cessi nell'anno solare ancora in corso, il Firr relativo a quell'anno dovrà essere liquidato dall'azienda direttamente all'agente.

- **indennità suppletiva di clientela** - è corrisposta direttamente dalla ditta; si calcola sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente fino alla data di cessazione del rapporto; non è dovuta nel caso in cui il rapporto si scioglia per fatto imputabile all'agente;
- **ulteriore indennità suppletiva di clientela o meritocratica** - spetta se alla cessazione del rapporto risulta che l'agente ha apportato nuovi clienti e/o ha sensibilmente incrementato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare alla ditta preponente sostanziali vantaggi, anche dopo la cessazione del contratto.

L'importo non può comunque superare la differenza tra:

*media annuale dei compensi riscossi negli ultimi 5 anni (o ultimi anni, se la durata è inferiore a 5) meno*

*somma dell'indennità risoluzione rapporto e indennità suppletiva di clientela (base) come previsto dall'art. 1751 c.c..*

**Non è dovuta** alcuna indennità suppletiva se il contratto si scioglie per fatto imputabile

all'agente o rappresentante. Non sono considerate imputabili all'agente le dimissioni dovute ad invalidità totale e permanente o a seguito del conseguimento della pensione, sempre che tali eventi si verifichino dopo almeno un anno di durata del rapporto.

**Art. 1751-bis c.c.** - Patto di non concorrenza

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.

La determinazione dell'indennità, di natura non provvigionale, è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In assenza di accordo tra le parti, tale indennità viene determinata dal giudice.

**Corrispettivo per il patto di non concorrenza** - Gli A.e.c. prevedono complessi meccanismi di determinazione del corrispettivo dovuto all'agente, prendendo come base di calcolo la media delle provvigioni liquidate negli ultimi 5 anni del rapporto e tenendo presente per la determinazione dell'importo dovuto, la durata del patto, del rapporto e del fatto che l'agente sia o meno monomandatario. L'importo risulta **molto elevato** per cui occorre tenerne conto alla sottoscrizione dei contratti di agenzia.

Per un patto di non concorrenza massimo di 2 anni l'indennità sarà così determinata:

Anni di durata del rapporto:	> di 10 anni	Monomandatario:	<b>12</b>	Mensilità	Plurimandatario:	<b>10</b>	mensilità
	da 5 a 10		<b>10</b>			<b>8</b>	
	fino a 5 anni		<b>8</b>			<b>6</b>	

La corresponsione è esclusa dall'ambito di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo, inoltre l'indennità non è soggetta a contribuzione Enasarco.

Se il contratto prevede una durata del periodo di non concorrenza < a 2 anni, anche l'indennità sarà ridotta.

In caso di violazione del patto di non concorrenza, l'agente perde il diritto all'indennità e dovrà restituire quanto già percepito. E' prevista anche una penale che non può superare il 50% del corrispettivo di non concorrenza.

**Tassazione del corrispettivo per il pat-**

**to di non concorrenza.** Per l'agente l'indennità è da classificarsi tra i ricavi di cui art. 85.1 lett. a); per la ditta mandante costituisce costo inerente e quindi deducibile ai sensi art. 109, ugualmente concorre alla formazione della base imponibile Irap. Secondo i principi internazionali, ISFR 3 par.119 dello IAS 38, il corrispettivo per patto di non concorrenza possiede i requisiti di attività immateriale, configurando la capitalizzazione tra le spese pluriennali immateriali, le deducibilità è una diretta conseguenza dell'ammortamento iscritto nel conto economico ed ai fini Irap gli ammortamenti rientrano tra i

componenti deducibili (Consulenti del lavoro, n.9 15.03.2012).

### **COSTI PER RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTI DI AGENZIA**

Le spese sostenute per la risoluzione anticipata di un contratto di agenzia sono generalmente iscrivibili in bilancio come costi d'esercizio. Secondo Oic 24, infatti, non sono capitalizzabili gli oneri straordinari sostenuti per eliminare inefficienze commerciali e simili. Il tribunale di Bergamo (sent. n. 928 del 29.6.99) e la Corte di Appello di Brescia (sent. 18.12.00 n. 829) hanno ritenuto che qualora il costo della transazione sia finalizzato non solo a chiudere un precedente rapporto, bensì quale condicio sine qua non per intraprendere una nuova e diversa attività precedentemente non perseguita, siamo in presenza di un costo pluriennale. Per la Consob (Comunicazione n. 99008429 del 8.2.99) trattasi di costo d'esercizio in quanto volto ad eliminare diseconomie e far recuperare competitività sul mercato.

Secondo la Cass. l'onere sostenuto per la risoluzione del contratto di distribuzione per la ristrutturazione della rete di vendita, non presenta i requisiti per la capitalizzazione (Sent. n. 17210 del 6.4.2004).

**ENASARCO** - Devono essere iscritti dalle ditte mandanti entro 30 gg. dall'inizio del rapporto di collaborazione (solo in via telematica) gli agenti ed i rappresentanti, che operano:

- sul territorio nazionale per conto di preponenti italiani;
- sul territorio nazionale per conto di prepo-

nenti stranieri che hanno la sede o una dipendenza in Italia;

- all'estero per conto di ditte italiane, purché si tratti di agenti italiani.

Se l'agente opera sotto forma di: impresa individuale, sarà iscritto l'imprenditore e l'eventuale collaboratore familiare, per le s.n.c. si iscrivono tutti i soci; per le s.a.s. i soci accomandatari; per le spa, per le srl e per le spa, i legali rappresentanti.

L'obbligo di iscrizione ricorre altresì in tutti i casi previsti dalle norme comunitarie. I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti se abitualmente operano oppure esercitano una parte sostanziale dell'attività in Italia.

**FONDO PREVIDENZA** - Il contributo, dovuto per gli agenti ditte individuali o società di persone, è stabilito in percentuale su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o rappresentante, anche se non pagate, ed è in pari misura a carico del preponente e dell'agente o rappresentante (da trattarsi dalla ditta al pagamento delle provvigioni).

Il versamento si effettua entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (solo telematicamente).

L'omesso o ritardato versamento di contributi comporta una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dei contributi non corrisposti.

<b>Rappresentanti o agenti</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
Aliquota contributiva annua	16%	16,5%
Contributo a carico della casa mandante	8%	8,25%
Contributo a carico dell'agente	8%	8,25%
<b>Minimale contributivo annuo (frazionabile) <sup>(2)</sup></b>		
Agente Monomandatario (ditta individuale o soc. pers. <sup>(1)</sup> )	€ 846	€ 856
Agente Plurimandatario (ditta individuale o soc. pers. <sup>(1)</sup> )	€ 423	€ 428
<b>Massimale provvigionale annuo <sup>(3)</sup></b>		
Agente Monomandatario (individuale o soc. di pers.)	€ 37.913	€ 38.331
Agente Plurimandatario (individuale o soc. di pers.)	€ 25.275	€ 25.554

(1) In caso di rapporti di agenzia con agenti che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo sarà suddiviso, tra i soci illimitatamente responsabili, in misura uguale alle quote sociali o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale. In difetto, i contributi saranno ripartiti in misura paritetica.

(2) Solo il minimale è frazionabile per trimestri in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno.

## BILANCI 2020

Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione dell'attività in corso d'anno, sarà necessario calcolare il minimale contributivo riferito al singolo trimestre ed effettuare il versamento moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò naturalmente a condizione che in almeno un trimestre sia maturato il diritto alle provvigioni.

(3) Se il rapporto di agenzia ha inizio o termine in corso d'anno, il massimale provvigionale non è frazionabile.

Per importo massimale e importo minimale si intende il valore complessivo, comprensivo sia della parte relativa alla ditta preponente sia alla parte relativa all'agente.

Agenti plurimandatari: minimali e massimali riguardano ciascuno dei preponenti.

Il preponente è tenuto a comunicare trimestralmente tramite la distinta online, per ciascun agente, l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

**FONDO ASSISTENZA** - E' dovuto dalla preponente che si avvale di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali, calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Il contributo è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando verrà pagata all'agente e/o fatturata dall'agente. La ditta mandante

e l'agente possono di comune accordo individuare un diverso tempo di maturazione delle provvigioni che non può andare in nessun caso oltre il momento in cui il cliente paga (o avrebbe dovuto pagare) il bene.

La contribuzione dovuta al Fondo di Assistenza, con riferimento ad agenti che operano in forma di società di capitali, è così ripartita:

Importi provvigionali annui - Anno 2017	Totale	A carico azienda	A carico agente
Fino ad € 13.000.000,00	4%	3%	1%
Da € 13.000.000,01 ad € 20.000.000,00	2%	1,50%	0,50%
Da € 20.000.000,01 ad € 26.000.000,01	1%	0,75%	0,25%
Da € 26.000.000,01	0,50%	0,30%	0,20%

302

**Scadenze dei versamenti:** il versamento si effettua entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (solo telematicamente). Si ricorda che non vengono iscritti a Enasarco i singoli soci della società di capitali.

**FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO (FIRR)** - Il contributo, a totale carico della ditta preponente, va computato su provvigioni e rimborsi spese corrisposti (cioè liquidati) nell'anno solare. Poiché il versamento scade a fine marzo dell'anno successivo, in data 31.12, in sede di chiusura di bilancio, va effettuato l'accantonamento del FIRR di competenza in base alle aliquote di anno in anno determinate.

Gli scaglioni vanno ragguagliati in caso di rapporto iniziato in corso d'anno.

Alla cessazione del rapporto, viene liquidato dall'Enasarco relativamente agli anni precedenti; dalla ditta preponente direttamente all'agente per quanto riguarda l'anno in corso. Il FIRR dovuto dalla preponente è soggetto a ritenuta del 20% a titolo di acconto se corrisposto a persone fisiche o società di persone, in quanto non rientra ai sensi dell'art. 56.3 lett. a) nel reddito d'impresa (se l'agente è una società di capitali è reddito d'impresa e per cui non c'è ritenuta).

Il nuovo accordo economico prevede tre casi di perdita del diritto al FIRR:

1. ritenzione indebita da parte dell'agente di somme spettanti al preponente;
2. concorrenza sleale da parte dell'agente;
3. violazione dell'obbligo di monomandato a carico dell'agente.

Per l'agente che lo riceve, il FIRR è un ricavo da imputare ad A5 del c.e.; ed è assoggettato ad Irap (C.M. n. 50/E/2002).

Le aliquote F.I.R.R. sono disponibili presso il sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it). Attualmente sono:

- Agenti e rappresentanti monomandatari
- 4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 Euro annui;
- 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 Euro e 18.600,00 Euro annui;
- 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 Euro annui
- Agenti e rappresentanti plurimandatari
- 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 Euro annui;
- 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 Euro e 9.300,00 Euro annui;
- 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 Euro annui.

**INDENNITA' SUPPLEMENTIVA DI CLIENTELA:** è dovuta solo in caso di cessazione avvenuta per fatto non imputabile all'agente,

decesso dell'agente o raggiungimento dell'età pensionabile. Va richiesta dall'agente entro un anno dalla cessazione.

**C.c.** - è obbligatorio accantonare annualmente un fondo.

**Fisco** - sono deducibili per competenza, ai sensi dell'art. 105 Tuir, gli accantonamenti per "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia" di cui all'art. 17.1, lettera d (C.M. 33/E dell'8/11/13).

**Misura dell'indennità** (A.e.c. Industria del 30.07.2014):

- 3% sulle provvigioni maturate e le altre somme dovute per tutta la durata del mandato
- + 0,5% sulle provvigioni maturate dal 4° anno (limite massimo annuo di provvigioni € 45.000,00)
- + 0,5% sulle provvigioni maturate dal 6° anno (limite massimo annuo di provvigioni € 45.000,00).

**ULTERIORE INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA (INDENNITÀ MERITOCRATICA):** è dovuta nel caso in cui l'importo complessivo delle indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità suppletiva risulti inferiore al valore massimo previsto dall'art. 1751.3 c.c. e inoltre l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti. Si calcola solo sugli incrementi di clienti ed affari che permangano alla ditta.

Il calcolo è complesso in quanto analizza diversi parametri; si rinvia quindi all'AEC.

L'importo in questione non può comunque essere superiore alla differenza tra l'ammontare massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ. (un anno di provvigioni sulla media degli ultimi 5 anni) e la somma degli emolumenti sopra descritti come indennità risoluzione rapporto e indennità suppletiva di clientela. L'indennità suppletiva di clientela non è dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.

**C.c.** - è obbligatorio accantonare annualmente un fondo.

mente un fondo.

**Fisco** - sono deducibili per competenza, ai sensi dell'art. 105 Tuir, gli accantonamenti per "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia" di cui all'art. 17.1, lettera d (C.M. 33/E/2013).

**INDENNITA' DI RIPARAZIONE DANNI:** qualora l'agente abbia subito maggiori e diversi danni a seguito della cessazione del rapporto, gli è attribuita la potestà di richiedere al preponente il risarcimento dell'eventuale ulteriore pregiudizio causato dall'illecita cessazione del rapporto. L'agente può in tal caso procedere alla richiesta dei danni indipendentemente dall'importo ricevuto a titolo di indennità, pur dovendo dimostrare l'esistenza e l'entità del danno lamentato.

L'art. 17.3, della Direttiva CEE 653/86, che fissa e regola l'indennità di riparazione danni, subordina il diritto dell'agente a percepirla al venir meno delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto o comunque al non aver avuto la possibilità di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto (più facilmente dimostrabile per un agente monomandatario).

**INDENNITA' DI PREAVVISO:** è dovuta solo se non è rispettato il termine di preavviso previsto dal mandato e contemporaneamente non c'è giusta causa. Di solito la durata del preavviso e la misura dell'indennità sono previste dal mandato (non si può derogare dagli accordi a danno dell'agente); in caso contrario si applicano gli accordi collettivi. I termini di preavviso previsti dall'art. 1750, sono diversi da quelli degli accordi collettivi.

Il mancato rispetto implica il pagamento di un'indennità pari a:

$$\begin{aligned} & (\text{mesi di preavviso non goduti}) \\ & \times \\ & (\text{provvigioni medie spettanti} \\ & \text{nell'anno solare precedente}). \end{aligned}$$

**Incarico di coordinatore** - L'agente incaricato di coordinare altri agenti di una determinata area avrà diritto ad uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.

**Cessazione del rapporto di agenzia** - Entro 30 giorni va effettuata la comunicazione telematica all'Enasarco (su apposito modello o equivalente); successivamente l'Ente liqui-

derà all'agente il FIRR accantonato relativamente agli anni precedenti.

**Procacciatori di affari** - Le indennità sopra indicate sono dovute solo agli agenti iscritti all'Enasarco e non ai procacciatori d'affari (ma attenzione alla ripetitività delle prestazioni ed alle simulazioni!).

**STAR DEL CREDERE** - L'art. 1746 c.c. vieta di porre a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento

del terzo. L'agente, pertanto, non può assumere il rischio di mancato pagamento da parte del cliente; tale garanzia è eccezionalmente ammessa allorché si tratti di singoli affari, di particolare natura ed importanza individuati di volta in volta, a condizione che l'ammontare della garanzia non superi la provvigione sullo stesso affare e che venga corrisposto all'agente uno specifico corrispettivo. Ogni diversa pattuizione è da ritenersi nulla.

### TRATTAMENTO FISCALE

Natura Importi	Trattamento Iva	Ritenuta d'acconto	Trattamento Imp. dirette	Codice versamenti
Provvigioni comunque denominate corrisposte a individuali e società	22% <sup>(3)</sup>	23% su 50% 23% su 20% <sup>(4)</sup> se il percipiente si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi	Reddito di impresa (Redditi F-G)	1040
Indennità di fine rapporto <sup>(2)</sup>	Esclusa Iva art. 2.3, lett. a)	20%	Tassazione separata	1040
Indennità di mancato preavviso <sup>(2)</sup>	Esclusa Iva art. 2.3 lett. a)	20%	Tassazione separata	1040
Indennità suppletiva di clientela <sup>(2)</sup>	Esclusa Iva art. 2.3 lett. a)	20%	Tassazione separata	1040
Altra indennità per cessazione rapporto <sup>(2)</sup>	Esclusa Iva art. 2.3 lett. a)	20%	Tassazione separata	1040

La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento delle provvigioni.

(1) L'agente o rappresentante che si avvale della collaborazione di dipendenti o di terzi può richiedere l'applicazione della ritenuta in misura ridotta mediante raccomandata a/r o tramite pec. spedendo alla casa mandante apposita dichiarazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente in caso di rapporti continuativi, ovvero entro 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti o, in caso di operazioni occasionali, entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione.

L'agente o rappresentante deve attestare nella dichiarazione di avvalersi dell'attività di dipendenti o di terzi per un periodo complessivo di almeno 6 mesi nell'arco dell'anno.

La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti.

(2) La ritenuta non va operata se l'indennità è erogata a società di capitali che la dovrà comprendere nel reddito d'impresa (R.M. n. 132 del 18.9.01 e n. 9/1185 del 23.10.1980). Le indennità pagate a imprese individuali e società di persone sono soggette a ritenuta ed usufruiscono del regime agevolato di tassazione separata ( R.M. n. 105 del 29.07.05).

(3) Se l'agente è estero, l'impresa italiana applica il meccanismo dell'inversione contabile con applicazione di Iva o regime di non imponibilità art. 9 per merci in esportazione o importazione.

→ Secondo Assonime (Approfondimento n. 7/2011) le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto di agenzia vanno a tassazione separata anche quando derivano da accordi transattivi.

→ I rappresentanti rientranti nei regimi agevolati (es. per nuove iniziative produttive) devono richiedere di ricevere il compenso senza alcuna ritenuta.

→ Ci sono provvigioni maturate per le quali non è ancora giunta la fattura?

Provvigioni	a	Fatture da ricevere
-------------	---	---------------------

Se nel 4° trimestre sono maturate provvigioni occorrerà determinare il costo a carico dell'esercizio:



==/==	a	Enasarco c/ contributi
Costi accessori provvigioni (Enasarco) Fornitori (agente; quota di competenza)		

Il minimale contributivo è frazionabile in trimestri. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione dell'attività in corso d'anno, sarà necessario calcolare il minimale contributivo riferito al singolo trimestre ed effettuare il versamento moltiplicando tale importo per il numero dei trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Se il rapporto di agenzia ha inizio o termine in corso d'anno, il massimale provvisoriale non è frazionabile.

Occorre anche calcolare l'indennità di competenza per Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR) da versare entro il 31 marzo successivo.

Costi accessori provvigioni (accant. FIRR)	a	Enasarco c/ contributi
---	---	------------------------

Se si effettua l'accantonamento dell'indennità suppletiva di clientela, per la parte maturata nell'esercizio:

Costi accessori provv. (accant. ind. suppl.)	a	Fondo indennità suppletiva clientela
---	---	---

Le indennità spettanti all'agente rientrano tra le spese per servizi ovvero nella voce B7 c.e. (Oic n. 12). La contropartita è rappresentata da un fondo iscritto al passivo dello Stato Patrimoniale riclassificato nella voce B1 - Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili.

Se alla risoluzione l'indennità non sarà dovuta, si evidenzierà una sopravvenienza attiva.

Controllare che ci sia rispondenza tra il c/ Provvigioni e il Mod. 770.

**Spese di trasferta e utilizzo auto aziendale** - L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia, salvo diversa pattuizione. Se l'agente riaddebita alla casa mandante le spese di trasporto, vitto, alloggio, il trattamento fiscale è analogo a quello delle provvigioni. Secondo l'Accordo Economico Collettivo, l'eventuale rimborso o concorso spese è soggetto a contribuzione Enasarco.

**Comodato** - La R.M. 156/E/2003 conferma che la concessione in comodato di beni mobili e immobili ad un promotore finanziario che li utilizza esclusivamente nell'ambito dell'esercizio dell'attività di agenzia svolta a favore della comodante, non costituisce provvigione o in-

tegrazione della stessa, mancando qualsiasi relazione tra l'uso gratuito dei beni e prestazioni rese.

**RAPPRESENTANTI ESTERI** - Ai contratti internazionali di agenzia non si applicano le disposizioni contenute negli accordi economici collettivi, ove non richiamati. Qualora il contratto sia regolato dalla legge del Paese di appartenenza dell'agente, occorrerà valutare di volta in volta.

Ai sensi dell'art. 25-bis del DPR 600/73 le società commerciali, gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi devono operare, all'atto del pagamento della provvigione, una ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni corrisposte. Ai sensi della C.M 24.08.83 n. 24/8/845, la norma si riferisce ai soli agenti residenti in Italia od in relazione alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Di converso come sancito dalla medesima circolare e dalla Nota della Direzione Regionale della Lombardia n. 116434/1994, non sono assoggettabili alla ritenuta in esame le provvigioni erogate a favore di soggetti/agenti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

**VENDITORI A DOMICILIO** - Per i venditori a domicilio la ritenuta è a titolo d'imposta ed è pari al 23% calcolato sul 78% dell'ammontare delle provvigioni.

**INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI** - La Cassazione, con sentenza n. 6870 del 3.7.99, ha affermato che le spese di mediazione spettanti all'intermediario immobiliare, maturano con la sottoscrizione del contratto preliminare e non al momento del rogito definitivo. La società venditrice dovrà quindi imputare detto costo, indipendentemente dall'effettivo pagamento e dall'emissione della fattura, nell'anno di sottoscrizione del preliminare (anche se manca il correlativo ricavo) e non in quello del rogito (in cui tra i ricavi figurerà la vendita). Se così è, e non si imputa la mediazione nell'anno del preliminare, si perde il diritto alla sua deduzione fiscale.

La mancata correlazione tra costi e ricavi contrasta con i principi contabili.

L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. 91/E/2006, riconosce il principio di correlazione tra costi e ricavi.

Per rispettare la correlazione e la temporalità si dovrebbe:

- nell'anno di sottoscrizione del preliminare
  - la società rileva il costo;

- a fine esercizio il costo viene rinviato;
- nell'anno di vendita (rogito) il costo della intermediazione concorre alla formazione del reddito.

In questo modo il costo è stato correttamente imputato nell'anno di manifestazione ma ha concorso alla formazione del reddito nell'anno in cui è emerso il relativo ricavo.

Gli Agenti immobiliari sono obbligati, in caso di inerzia delle parti, a richiedere la registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività. Gli agenti sono inoltre tenuti solidalmente con le parti al pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle scritture medesime.

### REGISTRAZIONE FATTURA DI AGENTE IN FORMA INDIVIDUALE DA PARTE DELLA DITTA MANDANTE

Ricevimento fattura Agente Rossi Roberto:

==/=	a	Fornitore Rossi Roberto		3.660,00
Provvigioni passive			3.000,00	
Erario c/iva			660,00	

Rilevazione contributo Enasarco 50% a carico agente ( $3.000 * 8,25%$ ) :

Fornitore Rossi Roberto	a	Debiti v/ Enasarco		247,50
-------------------------	---	--------------------	--	--------

Rilevazione contributo Enasarco 50% a carico azienda ( $3.000 * 8,25%$ ):

Contributi Enasarco	a	Debiti v/ Enasarco		247,50
---------------------	---	--------------------	--	--------

Versamento contributi Enasarco:

Debiti v/Enasarco	a	Banca c/c		495,00
-------------------	---	-----------	--	--------

Saldo fattura Agente:

Fornitore Rossi Roberto	a	==/=		3.420,00
		Banca c/c	3.075,00	
		Ritenute Irpef Agenti e rapp.	345,00	

Versamento ritenuta d'acconto:

Ritenute Irpef Agenti e rapp.	a	Banca c/c		345,00
-------------------------------	---	-----------	--	--------

### PROVVIGIONI AGENTI ASSICURATIVI

Si considerano provvigioni precontate, quelle provvigioni corrisposte all'agente in un'unica soluzione, ma che fanno riferimento alla durata globale del contratto.

Ai fini di una corretta imputazione a conto economico, si ritiene opportuno ripartire le provvigioni stesse nell'intero arco temporale della durata del contratto di assicurazione, ripartendole secondo il principio di competenza ad ogni esercizio per la quota ad esso afferente, attraverso la tecnica dei risconti. Ciò troverebbe giustificazione nella natura stessa della provvigione precontata, che non è un'entità unica, ma la risultanza di una sommatoria di singole ed autonome provvigioni che devono concorrere pro quota alla formazione del risultato di esercizio di competenza, attraverso appunto la suddetta tecnica (R.M. 29.10.98 n. 161/E).

*Es.:* si ipotizzi di riscuotere una provvigione di € 1.000,00 per un contratto di assicurazione sulla vita della durata di 5 anni, la provvigione viene incassata interamente nel primo esercizio.

Compagnia assicuratrice	a	Provvigioni precontate		1.000,00
Banca c/c	a	Compagnia assicuratrice		1.000,00
Provvigioni precontate	a	Risconti passivi		800,00

Può accadere che la compagnia liquidi la provvigione precontata in due tranches, a cavallo di due esercizi; occorrerà allora provvedere con apposite scritture alla giusta imputazione delle provvigioni.

Può inoltre accadere che nell'esercizio successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione sulla vita, il contraente decida di non versare più i premi risolvendo il contratto medesimo.

Le scritture, nelle loro varie fasi:

Compagnia assicuratrice	a	Provvigioni precontate		500,00
-------------------------	---	------------------------	--	--------

Rilevazione della maturazione della prima delle due tranches di provvigioni

Banca c/c	a	Compagnia assicuratrice		500,00
-----------	---	-------------------------	--	--------

Pagamento della prima delle due tranches di provvigioni

## BILANCI 2020

Fatture da emettere	a	Provvigioni precontate		500,00
---------------------	---	------------------------	--	--------

In attesa della liquidazione della seconda delle due tranche di provvigioni

Provvigioni precontate	a	Risconti passivi		800,00
------------------------	---	------------------	--	--------

Risconto delle provvigioni non di competenza (sul totale delle due tranche)

Nell'esercizio successivo:

Risconti passivi	a	Provvigioni precontate		800,00
------------------	---	------------------------	--	--------

### Per la riapertura dei conti

Compagnia assicuratrice	a	Fatture da emettere		500,00
-------------------------	---	---------------------	--	--------

Banca c/c	a	Compagnia assicuratrice		500,00
-----------	---	-------------------------	--	--------

### Per la liquidazione della seconda parte del premio

Se il cliente risolve il contratto; l'agente dovrà rimborsare i premi alla compagnia, rilevando prima il debito:

==/=	a	Compagnia assicuratrice	200,00	1.000,00
Sopravvenienze passive			800,00	
Perdite su crediti				

e quindi il pagamento

Compagnia assicuratrice	a	Banca c/c		1.000,00
-------------------------	---	-----------	--	----------

### ■ RATEI E RISCONTI - ART. 109 TUIR / 2424 BIS / 2427 C.C. / OIC N. 18

Misurano quote di costi o proventi comuni a due o più esercizi la cui entità varia in ragione del tempo.

All'art. 2424 bis comma 6 si legge: *“Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di eser-*

*cizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo”.*

Ratei e risconti hanno la natura di strumenti integrativi (ratei) e rettificativi (risconti) di voci di conto economico e sono necessari per il rispetto del principio della competenza, onde realizzare la correlazione tra costi sostenuti e ricavi conseguiti.

In sede di chiusura, con:

i ratei attivi - si aggiungono ricavi;

i ratei passivi - si aggiungono costi;

i risconti attivi - si tolgono costi;

i risconti passivi - si tolgono ricavi.

Nel bilancio, in forma ordinaria, si trovano:

Attivo: D Ratei e risconti

Passivo: E Ratei e risconti

Nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro imprese, i ratei e risconti attivi sono ricompresi nella voce CII “Crediti” ed i ratei e risconti passivi sono ricompresi nella voce D “Debiti”.

→ Nel bilancio di verifica (ante inizio delle operazioni di chiusura) ci sono ratei e risconti aperti provenienti dall'esercizio precedente? Devono essere stornati o rettificati? Predisporre prospetto ratei e risconti.

L'art. 2427 n. 7 chiede che in nota integrativa venga evidenziata la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi”, (l'informazione non è richiesta nei bilanci in forma abbreviata). Occorre evidenziare anche i ratei e risconti con durata entro ed oltre l'esercizio successivo ed oltre i 5 anni. Gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa possono non essere rispettati quanto i loro effetti sono irrilevanti.

**Conteggio dei ratei e risconti** - L'importo dei ratei e risconti è calcolato in modo da attribuire ad un determinato esercizio solo il rispettivo costo/ ricavo di competenza. Tale ripartizione di costo/ ricavo può essere effettuata secondo il:

- criterio del **tempo fisico**: si applica ad operazioni con contenuto economico costante nel tempo attraverso una ripartizione dei costi e ricavi in base al tempo. Ad es.: canoni di locazione, premi assicurativi, prestiti obbligazionari.
- Criterio del **tempo economico**: si applica ad operazioni con contenuto economico non costante nel tempo attraverso una ripartizione dei costi e ricavi in base al principio di correlazione tra i costi e i ricavi. Es.: il canone di locazione di un immobile

ad utilizzo stagionale è ripartito non in base al tempo ma correlando il costo ai relativi ricavi.

In nota integrativa occorre evidenziare l'utilizzo del criterio del tempo economico ed i motivi della scelta effettuata.

L'Oic n. 18 ha precisato che non si possono includere nella voce ratei e risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Tra questi: gli interessi attivi maturati sul conto corrente anche se non ancora accreditati, gli anticipi ricevuti (o pagati) nel corso dell'anno a fronte di canoni che maturano l'anno successivo, fatture da ricevere o da emettere. La rilevazione dei ratei e dei risconti può avvenire solo, è bene ricordarlo, quando sussistono le seguenti condizioni:

- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
- l'entità di tali poste varia con il trascorrere del tempo.

308

**Rettifiche di valore** - Al termine dell'esercizio occorre verificare se i ratei e risconti attivi pluriennali iscritti in esercizi precedenti sono recuperabili ed, in caso contrario, procedere alle opportune rettifiche. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche della recuperabilità dell'importo iscritto a bilancio. In particolare:

- i ratei attivi sono valutati a valore di realizzo alla stregua dei crediti. L'eventuale svalutazione è contabilizzata alla voce B.10 d) del conto economico, se di natura non finanziaria o alle voci C o D del conto economico, se di natura finanziaria;
- i risconti attivi sono valutati in base al futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. Se il beneficio è inferiore a quanto riscontato, occorre operare una svalutazione con contropartita alla voce B.10 d) del conto economico.

**Ratei attivi per interessi su crediti verso l'Erario** - Ci sono crediti a rimborso verso l'Erario per:

- Irap/Ires da dichiarazioni dei redditi di anni precedenti?
- Iva richiesta a rimborso e non ancora riscossa?
- Pagamenti eseguiti a seguito di accertamenti successivamente annullati o ridotti in Commissione?

Qualche Credito v/ Erario si è prescritto (in linea capitali e in linea interessi)? La prescrizione è decennale a partire dalla presentazione della dichiarazione chiusa a credito con richiesta di rimborso (sembra quinquennale per gli interessi Iva). In caso di prescrizione imputare a Sopravvenienze passive. Se gli interessi non erano stati tassati, la sopravvenienza è indeducibile (variazione in aumento sul modello redditi).

Gli interessi maturati su imposte indebitabili sono soggetti a tassazione (Cass. n. 6446 del 16.6.96).

Per determinare gli interessi maturati fino alla chiusura dell'esercizio, occorre tenere presente la loro decorrenza iniziale:

- Iva - dal 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- Idd - dal 2° semestre successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ratei attivi	a	Interessi attivi c.e. C.16
Crediti v/ Erario per interessi s.p. C.II.4bis	a	Interessi attivi

**Operazioni che non danno origine a ratei e risconti** - quando gli oneri ed i proventi maturano per intero in un esercizio, non si rilevano ratei e risconti ma crediti e/o debiti. Ad esempio non comportano la rilevazione di ratei e risconti: le fatture da ricevere e da emettere, gli interessi attivi non ancora accreditati sui conti correnti bancari, i debiti verso agenti per provvigioni, i premi da ricevere da fornitori, le utenze di periodi già scaduti le cui bollette sono emesse l'anno successivo, anticipi ricevuti o pagati per canoni di locazione che maturano nell'esercizio successivo.

Sono impropriamente classificati, tra i ratei passivi, i debiti verso dipendenti per la 14° mensilità o i debiti verso l'Inail: poiché il loro ammontare non varia in funzione del tempo, queste voci devono essere correttamente evidenziate tra i debiti, l'acconto Inail non determina un rateo attivo ma un credito.

**Ratei attivi - Altri**

Es.: per interessi su depositi cauzionali relativi a contratti di affitto, per interessi su crediti verso clienti, per operazioni "pronti contro termine", per interessi su titoli, per interessi di mora, ...

Ratei attivi	a	Interessi attivi
--------------	---	------------------

## Ratei passivi su mutui

Durante l'esercizio sono stati correttamente registrati i pagamenti delle rate?

==/== Mutui passivi (per la quota capitale) Interessi passivi (per la quota interessi)	a	Banca c/c
--	---	-----------

Il saldo del c/ Mutui passivi corrisponde con quanto indicato nel piano di ammortamento?

Se la rata è scaduta il 31.12 ma è stata o sarà pagata nel nuovo esercizio:

==/== Mutui passivi Interessi passivi su mutui	a	Debiti diversi
--	---	----------------

Se invece la scadenza è successiva al 31.12, a fine esercizio:

Interessi passivi su mutui	a	Ratei passivi
----------------------------	---	---------------

**Oneri accensione mutui** In caso di valutazione secondo il criterio del costo ammortizzato, gli oneri di accensione e gli altri costi di transazione dei finanziamenti sono inclusi nella determinazione del tasso di interesse effettivo. In caso di finanziamenti valutati al valore nominale, i costi accessori sono ripartiti sul periodo di durata del prestito mediante iscrizione di risconti attivi (OIC 19). Qualora il finanziamento non venisse concesso, sono iscritti tra i costi di esercizio.

**Ratei passivi** - Per interessi passivi relativi a:

- Debiti verso l'Erario
- Debiti verso Fornitori
- Prestiti obbligazionari
- .....

Interessi passivi	a	Ratei passivi
-------------------	---	---------------

**Risconti attivi** - Sono stati contabilizzati:

- canoni leasing (vedere § Leasing)?
- interessi passivi pagati anticipatamente?
- fitti passivi a cavallo dell'esercizio pagati anticipatamente?
- premi per assicurazioni? I premi sono generalmente pagati in via anticipata; fanno eccezione i premi per assicurazioni contro rischi sulle esportazioni (posticipati).
- premi per polizze fideiussorie (controllare la durata) a seguito di rimborsi Iva? Il risconto va calcolato tenendo conto della durata della polizza indipendentemente dalla data dell'eventuale rimborso.

- premi per polizze fideiussorie (controllare la durata) a seguito di ricorsi fiscali?
- sconti effetti?
- interessi passivi per legge Sabatini (vedi § Finanziamenti Legge Sabatini)?
- interessi passivi su imposte e tasse?
- canoni periodici di manutenzione in parte di competenza del prossimo esercizio?
- contributi associativi in parte di competenza del prossimo esercizio? (fiscalmente irrilevanti in quanto deducibili per cassa). Occorre operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

### Registrazione:

Risconti attivi	a	Assicurazioni
-----------------	---	---------------

**Risconti passivi** - Sono stati contabilizzati:

- interessi attivi a cavallo dell'esercizio riscossi anticipatamente?
- contributi in c/ interessi riscossi in via anticipata?
- contributi in c/ impianti da ripartire sulla base del piano di ammortamento del cespite?
- plusvalenze su contratti di lease-back?
- fitti attivi a cavallo dell'esercizio riscossi anticipatamente?

### Registrazione:

.....	a	Risconti passivi
-------	---	------------------

**Maxicanone** - La parte di costo non di competenza dell'esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di un risconto attivo. In caso di riscatto anticipato di un bene in leasing, il risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato ed imputato al valore del cespite.

### Registrazione:

Immobilizzazioni	a	Risconti attivi
------------------	---	-----------------

## RECESSO

I soci che recedono da una società di capitali hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale (art. 2437, 2437-bis, 2437-ter) determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente (art. 2437-ter). L'art. 2473.4 cc fissa le modalità per procedere alla

liquidazione del socio recedente:

- 1) acquisto da parte degli altri soci in proporzione alle loro partecipazioni;
- 2) acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci;
- 3) rimborso da parte della società attingendo dalle riserve (rispettando i limiti previsti dall'art. 2357);
- 4) rimborso da parte della società con riduzione del capitale sociale (si applica l'art. 2482);
- 5) se il rimborso non risulta possibile, la società deve essere posta in liquidazione.

Se il rimborso supera la quota nominale del capitale sociale, la differenza va prelevata dagli utili e dalle Riserve disponibili; se questi sono insufficienti occorre ridurre il capitale o mettere in liquidazione la società.

Nell'ipotesi in cui il rimborso della quota fosse invece inferiore alla quota nominale del capitale sociale, la differenza va accreditata a Riserva copertura perdite.

### ■ REDDITI DA CFC

#### **CFC e utili di controllate estere - art. 167**

L'obbligo di applicare la normativa opera al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'impresa estera controllata è soggetta a una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella italiana;
- b) oltre 1/3 dei proventi realizzati dall'impresa estera controllata sono classificabili come «passive income» (quali: gli interessi e gli altri redditi finanziari, i dividendi e i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni, i proventi derivanti da compravendita di beni infragruppo a basso valore aggiunto, i proventi da prestazioni di servizi infragruppo a basso valore aggiunto, ...).

Nel corso di Telefisco 2019, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel calcolo del tax rate «virtuale» interno, è necessario considerare esclusivamente l'Ires e non anche l'Irap.

L'art. 167.5 prevede la possibilità di disapplicare la disciplina Cfc nel caso in cui la controllante residente sia in grado di dimostrare l'esercizio di un'attività economica effettiva da parte del soggetto controllato non residente mediante impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

La dimostrazione del soddisfacimento di questa causa esimente può avvenire, a scelta del contribuente in via preventiva (mediante interpello), o successivamente, in sede di controllo.

**Imposte pagate all'estero** - Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, per i redditi ivi prodotti, sono ammesse in detrazione dall'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al lordo delle perdite di periodi precedenti ammesse in diminuzione. La misura massima del credito va così determinata:  $\text{Reddito estero} \times \text{Imposta italiana} : \text{Reddito complessivo}$ .

Verificare in ogni caso le convenzioni internazionali.

### ■ REDDITI IMMOBILIARI

Vedi: Immobili - Redditi immobiliari.

### ■ RESI E RETROVENDITE

Nel caso di restituzione da parte di un cliente di tutti i beni o di parte di essi, regolarmente fatturati alla cessione, occorre verificare se è stata emessa nota di accredito, anche per una corretta quantificazione del magazzino. Ai fini Iva, l'art. 26/633 prevede:

- **Reso entro un anno** - Solo il cedente ha diritto di emettere nota di variazione in diminuzione, assoggettata ad Iva; il cedente potrebbe anche limitarsi ad emettere nota di variazione senza il recupero dell'Iva assolta.
  - **Reso dopo un anno, da previsione contrattuale** - Il cedente ha gli stessi diritti sopra indicati.
  - **Reso dopo un anno, per accordo sopravvenuto tra le parti** - Il cedente non ha diritto di emettere nota di accredito con Iva; sarà eventualmente l'originario compratore che dovrà emettere regolare fattura con Iva (retrovendita).
- ➔ Con R.M. 154/E/01 l'A.E. ha consentito ai commercianti al minuto, che vendono con emissione di scontrino, di emettere un buono-sconto da utilizzare in un successivo acquisto; nello scontrino successivo, l'importo del reso va detratto senza alcun problema, se i corrispettivi sono «ventilati», da beni con uguale aliquota Iva, se l'annotazione dei corrispettivi è separata per aliquota. Vedi capitolo sull'Iva - Termini di registrazione.
- ➔ Con R.M. 449/E/08 l'A.E. ha precisato che al verificarsi di una causa di estinzione di un contratto in relazione alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura il soggetto ha diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l'imposta (art. 26 c.2 DPR 633/72) senza un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del

verificarsi della causa. E' importante che si effettui la registrazione della variazione e della sua causa ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del DPR n. 633/72 (sentenze n. 15696/2002, 5568/1996, 9195/2001) non la modalità con cui si manifesta la causa della variazione dell'imponibile.

Nel caso di retrovendita, il comportamento sarà simile a quello di una normale cessione.

### ■ RESI IN BILANCIO

L'art. 2425-bis.1 c.c., prevede che i ricavi devono essere indicati in bilancio al netto dei resi. In bilancio non sono quindi esposti in maniera palese, ma sono portati in diminuzione del valore dei ricavi delle vendite.

L'Oic 12 precisa che i resi relativi a ricavi di esercizi precedenti vanno portati a Utili portati a nuovo o ad altro componente del Patrimonio netto, se ritenuto più appropriato.

Le rettifiche anteriori alla data di approvazione del bilancio da parte del Cda vanno rilevate contabilmente nell'esercizio dell'anno precedente (Vedi anche Cassazione n.

9080/2015).

Dei beni resi si dovrà tenere conto nella valutazione delle rimanenze di magazzino.

### ■ RETI D'IMPRESA

Le reti d'impresa sono previste dall'art. 42 del DL 31/05/2010 n. 78 e sono state concepite come strumento di innovazione e di accrescimento della competitività imprenditoriale.

Sono organismi che possono beneficiare di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari.

E' possibile attribuire alla Rete stessa la soggettività giuridica, mediante iscrizione nel Registro delle imprese.

### ■ RIALLINEAMENTO

Vedi anche: *Rivalutazione*

In taluni casi, e a certe condizioni, è possibile *riallineare* le differenze esistenti tra valori civilistici e valori fiscali di bilancio, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva.

Si riepilogano le varie casistiche:

#### Affrancamento "ordinario" delle differenze da operazioni straordinarie

**Riferimenti normativi:** DPR 917/1986 art. 176 c. 2 ter – art. 172 c. 10 bis e 173 comma 15 bis

**Ambito soggettivo:** conferitaria, incorporante, beneficiaria, siano esse società di capitali o di persone. Sono escluse le società che applicano gli IAS/IFRS

**Oggetto:** riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie (conferimento, fusione e scissione) mediante pagamento di un'imposta sostitutiva

**Attività affrancabili:** i maggiori valori relativi a **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI e IMMATERIALI**, compreso l'avviamento.

**No:** beni merce, immobilizzazioni finanziarie, eventuali plusvalori su oneri pluriennali o su attività già possedute dalla conferitaria, attività facenti parte dell'attivo circolante, disallineamenti legati a passate deduzioni extracontabili del dante causa..

**Si:** disallineamenti già presenti sui beni conferiti, compresi quelli derivanti da precedenti operazioni neutrali o da rivalutazioni economiche iscritte dalla conferente in bilancio senza effetti fiscali

I beni devono essere inclusi in **classi omogenee**: una volta individuata la categoria, l'imposta va calcolata sull'intero valore della stessa.

Può essere anche **parziale**.

È possibile anche affrancare in una certa misura una categoria e con un'altra percentuale altre categorie

**Opzione:** può essere esercitata, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo.

Il puntuale e congruo versamento della prima rata è sufficiente a perfezionare l'opzione.

L'opzione **non può ritenersi perfezionata** nel caso in cui la **prima rata** sia di importo **inferiore** al dovuto

**Imposta sostitutiva** (sul totale affrancato, anche in esercizi diversi e su operazioni diverse)

- per maggiori valori fino a € 5 mln: **12%**
- per maggiori valori tra € 5 mln e 10 mln: **14%**
- per maggiori valori superiori a € 10 mln: **16%**

**Riconoscimento**

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal:

- **quarto** esercizio successivo, per l'eventuale **cessione**;
- **inizio del periodo** di imposta nel quale è esercitata l'opzione, per il calcolo degli **ammortamenti** e per il plafond **manutenzioni**.

*In caso di **realizzo dei beni** prima del quarto periodo di imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi*

**Versamento**

**1° rata:** entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al periodo di imposta dell'operazione straordinaria.

**2° e 3° rata:** entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al 2° e al 3° esercizio successivo a quello dell'operazione straordinaria

**Affrancamento "speciale" delle differenze da operazioni straordinarie**

**Riferimenti normativi:** D.L. 185/2008 art. 15 c. 10

**Ambito soggettivo:** conferitaria, incorporante, beneficiaria, siano esse società di capitali o di persone. Sono escluse le società che applicano gli IAS/IFRS

**Oggetto:** riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie (conferimento, fusione e scissione). Si tratta di un'ulteriore facoltà rispetto a quanto previsto dalla L. 244/2007

**Attività affrancabili**

Comma 10: **AVVIAMENTO, MARCHI** d'impresa e altre **attività immateriali**

Comma 11: **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** e **ATTIVO CIRCOLANTE** (no immobilizzazioni materiali).

Non può avere ad oggetto disallineamenti legati a passate deduzioni extracontabili del dante causa

L'opzione può essere anche effettuata **per singole fattispecie** intendendo per tali i componenti patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle classificazioni di bilancio

**Opzione:** può essere esercitata nell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento

**Imposta sostitutiva:** **16%** per avviamento, marchi e altre attività immateriali, **20%** per crediti.

Per il riallineamento di poste comprese tra le immobilizzazioni finanziarie e l'attivo circolante sono dovute le imposte con **aliquota ordinaria in via separata rispetto all'imponibile complessivo**, versando in un'unica soluzione l'importo dovuto. In questo modo *viene meno la possibilità di utilizzare in compensazione le perdite fiscali*

**Ammortamento:** possibilità di eseguire l'ammortamento di avviamento, marchi ed altre immaterialità affrancate, in **10 anni solo con riferimento al maggior valore affrancato**. La deducibilità della quota d'ammortamento, nella misura maggiorata di un decimo potrà avvenire a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è versata l'imposta sostitutiva. Per le operazioni straordinarie successive all'esercizio in corso al 31.12.2015, la deduzione del maggior valore di avviamento e marchi è consentita nella misura non superiore ad 1/5 (anziché 1/10) a prescindere dall'imputazione a conto economico

**Versamento**

Entro il termine del versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione

**Riconoscimento**

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva. Nessuna specifica in caso di cessioni. Ad esempio:

- Conferimento eseguito nel 2014
- Opzione per il riallineamento con versamento dell'imposta: giugno 2015
- Riconoscimento fiscale dei maggiori valori: esercizio -2015
- Esercizio **2015**, si calcola l'ammortamento ordinario sul maggior valore (deducibilità fiscale 1/18).
- Esercizio **2016**, deducibilità fiscale della quota di ammortamento pari a 1/10 del valore maggiorato, a prescindere dall'imputazione a c.e. (variazione in diminuzione nel quadro RF)

L'ammortamento maggiorato (1/10) genera imposte differite



## BILANCI 2020

### Differenze

Affrancamento ordinario	Affrancamento speciale
No oneri pluriennali	Sono compresi gli oneri pluriennali
Vincolo minimo di mantenimento dei beni	Non c'è un vincolo minimo di mantenimento

### Affrancamento maggiori valori partecipazioni di controllo da operazioni straordinarie

Riferimenti normativi: D.L. 185/2008 art. 15 c. 10 bis - 10 ter - L. 147/2013 art. 1 c. 150-151

**Ambito soggettivo:** società di capitali, di persone e gli enti commerciali che pongono in essere operazioni tali da condurre all'iscrizione in bilancio di una partecipazione di controllo e per le quali vi è l'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Può trattarsi di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o traslative quali cessioni d'azienda, di partecipazioni, scambi di partecipazioni e conferimenti di partecipazioni di controllo. Può riguardare anche partecipazioni di controllo in società non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia (Legge bilancio 2018).

**Oggetto:** riconoscimento fiscale della quota parte del maggior valore delle partecipazioni riferibile all'avviamento, ai marchi ed ad altre attività immateriali della società partecipata, incluse nel costo della partecipazione, a condizione che i maggiori valori siano iscritti nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi ed altre attività immateriali.

Il presente affrancamento è alternativo rispetto agli altri regimi di affrancamento.

**Attività affrancabili:** l'importo affrancabile, anche in via parziale, è pari al minore tra:

- differenza tra il valore contabile della partecipazione di controllo e la corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata;
- i valori contabili delle attività immateriali riferibili alla partecipata, in proporzione alla percentuale di partecipazione detenuta, che risultano dal bilancio consolidato

**Imposta sostitutiva: 16%**

#### Versamento

Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui l'operazione è effettuata. E' esclusa la possibilità di avvalersi dell'Istituto della compensazione

**Riconoscimento:** gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo esercizio successivo a quello di pagamento dell'imposta sostitutiva. Da tale periodo è consentito l'ammortamento extracontabile dell'importo affrancato in dieci periodi di imposta.

Al fine di evitare un doppio vantaggio, l'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione

**Contabilizzazione:** per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, l'imposta sostitutiva rappresenta un'anticipazione di imposte correnti future Voce II - Crediti 4-ter imposte anticipate. Tale imposta sarà poi imputata a conto economico in concomitanza con l'ammortamento della voce immateriale oggetto di affrancamento

### RICAVI - ARTT. 85 / 2425 BIS

Costituiscono **ricavi**:

- i corrispettivi delle cessioni di merci, prodotti finiti, semilavorati, materie prime e sussidiarie;
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi;
- il valore normale dei beni (sopra indicati) destinati al consumo personale, familiare o dei soci o comunque destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- le cessioni di titoli o partecipazioni facenti parte dell'attivo circolante.

**C.c.:** I ricavi ed i proventi vanno esposti

al netto di resi, sconti di natura commerciale (quelli finanziari costituiscono proventi o oneri finanziari), abbuoni e premi. Per una migliore informazione aziendale è opportuno tenere durante l'esercizio conti separati (per ricavi, sconti, abbuoni, resi) da stornare eventualmente in sede di chiusura.

Gli utili o perdite su cambi, al pari di quelli presunti calcolati a fine esercizio, vanno annotati tra i componenti di natura finanziaria (c.e. C.17-bis) e quindi non influiscono sui ricavi originari.

Poiché nella nota integrativa i ricavi devono essere ripartiti (se tale indicazione risulta significativa) secondo categorie di attività e

secondo aree geografiche, è opportuno predisporre appositi conti (art. 2427 n. 10) accesi ad esempio a Vendite Italia, Vendite UE, ecc..

Il principio di competenza è sancito all'art. 2423-bis, che ai numeri 3 e 4 dispone che, ai fini della redazione del bilancio, si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

Occorre inoltre associare il principio della prudenza in base al quale devono essere indicati gli utili solo se realizzati.

**OIC 15** - Vale il principio generale per cui il ricavo si rileva al momento del trasferimento sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà; il parametro per stabilire se il passaggio è in sostanza avvenuto o meno è il trasferimento dei rischi e benefici. Medesima disciplina si trova nell'Oic 13 per le rimanenze. Una declinazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma è anche quello insito nelle vendite con obbligo di retrocessione a termine (art. 2424-bis); il bene rimane iscritto tra le attività del venditore perché, in forza dell'obbligo di riacquisto, il venditore a pronti mantiene la prevalenza dei rischi e dei benefici.

Nelle vendite con patto di riservato dominio o vendite con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna (art. 1523 c.c.). La rilevazione del ricavo è collegata al passaggio sostanziale e non formale; l'art. 109 conferma che non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.

**OIC 12** - Tutte le rettifiche ai ricavi, anche se non di competenza vanno riportate a riduzione della relativa voce di conto economico (ad es: sopravvenienze passive per resi su vendite di anni precedenti), ad eccezione della correzione di errori e del cambiamento di principi contabili.

**Fisco:** Il criterio base di imputazione dei ricavi è la competenza temporale.

L'art. 109 indica i principi di deroga: se nell'esercizio di competenza i componenti positivi e negativi

- non sono ancora *certi* nell'esistenza e
  - non sono obiettivamente *determinabili* nell'ammontare,
- devono essere imputati nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

In base all'art. 109 i ricavi si considerano conseguiti:

- per i **beni mobili**: alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (Vedi: Clausole di trasporto - Incoterms);
- per i **beni immobili**: alla data di stipulazione dell'atto notarile, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo;
- per le prestazioni di **servizi**: alla data di ultimazione;
- per le vendite **di cosa futura**: al momento dell'esistenza del bene (es. costruzione fabbricato; permuta di terreno con fabbricato: il costo del terreno si imputa subito e diviene acconto da fatturare, mentre il ricavo del fabbricato si registra al termine della costruzione del fabbricato stesso);
- per le **prestazioni** da cui derivano **corrispettivi periodici** (es. locazioni): alla data di maturazione;
- per la cessione di **diritti reali** di godimento su beni immobili (es. diritto di superficie, concessione in uso di area cimiteriale): alla data di stipula dell'atto notarile o se diverso e successivo, quello in cui si verificano gli effetti traslativi e non deve essere suddiviso sugli anni di durata della concessione del diritto (R.M. n. 272 del 7.8.02; R.A.E. 8.7.03 n. 149).

Nelle cessioni non si tiene conto di eventuali clausole di riserva della proprietà.

Tenere presente che l'art. 6/633 fissa momenti diversi per considerare effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi. Possono quindi esserci divergenze tra volume di affari e ricavi (es.: per gli acconti).

I ricavi sono tassabili anche se non registrati o registrati irregolarmente.

**Ricavi derivanti dai canoni di locazione** - devono considerarsi percepiti e costituiscono reddito tassabile, ai sensi dell'art. 109.2 lett. b), alla data di maturazione dei medesimi e fino alla risoluzione del contratto o fino alla convalida di sfratto per morosità (Cassazione n. 30372/2019).

**Attenzione:** ex art. 109.2, *la consegna allo spedizioniere o al vettore per l'invio al compratore rappresenta già ricavo*. La Cassazione (sent. n. 578/1999 e 16329/2005) ha confermato che la consegna o spedizione di beni mobili rappresenta il momento nel quale il venditore deve acquisire a tassazione il corrispettivo ed il compratore deve imputare il costo (con conseguente eventuale valorizzazione tra le rimanenze).

Es. merce spedita o consegnata (uscita dal

magazzino del venditore) il 20.12 ed arriva al compratore il 15.1. Al 31.12. il venditore dovrà contabilizzare il ricavo ed il compratore il costo, valorizzando poi la rimanenza delle merci in viaggio. (Vedi: Clausole di trasporto - Incoterms)

La Cass. (sent. 16329/2005) ha riconosciuto come data di riferimento, per determinare la competenza degli acquisti, quella apposta sul documento di trasporto, a prescindere da una eventuale fatturazione effettuata nel mese precedente (fattura di dicembre, spedizione/consegna a gennaio); l'A.F. voleva disconoscere il costo riferendosi esclusivamente alla data della fattura.

Ricavi imputati *per cassa*:

a) contributi in conto capitale (salvo esista una condizione sospensiva) ma non in c/ impianti;

b) dividendi da partecipazioni in società di capitali.

**Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio** - Vedi § Bilancio: Fatti intervenuti dopo la chiusura.

**Ricavi infragruppo:** Le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate **verso imprese estere**, che siano direttamente o indirettamente, **controllate o controllanti**, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito (110.7); la medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito. Attenzione, vale per tutti gli Stati e non solo per i paradisi fiscali.

La C.M. n. 53/1999 estende il valore normale anche ai trasferimenti tra imprese dello stesso gruppo che operano in regioni italiane con diversa fiscalità (soprattutto tra Nord e Sud Italia) o con posizioni fiscali diverse (es. una società ha perdite pregresse da recuperare).

**Diritto di superficie equivalente alla locazione** - Le somme percepite da una società all'atto della costituzione del diritto di superficie devono concorrere alla determinazione del reddito per tutta la durata del contratto, analogamente a quanto sarebbe avvenuto in caso di somme corrisposte a fronte di un contratto di locazione (Interpello 435/2019; Ris. 37/E/2019).

**Correlazione tra ricavi e costi** - L'orientamento ministeriale è quello di consentire

la deducibilità dei costi nell'esercizio in cui si producono i ricavi, anche se saranno sostenuti in esercizi successivi (R.M. 2.6.98 n. 52/E e R.M. 5.3.98 n. 14/E).

Secondo la N.C. n. 135/1998 l'alienazione di unità immobiliari costituisce ricavo dell'esercizio nel quale è intervenuto l'atto di trasferimento della proprietà dei beni, ancorché tutti i costi attribuibili al bene non siano ancora stati sostenuti. Questi, devono essere imputati per la quota attribuibile al bene la cui vendita ha generato il ricavo.

La N.C. n. 136/1998 si occupa della correlazione appalti / subappalti.

**Apparecchi automatici funzionanti a gettone o a moneta** - In mancanza dell'obbligo di emissione di scontrino e ricevuta fiscale (D.P.R. 696/1996 art. 2) il contribuente dovrà rilevare giornalmente gli incassi realizzati annotandoli sul registro dei corrispettivi. La rilevazione deve essere fatta con riferimento al giorno stesso anche sul libro giornale.

### **Merce in conto visione e in conto vendita**

**Iva** - La cessione di beni i cui effetti traslativi si producono posteriormente al momento della consegna si considera effettuata al momento dell'accettazione da parte del cliente o all'atto della rivendita; sorge di conseguenza l'obbligo di fatturazione. Se la cessione ha per oggetto beni mobili, si considera comunque effettuata dopo **un anno** dalla consegna o spedizione: decorso tale termine, scatta automaticamente l'obbligo di emettere regolare fattura (art. 6/633).

**Tuir** - I beni consegnati a terzi con contratto estimatorio sono rimanenze finali per l'impresa che affida i beni a terzi. Diventano ricavi all'atto della rivendita (c/ vendita) o della accettazione (c/ visione); non è previsto **alcun limite annuale** come per l'Iva.

**CFC e utili di controllate estere** - art. 167

Vedi: § Costi nelle operazioni con l'estero.

### **RICEVUTE BANCARIE**

Vedi: § Clienti.

### **RIMANENZE - ARTT. 92 / 2426 / OIC 13**

Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività del-

la società. Sono iscritte nell'attivo circolante e sono costituite da materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, commesse in lavorazione, prodotti finiti e merci, oltre agli acconti. Le rimanenze trovano collocazione negli schemi di bilancio alla voce C.I dell'attivo circolante e alle voci A2, A3 e B11 del conto economico come differenza tra le rimanenze iniziali ed il valore finale.

Per una corretta valorizzazione delle rimanenze occorre controllare che i costi di acquisto siano stati esposti

- al netto di resi, sconti commerciali (non sconti cassa che sono proventi finanziari), abbuoni, premi e Iva detraibile,
- maggiorati di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili (trasporto, provvigioni, carico e scarico, Iva indetraibile, imposte e tasse, dazi, ecc.).

Gli utili o perdite su cambi, al pari di quelli presunti calcolati a fine esercizio, vanno annotati tra i componenti di natura finanziaria (c.e. C.17-bis) e quindi non influiscono sui costi originari e di conseguenza sulle rimanenze.

**316 Le rimanenze da conteggiare sono** quelle, in proprietà o per le quali è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici, che:

- 1) si trovano fisicamente nei magazzini e nei negozi;
- 2) si trovano nei reparti di lavorazione;
- 3) si trovano presso terzi per lavorazione, magazzinaggio, spedizione, in visione, contratti estimatori e simili;
- 4) sono in viaggio per la vendita con consegna non ancora avvenuta (attenzione alle clausole di consegna);
- 5) sono in viaggio per l'acquisto, ma la fattura è già stata registrata a conto economico per acquisizione della proprietà (attenzione alle clausole di consegna internazionali);
- 6) sono in viaggio per l'acquisto, con consegna franco fornitore (attenzione alle clausole Cif, Fob, ecc.) e la fattura non è ancora registrata; in questo caso occorrerà anche procedere alla contabilizzazione del costo di acquisto con contropartita fatture da ricevere. Ai sensi dell'art. 1510 c.c. il venditore, salvo patto contrario, si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; da questo momento le merci sono nella disponibilità del compratore. Per la corretta applicazione dell'art. 109.2 vedi anche § Clausole di trasporto.
- 7) sono presso il fornitore (consegna franco fornitore o in deposito presso lo stesso) con fattura già registrata.

L'Oic 13 chiarisce che i beni rientranti tra le rimanenze devono essere rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito; tale momento coincide solitamente con quello in cui viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite. Nei casi in cui non vi sia corrispondenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevarrà la data di trasferimento di rischi e benefici (principio di prevalenza della sostanza sulla forma).

## VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

### - Il codice civile

**C.c. art. 2426 n. 9** - Le rimanenze vanno iscritte al costo di acquisto o di produzione o al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

**C.c. art. 2426 n. 10** - Il costo dei **beni fungibili** può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, prima uscito" o "ultimo entrato, primo uscito". Se il valore così determinato è inferiore, in misura apprezzabile, al valore corrente, la differenza deve essere indicata in nota integrativa.

**Beni fungibili:** beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto (per una corretta interpretazione v. Cass. sent. n. 5113 del 1977).

**Beni infungibili:** beni le cui caratteristiche e specificità li rendono specificamente individuabili.

La valutazione delle rimanenze deve avvenire:

- a) al costo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori;
- b) al costo di produzione, quando il bene viene prodotto, internamente o anche a mezzo terzi, dall'impresa;
- c) per i soli beni fungibili, la valutazione può essere effettuata col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, prima uscito" o "ultimo entrato, primo uscito".

**Costo di acquisto** - Il costo di acquisto dei beni merce (art. 2426.1 e Oic n. 13) deriva dalla sommatoria algebrica:

- **costo di acquisto**, al lordo di eventuali con-

tributi in conto esercizio;  
al netto di

- **sconti commerciali, abbuoni e premi** (gli **sconti finanziari**, o di cassa, devono essere imputati tra i proventi finanziari); *maggiorato di*
- tutti gli **oneri accessori**: trasporto, provvigioni, carico e scarico, assemblaggio, spese, tasse e dazi di importazione, oneri di urbanizzazione, cioè tutti i costi connessi al contratto ed i costi relativi a ricevimento e presa in possesso (secondo l'Oic sono esclusi i costi anomali o aventi natura eccezionale);
- dell'**Iva indetraibile**, direttamente inerente. L'Iva indetraibile è capitalizzabile nei limiti in cui l'aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto non faccia sì che si ecceda il valore del bene (recuperabile tramite l'uso).

Nella determinazione del costo per la determinazione del valore delle rimanenze **non** si tiene conto dei **costi figurativi** (es. lavoro dell'imprenditore) né dei costi di distribuzione e delle spese generali e amministrative.

**Costo di produzione** - I costi di produzione, che possono essere **diretti** o **indiretti** (Oic n. 13) comprendono:

- costo delle materie prime e sussidiarie, semilavorati e imballaggi, inclusi trasporti di acquisto, facchinaggio, dazi e qualsiasi altro onere accessorio;
- materiali di consumo;
- costi relativi a licenze di produzione;
- manodopera diretta, indiretta e personale tecnico di stabilimento;
- l'energia elettrica, il gas e l'acqua direttamente utilizzati;
- i costi per servizi direttamente imputabili al prodotto (es. lavorazioni presso terzi);
- gli ammortamenti, i noli, le manutenzioni e riparazioni dei macchinari impiegati nella produzione;
- i costi per assicurazioni e fideiussioni specifiche;
- i costi di progettazione e direzione lavori;
- i costi preoperativi, quelli sostenuti dopo l'acquisizione del contratto, ma prima che venga iniziata l'attività di costruzione (vedi Oic 23), tra cui i costi di progettazione e per studi specifici della commessa ed i costi di organizzazione e di avvio dei lavori;
- altri costi generali di produzione o industriali (vedi Oic 13). Tra queste le spese che si rendono necessarie per porre le scorte nel loro attuale stato e sito.

Il principio Oic 13 riconosce la possibilità di

capitalizzare gli oneri finanziari sia specifici che generici:

- in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se significativa (es. invecchiamento liquori, stagionatura prosciutti o formaggi);
- entro il limite del valore di realizzazione del bene;
- al netto di eventuali proventi finanziari;
- in presenza di costanza della capitalizzazione nel tempo.

La rappresentazione in bilancio degli oneri finanziari (anche se capitalizzati) va fatta con imputazione alla voce C.17 del conto economico; la capitalizzazione sarà allocata tra le variazioni delle rimanenze.

L'imputazione dei vari costi va effettuata con criteri rispondenti alle caratteristiche peculiari del processo produttivo di ogni singola azienda. I costi fissi di produzione sono spesso imputati al prodotto usando percentuali prefissate. I parametri di distribuzione maggiormente usati sono le ore dirette di manodopera o il costo della stessa.

→ Nella determinazione del costo per la determinazione del valore delle rimanenze **non** si tiene conto dei **costi figurativi** (es. lavoro dell'imprenditore) né dei costi di distribuzione e delle spese generali e amministrative.

**Costo medio ponderato** - Il costo medio ponderato dei beni risulta dalla divisione del costo complessivo dei beni acquistati o prodotti nell'esercizio, per la loro quantità.

**Lifo a scatti** - Il metodo Lifo (ultimo entrato primo uscito) tende a contrapporre costi correnti (più recenti) a ricavi correnti, valutando il magazzino ai costi più vecchi.

Con il lifo le rimanenze, nel primo esercizio di formazione, sono valutate al costo medio ponderato.

Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto al periodo precedente, il valore delle rimanenze è dato dalla somma delle giacenze iniziali più le maggiori quantità valutate al costo medio ponderato dell'esercizio.

Se invece la quantità è diminuita, il decremento annulla gli incrementi formati nei periodi precedenti, a partire dal più recente.

**Lifo continuo** - Si differenzia dal lifo a scatti in quanto le regole da quest'ultimo previste si applicano ad ogni acquisto anziché annualmente a fine esercizio. L'ultima merce ad entrare è la prima ad uscire.

**Fifo** - Con il fifo (primo entrato primo uscito) si immagina che le uscite dei beni dal magazzino avvengano nello stesso ordine di entrata. Le rimanenze sono perciò rappresentate dai beni di più recente acquisizione.

**Costo specifico** - Ogni singolo bene viene valutato al suo prezzo di acquisto o di produzione. Normalmente si tratta di beni di elevato valore, non fungibili e non raggruppabili in categorie omogenee.

**Valore di mercato** - L'art. 2426 n. 9, parla di valore di realizzazione *desumibile dall'andamento del mercato*, fino al momento dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. La norma non richiede che la riduzione di valore abbia carattere durevole, ma ritiene sufficiente che, ai fini della svalutazione, la stessa possa avere anche carattere congiunturale dal momento che le rimanenze possono essere produttrici di perdite nel breve periodo. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

La valutazione al minore tra costo e mercato si effettua di solito voce per voce, ovvero creando apposito fondo svalutazione da apporre in bilancio a rettifica diretta della voce "Rimanenze".

**Valore normale** - Il valore normale è il prezzo mediamente praticato per merci della stessa specie o simili, in situazione di libera concorrenza, nel medesimo stadio di commercializzazione, nel medesimo luogo o in quello più prossimo. In pratica, ci si riferisce al listino prezzi dell'azienda, o ai listini di borsa, o alle mercuriali ed ai listini delle Camere di Commercio.

**Deroghe alle valutazioni nel c.c.** - L'art. 2423.4 consente una deroga all'immodificabilità dei criteri di valutazione (immodificabilità prevista per rendere comparabili i bilanci), se, in casi eccezionali, la valutazione risulta incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

L'art. 2423-bis.2 prevede un'ulteriore deroga in casi eccezionali.

Dalla lettura comparata dei due articoli si ricava:

- a) in entrambe le norme occorre un caso eccezionale;
- b) l'art. 2423 riguarda tutti i principi di redazione del bilancio e quindi anche i criteri di valutazione, l'art. 2423-bis riguarda esclusivamente i criteri di valutazione;

c) nel caso dell'art. 2423, una volta appurata l'incompatibilità con la rappresentazione veritiera e corretta vi è l'obbligo di derogare, nelle previsioni dell'art. 2423-bis la deroga è possibile ma non obbligatoria.

In ogni caso la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

## VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

### - Il fisco

L'art. 92 *si limita a stabilire un valore minimo* e non fa alcuna distinzione tra beni fungibili e infungibili; quando non viene effettuata una valutazione a costi specifici, il valore delle rimanenze non deve essere inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato con l'applicazione del lifo a scatti.

Le imprese che in bilancio valutano le rimanenze con i metodi della media ponderata, del fifo o con varianti del lifo (lifo continuo), potranno conservare gli stessi valori anche ai fini fiscali.

Ne consegue che i metodi previsti dal codice civile (costi specifici, lifo, fifo, media ponderata, andamento del mercato) assumono piena valenza fiscale; se invece la valutazione delle rimanenze in bilancio viene effettuata con metodi diversi da quelli ammessi dal c.c., il valore delle giacenze finali non può essere inferiore a quello che si ottiene con il Lifo a scatti annuali.

**Valutazione per singoli beni** - La valutazione dei beni può essere fatta singolarmente sulla base dei costi specifici sostenuti per la produzione o per l'acquisto. Tale metodo è applicabile per la valutazione di beni che per le loro caratteristiche risultano essere unici o comunque non fungibili (ad esempio beni prodotti su commessa, costruzioni edili e più in generale prodotti aventi specifiche caratteristiche di individualità quali i vini in invecchiamento).

**Raggruppamento in categorie omogenee** - La valutazione dei beni può essere fatta raggruppando i beni in categorie omogenee (eccettuati i prodotti in corso di lavorazione):  
a) per natura, cioè affinità merceologica;  
b) per valore, nel senso che possono appartenere alla stessa categoria beni il cui valore unitario non diverge sensibilmente. La banda di oscillazione entro cui considera-

re i valori omogenei non è espressamente regolata da alcuna previsione normativa ma può ritenersi equo considerare una percentuale del 20%. Il 20% deve essere inteso come scarto fra il valore minimo e massimo dei beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; per fare un esempio si possono valutare congiuntamente tutti i beni il cui valore unitario è compreso fra le 10.000,00 e le 12.000,00 € e non tra le 8.000,00 (10.000,00 - 20%) e 12.000,00 (10.000,00 + 20%).

Le rimanenze devono essere raggruppate per categorie omogenee anche se la merce è comprata in blocchi promiscui (a stock) a prezzo forfetario (Cassazione n. 28061/2017).

**Metodo del prezzo al dettaglio** - Utilizzabile solo per gli operatori della grande distribuzione e per il commercio al minuto (art. 92.8); la valutazione delle rimanenze è fatta sulla base dei ricavi (prezzo di vendita netto Iva) ridotto dell'utile lordo in essi incorporato. In apposito allegato da conservare (oppure in n.i.) devono essere illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

**Rettifiche dell'Ufficio** - Se l'Agenzia delle Entrate rettifica le rimanenze variando così il reddito dichiarato, tale rettifica ha effetto anche per gli esercizi successivi (art. 110.8). In caso di differenze inventariali riscontrate dai verificatori, se relative ad imballaggi è controversa l'applicazione delle presunzioni (Vedi Imballaggi).

**Mutamento dei criteri di valutazione fiscale** - In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi (art. 110.6), il contribuente deve darne comunicazione, all'Agenzia delle Entrate nell'apposito rigo del quadro RS della dichiarazione.

**Interessi passivi a incremento delle rimanenze** - Ai fini fiscali la capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa solo per gli immobili - merce, limitatamente al periodo di costruzione.

Per le società di capitali e gli enti commerciali, l'art. 96 detta un particolare meccanismo di deducibilità degli interessi passivi, in base al quale gli oneri finanziari possono essere dedotti in ciascun periodo d'imposta entro il limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Con decorrenza 01/01/2019, l'art. 96.1 non prevede più l'**esclusione**, da tale meccanismo di deduzione, degli **interessi passivi "compresi nel costo dei beni ai sensi del c. 1, lett. b) dell'art. 110"**. Si tratta, in particolare, degli interessi passivi imputati, secondo corretti principi contabili, ad incremento del costo di acquisizione dei beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa e del costo di costruzione o ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa (c.d. immobiliare).

### **Contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di rimanenze**

Per la corretta classificazione degli importi a conto economico l'Oic 13 precisa che:

- i contributi in conto esercizio vanno indicati separatamente nella voce A5 del c.e. tra gli "altri ricavi e proventi", in quanto generalmente finalizzati alla riduzione dei costi correnti di gestione (o all'integrazione dei corrispettivi), e rilevati per competenza nell'esercizio in cui in cui sorge con certezza il diritto a percepirla (viene esclusa la compensazione);
- i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci vanno rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6 del c.e. al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti;
- la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti va indicata rispettivamente nelle voci B11 o A2, al netto dei contributi ricevuti.

**Differenze tra c.c. e Tuir** - Le maggiori discrasie sono:

- a) Modificabilità dei criteri di valutazione - Ai sensi dell'art. 2423-bis tendenzialmente immodificabili; modificabili, salvo l'obbligo di informativa all'Amministrazione finanziaria, per il Fisco ai sensi dell'art. 110.
- b) Svalutazione - Per la svalutazione il c.c. fa riferimento ai prezzi anche successivi alla chiusura dell'esercizio, fino all'assemblea di approvazione del bilancio ed è sufficiente che il minor valore abbia carattere congiunturale (vedi "Valore di mercato"). Per il Fisco si ha riguardo all'andamento dei prezzi dell'ultimo mese dell'esercizio. Inoltre il Fisco non ammette svalutazioni dei beni valutati a costi specifici.
- c) Rivalutazione - Per il c.c. ai sensi dell'art. 2426 n. 9, il minor valore derivante da una svalutazione non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i

motivi; per il Fisco il minore valore attribuito alle rimanenze è fiscalmente riconosciuto anche negli esercizi successivi purché non si iscrivano in bilancio ad un valore superiore in ossequio alle disposizioni civilistiche (art. 92.5). Se civilisticamente non si provvede ad operare la rivalutazione, l'A.F. deve attenersi alle risultanze di bilancio verificando unicamente il rispetto del valore minimo fiscale.

d) Valore minimo - La normativa fiscale si preoccupa soltanto di fissare il valore minimo, ma non vieta valutazioni maggiori; la norma civilistica è invece più rigida e non consente valorizzazioni diverse (né minori né maggiori) rispetto ai metodi di valutazione previsti. In ogni caso, se civilisticamente viene iscritto in bilancio un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto, il valore avrà anche valenza fiscale (salvo le rivalutazioni da utilizzo disavanzo di fusione o di scissione L. 358 che mantengono valenza esclusivamente civilistica). Se invece viene iscritto un valore inferiore a quello determinato applicando uno dei metodi fiscalmente previsti o ammessi (lifo, valore di mercato, media ponderata, fifo, varianti lifo o metodo del dettaglio) occorrerà effettuare una variazione in aumento sul modello redditi.

e) Interessi passivi e spese generali - Per l'art. 2428.9 c.c. vanno aggiunti agli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile (ricordare l'annotazione al n. 8 della n.i.); per il Fisco, in linea generale, interessi passivi e spese generali non sono da considerare (fanno eccezione gli immobili rimanenze). Nei casi in cui sono normativamente imputabili gli interessi passivi vanno addebitati direttamente a commessa; negli altri casi si stratificano a fine esercizio (art. 110). Vedi: Interessi passivi - Valutazione e capitalizzazione.

f) Valore di mercato - Per il c.c. si considera fino all'approvazione del bilancio, per il Fisco, l'ultimo mese dell'esercizio.

g) Beni fungibili e non - Il c.c. li tratta diversamente all'art. 2426.1 numeri 9 (che è generale e vale per entrambi) e 10 (solo per i beni fungibili); per il Fisco nessuna differenziazione tra fungibili e non.

Se il valore in bilancio è inferiore al lifo annuale, perché il redattore tiene conto dell'andamento dei prezzi successivo alla chiusura, è necessaria una ripresa sul modello redditi.

**Nota integrativa** - Dovranno essere fornite indicazioni:

- in merito al criterio di valutazione adottato;
- in caso di modifica dei criteri di valutazione occorre indicarne le ragioni e quantificare l'effetto;
- nel caso in cui le rimanenze vengano valutate al prezzo di mercato, in quanto inferiore, occorrerà segnalare il procedimento eseguito ed il valore di mercato preso a riferimento;
- gli interessi capitalizzati;
- eventuali gravami esistenti sui beni in rimanenza (ad es. pegno, patto di riservato dominio ecc.).

## GIACENZA CONTABILE E FISICA

### - Differenze

La valutazione delle rimanenze a fine esercizio dà l'occasione per *verificare che la giacenza fisica corrisponda a quella contabile*, anche se sarebbe opportuno effettuare tali controlli già durante l'anno, sia pure a campione.

Tra le principali cause che generano differenze inventariali ricordiamo:

- furti da parte di clienti, fornitori, aziende terze (di pulizia, di sorveglianza ecc.) nonché da parte del personale dipendente;
- errori degli addetti al carico ed allo scarico della merce (ad esempio errori di imputazioni dei codici in sede di carico e di scarico);
- cali fisici della merce (in particolare quella deperibile);
- perdite di merci durante la fase di trasporto (ad esempio tra il magazzino e il punto vendita);
- distruzioni accidentali;
- cali, scarti e sfridi di lavorazione.

Per i cali, se la differenza è contenuta entro i limiti dei **cali naturali** (perdite di peso o di volume subite nel tempo dalle merci a seguito di fenomeni chimici, fisici o biologici) o **tecnici** (perdite conseguenti a manipolazioni, travasi, carico e scarico, ecc.) inizialmente fissati con D.M. 13.5.71, aggiornati con D.M. n. 55 del 13.1.00, basta fare una annotazione del calo nella contabilità di magazzino (C.M. 26.11.81 n. 40).

Se il calo è superiore ai limiti, occorre rifarsi alle previsioni del DPR 441/97 che, seppure scritto per l'Iva, esplica effetti anche per le imposte dirette (vedi § Presunzione di cessione e di acquisto).

Con C.M. 31/E/2006 l'A.F. ha fornito indicazioni circa le differenze inventariali per i soggetti tenuti alla contabilità di magazzino e per la grande distribuzione. La stessa invita i verificatori a non limitarsi semplicemente alla ripresa a tassazione delle differenze, ma



ad esaminare il processo di formazione delle stesse anche in relazione ad elementi ed informazioni rese dal contribuente.

**GIACENZA DI OMAGGI** - Nel caso di beni, rientranti tra quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ricevuti a titolo d'omaggio si incrementa la quantità delle rimanenze di esercizio.

Per non incorrere in presunzioni Iva di acquisto di cui al DPR 449/1997, l'impresa è tenuta a dotarsi di documentazione atta a comprovare la provenienza delle merci e la relativa causale.

Nel caso in cui l'impresa sia tenuta a redigere la contabilità di magazzino, la medesima dovrà rilevare anche il flusso d'entrata relativo alle merci ricevute in omaggio.

L'entrata in magazzino dei beni avviene a costo zero incidendo sul costo unitario e quindi riducendo il costo medio.

**CANCELLERIA** - La cancelleria (non rientrante nell'attività dell'impresa) non è coinvolta direttamente nel processo produttivo e quindi non va indicata tra le rimanenze (Cassazione n. 30811/2017).

**RAPPRESENTAZIONE DELLE RIMANENZE** - Le rimanenze compaiono sia nello stato patrimoniale che nel conto economico; tuttavia:

- in s.p. compaiono in valore assoluto riferito a fine esercizio,
- nel c.e. indicano le variazioni avvenute nell'esercizio;
- la voce acconti non avendo valenza economica compare solo in s.p.;
- prodotti finiti e merci costituiscono una voce unica in s.p. (C.I.4 Prodotti finiti e merci), mentre sono iscritti separatamente (tra loro) e cumulativamente con altri beni nel c.e. (A.2 Prodotti finiti - B.11 merci).

Stato patrimoniale	Conto economico	Voci
C.I.1	B.11	Materie prime e sussidiarie, semilav. acquistati, mat. di consumo
C.I.4	B.11	Merci
C.I.4	A.2	Prodotti finiti
C.I.2	A.2	Prodotti in lavorazione, semilavorati in produzione

C.I.3	A.3	Lavorazioni su ordinazione, opere e servizi infra /ultrannuali
C.I.5	---	Acconti

### RIMANENZE E ACCERTAMENTO INDUTTIVO

L'inventario deve indicare la consistenza dei beni di magazzino raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevano gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria le distinte utilizzate per la compilazione e la redazione dell'inventario. **La mancata esibizione delle distinte può giustificare l'accertamento induttivo** in conseguenza dell'**inattendibilità** delle scritture contabili per difetto dell'indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze (Cass. Sent. n. 23691/2007, n. 7653/2012).

Con sentenze n. 32212/2019 e n. 14501/2015 la Cassazione ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, attraverso percentuali di ricarico, per la mancanza del prospetto analitico delle rimanenze.

L'omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino consente l'accertamento di tipo induttivo sulla semplice base di dati o notizie.

Una condotta antieconomica nella gestione delle rimanenze di magazzino giustifica l'accertamento induttivo (Cassazione 26086/2018).

**SCRITTURE PER LE RIMANENZE** - All'1.1 dopo le scritture di apertura si girano i conti patrimoniali accesi alle rimanenze (Prodotti finiti, Semilavorati, ecc.) nei conti "Variazioni rimanenze prodotti finiti, in corso di lavorazione e semilavorati", "Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci":

Variazioni Materie Prime, .....	* B.11	a	Materie Prime
Variaz. Rimanenze prod. finiti, ..	* A.2	a	==/=
			Prodotti in lavorazione Prodotti finiti

Al 31.12 in sede di rilevazione del magazzino si farà:

==/=	Prodotti in lavorazione Prodotti finiti	a	Variaz. Rimanenze prod. finiti, .. * A.2
------	--	---	---

Materie prime, .....	a	Variaz. rim. mat. prime, .....
		* B.11

*\* è prassi, in contabilità, usare un dettaglio di c.e. che utilizza conti specifici separati tra rimanenze iniziali e rimanenze finali (es rimanenze iniziali di c.e. materie prime e rimanenze finali di c.e. materie prime), che vengono sommati algebricamente nelle voci A.2 e B.11 solo in sede di redazione del bilancio in forma UE.*

**RIMANENZE PRODOTTI EDITORIALI** - Con riferimento al settore editoriale librario è consentito, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione, valutare le giacenze di libri in misura ridotta rispetto al costo, secondo criteri di svalutazione indicati dal Ministero delle finanze con la C.M. n. 9/995 del 1977 e R.M. n. 9/158 del 5.5.1978. Le aliquote di svalutazione decrescono passando dal primo anno di pubblicazione ai successivi. La **ristampa** deve essere trattata come nuova pubblicazione.

## 322 SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

**Civile** - Art. 2426 n. 9: ... al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del **mercato**, se minore.

La norma non richiede che la riduzione di valore abbia carattere durevole, ma ritiene sufficiente che, ai fini della svalutazione, la stessa possa avere anche carattere **congiunturale** dal momento che le rimanenze possono essere produttrici di perdite nel breve periodo. Il redattore del bilancio deve tenere conto anche delle variazioni di valore intervenute dopo la chiusura dell'esercizio, fino al momento dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.

Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Secondo il documento Oic n. 13 è necessario spiegare in nota integrativa i criteri adottati per la svalutazione, indicando, ad esempio, se riguarda merci obsolete, a lento rigiro o altro.

La differenza, se consistente, va indicata in n.i. quale riserva occulta.

**Fiscale** - Art. 92.5: Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato applicando i metodi convenzionali (Fifo, Lifo, costo medio), risulta superiore al valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'eser-

cizio, (anche per obsolescenza, moda, danni, deterioramenti, ...) l'intera quantità delle rimanenze, indipendentemente dal periodo di formazione, si moltiplica per il valore normale. Il valore normale rilevante ai fini fiscali è quantificabile come il prezzo da sostenere per la ricostituzione del magazzino, in base alla media dei prezzi dell'ultimo mese del periodo di imposta (art. 9). La svalutazione si potrà effettuare solo qualora il prezzo di mercato (valore unitario medio) si sia ridotto rispetto al costo.

Spetta al contribuente dimostrare l'effettivo minor valore. Per evitare contestazioni del fisco occorre fornire prova documentale del minor valore (es. la successiva vendita a prezzo inferiore); in questo senso C.T.R. di Torino (28.5.98 n. 49) e C.T.P. di Milano (11.11.96 n. 111).

Questo "valore minore" attribuito alle rimanenze, costituisce nuovo periodo di formazione per la valutazione Lifo ed è fiscalmente riconosciuto anche negli esercizi successivi, purché non si iscrivano ad un valore superiore in ossequio alle disposizioni civilistiche.

In ambito fiscale, diversamente da quanto stabilito dal codice civile, la svalutazione del magazzino costituisce una facoltà lasciata alla discrezionalità dell'impresa. L'informativa contenuta nella nota integrativa è un elemento determinante nella giustificazione della svalutazione e della relativa deducibilità fiscale (Cassazione 21809/2018).

La svalutazione delle rimanenze valutate a costo specifico, non è fiscalmente rilevante (R.M. 78/E/2013) ma lo è ai fini Irap, pur rimanendo qualche incertezza interpretativa. Quando la svalutazione di magazzino non dipende da una riduzione dei prezzi di mercato rilevata alla chiusura dell'esercizio (svalutazione diretta) ma da una previsione di congiuntura sfavorevole o di rischio di invendibilità dei prodotti, la quota di svalutazione del magazzino dovrebbe essere considerata alla stregua di un accantonamento a fondo rischi (Assonime 20/2010), con conseguente indeducibilità sia ai fini Ires che ai fini Irap, in quanto accantonamento non previsto tra quelli deducibili ex art. 107 tuir.

**Errori di valutazione** - Se le rimanenze dovevano essere svalutate (es. perché già obsolete o fuori moda) già in precedenti esercizi, occorre valutare le conseguenze fiscali e civilistiche:

- fiscali - la svalutazione non è più deducibile difettando la competenza;
- civilistiche - la rettifica deve essere effet-

## BILANCI 2020

tuata sulle rimanenze iniziali (non finali); la veridicità dei bilanci degli esercizi precedenti rimane compromessa (vedi § Correzione di errori).

Il rispetto della procedura di **distruzione**

o **trasformazione** in beni di altro tipo e di più modesto valore permette la **deducibilità** della minusvalenza ai fini reddituali (sia sul piano civilistico che fiscale), del bene trasformato o distrutto (C.M. n. 23/1988).

### CONFRONTO TRA SISTEMI DI VALUTAZIONE - Con aumento delle rimanenze

Data	Quantità		Prezzo	Importo complessivo		Giacenza		
	Acquisti	Vendite	unitario	Acquisti	Vendite	Q.tà	Prezzo	Valore
01.01						100	1.000,00	100.000,00
15.01	160		1.100,00	176.000,00		260		
20.02		200	1.200,00		240.000,00	60		
06.05	150		900,00	135.000,00		210		
10.09		60	1.250,00		75.000,00	150		
30.10	70		1.300,00	91.000,00		220		
11.11		100	1.350,00		135.000,00	120		
31.12			1.000,00			120		

#### Costo medio ponderato

Rimanenze iniziali	100.000	quantità	100	prezzo	1.000
Costo totale di acquisto	402.000	quantità	380	prezzo	1.058

#### VALORE DELLE RIMANENZE DA TUIR ART. 92

Art. 92.2 - Nel primo esercizio, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità (media ponderata).

Art. 92.3 - Negli esercizi successivi, se la quantità è aumentata, le maggiori quantità, valutate alla media ponderata, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione.

Quindi:

$$(100 \times 1.000) + (20 \times 1.058) = \text{€ } 121.160$$

#### METODO LIFO A SCATTI

Nel primo esercizio le rimanenze sono valutate al costo medio ponderato.

Negli esercizi successivi:

- se la quantità è aumentata, le maggiori quantità sono valutate a costo medio ponderato dell'esercizio mentre la parte restante mantiene la valutazione delle rimanenze iniziali;
- se invece le rimanenze sono diminuite rispetto al periodo precedente, la diminuzione s'imputa alle quantità formatesi ne-

gli anni precedenti a cominciare da quelli più recenti: in pratica si considerano uscite (consumate o vendute) dapprima le quantità acquistate nell'anno e poi, di seguito e nell'ordine, quelle formatesi negli anni precedenti.

Quindi:

$$(100 \times 1.000) + (20 \times 1.058) = \text{€ } 121.160$$

#### METODO LIFO CONTINUO

Si ripercorrono le movimentazioni del magazzino considerando che l'ultima merce entrata è anche la prima ad uscire. In pratica si valuta ai prezzi più vecchi.

Quindi:

$$(60 \times 1.000) + (60 \times 900) = \text{€ } 114.000$$

#### METODO FIFO

Si ripercorrono le movimentazioni del magazzino considerando che gli acquisti più remoti sono venduti per primi. In pratica si usano i prezzi degli ultimi acquisti.

Quindi:

$$(70 \times 1.300) + (50 \times 900) = \text{€ } 136.000$$

#### METODO DEL VALORE DI MERCATO

Si valutano le rimanenze al prezzo corrente

al termine dell'esercizio (es. € 1.100).

Valore di mercato: (120 x 1.100)

= € 132.000

Le differenze sono notevoli; le conseguenze di una errata valutazione possono quindi essere pesanti (c.c.: falso in bilancio; rettifiche fiscali, ecc.).

### **MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, SEMILAVORATI ACQUISTATI**

#### • non fungibili

**C.c.:** Si valutano al costo d'acquisto (costo specifico) o a valore di mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

**Tuir:** Valutazione al costo specifico di acquisto, salvo svalutazione.

#### • fungibili

**C.c.:** Si valutano al costo di acquisto (a costi specifici) oppure con il metodo della media ponderata, lifo o fifo ovvero al valore di mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

**Tuir:** La valutazione base è il lifo (art. 92.2.3). Le imprese che valutano civilisticamente le rimanenze con la media ponderata, Lifo continuo e Fifo, possono mantenere fiscalmente gli stessi valori, anche se inferiori al lifo annuale a scatti (art. 92.4).

Se il valore desunto dall'andamento del mercato dell'ultimo mese è minore, il valore minimo si determina moltiplicando l'intera quantità di beni per il valore normale.

Se civilisticamente viene ripristinato il valore ante adeguamento al mercato, il magazzino dovrà essere rivalutato anche fiscalmente.

Con prezzi decrescenti, il Lifo comporta aumenti di utili mentre il Fifo li comprime. In caso di applicazione del Lifo, potrebbe essere necessario agire sulle rimanenze a fine anno, svalutandole per avere un valore non superiore a quello di mercato.

### **MATERIALI DI CONSUMO**

Materiali di consumo comprende voci diverse quali cancelleria, stampati, materiali per la pulizia, pezzi di ricambio di macchinari, materiali per le manutenzioni e riparazioni, per la pubblicità e la propaganda, gasolio per riscaldamento, ecc..

*E' diffusa la tendenza* ad inserire i costi di acquisto dei beni citati tra i costi dell'esercizio senza effettuarne il rinvio attraverso la quantificazione e valutazione delle rimanen-

ze. La lettura degli artt. 2424 (contenuto dello stato patrimoniale: C.I.1), 2425 (contenuto del conto economico: B.6 e B.11) e 75 (norme generali sui componenti del reddito di impresa) conferma che le materie di consumo devono essere trattate alla stregua delle materie prime con le quali sono peraltro collegate nelle voci di bilancio.

→ Per la valutazione vale quanto detto per le materie prime.

→ Il costo d'esercizio dei pezzi di ricambio (rimanenze iniziali + acquisti - rimanenze finali) va sommato a quello delle manutenzioni e riparazioni per la deducibilità **entro il limite del 5%**.

### **PRODOTTI FINITI, BENI IN LAVORAZIONE E SEMILAVORATI - DI PROPRIA PRODUZIONE**

#### • non fungibili

**C.c.:** Si valutano al minore tra il costo di produzione ed il valore di mercato; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

**Tuir:** Valore minimo il costo di produzione o il valore medio dell'ultimo mese; se civilisticamente viene ripristinato il valore ante adeguamento al mercato, il magazzino dovrà essere rivalutato anche fiscalmente.

#### • fungibili

**C.c.:** Minore tra costo di produzione, calcolato a costi specifici oppure con il metodo della media ponderata o lifo o fifo, e valore desunto dall'andamento del mercato; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

**Tuir:** Per ciascuna categoria omogenea per natura e valore, valutazione al lifo a scatti;

- in caso di valutazione civilistica col metodo della media ponderata, con il Lifo annuale a scatti o continuo o con il Fifo, si possono mantenere fiscalmente gli stessi valori, anche se inferiori (art. 59.3-bis ora 92.4);
- se minore, si può valutare tutto al valore desunto dall'andamento del mercato dell'ultimo mese;
- se civilisticamente viene ripristinato il valore ante adeguamento al mercato, vale anche fiscalmente.

### **MERCI (sono normalmente fungibili)**

**C.c.:** Come materie prime.

**Tuir:** Come materie prime.

Commercianti al minuto: possono usare il metodo del prezzo al dettaglio, determinato depurando il prezzo di vendita, netto Iva, del ricarico. L'Oic n. 13 non lo considera un metodo di costo.

### PRODOTTI, MERCI E SIMILI DA NON INDICARE TRA LE RIMANENZE

Merci o prodotti che formano oggetto dell'attività dell'impresa, qualora vengano distolte dalla vendita per essere utilizzate per fiere, esposizioni e simili, non vanno indicate tra le rimanenze ma considerate come spese di pubblicità e propaganda o spese ad utilità pluriennale, in base al criterio funzionale.

### ■ RIMANENZE - LISTA DI CONTROLLO

1. Le rimanenze sono correttamente classificate in: - materie prime, sussidiarie e di consumo - prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - lavori in corso su ordinazione - prodotti finiti - merci - acconti?
2. Sono stati considerati gli imballaggi?
3. Ci sono giacenze finali presso terzi (laboratori esterni, clienti per visione, ecc.)? Sono compresi nelle rispettive categorie e indicati nei conti d'ordine?
4. Sono comprese le merci in viaggio? Il diritto di proprietà è già stabilito entro fine esercizio anche se le merci sono in viaggio? Se sì, procedere alla loro valutazione con normali criteri. In caso di clausole di gradimento si possono accantonare appositi fondi rischi. Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, semilavorati e prodotti finiti.
5. Le rimanenze sono state correttamente iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato, se minore? Specificare il criterio usato per la valutazione del costo di acquisto (lifo, fifo, media ponderata).
6. Al costo di acquisto sono stati aggiunti costi e oneri accessori?
7. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto?
8. Indicare quali sono gli "altri costi" computati nel costo di produzione.
9. Sono stati considerati per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto?
10. Sono relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato?
11. Ci sono oneri finanziari imputati alle rimanenze? Se sì, sono indicati in n.i.?
12. E' stata rispettata la norma che vieta di computare nel costo di produzione i costi di distribuzione?
13. Ai fini della contabilizzazione delle rimanenze di beni fungibili è stato adottato uno dei metodi di determinazione del costo di cui all'art. 2426 c.c.: n. 10 (media

ponderata, fifo, lifo)?

14. E' evidenziato in nota integrativa?
  15. Il metodo scelto è applicato correttamente?
  16. Sono state fatte svalutazioni? Come è stato individuato il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato?
  17. Ci sono svalutazioni causate dal venire meno di precedenti rivalutazioni rispetto al costo di acquisto?
  18. Le riprese di valore effettuate nell'esercizio si fondano su presupposti adeguati?
- Lavori in corso su ordinazione.**
19. Opere e servizi in corso su ordinazione sono stati divisi in infrannuali e ultrannuali?
  20. Opere e servizi infrannuali sono stati valutati al costo o al corrispettivo, come raccomandato dagli Oic?
  21. Le opere ed i servizi ultrannuali sono stati valutati al corrispettivo, come raccomandato anche dagli Oic? O al costo dietro apposita autorizzazione (possibile per eventuali lavori iniziati fino al periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2006 e non ancora ultimati)?
  22. I prodotti in corso di lavorazione sono stati valutati a costi specifici?
  23. Gli stati di avanzamento lavori sono stati imputati a ricavo (non entrano nelle rimanenze)?
  24. E' stato predisposto il prospetto?
- Nota integrativa.**
25. E' stato rispettato il principio della costanza dei criteri di valutazione?
  26. Eventuali differenze, rispetto al criterio precedentemente adottato, sono annotate in nota integrativa? Sono state indicate le influenze sul conto economico? Il cambiamento del criterio di valutazione è possibile solo in casi eccezionali e va comunicato all'Agenzia delle Entrate.
  27. Sono indicati i criteri applicati nelle valutazioni e nelle rettifiche di valore delle rimanenze?
  28. Sono adeguatamente commentate le variazioni delle voci di s.p. relative alle rimanenze?
  29. E' indicato l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio alle rimanenze, distintamente per ogni voce?
  30. Sono indicati i criteri adottati per la svalutazione, indicando, ad esempio, se riguarda merci obsolete, a lento rigiro o altro?

### CONTABILITA' DI MAGAZZINO

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria (DPR 695/96) qualo-

ra il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze: in particolare, se i **ricavi** e le **rimanenze** sono **superiori**, rispettivamente, a **€ 5.164.568,99** e **€ 1.032.913,80** e se tali limiti sono stati superati **contemporaneamente per 2 esercizi**

**consecutivi**, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino.

Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo di imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta, entrambi i limiti sono stati superati.

Oggetto	Ammontare	Elementi compresi	Elementi esclusi
<b>RICAVI</b> art. 85	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Superiori</b> a <b>5.164.568,99</b>;</li> <li>• <b>ragguagliati</b> ad anno in caso di inizio attività e se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare;</li> <li>• in caso di <b>esercizio di più attività</b>, per tutte le attività complessivamente esercitate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.</li> <li>• Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali.</li> <li>• Indennizzi assicurativi di beni-merce.</li> <li>• Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.</li> <li>• Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa.</li> <li>• Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto.</li> <li>• Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plusvalenze.</li> <li>• Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale).</li> <li>• Dividendi ed interessi attivi.</li> <li>• Proventi immobiliari</li> </ul>
<b>RIMANENZE</b> artt. 92 e 93	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Superiori</b> a <b>1.032.913,80</b>;</li> <li>• <b>non ragguagliati</b> ad anno in caso di inizio attività e se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare;</li> <li>• in caso di <b>esercizio di più attività</b>, per tutte le attività esercitate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.</li> <li>• Materie prime e sussidiarie.</li> <li>• Semilavorati.</li> <li>• Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non</li> </ul>	Titoli

Vedi: § Libro di magazzino

### ■ RIMBORSO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Vedi: § Contributi

### ■ RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI E INDENNITA' DI TRASFERTA

Vedi: § Dipendenti: retribuzioni e contributi

### ■ RIMBORSI SPESE A PROFESSIONISTI

**Anticipazioni in nome e per conto della società** - è il caso in cui il professionista anticipa un pagamento (es. marche da bollo, vidimazioni, contributo unificato, diritti camerali ...); il rimborso di tali spese da parte della società cliente è fiscalmente irrilevante per il professionista (non forma compenso, è

escluso da iva e da contributo previdenziale).

La società registra i documenti giustificativi a lei intestati e si deduce tali spese nel rispetto del principio di inerenza; rimborsa le spese al professionista.

**Anticipazioni in nome proprio e per conto della società** - è il caso in cui il professionista sostiene costi in proprio a fronte di una specifica consulenza richiesta dall'impresa (es. viaggi, vitto, alloggio per consulenze svolte all'estero, con documento giustificativo intestato al professionista). Il professionista registra i documenti giustificativi, si deduce i costi e detrae l'Iva relativa nei limiti previsti dalla legge (salvo riaddebito analitico), e, a fronte di ciò, emette fattura, con Iva e ritenuta, a favore della società, che si deduce il costo complessivo (R.M. 20/E/98). Il riaddebito delle spese è pertanto parte integrante del compenso. In caso di riaddebito analitico delle spese

di trasferta (vitto e alloggio), anche il professionista può dedurre integralmente le spese senza subire limitazioni (L. 81/2017). I documenti di spesa sono intestati al professionista poiché è colui che sostiene la spesa.

**Spese sostenute direttamente dalla società** - Le spese per prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente, di cui il professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, non costituiscono compensi in natura per il professionista. Il committente è quindi legittimato ad acquistare direttamente il servizio, sia pure a favore di terzi, e a dedurre il relativo costo nel rispetto del principio di inerenza. Il professionista, di contro, non considera compenso in natura il beneficio ricevuto. Tali spese sono interamente deducibili per il committente a condizione che sia dimostrabile l'inerenza e l'effettività del costo. La documentazione fiscale deve inoltre riportare gli estremi del professionista che ha fruito della prestazione/ somministrazione. Tale disciplina si applica solo alle spese di vitto e alloggio (sono esclusi, ad esempio, i trasporti) e solo se le stesse sono acquistate direttamente dal committente. Il documento di spesa è intestato alla società che sostiene il costo.

### ■ RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI

Vedi: § Amministratori

### ■ RISARCIMENTI DANNI - ART. 85 – 86 OIC 16

Se durante l'esercizio sono stati conseguiti risarcimenti assicurativi o di altri, controllare la registrazione:

- Risarcimenti relativi a merci, materie prime, ... - danno luogo a ricavi
- Risarcimenti relativi a beni ammortizzabili - plusvalenze ai fini fiscali se conseguite nello stesso esercizio del danneggiamento; sopravvenienze attive se rilevate successivamente
- Altri risarcimenti - danno luogo a sopravvenienze attive.

Non si rileva alcun costo o sopravvenienza se il risarcimento si concretizza nella sostituzione o reintegrazione dei beni danneggiati (Oic 16).

Se alla fine dell'esercizio in cui si è verificato il danno non è ancora stato pagato l'indennizzo e:

- si conosce l'ammontare che sarà pagato - si procede all'imputazione a c.e.;
- non si conosce l'ammontare che sarà pagato ma si è certi del diritto al risarcimento - occorrerà procedere come sopra ipotizzando l'indennizzo che si otterrà;
- non si è certi né dell'ammontare né del diritto al risarcimento - si svaluterà il bene (art. 101.5).

**Iva** - Le somme addebitate a titolo di risarcimento sono escluse da iva ai sensi dell'art. 15.1/633.

**Esproprio.** E' trattato come il risarcimento danni.

### RISARCIMENTI SU BENI MERCE (Indennizzi assicurativi)

I risarcimenti su beni merce generano ricavi, se conseguiti nell'esercizio in cui si è verificato il danno, sopravvenienze attive, se conseguiti successivamente. Il danno viene automaticamente imputato al momento di rilevazione delle rimanenze (inferiori per quantità e/o valore per effetto del danno).

Ai sensi dell'art. 85.1 f) sono considerate **ricavi** (voce A.5) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di:

- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- materie prime, sussidiarie, semilavorati;
- partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.

### RISARCIMENTI (Indennizzi assicurativi) SU BENI AMMORTIZZABILI

Per procedere all'analisi delle varie situazioni occorre distinguere tra:

- perdita totale del bene - il quale viene distrutto o diviene comunque inutilizzabile (l'Oic n. 16 lo assimila, ai fini contabili, ad una alienazione);
- perdita parziale - che consente all'impresa di continuare ad utilizzare il bene, previa riparazione.

**Perdita totale del bene.** Il valore non ancora ammortizzato fa emergere una sopravvenienza passiva da iscrivere tra gli oneri diversi di gestione alla voce B.14:

Sopravvenienze passive B.14	a	Immobilizzazione
-----------------------------	---	------------------

Se è previsto un risarcimento assicurativo,

occorre registrare il credito verso l'assicuratore, una volta determinato l'ammontare dell'indennizzo spettante:

C II Crediti v/assicuratore	a	Sopravvenienze attive c.e. A.5
-----------------------------	---	-----------------------------------

Ai fini fiscali il risarcimento assicurativo costituisce una plusvalenza rateizzabile ai sensi dell'art. 86.4, se il bene era detenuto da almeno 3 anni. Se il risarcimento avviene in un esercizio successivo a quello del danneggiamento, dà luogo ad una sopravvenienza attiva anch'essa rateizzabile in 5 periodi di imposta (art. 88.2) e sempre a condizione che il bene fosse posseduto da almeno 3 anni.

In caso di *sostituzione del bene* a titolo di risarcimento si applicano le norme della permuta (art. 86.2):

- a) il bene ricevuto va iscritto in bilancio allo stesso costo fiscalmente riconosciuto di quello perso;
- b) se c'è conguaglio in denaro, questo costituisce sopravvenienza;
- c) se il bene ricevuto è nuovo si calcolano gli ammortamenti tenendo conto del periodo temporale.

328

**Perdita parziale.** Se il bene può essere riparato e rimane nella disponibilità dell'impresa, non occorre rilevare alcuna sopravvenienza passiva. Se, dopo la riparazione, il valore del bene è aumentato, le spese per la riparazione devono essere capitalizzate. In caso contrario, sono imputate a conto economico. Se l'impresa sceglie di non procedere al ripristino del bene, occorre rilevare a conto economico la perdita durevole di valore del cespite danneggiato alla voce B.10 c) (Oic 9).

Se è previsto un risarcimento assicurativo, occorre registrare il credito verso l'assicuratore, una volta determinato l'ammontare dell'indennizzo spettante:

C II Crediti v/assicuratore	a	Sopravvenienze attive c.e. A.5
-----------------------------	---	-----------------------------------

### RISARCIMENTI PER DANNI DIVERSI

Ai sensi dell'art. 88.3 costituiscono sopravvenienze attive le indennità conseguite a titolo di risarcimento per danni diversi da quelli che riguardano beni merce o beni ammortizzabili, quali:

- a) interruzione della produzione a causa di guasti agli impianti in garanzia;
- b) concorrenza sleale;

- c) ritardi nella consegna di merce;
- d) ritardata riconsegna dei locali dati in affitto.

### RISARCIMENTI DI BENI IN LEASING

Nel caso di distruzione di un bene utilizzato in leasing l'utilizzatore dovrà versare al concedente un indennizzo normalmente pari alla somma attualizzata dei canoni successivi al sinistro e del riscatto. La nota di addebito emessa dalla società di leasing è fuori campo Iva e assoggettata ad imposta di bollo. Per l'utilizzatore l'indennizzo, costituisce costo, fiscalmente deducibile, quando presenti i requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità. L'eventuale risarcimento pagato dalla compagnia di assicurazione costituisce sopravvenienza attiva tassabile.

### ■ RISCHI DI CAMBIO - ARTT. 9.2 /110.3.4 / 2423 BIS / 2426 N. 8-BIS /OIC N. 1

Vedi § Operazioni in valuta.

### ■ RISERVE - OIC 28

Le riserve sono poste ideali del patrimonio netto.

Sotto il **profilo civilistico** possono essere classificate in base all'origine o alla destinazione (utilizzo).

Sotto il **profilo fiscale**, sono suddivise secondo il regime di tassazione.

### CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE IN BASE ALL'ORIGINE

Le riserve possono essere di **utili** o di **capitale**.

Le riserve di utili derivano dalla destinazione dell'utile d'esercizio e si iscrivono tra le poste del patrimonio netto dopo l'approvazione del bilancio; dette riserve si potranno iscrivere solo nel bilancio successivo a quello da cui quell'utile emerge.

Le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di altre fattispecie assimilate quali la rinuncia da parte dei soci, la conversione di obbligazioni in azioni, operazioni straordinarie; dette riserve si iscrivono direttamente nel progetto di bilancio dell'esercizio in cui esse si sono manifestate.

### CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE IN BASE ALLA DESTINAZIONE (UTILIZZO)

In base alla disciplina che ne regola l'utilizzo, le riserve si distinguono in **disponibili**



ed **indisponibili**.

### RISERVE INDISPONIBILI

L'indisponibilità di alcune riserve si desume dalle disposizioni normative o dallo scopo attribuito alla riserva medesima. Le riserve indisponibili sono, in quanto tali, indistribuibili.

### RISERVA LEGALE

L'art. 2430 prevede l'obbligo di accantonare il 5% degli utili netti alla riserva legale fino al raggiungimento di un valore pari ad un quinto del capitale sociale. La riserva legale così costituita è indisponibile nei limiti della quota obbligatoria, salvo che per la copertura delle perdite. Per la parte eccedente il quinto del capitale sociale, è disponibile e distribuibile; qualora derivi da una clausola statutaria occorrerà rispettare le previsioni dello statuto. La dottrina maggioritaria sostiene l'indisponibilità della riserva legale, costituita ex art. 2430, per aumenti gratuiti di capitale sociale.

L'art. 2463 prevede l'accantonamento del 20% degli utili a riserva, fino a quando la riserva stessa, unita al capitale, non abbia raggiunto l'ammontare minimo di 10.000 euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite e va reintegrata qualora dovesse diminuire per qualsiasi ragione. In seguito al superamento della soglia di 10.000 euro, l'accantonamento potrà essere eseguito applicando il criterio ordinario del 5%.

### RISERVA AZIONI (QUOTE) DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE EX ART. 2359-BIS.4

E' pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto nell'attivo; è indisponibile e deve essere mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

### RISERVE DISPONIBILI

Le riserve disponibili possono a loro volta distinguersi in riserve **distribuibili** o **non distribuibili**.

L'indistribuibilità della riserva scaturisce da un divieto di distribuzione imposto dalla legge o dallo statuto.

Le possibili utilizzazioni delle riserve disponibili sono:

- l'aumento gratuito del capitale sociale,
- il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio,
- la copertura delle perdite (dell'esercizio e/o di esercizi precedenti),
- la distribuzione ai soci;
- la destinazione a scopi specifici.

### RISERVE IMPUTATE AD AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

**C.c.** - Ai sensi dell'art. 2442, tutte le riserve di utili o di capitale possono potenzialmente essere utilizzate per incrementare il capitale sociale. La dottrina maggioritaria ritiene che la riserva legale non sia utilizzabile per l'aumento.

**Iidd** - L'utilizzo di riserve per l'aumento del capitale sociale non genera tassazione, salvo in alcuni casi di riserve in sospensione di imposta. Nella dichiarazione dei redditi occorre dare dettaglio della composizione del capitale sociale al fine di applicare il corretto trattamento fiscale in caso di successiva riduzione per esuberanza od altro.

### RISERVE DESTINATE A COPERTURA DELLE PERDITE

**C.c.** - Per la copertura delle perdite si dovrà seguire l'ordine inverso di vincolo in modo che la riserva legale sia l'ultima ad essere intaccata. La copertura delle perdite può avvenire anche mediante la rinuncia del socio ad un suo credito verso la società.

**Iidd** - Le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci in sede di copertura delle perdite valgono anche ai fini fiscali (tenendo presente l'art. 88.4-bis). L'utilizzo delle riserve per la copertura di perdite non genera tassazione (salvo vincoli di sospensione d'imposta radicali). Le riserve in sospensione di imposta moderata dovranno però essere ricostituite prima di distribuire utili.

### RISERVA DA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

**C.c.** - Accoglie la differenza tra riduzione del capitale e la perdita coperta o la parte di riduzione del capitale esuberante non distribuita ai soci.

**Iidd** - Se il capitale era stato precedentemente aumentato con utilizzo di riserve di utili, di rivalutazione o in sospensione, occorrerà ricostituire preliminarmente le stesse. In caso di distribuzione occorre valutare la composizione del capitale in quanto potrebbe generare materia imponibile sia per la società che per i soci.

### RISERVE NON DISTRIBUIBILI

#### Riserva da utili netti su cambi ex art. 2426 8 bis

Non può essere distribuita ai soci fino al re-

alizzo (Oic 26). E' utilizzabile per la copertura di perdite di esercizi precedenti.

**Riserva da deroghe ex art. 2423**

Si costituisce nei casi eccezionali in cui l'applicazione di una disposizione degli articoli del codice civile sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. La riserva è non distribuibile, per la parte che non è stata recuperata tramite ammortamento o realizzo.

**Riserva delle società cooperative (art. 2545-ter)**

Non può essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Può essere utilizzata per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

**Riserva da rivalutazione delle partecipazioni ex art. 2426 n. 4**

Deriva dalla valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto e non è distribuibile ai soci. L'iscrizione può avvenire soltanto nel bilancio successivo a quello in cui i rispettivi componenti positivi di reddito hanno contribuito all'emersione di un utile e nella misura in cui detto utile si è manifestato.

**Riserva da sovrapprezzo azioni o quote**

Deriva dalla differenza tra il valore nominale delle azioni rispetto al valore di emissione. Questa riserva non può essere distribuita ai soci fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite minimo obbligatorio stabilito dall'art. 2430. Fino a quel momento, può essere utilizzata per aumento del capitale sociale o della riserva legale, oppure per copertura perdite (discussa in dottrina è l'utilizzabilità per l'aumento di capitale).

**Riserva da conversione di obbligazioni**

Si tratta di una riserva assimilabile a quella da sovrapprezzo azioni.

**Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**

Non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura di perdite.

**CLASSIFICAZIONE FISCALE DELLE RISERVE**

Sotto il profilo fiscale le riserve sono soggette a diversi regimi di tassazione. Si distin-

guono in:

- riserve di capitale, non soggette a tassazione e la cui distribuzione determina una riduzione del costo fiscale della partecipazione;
- riserve di utili, la cui distribuzione genera dividendo in capo al socio;
- riserve in sospensione di imposta che, se distribuite ai soci (sospensione moderata) o se utilizzate per qualunque motivo (sospensione radicale), generano imponibile per la società che le aveva iscritte nel patrimonio netto. Il trattamento fiscale delle riserve in sospensione d'imposta è stabilito dalla norma che le istituisce. La distribuzione è tassata anche in capo ai soci. Per determinare l'anzianità di formazione della riserva da distribuire ai soci persone fisiche qualificate, vedi Interpello n. 332/2019. La risposta 505/2019 ricorda che gli utili prelevati dalla riserva di rivalutazione in sospensione si considerano formati, al fine di stabilire il regime dei dividendi per i soci, nell'anno di distribuzione, e non in quello di formazione.

**Presunzione fiscale di distribuzione**

(art. 47.1) - Indipendentemente dalla volontà espressa nella delibera assembleare, si presumono (pre-sunzione assoluta) prioritariamente distribuiti:

- l'utile di esercizio;
- le riserve di utili, compresi i saldi attivi di rivalutazione affrancati;
- le riserve di capitale.

La presunzione non opera per:

- le riserve di utili in sospensione d'imposta (es. riserva di rivalutazione);
- le riserve non disponibili dal punto di vista civilistico quali ad esempio (CAE 26/2004);
- la riserva legale nel limite di 1/5 del capitale sociale;
- la riserva da utili netti su cambi;
- la riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
  - le riserve da utili ante trasformazione da società di persone in società di capitali (art. 170.3);
  - per le riserve in regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 Tuir.

Nel silenzio della norma viene ritenuto che la presunzione non operi anche per l'utilizzo di riserve di utili per la copertura di perdite (non vi è alcuna erogazione a favore dei soci).

**RISERVE DI CAPITALE NON TASSABILI**

Trattasi di riserve formate con apporti dei

soci a vario titolo.

Per la società, la loro distribuzione non crea base imponibile.

Per i soci, l'art. 47.5 stabilisce che la loro distribuzione non costituisce reddito ma riduce il costo fiscalmente riconosciuto di azioni o quote.

Art. 47.7 - Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate (c.d. sottozero; Circ. 26/E/2016 par. 6; Circ. 26/E/2004).

### **Versamenti soci a fondo perduto**

Rappresentano versamenti "generici" effettuati dai soci senza alcun vincolo di destinazione futuro. Tale riserva può essere utilizzata sia per aumenti di capitale o per copertura perdite sia per distribuzione ai soci. L'eventuale distribuzione è proporzionale alle quote di partecipazione, anche se il versamento è avvenuto da parte di un solo socio, o da più soci in modo non proporzionale.

Le somme versate a fondo perduto ad una società da parte di altra società appartenente allo stesso gruppo, ma non socia, si considerano sopravvenienze attive tassabili (Corte Costituzionale n. 264/2017).

### **Versamenti soci in conto capitale**

Il versamento forma una riserva iscritta in bilancio tra le poste del patrimonio netto. Si tratta di una riserva "di capitale", "personalizzata" o "targata" in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che li hanno effettuati.

I versamenti in esame, non essendo vincolati per finalità precise possono essere utilizzati anche per ripianare le perdite (articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter).

I soci **possono chiedere la restituzione** delle somme versate a tale titolo solo in caso di scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione.

### **Versamenti soci in conto futuro aumento di capitale**

Sono apporti eseguiti in previsione di una delibera di aumento di capitale sociale. Il futuro aumento talvolta è concretamente previsto entro un termine determinato, altre volte è genericamente previsto per il futuro. Secondo l'orientamento prevalente ciascun socio potrebbe chiedere al giudice (art. 1183.1 c.c.) di

fissare il termine (Cass. n. 8876/2006, Notai Triveneto H.L. 2/2007).

Possono essere iscritti tra le riserve di patrimonio netto solo se non restituibili (OIC 28).

Se l'aumento non viene attuato la tesi prevalente ritiene che i versamenti siano rimborsabili solo dopo lo scioglimento della società. Se il versamento è effettuato da un solo socio, deve risultare dal bilancio o dalla nota integrativa.

In caso di cessione della partecipazione, questi versamenti restano al socio che li ha eseguiti (anche se ha perso la qualifica di socio) salvo sia espressamente pattuito il trasferimento (Notai Triveneto H.L. 2/2007).

### **Versamenti in c/ aumento di capitale**

Sono eseguiti in pendenza di un aumento di capitale già deliberato. La riserva nasce solo nell'ipotesi di aumento scindibile quando la procedura è ancora in corso e accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci.

Nell'ipotesi di aumento inscindibile, gli importi sottoscritti durante il termine previsto per l'aumento sono rilevati tra gli "Altri Debiti" e sono imputati al patrimonio netto della società solo al momento dell'iscrizione al registro imprese dell'attestazione di cui all'art. 2444. In caso di mancato perfezionamento della delibera, gli eventuali conferimenti dovranno essere restituiti ai soci sottoscrittori.

In caso di cessione della partecipazione, questi versamenti restano al socio che li ha eseguiti (anche se ha perso la qualifica di socio) salvo sia espressamente pattuito il trasferimento.

### **Riserva da avanzo di fusione (da concambio)**

Trattasi di una riserva di capitale, che può derivare da:

- una differenza positiva tra valore contabile dei patrimoni netti delle società fuse o incorporate ed il valore nominale delle azioni di nuova emissione,
- una sopravvalutazione delle attività o da una sottovalutazione delle passività.

Tale riserva è condizionata dalla ricostituzione obbligatoria delle riserve in sospensione di imposta o da quella facoltativa delle riserve tassabili in caso di distribuzione (art. 172.5).

### **Riserva da avanzo di fusione (da annullamento)**

L'avanzo, che è determinato dal maggior valore contabile del patrimonio netto della società incorporata rispetto al valore contabile della partecipazione annullata, può dipendere

- dall'acquisto delle partecipazioni ad un prezzo vantaggioso (incerta la sua collocazione)
- dalla presenza di un disavviamento nel patrimonio dell'incorporata (riserva di capitale).

Tale riserva risulta condizionata dalla ricostituzione obbligatoria delle riserve in sospensione di imposta o da quella facoltativa delle riserve tassabili in caso di distribuzione; il residuo viene normalmente utilizzato per ricostituire, entro il limite del loro valore, parzialmente o totalmente, le altre riserve utilizzando il criterio di proporzionalità rispetto alle residue riserve iscritte nel bilancio dell'incorporata. L'avanzo residuo è liberamente distribuibile (art. 172.5).

**Riserva da avanzo di scissione**

Si crea con la fissazione di concambi che non riflettono il patrimonio netto delle società scisse o di nuova costituzione.

**Riserve di trasformazione da società di persone (art. 170.3)**

Le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci per trasparenza (ai sensi dell'art. 5) sono distribuibili senza alcuna imposizione, purché iscritte in bilancio con l'indicazione della loro origine.

**Riserve da conferimento agevolato ai sensi del D.L. 358/97 art. 4.3**

Gli eventuali maggiori valori iscritti in contabilità dalla conferente o dalla conferitaria non costituiscono costo fiscalmente riconosciuto. Liberamente distribuibili (R.M. n. 82/E del 6.6.00).

**RISERVE DI UTILI SOGGETTE A TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI**

Trattasi di riserve di utili che hanno scontato l'Ires in capo alla società. La loro distribuzione forma oggetto di tassazione in capo ai soci.

- Per l'utilizzo delle riserve di utili formati in vari anni, tassabili sulla base di diverse percentuali di imponibilità, si usa il fifo (DM 26.5.2017). Vedi § Dividendi. La società dovrà informare i soci del periodo di formazione della riserva distribuita onde gli stessi possano applicare la corretta percentuale di imponibilità.

**Riserva statutaria**

Lo statuto può prevedere la creazione di una riserva statutaria con destinazione:

- generica - utilizzabile per distribuzione dividendi (a determinate condizioni), aumento

- gratuito di capitale, copertura perdite;
- specifica - quali Riserva per rinnovo impianti, Riserva per conguaglio o stabilizzazione dividendi, Riserva per copertura rischi, ecc. Poiché il codice non prevede la distinta indicazione delle riserve statutarie, occorrerà darne dettaglio nella nota integrativa. Per disporre di una riserva vincolata ad una specifica destinazione, occorre una delibera dell'assemblea. L'eccedenza rispetto alle previsioni dello statuto è liberamente utilizzabile.

**Riserva straordinaria**

Formata da utili in attesa di distribuzione o altra destinazione.

**Riserva da condono ai sensi dell'art. 15.10 D.L. 429/82 conv. L. 516/82**

**Riserva da condono ai sensi della L. 413/91 art. 33.8**

**Riserva da condono ai sensi della L. 413/91 art. 33.10**

**Riserva da condono ai sensi della L. 27.12.02 n. 289**

**Riserva di rivalutazione ai sensi della L. 266/05 affrancata**

**Riserva di rivalutazione ai sensi della L. 2/09 DL 185/08 (con riconoscimento fiscale) affrancata**

**Riserva di rivalutazione ai sensi della L. 2/09 DL 185/08 (solo ai fini civilistici)**

**Riserva di rivalutazione ai sensi della L. 147/2013 affrancata**

**Riserva da trasformazione regressiva (da società di capitali in società di persone)**

L'art. 170.4 dispone che le riserve costituite prima della trasformazione, escluse naturalmente quelle di capitale, sono imputate ai soci, in base al principio di trasparenza, a norma dell'art. 5 Tuir:

- nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, a condizione che dopo la trasformazione vengano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo di imposta immediatamente successivo alla trasformazione, se invece non vengono iscritte in bilancio (anche per la scelta della contabilità semplificata).

**RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA**

Trattasi di riserve di utili che all'origine non sono stati tassati in capo alla società e che subiscono questa tassazione appena se ne delibera l'utilizzo per distribuzione o in taluni caso

per qualsiasi utilizzo.

Per la società, in caso di distribuzione (in alcuni casi anche per altri utilizzi) concorrono a formare reddito.

Per i soci, al momento della distribuzione formano oggetto di tassazione.

Alcune leggi prevedono che all'incremento del reddito partecipi anche l'imposta sostitutiva pagata al momento della formazione della riserva (es. imposta sostitutiva per rivalutazione di beni).

Se sono utilizzate per la copertura di perdite devono essere ricostituite e non si potranno distribuire dividendi fino alla loro ricostituzione.

Le riserve in sospensione di imposta, possono essere:

- **tassabili solo in caso di distribuzione**, contrassegnate da (\*\*);
- **tassabili per qualsiasi utilizzo**, esclusa, in alcuni casi, la copertura di perdite (\*).

### **Riserve per contributi e liberalità ai sensi dell'art. 55/917 e 55/917 ante L. n. 449/1997**

La riserva esistente in bilancio a seguito della contabilizzazione prevista dalla vecchia normativa (possibilità di accantonare il 50% del contributo) sarà tassata se utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, o se i beni cui si riferisce il fondo sono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.

**Riserva di rivalutazione L. 74/52 (\*\*)**

**Riserva di rivalutazione L. 576/75 (\*\*)**

**Riserva di rivalutazione L. 72/83 (\*\*)**

**Riserva di rivalutazione L. 408/90 (\*\*)**

**Riserva di rivalutazione L. 413/91 (\*\*)**

**Riserva di rivalutazione L. 342/00 (\*\*)**

**Riserva di rivalutazione L. 448/01 (\*\*)**

**Riserva di rivalutazione L. 350/03 (\*\*)**

**Riserva di rivalutazione L. 266/05 non affrancata (\*\*)**

Concorre a formare il reddito della società nell'esercizio in cui è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite o dall'aumento di capitale sociale.

**Riserva di rivalutazione L. 2/09 (DL 185/08) non affrancata (\*\*)**

Deriva da rivalutazione con effetti fiscali, senza affrancamento del saldo.

Può essere liberamente utilizzata per aumenti di capitale e per copertura di perdite. Per quest'ultimo utilizzo, non si potranno distribuire utili finché non è ricostituita oppure si dovrà procedere alla sua riduzione me-

dante assemblea straordinaria (art. 13 L. 342/2000).

In caso di distribuzione, la riserva darà luogo a reddito imponibile sia per la società (che scomputa l'imposta sostitutiva versata per i beni ammortizzabili), sia per i soci (che la dichiareranno come dividendo).

L'interpello n. 316/2019 sostiene la tassabilità anche per la copertura di perdite.

### **Riserva da condono**

**L. 413/91 art. 33.7 (\*\*)**

Concorre a formare il reddito della società se distribuita ai soci.

### **Riserva da condono**

**L. 413/91 art. 33.9 (\*)**

Concorre a formare il reddito della società qualunque sia l'utilizzo.

### **Riserva da conferimento agevolato**

**L. 904/77 (\*\*)**

Deriva da conferimenti eseguiti entro il 31/12/1980.

Concorre a formare il reddito della società se distribuita ai soci.

### **Riserva da agevolazione per fusioni e concentrazioni art. 79 L. 742/86 (\*)**

Deriva da agevolazioni previste per le Compagnie di assicurazioni e abrogate nel 1995.

## **RISERVE CON TRATTAMENTO FISCALE DIVERSIFICATO**

### **Riserve da conferimento ai sensi dell'art. 175 (ante modifica L. 244/2007)**

Deriva da una tipologia di conferimento ora non più applicabile a seguito di modifiche normative.

Dovrebbe trattarsi di riserva di utili per la conferente e di capitale per la conferitaria.

### **Riserve da conferimento neutrale ai sensi dell'art. 176**

*Conferente:* trattasi di riserva di utili, liberamente utilizzabile sia per coprire perdite che per aumenti di capitale sociale e può essere distribuita ai soci senza alcun onere impositivo per la società (R.M. 82/2000). In capo ai soci la distribuzione sarà tassata come un qualsiasi dividendo.

*Conferitaria:* la dottrina qualifica tale riserva tra quelle di capitale.

## **RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO - APPENDICE A OIC 19**

Per ristrutturazione del debito s'intende qua-

lunque operazione mediante la quale il creditore, o un gruppo di creditori, per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato.

La ristrutturazione del debito produce da un lato la riduzione delle rispettive posizioni creditorie e debitorie e di conseguenza effetti economici positivi per il debitore e negativi per il creditore.

**Tipologie di ristrutturazioni del debito:**

- concordato preventivo, legge fallimentare art.160 e seguenti;
- accordo di ristrutturazione del debito, legge fallimentare art.182-bis e seguenti;
- piano attestato, legge fallimentare art.67 co.3 lett. d);
- altre forme di ristrutturazione diverse da quelle individuate dalla legge fallimentare (accordi stragiudiziali).

**Data dell'operazione di ristrutturazione:** momento a partire dal quale si rilevano in contabilità e nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari della ristrutturazione. Il linea generale:

- concordato preventivo: data in cui il concordato viene omologato in tribunale;
- accordo di ristrutturazione del debito: data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle Imprese, salvo che l'accordo non preveda che la sua efficacia sia subordinata all'omologa.
- piano attestato: la data di adesione dei creditori all'accordo;
- altre operazioni di ristrutturazione: data di perfezionamento dell'accordo tra le parti.

**EFFETTI CONTABILI**

**a) Riduzione dell'ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati ma non pagati**

Per le società che applicano il metodo del costo ammortizzato, quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione. Quando non interviene l'eliminazione contabile del debito, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.

Per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato, nel caso in cui la ristrutturazione del debito preveda la rinuncia del creditore ad un ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati ma non ancora pagati, alla data delle ristrutturazione il debitore iscrive un utile da ristrutturazione tra i proventi finanziari del C.E. pari alla differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario.

Debiti finanziari	a	Utile da ristrutturaz. dei debiti	2.080,00
-------------------	---	-----------------------------------	----------

In contropartita dell'utile il debitore rileva una riduzione di pari importo del valore contabile del debito iscritto tra le passività.

I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.

Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.

**b) Modifica dell'ammontare degli interessi maturandi e/o della tempistica originaria dei pagamenti**

Alla data della ristrutturazione, il debitore non rileva alcun utile nel C. E. e non riduce il valore contabile del debito iscritto tra le passività. Il beneficio per il debitore è infatti rilevato per competenza lungo la durata residua del debito.

In Nota Integrativa devono essere fornite le informazioni che permettono ai lettori del bilancio di apprezzare il valore economico del debito a seguito della ristrutturazione, la sua variazione rispetto al valore contabile del debito ante ristrutturazione e le variazioni negli esercizi successivi a quello della ristrutturazione.

Gli interessi passivi negli esercizi successivi dovranno essere rilevati secondo il principio di competenza, attraverso l'utilizzo di ratei passivi e/o risconti attivi.

**c) Estinzione del debito con cessione di attività al creditore (esempio: partecipazioni, crediti, rami d'azienda ecc...)**

Alla data della ristrutturazione deve essere rilevata nel C.E. la differenza tra il valore contabile del debito estinto ed il valore contabile dell'attività ceduta, al netto di ammortamenti

ed eventuali perdite durevoli di valore.

In Nota Integrativa si deve chiarire e motivare l'eventuale differenza tra il valore contabile dell'attività ceduta ed il suo presumibile valore di realizzo.

### **d) Estinzione parziale / totale del debito mediante conversione in capitale**

Il debitore non deve rilevare alcun componente di reddito, positivo o negativo, alla data della ristrutturazione, l'aumento del capitale sociale viene reso convenzionalmente pari al valore contabile del debito. Talvolta la conversione del debito in capitale può realizzarsi anche in un momento successivo rispetto alla data di ristrutturazione (ad esempio con l'emissione di un prestito obbligazionario a fronte del quale il creditore si impegna fin dalla data di sottoscrizione e al verificarsi di determinate condizioni, a sottoscrivere le quote o azioni del capitale del debitore).

### **TRATTAMENTO DEI COSTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE**

**Costi direttamente connessi all'operazione:** costi di consulenza professionale, commissioni ed oneri per servizi finanziari, altri costi collegati. Tali costi sono imputati direttamente a C.E. in quanto è difficile dimostrare la capacità di produrre benefici economici futuri data la situazione di comprovata difficoltà della società.

**Success fee:** i compensi professionali riconosciuti al verificarsi di determinate condizioni sono iscritti solo al realizzarsi delle condizioni previste, se alla data del bilancio non sono ancora maturati si può valutare l'opportunità di iscrivere un accantonamento per fondi rischi. In Nota Integrativa si deve indicare la situazione di incertezza.

### **Ammortamento degli oneri accessori già capitalizzati prima della ristrutturazione**

L'importo deve essere rideterminato sulla base della nuova durata del debito.

### **NOTA INTEGRATIVA**

L'informativa riguarda i seguenti aspetti:

Situazione di difficoltà finanziaria affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio, cause che l'anno generata e chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria.

Caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito.

Effetti che l'operazione è destinata a produrre, negli esercizi interessati dalla ristrutturazione, sulla posizione finanziaria netta, sul ca-

pitale e sul reddito dell'impresa debitrice.

Le informazioni devono essere presentate in un'apposita sezione della Nota integrativa del bilancio in cui sono in corso le trattative, del bilancio in cui l'operazione si perfeziona, dei bilanci successivi fino a quando gli effetti economici e finanziari rimangono rilevati.

Deve essere chiaramente indicato se la ristrutturazione del debito risulti strumentale a garantire il rispetto del principio di continuità aziendale, i motivi per il quali il bilancio in corso di predisposizione viene redatto in un'ottica di continuità.

Vedi anche § Crisi d'Impresa.

### **RIVALUTAZIONE**

Vedi: anche Riallineamento.

I valori iscritti a bilancio possono essere rivalutati solamente sulla base di leggi speciali. Non sono ammesse altre rivalutazioni volontarie.

### **RIVALUTAZIONE BENI DELL'IMPRESA**

Riaperti i termini per rivalutare i beni di impresa ed estesa anche alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, alle imprese individuali e agli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello stato.

Possono essere rivalutati con riconoscimento fiscale, da parte dei soggetti non IAS/IFRS, a condizione che risultino già iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 (anche se completamente ammortizzati) e vengano rivalutati nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018:

- i beni materiali e immateriali, con esclusione di avviamento e di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali) pari:

- al 12%, per i beni mobili ed immobili ammortizzabili;
- al 10%, per i beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione o a rate in ragione del loro importo complessivo.

Versamento in unica soluzione:

- entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2019.

Versamento a rate:

1. per importi dovuti fino a 3.000.000 di euro, è possibile effettuare il versamento fino ad un massimo di tre rate di pari importo con le seguenti scadenze:

- prima rata, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è avvenuta la rivalutazione;
- rate successive, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi d'imposta successivi;

2. per importi dovuti superiori a 3.000.000 di euro, le imposte sono rateizzabili nella misura massima di sei rate di pari importo scadenti:

- prima rata, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è avvenuta la rivalutazione;
- seconda rata, entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo;
- rate successiva, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi ed entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta successivi.

È possibile utilizzare in compensazione crediti relativi ad altri tributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) l'imposta sostitutiva.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali (Ires ed Irap ed eventuali addizionali):

- in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (dall'1.1.2022 per i soggetti solari);
- ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, e quindi a decorrere dall'01.01.2023 per i soggetti solari;
- limitatamente ai beni immobili, dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1.12.2021.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'Irap ed

eventuali addizionale, in misura pari al 10%.

Alla riserva affrancata si applica la previsione di cui all'art. 47.1.

In merito alle precedenti rivalutazioni dei beni d'impresa, si ricorda che il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione, mentre in caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa serve attendere l'inizio del quarto anno successivo quello di rivalutazione.

L'Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità della sola rivalutazione civilistica (30/01/2014).

### RIVALUTAZIONE EX D.L. 185/2008

È stata introdotta solo per l'esercizio 2008 (anno solare) e solo per i beni immobili. A differenza delle precedenti e successive norme di rivalutazione volontaria, non c'era obbligo ma solo facoltà di dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori attribuiti ai beni immobili mediante pagamento di un'imposta sostitutiva.

#### Effetto fiscale

L'effetto fiscale era differito in generale al 2013 per:

- gli ammortamenti sui maggiori valori sono deducibili;
- i maggiori valori sono riconosciuti nella determinazione del plafond per le spese di manutenzione;
- i maggiori valori sono riconosciuti nel test di operatività ai fini della disciplina delle società di comodo.

A partire dal 2014 i maggiori valori concorrono a determinare il realizzo della plusvalenza o la minusvalenza deducibile nell'ipotesi di cessione dell'immobile rivalutato.

#### Ammortamenti

**C.c.:** gli ammortamenti sono conteggiati sul costo rivalutato degli immobili strumentali.

**Fisco:** in caso di rivalutazione con valenza solo civilistica, gli ammortamenti, stanziati a conto economico e relativi ai maggiori valori attribuiti agli immobili, sono sempre indeducibili.

Le quote relative agli anni precedenti, indeducibili per effetto del differimento del riconoscimento fiscale, potranno essere recuperate una volta completato il processo di ammortamento civilistico, attraverso corrispondenti variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

In ogni caso, la quota di ammortamento corrispondente al terreno di sedime non è deducibile.



**Fiscalità differita** - L'opzione o meno per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti agli immobili determina diversi effetti ai fini della contabilizzazione della fiscalità differita.

*Rivalutazione con valenza solo civilistica* - All'atto della rivalutazione è stato stanziato in bilancio il Fondo imposte differite corrispondente alla fiscalità Ires ed Irap sui maggiori valori. Negli esercizi successivi, il fondo imposte differite viene riversato a conto economico in misura corrispondente al riassorbimento del maggior valore a seguito del processo di ammortamento o a seguito della cessione dell'immobile.

*Rivalutazione con effetto fiscale* - A causa del differimento degli effetti fiscali, durante il periodo di monitoraggio sono state stanziato le relative imposte anticipate a fronte degli ammortamenti in deducibili accantonati in bilancio, ma solo se si ha la ragionevole certezza di poterle recuperare negli esercizi successivi.

**Cessione dell'immobile rivalutato** - Occorre distinguere:

- *Rivalutazione con valenza solo civilistica* - Occorre effettuare una ripresa fiscale in aumento in dichiarazione per adeguare la plusvalenza/minusvalenza civilistica ai valori fiscali.

- *Rivalutazione con effetto fiscale* - In caso di alienazione dall'1.1.2014, nessuna rettifica fiscale in assenza di disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali (disallineamento che può comunque esserci per effetto degli ammortamenti fiscalmente non riconosciuti operati fino al 2013 sulla quota rivalutata).

**Natura della riserva** (Vedi paragrafo Riserve) - Il saldo attivo di rivalutazione ha diversa natura a seconda della scelta fatta di dare o meno valenza fiscale alla rivalutazione. In caso di rivalutazione ai soli fini civilistici, il saldo attivo di rivalutazione ha natura di riserva di utili. In caso di opzione per il riconoscimento fiscale, il saldo attivo costituisce una riserva in sospensione di imposta salvo l'eventuale affiancamento mediante pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva.

## S

## ■ SANZIONI

**C.C.:** Le sanzioni rappresentano un componente negativo di reddito da iscrivere alla voce di c.e B.14 "Oneri diversi di gestione" oppure 22 "Imposte sul reddito" se relative ad imposte correnti ed attinenti ad eventi dell'esercizio. In presenza di sanzioni non ancora irrogate, di cui è certa o comunque probabile l'irrogazione e di cui alla chiusura dell'esercizio non si conosce l'ammontare, deve essere previsto un apposito accantonamento (B.13 di c.e. e B.3 di s.p.). Quando la sanzione diventerà certa e determinata, dovrà essere iscritta al passivo una voce di debito (D.12, D.14 o altro).

Il D.Lgs. 472/97 stabilisce che le sanzioni relative a violazioni commesse vanno **imputate al soggetto** (amministratore, dirigente, ecc.) che ha effettivamente compiuto gli atti illegittimi. Pertanto, prima di iscrivere le sanzioni nella contabilità aziendale occorre verificare se l'impresa, con apposita delibera assembleare, si era assunta l'onere del pagamento (possibile solo in caso di colpa lieve). In caso di colpa grave o dolo la sostituzione non è possibile. Quando la società ha la **responsabilità solidale** occorre valutare se tenerne conto iscrivendo un costo o un rischio.

Prestanome e amministratore di fatto - Per la Cassazione in caso di illecito societario a nulla vale dimostrare che l'amministratore di fatto era persona diversa, in quanto il prestanome risponde comunque del reato. Deliberando sulla omessa presentazione della dichiarazione fiscale afferma che il prestanome risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (vedi sentenze 25809/2013, 23425/2011, 33320/2011).

Con il D.Lgs. 231/2001 (e successive modifiche) la società è esposta al rischio di rispondere con il proprio patrimonio e con la propria attività per i reati commessi dai soggetti ad essa legati. A tal riguardo, il legislatore ha predisposto un ventaglio molto ampio sia delle fattispecie criminose idonee a costitui-

re una responsabilità per la società, sia dei soggetti ad essa legati che fanno scattare tale responsabilità. Il legislatore considera quale soggetto legato all'ente non solo chi ricopre al suo interno una carica di responsabilità (ad es.: amministratore) ma anche chi svolge in essa un'attività molto più limitata e circoscritta (il dipendente e, addirittura, il collaboratore esterno) o la persona che esercita o che concorre nell'esercitare, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente.

**Fisco:** Non esistono specifiche previsioni normative ma A.F. e giurisprudenza sono concordi nel negarne la deducibilità, per lo meno per quelle di carattere penale ed amministrativo.

Le sanzioni possono essere distinte in:

- sanzioni civilistiche** - risarcimenti previsti dalla normativa civilistica come interessi di mora, clausola penale, risarcimento del danno per totale, parziale, inesatto o ritardato adempimento, ecc. relativi ad obbligazioni nascenti dall'attività d'impresa; ma dovrebbero rientrare in questa categoria anche i costi relativi a danni conseguenti all'esercizio dell'attività (es. incidenti automobilistici). - *Deducibili*.
- sanzioni penali** - possono riguardare solo gli imprenditori individuali; per le società possiamo riferirci alle sanzioni pecuniarie relative a violazioni commesse dai soggetti che ne hanno la rappresentanza. - *Indeducibili* \*.
- sanzioni amministrative** - di difficile definizione unitaria ma che comprendono la maggior parte delle sanzioni relative a violazioni in materia di imposte, tasse, CCGG, bollo, norme previdenziali, circolazione stradale. - *Indeducibili* \*.

*\*) Parte della dottrina le ritiene comunque deducibili nel caso in cui sia prevalente la natura risarcitoria rispetto a quella repressivo-punitiva. In generale, per stabilire la deducibilità o meno delle sanzioni civili ed amministrative occorre riferirsi al concetto di inerenza.*

**Contravvenzioni al codice della strada** - L'innegabile funzione punitiva che connota le sanzioni in esame ha indotto la dottrina assolutamente prevalente a disconoscere la loro deducibilità. La Cassazione (sent. n. 707115/2000, n. 7317/2003) ha stabilito che tali sanzioni non sono deducibili dal reddito d'impresa, in quanto la correlazione fra costo e produzione del reddito è da escludere. Lampante è il difetto di inerenza all'attività d'impresa, riscontrabile con riguardo ad ogni onere derivante da un comportamento illecito,

ancorché tenuto nell'ambito dell'impresa.

**Sequestro** - In caso di sequestro di un automezzo, le spese relative sono indeducibili mentre quelle di dissequestro dovrebbero essere deducibili.

**Antitrust** - Con R.M. 89/E/2001, R.M. 55/E/2002 e con C.M. 98/E/2000 (par. 9.2.6) il Min. Fin. sostiene l'indeducibilità delle sanzioni irrogate per le violazioni della normativa antitrust in quanto connotate da una funzione affittiva e non risarcitoria; manca quindi l'inerenza.

La Cass. (vedi sentenze n. 14137/2017, n. 10590/2015, n. 600/2011 e n. 5050/2010) ha confermato l'indeducibilità delle sanzioni irrogate dagli organismi garanti della concorrenza.

**Ritardato pagamento dell'assegno bancario** - Le somme pagate (sanzioni pecuniarie e penali) per l'emissione di assegno senza provvista sono da ritenersi indeducibili (vedi § Banche).

**Sanatoria opere abusive** - la Cassazione (n. 10952/2005 e 1860/2007) ha escluso la deducibilità delle somme pagate per condono edilizio pur ammettendo quella degli oneri di urbanizzazione.

**Sanzioni per imposte sui redditi e Iva** - Sono assimilate alle imposte e quindi indeducibili (Assonime 39/00).

**Concussione** - Le somme pagate a concussori per evitare ispezioni fiscali vessatorie sono indeducibili (Cass. sent. 5796/2001).

**Penali contrattuali** - Nell'ambito di un rapporto contrattuale le parti contraenti possono stabilire delle "clausole penali" al fine di far fronte ad eventuali **violazione degli obblighi** pattuiti. La clausola penale viene definita dall'art. 1382 c.c. una pattuizione "... **con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell'adempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione...**".

La Cassazione n. 16561/2017 conferma la **deducibilità delle penali contrattuali** per ritardata consegna ai clienti. Anche Cassazione n. 19702/2011 e circolare 29/E/2011.

**Attività illecite non penalmente rilevanti** - Le sanzioni sono sempre indeducibili

anche se, in mancanza della rilevanza penale, i costi sono deducibili (C.M. 42/2005).

### ■ SOCIETÀ DI COMODO O NON OPERATIVE - L. 724/1994 - D.L.138/2011

La disciplina delle società di comodo è stata introdotta dall'art. 30 della L. 724/1994 con l'intento di colpire le società "non operative" ovvero quelle che non esercitano un'effettiva attività commerciale, non rispondono ad esigenze di tipo imprenditoriale, ma perseguono altri fini.

L'art. 30 della legge 724/1994, definisce "di comodo" le società che non superano il **test di operatività**, ovvero quelle società i cui ricavi "figurativi" sono superiori rispetto ai ricavi effettivi. I ricavi figurativi sono determinati applicando coefficienti prestabiliti ad alcune poste dell'attivo.

L'ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo è stato ampliato con il DL 138/2011 che definisce in **perdita sistemica** le società che conseguono perdite fiscali per cinque periodi di imposta consecutivi ovvero che, nello stesso arco temporale, hanno dichiarato per quattro periodi d'imposta una perdita fiscale e per un esercizio hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo.

Sia per le società che non superano il test di operatività, sia per quelle in perdita sistemica, trova applicazione la particolare disciplina che comporta:

- la determinazione del reddito minimo ai fini delle imposte dirette,
- un valore della produzione minimo ai fini Irap;
- l'impossibilità di utilizzare perdite pregresse a scomputo del reddito se non per la parte eccedente il reddito minimo.

Per le società di capitali è prevista l'applicazione di una maggiorazione dell'Ires del 10,5% che si aggiunge all'Ires ordinaria (complessivamente il 34,5%). Ai fini Iva, scatta il divieto di rimborso e di compensazione orizzontale del credito Iva. Se la società è di comodo per tre esercizi consecutivi, l'eccedenza di credito Iva è persa in modo definitivo e pertanto non è più riportabile neanche a scomputo dell'Iva a debito. Perché ciò accada è necessaria l'ulteriore condizione che in nessuno dei tre anni siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in misura almeno pari all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali del test di operatività. Occorre, quindi, non solo che il test non sia

superato (oppure che la società sia di comodo per perdite sistematiche), ma anche che le operazioni Iva (volume di affari) dell'anno siano in ogni anno del triennio inferiori all'importo che discende dall'applicazione delle percentuali del test ai beni dell'anno stesso.

### SOCIETA' DI COMODO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL TEST DI OPERATIVITA' L. 724/1994

Sono considerate non operative le società di capitali e di persone con **ammontare medio di ricavi**, proventi e incrementi (non i decrementi) delle rimanenze calcolato con riferimento agli **ultimi 3 esercizi inferiore ai ricavi minimi presunti** calcolati in base ai valori iscritti nell'attivo. Per il 2019 il test di applica sul triennio 2017-2019.

Ai fini reddituali, la presunzione **opera già per l'ultimo anno del triennio** di riferimento.

→ Se gli esercizi precedenti sono **inferiori a 3**, la media è calcolata sul numero degli effettivi esercizi precedenti. Vanno considerati anche i periodi di imposta interessati da **cause di esclusione**, siano esse di natura automatica (primo periodo di imposta) o conseguenti all'accoglimento dell'istanza disapplicativa (Circ. n. 11/E/2007).

#### Le voci da considerare per la verifica dei ricavi e proventi

A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
-----	--

A.2	Variazioni incrementative delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti (non si considerano i decrementi)
A.3	Variazioni incrementative dei lavori in corso su ordinazione (non contano i decrementi)
A.5	Altri ricavi e proventi (e le plusvalenze di A5), compresi i contributi in c/ esercizio
B.11	Variazioni incrementative delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (non si considerano i decrementi)
C.15	Proventi da partecipazioni <sup>(1)</sup>
C.16	Altri proventi finanziari <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Sono computabili a condizione che il collegato elemento di stato patrimoniale assuma rilevanza nella base di conteggio dei ricavi presunti. Si conteggiano anche gli interessi attivi figurativi che derivano dalla valutazione dei finanziamenti infruttiferi secondo il criterio del costo ammortizzato.

Gli **interessi attivi** si considerano solo se derivanti da crediti che hanno concorso al test.

Ricavi e proventi seguono il principio di competenza civilistico, indipendentemente dall'imponibilità fiscale (es. dividendi).

Le **plusvalenze patrimoniali** rientrano nel test di operatività solo se di carattere ordinario ovvero quando la sostituzione dei cepti avviene per effetto del normale deperimento economico-tecnico dei beni. Non rientrano invece quando originano da alienazioni per ridimensionamento dell'attività o per ristrutturazioni e riconversioni produttive. Di diverso avviso CTR Liguria n. 308/2014 che attribuisce alle plusvalenze patrimoniali natura straordinaria.

#### Percentuali da applicare sui valori medi degli ultimi tre esercizi

Descrizione	Esposizione in bilancio (*)	Ricavo minimo	Reddito minimo
Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei 2 precedenti (categorie da A1 ad A9)	B.II.1	4%	3%
Immobili ad uso ufficio (categoria A10)		5%	4 %
Altri immobili ad uso abitativo (categorie da A1 ad A9)			
Immobili strumentali		6%	4,75%
Terreni, compresi gli agricoli			
Navi	B.II.4		
Partecipazioni (azioni e quote) e strumenti finanziari simili alle azioni (escluse le azioni proprie)	B.III.1; C.III.1-4		
Partecipazioni in società di persone	B.III.1;	2%	1,50%
Obbligazioni e altri titoli di serie o di massa (art. 81 lett. e)	B.III.3; C.III.6		
Finanziamenti e Crediti immobilizzati	B.III.2; C.II		
Altre immobilizzazioni (C.M. 137/1997 e R.M. 180/2007)	B.I.1-5,7; B.II.2-4;	15%	12%
Immobili situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti		1%	0,90%

Il valore dei beni va ragguagliato ai giorni di possesso. Es.: vendita immobile iscritto in bilancio ad € 1.095.000, detenuto per 90 giorni; il valore ragguagliato nell'esercizio di vendita è pari a  $(1.095.000 \times 90/365) = 270.000$ . La media triennale è pari a  $(1.095.000 + 1.095.000 + 270.000) : 3 = 820.000$ .

Vanno compresi anche i beni in leasing (valore contrattuale).

Gli immobili abitativi godono della riduzione dell'aliquota per l'anno di acquisto e per i due successivi.

Non si considerano i crediti bancari, quelli commerciali e i crediti verso l'erario.

Dalle ormai numerose circolari e risoluzioni ricaviamo che:

- a. le immobilizzazioni materiali rilevano in base al costo storico di acquisto e per i fabbricati si comprende il valore dei terreni, anche se scorporato (C.M. 11/E/2007).
- b. Le immobilizzazioni immateriali rilevano in base al valore di bilancio, ossia al netto degli ammortamenti dedotti in precedenti esercizi.
- c. Gli immobili in usufrutto non rilevano per il nudo proprietario, salvo che l'usufrutto sia concesso a titolo oneroso.
- d. Gli immobili iscritti a magazzino non rientrano nel calcolo di operatività a condizione che la classificazione tra gli immobili merce sia improntata a corretti principi contabili (Ris. n. 2/2008).
- e. Si escludono le immobilizzazioni in corso e gli acconti.
- f. Vanno incluse anche le immobilizzazioni di costo unitario inferiore ad € 516,46.
- g. Gli oneri pluriennali capitalizzati, come migliorie su beni di terzi e le spese relative a più esercizi, rientrano tra le Altre immobilizzazioni e concorrono quindi al test di operatività in base al loro valore netto (Ris. 180/2007).
- h. Per i beni in leasing (anche riscattati) si assume il costo sostenuto dal concedente e, in mancanza, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto (C.M. 25/2007).
- i. Le partecipazioni in pex concorrono alla verifica dell'operatività e rilevano in base al valore di iscrizione in bilancio. Ai fini della determinazione dei ricavi dichiarati, i dividendi e le plusvalenze esenti o parzialmente esenti, vanno considerate per l'intero ammontare e non solo per la parte fiscalmente rilevante. Per procedere al raffronto con il reddito minimo presunto, il reddito effettivo deve essere aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile quali i dividendi che fruiscono della detassazione ai sensi dell'art. 89 e le plusvalenze esenti ai sensi

dell'art. 87 (C.M. 13/2/2006 n. 6/E).

- j. I beni a deducibilità fiscale limitata (es. auto) rilevano per il loro valore civilistico (C.M. 11/2007).
- k. La disciplina trova applicazione sia per i soggetti in contabilità ordinaria, che per quelli in contabilità semplificata (C.M. 25/E del 2007).
- l. Non assume rilievo l'adeguamento agli studi di settore o ai parametri (Cir. 25/E/2007).
- m. Il valore dei beni va ragguagliato ai giorni di possesso.
- n. Gli impianti fotovoltaici concorrono al conteggio del test di operatività con gli stessi coefficienti previsti per i beni immobili strumentali a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili (Circ. 36/E/2013).

In presenza di immobili oggetto di rivalutazione "solo civilistica" (es. DL 185/2008), al test di operatività concorre il solo valore fiscalmente rilevante (dunque non va considerata nel calcolo la rivalutazione).

### CAUSE DI ESCLUSIONE

Le società non operative sono **escluse** automaticamente dall'applicazione della disciplina (art. 30.1 L. 74/1994) nei seguenti casi:

- sono **obbligate**, per l'attività svolta, a **costituirsì sotto forma di società di capitali** da una legge (modello redditi cod. 1);
- si trovano nel primo periodo di imposta (C.A.E. n. 25/2007), cioè quello di apertura della partita Iva, a prescindere dall'inizio o meno dell'attività produttiva (modello redditi cod. 2). Non vi rientrano le società costituite a seguito di fusione, scissione, conferimento o trasformazione;
- sono in **amministrazione controllata** o straordinaria (modello redditi cod. 3);
- sono **quotate in mercati regolamentari italiani ed esteri**, oppure sono **controllanti o controllate**, anche indirettamente, da società o enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri (modello redditi cod. 4);
- esercitano **pubblici servizi di trasporto** (modello redditi cod. 5);
- hanno un numero di **soci** pari o superiore a **50** (modello redditi cod. 6);
- nei due esercizi precedenti hanno avuto un **numero di dipendenti** (lavoratori subordinati - C.M. 9/E/2008) mai inferiore a **10** (modello redditi cod. 7). Per le perdite siste-

matiche il triennio è rappresentato dall'anno di applicazione e dai due precedenti e il numero minimo deve sussistere per tutti i giorni compresi nell'arco temporale di osservazione e anche nell'esercizio di riferimento (C.M. 9/E/2008);

- si trovano in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. Sono inoltre escluse le società che hanno ottenuto l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallimentare (modello redditi cod. 8). La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime;
- presentano un valore della produzione (aggregato A) superiore all'attivo patrimoniale (modello redditi cod. 9). Le società in contabilità semplificata devono redigere una apposita situazione economico patrimoniale (C.M. n. 9/2008);
- sono partecipate da **enti pubblici** nella misura di almeno **20%** del capitale sociale (modello redditi cod. 10);
- applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 La causa di esclusione va verificata nel periodo d'imposta in cui ricorre lo status di società di comodo;
- sono **società consortili** (modello redditi cod. 12).

#### CAUSE DI DISAPPLICAZIONE

La norma è altresì **disapplicata** (provvedimento 23681/2008 e C.M. 9/E/2008), senza dover presentare istanza, per le società:

- in stato di liquidazione, che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 c.c. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (nel modello redditi va barrata la casella "Impegno allo scioglimento"). Sarà opportuno presentare documentazione idonea a dimostrare il reale intendimento dei liquidatori: ad esempio, oltre ai documenti civilistici obbligatori, i piani di riparto predisposti, i contratti e i preliminari stipulati per la vendita di beni patrimoniali, ma anche una descrizione delle strategie, dell'andamento delle prospettive reddituali e temporali della liquidazione, con l'evidenziazione delle difficoltà che,

eventualmente, sono di ostacolo alla proficua realizzazione dei beni.

La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, o con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'art. 182.2.3/Tuir. Poiché l'esimente fa riferimento alle società in stato di liquidazione, è da ritenere che l'impegno alla cancellazione debba essere assunto, al più presto, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui la società è in liquidazione. Pertanto: S.r.l. "solare" non operativa posta in liquidazione con effetto dal 1° aprile 2019; il periodo d'imposta 2019 si è "spezzato" in due 1° gennaio 2019 – 30 marzo 2019 e 1° aprile 2019 – 31 dicembre 2019. L'impegno alla cancellazione dovrebbe essere manifestato, al più presto, nel modello redditi relativo al periodo in cui la società è in liquidazione che va dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 e l'esimente vale per il periodo d'imposta 2020 (ossia quello in corso alla data di presentazione del modello redditi); per il periodo d'imposta precedente (ossia quello oggetto della dichiarazione, primo periodo di liquidazione); per quello successivo (anno 2021), con l'osservanza che entro il novembre 2021 la società dovrà cancellarsi dal Registro delle imprese:

- assoggettate ad una delle procedure indicate nell'art. 101.5 Tuir (fallimento, liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e accordo di ristrutturazione dei debiti) ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria (modello redditi cod. 2);
- sottoposte a **sequestro** penale o a confisca nelle fattispecie di cui alla legge 575/1965 articoli 2-sexies e 2-nonies o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi nei quali permane l'amministrazione giudiziaria (modello redditi cod. 3);
- con **immobili** concessi **in locazione** ad enti pubblici o locati a canone vincolato in base alla L. n. 431/1998 o ad altre leggi statali, regionali o locali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili (modello redditi cod. 4);
- che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994, oppure in società escluse

dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; la disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni. Se le partecipazioni sono operative, anche i crediti per finanziamenti infruttiferi, al pari delle partecipazioni, sono esclusi dal conteggio (Assonime 2013);

- che hanno **ottenuto l'accoglimento** dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive (modello redditi cod. 6);
- esonerate dall'obbligo di compilazione del prospetto (modello redditi cod. 7);
- che esercitano esclusivamente attività agricola ex art. 2135 del C.C. e rispettano le condizioni di cui all'art. 2 D.Lgs. 99/2004 (modello redditi cod. 8);
- per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza (modello redditi cod. 9); la disapplicazione opera per l'anno dell'evento e per il successivo.

Se nell'esercizio in chiusura la società non supera il test di operatività dei ricavi, ma nello stesso esercizio sussiste una delle cause sopra elencate di esclusione o disapplicazione della norma, può non applicare la disciplina delle società di comodo semplicemente indicando nella dichiarazione dei redditi la fattispecie in cui ricade.

Interessante la sentenza della CTR di Milano n. 2068/2015, con la quale viene disapplicata l'imposizione fiscale delle società di comodo dietro dimostrazione che a monte c'era stato un cattivo affare da cui era derivata l'iscrizione in bilancio di un valore irrealistico.

**Affitto di azienda** - La **Cassazione**, sentenza n. 8218/2017, ha stabilito che un canone particolarmente basso di **affitto di azienda** può condurre all'applicazione della disciplina delle **società non operative**; la società, però, non risulta di comodo quando il canone può essere considerato **ragionevole**.

### **SOCIETÀ' IN PERDITA SISTEMATICA DL 138/2011**

A prescindere dal superamento o meno del test di operatività di cui al precedente para-

grafo, sono considerate non operative le società di capitali e di persone:

- con risultato **in perdita fiscale per 5 periodi** di imposta consecutivi;
- con un risultato **in perdita fiscale per 4 periodi** di imposta, anche non consecutivi, e nel **quinto** è dichiarato un **reddito fiscale**, al lordo dell'utilizzo delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, **inferiore** a quello minimo determinato con il test di operatività.

Tale presunzione opera **dal periodo di imposta successivo al quinquennio di riferimento**. Pertanto per l'esercizio 2019 occorre prendere in considerazione il quinquennio 2014-2018.

### **CAUSE DI ESCLUSIONE**

Alle società in perdita sistematica sono applicabili le cause di esclusione previste all'art. 30 L. 724/1994 sopra elencate. Tali cause di esclusione valgono solamente per l'anno di applicazione della disciplina mentre le cause di disapplicazione automatica (A.E. protocollo 2012/87956 e Circ. 23/2012) assumono rilevanza solo nel periodo di osservazione.

### **CAUSE DI DISAPPLICAZIONE**

La norma resta disapplicata (A.E. protocollo 2012/87956 e Circ. 23/E/2012), senza pertanto dover presentare istanza, per le società che in almeno uno dei cinque periodi di osservazione, si trovano in una delle seguenti situazioni:

- si trovano nel **primo periodo** di imposta, cioè quello di costituzione della società e apertura della partita Iva, a prescindere dall'inizio o meno dell'attività produttiva.
- applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9; la sussistenza della causa di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica va verificata nel quinquennio di osservazione precedente;
- assoggettate alle procedure di cui all'art. 101.5 Tuir (**fallimento**, liquidazione coatta amministrativa, **concordato preventivo**, amministrazione straordinaria, **accordo di ristrutturazione** ex art. 182-bis legge fallimentare) o alla procedura di liquidazione giudiziarie. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime;
- sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al D.Lgs. 159/2011 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribu-

nale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria;

- detengono partecipazioni iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie:
  - 1) in società considerate non in perdita sistematica;
  - 2) in società escluse in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
  - 3) in società collegate con sede in Paesi **black list** che determinano il reddito a forfait ex art. 168 Tuir ora abrogato (Ris. 331/E/2007).

La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni; pur tuttavia si opera un giudizio di prevalenza, ovvero si potrà disapplicare in toto la disciplina se la partecipazione sia prevalente rispetto al valore economico di tutte le partecipazioni di cui dispone (Circ. 1/E/2013);

- hanno **ottenuto l'accoglimento** dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;
- in stato di **liquidazione**, che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 c.c. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. Sarà opportuno presentare documentazione idonea a dimostrare il reale intendimento dei liquidatori: ad esempio, oltre ai documenti civilistici obbligatori, i piani di riparto predisposti, i contratti e i preliminari stipulati per la vendita di beni patrimoniali, ma anche una descrizione delle strategie, dell'andamento delle prospettive reddituali e temporali della liquidazione, con l'evidenziazione delle difficoltà che, eventualmente, sono di ostacolo alla proficua realizzazione dei beni.

La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, o con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'art. 182.2.3, del Tuir;

- conseguono un **marginale operativo positi-**

**vo lordo**, intendendo la differenza tra valore e costi della produzione (art. 2425 lett. A) e B) c.c.), escludendo dai costi gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti (nn. 10, 12 e 13) e canoni di leasing indicati in bilancio (R.A.E. 107/2012);

- gli adempimenti ed i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative a seguito di **calamità**. La disapplicazione opera per il periodo di imposta in cui si è verificato l'evento e quello successivo;
- risulta positiva la **somma algebrica** della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi, soggetti a ritenuta alla fonte e titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative. Tale fattispecie ricomprende anche l'ipotesi di rateizzazione delle plusvalenze, cosicché è ammessa la disapplicazione automatica dalla disciplina delle società di comodo quando l'importo totale della plusvalenza oggetto di rateizzazione determina un risultato positivo e non una perdita fiscale (R.M. 68/E/2013);
- esercitano esclusivamente **attività agricola** (art. 2135: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento ed attività connesse) e la denominazione contenga la dicitura "società agricola" (D.lgs. 99/2004 art. 2).

Le cause di disapplicazione da n. 1 a n. 3, sopra elencate per le società in perdita sistematica, sono previste anche tra le cause di esclusione e pertanto valgono sia in riferimento al quinquennio di osservazione (es.: 2014 - 2018) sia in riferimento all'anno di applicazione della disciplina delle società di comodo (es.: 2019).

*Nota* - L'erogazione di **compensi ad amministratori** e soci di importo almeno pari alle perdite fiscali e l'effettuazione di aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali:

- escludono la società dal monitoraggio sistematico (art. 24 D.L. 78/2010);
- non consentono la disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo.

#### CONSEGUENZE AI FINI IRES - IRAP - IVA

**IRES** - Il reddito fiscale tassabile si trova sommando i redditi calcolati applicando le percentuali di legge alle varie categorie di beni.

Se i ricavi minimi teorici sono superiori ai ricavi effettivi, si deve confrontare il reddito minimo teorico con quello effettivo, tenendo conto anche dei redditi esenti (pex, dividendi):



- se risulta maggiore il reddito minimo teorico, le imposte si calcolano su questo;
- se risulta maggiore il reddito effettivo, le imposte si calcolano su questo depurato però dei redditi esenti.

Per le società di capitali non operative, l'aliquota **Ires** passa dal 24% al **34,5%**. La maggiore imposta si applica anche sulla eventuale parte di reddito imponibile eccedente quello minimo.

Sono escluse dalla maggiorazione le società di persone (art. 2 D.L. 138/2011).

La maggior aliquota è dovuta dalle società di capitali, comprese quelle:

- alle quali viene imputato per **trasparenza** (art. 5 Tuir) il reddito di società di persone considerate non operative (maggiorazione limitata al reddito imputato);
- che hanno optato per il **consolidato fiscale** (assoggettano in modo autonomo il proprio reddito alla maggiorazione e provvedono al versamento dell'imposta);
- che hanno optato per il **consolidato fiscale** alle quali viene imputato per trasparenza il reddito di società di persone considerate non operative (solo sul reddito imputato);
- che hanno optato per la trasparenza fiscale (se in qualità di partecipate, assoggettando in modo autonomo il proprio reddito alla maggiorazione; se in qualità di soci, assoggettando alla maggiorazione il proprio reddito imponibile senza tener conto del reddito imputato dalle partecipate).

La **detassazione Ace** (art. 1, D.L. 201/2011) si applica al reddito imponibile dopo l'adeguamento al reddito minimo.

**Perdite e riporto** - Sono irrilevanti le **perdite dell'esercizio** in cui la società è non operativa; quelle **di esercizi precedenti** possono essere utilizzate per abbattere il reddito dell'esercizio senza possibilità però di ridurre il reddito al di sotto del reddito minimo teorico.

Perdita riportata da esercizi in cui era operativa	100
Reddito dell'esercizio	70
Perdita astrattamente detraibile: x 80%	70 56
Reddito astrattamente tassabile: 70 - 56	14
Reddito minimo	30
Perdita utilizzabile:	

70 - 30	40
Perdita da riportare	60

**IRAP** - Il reddito imponibile Irap non può essere inferiore al reddito minimo Ires aumentato di:

- compensi ai collaboratori, compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, spettanti ad amministratori e co.co.co.,
- interessi passivi, *meno*
- i dividendi tassati ai fini Ires;
- eventuali deduzioni ed agevolazioni.

**IVA** - Nell'esercizio in cui la società è di comodo, il credito annuale Iva, **non può** essere:

- **chiesto a rimborso** (anche se comprendente crediti riportati da periodi di imposta durante i quali la società era operativa; C.M. 36/E/1997). Peraltro, nel caso in cui il contribuente risulti a fine esercizio non operativo ed abbia chiesto ed incassato nel medesimo esercizio un rimborso infrannuale, lo stesso dovrà restituire l'importo ottenuto, maggiorato degli interessi e senza applicazione di sanzioni (C.M. 25/E/2007).

Secondo Assonime (circ. 43/2007), è comunque da ritenere che la nuova norma **non limiti il diritto a chiedere il rimborso** dell'ecedenza di credito Iva annuale nel caso di **cessazione della società "non operativa"**;

- utilizzato in **compensazione orizzontale** (F24); il credito Iva **può** essere utilizzato solo in compensazione verticale (Iva da Iva) nell'ambito delle liquidazioni periodiche;
- oggetto di **cessione**.

Se **per tre periodi di imposta consecutivi** la società risulta di comodo e contemporaneamente, in uno degli anni del triennio, non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva (volume di affari) di importo almeno pari ai ricavi presunti **perde il credito Iva annuale** (D.L. 223/226; C.M. 5/E/2007; R.M. 225/E/2007).

In caso di perdite sistematiche nel quinquennio 2014 - 2018 la società diviene di comodo nel 2019 e pertanto è preclusa la compensazione / il rimborso del credito Iva relativo a tale esercizio.

**Iva di gruppo** - Vedi R.M. 26/E/2008.

I crediti Iva delle società di comodo restano congelati anche se si aderisce alla **liquidazione di gruppo**. La controllante deve quindi riversare gli importi compensati in corso d'anno se la società che ha trasferito il credito è

risultata, a consuntivo, non operativa.

**INTERPELLO PROBATORIO** - Art. 11 L. 212/2000.

In mancanza di cause di esclusione o disapplicazione, è possibile evitare l'applicazione delle penalizzazioni previste per le società di comodo mediante presentazione ed accoglimento di apposita istanza di interpello. L'interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo rientra nella tipologia degli **interpelli probatori** in quanto finalizzati a chiedere all'amministrazione finanziaria un parere:

- sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso al regime ordinario di tassazione,
- sull'idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine.

**Termini di presentazione** - L'istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione.

**Presentazione dell'istanza** - Con provvedimento del 4.1.2016 e successiva Circolare n. 9/E/2016, l'agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello.

L'istanza deve essere redatta in forma libera, esente da bollo, sottoscritta e presentata dal contribuente alla Direzione Regionale competente (fanno eccezione i contribuenti di grandi dimensioni).

Quando la Direzione Regionale ritiene che il caso oggetto di interpello merita di essere pubblicato in una risoluzione oppure è particolarmente complesso o di soluzione incerta, la Direzione stessa inoltra l'istanza alla Direzione Centrale, che fornirà direttamente la risposta.

Se l'istanza d'interpello viene presentata ad un ufficio diverso da quello competente, la stessa viene trasmessa tempestivamente all'ufficio competente. In tal caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente. Della data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente è data notizia al contribuente.

**Contenuto dell'istanza** - L'istanza deve contenere:

- 1) a pena di inammissibilità i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del relativo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- 2) l'indicazione della tipologia di interpello tra quelle indicate all'art. 11, Legge n. 212/2000;

3) a pena di inammissibilità la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie ovvero l'indicazione delle oggettive situazioni che hanno impedito di superare il test di operatività o di conseguire il reddito minimo presunto;

4) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

5) l'esposizione della soluzione proposta, in modo chiaro e univoco;

6) l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'istante / domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e resa la risposta;

7) indicazione dell'anno per cui si chiede l'esclusione;

8) la sottoscrizione dell'istante/legale rappresentante/procuratore generale / speciale ex art. 63/600. In presenza di procuratore, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, la stessa va allegata a quest'ultimo.

All'istanza bisogna allegare la documentazione rilevante ai fini della risposta, inclusi eventuali pareri concernenti accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione finanziaria.

**Risposta dell'amministrazione** - L'amministrazione deve rispondere entro 120 giorni.

La risposta deve essere scritta e motivata, e vincola "ogni organo della amministrazione", con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza, e limitatamente al richiedente.

Quando l'Amministrazione non comunica una risposta al contribuente, entro il termine previsto, si applica il "silenzio-assenso".

La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile (lo è invece la risposta all'interpello disapplicativo).

In base alla Circolare n. 23/E/2012, le società potenzialmente soggette alla disciplina delle società di comodo nonché alla disciplina delle società in perdita sistematica, per ottenere la disapplicazione-sono tenute a presentare due **separate autonome istanze**.

**Interpello e società immobiliari** - L'Agenzia delle Entrate (C.M. 5/E/2007) ha esaminato alcune "situazioni oggettive" idonee a consentire la disapplicazione della normativa, previo interpello. Tra queste:

- l'impossibilità di modificare l'entità di un canone di locazione in corso di contratto (CM 44/2007). Il canone di locazione almeno pari a quello di mercato, o comunque in linea con le quotazioni OMI, è una circostanza che

consente la disapplicazione della disciplina delle società di comodo (Risposta a interpello n. 68/2019);

- la presenza di immobili in corso di costruzione, non idonei a produrre ricavi;
  - immobile che non ha ottenuto il certificato di agibilità).
  - società immobiliare si trova nella temporanea inutilizzabilità dell'immobile per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore (es. immobile che non ha ottenuto il certificato di agibilità).
- l'attesa di autorizzazioni amministrative per l'edificazione.

La CTP di Treviso (sentenza n. 50/80/10) riconosce come valida causa di disapplicazione anche la mancata locazione dell'immobile per caratteristiche costruttive e di collocazione non conformi alle esigenze del mercato immobiliare.

**Interpello ed impianti fotovoltaici** - Generalmente la vendita di energia elettrica, da parte delle società che utilizzano impianti fotovoltaici, avviene a prezzi imposti sulla base di specifici contratti stipulati con il GSE (vendita indiretta). Tale situazione costituisce una valida giustificazione ai fini della mancata applicazione delle norme sulle società di comodo (CM 36/2013). Nella vendita diretta, i produttori dovranno dimostrare le situazioni oggettive che non hanno permesso il conseguimento di ricavi almeno pari a quelli presunti dalla legge.

**Disapplicazione senza interpello** - L'art. 30. 4 quater prevede che le società per le quali sussistono oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi o che non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva, possono non presentare l'interpello e darne comunicazione nel modello redditi. A tal fine, il quadro RS prevede la possibilità di segnalare il caso di **non presentazione dell'istanza di interpello** (codice 2) che ha come effetto di considerare operativa la società. L'omessa o l'incompleta comunicazione nella dichiarazione dei redditi è soggetta ad una sanzione da 2.000 a 21.000 euro (D.lgs. 156/2015).

### **HOLDING IN PERDITA SISTEMATICA: DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA**

L'Agenzia delle Entrate ha elencato alcune situazioni nelle quali non è applicabile la disciplina sulle società di comodo (provvedimento 23681/2008, provvedimento 2015/87956 e C.M. 9/E/2008).

**L'approvazione del bilancio nei 180 giorni** - Dovrebbero rientrare, tra le fattispecie in cui è consentita la proroga a 180 giorni, le **società potenzialmente di comodo**, che hanno inoltrato alla Direzione regionale istanza di interpello e che, alla data ordinariamente prevista per la redazione del progetto di bilancio, sono ancora in attesa dell'esito dell'interpello. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione (art. 2428) o in nota integrativa se il bilancio è redatto in forma abbreviata.

**Contributi previdenziali** - Le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi e quelle diramate dall'Inps non fanno distinzione tra reddito effettivo e reddito presunto ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale; di diverso avviso la giurisprudenza (sentenza 161/2018 secondo cui non è soggetto a contribuzione previdenziale il reddito imponibile determinato applicando la disciplina delle società non operative in quanto elaborato a fini "sanzionatori" e come tale non estensibile ai fini contributivi).

### **■ SOPRAVVENIENZE ATTIVE - ART. 88**

Costituiscono sopravvenienze attive:

- i ricavi conseguiti a fronte di spese ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi (ad es. somme incassate a fronte di crediti stralciati);
  - i ricavi o altri proventi conseguiti per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito di precedenti esercizi (es. revisione prezzi);
  - la sopravvenuta insussistenza di costi dedotti o passività iscritte in bilancio, in precedenti esercizi;
  - le somme incassate a titolo di contributo e di risarcimento.
- ➔ La soppressione di una passività iscritta in bilancio in esercizi precedenti costituisce sopravvenienza attiva imponibile, quand'anche tale posta patrimoniale venga accertata come inesistente (Cass. 12436/2011).
- ➔ Qualora le sopravvenienze derivino da **risarcimenti** relativi a beni ammortizzabili *possono essere ripartite in cinque esercizi*, a condizione che il possesso fosse di almeno 3 anni.
- ➔ La **riduzione di debiti** da parte dei creditori, genera sopravvenienze tassabili salvo quanto sotto indicato.
- ➔ In bilancio, le sopravvenienze attive possono confluire nella voce A.5 **Altri ricavi** o

nella voce C 16 **Proventi finanziari**.

- La sopravvenienza attiva derivante da **cessione di contratto di leasing** si determina: valore normale del bene meno canoni residui e prezzo di riscatto attualizzati alla data di cessione (C.M. 108/E/96).
- La sopravvenienza attiva originata dal rimborso di imposte dirette non è tassabile poiché si riferisce a somme non dedotte in origine nella determinazione del reddito.

**RILEVANZA FISCALE DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (ART. 88 C. 4 BIS E 4 TER)**

- La sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia del socio non è tassata solo nel limite del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia (vedi § Finanziamenti e Versamenti soci);
- non sono soggette a tassazione le sopravvenienze attive da riduzioni dei debiti di impresa, comprese quelle nei confronti dei soci, derivanti dall'esecuzione di un concordato fallimentare o preventivo liquidatorio oppure di una procedura estera equivalente; a differenza del passato, la non imponibilità senza limiti è circoscritta ai soli concordati di tipo realizzativo;
- in caso di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione (art. 182 bis), piano attestato (art. 67), le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti non sono soggette a tassazione per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo senza considerare il limite dell'80%.

La detassazione delle sopravvenienze attive, derivanti dallo stralcio di debiti, si applica anche in caso di concordato in continuità "esterna" nel quale la continuazione dell'attività aziendale è operata da un terzo e non direttamente dal debitore (Mef 2018).

Secondo l'opinione prevalente, ai fini Irap le sopravvenienze attive, che emergono nelle procedure di risanamento, divengono irrilevanti in quanto collocate alla voce C16 d) Altri Proventi Finanziari (Oic 12).

**Competenza fiscale** - Le sopravvenienze sono tassate per competenza e quindi nell'esercizio nel corso del quale è diventata certa l'esistenza e determinabile, in modo obiettivo, l'ammontare.

Circa la tassabilità delle sopravvenienze attive rilevate in un esercizio non di competenza ci sono due tesi:

- sono tassabili, sostenuta da A.F. e parte della giurisprudenza - anche se sono decaduti i termini per l'accertamento (Cass. n. 1310/1995);

- non sono tassabili, sostenuta dalla dottrina - in quanto eventuali proventi sfuggiti a tassazione sono accertabili per il solo esercizio di competenza.

*Es.:* una società ha un debito che, nell'esercizio 2011, ha la certezza di non dover più pagare. Non rileva la sopravvenienza attiva e tiene il debito iscritto in bilancio. Nel 2017, a termini di accertamento scaduti, l'A.F. durante una verifica scopre il "debito inesistente" e lo tassa come sopravvenienza.

**Straordinarietà** - Il concetto di eccezionalità prescinde, dall'appartenenza di un fatto aziendale all'attività caratteristica piuttosto che extra-caratteristica. Se un fatto aziendale è di ammontare o incidenza eccezionale, è richiesta la sua evidenza in nota integrativa indipendentemente dall'area di conto economico cui appartiene e pertanto anche se relativo alla gestione caratteristica della società.

**Rimborso di imposte** - E' tassabile (come sopravvenienza attiva) se le imposte erano state dedotte nei precedenti esercizi (R.M. 9/813 del 28.6.79). Ai fini impositivi Irap si fa riferimento al principio di correlazione.

**Sopravvenienza attiva da stralcio di debiti** - Secondo l'Agenzia delle Entrate l'eventuale sopravvenienza attiva, emersa in sede di cancellazione dei debiti iscritti in bilancio, connessi ad accertamento fiscale, non è imponibile ai sensi dell'art. 88 Tuir. Dopo il disconoscimento dei costi ed il pagamento delle imposte, sanzioni ed interessi, la cancellazione dal bilancio del debito relativo alle fatture contestate costituisce sopravvenienza attiva non imponibile ai sensi dell'art. 88 fino a concorrenza delle spese recuperate a tassazione. Risposta n. 71/2019 (ai fini Ires).

**■ SOPRAVVENIENZE PASSIVE - ART. 101.4**

Si considerano sopravvenienze passive:

- il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (es.: il sostenimento di costi maggiori di quelli previsti in precedenza anche a seguito di revisioni contrattuali);
- la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi

(es.: la riduzione / eliminazione di crediti o cespiti iscritti in bilanci di precedenti esercizi per prescrizione, sentenze dell'Autorità Giudiziaria, ecc.).

Nel conto economico (vedi Oic 12) vanno allocate alla voce B.14 - Oneri diversi di gestione.

Per accertare la **deducibilità** delle sopravvenienze passive (vedi anche D.M. 29.12.99) verificare i punti che seguono:

1. Le sopravvenienze passive sono deducibili solo se non erano certe e oggettivamente determinabili nei precedenti esercizi (art. 109.1).
2. Se la sopravvenienza passiva si riferisce a ricavi che alla loro emersione non erano imponibili e quindi non sono stati tassati, la sopravvenienza deve essere ripresa in dichiarazione dei redditi.
3. I versamenti a fondo perduto e le rinunce a crediti eseguiti in qualità di socio non costituiscono sopravvenienze passive, ma vanno ad incrementare il costo della partecipazione. Se il nuovo costo non è compatibile con il valore della partecipazione occorre procedere ad una svalutazione.

**OIC 19 - Principio di derivazione rafforzata** - Per individuare la corretta imputazione temporale occorre individuare il momento della effettiva insorgenza del debito dal punto di vista civilistico. I debiti che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni o di servizi "sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali".

Vedi § Crisi di impresa.

### ■ SPESE GENERALI - ART. 109.5

Le spese generali (cioè costi non direttamente imputabili ad un prodotto o processo produttivo) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano redditi tassabili.

I costi o spese generali che si riferiscono indistintamente a proventi tassabili ed esenti, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

### ■ SPESE DI RAPPRESENTANZA - ART. 108.2

L'art. 108.2 stabilisce che le spese di rap-

presentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di **inerenza** (Cass. n. 2912/2019) e **congruità** stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il DM 19.11.08 specifica che i requisiti distintivi per qualificare un costo come spesa di rappresentanza sono: la **gratuità** in capo al percettore dei beni e dei servizi erogati dall'impresa; le **finalità promozionali** o di pubbliche relazioni; la **ragionevolezza**, intesa come idoneità, anche solo potenziale, a generare benefici economici per l'impresa o la **coerenza** con le pratiche commerciali del settore. Gli ultimi due requisiti richiesti (ragionevolezza e coerenza) sono alternativi.

In merito al requisito dell'inerenza, il DM 19.11.08 riconosce come spese di rappresentanza:

- le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali di beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
- le spese per feste, ricevimenti e altre forme di intrattenimento organizzate in occasione di particolari eventi quali: ricorrenze aziendali o festività nazionali e religiose; inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa; mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi oggetto dell'attività dell'impresa. Nel caso siano presenti a tali eventi esclusivamente dipendenti dell'impresa, non possono qualificarsi come spese di rappresentanza, mancando il soddisfacimento della finalità promozionale della spesa e il criterio della ragionevolezza (collegamento ai ricavi);
- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, inclusi i contributi per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponde a criteri di inerenza.

Sono comunque deducibili le spese di rappresentanza relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50.

Qualora le spese sopra elencate fossero sostenute a beneficio di dipendenti o collaboratori, tali costi, rispondendo al principio di inerenza, sarebbero integralmente deducibili, ovvero, se riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 100 del Tuir (finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto), deducibili per un ammontare complessivo del 5% dell'ammontare delle spese per lavoro

dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

La congruità delle spese di rappresentanza trova specifici **limiti percentuali** stabiliti dal DM 19.11.2008. In particolare i costi qualificati come spese di rappresentanza sono deducibili in ciascun esercizio:

- nel limite dell'1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;
- nel limite dello 0,6% dei ricavi e degli altri proventi dai 10 ai 50 milioni di euro;
- nel limite dello 0,4% dei ricavi e degli altri proventi che eccedono i 50 milioni di euro.

Nel computo del limite di congruità delle spese di rappresentanza deve essere compreso anche il 75% dei costi relativi a vitto, alloggio e somministrazione di alimenti e bevande a favore di clienti (al di fuori di manifestazioni di promozione dei prodotti/servizi dell'azienda), fornitori, agenti, autorità ecc. (sono escluse dal computo le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande verso dipendenti e collaboratori, oltre a quelle verso clienti in occasione di particolari eventi specificamente previsti dal DM 19.11.08).

Il doppio regime (fasce di fatturato e limite del 75%) si applica riducendo preventivamente al 75% le spese di ospitalità e cumulando l'importo così ragguagliato con le altre spese di rappresentanza, per poi effettuare il confronto con il tetto di deducibilità complessivo. Es: se la soglia per le spese di rappresentanza è di € 100, a fronte di spese pari ad € 120, di cui € 90 per alberghi e ristoranti e € 30 per diverse tipologie. Si calcola l'ospitalità al 75% (67,5) si somma alle altre spese (totale 97,5 contenuto entro la soglia di 100). Si rende indeducibile l'importo di  $(120-97,5) = 22,5$ .

Le imprese di nuova costituzione possono riportare le spese di rappresentanza non dedotte nel primo esercizio (per insufficienza di ricavi) nel secondo e terzo esercizio, fermo restando, per ciascuno dei due periodi, il rispetto del limite massimo di deducibilità.

Sono integralmente deducibili le spese di rappresentanza (compresi gli omaggi) costituite da beni di valore unitario non superiore ad € 50,00; il limite vale per i beni ma non per i servizi.

**Iva** - È interamente detraibile l'iva sulle spese di rappresentanza (compresi gli omaggi) di costo unitario non superiore ad € 50,00 (imponibile).

**Pranzi e cene di auguri** - Le cene organizzate dall'imprenditore con clienti e fornitori, sono considerate spese di rappresentanza e sono deducibili nel limite del 75% della spesa sostenuta, entro il limite massimo percentuale a scaglioni sopra indicato. L'Iva è indetraibile. Per le cene a cui partecipano esclusivamente i dipendenti, la circolare n. 34/E/2009 chiarisce che non avendo carattere promozionale, sono deducibili per il 75% della spesa sostenuta (art. 109 Tuir) nel limite dello 0,5% delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100.1 Tuir). L'Iva è indetraibile.

È quindi opportuno identificare nei documenti fiscali i soggetti che hanno partecipato agli eventi aziendali. In caso di verifica, infatti, vengono esaminate le categorie di beneficiari, poiché tali costi potrebbero mascherare elargizioni, mere liberalità, assegnazione dei beni ai soci o forme autonome di autoconsumo (circolare 1/2018 Guardia di Finanza).

**Non costituiscono spese di rappresentanza** e sono quindi deducibili secondo le regole ordinarie:

- le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi dell'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;
  - le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili, da parte delle imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;
  - le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.
- Trattandosi di spese alberghiere e di somministrazione di cibi e bevande, la deducibilità è limitata al 75%.

La deducibilità è subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

## BILANCI 2020

### Deducibili indipendentemente dai limiti del DM 19/11/2008

TIPOLOGIA DI SPESA	DEDUCIBILITA' IRES	DETRAIBILITA' IVA
Trasferta aziendale amministratori, dipendenti e collaboratori	Costo massimo giornaliero Fuori dal comune: Italia 180,76 / Estero 258,23. Nel territorio comunale: deducibile per il 75%	Detraibilità al 100%, fattura cointestata a società ed amministratore/dipendente/collaboratore
Partecipazione a convegni amministratori, dipendenti e collaboratori	Deducibili al 100%	Detraibilità al 100%, fattura cointestata a società ed amministratore/dipendente/collaboratore
Mensa aziendale (interna, esterna, convenzionata ecc...) e Buoni pasto, amministratori, dipendenti e collaboratori	Deducibili al 100%	Detraibilità al 100%
Cena aziendale (generalità dei dipendenti/per categoria)	Deducibilità al 75% (art. 109.5 Tuir) nel limite del 5% del costo del personale (art. 100.1 Tuir)	Indetraibilità per costo non inerente (art. 19.1 DPR 633/72)
TIPOLOGIA DI SPESA	DEDUCIBILITA' IRES	DETRAIBILITA' IVA
Omaggi di modico valore	Deducibili al 100% se beni (no servizi) con valore unitario < € 50	Detraibilità al 100% se beni (no servizi) con imponibile unitario < 25,82
Spese di viaggio vitto e alloggio (clienti, anche potenziali)	Deducibili al 100% (Circ. Ord. Naz. Dott. Com 9/IR/2009)	Detraibilità al 100%
Deducibili nel rispetto dei limiti del DM 19/11/2008		
Omaggi di valore unitario non < a € 50	Deducibili al 100% nel rispetto dei limiti	Indetraibilità
Spese di rappresentanza	Deducibili al 100% per spese congrue ed inerenti	Indetraibilità
Spese inerenti sostenute per soggetti terzi all'attività	Deducibili al 75% art.109.5 Tuir (se riconducibili a spese di rappresentanza sono soggette a tali limiti)	Indetraibilità tranne per beni con imponibile < € 25,82 (fino al 12/12/14) < € 50,00 (dal 13/12/14)
Sempre indeducibili		
Spese non inerenti sostenute per soggetti terzi all'attività (fornitori di beni e servizi ecc...)	Indeducibilità	Indetraibilità

**Spese documentate da scontrino o ricevuta** - la detrazione dell'iva non è possibile se le spese, pur inerenti, sono documentate da scontrino o ricevuta fiscale. E' però ammesso dedurre dal reddito il costo e l'iva non detratta, sempreché sia qualificabile come "costo inerente" (Circ. 23/E/2010); in particolare l'Agenzia, in riferimento a spese di modesto importo, ha riconosciuto che la mancata richiesta della fattura per prestazioni alberghiere e di ristorazione può dipendere da valutazioni di convenienza economico gestionale e ciò non pregiudica la deduzione del costo comprensivo dell'iva. Il CNDCEC individua nell'importo di 33 euro (iva inclusa) il punto soglia di convenienza per richiedere o meno la fattura.

### ■ SPESE PROCESSUALI

Nei processi, la parte soccombente in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese processuali della controparte (art. 93 c.p.c.).

**Ritenute di acconto** - Ai sensi dell'art. 25/600 (C.M. 15.12.73 n. 1/RT/50550; C.M. 6.12.94 n. 203/E) devono essere versate dalla parte che effettua il pagamento. Si possono verificare i seguenti casi:

- condanna al rimborso delle spese senza detrazione a favore del legale: il pagamento delle spese legali viene effettuato direttamente dal cliente vittorioso, il quale (se è sostituto di imposta) dovrà operare e versare la ritenuta di acconto;

- condanna al rimborso delle spese con distrazione a favore del legale: il pagamento delle spese legali viene effettuato dal soccombente direttamente al legale della parte vittoriosa; il soccombente (se sostituto di imposta) dovrà operare la ritenuta di acconto sull'onorario pagato al legale distrattario.

L'avvocato emetterà fattura sempre nei confronti del proprio cliente, evidenziando tuttavia in fattura che il pagamento è stato effettuato dal soccombente.

Il soccombente, anche se non potrà registrare nessuna fattura in quanto intestata al cliente vittorioso, dovrà ottenerne comunque una copia, in modo da procedere ad effettuare gli adempimenti previsti per i sostituti di imposta (certificazioni, mod. 770 ecc.).

**Iva** - Il legale deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente (R.M. 24.7.98 n. 91):

- se trattasi di privato - l'Iva rappresenta per lo stesso un costo per cui il soccombente dovrà pagare al legale l'intero importo della fattura;
- se trattasi di soggetto Iva - l'Iva non rappresenta un costo e quindi sarà lo stesso cliente vittorioso a pagarla e detrarsela. La parte soccombente pagherà al legale il totale fattura meno l'Iva.

In ogni caso il soccombente riceverà una ricevuta di quietanza (la fattura va intestata al cliente).

**Imposte dirette** - Non vi è dubbio che le somme pagate rappresentano un costo deducibile per la parte soccombente.

**PARTE VINCENTE (soggetto Iva)**

Al ricevimento della parcella del proprio legale:

==/==	a	Debiti v/ professionisti		122,00
Spese Legali			100,00	
Erario c/ Iva			22,00	

Al pagamento del debito da parte del soccombente (con versamento della ritenuta):

Debiti v/ professionisti	a	Spese legali		100,00
--------------------------	---	--------------	--	--------

Al pagamento dell'Iva al legale:

Debiti v/ professionisti	a	Banca c/c		22,00
--------------------------	---	-----------	--	-------

**PARTE SOCCOMBENTE (soggetto Iva)**

Al sorgere del debito per effetto della sentenza sfavorevole:

Spese legali	a	Debiti v/ professionisti		100,00
--------------	---	--------------------------	--	--------

Al pagamento (con rilascio ricevuta da parte del legale della parte vincente):

Debiti v/ professionisti	a	==/==		100,00
		Banca c/c	80,00	
		Erario c/ ritenute	20,00	
Erario c/ritenute	a	Banca c/c		20,00

Più semplicemente, qualora le spese processuali dovute dalla parte soccombente non siano comprese nell'ambito di quanto dovuto per il contenzioso perso, la parte vincente può semplicemente pagare il proprio legale ed esercitare poi, per queste spese, una rivalsa nei confronti della parte soccombente.

**Spese di giustizia rimborsate agli amministratori.** Le spese di difesa tecnica e legale sostenute dagli amministratori (e dai sindaci) denunciati nel procedimento ai sensi dell'art. 2409 (denuncia al Tribunale per gravi irregolarità) promosso dal socio di minoranza, nell'ipotesi di rigetto della denuncia vanno ricondotte entro i limiti del mandato ad amministrare nell'ambito dell'art. 1720.2, per cui debbono essere rimborsate dalla società (Corte di Appello di Milano, 13.3.01). Per parte della dottrina non sono rimborsabili. Il costo per la difesa penale degli amministratori difetta del requisito dell'inerenza qualora sostenute per tutelare gli interessi dell'imputato, accusato di un illecito riconducibile al suo comportamento personale (vedi causa C-104/12 del 2013, Cassazione n. 20945/2019).

**■ SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA**

Le spese di pubblicità e di propaganda sono sostenute con il fine di incrementare direttamente le vendite di beni e servizi di un'azienda. La pubblicità può riguardare singoli beni, un marchio o una gamma di prodotti. L'obiettivo della spesa è di invogliare il pubblico ad acquistare quei determinati prodotti, o ad acquistare i prodotti dell'azienda pubblicizzata.

Rientrano tra le spese di pubblicità i costi sostenuti per annunci pubblicitari, spazi internet, spot pubblicitari, i costi sostenuti per sponsorizzazioni di eventi organizzati da ter-



zi come manifestazioni sportive, convegni, seminari, ecc....

**Bilancio** - Le spese di pubblicità e propaganda sono costi di esercizio da iscriverne a conto economico per competenza. L'OIC 24 esclude la possibilità di una loro generica capitalizzazione, ma ne consente l'iscrizione alla voce B11) dello stato patrimoniale quando sono rispettati i requisiti richiesti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento. E' il caso delle spese di pubblicità sostenute nell'ambito della fase pre operativa o di accrescimento della capacità produttiva di un'azienda, per le quali sia dimostrata l'utilità futura, esista una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società e sia stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità (Vedi § Immobilizzazioni immateriali).

**Fisco** - I costi di pubblicità sono integralmente deducibili, sempre qualora sia rispettato il requisito di inerenza all'attività svolta dall'impresa.

**Spese di pubblicità e di rappresentanza** - Le spese di pubblicità si differenziano dalle spese di rappresentanza; queste ultime, infatti, hanno come obiettivo il miglioramento dell'immagine dell'azienda o della percezione che il pubblico ha verso un'azienda o un marchio e, come tali, non sono costi sostenuti per aumentare direttamente le vendite. La Cassazione n. 7803/2000 ha dettato i criteri per determinare la differenza tra le due voci:

- a) "rientrano tra le spese di rappresentanza quei costi sostenuti al fine di creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e di migliorarne l'immagine ..., ma non danno luogo ad aspettative di incremento del processo di vendita";
- b) "non rientrano tra le spese di rappresentanza tutti quei costi che pur non essendo imputabili in modo diretto ai ricavi ..., vengono comunque sostenuti allo scopo di incrementare le vendite, perché si spera che consentano, ad esempio, di acquisire nuova clientela o permettano di ampliare il fatturato nei confronti della clientela già esistente".

### ■ SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO

Vedi: § Costi nelle operazioni con l'estero.

### ■ SPONSORIZZAZIONI

Si tratta di **contratti a prestazioni corri-**

**spettive** con i quali una parte (il soggetto sponsorizzato) si impegna, dietro pagamento di corrispettivo, ad **associare (mostrare) per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni** sportive, artistiche, culturali o scientifiche, il **nome dello sponsor al proprio**, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato all'evento è conseguente all'onere sostenuto dallo sponsor.

Tali spese sono state ricondotte secondo consolidato orientamento dell'A.F. nell'ambito delle spese di pubblicità (anche circolare AdE 34/E/2009). Considerata la particolare attenzione riservata negli accertamenti, è opportuno conservare documentazione fotografica e rassegne stampa (vedi Cassazione 21131/2018).

**OIC** - Da imputare per competenza.

**Tuir** - Deducibili, ricorrendone i requisiti.

### SPONSORIZZAZIONI

#### A ASSOCIAZIONI SPORTIVE

**OIC** - Da imputare per competenza. Non sono previsti limiti.

**Tuir** - **Spese pubblicitarie sostenute nei confronti di associazioni e società sportive.**

La deducibilità del costo è riconosciuta nel rispetto di tutti i seguenti vincoli (art. 90.8 L. 289/2002):

- il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
- la spesa annua deve essere di importo inferiore al limite di € 200.000;
- la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato deve effettivamente porre in essere una specifica attività promozionale (ad esempio, l'apposizione del marchio sulle divise, l'esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).

Per le spese di sponsorizzazione opera una presunzione assoluta secondo cui, qualora siano erogate a favore di **società sportive dilettantistiche** riconosciute dalle federazioni sportive nazionali, sono qualificate spese di pubblicità ed interamente **deducibili** sino alla concorrenza di € 200.000 (Cass. n. 26590/2018, n. 16113/2018, n. 14235/2017). La Cassazione n. 1326/2019 rimette tutto in discussione richiamando il principio di inerenza (uno dei presupposti della deducibilità).

### ■ START UP INNOVATIVE

La definizione di "start-up innovativa" è riferita alle imprese di nuova costituzione che operano nel campo dell'innovazione tecnologica.

ca, a favore delle quali sono previste misure agevolative. Sono previsti specifici requisiti tra cui la costituzione sotto forma di società di capitali, attività inferiore ai 5 anni, sede principale o produttiva in Italia, fatturato inferiore ai 5 mln di euro, assenza di distribuzione di utili per tutto il periodo di agevolazione, oltre ad una serie di elementi volti a definire il contenuto innovativo dell'impresa.

A favore delle "start-up innovative" sono previste alcune agevolazioni tra cui:

- costituzione e successive modificazioni mediante modello standard tipizzato con firma digitale;
- esonero da diritti camerali ed imposte di bollo;
- deroghe alla disciplina societaria ordinaria (es.: facilitazioni al ripianamento delle perdite);
- inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo;
- agevolazioni nella disciplina del lavoro;
- esonero dal visto di conformità per compen-

sazione dei crediti iva.

Per le società di capitali l'agevolazione fiscale consiste in una riduzione del reddito imponibile ai fini Ires, del 30% dell'investimento effettuato, fino a un importo massimo di 1,8 milioni di euro.

Requisito indispensabile è il mantenimento della quota di partecipazione al capitale sociale della start-up innovativa, per almeno 3 anni. Con la legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), le agevolazioni fiscali, solo per il 2019, sono passate al 40%.

### ■ SVALUTAZIONE CREDITI E PERDITE SU CREDITI


---

Vedi: Perdite su crediti e Svalutazione crediti.

### ■ SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

---

Vedi: Immobilizzazioni materiali.



■ TELEFONIA

Tipologia			IIDD	Iva
Telefoni fissi, telefonia mobile	Uso esclusivo	Acquisto/ gestione	80% <sup>(1)</sup>	100%
Telefoni fissi, telefonia mobile	Uso promiscuo <sup>(3)</sup>	Acquisto/ gestione	80%	50% <sup>(2)</sup>
Impianti telefonici dei veicoli per il trasporto merci (un solo impianto per veicolo)	Autotrasportatori	Acquisto/gestione	100%	100%

<sup>(1)</sup> sono deducibili all'80% anche le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria o di noleggio, i costi riferiti a modem, router, adsl o software indispensabili per il collegamento alle linee telefoniche (R.M. 104/E/2007). Sono, invece, integralmente deducibili i personale computer, sia pure utilizzati per la connessione ad internet, e le apparecchiature terminali, che per proprie specificità tecniche, non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente imprenditoriali (R.M. 320/E/2008). La norma di comportamento CNDCEC n. 175/2009 riconosce l'integrale deducibilità ad esempio per reti di trasmissione dati tra filiali, uffici, stabilimenti, circuiti interni di sicurezza.... La Cassazione n. 24291/2018 ha stabilito che non sono deducibili i costi di acquisto dei cellulari con-cessi in uso gratuito per la reperibilità, qualora non associati ad alcun numero aziendale.

<sup>(2)</sup> è possibile esercitare una detrazione maggiore, dimostrando un utilizzo aziendale superiore alla metà; attenzione all'esposizione ad una più attenta attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

<sup>(3)</sup> l'utilizzo promiscuo sussiste quando i beni e/o servizi di telefonia possono essere utilizzati anche per finalità diverse da quelle aziendali, indipendentemente dalla loro reale destinazione a finalità aziendali.

**Tablet** - i costi di acquisto sono assimilati al computer portatile (deducibilità ordinaria), mentre i costi di impiego (connessione internet ed eventuali costi di traffico telefonico), si ritengono essere assimilati alle spese telefoniche. Deve, in ogni caso, essere rispettato il principio di inerenza.

**Telelavoro:** (R.M. 357 del 07.12.2007) non sono da assoggettare a tassazione le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici sostenuti dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro per espletare l'attività lavorativa. Il rimborso può essere di tipo analitico, a piè di lista, o forfettario (Circ. 326/E/1997).

**Schede prepagate e ricariche** - Le ricariche telefoniche e le schede prepagate possono essere dedotte all'80% se la spesa è in-

rente e tracciabile (Circ. 47/E/2008). Quale documentazione della spesa si può utilizzare la ricevuta dello sportello bancomat o internet home banking con addebito sul c/c bancario intestato al contribuente, ed evidenziazione del numero di cellulare per il quale viene effettuata la ricarica.

**Iva** - è prevista l'applicazione del regime monofase che non consente la detrazione dell'iva anche se esposta in fattura dall'operatore telefonico.

**Cessione** - Il Ministero ha chiarito che, nel caso di successiva rivendita di un cellulare, si assoggetta ad Iva la percentuale in base alla quale era stata detratta l'Iva all'acquisto, mentre la parte residua è fuori campo Iva ai sensi dell'art. 13.3 DPR 633/72. E' applicabile il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori

(art.17 c. 6 lett.b) e c) D.P.R. 633/72) se il cessionario è soggetto residente in Italia (circolare n. 59/E 23.12.2010).

Plusvalenze e minusvalenze che emergono alla cessione dovrebbero essere imponibili o deducibili nella proporzione tra ammortamento fiscalmente dedotto e quello effettivamente effettuato. Tuttavia poiché nulla è previsto dalla legge e l'art. 121-bis si riferisce solo ai mezzi di trasporto, parte della dottrina ritiene che siano tassabili o deducibili per intero.

### **Telefono cellulare aziendale in uso al dipendente:**

1. Utilizzo per motivi esclusivamente aziendali. Non si configura alcun fringe benefit per il dipendente. L'azienda deve escludere la possibilità di utilizzo del telefono per motivi privati e, pertanto, si potranno effettuare chiamate esclusivamente verso numeri lavorativi.

2. Utilizzo promiscuo. L'azienda può prevedere:

- a) l'addebito al dipendente delle telefonate private in forma analitica; l'azienda è in grado di quantificare il costo delle telefonate private e non si configura alcun fringe benefit, in capo al lavoratore;
- b) l'addebito al dipendente delle telefonate private con sistema forfetario; se il rimborso è inferiore al "valore normale" delle telefonate private, l'eccedenza costituisce fringe benefit se, unitamente ad eventuali altri compensi in natura, è superato il limite di € 258,23 annui;
- c) nessun addebito al dipendente delle telefonate private; il costo delle telefonate private costituisce fringe benefit in capo al dipendente se, unitamente ad eventuali altri compensi in natura, è superato il limite di € 258,23 annui.

In mancanza di certezza in merito alla quantificazione delle telefonate aziendali rispetto a quelle per uso privato, il Fisco potrebbe presumere che l'intero traffico telefonico sia pertinente alla sfera privata. È opportuno pertanto conservare i tabulati del traffico telefonico.

**Telefono cellulare personale del dipendente utilizzato anche per finalità aziendali:** l'eventuale rimborso forfetario da parte dell'azienda per l'uso aziendale è tassato in "busta paga" in quanto concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (R.M. 74/E/2017).

### **Trasporto di merci in c/ proprio o di**

**terzi** - Relativamente a ciascun veicolo adibito a trasporto merci, effettuato per conto proprio o di terzi, è possibile dedurre il 100% delle spese e dell'Iva, relativamente ad un solo telefono, fisso o mobile.

### ■ **TESORERIA** - **GESTIONE ACCENTRATA**

Vedi: Gestione accentrata della tesoreria - Cash pooling.

### ■ **TITOLI DI DEBITO**

L'emissione di titoli di debito è disciplinata dall'art. 2483 c.c. ed è rivolta alle S.r.l., che possono così accedere a fonti di finanziamento alternative rispetto al capitale di rischio e al credito bancario.

I titoli di debito sono titoli emessi in serie da una società in relazione ad una operazione di finanziamento; il finanziatore, a fronte dell'apporto, diviene titolare di un diritto di credito nei confronti della società emittente.

A tutela dei risparmiatori, i titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da **investitori professionali** soggetti a vigilanza in forza delle leggi speciali (banche, assicurazioni, s.i.m.). L'intermediario finanziario rimane solidalmente responsabile della solvibilità della società emittente anche nelle fasi di successiva circolazione dei titoli, salvo che l'acquisto avvenga da parte di un altro investitore professionale.

È possibile emettere titoli di debito solo se previsto nello statuto. La delibera di emissione dei titoli deve essere verbalizzata da un notaio ed iscritta nel registro delle imprese. L'effettiva emissione dei titoli è possibile solo successivamente all'iscrizione nel registro delle imprese.

### ■ **TRASPARENZA PER SOCIETA' DI CAPITALI** - **ART. 115 / CM 49/E/2004**

**Partecipata** - Società di capitali residente.

**Partecipanti** - Società di capitali residenti o non residenti, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e alla distribuzione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%. I requisiti devono sussistere dal 1° giorno del 1° periodo di imposta dell'opzione, fino al termine del triennio.

Gli effetti dell'opzione permangono nel caso di ingresso di nuovi soci aventi i requisiti richiesti e anche nel caso di cessioni di partecipazioni all'interno della compagine sociale.

**Opzione** - Deve essere effettuata dalla società trasparente con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Occorre raccogliere il consenso di tutti i soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; la mancata comunicazione anche da parte di un unico socio rende l'opzione inefficace, salvo il caso di Srl unipersonale (Ris. 361/E/007).

L'opzione ha una durata minima di tre esercizi ed è irrevocabile; al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo revoca espressa in dichiarazione dei redditi negli stessi termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

### **Opzione vietata:**

- se vi sono società non residenti soggette a ritenuta senza diritto di integrale rimborso;
- se la partecipata ha optato per il consolidato nazionale (art. 117);
- se la partecipata ha optato per il consolidato mondiale (art. 130);
- se la partecipata ha emesso strumenti finanziari di cui all'art. 2346.6;
- se la partecipata è assoggettata a procedure concorsuali (fallimento, concordato, ecc.).

**Mutamento delle quote di partecipazione** - In caso di cessione di quote a nuovi soci gli effetti dell'opzione si riversano sui nuovi soci, purché questi abbiano i requisiti di legge.

Il socio cedente deve comunicare all'acquirente l'eventuale avvenuto esercizio dell'opzione. Nel caso di ingresso di nuovi soci mediante aumento di capitale, l'obbligo di comunicazione compete alla società partecipata.

### **Effetti dell'opzione per la trasparenza**

1. Il reddito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della partecipata, i relativi crediti di imposta e gli acconti versati, si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno (RM 99/E/2011).
3. Le perdite fiscali della partecipata relative ai periodi di trasparenza sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata.
4. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l'impo-

sta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'imputazione del reddito.

5. Il costo fiscale riconosciuto della partecipazione si determina in modo analogo alle società di persone, aumentandolo o diminuendolo dei redditi e delle perdite imputati ai soci e scomputando gli utili distribuiti.

**Distribuzione di utili e riserve** - qualora l'assemblea non preveda diversamente, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili realizzati durante il periodo di trasparenza. Tale presunzione si applica anche alle distribuzioni effettuate fuori dei periodi di trasparenza.

L'incasso di utili o di riserve di utili formati durante la trasparenza non è soggetto ad imposte, indipendentemente dal periodo di incasso.

L'incasso di utili o di riserve di utili formati fuori del periodo di trasparenza è soggetto ad imposte, indipendentemente dal periodo di incasso.

In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di capitale di cui all'art. 47.5, la presunzione di distribuzione prioritaria di riserve di utili (art. 47.1) si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili fuori trasparenza. In caso di distribuzione di riserve di società trasparente, ove siano presenti riserve di utili generate in trasparenza e riserve di utili imponibili, se la delibera di distribuzione riguarda le riserve di capitale, si presumono distribuite le riserve di utili tassabili. Viceversa in caso di distribuzione di riserve di capitale e riserve di utili trasparenti l'assemblea ha libertà di scelta (Circolare 10/E/2005).

**Imputazione del reddito** - Il reddito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, nell'esercizio in corso alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata.

**Perdite** - *Le perdite fiscali della partecipata maturate nel periodo di opzione* sono attribuite ai soci:

- in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite;
- entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata; detto patrimonio è determinato senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio; le perdite eccedenti tale limite restano in cari-

co alla società partecipata, che le potrà utilizzare secondo le previsioni ordinarie.

*Le perdite fiscali della partecipata antecedenti al periodo di opzione* non possono essere attribuite ai soci, restano in carica alla società partecipata che le può utilizzare, con i consueti limiti, per ridurre il proprio reddito imponibile prima della imputazione ai soci.

*Le perdite dei soci generate durante il periodo di opzione* possono essere compensate con il reddito della partecipata trasparente.

*Le perdite pregresse dei soci*, realizzate in periodi di imposta antecedenti l'inizio della tassazione per trasparenza, non possono essere utilizzati per compensare i redditi imputati dalla società partecipata; possono essere portate in diminuzione soltanto di altri redditi prodotti dallo stesso socio.

**Acconti** - Nel 1° periodo di trasparenza permane in capo alla partecipata l'obbligo di versamento degli acconti calcolati come se non esistesse la trasparenza (anche se si sceglie il metodo previsionale); l'acconto così versato sarà scomputabile dall'imposta dovuta a saldo dai singoli soci, in base alla rispettiva percentuale di partecipazione agli utili. La partecipante, nel calcolo dei propri acconti, può adottare il metodo storico o il previsionale considerando gli effetti della trasparenza.

Nel 2° periodo la società partecipata non versa acconti, l'obbligo ricade sui singoli soci che determinano l'importo da versare considerando anche l'imposta corrispondente al reddito imputato per trasparenza.

In caso di scadenza naturale del regime di trasparenza l'acconto (sia per la partecipata che per i soci) si determina senza considerare gli effetti dell'opzione; nell'ipotesi di sopravvenuta inefficacia dell'opzione si applica quanto previsto nella scadenza naturale, se l'evento è successivo al versamento dell'acconto occorre procedere ad una rideterminazione degli acconti versando la differenza entro trenta giorni dalla data in cui l'opzione diventa inefficace.

**Perdita della trasparenza** - La trasparenza diviene inefficace dal 1° giorno del periodo di imposta:

1. in cui i soci **perdono i requisiti richiesti**, anche se gli stessi vengono ripristinati entro la fine del periodo (es.: socio al 45% acquista il 15% superando il limite; vende prima di fine esercizio il 20% rientrando nei limiti).
2. la partecipata emette strumenti finanziari;
3. della data di dichiarazione delle **procedu-**

**re concorsuali**: fallimento, provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, decreto di ammissione al concordato preventivo o decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese;

4. della data in cui ha effetto la **trasformazione** in altra società non soggetta all'Ires;
5. nel corso del quale è stata **trasferita la sede** all'estero;
6. che comprende la data da cui la  **fusione** esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro lo stesso periodo di imposta;
7. che comprende la data da cui la **scissione** esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro lo stesso periodo di imposta.

Con la **liquidazione** la trasparenza **non** perde efficacia, ma il reddito di ciascun esercizio della liquidazione si considera definitivo, indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa.

#### RETTIFICA DELLE SVALUTAZIONI

L'art. 115.11 ha previsto un meccanismo di rideterminazione del reddito attribuito per trasparenza, qualora il socio abbia in passato fiscalmente svalutato la partecipazione.

#### ■ TRASPARENZA PER SOCIETÀ A RISTRETTA BASE - ART. 116 / CM 49/E/2004

**Partecipata** - Deve essere una **s.r.l.** residente:

- con **volume di ricavi** non superiore alle soglie previste per gli studi di settore nell'esercizio precedente quello di esercizio dell'opzione (anche per le imprese escluse dagli studi). La CM 49/E/2004 precisa che concorrono anche i ricavi aggiunti per l'adeguamento a parametri, studi di settore o concordato preventivo mentre, per le società neocostituite, è necessario effettuare una proiezione su base annua dei ricavi.
- con **soci persone fisiche** (anche esercenti attività di impresa) in numero non superiore a 10, (20 nelle cooperative), indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta dai singoli soci. Sono ammesse quindi le unipersonali (CM 49/E/2004 § 3.4).

**Opzione** - Deve essere esercitata dalla partecipata e da tutti i soci entro il 1° dei 3 esercizi. Irrevocabile per 3 esercizi della partecipata, con tacito rinnovo per il successivo triennio.

Deve essere effettuata dalla società trasparente con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Occorre raccogliere il consenso di tutti i soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; la mancata comunicazione anche da parte di un unico socio rende l'opzione inefficace (Ris. 361/E/007).

L'opzione ha una durata minima di tre esercizi ed è irrevocabile; al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo revoca espressa in dichiarazione dei redditi negli stessi termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

### **Opzione vietata:**

- se la partecipata ha optato per il consolidato nazionale (art. 117);
- se la partecipata ha optato per il consolidato mondiale (art. 130);
- se la partecipata è assoggettata a procedure concorsuali (fallimento, concordato, ecc.);

**Mutamento delle quote di partecipazione** - In caso di cessione di quote a nuovi soci gli effetti della trasparenza si riversano sui nuovi soci. Se a seguito della cessione il numero dei soci risulta superiore a 10 o entra un socio che non ha i requisiti richiesti, si ha l'immediata decadenza dell'opzione e deve esserne data comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.

In caso di mere variazioni delle quote di partecipazione agli utili, gli effetti decorrono dal periodo successivo.

### **EFFETTI DELL'OPZIONE PER LA TRASPARENZA**

Il reddito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della partecipata, i relativi crediti di imposta e gli acconti versati, si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno (RM 99/E/2011).

Le perdite fiscali della partecipata relative ai periodi di trasparenza sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata.

La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'imputazione del reddito.

Il costo fiscale riconosciuto della partici-

zione si determina in modo analogo alle società di persone, aumentandolo o diminuendolo dei redditi e delle perdite imputati ai soci e scomputando gli utili distribuiti.

**Distribuzione di utili e riserve** - qualora l'assemblea non preveda diversamente, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili realizzati durante il periodo di trasparenza. Tale presunzione si applica anche alle distribuzioni effettuate fuori dei periodi di trasparenza.

L'incasso di utili o di riserve di utili formati durante la trasparenza non è soggetto ad imposte, indipendentemente dai periodi di incasso.

L'incasso di utili o di riserve di utili formati fuori dal periodo di trasparenza è soggetto ad imposte, indipendentemente dal periodo di incasso.

In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di capitale di cui all'art. 47.5, la presunzione di distribuzione prioritaria di riserve di utili (art. 47.1) si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili fuori trasparenza. In caso di distribuzione di riserve di società trasparente, ove siano presenti riserve di utili generate in trasparenza e riserve di utili imponibili, se la delibera di distribuzione riguarda le riserve di capitale, si presumono distribuite le riserve di utili tassabili. Viceversa in caso presenza di riserve di capitale e riserve di utili trasparenti l'assemblea ha libertà di scelta (Circolare 10/E/2005).

**Imputazione del reddito** - Il reddito è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, nell'esercizio in corso alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata.

**Perdite** - *Le perdite fiscali della partecipata maturate nel periodo di opzione* sono attribuite ai soci:

- in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite;
- entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata; detto patrimonio è determinato senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio; le perdite eccedenti tale limite restano in carico alla società partecipata, che le potrà utilizzare secondo le previsioni ordinarie.

*Le perdite fiscali della partecipata antecedenti al periodo di opzione* non possono essere

attribuite ai soci, restano in carica alla società partecipata che le può utilizzare, con i consueti limiti, per ridurre il proprio reddito imponibile prima della imputazione ai soci.

Le perdite dei soci generate durante il periodo di opzione possono essere compensate con il reddito della partecipata trasparente.

Le perdite pregresse dei soci, realizzate in periodi di imposta antecedenti l'inizio della tassazione per trasparenza, non possono essere utilizzati per compensare i redditi imputati dalla società partecipata; possono essere portate in diminuzione soltanto di altri redditi prodotti dallo stesso socio.

**Acconti** - Nel 1° periodo di trasparenza, partecipata e soci pagano gli acconti in base al proprio utile, come se non esistesse la trasparenza, anche se si sceglie il metodo previsionale; ma gli acconti versati dalla società sono goduti dai soci. Nel 2° periodo la società partecipata non versa acconti, l'obbligo ricade sui singoli soci che determinano l'importo da versare considerando anche l'imposta corrispondente al reddito imputato per trasparenza. In caso di scadenza naturale del regime di trasparenza l'acconto (sia per la partecipata che per i soci) si determina senza considerare gli effetti dell'opzione; nell'ipotesi di sopravvenuta inefficacia dell'opzione si applica quanto previsto nella scadenza naturale, se l'evento è successivo al versamento dell'acconto occorre procedere ad una rideterminazione degli acconti versando la differenza entro trenta giorni dalla data in cui l'opzione diventa inefficace.

**Perdita della trasparenza** - La trasparenza diviene inefficace dal 1° giorno del periodo di imposta:

- in cui vengono meno le **condizioni per l'esercizio dell'opzione**;
- della data di dichiarazione delle **procedure concorsuali**: fallimento, provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, decreto di ammissione al concordato preventivo o decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese;
- della data in cui ha effetto la **trasformazione** in altra società non soggetta all'Ires;
- nel corso del quale è stata **trasferita la sede** all'estero;
- che comprende la data da cui la **fusione** esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro lo stesso periodo di imposta;
- che comprende la data da cui la **scissione**

esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro lo stesso periodo di imposta.

Con la **liquidazione** la trasparenza **non** perde efficacia, ma il reddito di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considera definitivo, indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa.

Nel caso di superamento del limite stabilito, la trasparenza diviene inefficace dal 1° giorno del periodo di imposta successivo. Le imprese di nuova costituzione che esercitano l'opzione hanno diritto alla trasparenza per il primo esercizio, anche se superano il limite.

**ALCUNI ASPETTI CONTABILI DELLA TRASPARENZA**

**Responsabilità solidale della partecipata con i soci per le imposte dovute sul reddito imputato per trasparenza.**

Laddove si realizzi l'ipotesi di corresponsabilità occorre evidenziare l'eventuale rischio correlato non solo al carico fiscale (maggiori imposte), ma anche ai relativi maggiori oneri conseguenti a sanzioni (minime) ed interessi. Tale informazione, dovrà essere ulteriormente approfondita, come dispone l'art. 2427.1 n. 9 del C.C., nella nota integrativa.

**Rilevazione contabile dell'Ires nel caso di Srl, che abbia esercitato l'opzione per la trasparenza ai sensi dell'art. 116, partecipata da due persone fisiche.**

Gli articoli 115 e 116 prevedono l'attribuzione ai soci del reddito fiscale, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alle quote di partecipazione.

L'Oic 25 stabilisce che in capo alla società trasparente va comunque contabilizzata l'imposta Ires inserendo una voce di contropartita che varierà a seconda delle clausole contenute nel contratto.

Se l'onere per le imposte rimane a carico della società trasparente, la società rileva in contropartita alle imposte correnti un debito verso i soci che saranno gli esecutori del pagamento:

Imposte correnti	a	Debiti verso soci s.p.: D.14)		
Debito verso soci s.p.: D.14)	a	Proventi adesione trasp.		.....

Se l'onere per le imposte rimane a carico dei soci, la società trasparente contabilizza l'onere per le imposte correnti e un provento da ade-



sione al regime fiscale della trasparenza:

Imposte correnti	a	Debiti tributari s.p.: D.14)		
Debiti tributari s.p.: D.14)	a	Banca conto corrente		.....

### **INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA E NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Gli articoli 2427 e 2428 del cc non prevedono una specifica informativa da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione in riferimento alla fattispecie della trasparenza fiscale.

L'Oic 25 evidenzia, invece, quali sono le informazioni da indicare se "rilevanti" e che in ogni caso nella relazione sulla gestione, sono indicate le motivazioni, le opportunità e gli eventuali rischi connessi all'esercizio dell'opzione.

Si ricorda che qualora l'assemblea della partecipata dovesse deliberare la distribuzione dei dividendi sarà necessario rilevare contabilmente la distribuzione dell'utile.

### **EFFETTI DELLA TASSAZIONE PER TRASPARENZA SULL'IRAP**

Restano inalterati tutti gli obblighi relativi all'Irap, compresa la rilevazione contabile del costo e del debito.

### **OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA E ACCONTI IRES VERSATI**

Come previsto dall'art. 115.3 del Tuir gli acconti versati dalla trasparente si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili. La trasparente dovrà, pertanto, stralciare gli acconti versati dal proprio bilancio. Ciò può avvenire secondo due modalità a seconda vi sia o meno una regolazione finanziaria tra le parti:

- utilizzando come contropartita del credito verso l'erario una sopravvenienza passiva a seguito dell'annullamento dello stesso. La sopravvenienza non avrà rilevanza fiscale e dovrà, quindi, essere ripresa (in aumento) in dichiarazione dei redditi (della trasparente).
- mediante la rilevazione di un credito nei confronti del socio. Successivamente tale credito potrà essere azzerato o mediante un'autonoma rilevazione di una variazione numeraria attiva (incasso tramite cassa o banca) oppure con una compensazione in sede di distribuzione dell'utile.

La CM 49/E/2004 ha chiarito che gli acconti Ires versati dalla partecipata (trasparenza ai sensi dell'art. 116 del Tuir) potranno comunque essere scomputati dai soci persone fisiche in relazione all'Irpef dovuta sui redditi loro imputati per trasparenza.

### **CESSAZIONE DEL REGIME DI TRASPARENZA E ACCONTI**

Come previsto dall'art. 115.7 del Tuir:


- nel caso di mancato rinnovo dell'opzione gli obblighi di acconto si calcolano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la società partecipata che per i soci;
- nel caso, invece, in cui venisse meno l'efficacia dell'opzione la situazione degli acconti va regolarizzata entro 30 giorni (per le modalità si rimanda all'art. 124.2).

### **TRANSFER PRICING**

Vedi: § Infragrappo - § Costi nelle operazioni con l'estero

### **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Vedi - Dipendenti: retribuzioni e contributi.



## ■ VARIAZIONI IN AUMENTO IRES (QUADRO RF)

- 1/5 delle plusvalenze rateizzate nei precedenti esercizi (art. 86.4)
- 1/5 delle sopravvenienze attive da risarcimento rateizzate nei precedenti esercizi (art. 88.2)
- Quota costante di contributi o liberalità / sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88.3 lett. b)
- Reddito determinato con criteri non analitici (regimi forfetari)
- Rendita catastale aggiornata o canone di locazione ridotto fino al 15% se ci sono manutenzioni (art. 90)
- Redditi di immobili non strumentali né costituenti oggetto dell'attività
- Costi immobili non oggettivamente strumentali (attenzione a interessi passivi e spese generali) (art. 90)
- Ricavi non annotati nelle scritture contabili (adeguamento parametri, studi di settore, miglioramento)
- Sottovalutazione in bilancio delle rimanenze rispetto al criterio fiscale (artt. 92; 92-bis; 93; 94)
- Compenso amministratori annotato per competenza, non pagato (art. 95.5)
- Interessi passivi indeducibili (art. 96)
- Imposte sul reddito (Ires, Irap) e sostitutive; imposte deducibili per cassa non pagate (es: tassa rifiuti);
- Imposte con diritto di rivalsa non esercitato (es. Iva omaggi); accantonamento imposte (art. 99); imposte differite, interessi Iva trimestrali, condoni
- IMU (Imi/Imis)
- Spese relative ad opere e servizi per la generalità dei dipendenti eccedenti il 5/mille (art. 100.1)
- Erogazioni liberali diverse da quelle previste dall'art. 100.2
- Erogazioni liberali art. 100.2 lett. a), b), c), d) deducibili in % sul reddito
- Quota indeducibile canoni leasing e noleggi auto
- Spese autovetture indeducibili (% indeducibile)
- Svalutazioni e Minusvalenze patrimoniali non deducibili; Minusvalenza relativa alla telefonia (20%); Minusvalenza relativa alle auto (% indeducibile)
- Perdite su crediti indeducibili (es. per mancanza di elementi certi e precisi)
- Minusvalenze indeducibili per partecipazioni esenti (art. 87)
- Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali (artt. 102, 102-bis e 103): 20% quote telefonia, ammortamento non deducibile auto, ammortamento immobili abitativi
- Ammortamenti civili superiori ai fiscali
- Ammortamenti non deducibili relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 104)
- Ammortamenti indeducibili per terreni pertinenziali dei fabbricati strumentali
- Ammortamenti marchi ed avviamento eccedenti la quota fiscalmente ammessa
- Variazioni in aumento per tassazione di gruppo (consolidato fiscale; artt. 118 e 123)
- Prestazioni alberghiere, spese di somministrazione e spese di rappresentanza soggette ai limiti stabiliti dall'art. 109.5 e 108.2 (che rimanda al DM 19.11.2008)
- Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108), Spese per studi e ricerche
- Costi di competenza di altri esercizi (art. 109.4)
- Manutenzioni e riparazioni superiori al 5% (art. 102.6) o altre % per particolari settori
- Recupero svalutazioni e accantonamenti indeducibili per rischi su crediti (art. 106) e recupero adeguamento Fondo Tfr ad intervenute integrazioni normative (3/3 o 2/3) ai sensi dell'art. 105
- Recupero altri accantonamenti non deducibili (art. 107)
- Quota indeducibile della variazione riserva sinistri (art. 111.3)
- Spese indeducibili per carenza di correlazione con i ricavi (art. 109.5)
- Variazione riserve sinistri e ramo vita (art. 111)
- Differenze cambi non fiscalmente rilevanti (perdite presunte su cambi - variazioni in diminuzione cambi esercizi precedenti)
- Variazioni in aumento da applicazione IAS/IFRS e D. Lgs. n. 139/2015

### Altre variazioni in aumento

- Dividendi incassati nell'esercizio deliberati in esercizi precedenti; dividendo tassabile 5% (art. 89); reddito da partecipazioni in

società di capitali nell'anno di incasso, se successivo a quello di imputazione in base alla delibera

- Spese di trasferta indeducibili
- Canoni di locazione e spese di funzionamento strutture ricettive indeducibili (art. 95.2)
- Valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti (art. 85.2)
- Svalutazione partecipazioni in società di persone
- Redditi imputati da trust
- Costi delle società agricole (in caso di opzione per il reddito catastale)
- Plusvalenze o sopravvenienze non imputate a conto economico
- Remunerazione in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
- Differenze di valore derivanti da operazioni con società non residenti (art. 110.7)
- Costi per beni e servizi direttamente utilizzati per atti che configurano condotte delittuose non colpose
- Spese emissione cambiali finanziarie, obbligazioni e simili già dedotte in precedenti esercizi
- Utili su azioni e simili incassati nell'esercizio ma imputati per competenza in esercizi precedenti (società che utilizzano i principi contabili internazionali)
- Spesa sostenuta nell'interesse dei soci per la perizia giurata di stima per effettuare la rivalutazione delle quote
- Costi per beni in godimento a soci/ familiari
- Leasing indeducibili art. 102.7
- Svalutazione crediti indeducibili
- Minusvalenza generata per effetto dell'assegnazione di beni ai soci
- Variazioni in aumento relative a branch esenti
- Sanzioni, multe
- Costi di gestione indeducibili (20% telefonia, ...)
- Contributi associativi registrati per competenza ma non pagati (art. 99)
- Leasing fabbricati strumentali per la quota riferita al terreno
- Contributo SSN automezzi
- Costi da disavanzi di fusione fiscalmente non riconosciuti
- Quota spese generali indeducibili per interessi attivi esenti (art. 109.5 e 109.6)
- Premi di rendimento maturati, da corrispondere nel successivo esercizio
- Contributi ai fondi pensione indeducibili (D.L. 21.4.93 n. 124 art. 13)

- Interessi passivi delle obbligazioni eccedenti la % ammessa
- Riserve in sospensione d'imposta ripartite fra i soci (anche se maggiorate dell'imposta sostitutiva)
- Recupero agevolazioni fiscali per applicazione norme antielusive (es. vendita entro i 5 anni di immobili rivalutati ai sensi del DL 185/08, ...)
- Altri costi indeducibili per carenza requisiti fiscali (costi indeducibili vari)
- Reddito da partecipazioni in società di persone nell'anno di competenza (art. 89)
- Perdita da partecipazioni in società di persone nell'anno di copertura se imputata a costo
- Reddito da partecipazioni in società di capitali trasparenti nell'anno di competenza
- Perdita da partecipazioni in società di capitali trasparenti nell'anno di copertura se imputata a costo

#### ■ VARIAZIONI IN DIMINUZIONE IRES (QUADRO RF)

- Plusvalenze da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 86)
- Sopravvenienze attive da risarcimenti da tassare in quote costanti (art. 88.2)
- Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da tassare a quote costanti (art. 88.3 lett. b)
- Utili da partecipazioni in società di persone nell'anno di incasso (art. 89)
- Utili da partecipazioni in società di capitali trasparenti nell'anno di delibera della distribuzione
- Reddito da partecipazioni in società di capitali nell'anno della delibera di distribuzione, se diverso da quello dell'incasso
- Canoni di locazione di fabbricati abitativi patrimonio (v. apposito §)
- Canone di locazione di terreni agricoli (v. apposito §)
- Altri proventi di immobili non strumentali né costituenti oggetto dell'attività
- Quota di partecipazione agli utili pagata (cassa) agli amministratori (art. 95.5)
- Quota di partecipazione (competenza) agli utili dei dipendenti (art. 95.6) e agli utili degli associati in partecipazione (art. 95.6)
- Compenso amministratori (pagati nell'esercizio ma di competenza dei precedenti)
- Riserva sinistri ai sensi dell'art. 111.3
- Quota deducibile prestazioni alberghiere, spese di somministrazione e spese di rappresentanza soggette ai limiti stabiliti dall'art. 109.5 (75%) e 108.2 (che rimanda

al DM 19.11.2008)

- Costi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 109.4): contributi associativi, tassa rifiuti, ..
- Proventi esenti o soggetti a ritenuta di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 91)
- Differenze cambi non fiscalmente rilevanti (utile presunto su cambi)
- Plusvalenze intassabili per partecipazioni esenti (art. 87)
- 95% degli utili distribuiti (art. 89)
- Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (art. 167.7)
- Crediti d'imposta imputati a c.e.
- Reddito esente o detassato ai fini Ires (patent box, ruling, ...)
- Variazioni in diminuzione da applicazione IAS/IFRS e D. Lgs. n. 139/2015
- Variazioni in diminuzione rimanenze opere ultrannuali (se valore civilistico > fiscale)

### Altre variazioni in diminuzione

- % dividendi da società di capitali residenti, registrati per competenza, imponibili per cassa (art. a 89)
- importo forfetario trasferte imprese auto-transporto
- 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari, quota di TFR maturata nell'esercizio (ai sensi art. 105 co.3 TUIR) destinata al Fondo di Tesoreria Inps
- Somme distribuite da trust
- Quota ammortamento di manutenzioni e riparazioni rinviate (art. 102)
- Ricavi delle società agricole (in caso di opzione per il reddito catastale)
- Quota deducibile art. 96 di interessi passivi non deducibili nel precedente esercizio
- Remunerazione in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione contabilizzata per competenza ma non ancora percepita
- Plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali, se fiscalmente irrilevanti, per la parte che eccede le minusvalenze dedotte
- Importo derivante dall'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili in sede di prima applicazione IAS/IFRS e D. Lgs. n. 139/2015
- Variazioni in diminuzione per imposte anticipate/differite
- Quota deducibile spesa sostenuta nell'interesse dei soci per la perizia giurata di stima per effettuare la rivalutazione delle quote

- Irap versata, relativa alla quota imponibile del personale dipendente e assimilato
- Leasing deducibili art. 102.7
- 50% IMU (Imi/Imis) relativa agli immobili strumentali
- Super-ammortamenti beni materiali strumentali
- Plusvalenza generata per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci
- Iper-ammortamenti (beni industria 4.0)
- Super-ammortamenti beni immateriali (software industria 4.0)
- Variazioni in diminuzione relative a branch esenti
- Plusvalenze/sopravvenienze relative ad auto (% non tassabile)
- 50% plusvalenze/sopravvenienze relative alla telefonia
- Credito di imposta gasolio (carbon tax)
- Altri crediti d'imposta intassabili (R&S, ...)
- Sopravvenienze attive e proventi intassabili vari (es: rimborsi imposte dirette, ..)
- Erogazioni liberali nei limiti % ai sensi dell'art. 100.2 lett. a-d)

### ■ VENDITA CON RISERVATO DOMINIO

Si tratta di un contratto di vendita a rate con **riserva di proprietà**, con il quale il compratore acquista la proprietà del bene solo con il pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito, tuttavia, egli assume da subito la **disponibilità** del bene e i **rischi** legati alla compravendita (art. 1523 e seguenti c.c.).

Secondo l'**Oic 15** la rilevazione del **ricavo** e del relativo **credito** deve essere effettuato, da parte del venditore, al momento della **consegna** del bene anche se il contratto si perfezionerà solo successivamente.

Se i tempi di pagamento previsti sono molto lunghi, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato richiede l'attualizzazione dei crediti (art. 2426.1 n. 8 c.c.).

Il **venditore** al momento della consegna del bene emetterà fattura che registrerà come segue.

Crediti v/ Clienti	a	==/==	
	a		Merci c/ vendite
	a		Erario c/ Iva

All'**incasso** delle **rate** egli registrerà la seguente scrittura:

Banca c/c	a	Crediti vs Clienti
-----------	---	--------------------

Il **compratore** invece registrerà la fattura di acquisto del macchinario tra le **immobilizzazioni**.

==/== Macchinari Erario c/Iva	a	Debiti v/ Fornitori
-------------------------------------	---	---------------------

Ai vari pagamenti:

Debiti v/ Fornitori	a	Banca c/c
---------------------	---	-----------

Il compratore potrà provvedere all'**ammortamento del bene**.

### ■ VIAGGI OFFERTI ALLA CLIENTELA

Vedi: Premi - Operazioni e concorsi a premio.

### ■ VOUCHER – BUONI COMMERCIALI

I voucher o buoni commerciali sono emessi da un'impresa commerciale (o da un terzo convenzionato) a fronte del versamento di una somma di denaro pari al valore facciale e danno diritto, a chi li possiede, all'acquisto di un bene o alla fruizione di un servizio.

Sono generalmente distribuiti a dipendenti, clienti o fornitori per finalità promozionali ed utilizzabili solo presso una serie di esercizi

commerciali convenzionati.

La circolazione dei voucher non comporta anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini Iva trovando applicazione l'art. 2.3 lett. a) Dpr 633/72 (RM 21/E/2011). In particolare:

- tra emittente e azienda cliente, la cessione dei buoni non assume rilevanza ai fini iva ex art. 2.3 lettera a) DPR 633/72;
- tra azienda cliente e beneficiario del buono, la circolazione del buono non assume rilevanza ai fini iva ex art. 2.3 lettera a) DPR 633/72 in quanto mera movimentazione di carattere finanziario;
- tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato, al momento dell'effettuazione dell'operazione l'esercizio convenzionato dovrà certificare il corrispettivo (scontrino, ricevuta o fattura) indipendentemente dalla modalità di pagamento;
- tra esercizio convenzionato e società emittente, il rimborso del valore facciale del buono non assume rilevanza ai fini iva ex art. 2.3 lettera a) DPR 633/72.

Vedi § Dipendenti - Prestazioni di lavoro accessorio.

### ■ ZERO COUPON

Z

Sono titoli senza cedola emessi ad un prezzo inferiore al loro valore nominale; il rendimento è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di emissione (sotto la pari) ed il capitale rimborsato alla scadenza (alla pari). Gli interessi vengono quindi corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza insieme al capitale. Ne sono esempi: i Bot ed i Ctz.

**Aliquota della ritenuta su interessi e proventi:** vedi il § "Obbligazioni" in quanto titoli assimilati.

**OIC 20** - Gli "zero coupon bond" sono titoli di debito che non comportano la corresponsione di interessi periodici, in quanto tali interessi verranno corrisposti alla scadenza unitamente al rimborso del capitale. Il loro rendimento è rappresentato dal tasso implicito che permette il raccordo tra il prezzo di emissione e il valore che sarà rimborsato a scadenza.

Il provento finanziario dell'investimento, pari alla differenza tra il costo di acquisto del titolo e il valore di rimborso finale, deve partecipare alla formazione del risultato d'esercizio secondo competenza economica ed è quindi rilevato in rate costanti per la durata di possesso del titolo. Il provento finanzia-

rio (premio di sottoscrizione/ negoziazione) di competenza dell'esercizio, determinato secondo la metodologia sopra indicata, è rilevato in diretta contropartita del valore di bilancio del titolo.

Con DM 30.7.98 il Min. Fin. ha stabilito che nel caso di più acquisti operati dal medesimo soggetto, sullo stesso titolo si assume:

- come data di acquisto la data media ponderata di acquisto;
- come prezzo di acquisto, il prezzo medio ponderato di acquisto.

**CONTABILIZZAZIONE**

All'atto dell'acquisto, sotto la pari:

Altri titoli C.III.6	a	Banca c/c
-------------------------	---	-----------

Alla chiusura dei vari esercizi, ricordando che sia i ricavi che i costi inerenti si iscrivono in bilancio per competenza:

Ratei attivi	a	Proventi finanziari C.16.c
--------------	---	-------------------------------

Al termine dell'investimento con l'incasso del valore nominale:

==/== Banca Credito v/ Erario per r.a.	a	==/== Altri titoli Proventi finanziari
--	---	--

366

# Italia Oggi

**Direttore ed editore associato: Pierluigi Magnaschi**  
**Condirettore: Marino Longoni**

Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91  
 ItaliaOggi - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5,  
 tel. 02/58219.1, fax 02/58317598

Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano - Distribuzione Erinne srl

Stampa: ERRE DI ESSE GRAFICA S.p.A.

Via delle Industrie, 8 23807 Merate (LC).

Ideazione e progettazione grafica a cura di CoItalia coop s.r.l.



## **SOFTWARE BILANCIO EUROPEO GB**

- ✔ Testi precompilati e conformi OIC e CNDCEC
- ✔ Tabelle integrate alle movimentazioni contabili
- ✔ Importazioni saldi XBRL, Excel, CSV e TXT
- ✔ Caricamento saldi macro-voci (*anche senza cont.*)

### **HAI SOLO BENEFICI!**

- ✔ Assistenza diretta e aggiornamenti continui
- ✔ Presentazione, avviamento all'uso e webinar
- ✔ Multiutenza, cloud e condivisione studio/cliente
- ✔ Sicurezza degli archivi e sostenibilità ambientale

**TUTTO INCLUSO da 239 €/anno**

**SCARICA ORA! » [www.softwarebilancio.it](http://www.softwarebilancio.it)**  
**info@gbsoftware.it - 06 97626328**



*“Perché non scegliere dei gestionali per lo studio pensati da un collega con la mia stessa esperienza?”*

**PROGRAMMI CONTABILI E FISCALI**  
**GBSOFTWARE**

**Nati dall'idea di un commercialista e dall'esperienza di uno studio attivo dal 1977!**

**SCOPRI DI PIÙ! » [www.softwaregb.it](http://www.softwaregb.it)**

**info@gbsoftware.it - 06 97626328**